ANTONIO GUARINO
Professore ordinario nell'Università di Napoli

L'ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO

A cura di LUIGI LABRUNA

*

NAPOLI
CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE
1968

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI

© *Copyright 1968 by Casa editrice Jovene - Napoli*

Stampato in Italia *Printed in Italy*

Italgrafica — Via S. Maria ai Monti, 22/L — Napoli

AVVERTENZA

L'esegesi delle fonti giuridiche romane non è cosa che possa presumersi di apprendere sui libri. Tanto meno può presumersi di poterla insegnare attraverso qualche centinaio di pagine a stampa. D'accordo su questo. Ma il presente libro, si propone un còmpito molto più modesto, e in parte diverso. Il còmpito di porre sott'occhio ai discenti, in un contesto il più possibile sintetico, quel bagaglio di nozioni essenziali, di esemplificazioni elementari, di passi giuridici più significativi ed esemplari, che possa aiutarli a riprendere sul filo della memoria, e ad inquadrare in una loro propria visione, la pratica dell'esegesi svolta nelle esercitazioni universitarie dal loro docente. Tutto qui. E non ho altro da aggiungere, se non che ringrazio vivamente l'allievo ed amico prof. Luigi Labruna, che ha curato in ogni particolare questa edizione con la sua consueta diligenza e intelligenza *.

Napoli, 1 ottobre 1967.

a. g.

* Lo hanno coadiuvato nella revisione delle note e nella correzione delle bozze di stampa, i dottori Brunella Biondo, Giacomo De Cristofaro, Andrea De Leone, Paola Fazio, Antonio Ruggiero, Aldo Schiavone.

INDICE SOMMARIO

Capitolo I

NOZIONI INTRODUTTIVE

1. Scopo ed utilità dell'opera 1
2. Cenni di storia degli studi romanistici 3
3. Lo studio storico-critico del diritto romano . . 25
4. Problemi della romanistica contemporanea. La pretesa « crisi del diritto romano » 27
5. L'insegnamento del diritto romano 33

Capitolo II

I PERIODI STORICI DEL DIRITTO ROMANO

6. Il diritto romano e i suoi periodi 39
7. Il periodo arcaico 41
8. Il periodo preclassico 55
9. Il periodo classico 72
10. Il periodo postclassico 84

Capitolo III

LA GIURISPRUDENZA ROMANA

11. Quadro generale 104
12. La giurisprudenza pontificale. Caratteristiche . . 106
13. La giurisprudenza repubblicana. Caratteristiche e fasi . 109
14. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica 117
15. Segue. I « responsa » giurisprudenziali 119
16. Segue. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica 123

Il secondo tomo (« Appendici ») inizia a p. 631.

17. La letteratura giuridica preclassica 125
18. Figure eminenti di giuristi repubblicani. I primi giuristi 127
19. Segue. I « fondatori » del « ius civile » 133
20. Segue. I giuristi dell'ultimo secolo della repubblica . 137
21. La giurisprudenza classica. Caratteristiche . . . 146
22. La funzione storica della giurisprudenza classica . . 148
23. Il « ius publice respondendi » 151
24. Le fasi storiche della giurisprudenza classica . . . 157
25. I modi dell'attività giurisprudenziale classica . . 158
26. Segue. I « responsa » 160
27. Segue L'attività consiliare 161
28. Segue. L'attività didattica 163
29. Le forme della letteratura giuridica classica . . 169
30. Segue. Le opere di commento 171
31. Segue. Le opere di casistica 173
32. Segue. Le opere monografiche 175
33. Segue Le opere didattiche elementari 177
34. Le « positiones » dello « studium iuris » 178
35. Figure eminenti di giuristi da Augusto ad Adriano . 186
36. Segue. I corifei della scuola sabiniana 186
37. Segue. I corifei della scuola proculeiana . . . 192
38. Segue. Altri giuristi della fase augustea 199
39. Segue. Salvio Giuliano 206
40. Figure eminenti di giuristi da Adriano agli Antonini. Africano e Pomponio 211
41. Segue. Gaio 216
42. Segue. Marcello e Scevola 221
43. Figure eminenti di giuristi nell'età dei Severi. Papiniano 225
44. Segue. Paolo 231
45. Segue. Ulpiano 234
46. Segue. Marciano, Modestino e le figure minori . . 237
47. La giurisprudenza postclassica. Caratteristiche . . 244
48. La legge delle citazioni 246
49. L'attività giurisprudenziale postclassica . . . 251
50. Segue. Modi e forme di elaborazione dei « iura » . 254
51. Segue. Modi e forme di elaborazione delle « leges » . 256
52. Le scuole occidentali 257
53. Le scuole orientali 259
54. Elaborazioni della giurisprudenza postclassica (pre e post-giustinianea) direttamente pervenuteci: rinvio . 264
55. Indice dei giuristi romani e delle loro opere . . 265

Capitolo IV

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

56. Le fonti di cognizione del diritto romano . . . 285
57. Classificazione delle fonti di cognizione . . . 288
58. Le fonti primarie di cognizione 290
59. Segue. Le iscrizioni 290
60. Segue. I papiri 305
61. Segue. I ritrovati archeologici 327
62. Le edizioni ed il modo di citazione delle fonti giuridiche romane 329
63. Le fonti derivate di cognizione in senso atecnico: Cicerone e Seneca 334
64. Segue. Le opere della storiografia preaugustea . . 338
65. Segue. Le opere di storiografia della età augustea e postaugustea 345
66. Segue. Gli scritti dei poeti, dei comici, dei grammatici, degli eruditi e dei tecnologi 354
67. Segue. Gli scritti dei retori e dei Padri della Chiesa . 361

Capitolo V

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ARCAICO

68. Quadro generale 367
69. Incertezze della cronologia romana 369
70. Le fonti primarie 371
71. Segue. I « Fasti » 372
72. Segue. I ritrovati archeologici 374
73. Le fonti secondarie 376
74. Segue. La palingenesi delle « leges regiae » . . . 379
75. Segue. La palingenesi delle « leges XII Tabularum » . 381

Capitolo VI

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO PRECLASSICO

76. Quadro generale 385
77. Le fonti primarie 386
78. Segue. Resti epigrafici di « leges » 387
79. Segue. Resti epigrafici di « senatusconsulta » . . 394
80. Le fonti secondarie 398
81. Segue. La palingenesi dell'« edictum praetoris » e dello « edictum aedilium curulium » 399

CAPITOLO VII

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO CLASSICO

82. Quadro generale 405
83. Le fonti primarie. Le « Res gestae divi Augusti » . 406
84. Segue. Resti epigrafici di « leges » 411
85. Segue. Resti di « senatusconsulta » 416
86. Segue. Resti di « constitutiones principum » . . 421
87. Segue. Documenti della prassi 431
88. Le fonti secondarie 436
89. Segue. Le « Institutiones » di Gaio 436
90. Segue. Frammenti minori di opere della giurisprudenza 447

CAPITOLO VIII

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO POSTCLASSICO

91. Quadro generale 461
92. Le collezioni private di « leges » preteodosiane . . 463
93. Il « Codex Theodosianus » 466
94. La legislazione post-teodosiana 470
95. Le « leges Romanae Barbarorum » 472
96. I « Tituli » di Ulpiano e le « Sententiae » di Paolo . 480
97. Altre compilazioni pregiustinianee di « iura » . . 486
98. I « Fragmenta Vaticana » 490
99. La « Collatio » 492
100. Altre compilazioni pregiustinianee di « iura » e « leges » 495
101. La compilazione giustinianea. Il primo « Codex » . 498
102. Segue. Le « Quinquaginta decisiones » 501
103. Segue. I « Digesta » 503
104. Segue. Il metodo di compilazione dei « Digesta » . 508
105. Segue. Le « Institutiones » 514
106. Segue. Il « Codex repetitae praelectionis » . . 517
107. Le « Novellae » giustinianee e postgiustinianee . . 519
108. Manoscritti della compilazione giustinianea . . 522
109. Le compilazioni giuridiche postgiustinianee . . . 524

CAPITOLO IX

LO STUDIO DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE

110. Quadro generale 535
111. La « interpretatio duplex » delle fonti postclassiche . 537
112. Mezzi ausiliari per l'interpretazione del « Corpus iuris civilis » 538

113. L'interpretazione critica delle fonti 539
114. I vocabolari romanistici 540
115. Indici di letteratura romanistica 544
116. Altri mezzi ausiliari dell'indagine romanistica . . 546

CAPITOLO X

L'INDAGINE CRITICO-ESEGETICA DELLE FONTI

117. Quadro generale 551
118. I presupposti per le analisi critico-esegetiche . . 553
119. L'analisi filologica del testo 554
120. L'analisi stilistica del testo 561
121. L'analisi logico-generale del testo 567
122. L'analisi logico-giuridica del testo 568
123. L'analisi storica del testo 570
124. L'analisi sistematica del testo 572
125. L'analisi esegetico-comparativa del testo 573

CAPITOLO XI

LA RICOSTRUZIONE CRITICA DEL DIRITTO ROMANO

126. Quadro generale 577
127. La ricostruzione del diritto classico 579
128. La ricostruzione del diritto preclassico . . . 592
129. La ricostruzione del diritto arcaico 599
130. La ricostruzione monografica. Esemplificazione . . 608

APPENDICE I

TAVOLE CRONOLOGICHE

1. Tavola cronologica generale 633
2. Cronologia dei principali giuristi romani . . . 649
3. Cronologia degli imperatori romani 653

APPENDICE II

RAGGUAGLIO DI BIBLIOGRAFIA

1. Repertori bibliografici 659
2. Opere generali sulla storia della civiltà romana . . 661
3. Introduzioni allo studio del diritto romano . . 667
4. Opere generali sulla storia del diritto romano (del diritto pubblico in ispecie) 668
5. Opere generali sulle fonti del diritto romano . . 670

6. Opere generali sulla repressione criminale . . . 671
7. Opere generali sul diritto privato romano . . . 671
8. Opere sul processo privato romano 674
9. Principali riviste romanistiche 676
10. Altre riviste e raccolte di scritti 677
11. Enciclopedie e lessici 681
12. Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane. Raccolte epigrafiche e papirologiche. Edizioni di fonti giuridiche. Rinvii 682
13. Opere sulle sopravvivenze del diritto romano . . 683
14. Raccolte di scritti di uno stesso autore . . . 683
15. Onoranze e miscellanee 686

Appendice III

SCELTA DI TESTI PER ESERCITAZIONI

I

SEX. POMPONII ENCHIRIDII LIBER SINGULARIS

De origine atque processu iuris 693
De nominibus et origine magistratuum 696
Romanorum prudentium successio 700

II

ESEMPI DI FONTI LETTERARIE

1. Centumviralia iudicia 707
2. Possessio 707
3. Postliminium 708
4. Religiosus 708
5. Sacer 709
6. Plebiscita 710
7. Senatores 710
8. Vindiciae 711
9. Dies fasti 711
10. Sponsio 712
11. Emptiones ovium 713
12. Cöemptio 714
13. Testamentum 714
14. Dediticii 715
15. De agrorum qualitate et condicionibus 715

III

ESEMPI DI GIURISPRUDENZA PRECLASSICA

1. Sex. Aelius Paetus Catus 719
2. M. Porcius Cato 719
3. P. Mucius Scaevola 720
4. P. Rutilius Rufus 721
5. Q. Mucius Scaevola 721
6. C. Aquilius Gallus 722
7. Ser. Sulpicius Rufus 722
8. C. Aelius Gallus 723
9. C. Ateius 723
10. Aufidius Namusa 724
11. P. Alfenus Varus 724
12. A. Ofilius 725
13. Q. Aelius Tubero 726
14. A. Cascellius 726
15. C. Trebatius Testa 727

IV

ESEMPI DI GIURISPRUDENZA CLASSICA

1. M. Antistius Labeo 729
2. C. Ateius Capito 730
3. Masurius Sabinus 730
4. C. Cassius Longinus 730
5. Sex. Pedius 731
6. Proculus 732
7. L. Neratius Priscus 733
8. Titius Aristo 733
9. Iavolenus Priscus 734
10. P. Iuventius Celsus 735
11. Salvius Iulianus 736
12. Sex. Pomponius 736
13. Gaius 737
14. Ulpius Marcellus 739
15. Q. Cervidius Scaevola 740
16. Aemilius Papinianus 741
17. Iulius Paulus 742
18. Domitius Ulpianus 742
19. Aelius Marcianus 743
20. Herennius Modestinus 744

V

ESEMPI DI COSTITUZIONI IMPERIALI

1. Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano . . . 745
2. Edictum Claudii de civitate Anaunorum 747
3. Epistula Vespasiani ad Vanacinos 748
4. Epistula Vespasiani ad Saborenses 749
5. Rescriptum Hadriani de schola epicurea Atheniensi . 749
6. Epistula impp. Constantini et Licinii de privilegiis militum et veteranorum 750
7. Costituzioni tramandate nel « Codex Theodosianus » . 752
8. Costituzioni tramandate nel « Codex Iustinianus » . 755

VI

RESTI DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

1. Cippus vetustissimus in foro Romano repertus . . 761
2. Lex XII Tabularum, Tab. I, II, III 762
3. Lex Latina tabulae Bantinae 763
4. Lex Cornelia de XX quaestoribus 765
5. Lex Rubria de Gallia Cisalpina 768
6. Sc. de Bacchanalibus 772
7. Lex Municipii Malacitani 774
8. Lex Municipii Salpensani 782
9. Scc. de ludis saecularibus 787
10. Scc. de aedificiis non diruendis 788
11. Lex Silia de ponderibus publicis 790
12. Lex Plaetoria de iurisdictione 791
13. Lex Atinia de usucapione 791
14. Lex Papiria de sacramentis 791
15. Tabula Heracleensis, vulgo Lex Iulia municipalis . . 791

VII

RESTI DI ATTI GIURIDICI

1. Conventio de dote post solutum matrimonium reddenda 801
2. Lex collegii funeraticii Lanuvini 802
3. Testamentum Antonii Silvani equitis 805
4. Laudatio funebris quae dicitur Turiae 807
5. Leges lucorum rivorumque sacrorum 813
6. Emptio puellae 813

7. Emptio domus 814
8. Formula Baetica 815
9. Emptio equi Aegyptia 816
10. Mutuum 816
11. Leges horreorum 817
12. Lex parieti faciundo Puteolana 818
13. Minuciorum sententia inter Genuates et Viturios dicta 819
14. Instrumentum emptionis ex Ravenna 822
15. Donatio Odovacris Italiae regis 825

Indice analitico 831

Capitolo I

NOZIONI INTRODUTTIVE

SOMMARIO: 1. Scopo ed utilità dell'opera. — 2. Cenni di storia degli studi romanistici. — 3. Lo studio storico-critico del diritto romano. — 4. Problemi della romanistica contemporanea. La pretesa «crisi del diritto romano». — 5. L'insegnamento del diritto romano.

1. Scopo ed utilità dell'opera.

1. Questo libro, che ha carattere strettamente elementare, vuole essere una sorta di guida che agevoli lo studio diretto delle fonti giuridiche romane.

Alle « nozioni introduttive » contenute in questo capitolo e nei due successivi, faranno, pertanto, sèguito

---

1. Notizie del genere di quelle che il presente libro è inteso a fornire, si trovano di solito, sebbene in forma più sommaria, nei manuali di Storia del diritto romano e nelle opere di Storia delle fonti del diritto romano, per le quali si v. l'*Appendice bibliografica* ai n. 4 e 5. Dette opere tralasciano, peraltro, quasi del tutto i problemi di metodologia critica, che formano oggetto dei cap. IX e ss. di questo libro. Per un elenco di opere di introduzione metodologica allo studio storiografico del diritto romano, si v. il n. 3 dell'*App. bibl.* cit. — Particolarmente utile: Guarino, *Guida allo studio delle fonti giuridiche romane*[2] 1 (sd., ma 1954), 2 (1958) ove sono trattati, in forma più elementare, taluni degli argomenti cui è dedicato questo libro. — Nelle note bibliografiche verranno usate, di norma, le abbreviazioni dei titoli delle riviste e delle altre raccolte di scritti indicate nelle relative sezioni della ricordata *Appendice*.

due gruppi di capitoli. In un primo gruppo (cap. IV-VIII) si chiarirà il concetto di fonte di cognizione del diritto romano; si passerà, quindi ad elencare le varie specie di fonti a nostra disposizione, precisando e descrivendo singolarmente le più importanti tra esse. In un secondo gruppo di capitoli (IX-XI) saranno esposti, ricorrendo ad un certo numero di esempi, i procedimenti in uso per lo studio critico delle fonti ed i canoni fondamentali della ricostruzione storiografica. L'« appendice di testi », che chiude il volume, agevolerà, con la vivezza immediata degli esempi, la lettura e la comprensione di esso.

2. L'utilità, pur se limitata, dell'opera presente dovrebbe essere evidente di per se stessa. Altro è studiare, nel senso scolastico della parola un libro di diritto romano, altro è studiare scientificamente il diritto romano in sè, cioè ricostruirlo nel suo svolgimento. Il « diritto romano », se lo si intenda come oggetto di indagine scientifica, non è infatti un libro aperto, di cui basti scorrere le pagine per saper cosa dica. Esso, come ogni altro fenomeno della storia, è, viceversa, per ciascuno di noi, un libro da scrivere o, con diversa metafora, un edificio da edificare: nel senso che esso è condizionato ad una nostra attività personale di cognizione, di interpretazione e di enunciazione, sulla base dei « dati », che la ricerca erudita ci offre.

3. Il problema scientifico del diritto romano consiste, in altri termini, nel ricercare

---

1.3. Per un inquadramento del problema scientifico del diritto romano nel più vasto, ma non

i dati che possano servire alla sua palingenesi per le diverse epoche storiche, nello sceverare tra questi dati quelli veramente atti alla bisogna, nel valutarne la diversa importanza, nell'ordinarli in un insieme che ne valorizzi la funzione costruttiva. E siccome, purtroppo, il trascorrer del tempo e il volger degli eventi han fatto perdere molti di questi dati e ne hanno irrimediabilmente sbiadito parecchi altri, è chiaro che la ricerca storiografica, per poter essere seria e fruttuosa, deve procedere secondo criterî metodici di massima oculatezza e sui binari di una critica (e autocritica) guardinga e penetrante.

2. CENNI DI STORIA DEGLI STUDI ROMANISTICI.

1. Singolare e, ad un tempo, grandioso destino del diritto romano è stato di **sopravvivere** allo Stato, nel quale e per il quale esso si era formato, Roma, e

---

diverso, problema dello studio storico, cfr.: *L'Histoire et ses méthodes*, in *Encyclopédie de la Pléiade* 11 (1961).

2.1. L'evoluzione post-romana del diritto romano si identifica con la storia del diritto e del diritto italiano in ispecie, che costituiscono oggetto di studio e di insegnamento universitario a sè stante. Tali discipline storiche, ancora più di quella romanistica, postulano approfondita conoscenza della storia delle civiltà (per la quale, oltre i classici trattati e manuali, si cfr. la modernissima opera a vasto impianto: *Storia universale* [dal 1959] diretta da E. Pontieri) e del fattore principale della civiltà moderna, il cristianesimo (per il quale v.: Saba, *Storia della Chiesa* [1938-1940]; Buonaiuti, *Storia del Cristianesimo* [1942-1943]). Ovviamente basta ricordare qui i momenti essenziali dello sviluppo storico del diritto romano e del suo studio nel medioevo e nell'era moderna e contemporanea, indicando la bibliografia generale in argomento. In tal modo risulterà anche il quadro della **storia della storiografia romanistica**. Di fondamentale importanza: Wieacker, *Privatrechtsgeschichte*

di aver conservato vigore, in Oriente e in Occidente, pur dopo la fine dell'Impero romano come entità politica a sè stante.

Per limitarci all'Europa, è noto che quivi il diritto romano, nella forma espressa dal *Corpus iuris civilis* giustinianeo (n. 101 ss.), ha resistito come diritto vigen-

---

der Neuzeit[2] (1967). — Sulla sopravvivenza del diritto romano, si vedano, oltre alle opere citate nel ragguaglio bibliografico generale (*infra*: app. II n. 13): Levy, *Vulgarization of Roman Law in the early middle ages*, in *BIDR.* 1951; Calasso, *Il problema storico del diritto comune ed i suoi riflessi metodologici nella storiografia giuridica europea*, in *AHDO.-RIDA.* 1953; Genzmer, *Das römische Recht als Mitgestalter gemeineuropäischer Kultur*, in *Fs. Laun* (1953); Kunkel, *Das römische Recht am Vorabend der Rezeption*, in *Europa e dir. rom.* 1 (1954); Plachy, *Il diritto romano come valore culturale nella storia dell'Europa*, in *Europa e dir. rom.* 1 (1954); Steinwenter, *Das Fortleben der römischen Institutionen im Mittelalter*, in *Relaz. X Congr. Internaz. Sc. Storiche* 1 (1955); Wieacker, *Eclipse et permanence du droit romain*, in *Pédagogues et jur.* (1963); Cannata, *Il passaggio dall'antichità al Medioevo nella storia giuridica dell'Occidente* (a proposito di F. Wieacker. *Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des Weströmischen Reiches*), in *SDHI.* 1964; Sass, *Medieval Roman Law. Guide to the sources and literature*, in *Law Library Journal* 1965. — Una sintesi dei risultati degli studi della medievalistica romanistica, è nell'opera collettiva, in corso di pubblicazione dal 1961 con il titolo di *Ius Romanum Medii Aevi* [= *IRMAE.*]. Si cfr. anche: Genzmer, *Mezzi di lavoro per lo studio del dir. romano nel Medio Evo*, in *AHDO.-RIDA.* 1953; Legendre, *L'objet d'un répertoire de la romanistique médiévale. Du sens des mots*, in *Et. Didier* (1960). — In particolare, per la storia dei singoli ordinamenti giuridici e per le influenze del diritto romano su di essi, si veda, la bibliografia essenziale che segue. Per il diritto italiano v.: Sclopis, *Storia della legislazione italiana*[2], 3 voll. (1863-1864); Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano fino alla codificazione*[2], 9 voll. (1863-1903); Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti: leggi e scienza*[4] (1908); Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero Romano al secolo decimoquinto*

te, anche se variamente limitato e intaccato dalla legislazione speciale dei singoli paesi, sino al 1900. Solo agli inizi del nostro secolo, infatti, entrò in vigore in Germania, ultima zona di applicazione del *Corpus iuris*, il Codice civile dell'Impero tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch* = *BGB.*) ponendo praticamente fine alla so-

---

(1923-1925); Del Giudice, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri* (1923); Tamassia, *Storia delle fonti dall'età romana ai tempi nostri* (1928); Calisse, *Storia del diritto italiano*[2], 3 voll. (1930); Salvioli, *Storia del diritto italiano*[9] (1930); Solmi, *Storia del diritto italiano*[9] (1930); Genuardi, *Lezioni di storia del diritto italiano: introduzione e fonti* (1931); Patetta, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti* (1934); Besta, *Fonti del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano ai giorni nostri*[2] (1944); Trifone, *Le fonti della storia del diritto italiano*[4] (1947); Leicht, *Storia del diritto italiano. Le fonti*[3] (rist. 1962); Pivano, *Storia del diritto italiano. Le fonti* (1948); Astuti, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti* (1953); Calasso, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto* (1948); id., *Medio evo del diritto.* 1. *Le fonti* (1954); Paradisi, *Storia del diritto italiano. Le fonti dal Basso Impero all'epoca Longobarda*[3] (1964); *Le fonti dai Carolingi al secolo X* (lit. 1960); *Le fonti dal sec. X fino alle soglie dell'età bolognese*[2] (lit. 1965); *Le fonti del diritto nell'epoca bolognese* I. - *I civilisti fino a Rogerio* (lit. 1962); II. - *I civilisti da Piacentino alla glossa accursiana* (lit. 1963). — Per l'ordinamento giuridico francese: Tardif, *Histoire des sources du droit français* (1890); Chenon, *Histoire générale du droit français*, 2 voll. (1926-1929); Gaudemet, *Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque du Vè. au Xè. siècle*, in *T.* 1955; id., *Observations générales sur l'influence du Droit Romain en France*, in *Romanitas* 1965; Vaccari, *Uno sguardo alla vita del diritto romano nella Francia del Mezzodì*, in *St. Betti* 4 (1962); Piano Mortari, *Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel sec. XVI* (1962). Cfr. anche: Ewig, *Das Fortleben römischer Institutionen in Gallien und Germanien*, in *Relaz. X Congr. Intern. Sc. Storiche* 1 (1955). — Per gli ordinamenti germanici: Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*[2], 2 voll. (1906-1928); Schröder, Stintzing, Landsberg, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, 3 voll. (1880-1910);

pravvivenza del diritto romano come ordinamento giuridico positivo.

Queste circostanze spiegano come, sino a tutto il secolo XIX, lo studio meramente esegetico dei testi giuridici romani abbia potuto avere una schiacciante prevalenza sullo studio critico-storiografico degli stessi. La

---

Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung* (1952); Weiss, *Einige Bemerkungen zur Rezeption des römischen Rechts in den österreichischen Alpenländern*, in *Europa e dir. rom.* 1 (1954); Steinwenter, *Der Einfluss des römischen Rechts auf die Kodifikation des bürgerlichen Rechts in Oesterreich*, in *Europa e dir. rom.* 1 (1954). — Per gli ordinamenti giuridici iberici: De Hinojosa, Naveros, *Historia general del derecho español* [2] (1924); Iglesias, *Del Derecho romano al Derecho moderno*, in *RIDA.* 1949; Caramés-Ferro, *El Derecho Romano en España*, in *RSADR.* 1959-60; Nagore, *Il vigore del diritto romano in Navarra*, in *Boll. Inf. Ist. Giur. Spagnolo in Roma* 1963. — Per gli ordinamenti dell'America latina: Elguera, *Influencia del derecho romano en el Código civil argentino*, in *St. Arangio-Ruiz* 2 (1953). De Avila Martel, *El derecho romano en la formación de los juristos chilenos del siglo XVIII*, in *St. Vassalli* 1 (1960); Diaz Bialet, *La recepción del Derecho Romano en America Hispana*, in *La Ley* 1960. — Per il diritto anglosassone: Scrutton, *The Influence of Roman Law on the Law of England* (1885); Holdsworth, *History of English Law*, 12 voll. (1903-1938); Powell, *Roman contributions to the reform of English Law*, in *Current Legal Problems* (1952); Sarfatti, *Roman Law and Common Law: Forerunners of a General Unification of Law*, in *International and Comparative Law Quarterly* 1954; Jolowicz, *Roman « regulae » and English Maxims*, in *Europa e dir. rom.* 1 (1954); Gorla, *Studio storico-comparativo della « Common Law » e scienza del diritto*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 1962; Stein, *Regulae iuris. From Juristic Rules to Legal Maxims* (1966); e soprattutto: Buckland, Mc Nair, *Roman Law and Common Law. A comparison in Outline* [2], a cura di Lawson (1965). Cfr. anche: Rabel, *Private Laws of Western Civilization. I. The significance of Roman Law*, in *Louisiana Law Review* 1949-50; Yntema, *Roman Law and its Influence on Western Civilization*, in *Cornel Law Quartely*

storiografia del diritto romano ha avuto per secoli e secoli assai difficile vita ed ha potuto fiorire pienamente soltanto quando sono del tutto cessate le ragioni di utilità pratica immediata del diritto romano. Ed infatti, nei termini più ristretti, ecco come può essere sinte-

---

1949; Daly, *A Common Law Source in Early Roman History*, in *Amer. Journ. of Philol.* 1963. In particolare per la influenza del diritto romano sulla Costituzione degli Stati Uniti: Franklin, *Roman Law and the Constitution of the United States*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964) e per la influenza dello stesso diritto sull'ordinamento indiano: Derret, *The Role of Roman Law and Continental Laws in India*, in *Zeitschr. f. ausländ. und internat. Privatrecht* 1959. — Per lo sviluppo di altri ordinamenti: Bosch, *Quelques remarques sur le système du droit romano-hollandais et ses rapports avec le droit romain et avec le problémes de la codification*, in *RIDA.* 1957; Taubenschlag., *La storia della recezione del dir. romano in Polonia fino alla fine del secolo XVI*, in *Europa e dir. rom.* 1 (1954); Bukowska, *Le droit romain en Pologne au XVII^e siècle*, in *RHD.* 1961; Soloviev, *Der Einfluss der Byzantinischen Rechts auf die Volker Osteuropas*, in *ZSS.* 1959 (sugli ordinamenti della Bulgaria, Serbia, Rumenia, Russia); von Bolla, *Hergang der Rezeption in den böhmischen Ländern*, in *Europa e dir. rom.* 1 (1954); Georgesco, *La réception du droit romano-byzantin dans les Principautes roumaines (Moldavie et Valachie)*, in *Mél. Lévy-Bruhl* (1959); Dekkers, *Le droit romain et les nouveaux Etats*, in *Mél. Meylan* 1 (1963); Velidedeoglu, *Ueberblick der Kodifikationsbewegung in der Türkei im 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Bodengesetzes vom Jahre 1858*, in *Europa e dir. rom.* 2 (1954). E, in generale, per tutti: Smith, *The development of European Law* (1928); Seagle, *Weltgeschichte des Rechts* (1951). Cfr., inoltre: Feenstra, *Influence de l'enseignement du droit romain sur les nations étrangères*, in *Act. Congr. sur l'Ancienne Un. d'Orléans* (1962). — Per l'influenza del diritto romano sull'ordinamento della Chiesa: Le Bras, *Le droit romain au service de la domination pontificale*, in *RHD.* 1949; Jonkers, *Application of Roman Law by Councils in the Sixth Century*, in *T.* 1952; Kreller, *Das römische Recht in der Reformation der Kirche*, in *Oesterr. Archiv. für Kirchenrecht* 1953; Feine, *Vom Fortleben des römischen Rechts in der Kirche*, in *ZSS.* (*Kan. Abt.*) 1956. —

tizzata la storia degli studi romanistici in Europa sino al 1900, cioè, vorremmo dire, quella che è un po' la preistoria della vera e propria storiografia romanistica.

1.1. Lo studio del diritto romano fu praticato anzi tutto, ed ovviamente, dai Romani stessi, che a quel diritto dovevano far ricorso per il regolamento della loro vita di relazione. Il periodo postclassico segnò, tuttavia l'inizio di una decadenza, che si accentuò in Occidente dopo il 476 e in Oriente dopo la morte di Giustiniano (565). In Occidente, nei paesi domi-

---

Lieve eccezione al generale fenomeno della estinzione del diritto romano come ordinamento giuridico positivo è data dagli ordinamenti vigenti in Ceylon, nella Scozia, in Grecia, nel Sud Africa, paesi nei quali il diritto romano conserva ancora qualche limitato vigore. Su ciò si veda: Smith, *Scots Law and Roman-Dutch Law. A shared tradition*, in *Acta Juridica* 1959; Van Warmelo, *Roman Law and the Old Authorities on Roman-Dutch Law*, in *Acta Juridica* 1961; Stein, *The Influence of Roman Law on the Law of Scotland*, in *Juridical Review* 1963 (già in *SDHI*. 1957); e ancora Beinart, *Roman Law in South African Practice* (1952), su cui la *Rec.* di Feenstra, in *T.* 1953; Lee, *The disappearing Roman Law (the Roman Law in the Union of South Africa 1947-1956)*, in *South African Law Journal* 1957; id. *Roman Law and Common Law Elements in the Law of South Africa and Ceylon*, in *Acta Juridica* 1959; Van Warmelo, *The Function of Roman Law in South African Law*, in *Tulane Law Review* 1959; Kaser, *Das römische Recht in Südafrika*, in *ZSS.* 1964; id., *Klassieche Romeinse Reg in die Sud-Afrikaanse Praktyk*, in *Tyd. vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg* 1964.

2.1.1. Sullo studio del diritto romano nella tarda età postclassica e nell'alto medioevo, oltre alla letteratura sul « volgarismo » (v. *infra*) e quella indicata nella nt. 2, v.: Kübler, sv. *Rechtsschulen*, in *PW.* I.1 (1914); Bruner, *L'enseignement du droit à Rome sous l'empire*, in *Rev. cours*

nati dai barbari, il diritto romano fu studiato fiaccamente e superficialmente, al solo scopo pratico di avere una traccia sommaria delle istituzioni giuridiche proprie dell'elemento romano assoggettato. In Oriente e nei domini bizantini d'Occidente (Venezia, Ravenna, Napoli, Calabria) l'impegno di studio fu assai maggiore, ma perse gradatamente la genuina ispirazione romana, dando luogo ad una degenerazione del diritto romano in « diritto bizantino », fortemente influenzato dalle istituzioni delle popolazioni greco-orientali. In tal modo, il diritto romano finì per essere, intorno all'anno 1000, piuttosto un ricordo e un vuoto nome, che un fattore vivo e operante del progresso civile dei popoli.

1.2. Il 'rilancio' del diritto romano come oggetto di studio approfondito fu determinato essenzialmente da due circostanze: la costituzione del Sacro Romano

---

littéraires 1868-1869; Hernandez-Teyero, *Algunas consideraciones sobre la ensenanza del derecho en Roma desde las orìgines hasta Justiniano*, in *R. Fac. Der. Madrid* 1944; Volterra, *Western postclassical schools*, in *Cambridge law* 1948-1950; Cantarelli, *Corsi di diritto e studenti prima e dopo Giustiniano*, in *RAL.* 1926; Guarneri-Citati, *Le scuole ed i diritti orientali nella formazione del diritto romano*, in *Compte rendu de Ier congr. intern. ét. byzant.* (1925); Zepos, *Die Byzantinische Jurisprudenz zwischen Justinian und den Basiliken*, in *Berichte zu XI Internation. Byzant.-Kongr.* 5. 1 (1958); Pringsheim, *Beryt und Bologna*, in *Symb. Lenel* (1931); Collinet, *Comunicazioni sulla scuola di Berito*, in *RH.* 1923-1925; Leicht, *Ravenna e Bologna*, in *ACIR.* (1934); Besta, *Dell'esistenza di una scuola di diritto nel medioevo a Verona*, in *SDHI.* 1949; Vaccari, *Pavia e Bologna*, in *ACIR.* (1934). — Per altra bibl. si v. *infra* nt. 52.1 e 53.1.

2.1.2. Sull'uso dei *Digesta* prima di Irnerio, si v.: Mor, *Il Digesto nell'età preirneriana e la formazione della Vulgata*, in *Conf. XIV Cent. Pandette* (1931); cfr. anche del-

Impero, fondato sulla idea dell'eredità dell'*Imperium Romanum* antico, e il « prerinascimento » italiano del secolo XII, caratterizzato da un nuovo interesse degli studiosi per la civiltà di Roma. Il ritrovamento in Pisa (1050) di un manoscritto dei *Digesta* risalente — pare — al sec. VI (la cd. *littera Pisana*, passata a Firenze nel 1406, ed appunto perciò oggi denominata *littera Florentina*: v. n. 108) acuì l'interesse per il diritto romano.

2. Scuola dei glossatori (sec. XII-XIII). In tal modo, dopo la lunga notte del Basso Medioevo, proprio in Italia, patria dell'antico diritto, e precisamente nello Studio di Bologna, si assiste al risorgere degli studi romanistici. Questi ultimi si concentrarono in special modo intorno al *Corpus iuris civilis*, che del diritto di Roma appariva la sintesi più moderna e ric-

---

lo stesso: *Per la storia dei libri giustinianei nell'età preirneriana*, in *ACIV*. (1953). — Sulla *littera Florentina*, *infra* n. 108.

2.2. Sulla scuola di Bologna: Manacorda, *Storia della Scuola in Italia* (1913); Denifle, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400* (1885); Carducci, *Lo Studio bolognese (Discorso per l'ottavo centenario)* (1888); Chiappelli, *Lo Studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti con la scienza preirneriana* (1888); Fitting, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna* (1888); Ricci, *I primordi dello Studio di Bologna* (1887); Leicht, *Ravenna e Bologna*, in *ACIB*. (1934); Gaudenzi, *I primi due secoli dello Studio bolognese* (1901); Vaccari, *Pavia e Bologna*, in *ACIB*. (1934); Sorbelli, *Storia della Università di Bologna*. I. *Il Medioevo* (1940); Calcaterra, *«Alma Mater Studiorum». L'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà* (1948); Calasso, *Medioevo del diritto*. I. *Le fonti* (1954); Rossi, sv. *Scuola di Bologna*, in *NNDI*. — Sulla scuola dei Glossatori: Rossi, sv. *Glossatori*, in *NNDI*. ed ivi bibliografia. Cfr. specialmente: Genzmer, *Die*

ca; anzi, più particolarmente, sulle *lectiones vulgatae* dei *Digesta* giustinianei che affascinavano i pratici per la grande abbondanza di materiale casistico in essi contenuto.

2.1. A prescindere da figure misteriose ed incerte di precursori (quale quella di un tale Pepone), pare certo che l'iniziatore della ripresa degli studi romanistici sia stato un *magister artium* dello Studio bolognese, Irnerio (sec. XI-XII), definito dai posteri « *lucerna iuris* ». Nell'intento di offrire nuovi materiali di studio ai suoi discepoli di Grammatica e di Retorica, Irnerio lesse loro i *Digesta*, chiosandoli opportunamente con glosse, non solo stilistiche, ma anche tecnico-giuridiche, là dove il testo fosse difficile ed oscuro.

2.2. Il metodo di Irnerio ebbe fortuna, e ben presto si formò, ad opera dei suoi discepoli (tra cui primeggiano Bulgaro, Martino, Ugo ed Iacopo), una famosa scuola, la Scuola dei Glossatori, fiorita poi nei sec. XII e XIII. I numerosi membri della

---

justinianische Kodification und die Glossatoren, in *ACIB.* 1 (1934); id., *Vorbilder für die Distinktionen der Glossatoren*, in *Acta* (1935); id., *I Glossatori*, in *AG.* 1938; Kantorowicz, Buckland, *Studies in the Glossators of Roman law* (1938). V. pure *infra* nt. 2.2.2.

2.2.1. Su Irnerio: Rota, *Lo Stato e il diritto nella concezione d'Irnerio* (1954); fondamentale rimane del Besta, *La opera d'Irnerio* (1896).

2.2.2. *Adde* alla bibliografia indicata *sub* nt. 2.2: Brugi, *Il metodo dei glossatori bolognesi*, in *St. Riccobono* (1936); Secket, *Distinctiones Glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der romanistischen Glossatorenschule, verbunden mit Mitteilungen unedidierter Texte* (1956); e, ancora: Caprioli,

scuola, rimasti per gran parte anonimi, concentrarono essenzialmente le loro forze nell'interpretazione letterale, minuziosa e sottile delle fonti giustiniane, riempiendo di brevi note esegetiche (glosse) i margini dei manoscritti dei *Digesta* e delle altre parti del *Corpus iuris civilis*, e giungendo, sotto questo profilo a risultati ancor oggi apprezzabili.

2.3. L'attività insigne della scuola dei Glossatori, che presto estese i suoi interessi anche alle altre parti del *Corpus iuris* e alle leggi longobarde e federiciane (del secondo re di Svevia) di più comune applicazione, fu sintetizzata dal maestro Accursio (inizi del sec. XIII) in una grande edizione di insieme denominata « *Magna glossa* » o « *Glossa ordinaria* », ancor oggi utilmente consultabile per la dovizia di notazioni, di esplicazioni e di richiami che vi figurano (generalmente siglati con le iniziali dello studioso che per primo ebbe a formularli).

3. Scuola dei Postglossatori (sec. XIII-

Tre capitoli intorno alla nozione di « regula iuris » nel pensiero dei Glossatori, in *Ann. St. Dir.* 1961-62. Si v. anche l'interessante: Dilche, *Die Teorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten* (1960). — Il classico Haenel, *Dissentiones dominorum, sive controversiae veterum iuris Romani interpretum qui « glossatores » vocantur* (1834) è stato di recente ristampato (1964).

2.2.3. Su Accursio, la bibl. generale in Benedetto, sv. *Accursio*, in *NNDI.*; si v. inoltre, Astuti, *L'edizione critica della glossa accursiana*, in *ACIV.* 1953; Coing, *Zur Lehre von d. ungerechtfertigen Bereicherung bei Accursius*, in *ZSS.* 1963; e ancora: Astuti, *La glossa accursiana*, in *Conferenze romanistiche Trieste* 2 (1967).

2.3. Sui Postglossatori, in generale, Pecorella, sv.

XIV). Con la *Glossa* accursiana ebbe termine la tipica attività dei Glossatori, di mero commento dei testi. La Scuola di Bologna dapprima si dedicò al completamento dell'opera di sintesi di Accursio e poi cercò di adattare l'insegnamento dei testi romani, con i relativi chiarimenti delle glosse, alle esigenze pratiche ed ai casi concreti della vita giuridica contemporanea.

I cd. Postglossatori del secolo XIII si occuparono particolarmente del completamento dell'opera accursiana (e furono detti perciò anche « Accursiani »): tra essi occorre ricordare Alberto Galeotti da Parma, che compilò una *Summa* di questioni giuridiche ed una *Margarita;* Dino da Mugello, autore di *Additiones* ai *Digesta* e di una raccolta di *Consilia;* Alberico da Rosciate, compilatore di un *Dictionarium iuris;* Guglielmo Durante di Linguadoca, reso famoso nei secoli da un suo formulario della procedura civile, lo *Speculum iudiciale.*

4. Gli Scolastici (sec. XIV-XV). L'indirizzo pratico, già percettibile nei Postglossatori, trionfò completamente nei sec. XIV e XV attraverso l'opera dei cd. Scolastici, detti anche « Dialettici » o « Commenta-

---

Postglossatori, in *NNDI.*, ivi bibl. — Su Alberto Galeotti: Besta, *St. del dir. it.* 1 (1925) 825. — Su Dino da Mugello: Berra, sv. *Dino da Mugello,* in *NNDI.* — Su Alberico da Rosciate: Kutner, sv. *Alberico da Rosciate,* in *NNDI.* — Su Guglielmo Durante: Guizard, *L'ouvre canonique de G. Durand, évêque de Mende* (1957).

2.4. Sui Commentatori: Paradisi, *la diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza,* in *SDHI.* 1960; Piano Mortari, sv. *Commentatori,* in *ED.;* Calasso, sv. *Bartolismo,* in *ED.* Cfr. inoltre: Seidl,

t o r i ». Questi seguirono il sistema di partire dai testi e dalle glosse soltanto come da uno spunto per passare ad ampie discussioni e dissertazioni sull'ordinamento giuridico dei loro tempi: metodo che, se determinò molti fraintendimenti dalle vere dottrine giuridiche romane portò tuttavia alla creazione di nuove e moderne dottrine giuridiche, spesso originali e sempre utili.

4.1. Iniziatori della scuola degli Scolastici furono Cino da Pistoia, ma più ancora due maestri di Orléans, Iacopo de Révigny e Pietro da Bellapertica, cui tennero dietro, ad Orléans, a Tolosa, ma sopra tutto a Bologna, numerosissimi altri dottori: Andrea Zaffi, Oldrado da Ponte, Iacopo da Belviso, Bartolomeo da Saliceto, Paolo di Castro, Alessandro Tartagni, Giason del Maino ed altri.

4.2. Il nuovo metodo, sebbene di origine francese fu presto definito « *mos Italicus docendi* », in considerazione del largo sviluppo raggiunto in Italia. Esso trovò i suoi massimi esponenti in Bartolo da Sassoferrato

---

Die Methode der Kommentatoren in der römischen Rechtsgeschichte, in *St. Betti* (1962).

2.4.1. Su C i n o d a P i s t o i a, in generale bibl. in Benedetto, sv. *Cino da Pistoia*, in *NNDI*. Cfr., in particolare: Monti, *Cino da Pistoia giurista* (1924).

2.4.2. Su B a l d o d e g l i U b a l d i, ancora bibl. generale in Benedetto, sv. *Baldo degli Ubaldi*, in *NNDI*. Importante ancora il volume *L'opera di Baldo* (1901) con scritti di vari autori nel V centenario della morte. — Su B a r t o l o d a S a s s o f e r r a t o: Calasso, *L'eredità di Bartolo* (1959), ora in *Storicità del diritto* (1966). Cfr. Coing, *Zur Eigentums-*

(1314-1357) e in Baldo degli Ubaldi (1327-1400), fieri antagonisti l'uno dell'altro. Il primo, argomentatore brillante e polemista temibile, ebbe larghissimo seguito (sì che si disse « *nullus bonus iurista nisi bartolista* »), mentre il secondo, indubbiamente meno brillante e sicuro delle proprie dottrine, lasciò profonda traccia principalmente a causa del suo lungo e paziente insegnamento.

5. Scuola culta (sec. XVI-XVIII). Conseguenza del movimento umanistico, che aprì l'età moderna, fu il rinnovato studio delle fonti giuridiche romane intrapreso dai dotti del sec. XVI. L'importanza del diritto romano come ordinamento giuridico vigente era ben lungi dall'essere esaurita, ma ormai il succo praticamente utilizzabile di esso pareva essere stato spremuto sino all'ultima stilla dagli Scolastici, sicchè dalla sempre numerosa schiera dei cultori del « *mos Italicus* »

---

lehre des Bartholus, in *ZSS.* 1953; Casamassima, *Note sui manoscritti di Bartolo nelle biblioteche tedesche*, in *ZSS.* 1962. Ulteriore bibl. in Benedetto, sv. *Bartolo da Sassoferrato*, in *NNDI.* *Adde*: Scholtens, *Bartolus and his Doctrine of Subjective Rigths*, in *AI.* 1958; Kisch, *Bartolus und Basel* (1960). Di notevole interesse i volumi miscellanei: *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, voll. 2 (1962).

2.5. Sulla Scuola culta, si veda: Calasso, *Umanesimo giuridico*, in *Introduzione al diritto comune* (1951); Wieacker, *Humanismus und Rezeption*, in *Grunder und Bewahrer* (1959); Kisch, *Humanismus und Jurisprudenz* (1955); id., *Die humanistische Jurisprudenz*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966); Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico* (1956); Scholtens, *Gaius Studies of the Humanists*, in *Butterworths South African Law Review* 1956. Ulteriore ampia bibliografia (seppure non molto recente), in Palazzini Finetti, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris giustinianeo* (1953). Si v. inoltre: Orestano, *Diritto e*

cominciarono ad allontanarsi, dapprima in piccoli gruppi, poi sempre più numerosi, pensatori che presero a studiare le fonti giuridiche romane da un punto di vista prevalentemente storiografico.

Forti delle approfondite conoscenze storiche e filologiche portate dai tempi, questi studiosi si dettero ad indagini di archivio per la scoperta di nuovi manoscritti, a precisazioni di lezioni di manoscritti esistenti e ad un'opera di severa critica esegetica della compilazione giustinianea, al fine di ricostruire, attraverso la paziente scomposizione di quell'imponente mosaico nei suoi elementi costitutivi, una prospettiva storica del diritto romano, dalle origini a Giustiniano. Si ricordò che lo stesso Giustiniano aveva dichiarato, in una sua costituzione (c. *Tanta* 10), che « *multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt* », e ci si dedicò, quindi, anche alla ricerca delle interpolazioni eventualmente apportate ai testi, sopra tutto dei *Digesta*, dalle commissioni giustinianee sotto la presidenza di Triboniano (cd. *emblemata Triboniani* o « tribonianismi »).

5.1. La nuova scuola si disse scuola della culta giurisprudenza e ne furono iniziatori gli italiani Lorenzo Valla, Pomponio Leto e Agnolo Poliziano, che si dedicarono a ricerche di carattere preva-

---

storia nel pensiero giuridico del secolo XVI e Garin, *Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI*, entrambi in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966).

2.5.1. Su Alciati: Viard, *André Alciat* (1926). Bibl. generale in Benedetto, sv. *Alciati*, in *NNDI*.

lentemente filologico, nonché, fra i giuristi veri e propri, Andrea Alciati (1492-1550) da Alzate, presso Como, che insegnò prima in Italia e poi in Francia, a Bourges, infine a Pavia.

5.2. Nonostante i fieri attacchi dei numerosi giuristi ancora affezionati al « *mos Italicus docendi* », il nuovo metodo incontrò moltissimo favore in Francia, tanto che fu anche definito « *mos Gallicus* ». Ne furono esponenti, tra gli altri: lo Zasio (Ulrico Zaesi: 1461-1536), il Budeo (Guglielmo Budé: 1467-1540), il Sicardo (Giovanni Sichardt: 1499-1552), l'Otomanno (Francesco Hotman: 1524-1590), il Tillio (Giovanni du Tillet: m. 1570), il Piteo (Pietro Pithou: 1539-1596), il Brissonio (Barnaba Brisson: 1531-1591). Ma il massimo esponente della Scuola culta fu il francese Jacopo Cuiacio (Cujas: 1522-1590), cui tennero dietro, nei due secoli seguenti, Dionigi Gotofredo (Godefroy: 1549-1622), Antonio Fabro (Favre: 1557-1624), Giacomo Gotofredo (Godefroy: 1587-1652), lo Schultingio (Antonio Schulting: 1659-1734), l'Eineccio (G. Teofilo Heinecke: 1681-1741) ed altri ancora.

5.3. Tra gli avversari della scuola culta può essere segnalato, per vigoria di polemica, l'italiano Alberico Gentili (1552-1608), autore dei *Dialogi sex de iuris interpretibus*, oltre che del celebre trattato *De iure belli*.

2.5.2. Su Cuiacio, bibliografia generale in Gabrieli, sv. *Jacques Cujas*, in *NNDI*.

2.5.3. Su Gentili: Berra, sv. *Alberico Gentili*, in *NNDI*. con ampia bibl.

6. Scuola del diritto naturale (sec. XVIII-XIX). Questa scuola non fu propriamente una scuola romanistica, ma piuttosto una scuola di filosofia razionalistica applicata alla materia giuridica. I diritti « storici » e positivi, principalmente il diritto romano e quello canonico, furono da essa studiati e criticati sulla scorta di un criterio giuridico superiore, il cd. « diritto naturale », inteso come ordinamento giuridico comune a tutte le genti e che ripete la sua ragion di essere da principi meramente razionali.

6.1. La scuola del diritto naturale sorse in Olanda, ad opera di Ugo Grozio (Groot: 1583-1645), il quale nel trattato *De iure belli ac pacis* (1625) definiva il diritto naturale come « *dictatum rectae rationis, indicans actui alicui, ex eius convenientia cum ipsa natura rationali ac sociali, inesse moralem turpitudinem aut necessitatem*

2.6. Sulla scuola del diritto naturale, si v.: Restivo, *La filosofia del diritto di natura* (1900); De Montemayor, *Storia del diritto naturale* (1911); Filomusi Guelfi, *Del concetto del diritto naturale e del diritto positivo nella storia della filosofia e del diritto* (1874), ora in *Lezioni e saggi di filosofia del diritto*, a cura di Del Vecchio (1949); D'Entrèves, *Natural Law* (1951), tr. it. col titolo: *La dottrina del diritto naturale*[2], a cura di Frosini (1962); Wieacker, *Privatrechtsgeschichte*[2] cit. 249 ss. con altra bibl.

2.6.1. Su Grozio: Wolf E., *Grotius, Pufendorf e Tomasius* (1927); Joubert, *Etudes sur Grotius* (1935); Corsano, *Ugo Grozio. L'umanista, il teologo, il giurista* (1948); Ottenwälder, *Zur Naturrechtslehre des Hugo Grotius* (1950); Wolf E., *Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte*[3] (1951); Van Eysinga, *Hugo Grotius* (1952); Ambrosetti, *I presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di Grozio* (1955); Mastellone, *Grozio e il pensiero giuridico-politico a Napoli nella seconda metà del Seicento*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966).

moralem ». Da questo principio deriverebbe, secondo il filosofo, il canone dell'obbligatorietà dei patti (*stare pactis*), su cui poggerebbe la validità del diritto positivo e la legittimità dei governi, alla cui base si presumerebbe, appunto, un patto sociale.

6.2. Massimi rappresentanti del giusnaturalismo in Germania furono il Pufendorfio (1637-1694), il Tomasio (1655-1728), il Leibniz (1646-1716) e il discepolo di quest'ultimo Cristiano Wolff (1679-1754).

L'opera di Samuele Pufendorf (*Elementa jurisprudentiae universalis*, del 1660; *De iure naturae et gentium*, del 1672; *De officio hominis et civis*, del 1673) delinea un sistema completo dell'indirizzo giusnaturalista. È notevole la distinzione, in forma antitetica, tra diritto naturale e diritto positivo: il primo ha la supremazia, preesiste allo Stato, non cessa mai di aver vigore e ad esso il diritto positivo deve attingere le norme direttive della legislazione.

I *Fundamenta iuris naturae et gentium* (1705) di

2.6.2. In generale, cfr. Wolf E., *Grosse Rechtsdenker* cit. (*supra* nota 2.6.1). — Su Pufendorf, v. Mejer, *Samuele Pufendorf* (1894); Wolf E., *Grotius, Pufendorf e Tomasius* cit. (nt. 2.6.1); Welzel, *Die Naturrechtslehre S. Pufendorf* (1930); ottima, di Bobbio, la *Prefazione* all'antologia di scritti di Pufendorf, *Principi di diritto naturale* (1943); id., *Leibniz e Pufendorf*, in *Rjv. filos.* 1947. — Su Tomasio, cfr. Wolf E., *op. cit.*; Battaglia, *C. Thomasio filosofo e giurista* (1935). — Su Leibniz, v.: Ruck, *Die Leibniz'sche Staatsidee aus des Quellen dargestellt* (1909); Barillari, *La dottrina del diritto di G. Leibniz* (1913); id., *La filosofia di Leibniz e la idea etica dello Stato* (1947); Bobbio, *Leibniz e Pufendorf* cit.; Grua, *La justice humaine selon Leibniz* (1956). — Su Wolff, bibl. in Wolf E., *Grosse Rechtsdenker* cit. (supra nt. 6.1).

Cristiano Tomasio (Thomas) hanno il merito di aver trattato, con intenti sistematici, il problema della distinzione del diritto (i cui doveri sono « perfetti ») dalla morale: gli obblighi imposti dall'etica sono « imperfetti », in quanto non sono dotati di coercibilità.

Negli *Elementa iuris naturalis* di Goffredo Guglielmo Leibniz (del 1698) è dato al diritto naturale un solido fondamento divino e si cerca invano di individuarne i dati differenziali con la morale, in una rappresentazione in cui quest'ultima è considerata quasi come un diritto più lato.

La vasta opera di Cristiano Wolff (*Jus naturae methodo scientifica pertractatum*, del 1740-48) pone, tra l'altro, l'accento sulla distinzione tra diritti innati (dello stato di natura) ed ipotetici o acquisiti (dello stato sociale). I diritti innati non sono altro che i doveri universali che l'uomo ha per la sua sola natura.

6.3. Isolata, ma non infruttuosa, perchè precorritrice dei nuovi tempi, rimase, fra tanto fervore di elucubrazioni razionalistiche, la voce del grande filosofo napoletano Giovanni Battista Vico (1668-1744), che difese fervidamente la necessità di studiare la « natura di cose » soltanto come « nascimento di esse in certe guise », cioè soltanto da un punto di vista storiografico.

2.6.3. Sugli aspetti giuridici della filosofia di Vico, si v. in particolare: Bellofiore, *La dottrina del diritto naturale in G. B. Vico* (1954) con ampia bibl. Si v. ora su Vico, il fasc. di *Labeo* 1968, dedicato a lui (con contributi di vari autori), e di recente, tra l'amplissima letteratura: Corsano, *G. B. Vico* (1956); Badaloni, *Introduzione a G. B. Vico* (1961).

7. Scuola storica tedesca (sec. XIX). All'indirizzo razionalistico della scuola del diritto naturale (indirizzo raccolto ed esasperato dall'Illuminismo) si oppose vigorosamente, agli inizi del sec. XIX, la scuola storica tedesca, fondata da Federico Carlo von Savigny (1779-1861). Il diritto fu, dalla nuova scuola, concepito come espressione immediata e plastica dello spirito popolare, cioè come una realtà storica perennemente evolventesi e rinnovantesi. La possibilità di costringerlo entro schemi eterni o comunque durevoli fu energicamente negata, mentre fu invece affermata la necessità di identificare il diritto con la sua storia, di studiare questa per comprendere quello nei suoi ordinamenti e nei suoi sviluppi attuali. Concezione, questa, che, già anticipata in buona sostanza dal Vico (v. innanzi *sub* 6), rappresenta una delle conquiste più alte dello spirito umano.

2.7. Ampia è la letteratura sulla scuola storica. Basti ricordare: Sachers, *Die historische Schule Savigny's und das römische Recht*, in *ACIR.* (1935); Paradisi, *I nuovi orizzonti della storia giuridica*, in *Fs. Koschaker* (1939); Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*[2] cit. 348 ss.; id. *Gründer und Bewahrer* (1959). Si v. inoltre: Wesenberg, *Savigny als Interpolationenforscher*, in *ZSS.* 1952; Coing, *Savignys rechtspolitische und methodische Anschaungen in ihrer Bedeutung für die gegenwartige deutsche Rechtswissenschaft*, in *Zeitsch. des bernischen Juristenvereins* 1955; Schwartz, *Was bedeutet uns Savigny eute?*, in *ACP.* 1962; Kunkel, *Savigny's Bedeutung für die deutsche Rechtswissenschaft und das deutsche Recht*, in *Juristenzeitung* 1962. Molto interessante il carteggio Savigny-Bluhme pubblicato di recente: F. C. von Savigny, *Briefwechsel mit Friederich Bluhme*, a cura di Strauch (1962). Dello stesso Strauch, particolarmente notevole è il saggio: *Recht, Gesetz, und Staat bei F. C. von Savigny*[2] (1963). Si v. infine: Marini, *Savigny e il metodo della scienza giuridica* (1966).

7.1. I successi della Scuola storica furono vasti, ma non vennero ottenuti senza contrasti. Celebre è rimasta, fra l'altro, la polemica intercorsa tra il Savigny ed il razionalista Anton Friederich J. Thibaut. Questi sosteneva che il diritto dei popoli moderni, ed in particolare quello germanico, dovesse svincolarsi dal vecchio diritto comune (romano e canonico) e dovesse essere una buona volta cristallizzato in codici legislativi, ad imitazione di quanto era già stato fatto in Francia da Napoleone; quegli ritorceva che un'opera di codificazione avrebbe innaturalmente costretto la vita dei popoli entro schemi giuridici storicamente superati nel momento stesso della loro formulazione. In pratica, c'era del vero nell'una e nell'altra tesi: la tesi razionalista, sebbene teoricamente errata, metteva in luce il vantaggio pratico di rinunciare ad un confusionismo di principi, di eccezioni, di eccezioni alle eccezioni, divenuto, con lo andar del tempo, veramente pauroso; la tesi storici-

---

2.7.1. Il Thibaut pubblicò, tra l'altro, un libello sulla necessità di un codice civile generale per la Germania (*Ueber die Nothwendigkeit eines allegm. bürgerl. Rechtes für Deutschland* [1814]), cui Savigny replicò nello stesso anno con lo scritto: *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1814). La polemica fu condotta in modo assai persuasivo ed efficace dal Savigny, che si avvalse anche, al di là delle concezioni e dei postulati storicistici, di considerazioni d'ordine politico e sentimentale, allora prevalenti nell'opinione pubblica tedesca, quale l'impossibilità di realizzare un Codice civile germanico quando i popoli tedeschi non erano ancora raccolti in Stato unitario. Tuttavia, le argomentazioni di fondo del Savigny involgevano una concezione del diritto perfettamente inserita nella condizione romantica della cultura del XIX secolo: il diritto come espressione dello spirito del popolo, coordinato con la religione, la morale, il sentimento, l'educazione e le vocazioni culturali di

stica, sebbene praticamente esagerata, metteva in giusta evidenza la necessità di non considerare eterna una codificazione, ma di attribuirle tutt'al più il significato e il valore di una tappa, di un gradino nella continua evoluzione della coscienza giuridica. E difatti i vari paesi di Europa hanno finito per darsi tutti una codificazione, pur senza attribuire a questa, come i fatti hanno dimostrato, caratteri assurdi di eternità e di inalterabilità: ultima in ordine di tempo è stata appunto la Germania, con il suo Codice civile (*Bürgerlisches Gesetzbuch*).

7.2. Per l'impulso del Savigny e della sua scuola il sec. XIX è stato il « secolo della storia » anche nel campo degli studi giuridici. Da un lato si diffusero le ricerche erudite e le indagini storiografiche sul diritto romano, pubblico e privato e sulla sua evoluzione

---

ciascun popolo, della cui vicenda politica e culturale, così come il fenomeno del linguaggio, esso partecipa secondo un divenire di progresso o di decadenza. [I saggi e gli articoli non solo dei principali protagonisti della polemica sulla codificazione sono stati di recente raccolti nell'interessante volume curato da Stern, *Thibaut und Savigny. Ein programmatischer Rechtsstreit auf Grund ihrer Schriften « Ueber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland » und « Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft ». Mit den Nachträgen der Verfasser und den Urteilen der Zeitgenossen* (1959)]. — Sul fenomeno delle codificazioni, in generale: Wieacker, *Aufstieg, Blüte und Krisis des Kodificationsidee*, in *Fs. Böhmer* (1954) e l'ottima voce di Piano Mortari, *Codice* (*premessa storica*), in *ED.* 7 (1960), cui *adde*, in particolare per il diritto italiano: Biondi, *Le basi romanistiche del Codice civile*, ora in *Scr. giuridici* 1 (1965), già in *Foro Civile* 1951; Bigiavi, *Diritto romano e legislatore italiano*, in *St. Greco* 1 (1965). Si v. anche *supra* alla nt. 2.1 (in fine).

successiva in Oriente ed in Occidente; dall'altro fu ripreso lo studio dell'ordinamento giuridico romano al fine pratico di applicare le regole ancor vive in esso contenute al regolamento dei rapporti sociali e di preparare, sulla base di esso, una meditata codificazione del diritto privato.

7.3. Tra gli eruditi e gli storiografi emersero le figure di Teodoro Mommsen, del Huschke, del Bluhme, del Karlowa, del Krüger (Paolo), del Bruns, le cui indagini sono tuttora parte viva degli studi romanistici.

Tra i pratici, o meglio i dogmatici (cd. «Pandettisti»), si illustrarono il Jehring, il Vangerow, il Dernburg, il Windscheid, quest'ultimo autore di un *Trattato di Pandette*, che fu giustamente definito l'espressione *a priori* di quel che venne poi ad essere il Codice civile dell'Impero tedesco.

2.7.3 e 4. Sui singoli autori, si vedano le relative voci in *NNDI.* con notizie utili e bibliografia. — Per gli storici tedeschi, particolarmente utile è Stintzing-Landesberg, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft* cit. 3.2 (1910). — In particolare su Mommsen, si v. Heuss, *Th. Mommsen und das 19. Jahrhundert* (1966) e l'opera fondamentale, ancora incompiuta di Wickert, *Th. Mommsen. Eine Biographie* 1 (1959), 2 (1964). Cfr., ancora: Wucker, *Mommsens unvollendete Römische Geschichte*, in *Saeculum* 1953; Instinsky, *Theodor Mommsen und die Römische Geschichte*, in *Studium Generale* 1954; Wucher, *Theodor Mommsen. Geschichtschreibung und Politik* (1956); Peter, *Mommsen versus Hoffmann*, in *Mél. Meylan* 1 (1963). — Interessante, per una completa comprensione dell'opera di Ihering: Devoto, *Rudolf von Ihering e il diritto indoeuropeo*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966). Si v. anche l'ottimo Pasini, *Saggio sul Jhering* (1959). — Cfr. inoltre: Impallomeni, sv. *Pandettistica*, in *NNDI.*

7.4. Sullo scorcio del sec. XIX, di pari passo con il decadere del valore pratico del diritto romano come fonte diretta della vita giuridica moderna, si profilò in tutta Europa una nuova ondata di s t o r i o g r a f i p u r i del diritto romano: l'Alibrandi e lo Scialoja (Vittorio) in Italia, l'Eisele ed il Gradenwitz in Germania, l'Appleton (Charles) in Francia e qualche altro. In queste eminenti figure di studiosi la moderna scienza del diritto romano ravvisa, a ragione, i suoi immediati precursori.

3. Lo studio storico-critico del diritto romano.

1. Il secolo XX ha visto estinguersi del tutto la schiera di coloro che studiavano il diritto romano a fini pratici, mentre gli studi romanistici si sono diversamente orientati.

Caduta, finalmente, la necessità dell'applicazione diretta dei principi giuridici romani, i romanisti hanno rivendicato a sè, non in quanto giuristi ma essenzialmente in quanto s t o r i o g r a f i, l'onore e l'onere di rinnovare dalle fondamenta lo studio dell'ordinamento giuridico romano. Questo nuovo orientamento, che ha i suoi precedenti nella Scuola della culta giurisprudenza e nella Scuola storica tedesca, informa ormai gli studi di diritto romano in tutto il mondo.

1.1. La scienza del diritto romano altro non è, dunque, al giorno d'oggi, che una sezione od un capi-

---

3.1.1. Al giorno d'oggi la s c i e n z a d e l d i r i t t o r o m a n o è, dunque, un ramo delle scienze storiche. Suo scopo

tolo della storiografia. Il nome che meglio le si adatta è, appunto, quello di storiografia del diritto romano. Questa esplicita classificazione dello studio del diritto romano tra le scienze storiografiche desta ancora, peraltro, qualche ritegno in alcuni romanisti, che sono tuttora abituati a considerarsi, prima che storiografi, giuristi. Ma la renitenza di cui si diceva non ha, a nostro parere, alcuna solida ragion d'essere: se è vero, infatti, che oggigiorno quando si studia il diritto romano lo si studia soltanto, o principalmente, per sapere come era, è chiaro che l'attività del romanista — non diversamente da quella di chi voglia ricostruire l'economia, la religione o la letteratura romana — è, tipicamente, attività storiografica. Che poi il frutto di questa attività di indagine sia utilizzato, come spesso avviene e come sempre dovrebbe avvenire, per la critica e la correzione dei dogmi giuridici moderni, è cosa che non deve influire per

---

fondamentale è quello di trarre alla luce il diritto romano «quale realmente è stato» (così, in generale, si esprime il Ranke riguardo alla storia), cioè di inquadrare prospetticamente nel tempo le sue fasi, i suoi fattori, i suoi istituti, le sue vicende. E' questa la ragione per cui il primo gradino della ricerca romanistica viene dato dalla conoscenza del materiale di cognizione del diritto romano: manoscritti, pergamene, papiri, epigrafi (si v. *infra* in particolare i cap. IV ss.). Da questa conoscenza si passa, in un secondo momento, alla valutazione storico-critica delle nostre fonti di cognizione. Ed è un lavoro, questo, in cui i romanisti moderni, giovandosi di una preparazione filologica assai accurata, sono già pervenuti a imponenti risultati. Cfr. per tutti: Wieacker, *Europa und das römische Recht*, in *Vom römischen Recht* cit. e, per le illuminanti puntualizzazioni metodologiche, i contributi raccolti nel volume: *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966), specialmente quelli (particolarmente

modificare o limitare la definizione dello studio del diritto romano come scienza storiografica, e soltanto come tale.

2. Il metodo della scienza romanistica contemporanea è il metodo stesso della storiografia generale, vale a dire il metodo critico. All'analisi di questo metodo saranno dedicati i capitoli conclusivi di questo libro.

4. PROBLEMI DELLA ROMANISTICA CONTEMPORANEA. LA PRETESA « CRISI DEL DIRITTO ROMANO ».

1. Non mancano nella romanistica contemporanea questioni assai dibattute di indirizzo e di metodi. A prescindere dall'accennata questione sull'esatta definizione della scienza del diritto romano (se come scienza

---

rilevanti a questo proposito) di Arangio-Ruiz (*Scienza e storia dell'antichità. Spunti per una discussione*), Momigliano (*Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti antichi*), Mazzarino (*Storia e diritto nello studio delle società classiche*), Betti (*Storia e dogmatica del diritto*).

3.2. I problemi cui qui si accenna saranno ampiamente trattati nei cap. IX ss. *infra*.

4.1. Il discorso sull'applicazione alla indagine storiografica, in particolare al diritto romano, del metodo del materialismo storico ha ricevuto un ragguardevole impulso a seguito degli avvenimenti russi del 1917. Una ricerca organica in tal senso, sui motivi socio-economici della evoluzione e della caduta dell'impero romano è già ravvisabile nell'opera del Rostovzev, *Storia economica e sociale dell'impero romano* (tr. it. 1933, r. 1965) e *Storia economica e sociale del mondo ellenistico* (2ª ed. ingl. 1953, tr. it., di cui ha visto la luce finora un volume, 1966); anche se lo storico russo, esule in Inghil-

giuridica o come scienza storiografica), e dalle polemiche, accesesi specialmente negli ultimi decenni, sulla legittimità (per taluni, della necessità) dell'applicazione del metodo del materialismo storico alle ricerche romanistiche, due problemi sono attualmente particolarmente discussi: l'uno è quello di giustificare l'utilità degli studi di diritto romano nel quadro degli studi giuridici; l'altro è quello di determinare il vero valore indiziario che hanno le alterazioni postclassiche ai testi dei periodi precedenti.

---

terra dal 1918, dà un giudizio estremamente negativo a proposito dei riflessi della lotta sociale sulle sorti della civiltà romana. — La produzione, ormai vasta, fondata su quel metodo di indagine, a parte inevitabili eccessi, appare ricca di risultati e proposte, raccolte anche nella romanistica europea, particolarmente nella fondamentale *Storia della costituzione romana* (in 5 voll.) del De Martino. — Tra l'ampia bibliografia sul tema, si veda: De Visscher, *Le matérialisme historique et l'histoire du droit*, in *Ann. Droit et Sciences politiques* 1937; Iglesias Cubria, *Materialismo històrico y derecho romano*, in *Informaciòn Juridica* 1952; Bartosek, *Come si dovrebbe studiare attualmente il diritto romano*, in *St. Arangio-Ruiz* (1953) [cfr. Grosso, *Rassegna di Studi Arangio-Ruiz*, in *Iura* 1953]; id., *La periodizzazione del diritto romano*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964); Raggi, *Materialismo storico e studio del diritto romano*, in *RISG.* 1955; Biondi, *Dir. rom. e marxismo*, in *Jus* 1953; id., *Crisi del diritto romano e marxismo*, in *Jus* 1957 (entrambi, ora, in *Scr. giuridici*, 1965); Bartosek, *Annotazioni metodologiche dal punto di vista del materialismo storico*, in *St. De Francisci* (1956); id., *Metodo tradizionale e materialismo storico nella metodologia del diritto romano*, in *La storia del dir. nel quadro delle scienze storiche* (1966); id., *Diritto romano e teoria dello Stato e del Diritto*, in *Temis* 1967; Pólay, *Das römische Recht in den sozialistischen Ländern*, in *Labeo* 1967. Cfr. pure: Tarello, *Storiografia marxista, studi romanistici e crisi del diritto romano in una recente indagine*, in *RIFD.* 1958; Labruna, *Togliatti e la storia di Roma*, in *Labeo* 1965. Si v., infine, *infra* alle ntt. 4.2 e 5.1.

Su quest'ultimo problema ci soffermeremo in seguito nella *sedes materiae* (cfr. cap. IX ss.; spec. cap. XI e par. 127). Occorre qui accennare brevemente al primo.

2. Il problema dell'utilità degli studi di diritto romano nel quadro degli studi giuridici è sorto a causa di una tendenza assai diffusa nel mondo moderno a svalutare l'importanza degli studi che non abbiano diretta ed immediata aderenza alle esigenze pratiche e, in particolare, a contestare l'utilità delle ricerche romanistiche e dei relativi insegnamenti universitari per la cultura giuridica moderna.

Di fronte a questo diffuso stato d'animo di scetticismo e di disinteresse per gli studi di diritto romano, parecchi romanisti hanno senz'altro parlato

---

4.2. La letteratura sulla pretesa crisi del diritto romano è sterminata. Il grido di allarme più alto (ma non il primo: cfr., sul punto, Ormanni, *L'eredità classica nel mondo moderno*, in *Labeo* 1955) fu lanciato dal Koschaker nello scritto: *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Wissenschaft* (1938) (per una puntualizzazione del « clima » in cui il saggio fu concepito e scritto, cenni in Guarino, *L'Europa e il diritto romano*, in *Labeo* 1955). In *Europa und das römische Recht* (1947; tr. it. di Biscardi, 1963) il Koschaker ribadì il programma dell'« attualizzazione », espresso altresì mediante il motto « zurück zu Savigny! » (« torniamo al diritto romano come lo praticava il Savigny »). Sarebbe vano citare la vastissima serie di articoli adesivi sollevata dagli scritti del Koschaker. Bisogna riconoscere al Carrelli il merito di aver per primo reagito a questa impostazione (cfr.: *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI.* 1943). Alla reazione del Carrelli aderimmo in: *Il problema dogmatico e storico del diritto singolare*, in *Ann. d. Comp.* 1946. Nello stesso senso si è orientato l'Orestano: *Introduzione allo studio storico del dir. rom.*[2] (1961); *Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto*, in *RISG.* 1950; *Il diritto romano nella nuova*

di una «crisi della scienza giuridica romanistica» e si son dati da fare per individuare i rimedi atti a permettere di superarla. Così, alcuni (Koschaker) hanno proposto ai romanisti di rendere « attuale » il loro insegnamento, dedicando particolare riguardo alle materie che ancora hanno addentellati con le questioni che si fanno in ordine ai moderni ordinamenti giuridici e rivolgendo specialissime cure alla messa in evidenza di questi addentellati; altri (Betti, Grosso) hanno sostenuto che occorre decidersi ad applicare le categorie dogmatiche della scienza giuridica moderna alla materia del diritto romano, in modo da offrire ai giuristi moderni, sempre che possibile, una comoda e facile pietra di paragone per le loro dottrine; altri ancora (Pugliese) hanno dichiarato ne-

---

ca », in *PW.* 1 A, 1 (1914); Stark, *Res publica* (1937); Lombardi, *romanistica*, in *Jus* 1960. Per la più recente letteratura, v.: Biondi, *Crisi e sorti dello studio del diritto romano*, già in *Conf. rom. Univ. Trieste* (1950); id., *Esistenzialismo giuridico e giurisprudenza romana*, già in *Jus* 1950; id. *Scienza giuridica come arte del giusto*, già in *Jus* 1950; id., *Universalità e perennità della giurisprudenza romana*, già in *Europa e dir. rom.* (1954); id., *Attualità del pensiero giuridico-sociale romano*, già in *Vita e pensiero* 1963 (ora tutti questi scritti sono stati riediti in Biondi, *Scritti giuridici* [1965]). E ancora: Chiazzese, *Diritto romano e civiltà moderna*, in *BIDR.* 1948; Biscardi, *Il diritto romano e l'ora presente* (1959; già in *Jus* 1951); Branca, *Considerazioni sulla dogmatica romanistica in rapporto con la dogmatica moderna*, in *RISG.* 1950; D'Ors, *La crisi attuale del diritto nell'impostazione romanistica*, in *Jus* 1951; id., *Ius Europaeum?*, in *Europa e dir. rom.* (1954); tutti questi autori concordano in un punto, nel propugnare un ritorno ai metodi ed allo spirito della giurisprudenza romana, aliena da inutili astrazioni. Cfr. ancora: Coleman - Norton, *Why study Roman Law?*, in *Journ. Leg. Ed.* 1950; Wenger, *Um die Zukunft des römischen Rechts*, in *Fs. Schulz* (1951); Bader, *Aufgaben und Methoden des Rechtshistorikers*, in *Recht und*

cessario che i romanisti si dedichino ad utilizzare il loro bagaglio di esperienze al fine di contribuire alla costruzione di una « scienza universale del diritto », valevole come fondamento di tutti i presenti e futuri ordinamenti giuridici positivi.

Ora noi pensiamo che, se veramente esistesse una crisi della scienza del diritto romano, il primo rimedio proposto non sarebbe, in realtà, un rimedio atto a superarla, ma solo un palliativo atto a nasconderla per qualche altro tempo agli occhi dei romanisti e dei non romanisti; dal canto loro, gli altri due rimedi varrebbero, sì, ad eliminare la crisi, ma nel senso di eliminare anche l'ammalato, nel senso cioè di togliere alla scienza del diritto romano l'autonomia, la spregiudicatezza, la libertà di indirizzi e di svolgimenti, che sono necessari ad una scienza per essere tale.

Staat 1951; Brasiello, *Lo studio storico del diritto romano in rapporto al diritto moderno*, in *AG.* 1951; Biondi, *La terminologia romana come prima dogmatica giuridica*, in *St. Arangio-Ruiz* (1953); Feenstra, *Interpretatio multiplex. Een beschouwing over de zgn. Crisis van het Romeinse Recht* (1953); Gioffredi, *Dommatica e sistematica nello studio del diritto romano*, in *SDHI.* 1952; Albanese, *Rc.* a Orestano, *Introduzione*, in *Iura* 1954; Kunkel, *Paul Koschaker und die europäische Bedeutung des römischen Rechts*, in *Europa e dir. rom.* (1954); Wieacker, *Ueber Aktualisierung der Ausbildung im römischen Recht*, in *Europa e dir. rom.* (1954); id., *Europa und das römische Recht, Verborgenheit und Fortdauer*, in *Vom rom. Recht*² (1961); Riccobono, *La universalità del diritto romano*, in *Europa e dir. rom.* (1954); De Castro Corrêia, *O Direito Romano vivo*, in *Rev. da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo* 1954; Paradisi, *I nuovi orizzonti della storia giuridica*, in *Europa e dir. rom.* (1954); Iglesias, *El estudio actual del derecho romano*, in *Europa e dir. rom.* (1954); id., *El Derecho Romano y nuestro tiempo*, in *Rev. de Derecho Privado* 1955; Gaudemet, *Tendances et Méthodes en droit romain*, in *Rev. Philosoph.*

In realtà, come è stato rettamente osservato (Carrelli), la diagnosi della « crisi » è del tutto infondata, e non è quindi necessario pensare a scovare rimedi per un male inesistente. Se è vero, come è vero, che la scienza del diritto romano è una scienza storiografica, essa trova in se stessa ogni sufficiente giustificazione della sua ragion d'essere e della sua pratica indispensabilità. La ragion d'essere della storiografia, e della storiografia giuridica romanistica in ispecie, è nell'esistenza dello stesso pensiero umano, che non potrebbe operare se non ragionasse storiograficamente, cioè per rilevazione di dati e per sintesi critica dei medesimi; la pratica indispensabilità della storiografia giuridica romanistica (come di ogni altra storiografia giuridica) per gli studi del diritto deriva dalla estrema limitatezza dell'esperienza che si può avere dell'oggi, e quindi dalla necessità, sentita in ogni campo di studi, di accrescere la propria esperienza del presente con l'esperienza dei tempi passati. Il compito dei romanisti è, dunque, essenzialmente quello di contribuire, dal loro specifico campo di indagini, alla costruzione dell'esperienza moderna, offrendo agli stu-

---

1955; Fuenteseca, *Crisis y perspectivas en el estudio del Derecho romano*, in *Rev. Der. Notarial* 1955; Bialet, *La crisis del derecho y la crisis del derecho romano*, in *St. Vassalli* (1960); Schwartz A. B., *Rechtsgeschichte und Gegenwart. Gesammelte Schriften zur Neuren Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung*, a cura di Thieme e Wieacker (1960); Nicolini, *Per una maggiore concretezza negli studi storico-giuridici*, in *Jus* 1962; Wubbe, *Wozu römisches Recht?*, in *Academia Friburgensis* 1962; Garcia Garrido, *Jurisprudencia romana y actualidad de los estudios romanisticos*, in *Boll. Fac. Dir. Univ. de Coimbra* 1964.

diosi degli ordinamenti giuridici moderni o dei problemi generali del diritto i frutti delle proprie autonome ed indipendenti ricerche.

5. L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO.

1. La disciplina scientifica, che si è finora denominata « storiografia del diritto romano », si trasfonde, per comodità di insegnamento accademico, in un certo numero di discipline didattiche, variabili a seconda dei diversi paesi e dei relativi ordina-

---

5.1. Sul problema dello studio e dell'insegnamento del diritto romano è stata condotta dalla rivista *Labeo* una «inchiesta» pubblicata in tre puntate nell'annata 1956, con interventi di numerosi studiosi (a p. 327 ss. « Considerazioni conclusive » a cura della Redazione della rivista). Sui risultati è intervenuto con penetranti notazioni critiche Raggi, *A proposito di studio e insegnamento del diritto romano*, in *Riv. Dir. Civ.* 1958. Quasi contemporaneamente all'iniziativa di *Labeo*, analoga inchiesta è stata condotta da altro periodico. Anche questa ha dato risultati di grande interesse, offrendo dati e spunti relativi soprattutto ai paesi dell'Europa orientale: si v. *Miedzyna rodowa ankieta na temat nauczania historii prawa na wydzialach prawa* (= *Enquêt internationale sur l'enseignement de l'histoire du droit dans les facultés de droit*), in *Czasopismo Prawno-Historyczne* 1957 (in due puntate: nella seconda, a p. 407, traduzione integrale, in francese, dei suoi risultati). — Notizie utili sull'insegnamento giuridico e specie del diritto romano a partire dal Medio Evo e sino ai nostri giorni in: Peter, *Die juristische Fakultät und ihre Lehrfächer. Ein geschichtlicher Ueberblick*, in *Studium generale* 1963. Per l'insegnamento del diritto negli Studi medioevali, cfr. in particolare: Meijers, *Études d'Histoire du Droit* 3 (1959). Si v. in particolare, per la Francia: Cardascia, *Le droit romain dans le nouveau regime français de la licence en droit*, in *Iura* 1963. Per la Germania e l'Austria: Mayer-Maly, *Vergleichende Beobachtungen zur Behandlung des römischen Rechts im deutschen*

menti universitari, e viene generalmente insegnata, a causa della sua particolare connessione con gli studi relativi ai moderni ordinamenti giuridici, nelle Facoltà universitarie di diritto di molti paesi europei ed extraeuropei.

2. Negli ordinamenti universitari i t a l i a n i le discipline romanistiche sono: « Storia del diritto ro-

---

und im österreichischen Rechtsunterricht, in *RIDA*. 1954. Per la Svizzera: Broggini, *Il diritto romano in Svizzera*, in *Labeo* 1956. Per la Jugoslavia: Horvat, *Rimsko pravo u nasem pravnom studiju*, in *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu* 1951; id., *Lo studio del diritto romano nelle Università Jugoslave*, in *ACIV*. (1953). Per la Polonia: Taubenschlag, *L'insegnamento del diritto romano ed antico in Polonia*, in *Zycie Naake* 1950; cfr. anche: Biezunska-Malowist, *Badania nad historia starozytna w okresie dziesieciolecio Polski Ludowej* [*Le ricerche sulla storia dell'antichità durante i dieci anni della Polonia Popolare*], in *Meander* 1954. Per l'Ungheria: Benedek, *L'insegnamento del diritto in Ungheria*, in *Iura* 1960; Móra, *Ueber den Unterricht des römischen Rechts in Ungarn in den Letzten hundert Jahren*, in *RIDA*. 1964. Per il Regno Unito: Thomas, *Roman Law in the United Kingdom*, in *Labeo* 1965. Per l'Argentina: Elguera, *La cátedra de Derecho Romano en l'Universidad Nacional de Buenos Aires*, in *RSDAR*. 1959-60; id., *La enseñanza de Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires*, in *Rev. Inst. Hist. Derecho Ricardo Levene* 1962. Per il Brasile: Sciascia, *Lettera dal Brasile*, in *Labeo* 1957. Interessanti notizie sull'insegnamento in Cina in: Pound, *Roman Law in China*, in *Europa e dir. romano* (1954). Sull'attuale crisi degli studi romanistici nella DDR. si v.: Irmscher, *La scienza dell'antichità classica nella Repubblica Democratica Tedesca*, in *Helikon* 1961; id., *Bemerkungen zur Situation der antiken Rechtsgeschichte in der Deutschen Demokratischen Republik*, in *Acta Antiqua* 1962. (Si v. inoltre qui, in nota al n. 4.1.). — Sull'attività degli istituti romanistici delle Università di tutto il mondo, viene pubblicato un « notiziario » aggiornato annualmente in appendice alla parte prima di ogni annata di *Iura*, e anche nella rubrica « asterischi » di *Labeo*.

5.2. Sul problema dell'insegnamento del diritto romano nel-

mano » (in senso didattico), « Istituzioni di diritto (privato) romano », « Diritto (privato) romano » (cd. « Corso di pandette »), « Diritto pubblico romano », « Esegesi delle fonti del diritto romano ». Di queste discipline didattiche, alcune sono considerate assolutamente essenziali per la formazione di una elevata cultura giuridica generale, mentre altre hanno piuttosto carattere complementare. Vi sono poi ancor altre discipline didattiche, la cui conoscenza è da ritenere necessario od utile sussidio allo studio delle discipline romanistiche.

2.1. Materie fondamentali di insegnamento romanistico nelle facoltà giuridiche italiane sono:

a) La Storia del diritto romano che meglio potrebbe denominarsi «Introduzione allo studio storiografico del diritto romano ». La sua funzione è, infatti, di mettere in evidenza e di valutare criticamente, nel quadro di una ricostruzione sommaria delle vicende storiche della civiltà romana, gli aspetti e le fasi dell'ordinamento giuridico romano, pubblico e privato, allo scopo di facilitare il successivo studio sistematico del diritto romano e di rendere, inoltre, possibile e agevole il passaggio allo studio applicativo della materia romanistica.

b) Le Istituzioni di diritto (privato) romano consistono in una trattazione elemen-

---

l'àmbito della prevista riforma degli studi universitari in Italia, si vedano: Guarino, *La riforma degli studi giuridici in Italia*, in *Labeo* 1960, Brasiello, *Diritto romano e riforma degli studi* [con postilla di Bigiavi], in *Riv. Dir. Civ.* 1956.

tare sistematico-storica del diritto privato romano, ad uso degli esordienti nello studio del diritto: una trattazione che si sforza, nei limiti del possibile, di adeguarsi all'ordine delle materie seguito nei trattati dogmatici di diritto moderno, al fine di facilitare il ricollegamento delle idee giuridiche romane a quelle moderne.

c) Il corso di Diritto romano (privato) consiste in una trattazione approfondita di singole sezioni o argomenti della vasta materia del diritto privato romano, fatta allo scopo di porre i discenti in immediato contatto con le fonti di cognizione della stessa.

2.2. Materie complementari dell'insegnamento romanistico sono soprattutto:

a) Il Diritto pubblico romano, che è una trattazione sistematico-storica, a carattere elementare, degli istituti del diritto romano pubblico: istituti di cui si pensa generalmente che, a differenza di quelli del diritto privato romano, più non trovino intime analogie negli ordinamenti giuridici moderni.

b) Il corso di Esegesi delle fonti del diritto romano, che svolge la teoria dell'interpretazione storico-critica delle fonti di cognizione del diritto romano, con particolare riguardo ai problemi dell'esegesi interpolazionistica, e si completa attraverso pratiche esercitazioni esegetiche sui testi delle « edizioni critiche » delle fonti.

2.3. Materie sussidiarie dello studio del diritto romano (prevalentemente insegnate nelle Fa-

coltà letterarie) sono: il corso di Epigrafia e papirologia giuridica, che esercita alla difficile arte della lettura, interpretazione e valutazione del materiale epigrafico e papirologico giuridico; i corsi di Storia dei diritti antichi (della Grecia, delle civiltà arie, dell'Oriente mediterraneo, dei popoli germanici ecc.), che permettono l'esercizio di una assai fruttuosa attività di « comparazione » dell'esperienza giuridica romana con quella degli altri popoli dell'antichità; i corsi di Lingua e letteratura latina e greca, relativi a lingue che sono quelle stesse in cui si esprimono le fonti di cognizione del diritto romano; i corsi di Storia antica (orientale, greca e, sopra tutto, romana), che illuminano sugli aspetti generali della civiltà romana e delle altre civiltà del mondo antico; i corsi di Numismatica, Etnologia (ed in particolare di Etnologia giuridica), di Paleografia, di Diplomatica, di Archeologia, di Paleontologia, di Glottologia, ed altri ancora.

3. Le materie « fondamentali », ma anche e sopra tutto quelle che abbiamo definito « complementari » e « sussidiarie » vengono, poi, insegnate nelle Scuole di perfezionamento in diritto romano, istituti di specializzazione post-universitaria esistenti in alcuni Atenei italiani.

5.3. Sugli indirizzi metodologici alla base dell'iniziativa, e sui fini del « Centro », si v. Guarino, *Il metodo della giurisprudenza*, in *Dir. e giur.* 1963. — Oltre al Diritto romano privato.

Tra questi, è il Centro di studi romanistici Vincenzo Arangio-Ruiz dell'Università di Napoli, in cui ai corsi regolari di lezioni, si affianca tutta una serie di altre iniziative scientifiche: seminari, congressi, il « Premio internazionale V. Arangio-Ruiz » per le « opere prime » dei giovani romanisti italiani e stranieri, la redazione del *Lessico dei giuristi romani*.

Il « Centro Arangio-Ruiz », inoltre, indirizza parte della sua attività didattica alla formazione di una *élite* di « operatori del diritto » particolarmente qualificati per le funzioni più delicate e difficili della vita giuridica (avvocati, consulenti, magistrati), organizzando per loro corsi organici sul diritto pubblico e privato romano, integrati con esercitazioni esegetiche sulle fonti sia del diritto romano che del diritto italiano (pubblico e privato) vigente.

---

al Diritto romano pubblico e all'Esegesi delle fonti del diritto romano, questi sono gli altri insegnamenti ufficiali impartiti: Storia romana; Storia delle fonti giuridiche romane; Storia delle istituzioni politiche romane; Diritto penale romano; Storia della religione romana; Storia greca e bizantina; Epigrafia giuridica; Papirologia giuridica; Filologia giuridica; Storia della economia antica; Storia delle civiltà e delle istituzioni politiche mediterranee; Storia dei diritti europei medioevali; Numismatica greco-romana.

Capitolo II

I PERIODI STORICI DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 6. Il diritto romano e i suoi periodi. — 7. Il periodo arcaico. — 8. Il periodo preclassico. — 9. Il periodo classico — 10. Il periodo postclassico.

6. Il diritto romano e i suoi periodi.

1. L'espressione « diritto romano » sta ad indicare l'ordinamento giuridico, che ha avuto vigore in Roma durante il corso della sua storia politica.

Il momento iniziale della storia del diritto romano coincide, dunque, con la nascita di Roma: con l'avvertenza che lo studio delle origini richiede, per necessità di cose, che ci si addentri alquanto anche nella preistoria.

Quanto al momento terminale, non lo si può far coincidere nè con la data, troppo precoce, della caduta dell'Impero d'Occidente (476 d.C.), nè con quella, troppo protratta, della estinzione dell'Impero d'Oriente (1465 d.C.). Solitamente, si conviene nel

---

6.1. Superflua ogni indicazione bibliografica: si veda la *Appendice bibliografica* in fondo a questo volume, specie ai nn. 2, 3 e 4.

fissarla alla morte dell'imperatore Giustiniano I (565 d.C.), pur ritenendosi indispensabile alla comprensione del diritto postclassico e giustinianeo lo studio di una parte della legislazione postgiustinianea in Oriente.

2. Il concetto di diritto romano non è, dunque, un concetto statico ed uniforme, che possa essere sintetizzato in un'unica definizione, per quanto complessa. Si tratta di un concetto squisitamente dinamico, che varia e si trasforma in diretta corrispondenza con i diversi periodi storici della civiltà romana.

La ripartizione dei secoli da Romolo a Giustiniano in « periodi storici » dipende, evidentemente, dalle diverse valutazioni degli storiografi, quindi dai diversi modi di vedere, quindi dalle diverse ricostruzioni proposte. Si tratta, insomma, di un risultato, e non di una premessa aprioristica dello studio del diritto romano. Pure, a titolo chiarificativo e provvisorio, una periodizzazione può essere qui anticipata, avvertendosi che si tratta di una periodizzazione estremamente generica, la quale tien conto, essenzialmente, dei punti di vista più diffusi e comuni tra gli storiografi del diritto romano.

2.1. Possono, ciò premesso, indicarsi i seguenti

6.2. Sulla periodizzazione del diritto romano qui adottata, cfr. *amplius* Guarino, *Storia* 25 ss. Per altri orientamenti: Bartosek, *La periodizzazione del diritto romano*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964) *con riferimenti bibliografici.*

quattro successivi periodi della storia del diritto romano:

a) il periodo arcaico che va dal sec. VIII sin verso la metà del sec. IV a.C. (*leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C.);

b) il periodo preclassico che si spinge sin verso la fine del sec. I a.C. (affermazione del Principato di Augusto);

c) il periodo classico, che giunge sin verso la fine del sec. III d.C. (285 d.C.: ascesa al potere di Diocleziano);

d) il periodo postclassico: che si chiude con il sec. VI d.C. (Giustiniano I: 527-565 d.C.).

Sarà bene, ora, prima di entrare *in medias res*, tracciare, a puro titolo di sommario orientamento, un quadro generale di ciascun singolo periodo, avendo speciale riguardo ai modi di produzione del diritto (cd. « fonti di produzione giuridica ») che vi invalsero.

7. IL PERIODO ARCAICO.

1. Il periodo arcaico del diritto romano corrisponde a quello della *civitas* quiritaria e si inquadra in esso: va, infatti, dal sec. VIII sin verso la

---

7.1. Per la *communis opinio* sulla *civitas quiritaria*, cfr.: Paribeni, *Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia* (1954), sui cui: Guarino, *Il peso della tradizione*, in *Labeo* 1955. — Sulla struttura della comunità quiritaria come *civitas* o πόλις cfr.: Fustel de

metà del sec. IV a.C.; o, per chi preferisce punti di riferimento più categorici, sebbene assai più arbitrari, dal 754 a.C. (anno della mitica fondazione di Roma) al 367 a.C. (anno delle *leges Liciniae Sextiae*).

La costruzione di questo periodo quadrisecolare contrasta con le idee correnti tra gli storiografi antichi e moderni di Roma, generalmente inclini, per quanto almeno riguarda la storia politica romana, a distinguere tra un originario « periodo della monarchia » ed un successivo « periodo della repubblica », iniziatosi negli ultimi anni del sec. VI a.C. e protrattosi sino alla fine del sec. I a.C. A nostro parere la ragione per cui lo Stato dei primi quattro secoli deve essere considerato un *unicum* indivisibile e, nel contempo, radicalmente diverso dallo Stato dei secoli successivi consiste in ciò: che la sua struttura fu quella di una « πόλις » o « *civitas* », alla maniera delle città greche, e che la sua cittadinanza fu rigorosamente ristretta ai membri delle *gentes patriciae*, detti anche *Quirites*. La civiltà romana arcaica merita, insomma, il nome di civiltà quiritaria essenzialmente perchè i *Quirites* o *patricii* furono, e si mantennero sino

---

Coulanges, *La città antica* (tr. it. con note aggiunte di Pasquali, 1924); Glotz, *La cité grecque* (1927); Kornemann, *Polis und urbs*, in *Klio* 1955; De Martino, *Storia* 1.42 ss., che pone in rilievo la formazione progressiva della struttura cittadina ed attribuisce il raggiungimento dell'assetto vero e proprio di *civitas* alla conquista etrusca. Per un quadro d'insieme, cfr.: Bloch, *Origins of Rome* (1960, tr. it. 1961); Werner, *Der Beginn der röm. Republik* (1963). — Sulla preistoria romana, cfr. anche: Ciaceri, *Storia della Magna Grecia* 1² (1928); Devoto, *Gli antichi Italici*³ (1967); v. Vacano, *Die Etrusker. Werden und geistige Welt* (1955), con ulteriore bibl.

all'ultimo, l'elemento determinante del suo aspetto iniziale e della sua posteriore evoluzione.

1.1. Naturalmente, nei quattro secoli della sua storia, lo Stato quiritario non si conservò sempre identico, ma subì una evoluzione lunga e complessa, che si riassume in tre fasi successive e distinte: *a*) una fase di formazione, che, con riguardo alla composizione etnica della cittadinanza, può denominarsi anche fase latino-sabina o dello Stato gentilizio (sec. VIII-VII a.C.); *b*) una fase di completamento (sec. VI a.C.); *c*) una fase di crisi, che, con riguardo alle sue cause sociali preponderanti, può definirsi anche fase delle rivendicazioni della plebe.

2. La *civitas* dei *Quirites* (solo più tardi denominata, con termine etrusco, *Roma*) non fu fondata da

---

7.2. Sui *Quirites* cfr., De Francisci, *Primordia civitatis* (1959) *passim* e 737. Si discute se il termine si ricolleghi a « *curis* » (lancia) o all'antico « *coviria* » (assemblea di uomini, *curia*) e non manca chi accetta ambedue le etimologie: i *Quirites* sarebbero stati, dunque, i portatori di lance riuniti in *curiae*. V. *amplius* in senso diverso, Labruna, « *Quirites* », in *Labeo* 1962. — Il processo di formazione della *civitas* quiritaria da noi descritto è contestato. Esso è stato sostenuto, nelle grandi linee, dal Bonfante, in numerosi scritti (cfr. *Scr. giur.* 1 [1916]) e nella sua *Storia*, ed accettato, più o meno conformemente, dalla prevalente dottrina romanistica, sopra tutto italiana, del primo cinquantennio del sec. XX. Tuttavia molti ancora credono, o tornano a credere, alla tradizione circa la fondazione di Roma da parte di Romolo o di altro personaggio non meglio identificato: in questo senso, da ultimo, Paribeni, *Le origini* cit. Altri ritengono che la *civitas* si sia enucleata dal seno di una più ampia e indifferenziata comunità

un momento all'altro, come vorrebbe la leggenda, ma si formò progressivamente, nel corso del sec. VIII a.C., attraverso la confederazione della *tribus* dei *Ramnes* (Latini), con le due *tribus* contigue dei *Tities* (Sabini?) e dei *Luceres* (Etruschi?). A loro volta queste tre *tribus* erano il risultato dell'associazione federativa di organismi politici ancor più elementari, le *gentes* e le *familiae*.

2.1. Probabilmente, la cellula politica primordiale e, nel contempo, più consistente e resistente fu la *familia*, intesa come complesso di uomini, di animali subumani e di cose sottoposto alla sovranità (« *manus* », « *mancipium* ») di un capo, ch'era, più precisamente, il *paterfamilias*. Quanto alle *gentes*, si trattò di consorzi più o meno grandi

---

politico-religiosa di stirpe latina (le ripartizioni in *tribus* e *gentes* sarebbero, per conseguenza, di data successiva alla nascita della città): Luzzatto, *Le organizzazioni preciviche e lo Stato* (1949); id., *Rilievi critici in tema di organizzazioni preciviche*, in *St. Cicu* 1 (1951) (cfr. anche: Frezza, *La costituzione cittadina di Roma ed il problema degli ordinamenti giuridici preesistenti*, in *Scr. Ferrini Milano* [1947]). — Da ultimo (oltre i citati *supra* n. 7.1): Müller-Karpe, *Vom Anfang Roms* (1959); id., *Zur Stadtwerdung Roms* (1962); Schönbauer, *Etruskisch-römische Beziehungen im Laufe der Jahrhunderte*, in *Iura* 1962; Alföldi, *Early Rome and the Latins* (1965).

7.2.1. Sulla *familia* romana e sui rapporti giuridici familiari la letteratura è vastissima. Oltre alle trattazioni generali, cfr.: Bonfante, *Corso di dir. rom.* 1. - *Diritto di famiglia* (1925, rist. 1963), che è trattazione di fondamentale importanza con ampia bibliografia precedente; Longo (G.), *Dir. rom., Diritto di famiglia*[2] (1953); De Martino, sv. « *Familia* », in *NNDI.* (con bibl.); Volterra, sv. *Famiglia* (*dir. rom.*), in *ED.* (con altra lett.). Ulteriore bibl. aggiornata in Guarino, *Dir. priv. rom.*[3] 509 ss.

di *familiae* ricollegantisi ad un lontano capostipite morto e rimaste unite per motivi di opportunità, sotto la guida di un *pater gentis* scelto dai *patres familiarum* tra di loro.

2.2. Ora, come la formazione delle *tribus* aveva dovuto intaccare fortemente l'autonomia delle *gentes*, così la formazione della *civitas* intaccò, anzi spazzò via l'autonomia delle *tribus*, che si ridussero, successivamente alla loro confederazione, a poco più di puri nomi. La *civitas Quiritium*, in altri termini, finì per divenire, *omisso medio*, una grande confederazione di *familiae* o, in taluni casi residuali, di *gentes*, ciascuna delle quali (*familiae* o *gentes*) era rappresentata nella comunità dal rispettivo *pater*.

2.3. La *civitas*, pertanto, trovò la sua espressione suprema nella assemblea dei *patres* (più tardi detta *senatus*), la quale esprimeva, a sua volta, dal proprio seno un *rex* vitalizio, simbolo dell'unità cittadina e sommo sacerdote. Oltre che esponente del-

---

7.2.2. Sulle origini antichissime (quiritarie) del patriziato romano: Alföldi, *Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen* (1952).

7.2.3. Sul *senatus* e i suoi poteri: Guarino, *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »*, in *St. Solazzi* (1948); Friezer, *« Interregnum » und « patrum auctoritas »*, in *Mn.* 1959; Wolff, *« Interregnum » und « auctoritas patrum »*, in *BIDR.* 1961; Coli, sv. *« Interregnum »*, in *NNDI.*; Magdelain, *Cinq jours épagomènes à Rome*, in *REL.* 1962. — Sul *rex* vitalizio e sui rapporti col *senatus* v.: Joedicke, *Die Stellung des Königs im alten Reich* (1960); Coli, *Regnum*, in *SDHI.* 1951, del quale, peraltro, non riteniamo accoglibile la tesi centrale, secondo cui il *rex* arcaico sarebbe stato un monarca assoluto (una sorta

la *civitas* quiritaria nei confronti delle altre *civitates*, il *rex* era portavoce della volontà dei *patres* nei confronti della turba dei *Quirites*. Questi venivano, quindi, da lui convocati nei *comitia curiata* (così detti perchè costituiti da 30 *curiae*) al fine di prendere conoscenza delle sue comunicazioni autoritative (*leges regiae*).

3. Costituitasi la *civitas*, l'ordinamento statale quiritario risultò composto: anzi tutto, dagli accordi federativi intervenuti tra i capi delle *tribus* o delle *gentes* all'atto della creazione dell'unità cittadina (*foedera*); secondariamente, dalle deliberazioni prese dai *patres* nel loro consesso e proclamate ai *comitia* dal *rex* (*leges regiae*); in terzo luogo, dalle consuetudini già precedentemente formatesi nel seno delle *tribus*, ma sopra tutto, prima ancora, nel seno delle *gentes*, allo scopo di regolare la pacifica

---

di parallelo del *pater* nella *familia*). Del Coli v. anche, da ultimo, la vc. *Monarchia*, in *NNDI.* (ivi altra letteratura). Guarino, *Il peso della tradizione* cit.; nonchè De Martino, *Note sul « regnum »*, in *Iura* 1953; Kunkel, *Zum römischen Königtum*, in *Fs. Gutzwiller* (1959). — Sui *comitia curiata*: *Siber*, *Die ältesten römischen Volksversammlungen*, in *ZSS.* 1937; von Lübtow, *Die « lex curiata de imperio »*, in *ZSS.* 1952.

7.3. Sulle *leges regiae*, sulla raccolta che di esse avrebbe operato C. Papirio (cd. *« ius Papirianum »*) e su tutto l'ordinamento arcaico, cfr. da ultimo: Bretone, sv. *« Ius Papirianum »*, in *NNDI.*, con ampia bibliografia. — Sul problema della palingenesi delle *leges regiae*: *infra* n. 74. — Per quanto riguarda l'organizzazione coattiva della *civitas* arcaica occorre dire che essa assunse una certa qual consistenza solo nella successiva fase etrusca, attraverso l'introduzione dei *lictores* (guardie del corpo e carnefici) e la creazione di due gruppi di ausiliari del *rex* in cose di giustizia: i *duoviri perduellionis*, incaricati di pronunciare (e provare) pub-

convivenza tra le *familiae* (*mores maiorum*).

L'autoritatività dell'ordinamento quiritario, prima e più ancora che dall'organizzazione coattiva dello Stato, derivò da un imperativo religioso assai fortemente sentito dagli antichi: violare i *foedera*, le *leges* o i *mores maiorum* era *nefas*, vietato dai *numina*, importava conseguentemente l'ira di questi e determinava, in pratica, la possibilità per chicchessia di avventarsi sul trasgressore per placare gli dei.

3.1. Orbene, non tutto l'ordinamento statale romano fu considerato in antico come ordinamento giuridico, come diritto, come *ius Quiritium*. Col termine di *ius* furono denominati, originariamente, solo i *mores maiorum*, le costumanze di vita interfamiliare affermatesi nei rapporti tra gli antenati. Ed i *mores*, se ed in quanto non fossero limitati a singole *gentes* (di cui costituissero, pertanto, lo specifico *ius gentilicium*), se ed in quanto risultassero comuni cioè a

---

blicamente le accuse di alto tradimento, e i *quaestores parricidii*, incaricati di eseguire le indagini relative ai casi di assassinio di un *pater*. — I problemi relativi all'ordinamento giuridico romano arcaico sono ora esaminati approfonditamente, con notevoli spunti originali, da Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (1967).

7.3.1. Sul *ius Quiritium*, nel senso esposto nel testo, cfr.: Guarino, *Ius Quiritium*, in *Iura* 1950; Galeno, sv. « *Ius Quiritium* », in *NNDI*. Opera di insieme molto importante sull'antico *ius* è quella di: Kaser, *Das altrömische « ius »* (1949). Cfr. anche: Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (1955). Il problema attualmente più discusso è se il *ius* sia stato concepito *ab origine* come complesso di « norme » (e più precisamente, di costumanze, di *mores maio-*

tutte le *gentes* e *familiae* quiritarie, materiarono quel che fu il primissimo nucleo del diritto romano, anzi del diritto privato romano, il *ius Quiritium*. Oggetto di questo furono, dunque, esclusivamente i rapporti tra le *familiae*, e quindi tra i *patres* di ciascuna: più precisamente, il *ius Quiritium* determinò i limiti di autonomia della *potestas* (o *manus*, o *mancipium*) del *paterfamilias* quiritario e sancì l'obbligo di tutti gli altri *patres* al rispetto dell'autonomia di ciascuno.

Quanto ai motivi per cui il *ius Quiritium* si differenziò dal restante ordinamento quiritario, anzitutto essi consistettero nella maggiore antichità dei *mores* rispetto ai *foedera* e alle *leges*, e secondariamente essi si ricollegarono alla particolare autorevolezza e dignità degli stessi *mores*, in dipendenza del fatto che essi si erano formati tra i *maiores*, i quali erano, per imperante credenza, non solo venerati, ma deificati (*manes*). Non solamente, perciò, si ritenne *nefas* trasgredire i dettami del *ius Quiritium* nei casi singoli, ma si ritenne, inoltre, che costituisse grave strappo alla religione nazionale avventurarsi a modificarlo ovvero ad abrogarlo mediante *leges*.

---

rum), o se invece la sua origine sia da ricollegare ad una attività di decisione delle liti (« *ius dicere* ») svolta, sulla base della propria autorità, dal *rex*. Nel secondo senso (sia pure con profonde variazioni dall'uno all'altro) il Kaser, il Gioffredi e altri autori recenti: nel primo senso è tuttora la *communis opinio* (con la quale, peraltro, nemmeno coincide del tutto la nostra ricostruzione del *ius Quiritium*).

4. Solo in un secondo momento della sua storia (sec. VII a.C.) la *civitas* quiritaria soggiogò il vicino comune dell'Aventino, sede dell'industre popolazione che fu poi detta *plebs*. La *plebs*, di stirpe latina, fu esclusa, inizialmente, da ogni comunanza di vita con i *Quirites* o *patricii*, rimanendo chiusa in se stessa, come in una sorta di ghetto ideale, in situazione di rigorosa sudditanza.

7.4. Le origini della *plebs* sono tra le più incerte e discusse: De Martino, *Storia* 1.54 ss., con ampio ragguaglio bibliografico. Gli storiografi moderni sono d'accordo solo nel rifiutare l'ingenuo racconto della tradizione, secondo cui la distinzione dei Romani in patrizi e plebei sarebbe stata operata, a suo criterio, da Romolo (cfr. Liv. 1.8.7; Dionys. 2.7.8; Plut. *Rom.* 13.2). A nostro avviso, credere che la comunità romana sia stata divisa tra patrizi e plebei sin dagli albori della sua storia è impossibile, dato che la tradizione più attendibile ci attesta che originariamente vi era un'altra categoria di sudditi, costituita dai *clientes*: i quali erano, più propriamente, sudditi delle singole *gentes*, cioè elementi umani di svariata provenienza (nemici debellati, vagabondi, ecc.) che le singole *gentes* tenevano in situazione di servaggio (da non confondersi peraltro, con l'assai più rigorosa situazione di schiavitù, *servitus*, che venne diffondendosi in tempi più avanzati). Se originariamente i nemici catturati, i vagabondi, i diseredati venivano assoggettati dalle *gentes*, sembra chiaro che non vi era luogo alla formazione, con quegli stessi elementi, della categoria dei *plebeii*, che erano sudditi della *civitas*. Fu un fenomeno di nuovo tipo a determinare la creazione della *plebs*, e questo fenomeno non potè essere, a nostro avviso, se non la conquista e l'assoggettamento di un'intera comunità da parte della *civitas*, unitariamente considerata. — L'ipotesi della derivazione della *plebs* (nel suo nucleo originario) dal comune dell'Aventino è stata vigorosamente sostenuta, fra gli altri, dal Bonfante (*Storia* 1. 103 ss.) e sembra confermata dalla tradizione secondo cui l'Aventino fu assegnato come sede stabile ai *plebeii* dal re Anco Marcio, nonchè dal fatto che la *plebs* effettivamente aveva deità proprie e forse proprie magistrature originarie (gli *aediles*). È evidente, peraltro, che questa ipotesi non regge da sola, ma va combinata con altre ricerche, che

4.1. Circa un secolo dopo la sottomissione della *plebs*, in Roma si affermava, assumendo le redini dello Stato e soverchiando l'autorità dei *patres*, una *gens* etrusca forte e numerosa, oltre che ben sostenuta dalla lega etrusca, la *gens Tarquinia*, i cui *patres* (il Tarquinio Prisco, il Servio Tullio e il Tarquinio il Superbo della tradizione), mentre da un lato impressero alla *civitas* un forte sviluppo economico e militare (ponendo a base di tutto il sistema

---

spiegano il progressivo accrescersi del nucleo originario e l'evolversi successivo della *plebs* in classe sociale. La progressiva snazionalizzazione degli Aventiniani e la formazione della 'classe' plebea (da noi indicati come fenomeni che spiegano gli sviluppi, ma non le origini, della *plebs*) ci richiamano in parte a due teorie, che meritano di essere ricordate. In primo luogo, la teoria del Niebuhr (*Römische Geschichte* 1 [1811] 335 s.), secondo cui la plebe sarebbe stata costituita da Latini di svariate comunità del Lazio, i quali sarebbero stati da Roma debellati e trasferiti, in qualità di sudditi, nel suo territorio: teoria che non spiega, peraltro, gli elementi nazionalisti (Aventiniani) ravvisabili nella *plebs* delle origini. In secondo luogo, la teoria del De Martino (*Storia* 1. 51 ss.), secondo il quale la *plebs* si sarebbe formata, nel seno di Roma, per motivi esclusivamente economici: impoverimento di talune famiglie, che furono costrette a separarsi dalle loro *gentes* e a dedicarsi a piccole coltivazioni intensive, e allontanamento dalle *gentes* di altre famiglie, attratte dai facili guadagni dell'industria e del commercio. Del De Martino è indubbio il merito di aver identificato il carattere classistico della *plebs* arcaica, ma non soddisfa l'ipotesi circa le origini della stessa. — Sul problema, si v. anche il classico scritto del Binder, *Die Plebs. Studien zur röm Rechtsgeschichte* (1909; rist. a. 1965).

7.4.1. Sulla città etrusca, per tutti: De Martino, *Storia* 1. 95 ss. — Sull' *imperium* (anche in relazione alla *potestas*): Wenger, *Hausgewalt und Staatsgewalt im römischen Altertum* (1924); Leifer, *Die Einheit des Gewaltgedankens im röm. Staatsrecht* (1914); id., *Studien zum antiken Aemterwesen* (1931); Heuss, *Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten*, in *ZSS.* 1944.

e di rielaborazione applicata al materiale di *iura* raccolto nei *Digesta*; le scuole giuridiche bizantine non tardarono a riprendere il loro lavorìo di sottili e fuorvianti interpretazioni attraverso opere di libera parafrasi o di commento marginale (mediante *scholia*) dei testi del *Corpus iuris civilis*.

10.1. Di questo materiale della giurisprudenza orientale post-giustinianea ci sono pervenute, tra l'altro: una libera Parafrasi delle *Institutiones* attribuita a Teofilo e una gigantesca rielaborazione sistematica, denominata *Libri Basilicorum* (τὰ Βασιλικά), del sec. X d.C., ove sono pubblicate le libere versioni greche dei passi dei *Digesta* e del *Codex*, con l'aggiunta di un ampio apparato di *scholia*.

10.10.1. Sulla *Parafrasi* di Teofilo, in particolare, *infra* n. 109.4; sui *Libri Basilicorum*, *infra* n. 109.8.

Capitolo III

LA GIURISPRUDENZA ROMANA

SOMMARIO: 11. Quadro generale. — 12. La giurisprudenza pontificale. Caratteristiche. — 13. La giurisprudenza repubblicana. Caratteristiche e fasi. — 14. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 15. Segue. I 'responsa' giurisprudenziali. — 16. Segue. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 17. La letteratura giuridica preclassica. — 18. Figure eminenti di giuristi repubblicani. I primi giuristi. — 19. Segue. I «fondatori» del 'ius civile'. — 20. Segue. I giuristi dell'ultimo secolo della repubblica. — 21. La giurisprudenza classica. Caratteristiche. — 22. La funzione storica della giurisprudenza classica. — 23. Il 'ius publice respondendi'. — 24. Le fasi storiche della giurisprudenza classica. — 25. I modi dell'attività giurisprudenziale classica. — 26. Segue. I 'responsa'. — 27. Segue. L'attività consiliare. — 28. Segue. L'attività didattica. — 29. Le forme della letteratura giuridica classica. — 30. Segue. Le opere di commento. — 31. Segue. Le opere di casistica. — 32. Segue. Le opere monografiche. — 33. Segue. Le opere didattiche elementari. — 34. Le 'positiones' dello 'studium iuris'. — 35. Figure eminenti di giuristi da Augusto ad Adriano. — 36. Segue. I corifei della scuola sabiniana. — 37. Segue. I corifei della scuola proculeiana. — 38. Segue. Altri giuristi della fase augustea. — 39. Segue. Salvio Giuliano. — 40. Figure di giuristi da Adriano agli Antonini. Africano e Pomponio. — 41. Segue. Gaio. — 42. Segue. Marcello e Scevola. — 43. Figure eminenti di giuristi nell'età dei Severi. Papiniano. — 44. Segue. Paolo. — 45. Segue. Ulpiano. — 46. Marciano, Modestino e le figure minori. — 47. La giurisprudenza postclassica. Caratteristiche. — 48. La legge delle citazioni. — 49. L'attività giurisprudenziale postclassica. — 50. Segue. Modi e forme di elaborazione dei 'iura'. — 51. Segue. Modi e forme di elaborazione delle 'leges'. — 52. Le scuole occidentali. — 53. Le scuole orientali. — 54. Elaborazioni della giurisprudenza

postclassica (pre e post-giustinianea) direttamente pervenuteci: rinvio. — 55. Indice dei giuristi romani e delle loro opere.

11. Quadro generale.

1. A proposito della attività della *iuris prudentia*, le fonti romane (Ulp. 1 *reg.*, in D.1.1.10.2) parlano di « *divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia* » e la indicano come condizione di vita e di miglioramento quotidiano del diritto: « *constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in melius produci* » (cfr. Pomp. *sing. ench.*, in D. 1.2.2.13).

Ora se è vero che gli accennati carattere di « *iusti atque iniusti scientia* » e di condizione di vita e di evoluzione costante del diritto furono particolarmente vivi ed immanenti nell'attività giurisprudenziale dei sec. IV

---

11. Per le opere generali sulla giurisprudenza romana, si v. *infra* app. bibl. n. 5. Tra quelle, particolarmente importanti: Ferrini, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (1885); Fitting, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander* (1908, rist. 1964); Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*[2] (1912); Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952; ne è annunziata la 2ª ediz.); Riccobono, *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano* (1949); e soprattutto ora: Schulz, *History of Roman Legal Science* (1946, rist. 1953) che qui si citerà nella più recente edizione tedesca: *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft* (1961); Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts* (1953); Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* (1960). Cfr. anche Berger, sv. « *Jureconsulti - Jurisprudentia* », in *PW.* e, ottima, la seconda parte di Frezza, *Corso di storia del dir. rom.* (1954) dedicata alla storia delle fonti e della giurisprudenza. Per ulteriore bibliografia si vedano le voci di Riccobo-

a.C. - I d.C., è pur vero che essi furono sempre presenti allo spirito dei giureconsulti romani, a partire dai tempi più antichi in cui l'intima connessione esistente in Roma (come, del resto, in tutte le società primitive) tra il momento giuridico e quello religioso, fece sì che i naturali interpreti del diritto fossero appunto i *pontifices*. E all'opera di questi, appunto, si attaglia soprattutto la prima parte della definizione ulpianea ricordata: «*divinarum atque humanarum rerum notitia*».

Ma la fondamentale consapevolezza della funzione loro di interpreti, non solo, ma di « creatori » del diritto, accompagnò l'opera dei giuristi romani per quasi tutto l'arco della storia di Roma, anche durante il periodo del principato, allorchè il limite soffocante del potere imperiale riuscì solo a imbrigliarne l'attività, non però a far sì che essa scomparisse o si trasformasse del tutto. Anche in quest'epoca, traverso una paziente attività di interpretazione, spesso estensiva, o analogica, delle decisioni imperiali, la giurisprudenza riuscì a continuare ad esser fattore di evoluzione del diritto e di adeguamento delle norme (antiche e meno antiche) alle esigenze sociali del momento. E tale compito riuscì ad assolverlo anche attraverso l'opera svolta nell'àmbito degli uffici legislativi imperiali cui taluni

---

no, « *Iurisprudentia* », in *NNDI.* (con aggiornamento bibl. di S. Riccobono junior) e di Orestano, *Diritto romano*, ancora in *NNDI. Adde*: Wieacker, *Der römische Jurist*, in *Vom romische Recht*² (1961); Schiller, *Jurist's Law*, in *Columbia Law Review* 1958; id., *The Nature and significance of Jurists Law*, in *Boston Univ. Law Review* 1967; Kaser, *Zur Methode der römischen Rechtsfindung*, in *Nachr. d. Akad. d. Wiss. Göttingen, Phil.-hist. klass.* 1962; Alvarez Suarez, *La jurispru-*

giuristi (si pensi ad Ulpiano) furono chiamati a dare in modo organico il proprio contributo.

Nel periodo dell'impero assolutistico più avanzato, allorchè l'assorbente attività normativa imperiale finì con l'esautorarla, sottraendole gran parte della sua ragion d'essere e costringendola nel chiuso delle scuole di diritto, la giurisprudenza egualmente riuscì a mantener viva in parte la tradizione giuridica romana, specie in Oriente, là dove numerosi *antecessores* dettero la loro collaborazione preziosa alla realizzazione del grande disegno della Compilazione e, realizzata questa, si sforzarono di superare un antistorico divieto giustinianeo, cercando ancora una volta di adattare il diritto romano, da questi « restaurato », alla realtà socioeconomica e alle tradizioni giuridiche del mondo bizantino.

1.1. In questo capitolo si tenterà di delineare un quadro il più possibile completo dell'attività giurisprudenziale romana, seguendone l'evoluzione dal più antico periodo (della giurisprudenza pontificale) a quello più tardo (della giurisprudenza postclassica, specie bizantina).

12. La giurisprudenza pontificale. Caratteristiche.

1. L'originaria identità del *ius* con il *fas* si manifesta attraverso il monopolio della giurisprudenza eser-

---

dencia romana en la hora presente (1966); Lombardi L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale* (1967), ove il I cap. è dedicato appunto alla giurisprudenza romana. — Per i vari problemi e i singoli giuristi, si vedano *infra* i numeri e le note di questo capitolo.

12.1. Sulla *interpretatio pontificum*, si v. so-

citato, nell'epoca monarchica e ancora per molto tempo appresso (sin verso la fine del sec. IV a.C.), dal collegio sacerdotale dei *pontifices*: « *omne ius in penetralibus pontificum repositum erat* ».

Non solamente i pontefici furono gli interpreti autentici del *fas*, ma lo furono anche del *ius* e ad essi fu necessario ricorrere, da parte dei privati cittadini ed anche dei pubblici magistrati, tutte le volte in cui

---

prattutto: Wenger, *Die Quellen* 465 ss.; Kunkel, *Herkunft* 45 ss.; Schulz, *Geschichte* 7 ss. (la cui opera parte, però, dal periodo successivo alle XII tav.); Guarino, *L'Ordinamento* 89 ss., 94 ss. — Interessante, in proposito, il racconto di Pomponio, *l. sing. enchir.*, in D. 1.2.2.5-6: *His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessariam esse disputationem fori.., Omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis, et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est.* — Sul collegio pontificale, si v. Bouché, Leclercq, *Manuel des Institutions romaines* (1896); Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*[2] (1914); Leifer, *Studien zum antiken Aemeterwesen. 1. Zur Vorgeschichte des römischen Führeramts* (1931); De Martino, *Storia* 1.109 ss.; Frezza, sv. « *Pontifices* », in *NNDI.* (ove altra bibl.). — La lista dei *pontifices* a noi noti (dalle origini a circa il 200 a.C.) è in Schulz, *Geschichte* 16 s., che ricorda: C. Papirius, *p(ontifex) m(aximus)*, leggendario (v. Dyonis. 3.36); Q. Furius, *p.m.* 449; M. Papirius, *p.m.*?; A. Cornelius, *p.m.* 431; Sp. Minucius, *p.m.* 420; M. Folius, *p.m.* 390; C. Fabius Dorsuo, *p(ontifex)* 390; M. Valerius, *p.* 340; P. Cornelius Calussa, *p.m.* 332-304; Cornelius Barbatus, *p.m.* 304; P. Decius Mus, *p.* 300, *cos.* 312; P. Sempronius Sophus, *p.* 300, *cos.* 304, *cens.* 300; C. Marcius Rutilius, *p.* 300, *cos.* 310, *cens.* 294; M. Livius Denter, *p.* 300, *cos.* 302; Tiberius Coruncanius, *p.m.* 254, *cos.* 280, *dict.* 246; L. Caecilius Metellus, *p.m.* 243-221, *cos.* 251, *dict.* 224; P. Scantinius, *p.* fino al 216; Q. Aelius Paetus, *p.* morto nel 216; L. Cornelius Lentulus, *p.m.* dal 221, *cos.* 237, *cens.* 236; C. Papirius Maso, *p.* fino al 213, *cos.* 231; M. Pomponius Matho, *p.* 217, *cos.* 231; L. Aemilius Paullus, *p.* 217, *cos.* 219; T. Otacilius Crassus, *p.* 217, *praetor* 217; Q. Fabius Maximus Cunctator, *p.* 216,

sorgesse incertezza sull'esistenza o sui confini di una norma, o che fosse necessario compiere un atto giuridico, o che si reputasse infine opportuno esercitare un'*actio* a tutela dei propri diritti.

Il còmpito dei pontefici fu, dunque, oltre quello di compilare la lista dei *dies fasti*, *nefasti* e *comitiales* (cd. *compositio anni*), anche quello di far vivere il diritto, cioè di rendere praticamente possibile la sua applicazione alla vita reale. Di qui una triplice competenza: *a*) *respondere*, cioè dare responsi su quesiti giuridici proposti dai consociati in caso di incertezza circa i comportamenti da osservare; *b*) *cavere*, cioè fornire gli schemi, a sfondo religioso, degli atti giuridici; *c*) *agere*, cioè indicare il modo atto al conseguimento di un determinato scopo di tutela giuridica.

2. L'evoluzione dei *mores maiorum* fu dominata completamente, sopra tutto nei primi tempi, dall'*interpretatio* dei *pontifices*, che attesero a conciliarli con i principî inderogabili del *fas* e, entro questi limiti, a piegarli alle mutevoli esigenze della vita sociale. Sin dagli inizî della crisi della monarchia il monopolio

---

cos. 233; T. Manlius Torquatus, *p.* 216, *cos.* 235; Q. Fulvius Flaccus, *p.* 216, *cos.* 237; Q. Caecilius Metellus, *p.* 216, *cos.* 206; M. Cornelius Cethegus, *p.* 213, *cens.* 209, *cos.* 204; Cn. Servilius Caepio, *p.* 213, *cos.* 203; P. Licinius Crassus, *p.m.* 212, *cens.* 210, *cos.* 205; C. Livius Salinator, *p.* 211, *cos.* 188; C. Servilius Geminus, *p.* 210, *p.m.* 183, *cos.* 203; Serv. Sulpicius Galba, *p.* 203, *aed cur.* 209; C. Sempronius Tuditanus, *p.* 202, *aed. pleb.* 198, *praet.* 197; C. Sulpicius Galba, *p.* 202.

12.2. Sulle *leges XII tabularum*, si v. *supra* n. 7.5.2 e, soprattutto, *infra* al n. 75.

pontificale del *ius* cominciò a sgretolarsi per effetto delle agitate vicende sociali e dell'imperiosa necessità di rendere certo il diritto, almeno nei suoi principî fondamentali; le leggi delle XII tavole segnarono una tappa di valore decisivo in questo processo.

Il *respondere* dei pontefici divenne, d'ora in poi, più controllabile e meno imperioso, ma il monopolio del collegio resistette ancora a lungo quanto al *cavere* e all'*agere*, non solo per la resistenza dei pontefici a rendere di pubblica ragione i formularî da loro studiosamente preparati, ma anche per lo smisurato rispetto dei *cives* verso le formule pontificali, considerate come l'unico mezzo possibile per la realizzazione e la tutela dei propri diritti.

13. La giurisprudenza repubblicana. Caratteristiche e fasi.

1. Il monopolio pontificale della giurisprudenza, già gravemente scosso per effetto della legislazione delle XII tavole, decadde inesorabilmente nel corso del sec. IV a.C. e potè dirsi estinto col finire di questo

---

13.1. Sull'*ius civile Flavianum*: Christ, *Röm. Kalenderstudien. 3. Die Veröffentlichung der Fasten durch Cn. Flavius*, in *SBA.* 1876; Seek, *Die Kalendertafel der Pontifices* (1885); Zocco-Rosa, *L'« ius Flavianum » nella storia delle fonti del dir. rom.*, in *Scr. Chironi* 3 (1915); Pais, *Gneo Flavio e la divulgazione dell'« ius civile ». Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma* 1 (1915); Danneberg, sv. *« Ius Flavianum »*, in *PW.* 10.1 (1917); Oberziner, *Gneo Flavio e i fasti ca-*

secolo. Dati verosimili si frammischiano, nel racconto della tradizione, ad elementi puramente leggendarî ed assai poco credibili, ma la sostanza degli avvenimenti descritti dalla tradizione non presta il fianco a molteplici dubbî. Nel 304 a.C. un tal CNEUS FLAVIUS, scriba di Appio Claudio Cieco (n. 18.2.1), avrebbe sottratto ai pontefici i fasti e i formularî delle *actiones* e li avrebbe pubblicati, meritando tanta gratitudine dai concittadini, che riuscì a giungere, nonostante l'umile origine, alla carica di edile curule: la sua opera avrebbe costituito quel che i posteri chiamarono *ius civile Flavianum*.

Poco dopo di lui, TIBERIUS CORUNCANIUS, il primo plebeo che riuscì a giungere alla carica di *pontifex maximus*, avrebbe determinato il crollo definitivo del monopolio giurisprudenziale dei *pontefices*, impartendo pubbliche lezioni di diritto e stabilendo che i pontefici dovessero dare *responsa* pubblici e non più segreti.

1.1. In verità, che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza abbia avuto le sue radici nelle rivendicazioni della plebe è più che certo, ma che alla fine di quel monopolio sia stato del tutto estraneo il patriziato — come pure tenderebbe a far credere la tradizione — è assai discutibile. Alla fine

---

lendari, in *Historia* 1928; Schulz, *Geschichte* 11 ss.; Wenger, *Die Quellen* 479; Casavola, sv. « *Ius Flavianum* », in *NNDI*. Si v. anche *infra* in nt. 18.2.2. — Su Tiberius Coruncanius: Zocco-Rosa, *Tiberio Coruncanio* (1927); Kunkel, *Herkunft* 7; Schulz, *Geschichte* 13 s.; Wenger, *Die Quellen* 480; Frezza, *Corso* 292. Oltre che *pontifex maximus* nel 254, Coruncanio fu console nel 280 e dittatore nel 246 a.C. (v. *supra* in nt. 12.1).

del sec. IV a.C., ogni divergenza fra patriziato e plebe era ormai pressochè sopita, ed è quindi da credere che sia stato tutto un rivolgimento complesso delle condizioni sociali di Roma a produrre la sparizione di uno stato di cose divenuto anacronistico.

Non è difficile scorgere, del resto, attraverso lo stesso racconto della tradizione, che la *nobilitas* partecipò attivamente al movimento per il rammodernamento della vita giuridica romana. E' evidente, ad esempio, che Gneo Flavio — se la leggenda del *ius Flavianum* è vera — dovè fare ben altro che sottrarre furtivamente i formularî delle *actiones* ai *pontifices* (atto che sarebbe stato ritenuto sacrilego e lo avrebbe portato piuttosto alla morte, che non alla edilità curule): tutt'al più egli si sarà limitato a prender nota delle *actiones* concesse ed a costruire, sulla base di questi appunti, tutto un complesso formulario, nel quale lavoro è credibile che deve essergli stato di aiuto, se non addirittura di guida, l'esperienza giuridica del suo coltissimo patrono Appio Claudio, (il che, del resto, chiaramente si intravede attraverso il racconto che ce ne fa Pomponio, in D. 1.2.2.7).

Ma anche Tiberio Coruncanio non può aver disposto da un momento all'altro la pubblicità delle sedute dei pontefici, se perlomeno non si era creata la situazione della completa inutilità di consultazioni segrete su argomenti ormai noti a tutti.

2. La verità è che, sullo scorcio del IV sec. a. C.,

13.2. Sulla giurisprudenza laica repubbli-

il *ius civile* era venuto perdendo ogni suo carattere di segretezza, a cagione del sempre maggiore interesse mostrato verso gli studî giuridici da larghi strati degli appartenenti alla *nobilitas*. L'*interpretatio* dei principî del *ius* era un'arte difficile ed aspra, ma tanto più necessaria, quanto più la vita sociale si andava mostrando aliena dall'essere contenuta in schemi normativi appropriati a condizioni sociali tramontate. Essa attrasse perciò irresistibilmente a sè molti dei *nobiles*, i quali sentirono che l'esercitarla sarebbe stata funzione non meno elevata del partecipare alle cariche dello Stato. Anzi compresero come la pratica del diritto fosse condizione essenziale di ogni cosciente attività politica. Sorse così, sulle rovine dell'antiquata giurisprudenza pontificale, la nuova giurisprudenza laica repubblicana.

Caratteristiche peculiari della giurisprudenza preclassica furono: *a*) il nazionalismo, che va inteso nel senso che essa si mantenne, nella sostanza, sempre intimamente aderente ai valori della civiltà romano-nazionale; *b*) la democraticità, da intendersi nel senso che essa fu accessibile a tutti

---

cana, si v., oltre le trattazioni generali di storia del diritto e di storia delle fonti, in particolare: Jörs, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*. I. *Bis auf die Catonen* (1888); Schulz, *Geschichte* 45 ss., 102 ss.; Riccobono, sv. « *Iurisprudentia* », in *NNDI.*; Coing, *Zur Methodic der republikanische Jurisprudenz. Zur Entstehung der grammatisch-logischen Auslegung*, in *St. Arangio-Ruiz* I (1953); Wenger, *Die Quellen* 479 ss.; Wieacker, *Der römische Jurist*, in *Vom römischen Recht*[2] cit., spec. 139 ss. — Sui singoli giuristi repubblicani, *infra* n. 18-20.

i cittadini, sebbene fosse praticamente esercitata da quella stessa esperta classe dei *nobiles*, che deteneva le redini del governo statale; *c*) la creatività, da intendersi, a sua volta, nel senso che essa fu, direttamente o indirettamente, il centro di propulsione dello sviluppo del diritto romano nazionale.

3. La storiografia moderna è, approssimativamente, concorde nella individuazione di un periodo storico unitario della giurisprudenza romana, che va dal sec. IV al sec. I a.C. I dubbi sorgono, viceversa, ad altro proposito, e cioè in relazione alle caratteristiche individuatrici della giurisprudenza preclassica.

3.1. Si è detto da alcuni (Arangio-Ruiz), che, in primo luogo, bisogna nettamente distinguere tra la giurisprudenza laica dei sec. IV-III e quella dei sec. II-I a.C. e che, in secondo luogo, nemmeno la giurisprudenza di quei primi due secoli, indiscutibilmente assai più influente sullo sviluppo giuridico romano di quella dei secoli successivi, ebbe quel carattere di « creatività », che viceversa si suole riconoscere a tutta la giurisprudenza preclassica.

Il presunto carattere creativo dell'attività giurisprudenziale dei secoli IV e III a.C. altro

---

13.3. Per l'impostazione qui seguita, si v. *amplius*: Guarino, *Storia del dir. rom.*[3] (1963) ss.

13.3.1. Si cfr. *amplius*: Arangio-Ruiz, *Storia del dir. rom.*[7] (r. 1966) 124 ss.

non è, si aggiunge, che il frutto dell'incomprensione del concetto romano di eternità e di fecondità del vecchio *ius civile*: appunto perchè considerato eterno, il *ius civile vetus* era ritenuto fecondo, cioè estensibile a nuove situazioni e rapporti attraverso un'operazione intellettiva, e cioè di *interpretatio*. Rilievo che è, entro certi limiti, giusto, ma che non serve a svalorizzare il fatto incontestabile che, dapprima direttamente e poi indirettamente, la giurisprudenza preclassica esorbitò largamente dai confini di quell'attività logica che è la interpretazione del diritto, giungendo innumerevoli volte a porre o a suggerire principî indubbiamente nuovi di regolamento dei rapporti sociali. Certo, parlandosi di « creatività » della giurisprudenza preclassica, non si vuol giungere all'assurdo di negare che essa abbia svolto un'attività intellettiva, l'*interpretatio*, e di sostenere che abbia svolto un'attività volitiva, di produzione del diritto.

La creatività della giurisprudenza preclassica sta appunto, *in nuce*, nell'aver prodotto il mito della « fecondità » dei *mores maiorum* a giustificazione di ardite innovazioni giuridiche.

3.2. Con particolare riguardo alla giurisprudenza dei sec. II e I a.C., altri (Schulz) ha contestato il carattere nazionalistico della giurisprudenza romana ed è giunto ad affermare l'opportunità di caratterizzare

---

13.3.2. Si v. *amplius* il capitolo « *Die hellenistische Periode der römischen Rechtswissenschaft* » in Schulz, *Geschichte* 44 ss. ove ampia bibl.

questo particolare periodo come « periodo della giurisprudenza ellenistica », in considerazione del fatto che la scienza giuridica romana, così come ogni altra attività dello spirito, avrebbe risentito dell'influsso decisivo della cultura ellenica. Anche questa opinione è, a nostro avviso, da respingere. A prescindere dal fatto che la « ellenizzazione » della cultura romana negli ultimi due secoli a.C. è un dato contestabile e contestato, va rilevato che, se pure un influsso la cultura ellenica ebbe ad esercitare su alcuni esponenti della scienza giuridica preclassica, questo influsso si limitò alle forme esteriori, ai modi di esporre e di sistemare i concetti, ma non intaccò menomamente la sostanza originale e romana della giurisprudenza preclassica, che si mantenne rigidamente aderente alle linee direttrici della tradizione nazionale. Del resto, non è da escludere che sulla tipizzazione dell'ultima giurisprudenza preclassica come « giurisprudenza ellenistica » abbiano influito impressioni tratte da fonti non tecnicamente pertinenti, come ad esempio Cicerone, o da fonti tecniche ampiamente rielaborate dalle scuole bizantine postclassiche.

3.3. Le fasi storiche in cui va diviso il periodo della giurisprudenza preclassica sono, ovviamente, quelle stesse in cui è stato distinto tutto il periodo dell'ordinamento giuridico nazionale romano.

a) Nella fase di assestamento della *res-*

13.3.3. Si v. sul problema ampiamente *supra* n. 6.

publica nazionale romana (367-283 a.C.) avvenne, come già si è rilevato, la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza ed il passaggio del *ius civile* nelle mani di una giurisprudenza laica, teoricamente aperta a tutti i *cives Romani*, ma praticamente esercitata da quegli stessi ceti (di poi denominati come *nobilitas*), che esercitarono le funzioni direttive di governo nello Stato.

b) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a.C.) la giurisprudenza laica nobiliare, continuando l'opera intrapresa dai *pontifices* nei riguardi del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus*, effettuò, sotto gli aspetti della *interpretatio*, una gigantesca attività di sviluppo del *ius civile*. D'altro canto, la giurisprudenza esercitò decisiva influenza sul *ius publicum* e poi sul *praetor peregrinus* ai fini della ulteriore integrazione dell'ordinamento giuridico romano.

c) Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a.C.) il carattere « scelto », nobiliare, della giurisprudenza si andò affievolendo, e con esso andò lentamente sminuendosi l'*auctoritas* dei giurisperiti, divenuti, sopra tutto negli ultimi anni, troppi e troppo poco selezionati. La forza di diretta propulsione dello sviluppo giuridico romano conseguentemente diminuì e la giurisprudenza passò, prevalentemente, ad esercitare sull'evoluzione del diritto una influenza indiretta, esplicantesi attraverso l'orientazione degli organi produttori del *ius publicum* e dell'incipiente *ius honorarium*. Si diffusero anche, in questa epoca, l'attività sistematica e quella scolastica, deter-

minatrice l'una delle prime opere di insieme sul *ius civile*, l'altra delle prime dispute e controversie dottrinali.

14. MODI E FORME DELL'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE PRECLASSICA.

1. Indispensabile premessa all'esposizione dei modi e delle forme dell'attività giurisprudenziale preclassica è il chiarimento dei motivi storici della sua « creatività » e dei limiti delle medesima, nonchè la illustrazione di due altre caratteristiche generali: la gratuità e la tecnicità.

2. Le ragioni storiche della creatività della giurisprudenza preclassica consistono essenzialmente nel fatto che essa si considerò naturale prosecutrice di quell'opera di *interpretatio* creativa che i *pontefices* avevano esercitato, nel periodo arcaico, rispetto al *ius Quiritium*. Più precisamente l'eredità della giurisprudenza pontificale arcaica fu considerata relativa al *vetus ius civile*, cioè a quel sistema normativo che aveva più propriamente for-

---

14. Sui modi dell'attività giurisprudenziale preclassica, si v. in generale: Wenger, *Die Quellen* 485 ss.; Schulz, *Geschichte* 57 ss., 70 ss. (a proposito di caratteri e tendenze della cd. « giurisprudenza ellenistica »); Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 124 ss.; Frezza, *Corso* 298 ss. *Amplius* per l'impostazione qui seguita: Guarino, *Storia*[3] 282 ss. — Per la gratuità, si v. per tutti: Michel, *Gratuité en droit romain* (1962) 213 ss.

mato oggetto del monopolio pontificale. Questo rilievo spiega: da un lato, il fatto che la *iurisprudentia* venne pur sempre considerata, prima ancora che « *iusti atque iniusti scientia* », « *divinarum atque humanarum rerum notitia* » (basta ricordare il carattere di religiosità dell'antico *ius* per rendersene conto); dall'altro lato, il fatto che la « creatività » della giurisprudenza preclassica si esplicò nel modo più pieno, diretto ed evidente rispetto ai principî del *vetus ius civile* e, in particolare, rispetto a quei *mores* quiritarî che per tanto tempo i *pontifices* avevano gelosamente nascosto nei loro penetrali.

3. L'altissima importanza della *iurisprudentia*, come depositaria di una *scientia* indispensabile alla vita sociale romana, vale a spiegare il carattere di gratuità, che essa sempre rigorosamente mantenne. Si trattava, nel concetto romano, di una funzione pubblica parallela e sottostante a quelle magistratuali, di una « *urbana militia respondendi, scribendi, cavendi* » (Cic. *Pro Mur.* 9. 19) esercitata dagli stessi ceti magistratuali, e quindi di una attività che non comportava e non poteva comportare compensi di alcun genere: « *est quidem res sanctissima civilis, sed quae praetio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda* » (Ulp. D. 5. 13. 1. 5).

4. La giurisprudenza fu, infine, una scienza strettamente tecnica, rigorosamente aderente alla funzione dell'*interpretatio iuris*, la quale si astenne nel modo più assoluto, salvo che negli ulti-

missimi anni, da ogni contaminazione di altre scienze o arti, quali la filosofia, la sociologia, la retorica, la politica. I giureconsulti preclassici rifuggirono, di norma, in quanto *iurisperiti,* dai richiami a concezioni filosofiche o sociologiche generali; non si confusero con i retori, con gli *oratores,* con gli *advocati,* con i *laudatores* processuali; non mescolarono le considerazioni e le passioni politiche ai loro ragionamenti giuridici; anzi si mantennero tanto aderenti al binario tradizionale del *ius civile,* da non occuparsi se non di scorcio e limitatamente dei problemi dell'organizzazione di governo, della repressione criminale, dell'amministrazione delle *provinciae* e via dicendo, considerandoli estranei al filone che loro era stato riservato di sfruttare.

15. I « RESPONSA » GIURISPRUDENZIALI.

1. L'attività della giurisprudenza preclassica si incanalò nella stessa triplice direzione seguita dalla giurisprudenza pontificale arcaica: *respondere, cavere, agere.* Formalmente, peraltro, si trattò sempre di un'attività di *respondere,* in quanto i giureconsulti usavano farsi esporre dagli interroganti il loro caso e formulare *responsa* al riguardo, senza controllare se le cose stessero realmente come erano state loro esposte.

---

15. Sui *responsa* giurisprudenziali: Schulz, *Geschichte* 57 ss.; Wenger, *Die Quellen* 476 ss.; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 122 ss.

2. L'attività del *respondere*, in senso stretto, fu particolarmente importante nei primi tempi, ma fu intensissima in ogni epoca. Nei primi tempi, invero, si trattava ancora, per la giurisprudenza, di svelare gli *arcana* del *vetus ius civile*, mettendo a frutto la sua peculiare *notitia rerum divinarum atque humanarum*. Man mano che la conoscenza del diritto si diffuse ed i sistemi si accrebbero di numero, il *respondere* giurisprudenziale perdette il suo originario carattere, in certo senso, imperativo ed assunse piuttosto il carattere della somministrazione di pareri o consigli particolarmente autorevoli, quindi pur sempre tenuti in altissima considerazione dai magistrati giusdicenti e dai giudici.

2.1. Nell'epoca della crisi della *respublica* nazionale, moltiplicatosi il numero dei giureconsulti, limitatasi correlativamente la loro originaria *auctoritas*, sorse l'usanza di giustificare sommariamente i *responsa* al fine di renderli più convincenti e di farli prevalere sugli eventuali *responsa* divergenti di altri giuristi. Venne anche l'uso, in questa fase, di redigere i *responsa* per iscritto, su tavolette cerate munite del sigillo di testimoni (*testationes*), onde permetterne l'esibizione in giudizio, evitandosi il dubbio di falsificazioni. Ma in generale era cura degli interroganti riferire, ai magistrati o ai giudici, il parere espresso dai giuristi sulle diverse questioni.

3. L'attività del *cavere*, cioè della collaborazione al compimento di atti negoziali, divenne, a

partire dal sec. III a.C., imponente: di tal che la giurisprudenza preclassica è stata anche definita, non senza un po' di esagerazione, come « giurisprudenza cautelare ».

In verità, l'ausilio giurisprudenziale agli atti negoziali privati era utilissimo in un ambiente in cui occorreva districare tutti i proprî affari col mezzo dei pochissimi negozî del vecchio *ius civile*, ridotti a schemi meramente formali, oppure col ricorso a modalità ancor nuove e incerte offerte dai più recenti sistemi giuridici. Ciò spiega il perchè i privati ritenessero addirittura indispensabile ricorrere all'ausilio dei giureconsulti nella redazione dei propri atti: ed era cosa tanto eccezionale che essi avessero la capacità di farne a meno che un'epigrafe latina dedicata ad un certo P. Pomponius Philadespotus menziona a suo onore che « *testamentum scripsit annos XXV agens sine iurisconsultis* » (*CIL.* 10. 4919).

3.1. Attraverso l'attività cautelare della giurisprudenza vennero in essere numerosi istituti nuovi e numerosissime applicazioni nuove di istituti vecchi. Basterà, a titolo di esempio, ricordare la *cautio Muciana* e la *stipulatio Aquiliana*.

Per far sì che potessero avere pratica efficacia disposizioni testamentarie sottoposte a condizioni potestative negative (es.: « avrai 100 *si Capitolium non ascen-*

15.3.1. Sulla *cautio Muciana*, si v. Guarino, *Dir. priv. rom.*[3] 397 e note ivi. — Sulla *stipulatio Aquiliana*, ancora Guarino, *Dir. priv. rom.*[3] 765 e note ivi.

deris», e quindi: «non li avrai sino alla morte, visto che solo allora sarà certo che non hai rivestito pubbliche cariche»), Q. Mucio Scevola escogitò l'espediente di far acquistare subito il lascito all'onorato e di far prestare da questi la promessa solenne (*cautio*) di restituirlo nel caso in cui compisse in futuro l'attività proibitagli. E Aquilio Gallo, per permettere di adoperare l'*acceptilatio verbis* come quietanza del pagamento di *obligationes* non contratte *verbis* (quindi, non estinguibili con quel mezzo), introdusse, a sua volta, il sistema di trasfondere quelle obbligazioni in una *stipulatio* (atto giuridico verbale), onde far poi estinguere quest'ultima con l'*acceptilatio verbis*.

4. L'attività dell'*agere* decadde notevolmente nei sec. IV e III a.C., data la forma schematica, inderogabile e immodificabile, assunta dalle *legis actiones*. Nei sec. II e I a.C. essa ebbe, invece, in altra direzione, una importantissima ripresa.

Causa fondamentale della ripresa dell'*agere* giurisprudenziale fu la trasformazione del processo privato, dapprima davanti al *praetor peregrinus* e poi davanti al *praetor urbanus*, con la connessa introduzione del sistema delle *formulae*. Le parti avevano, nel nuovo tipo di processo, da contraddirsi ampiamente tra loro e da convincere nel contempo il *praetor* ai fini della redazione definitiva del *iudicium*, avevano da inserire in questo le loro *exceptiones* e

---

15.4. Sulla trasformazione del processo privato in questa epoca, si veda da ultimo Kaser, *Das röm. Zivilprozessrecht* cit. 107 ss. con letteratura.

così via, di modo che, ovviamente, non poterono che far capo ai *iurisperiti* per essere consigliate e dirette. I giurisperiti, inoltre, esercitavano opera di diretta influenza sui magistrati, sia con l'indirizzar loro le proprie *epistulae*, sia col prodigare pareri verbali su loro esplicita richiesta. Lo sviluppo rigogliosissimo del processo formulare romano, come è stato giustamente sostenuto, non potrebbe essere spiegato, senza tener conto dell'opera esplicata in questo campo dalla giurisprudenza.

16. GLI ALTRI MODI DELL'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE PRECLASSICA.

1. Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana, alle altre attività i giureconsulti aggiunsero la attività consultiva rispetto ai magistrati e la attività didattica.

1.1. Pare certo che, sopra tutto nel sec. I a.C., i *praetores* e gli altri magistrati giusdicenti si costituis-

---

16. Sull'attività di consulenza svolta nell'àmbito dei *concilia* magistratuali in particolare: Schulz, *Geschichte* 62 ss. ove in nt. bibl. Cfr. Cic. Top. 17.65: *Privata enim iudicia maximarum quidem rerum in iuris consultorum mihi videntur esse prudentia. Nam et adsunt multum et adhibentur in consilia et patronis diligentibus ad eorum prudentium confugientibus hastras ministrant.* — Sull'attività didattica della giurisprudenza repubblicana, Wenger, *Die Quellen* 487; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 125 ss.; Frezza, *Corso* 299 s. Per lo sviluppo di tale attività nel periodo classico, ampiamente *infra* n. 28.

sero ciascuno un vero e proprio *consilium* di distinti giureconsulti per valersene ad ogni occasione ai fini dell'esplicazione delle loro delicate funzioni, sia in materia privata che in materia criminale. Questa prassi di ricorrere ad un certo numero di *adsessores* giuristi si rese tanto più necessaria, in quanto le cariche pubbliche non erano più sempre ricoperte da uomini preparati ed efficienti come in passato.

1.2. La larga rinomanza dei giureconsulti più illustri procurò loro un seguito di volontari discepoli (*auditores*), i quali li assistevano nella loro attività di *respondere*, li aiutavano nelle consultazioni dei vecchi testi e, nei momenti liberi, ponevano loro quesiti di vario genere su questo o quell'argomento (*quaestiones*), ottenendone risposte e consigli. Intorno alle due più spiccate personalità del sec. I a.C., Q. Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo, si costituirono due vere e proprie scuole, cioè due correnti giurisprudenzali spesso in vivace contrasto fra loro. E' più che probabile, a nostro avviso, che alla radice delle numerose divergenze tra le due scuole non fossero profondi ed insanabili contrasti dogmatici, ma fosse piuttosto una personale tendenza dei rispettivi seguaci verso l'una o l'altra figura dei due maestri, così come si vedrà essere probabilmente avvenuto in

---

16.1.2. Su Q. Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo e i loro allievi: *infra* n. 20.

ordine al dissidio fra le due scuole giurisprudenziali classiche dei Sabiniani e dei Proculeiani.

17. LA LETTERATURA GIURIDICA PRECLASSICA.

1. L'attività giurisprudenziale preclassica si trasfuse, sopra tutto nei secoli II e I a.C., in una « letteratura » giuridica, di cui non mancano tuttora i ricordi e le tracce. Letteratura che fu eminentemente tecnica e occasionale, quindi del tutto aliena da preoccupazioni di stile e di sistema. E' da credere, anzi, che assai spesso i veri autori formali delle singole opere non siano stati i giuristi cui esse sono attribuite, ma piuttosto i loro più solerti discepoli.

La letteratura giuridica preclassica consistè essenzialmente in raccolte casistiche, raccolte di formule ed in qualche opera sistematica.

2. Le raccolte casistiche furono, più precisamente, raccolte di *responsa* (*libri responsorum*), intercalati con *epistulae* e con discussioni di *quaestiones* scolastiche: l'ordine sistematico ne fu puramente occasionale.

17.1. Della letteratura giuridica preclassica restano poche testimonianze dirette. Solo con difficoltà è possibile ricostruire taluni frammenti, mentre di parecchie opere abbiamo solo notizia indiretta (soprattutto attraverso Pomponio). — Sulle opere dei singoli giuristi repubblicani, si v. *infra* ai nn. 19-20.

17.2. Sulle raccolte casistiche, si v. per tutti: Schulz, *Geschichte* 107.

3. Le raccolte di formulari tralatizi utilizzabili per le varie forme negoziali, derivarono fondamentalmente dall'attività cautelare (*cavere*). Tali formulari venivano predisposti anche a fini processuali.

4. Opere sistematiche furono i commenti alle *leges XII tabularum* ed i *libri iuris civilis* dei giuristi dell'ultima fase. In tali opere fu compiuto un tentativo assai imperfetto di riordinamento della materia del *ius civile vetus*, del *ius civile novum* e del *ius publicum*.

4.1. Tra queste opere sistematiche la più organica, costituita dai *libri XVIII iuris civilis* di Q. Mucio Scevola, presentò, a quanto è dato arguire, il seguente ordine di materie: *a*) successione nei rapporti giuridici (testata e intestata); *b*) rapporti giuridici di famiglia; *c*) rapporti giuridici assoluti su *res*; *d*) rapporti giuridici obbligatori (*ex contractu* e *ex delicto*).

5. Mancarono totalmente alla giurisprudenza preclassica le opere elementari per l'insegnamento. Scar-

---

17.3. Sulle raccolte di formulari negoziali, per tutti: Schulz, *Geschichte* 106.

17.4. Sui *commentarii* e sui *libri iuris civilis*, rispettivamente Schulz, *Geschichte* 106 s. e 111 s.

17.4.1. Sul sistema di Q. Mucio, *infra* in nt. 20.2.1.

17.5. Sulla letteratura isagogica repubblicana: Schulz, *Geschichte* 110 s.

sissima fu la letteratura monografica su argomenti di *ius sacrum* e di *ius civile*.

18. FIGURE EMINENTI DI GIURISTI REPUBBLICANI. I PRIMI GIURISTI.

1. Della giurisprudenza laica repubblicana, sopra tutto per quel che riguarda le figure di giuristi sino a tutto il II sec. a.C., abbiamo a nostra disposizione assai poche notizie ed anche minor numero di resti. Ciò non dipende soltanto dalla lontananza nel tempo, : dalle vicende relative alla tradizione testuale delle opere giurisprudenziali preclassiche, ma anche dal atto che, sopra tutto nei sec. IV e III a.C., l'at-ività giurisprudenziale si confuse nell'attività com-lessiva (politica e di amministrazione) della *no-bilitas*, di cui finì col costituire solo uno degli aspetti. Fu solo nella fase di crisi della *respublica* che i giu-reconsulti acquistarono rilievo in quanto tali.

Quanto alle notizie, la fonte quasi esclusiva di ogni nostra informazione è uno squarcio del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (conservatoci n D. 1.2.2). Ma si tratta di un'opera — come si dirà n. 40.1.2) — sulla cui genuinità vi è molto da dubitare

---

18.1. Sui motivi che determinarono la scomparsa di gran parte delle opere della giurisprudenza preclassica: Weiss, *Schwund und Konservierung im römischen juristischen Schrift-tum*, in *ZSS.* 1950. Spunti illuminanti in: Wieacker, *Textstufen, passim* (cfr. spec. p. 169 ss.). — Il testo a noi noto del *liber singularis enchiridii* di Pomponio è riportato qui *infra*, ad aper-tura dell'app. III.

e che, in ogni caso, anche se fosse genuina, non darebbe soverchie garenzie di esattezza ed attendibilità, essendo stata comunque redatta da un giurista del II sec. d.C.

La accennata scarsezza di notizie e di resti è per gli storiografi del diritto romano, cosa tanto più grave, in quanto unanimi sono le attestazioni degli antichi (ed in ispecie di Cicerone) circa la vastità e la profondità dell'opera dei giuristi repubblicani.

2. Qui procureremo di dare qualche cenno delle personalità più eminenti, e nel contempo più sicure di giureconsulti, dividendole in due schiere: da prima i giuristi sino a tutto il II sec. a.C., (che sono quelli di cui meno si sa); poi (n. 20) i giuristi del I sec. a.C. alle cui luminose figure (sulle quali siamo, fortunatamente, alquanto più informati) si riattaccano i giureconsulti famosi della prima età classica (n. 21 ss.)

2.1. APPIUS CLAUDIUS Caecus: censore nel 312, console nel 307 e nel 296 a.C. Pomponio (D. 1.2.2.36) dice che fu della stessa *gens* di quell'Appio Claudio che presiedette il collegio decemvirale nel 451 e 450 a.C. Scrisse un'opera *De usurpationibus*, nella qua

---

18.2.1 Su Appius Claudius Caecus, v., oltre alla letteratura cit. *supra*, in nt. 13.1: Garzetti, *Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo*; Kunkel, *Herkunft* 6 e 46; Wenger, *Die Quellen* 239, 361, 479; Schulz, *Geschichte* 11 ss.; Orestano, sv. *Appio Claudio Cieco*, in *NNDI.*, con ulter. bib. cui *adde*, di recente: Mayer-Maly, *Roms älteste Juristenschrift* in *Mn. Bizoukides* (1963), con difesa della attribuzione a lui della paternità del *liber de usurpationibus*.

le (a quanto pare) trattava delle *actiones* e delle *cautiones* necessarie od opportune al fine di difendere o di preservare da usurpazioni altrui i proprî diritti. Secondo la tradizione — come si è detto — egli avrebbe ispirato il suo scriba Gneo Flavio nella pubblicazione del cd. *ius civile Flavianum*.

2.2. Giuristi coevi di Appio Claudio Cieco furono: Cn. FLAVIUS (n. 13.1), P. SCIPIO NASICA, P. SEMPRONIUS SOPHUS, Ti. CORUNCANIUS (n. 13.1): a quest'ultimo si attribuivano « *responsa complura et memorabilia* » (Pomp. *enchir.* 38).

2.3. Q. FABIUS PICTOR: il noto annalista della seconda metà del III sec. a.C. Secondo la tradizione, scrisse un numero imprecisato di *libri iuris pontificii;* ma la notizia sembra infondata, anche perchè egli non fece mai parte del collegio pontificale. È probabile che autore dell'opera sia stato un altro appartenente alla *gens Fabia* (Q. FABIUS MAXIMUS SERVILIANUS?).

2.4. Sex. AELIUS PAETUS Catus: console nel 198,

18.2.2. Su Cn. Flavius e Tiberius Coruncanius, si v. *supra* n. 13.1. — Su P. Scipio Nasica (scambiato da Pomp. *enchir.* 37 con Gaius Scipio Nasica), si v. Wenger, *Die Quellen* 486 s. in nt. 140. — Su P. Sempronius Sophus (cons. nel 304, pont. nel 300): Wenger, *Die Quellen* 478.

18.2.3. Su Q. Fabius Pictor, l'annalista, si v. *infra* n. 64.2.2. — Sui *libri iuris pontificii* a lui attribuiti e sul problema della loro paternità: Kunkel, *Herkunft* 12; Wenger, *Die Quellen* 180 e nt. 14, con ampia bibl.; Schulz, *Geschichte* 46 s. Cfr. per altra letteratura: Orestano, sv. *Fabio Pittore*, in *NNDI*.

18.2.4. Su Sex. Aelius Paetus Catus, sul *ius Aelianum*

censore nel 194 a.C. Il soprannome di « Catus » (l'accorto gli fu dato per la sua grande acutezza nelle discipline giuridiche; in effetti, si tratta della prima figura di vero e completo giureconsulto nella storia del diritto romano.

Pomponio (*enchir.* 7, 8) attribuisce a questo grande giurista tre opere: una raccolta di *actiones*, nota sotto il nome di *ius Aelianum*, (che « *velutt cunabula iuris continet* ») la quale avrebbe completamente surrogato, per maggior numero e varietà di formule, l'invecchiato *ius Flavianum* (n. 13.1); una opera fondamentale intitolata *Tripertia* (« *quoniam lege XII Tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio* ») e « *tres alii libri, quos tamen quidam negant eiusdem esse* ».

I riferimenti di Pomponio hanno dato la stura a molteplici discussioni: non vi è ancora unanimità, fra l'altro, sul punto se i *Tripertita* fossero costituiti da tre sezioni indipendenti (la prima contenente le *leges XII tabularum*, la seconda l'*interpretatio* delle *leges* stesse, la terza le formule delle *legis actiones*) o se, invece, si trattasse di una trattazione tripartita

---

e sui *Tripertita*: Huschke, *Pomponius über die Aelier und Catonen über A. Ofilius*, in *ZGR.* 1850; Voigt, *Ueber das Aelius- und Sabinus-System wie über einige verwandte Rechts-Systeme*, in *Abh. Sächs. Gesellsch. Wiss.* 1875; Wlassak, *Ueber einen Versuch des Juristen Sex. Aelius Paetus Catus (Konsul 198 a.C.), das Legisaktionenverfahren seiner Zeit zu verbessern*, in *Anzeiger d. Wien. Akad. d. Wiss.* 1926; Zocco-Rosa, *Il « Ius Aelianum » nella storia del diritto romano*, in *AUCT.* 1928; Wenger, *Die Quellen* 480; Schulz, *Geschichte* 41 ss.; Casavola, sv. « *Ius Aelianum* » in *NNDI.* con altra letteratura.

di ogni singolo argomento cui ciascuna disposizione delle XII tavole dava occasione.

A nostro parere, i problemi attinenti all'opera di Sesto Elio vanno risolti nella maniera seguente: Elio scrisse un'unica opera, i *Tripertita*, ove erano riferite le singole disposizioni delle XII tavole, ed a ciascun versetto seguiva la relativa *interpretatio* ed il formulario delle azioni corrispondenti; dopo la sua morte i *Tripertita* furono variamente rielaborati da giuristi del II sec. a.C., i quali giudicarono opportuno di enucleare e disporre in tre libri separati tre serie di argomenti (*XII tabulae, interpretatio, actiones*). In particolare, il *liber de actionibus*, che risultò da questa rielaborazione posteriore, si diffuse enormemente fra i pratici del diritto, i quali parlarono di un *ius Aelianum*, che aveva omai surrogato il vecchio *ius Flavianum*.

2.5. M. PORCIUS CATO maior: console nel 195, censore nel 184 a.C. Fu « *iuris civilis omnium peritissimus* » (Cic. *de orat.* 1.37.171), fece certamente l'avvocato e dette probabilmente anche *responsa* come giurista.

18.2.5. Sulla personalità e le altre opere di Cato *maior*, *infra*, 64.3, con bibl. — Sul *de agri cultura* e, in particolare sugli aspetti giuridici dell'opera: Bekker, *Ueber die Leges Locationis bei Cato de re rustica*, in *ZRG.* 1864; Weise, *Quaestionum Catonianarum capita V* (1886); Arcangeli, *I contratti agrari nel De agri cultura di Catone. Prolegomeni*, in *St. Zanzucchi* (1927); Hörle, *Catos Hausbücher. Analyse seiner Schrift De Agricultura nebst Wiederstellung seines Kelterhauses und Gutshofes* (1929); Georgesco, *Essai d'une théorie des Leges privatae* (1932) *passim*; Breahaut, *Cato the Censor on farming* (1933); von Lübtow, *Catos Leges venditioni et locationi dictae*, in *Symb. Taubenschlag* 3 (1957) = *Eos* 1957; *Nachtrag*,

Pomponio (*enchir.* 38) dice che di lui « *et libri exstant* », ma si riferisce, assai probabilmente, al contenuto giuridico dei libri *de agricultura* in cui sono riportati numerosi formulari predisposti per la conclusione dei contratti agrari (cd. *leges venditionis et locationis*). Secondo una recente ipotesi, Catone recepì nella sua opera tali formulari, traendoli da una raccolta del II sec., pare da quella di Manio Manilio (n. 19.2.2).

Non è di Catone giurista, ma del Catone mordace, divenuto proverbiale per la sua feroce ironia nella antichità, l'unico responso che di lui ci resta (August. *de doctr. chr.* 2. 20): « *Cato, cum esset consultus a quodam, qui sibi erosas a soricibus caligas diceret, respondit: non esse illud monstrum, sed vere monstrum habendum fuisse si sorices a caligis roderentur* ».

2.6. M. PORCIUS CATO M(arci) f(ilius) LICINIANUS: figlio del precedente e a lui premorto nel 152 a.C., allorchè era *praetor designatus*.

---

in *Eos* 1958. Si v. pure Schulz, *Geschichte* 106; Wenger, *Die Quellen* 207, 480. Sulla storia della tradizione testuale dell'opera, problematica (notevole per i riflessi in ordine alla storia del pensiero giuridico romano) in Mazzarino A., *Introduzione al De agri cultura di Catone* (1952) e nei *Prolegomena* dell'ottima ed. da lui curata per la teubneriana (1962). L'ipotesi accolta nel testo è di Labruna, *Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell'« emptio » consensuale*, in *Labeo* 1968 (= *St. Volterra* [1968]), ove completo riesame del problema e altra letteratura.

18.2.6. Su Cato *filius* e la sua opera: Lambert, *La règle Catonienne* (1925); Schulz, *Geschichte* 55, 108; Orestano, sv. *Catone Liciniano Marco Porcio*, in *NNDI.* ove altra bibl. Non è certo se i *Commentarii iuris civilis* e i *libri de iure disciplina* siano la stessa opera. In ogni caso Paolo sembra co-

Si occupò molto di diritto e scrisse « *egregios de iuris disciplina libros* » (Gell. *noct. att.* 13. 20. 9): forse un commentario *iuris civilis* di almeno 15 libri (il libro XI è appunto citato da Paolo, in D. 45. 1. 4. 1).

A questo giurista è attribuita la paternità della famosa *regula Catoniana* (se un legato è nullo al momento della confezione del testamento, esso rimane nullo anche se al momento della morte del testatore la causa di invalidità è scomparsa: donde venne poi la regola generale: « *quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere* »; cfr. Paul. D. 50. 17. 29).

19. SEGUE. I « FONDATORI » DEL « IUS CIVILE ».

1. La fase di crisi della *respublica* nazionale romana si aprì con tre celebrate figure di giureconsulti dei quali fu detto (Pomp. *enchir.* 39) che « *fundaverunt ius civile* », in quanto essi furono probabilmente i primi ad avere e ad imporre una visione unitaria del *vetus* e del *novum ius civile* e a porre le basi di una trattazione scientifica del diritto.

---

noscere i *Commentarii* in una edizione non originale. — Sulla *regula Catoniana*, lett. in Scherillo, sv. *Catoniana regola*, in *NNDI. Adde*, ora: Giuffrè, *L'utilizzazione degli atti giuridici mediante « conversione » in diritto romano* (1965) spec. 56 s.

19.1. Sui fondatori dello *ius civile*, di recente: Pólay, *« Publius Mucius et Brutus et Manilius... fundaverunt ius civile». A köstársasági Róma zogtudományának történetéhez.* (= *Per la storia della scienza giuridica nella Repubblica romana*), in *Acta Iuridica et Politica Universitatis Szegediensis* 1962. — Sui singoli: *infra* n. 19.2.1, 2, 3.

2. Tali giureconsulti furono: Bruto, Manilio e il primo Mucio Scevola.

2.1. M. IUNIUS BRUTUS: pretore in un anno incerto del II secolo a.C. Scrisse, pare, *De iure civili libri septem*, di cui i primi tre erano redatti sotto forma di dialoghi col proprio figlio, alla maniera degli scritti filosofici greci, gli altri quattro, invece, contenevano dei *responsa*. Ma Q. Mucio *augur* indicò questi ultimi come « *non veri Bruti libri* » (Cic. *De or.* 2.55.224).

2.2. MANIUS MANILIUS: pretore, forse, nel 155 e console nel 149 a.C. Fu valentissimo nella giurisprudenza cautelare. Di lui (Cic. *De or.* 1. 52. 246) si ricordano come famosi e applicatissimi certi formulari della compravendita raccolti sotto il titolo di *Actionum*

19.2.1. Su M. Junus Brutus: Münzer, sv. « *Iunius 49* », in *PW*. 10.1 (1918); Kunkel, *Herkunft* 12; Wenger, *Die Quellen* 241, 481; Schulz, *Geschichte* 55, 108 (sui *libri de iure civili*); Orestano, sv. *Giunio Bruto M.*, in *NNDI.* con altra bibl. — Su Bruto, Servio scrisse *libri II ad Brutum*, opera che pare debba identificarsi con i suoi *libri ad edictum* (v. *infra* n. 20.1.3).

19.2.2. Su Manius Manilius: Münzer, sv. « *Manilius 12* », in *PW*. 14.1 (1928), (ove v. il problema onomastico); Schulz, *Geschichte* 55; Wenger, *Die Quellen* 481; Orestano, sv. *Manilio Manlio*, in *NNDI.*; Labruna, *Plauto, Manilio, Catone etc.* cit., in *Labeo* 1968 (ove, oltre alla riaffermazione dell'identicità dei *libri actionum* con le *Manilianae venalium vendendorum leges*, individuazione dei probabili rapporti esistenti tra tale raccolta e quella utilizzata da Catone nel *De agricultura*: *supra* n. 18.2.5). Che lo « *...et extant volumina scripta Manilii monumenta...* » di Pomp. D. 1.2.2.39 alluda alla stessa raccolta di formulari, ritiene, in critica ai risultati dello Hirschfeld, *Die Monumenta des Manilius und das Ius Papirianum*, ora in *Kleine Schriften* (1903), il Baviera, *I Monumenta di Manilio e il Ius Papirianum*, ora in *Scritti giuridici* 1 (1937). Si v. anche Frezza, *Corso* 300.

libri, di cui ci sono giunti alcuni brani traverso il *De re rustica* di Varrone. Gli *Actionum libri* citati pare fossero tutt'uno con le *Manilianae venalium vendendorum leges* di cui parla Cicerone (*De or.* 1. 58. 246).

Pomponio (*enchir.* 39) accenna a *Manilii monumenta*: è probabile, però, che con tale espressione (se genuina) l'autore dell'*enchiridion* abbia voluto alludere alla eccellente produzione giuridica di Manilio nel suo complesso e non indicare un'altra sua opera e tanto meno chiamare così solo gli *Actionum libri*.

2.3. P. MUCIUS SCAEVOLA: pretore nel 136, console nel 133, pontefice massimo nel 131 a.C. (padre del celebre Q. Mucio cit. *infra* al n. 20.1.1). Oltre a molti *responsa*, lasciò « *decem libellos* (*iuris civilis*) » (Pomp. *enchir.* 39). A lui è attribuita dalla tradizione la redazione degli *Annales maximi* (cfr. n. 73.5).

Si può discutere se i dieci « *libelli* » di P. Mucio siano stati altrettanti *libri singulares* su argomenti di *ius civile*, o se invece Pomponio li abbia chiamati così per la loro stringatezza ed esiguità. Noi siamo per la seconda tesi: anzitutto perchè Cicerone (*De orat.* 1. 56. 239) parla di *libri* (non di *libelli*) e poi perchè riteniamo che, qui come altrove, l'*enchiridion* di Pomponio abbia sofferto di rimaneggiamenti postclassici.

19.2.3. Su Publius Mucius Scaevola: Münzer, sv. « *Mucius 17* », in *PW.* 16.1 (1933); Schanz-Hosius, *Geschichte* 1⁴. 238 s.; Wenger, *Die Quellen* 481; Schulz, *Geschichte* 55. — Di lui e del celebre figlio dice Cic. *Leg.* 2.19.47: « *...pontifices ambo et eidem iuris peritissimi! ' saepe ' inquit Publii filius, 'ex patre audivi pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset* ».

3. Giuristi coevi dei « *tres, qui fundaverunt ius civile* » furono: C. LIVIUS DRUSUS (figlio del console del 144): non ricoprì cariche pubbliche perchè cieco. Di lui riferisce Cicerone (*Tusc.* 5.12) « *domum compleri a consultoribus solitam* »; L. CASSIUS HEMINA, autore, pare, oltre che di *Annales* (o *Historiae*) in quattro libri, anche di un'opera *De censoribus*, in due libri; C. SEMPRONIUS TUDITANUS (console nel 129), autore di una grossa opera: almeno 13 *libri magistratuum*, diversa dai suoi ben noti *Annales*; Q. MUCIUS SCAEVOLA AUGUR, cugino di Publio (console nel 117), di cui non si ricordano scritti giuridici, « *qui quamquam nemini se ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat* » (Cic. *Brutus* 89.306); M. JUNIUS CONGUS GRACCHANUS, l'amico di C. Gracco, di cui conosciamo un'opera *De potestatibus*, in almeno sette libri.

19.3 Su C. Livius Drusus: Münzer, sv. « *Livius (Drusus) 15* » in *PW.* 13.1 (1926); id., *Röm. Adelsparteien* cit. 312; Schulz, *Geschichte* 55; Orestano, sv. *Druso Livio Caio*, in *NNDI.* (ove però scambio con il padre del nostro giurista: v. Münzer, « *Livius (Drusus) 14* », in *PW.* cit. Ricorda il Nostro, Celso in D. 19.1.38.1. — Su L. Cassius Hemina (o Emina): Wenger, *Die Quellen* 181; Cichorius, sv. « *Cassius 47* », in *PW.* 3.2 (1899); Schanz-Hosius, *Geschichte* 1⁴.194 s. — Su C. Sempronius Tuditanus: Schanz-Hosius, *Geschichte* 1⁴.196 s.; Schulz, *Geschichte* 54; Wenger, *Die Quellen* 181. — Su Q. Mucius Scaevola augur: Münzer, sv. «*Mucius 21*», in *PW.* 16.1 (1933); Schanz-Hosius, *Geschichte* 1⁴.240 s.; Schulz, *Geschichte* 55. Per l'attribuzione a lui (e non al *pontifex*) di Cic. *Brut.* 89.306 cit., si veda Schanz-Hosius *Geschichte* 241. — M. Iunius fu soprannominato Gracchanus proprio a causa della sua amicizia col tribuno della plebe (Plinio, *N.h.* 33.36). Su di lui v.: Schanz-Hosius, *Geschichte* 1⁴.235; Wissowa, sv. « *Iunius (Congus) 68* », in *PW.* 10.1 (1918); Schulz, *Geschichte* 54.

4. Discepoli dei tre fondatori del *ius civile* furono, tra i più noti, i seguenti:

P. RUTILIUS RUFUS, pretore e poi console nel 105. Sotto il suo consolato si ebbe la *lex parieti faciundo Puteolana* (*CIL.* 12.698; 10.1781). Pare anche che a lui pretore sia dovuta la introduzione della *formula Rutiliana*, di cui riferisce Gai 4.35. Eccelse come rispondente; secondo Cicerone (*Brut.* 30.113) « *...sunt eius orationes ieuiunae; multa preclara de iure* ».

Di Q. AELIUS TUBERO, che appartenne al circolo degli Scipioni e di AULUS VERGINIUS, il cui nome in Pomponio è corretto in « Paulus », non si hanno notizie precise.

20. SEGUE. I GIURISTI DELL'ULTIMO SECOLO DELLA REPUBBLICA.

1. In ordine ai giuristi del sec. I a.C. le notizie si fanno più numerose e sicure. I giureconsulti particolarmente degni di menzione sono i seguenti.

1.1. Q. MUCIUS P. f. SCAEVOLA, *pontifex maximus* (figlio di Publio: n. 19.2.3): console nel 95, ucciso dai

---

19.4. Su P. Rutilius Rufus: Münzer, sv. « *Rutilius 34* », in *PW.* 1A.1 (1914); Schanz-Hosius, *Geschichte* 1⁴.208 ss.; Kunkel, *Herkunft* 15; Wenger, *Die Quellen* 481; Schulz, *Geschichte* 55. Sulla *formula Rutiliana*: Lenel, *EP.*³ 427 ss.; cfr. Kaser, *Röm. Zivilprozessrecht* cit. 310 s. con bibl.; sulla *lex parieti faciundo Puteolana*, Dessau 5317. — Su Q. Aelius Tubero: Kunkel, *Herkunft* 14; Schulz, *Geschichte* 55. — Su Aulus Verginius: Kunkel, *Herkunft* 15 s.; Schulz, *Geschichte* 55.

20.1.1. Su Q. Mucius Scaevola: Münzer-Kübler, sv. *Mucius 22*», in *PW.* 16.1 (1933); Lepointe, *Quintus Mucius Scaevola* 1 (1926); Wenger, *Die Quellen* 481; Schulz, *Geschichte* 55, 76 ss.;

partigiani di Mario nell'82 a.C. Figura eminente di giurista, di uomo politico e di amministratore (lo si citò lungamente ad esempio per la sua amministrazione provinciale in Asia, del 100 a.C.).

Scrisse *libri XVIII iuris civilis*, ammiratissimi in tutto il mondo antico, perchè per primo vi si sforzò di applicare alla casistica del diritto una classificazione sistematica, per *genera* (Pomp. *enchir.* 41: « *ius civile primus generatim constituit* »). Il sistema di quest'opera influì potentemente su quello dei *libri iuris civilis* di Massurio Sabino e della sua scuola; essa fu ampiamente citata dai giuristi del principato e fu commentata, libro per libro, da Lelio Felice (in almeno 2 libri), Pomponio (in 39 libri) e Gaio (cfr. 1.188: « *libri quos ex Q. Mucio fecimus* »).

A Q. Mucio si attribuisce anche un *liber singularis* ὅρων di cui resta qualche frammento nei *Digesta* di

---

Kunkel, *Herkunft* 14. — Sui *libri iuris civilis*, sul sistema e sugli influssi della filosofia greca, tra la vasta letteratura: La Pira, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana*: I, *Problemi generali, St. Virgili* (1935); II. *L'arte sistematrice*, in *BIDR.* 1934; III. *Il metodo*, in *SDHI.* 1935; IV. *Il concetto di scienza*, in *BIDR.* 1936-37; Villey, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain* (1945); Arangio-Ruiz, *La formation du système des commentaires de droit civil dans la science juridique romaine*, in *Ann. Fac. Droit Instambul* 1953; Scherillo, *Il sistema civilistico*, in *St. Arangio-Ruiz* 4 (1953); Lauria, *Ius Romanum* 1.1 (1965); Frezza, *Corso* 300 ss.; Schulz, *Geschichte* 111 s.; Orestano, *Obligationes e dialettica*, in *Jus* 1959. — Sui *libri* ὅρων: Schulz, *Geschichte*, *loc. cit.* — A Q. Mucio Scaevola, si deve l'introduzione nella prassi giuridica di alcuni istituti che da lui presero il nome: la *cautio Muciana* e la *praesumptio Muciana*, su cui si v. ampia letteratura in Guarino, *DPR*[9]. 397 e 547 s.

Giustiniano; vi sono, tuttavia, forti elementi per credere che questo *liber singularis* sia opera della scuola postclassica compilata mediante una spigolatura di definizioni e regole giuridiche negli scritti di Q. Mucio e di altri giuristi posteriori.

1.2. Allievi di Q. Mucio furono: C. AQUILIUS GALLUS, L. LUCILLUS BALBUS, SEXTUS PAPIRIUS e C. (o T.) IUVENTIUS. Dice Pomponio (*enchir.* 42) che gli scritti di costoro erano, ormai, del tutto dimenticati ai suoi tempi e che il loro ricordo si conservava attraverso gli scritti di Servio Sulpicio Rufo (n. 20.1.3). Furono, comunque, giuristi di non eccelsa levatura.

Il più famoso dei quattro fu Aquilio Gallo, amico di Cicerone, maestro di Servio Sulpicio Rufo. Pretore nel 66 a.C., fu presidente della *quaestio de ambitu*, ricordata da Cicerone (*Pro Cluentio* 53.147), ma rinunciò al consolato (Cic. *Att.* 1.1.1) per darsi completamente agli studi di diritto, ottenendo in questo campo buona fama. A lui si deve, tra l'altro, la introduzione del

---

20.1.2. Su C. Aquilius Gallus: Kübler, *Der Process des Quinctus und C. Aq. Gall.*, in *ZSS.* 1893; Wenger, *Die Quellen* 482 ss.; Kunkel, *Herkunft* 21 ss.; Schulz, *Geschichte* 55; Orestano, sv. *Aquilio C. Gallo*, in *NNDI.* Sul *iudicium de dolo* e la *stipulatio Aquiliana*, letteratura in Guarino, *DPR*[3]. 382 e 765. — Su L. Lucilius Balbus: Wenger, *Die Quellen* 218, 483, 612; Kunkel, *Herkunft* 21; Schulz, *Geschichte* 55; Orestano, sv. *Lucilio Balbo*, in *NNDI.* — Su Sex. Papirius: Schanz-Hosius, *Geschichte* 1[4].240; Kunkel, *Herkunft* 22; Orestano, sv. *Papirio Sesto*, in *NNDI.* — Su C. (o T.) Juventius: Schulz, *Geschichte* 56; Kunkel, *Herkunft* 22 s.; Orestano, sv. *Giuvenzio*, in *NNDI.*

iudicium de dolo e della cd. *stipulatio Aquiliana*. Morì tra il 55 e il 44 a.C.

1.3. SERVIUS SULPICIUS RUFUS: console nel 51, morto nel 43 a.C. Allievo di Aquilio Gallo, superò di molto il maestro, rivelandosi innovatore sagacissimo del *ius civile*. Fu avversario fervido e costante di Q. Mucio (n. 20.2.1), ma è da credere che abbia, in fondo, applicato lo stesso suo metodo (« *ius civile generatim constituere* »), sebbene con rigore e risultati diversi: si può fondatamente supporre, a questo proposito, che, nei confronti dell'eccessiva rigidità dogmatica di Q. Mucio, egli abbia preferito sfoggiare doti (senza dubbio ammirevoli, ed assai apprezzate dal suo amico Cicerone) di elegante e sensibile aderenza alla vita del diritto applicato.

Di lui sappiamo che scrisse quattro opere: i *Reprehensa Scaevolae capita* ovvero *Notata Mucii*, in cui venivano in parte criticate e in parte approfondite e svolte le dottrine di Mucio; un *liber singularis de dotibus*; almeno due *libri de sacris detestandis*; due *libri*

20.1.3. Su Servius Sulpicius Rufus: Münzer, sv. « *Sulpicius* (*Rufus*) *95* », in *PW.* 4 A.1 (1931); Meloni P., *Servio Sulpicio Rufo e i suoi tempi*, in *Ann. Cagliari* 1946; Wenger, *Die Quellen* 483 s.; Schulz, *Geschichte* 56; Kunkel, *Herkunft* 25; Pianko, *Korrespondenci cyceroniana. Serwius Sulpicjusz Rufus*, in *Meander*. 1963. — Dei *Reprehensa Scaevolae capita* ci è giunto un solo frammento e qualche citazione: cfr. Lenel, *Pal.* 2.232; su questa opera: Schulz, *o.c.* 107. — Sul *liber singularis de dotibus*, di cui è traccia in Gell. 13.15.16: Schulz, *o.c.* 115 s. — Sui *libri de sacris detestandis*: Schulz, *o.c.* 110. — Sui *libri ad Brutum*: Schulz, *o.c.* 107, 148. Cfr. anche Frezza, *Corso*

ad Brutum. Quest'ultima opera (di cui nulla, peraltro, rimane, se non qualche riferimento ad essa) è degna di molto rilievo, perchè con essa Servio inaugurò la serie dei commentarî all'*edictum* del pretore (Pomp. *enchir.* 44): « *Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit* ». Che Servio sia stato l'iniziatore dei commenti all'*edictum* risulterebbe, oltre tutto, da Cicerone (*de leg.* 1. 5. 17: «*non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc... hauriendum iuris disciplinam putas* », dove per « *plerique* » sono da intendere i numerosi discepoli di Servio).

Servio eccelse anche come rispondente (la notizia di Pomponio, *enchir.* 43: « *reliquit... prope centum et octaginta libros* » si riferisce evidentemente ai suoi *responsa*) e sopra tutto come maestro. Pomponio (*enchir.* 44) cita ben dieci suoi discepoli ed aggiunge che le opere di costoro furono raccolte da AUFIDIUS NAMUSA in 140 (o 40: Mommsen *del.* « *centum*) libri.

Le radici personalistiche della avversione di Servio per Q. Mucio sono, a nostro parere, non inverosimilmente espresse da questo episodio raccontato da Pomponio (*enchir.* 43): « *Servius autem Sulpicius cum*

---

302 s. — Sui *responsa*: Schulz, *o.c.* 108. — Sull'*actio Serviana*: Guarino, *DPR*³. 275. — Sugli *auditores Servii*: Vernay, *Servius et son Ecole. Contribution à l'histoire des idées juridiques à la fin de la République romaine* (1909); Wenger, *o.c.* 484; Schulz, *o.c.* 56. Si v. Pomp.D.1.2.2.44: *Ab hoc plurimi profecerunt, fere tamen hi libros conscripserunt: ALFENUS VARUS GAIUS (?del.), AULUS OFILIUS, TITUS CAESIUS, AUFIDIUS TUCCA, AUFIDIUS NAMUSA, FLAVIUS PRISCUS, GAIUS ATEIUS, PACUVIUS LABEO ANTISTIUS Labeonis Antistii pater, CINNA, PUBLICIUS GELLIUS. ex his decem libros octo conscripserunt, quorum omnes qui*

in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium (Cicerone) *optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse* [*de iure Servius parum intellexisset*], *iterum Quintum interrogasse et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare. ea velut contumelia Servius tactus operam dedit iuri civili et plurimum eos, de quibus locuti sumus* (*sub* 13), *audiit, institutus a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio* rell.».

1.4. P. ALFENUS VARUS: *consul suffectus* nel 39 a.C. Fu allievo di Servio Sulpicio e lasciò 40 libri di *digesta*, ove erano raccolti e ordinati (presumibilmente secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio) responsi suoi e del suo maestro. Nei *Digesta* di Giustiniano si incontrano frammenti estratti da quest'opera, non-

---

fuerunt libri digesti sunt ab Aufidio Namusa in [*centum*] (*del.* Momm.) *quadraginta libros. ex his auditoribus plurimum auctoritatis habuit Alfenus Varus et Aulus Ofilius, ex quibus Varus et consul fuit, Ofilius in equestri ordine perseveravit...* — Su Aufidius Namusa: Huscke, *Aufidius bei Priscianus*, in *ZGR.* 1842; Schulz, *o.c.* 108 s.; Kunkel, *o.c.* 30 s.; Wenger, *o.c.* 484; Orestano, sv. *Aufidio Namusa*, in *NNDI.*

20.1.4. Su Alfenus Varus: Ferrini, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo*, in *BIDR.* 1891, ora in *Opere* 2 (1929); Frank, *Catullus and Horace on Suffrenus and Alfenus*, in *CQ.* 1920; Krüger, *Römische Juristen u. ihre Werke*, in *St. Bonfante* 2 (1930); De Sarlo, *Alfeno Varo e i suoi Digesta* (1940); Schulz, *Geschichte* 56, 254 ss.; Solazzi, *Alfeno Varo e il termine «dominium»*, in *SDHI.* 1952; Kunkel, *Herkunft* 29; Wenger, *Die Quellen* 484; Orestano, sv. *Alfeno Varo*, in *NNDI.*

chè da due epitomi, una anonima in 7 libri e una in almeno 8 libri dovuta a Paolo. Ma sembra che nè l'epitome paolina nè la stessa copia dei *digesta* alfeniani usata dai compilatori giustinianei fossero opere classiche.

Scrisse, pare, anche un'opera, in almeno due libri, nota col nome di *Coniectanea*, di cui un frammento ci è tramandato da Gell. 7.5.1.

1.5. AULUS OFILIUS: altro allievo di Servio e grande amico di Cesare; tanto studioso che rinunciò a fare la carriera politica. Fu maestro di Tuberone; appartenne all'*ordo equester*.

Scrisse un gran numero di *libri iuris civilis* e un certo numero (venti?) di *libri de legibus*. Pomponio (*enchir.* 44) dice, inoltre, di lui: « *de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit* »; queste parole non del tutto chiare adombrano, a nostro parere, un commentario *ad edictum praetoris*, che fu nel contempo la prima rielaborazione sistematica delle disordinate clausole dell'albo pretorio. Non è da escludere che con il commentario di Ofilio si sia aperta quella fase di riordinamento sistematico dell'editto, che fu compiuta durante il I sec. d. C.

Gaio (D. 50.16.234.2) ricorda un'opera *ad Atticum*

20.1.5. Su Aulus Ofilius: Huschke, *Pomponius über die Aelier und Catonen über A. Ofilius*, in *ZGR.* 1850; Arnò, *Scuola muciana e scuola serviana*, in *AG.* 1929; Wenger, *Die Quellen* 484; Kunkel, *Herkunft* 29; Schulz, *Geschichte* 56, 107; Orestano, sv. *Ofilio Aulo*, in *NNDI.*

(forse riferendosi al trattato *de legibus*). Da Ulpiano (D. 32.55.1,4,7 e D. 33.9.3.5,8) sappiamo dell'esistenza di suoi *libri iuris partiti* (almeno 5) e di almeno 16 *libri Actionum*.

1.6. AULUS CASCELLIUS: allievo di VOLCATIUS, discepolo di Quinto Mucio, questore prima del 73 a.C. e, forse, in seguito anche pretore. Fu giurista poco originale, rimasto noto per un certo qual umorismo delle sue risposte (Macrob. *sat.* 2. 6. 1: «*urbanitatis mirae libertatisque*»). Ecco un esempio dello «stile» di questo antico avvocato, più che giurista: « *Mercatori quemadmodum cum socio navem divideret interroganti respondisse traditur: Navem si dividis, nec tu nec socius habetis* » (Macrob. *sat.* 2. 6. 2).

Il *liber bene dictorum*, di cui parla Pomponio (*enchir.* 45) sembra non sia stata un'opera giuridica. Alla sua attività di respondente pare risalga l'introduzione del *iudicium Cascellianum* (Gai 4. 166a, 169).

1.7. C. TREBATIUS TESTA: amico di Cicerone, fu da questi raccomandato fortemente a Cesare per il suo

---

20.1.6. Su Aulus Cascellius: Dirksen, *Der Rechtsgelehrte Aulus Cascellius*, in *Abh. Kön. Preuss. Akad. Berlin. Wissensch.* 1858; Arnò, *Cascellio*, in *MAM.* 1921; Ferrini, *Cascellio e i suoi responsa*, ora in *Opere* 2 (1929); Schulz, *Geschichte* 56, 70; Kunkel, *Herkunft* 25; Wenger, *Die Quellen* 484; Orestano, sv. *Cascellio Aulo*, in *NNDI.* — Sul *iudicium Cascellianum*: Kaser, *Röm. Zivilprozessrecht* cit. 327 s.

20.1.7. Su C. Trebatius Testa: Sonnet, *Gaius Tre-*

consilium (Cic. *ad fam.* 7. 5) e giunse a gran fama ed autorità nel *consilium* di Augusto. Fu meno fecondo di Cascellio, ma di lui molto più preparato e acuto (Pomp. *enchir.* 45). Fu maestro di Labeone.

Scrisse: nove o undici libri *de religionibus* e alcuni libri *de iure civili.*

1.8. Q. AELIUS TUBERO: fu accusatore, nel 46 a.C., di Quinto Ligario, difeso da Cicerone. Passato allo studio del diritto, eccelse nella conoscenza del diritto privato, ma « *sermone antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur* » (Pomp. *enchir.* 46). Gellio (14.2.20) ricorda una sua opera *de officio iudicis*, di cui non sappiamo altro. Fu maestro di Ateius Capito.

1.9. Fu forse giurista anche C. AELIUS GALLUS, ricordato nelle fonti come autore di un'opera *de verborum quae ad ius civile pertinent significatione*, in almeno due libri. Visse tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'Impero. La sua opera venne sfruttata, poco più tardi, da Verrio Flacco, per il *de verborum*

---

batius Testa (1932); Schulz, *Geschichte* 56, 105, 109; Wenger, *Die Quellen* 485; Kunkel, *Herkunft* 28.

20.1.8. Su Q. Aelius Tubero: Schulz, *Geschichte* 56, 110; Wenger, *Die Quellen* 485; Kunkel, *Herkunft* 37. — Questo giurista non è da confondersi con l'omonimo indicato *supra* al n. 19.4.

20.1.9. Su C. Aelius Gallus: Schulz, *Geschichte* 172, 359 nt. 9; Orestano, sv. *Gallo C. Elio*, in *NNDI.*

significatu. Un frammento di essa è riportato nei *Digesta* di Giustiniano (D. 50.16.157).

21. La giurisprudenza classica. Caratteristiche.

1. Se l'ordinamento giuridico romano universale merita, nel suo complesso, la denominazione di « diritto romano classico », ciò si deve precipuamente attribuire all'opera assiduamente svolta dalla giurisprudenza del periodo della *respublica* universale; la quale, dunque, ancor più a ragione merita l'appellativo, che universalmente le si dà, di giurisprudenza classica.

Fedeli ad una tradizione nobilissima, mirabilmente dotati di ampiezza di vedute sistematiche e, sopra tutto, di argutezza di intuito pratico, relativamente indipendenti dalla stessa influenza politica dei *princi-*

---

21. Sulla giurisprudenza classica in generale, si v. soprattutto: Fitting, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander* (1908; rist. 1965); Wenger, *Die Quellen* 488 ss.; Schulz, *Geschichte* 119 ss.; id., *Classical roman law* (1954); Kunkel, *Herkunft* 304 ss.; Frezza, *Corso* 363 ss.; Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* (1960); Riccobono, sv. « *Iurisprudentia* », in *NNDI.*; Orestano, sv. *Diritto romano*, in *NNDI.* E inoltre: Bonfante, *La giurisprudenza nello svolgimento del diritto*, in *Scr. Giuridici* 4 (1925); Kübler, *Die klassische Juristen und ihre Bedeutung für die Rechtsentwicklung*, in *Conf. XIV Cent. Pandette* (1931); Riccobono, *La giurisprudenza dell'impero*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo* (1938); De Robertis, *Sulla cronologia degli scritti dei giuristi classici*, in *RISG.* 1940; id., *La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione del diritto romano*, in *Scr. Ferrini* (1945); Wieacker, *Ueber das klassische in der römisch. Jurisprudenz* (1950); id., *Der römische Jurist*, in *Vom röm. Recht*² (1961); De Zulueta, *La scienza del diritto*, in *L'eredità di Roma*

pes, i giureconsulti della *respublica* universale romana eressero un *monumentum aere perennius* di sapere giuridico.

2. La giurisprudenza romana classica mancò, indubbiamente, dei caratteri, che, come si è detto a suo luogo (v. n. 13. 2), valsero ad individuare l'attività giuridica dei secoli precedenti; il nazionalismo, la democraticità e la creatività. Tuttavia, ciò non vuol dire che essa abbia avuto le caratteristiche opposte, ma soltanto che quei caratteri si trasformarono, nel nuovo periodo, sensibilmente.

Le caratteristiche peculiari della giurisprudenza classica furono, infatti: *a*) l'oculato tradizionalismo, vale a dire la cautela dei suoi esponenti nell'abbandonare i vecchi schemi e le vecchie concezioni, quindi la tendenza ad utilizzarli nei limiti del possibile; *b*) la selezione dei suoi rappresentanti ad opera dei *principes*, da intendersi però nel senso limitato che questi cercarono con varî mezzi di favorire alcuni giureconsulti, pur senza togliere agli altri la possibilità di esplicare liberamente la loro

---

(1953); Betti, *Forma e sostanza dell'interpretatio prudentium*, in *ACIV*. 2 (1953); Mette, *Ius civile in artem redactum* (1954); Guarino, *Il classicismo dei giuristi classici*, in *Scr. Jovene* (1954); Bretone, *La giurisprudenza nella letteratura storico-giuridica*, in *ANA*. 1956; Sciascia, *Breve historia da jurisprudencia classica*, in *Varietà giuridiche* (1956); Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* 2 voll. (1963); Maschi, *Il diritto romano*. I. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica*[2] (1966). Si veda anche la letteratura cit. *supra* in nt. 11. Per i singoli giuristi, *infra* n. 35-46.

attività; *c*) l'orientamento sistematico della sua opera, cioè a dire la tendenza dei giuristi classici ad impiegare le loro attitudini « creative » piuttosto nella costruzione di « sistemi » unitari ed organici del diritto vigente, anzichè nella diretta o indiretta produzione di nuovi istituti.

22. La funzione storica della giurisprudenza classica.

1. Gli storiografi del diritto romano possono dirsi unanimi nella identificazione del periodo storico della giurisprudenza classica come di quello che va, quanto meno, da Augusto ai Severi (27 a.C. - 235 d.C.). Ma un problema che non è stato, forse, sufficientemente approfondito è quello relativo alla funzione storica che la giurisprudenza classica ebbe ad esercitare.

1.2. Può sorprendere, almeno a tutta prima, il fatto che l'attività giurisprudenziale, sola fra tutte le manifestazioni della vita sociale romana, abbia tanto lungamente e validamente resistito all'assorbenza del potere dei *principes*. A nostro parere, la ragione fondamentale della relativa autonomia della giurisprudenza classica rispetto ai *principes* è da identificare nell'arma

---

22. Sull'argomento di questo paragrafo, si v. gli autori cit. *supra* nt. 21 e, in particolare: Schulz, *I principi del diritto romano* (tr. it. 1945). Da ultimo, cfr. Pugliese, *L'autonomia del diritto rispetto agli altri fenomeni e valori sociali nella giurisprudenza romana*, in *La storia del dir. nel quadro delle scienze storiche* (1966).

caratteristica di cui i giuristi disposero: l'arma della logica giuridica, non è facile ad essere spuntata dall'arbitrio dei capi politici. Col suo rigoroso tecnicismo, la giurisprudenza difese mirabilmente, di fronte alle tendenze innovatrici dei *principes*, i valori della tradizione nazionale. La funzione che essa esplicò fu di frenare e disciplinare quelle tendenze innovatrici, di arginare validamente le infiltrazioni delle civiltà romanizzate, e insomma di permettere la conservazione della «romanità» per circa tre secoli ancora, da Augusto a Diocleziano.

1.3. I *principes* di Roma, nella loro saggezza politica, intesero chiaramente, di massima, d'onde provenisse la maggior resistenza al regime autoritario di governo della *respublica*. Il loro comportamento nei riguardi della classe giurisprudenziale fu, peraltro, improntato a molta accortezza e si orientò verso l'esercizio di una influenza indiretta sulla medesima: influenza esercitata dapprima attraverso la concessione del *ius publice respondendi* ad alcuni giuristi amici, con l'effetto di svalorizzare l'importanza pratica degli altri, di poi anche attraverso l'ammissione dei giuristi favoriti nel *consilium principis*. Tuttavia, con ciò nè fu annullata l'importanza della giurisprudenza non ufficiale, che rimase invece assai notevole, nè fu assicurato l'asservimento della giurisprudenza ufficiale,

---

22.1.3. Sul problema dei rapporti giurisprudenza-potere imperiale, oltre a Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* cit., si v. bibl. *infra* in nt. 27.3.

la quale ultima conservò un tanto sensibile senso di indipendenza, da influenzare e mitigare a sua volta l'attività giuridica dei *principes*.

1.4. Beninteso, anche i giureconsulti classici, per poter giungere ad un *modus vivendi* con il potere di governo dovettero fare dei sacrifici.

Un primo sacrificio, più apparente che reale, fu costituito dall'esclusione quasi completa dal loro campo di azione e di studio dei rapporti giuridici pubblici; o, più precisamente, fu costituito dalla necessitata insistenza nel tradizionale disinteresse verso quegli argomenti, estranei, del resto, al diritto dell'età arcaica.

Altro sacrificio, vero e increscioso, consistette nell'abbandono di quella «creatività», che aveva caratterizzato la giurisprudenza preclassica.

Comunque, la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teorica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lungi dal ridursi ad una piatta azione classificatrice di norme. La sua tendenza, sopra tutto nella fase adrianea, alla creazione di concetti e di categorie generali, che schematizzavano in forma di teoremi solenni (pur inevitabilmente deformandola) la esperienza viva dei secoli precedenti, fu espressione del suo coraggioso e sagace tentativo di sovrapporre all'iniziativa dei *principes* una tavola di valori giuridici immutabili (l'*aequitas*, il *bonum et aequum*, la *iustitia*, il *ius naturale* ecc.) che i *principes* non avevano

2.4. ATILICINUS: giurista amico di Proculo, molto stimato dai posteri i quali lo citano frequentemente. E' probabile che abbia avuto il *ius respondendi*. Si suppone che sia stato autore di *libri digestorum*.

2.5. FUFIDIUS: citato dai posteri. Coetaneo o di poco posteriore ad Atilicinio da lui ricordato. Fu autore di *libri quaestionum* (almeno 2), di cui nulla ci è pervenuto. Si è voluto identificarlo (pare a torto) con Aufidio Chio (n. 38.3.4).

3. Contemporanei di Celio Sabino e di Celso padre furono i seguenti.

3.1. SERVILIUS: forse un raccoglitore degli scritti di Proculo e di altri, come sembra potersi ricavare dalla citazione di Terenzio Clemente in D. 37.14.10: « *idque etiam Proculo placuisse Servilius refert* ».

3.2. OCTAVENUS: non pare che abbia esercitato la attività del *respondere* mentre è probabile che abbia insegnato diritto. Non si conoscono i titoli delle sue

---

Mayer-Maly, sv. « *Urseius Ferox* », in *PW*. 9A.1 (1961); Wenger, *Die Quellen* 504; Schulz, *Geschichte* 271 s., 288.

38.2.4. Su Atilicinus: Kunkel, *Herkunft* 129 s.; Krüger, *Geschichte* 170; Jörs, sv. « *Atilicinus* », in *PW*. 2.2 (1896); Wenger, *Die Quellen* 504; Schulz, *Geschichte* 156 nt. 5; ed ancora, Ferrini, *Atilicinus*, in *ZSS*. 1886, ora in *Opere* 2 (1929); Orestano, sv. *Atilicino*, in *NNDI*.

38.2.5. Su Fufidius: Kunkel, *Herkunft* 136; Brassloff, sv. « *Fufidius 2* », in *PW*. 7.1 (1910); Schulz, *Geschichte* 288.

38.3.1. Su Servilius: Kunkel, *Herkunft* 162.

38.3.2. Su Octavenus: Berger, sv. « *Octavenus* », in *PW*. 17.2 (1937); Wenger, *Die Quellen* 504.

opere, ma risulta dalle citazioni dei posteri che si occupò tanto di *ius civile* quanto di *ius honorarium*.

3.3. PLAUTIUS: fu molto probabilmente un raccoglitore e ordinatore sistematico dei *responsa* dei giureconsulti precedenti. Il *corpus* da lui redatto fu utilizzato, per note e commenti, da Giavoleno, Nerazio, Pomponio, Paolo.

3.4. AUFIDIUS CHIUS: visse sotto l'imperatore Domiziano. Ci è ricordato da Ulpiano (*Vat.* 77). Raccolse probabilmente *responsa* altrui. Si è voluto identificarlo (forse a torto) con il Fufidius ricordato innanzi (n. 38.2.5).

3.5. PUTEOLANUS: ricordato da Ulpiano (D. 2.14.12) come autore di un'opera intitolata *Adsessoria*, analoga al *Liber adsessorium* di Sabino.

3.6. CAMPANUS: scrittore di qualche rinomanza

38.3.3. Su Plautius: Kunkel, *Herkunft* 134; Siber, sv « *Plautius 60* », in *PW*. 21.1 (1951); Wenger, *Die Quellen* 504; Schulz *Geschichte* 270, 288; Riccobono, *Studi critici sui libri XVIII d Paulus ad Plautium*, in *BIDR*. 1893, ora in *Scritti* 1 (1957); Ferrini, *Contributo allo studio critico delle fonti del diritto romano* 1. *I libri « ad Plautium » di Paolo*, in *MAM*. 1894, ora in *Opere* 2 (1929); Orestano, sv. *Plautio*, in *NNDI*.

38.3.4. Su Aufidius Chius: Kunkel, *Herkunft* 135 ss. Jörs, sv. « *Aufidius 17* », in *PW*.2.2 (1896); Orestano, sv. *Aufidio Chio*, in *NNDI*.

38.3.5. Su Puteolanus: Kunkel, *Herkunft* 243 s.; Hanslik, sv. « *Puteolanus* », in *PW*. 23.2 (1959); Schulz, *Geschicht* 315; Orestano, sv. *Puteolano*, in *NNDI*.

38.3.6. Su Campanus: Kunkel, *Herkunft* 147 ss.; Jörs

presso i posteri. E' ricordato da Aburnio Valente e Pomponio in frammenti dei *Digesta* relativi ai *fideicommissa*.

3.7. VIVIANUS: spesso citato dai posteri. Si occupò particolarmente di *ius honorarium*, ma non si conoscono i titoli delle sue opere. Nel II sec. ebbe larga diffusione una *Epitome ex Viviano*.

4. Contemporanei di Giavoleno e Celso figlio furono i seguenti:

4.1. VALERIUS SEVERUS: autore di *responsa* ricordati da giureconsulti posteriori.

4.2. FULCINIUS PRISCUS: autore di *responsa* e di opere dal titolo ignoto: probabilmente diede un particolare contributo alla elaborazione della teoria delle *inpensae*.

---

sv. « *Campanus 3* », in *PW*. 3.1 (1897); Orestano, sv. *Campano*, in *NNDI*.

38.3.7. Su Vivianus: Mayer-Maly, sv. « *Vivianus 1* », in *PW*. 9A.1 (1961); Kunkel, *Herkunft* 146; Wenger, *Die Quellen* 504; Schulz, *Geschichte* 235, 270. — Tra i contemporanei di Sabino e di Celso padre vanno ricordati inoltre: Varius Lucullus (citato da Aristone: Pomp. D. 41.1.19) e Paconius (cit. da Ulpiano e Paolo: D. 13.6.1.1. e 37.12.3). Sul primo, si v. Kunkel, *Herkunft* 140 s.

38.4.1. Su Valerius Severus: Lambertz, sv. « *Valerius 342* », in *PW*. 8A.1 (1955); Kunkel, *Herkunft* 154; Schulz, *Geschichte* 50.

38.4.2. Su Fulcinus Priscus: Kunkel, *Herkunft* 137; Brassloff, sv. « *Fulcinius 6* », in *PW*. 7.1 (1910); Wenger, *Die Quellen* 504; Orestano, sv. *Fulcinio Prisco*, in *NNDI*.

4.3. MINICIUS: giureconsulto, la cui opera, contenente per lo più *responsa* e *quaestiones*, fu escerpita e annotata da Giuliano (*Ex Minicio libri VI*). Fu uditore di Sabino. Alcuni identificano, a torto, questo Minicio, con L. Minicius Natalis, *consul suffectus* nel 106 o 107 d.C.

4.4. TITIUS ARISTO: allievo di Cassio Longino, amico di Plinio il giovane, fu « *peritissimus privati iuris et publici* » (Plin. *Ep.* 8. 14). Per testimonianza di Plinio, si tenne lontano dalle dispute scolastiche e preferì cimentarsi nella vita vissuta del diritto: « *non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat, sed in toga negotiisque versatur, multos advocatione plures consilio iuvat* » (Plin. *Ep.* 1. 22. 6). Fece parte, con Nerazio, del *consilium* di Traiano.

Sue opere furono: le *Notae* ai *posteriores* di Labeone; ai *libri iuris civilis* e ai *libri ad Vitellium* di Sabino e, infine, ai *libri iuris civilis* di Cassio. Compose, inoltre, un'opera ricordata da Pomponio (D. 29. 2. 99) con il titolo *Decreta Frontiana*. Si trattava, probabilmente, di una raccolta di *decreta* di qualche magistrato, analoga a quella redatta più tardi da Paolo

---

38.4.3. Su Minicius: Kunkel, *Herkunft* 121 s.; Steinwenter, sv. « *Minicius 3* », in *PW*. 15.2 (1932); Schulz, *Geschichte* 273, 288; Orestano, sv. *Minicio*, in *NNDI*. — Sui *libri* di Giuliano *ex Minicio, infra* al n. 39.3.

38.4.4. Su Titius Aristo: Kunkel, *Herkunft* 141 ss.; Wesenberg, sv. « *Titius 27* », in *PW*. Suppl. 8 (1956); Schulz, *Geschichte* 123 (sulle opere: 261 ss.); Orestano, sv. *Aristone Tizio*, in *NNDI*.

con *decreta* imperiali. E' improbabile, tuttavia, che il magistrato autore dei *decreta* si chiamasse Frontus: alcuni pensano a Sex. Iulius Frontinus, console varie volte e da ultimo nel 100 d.C. (di quì la correzione « *decreta Frontiniana* »: Mommsen); altri ancora pensano a Cornelius Fronto, console nel 100 d.C. (di qui la correzione « *decreta Frontoniana* »: Karlowa, Bremer).

Aristone scrisse, poi, almeno 5 *Libri digestorum*, di cui si ha notizia attraverso un passo di Paolo (D.24.3.44 pr.: « *ut est relatum apud Sex. Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto* »). Alcuni autori preferiscono intendere che Pomponio abbia fatto una raccolta di *responsa* di Aristone.

4.5. LAELIUS FELIX: autore di almeno due *libri ad Q. Mucium*, ricordati da Gellio (*Noct. att.* 15. 27. 1). Forse coincide con un Laelius citato da Paolo (D. 5.3.3 e 43).

4.6. ARRIANUS: scrisse un'opera *De interdictis*, in almeno due libri, ricordata da Ulpiano. Non pare che questo giurista sia da identificare col *praefectus ae-*

38.4.5. Su Laelius Felix: Kunkel, *Herkunft* 170; Berger, sv. « *Laelius 17* », in *PW*. 12.1 (1924); Schulz, *Geschichte* 253; Sorrestano, sv. *Lelio Felice*, in *NNDI*.

38.4.6. Su Arrianus: Kunkel, *Herkunft* 243; Jörs, sv. *Arrianus 6* », in *PW*. 2.1 (1895); Schulz, *Geschichte* 328.

rarii Arrianus Severus, ricordato da Aburnio Valente, nè col Maturus Arrianus citato da Plinio il giovane.

39. Segue. Salvio Giuliano.

1. L'annosa rivalità tra Sabiniani e Proculeiani fu sopita e superata ai tempi di Adriano (117-138 d.C.), principalmente per l'influsso esercitato sui contemporanei e sui posteri dall'opera eminente del giurista P. (?) Octavius Cornelius Salvius Iulianus, una delle più luminose figure della giurisprudenza romana.

Salvio Giuliano — che Pomponio (*enchir.* 53) indica come membro della scuola sabiniana — è un personaggio la cui biografia non è molto facile da ricostruire. Di lui si sa con sicurezza che fu console due volte e che fu proavo materno dell'imperatore Didio Giuliano, nato intorno al 133 d.C. (cfr. *Vita Did. Iul.* 1. 1). E' certo per equivoco che Eutropio (*Brev.* 8. 17) lo qualifica, invece, avo paterno di Didio Giuliano.

Se Salvio Giuliano fu bisavolo di Didio, è evidente che egli deve essere nato prima del 90 d.C. e che, pertanto, non può aver ricoperto cariche pubbli-

---

39.1. Su Salvius Iulianus: Kunkel, *Herkunft* 15; ss.; Plaff, sv. « *Salvius I4* », in *PW.* 1A.2 (1920); Wenger, *Di Quellen* 503; Schulz, *Geschichte* 124; Fitting, *Alter und Folg* 21 ss. Inoltre: Buhl, *Salvius Julianus* (1886); Boulard, *L. Salviu Julianus* (1902); Mommsen, *Salvius Julianus*, ora in *Juristisch Schriften* 2 (1905); De Francisci, *Contributo alla biografia d Salvio Giuliano*, in *RIL.* 1908; Rechnitz, *Studien zu Salviu Julianus* (1925); Guarino, *Salvius Julianus. Profilo biobibliogra fico* (1945), ora rist. in *Labeo* 1964; Kunkel, *Ueber Lebenszei*

che oltre il 165 d.C. Ciò invita ad ammettere che il suo secondo consolato abbia avuto luogo nel 148 d.C., anno in cui appunto ci è epigraficamente testimoniato il consolato di un *Publius Salvius Iulianus* (cfr. *CIL.* 6. 375). Consegue da ciò che il prenome del nostro giurista fu, con tutta probabilità, « Publius ».

Con queste deduzioni non si accorda, peraltro la unanime dottrina, la quale si illude di aver trovato l'esatta e minuziosa descrizione del *curriculum vitae* di Salvio Giuliano, il giurista, in una iscrizione africana, scoperta nel 1889 e relativa ad un « *Lucius Octavius Cornelius Publii filius Salvius Iulianus Aemilianus... cui divus Hadrianus soli salarium quaesturae duplicavit propter insignem doctrinam* » (cfr. *CIL.* 8. 24094). L'allusione alla « *insignis doctrina* » è stata posta in relazione con l'alta fama di giurista raggiunta da Giuliano; l'allusione al favore di Adriano (che duplicò il *salarium quaesturae* al Giuliano dell'epigrafe) è stata posta in relazione con la nota leggenda di una codificazione dell'editto pretorio attuata da Salvio Giuliano per ordine di Adriano. Il fatto che la lapide in questione sia stata trovata non lungi dall'antica colonia africana di *Hadrumetum* è stato posto in relazione con la notizia della *Vita Did. Iul.* 1. 1 cit., secondo cui il giurista

---

und Laufbhan des Juristen Julians, in *Iura* 1950; Merlin, *Le jurisconsulte Salvius Julianus proconsul d'Afrique*, in *Mém. Acad. Inscript.* 1951; Serrao, *Il giurista Salvio Giuliano nell'iscrizione di Thuburbo Maius*, in *Atti terzo Congresso Intern. di Epigrafia greca e latina* (1959); Honoré, *Julian's Circle*, in *T.* 1964; Guarino, *Alla ricerca di Salvio Giuliano*, in *Labeo* 1959; Orestano, *sv. Giuliano Salvio*, in *NNDI.* Sul problema della codificazione dell'editto in particolare: Girard, *La date de l'édit*

Salvio Giuliano sarebbe appunto stato « *ex Hadrumetina colonia* ». Se ne è dedotto che il Giuliano della epigrafe africana è proprio Salvio Giuliano. E siccome l'epigrafe citata dice che L. Salvio Giuliano fu legato nella Spagna citeriore e poi proconsole d'Africa sotto i *divi Fratres* (161-172 d.C.), se ne è dovuto concludere che Salvio Giuliano (il giureconsulto) sia nato non prima del 100 d.C.

Noi pensiamo che queste illazioni della « *communis opinio* » siano alquanto avventate. Da un lato, infatti, si riconosce che le attestazioni dell'autore della *Vita Didii Iuliani* sono degne di fede, in quanto si fa leva sulla notizia che Salvio Giuliano fu oriundo di *Hadrumetum* per sostenere che a lui si riferisce la iscrizione africana; dall'altro lato, viceversa, dovendosi riconoscere che il Giuliano dell'iscrizione non può essere nato prima del 100 d. C., si viene a negare ogni credito alla notizia dello stesso autore della *Vita Didii*, secondo cui il giurista Salvio Giuliano fu bisavolo materno di Didio Giuliano (e dunque nacque prima del 90 d.C.).

Vi è un solo modo per mettere d'accordo piena-

---

de Julien, in *Mél. de droit rom.* 1 (1912); Pringsheim, *Zur Bezeichnung des Hadrianischen Edikts als « Edictum perpetuum »*, in *Symbolae Lenel* (1931); D'Orgeval, *La carrière de Salvius Julianus et la codification de l'Edit*, in *RHD.* 1948; Guarino, *Notazioni romanistiche*, in *AUCT.* 1950; id., *La leggenda della codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *ACIV.* 1951; id., *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'Editto*, in *St. Albertario* 1 (1953); Volterra, *Intorno all'editto degli edili curuli*, in *St. Borsi* 1955; Guarino, *Opinioni codificate?*, in *Labeo* 1955; id., *L'ordinamento*[3] 396 ss.

mente l'iscrizione africana citata con le notizie della *Vita Didii Iuliani*: ritenere che l'iscrizione non si riferisca al giurista Salvio Giuliano, ma ad un suo figlio, il quale fu, dunque, avolo di Didio Giuliano e potè ben nascere intorno al 100 d.C. In tal modo si viene anche a conciliare con il resto quell'altra iscrizione che parla del consolato di un *Publius* (non *Lucius*) *Salvius Iulianus* nel 148: l'epigrafe africana conferma, infatti, che il giurista Giuliano (padre di Lucio) ebbe il prenome di *Publius*.

2. Salvio Giuliano fu allievo di Giavoleno e godè — come si è detto — di alta fama presso i contemporanei ed i posteri, sino a Giustiniano. Il suo insegnamento lasciò un solco profondo nella giurisprudenza romana. Le sue dottrine, lucidamente intuite e pacatamente dimostrate, chiusero l'era delle spesso sterili controversie di scuola ed aprirono il varco a quella tendenza sistematica che fu la caratteristica precipua della giurisprudenza post-adrianea.

3. L'opera fondamentale di Salvio Giuliano è costituita dai *Libri XC digestorum*. Di questa opera, i libri 1-58 trattarono la materia dell'editto pretorio, che sistemarono in maniera tanto perspicua, da

---

39.2. Sull'argomento: Reggi, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano*, in *SPR.* 1953; Bund, *Untersuchungen zur Methode Julians* (1965), su cui v. Guarino, *Spunti sul metodo di Giuliano*, in *Labeo* 1966.

39.3. Sulle opere di Salvio Giuliano: Wenger, *Die Quellen* 503; Schulz, *Geschichte* 271, 273 s., 290 s.; Wieacker, *Textstufen*

rappresentare l'ultimo atto del processo di cristallizzazione di quell'importantissimo testo; i libri 59-90 trattarono, invece, le materie di *ius civile* non potute delibare nei primi libri a proposito di corrispondenti argomenti del *ius honorarium*.

I non pochi frammenti che dei *Digesta* di Giuliano ci hanno conservato i *Digesta* di Giustiniano ci danno una idea soltanto incompleta di quest'opera gigantesca, che più di ogni altra similare dovette accostarsi alla ideale di un vero e proprio trattato dello scibile giuridico privato.

I *Digesta* di Giuliano furono rieditì varie volte: con note di Marcello, Scevola, Paolo. Sulla loro falsariga furono redatti i commentari *ad edictum* di Paolo e di Ulpiano. Molti sono gli esempî che potrebbero darsi dell'influsso da loro esercitati sugli scritti di altri giuristi. Da notare è che Giuliano non cita mai Celso figlio (n. 37. 1. 7), così come, del resto, questi non cita mai Giuliano: il che sembra doversi ricondurre ad un fiero antagonismo personale tra i due.

Altre opere di Giuliano furono: i *Libri IV ad Urseium Ferocem*, antologia annotata di un'opera di Urseio Feroce (n. 38. 2. 3), probabilmente in 10 libri;

---

186 ss., 277 ss. Inoltre: Riccobono, *βιβλία ἐξ Iulianus ad Minicium*, in *BIDR.* 1894; Appleton, *La date des Digesta de Julien*, in *NRH.* 1910; Solazzi, *Le tracce di un commento agli scritti di Salvio Giuliano*, in *St. Besta* 1 (1938); Wolff, *Concerning the transmission of Julian's Digesta*, in *Seminar* 1949; Berger, *Due note su Salvio Giuliano (a proposito di un recente libro)*, in *St. Albertario* 1953; De Simone, *Il numero dei « Libri ad Minicium »*, in *Labeo* 1963; Astolfi, *Giuliano e il « legatum liberationis »*, in *Labeo* 1966.

i *Libri VI ex Minicio*: antologia annotata dell'opera di Minicio.

A Salvio Giuliano viene anche attribuito un *liber singularis de ambiguitatibus*, di cui qualche passo è riportato nei *Digesta* di Giustiniano e che, molto probabilmente, fu compilato dalle scuole postclassiche.

40. FIGURE EMINENTI DI GIURISTI DA ADRIANO AGLI ANTONINI. AFRICANO E POMPONIO.

1. Nel periodo successivo a quello in cui fiorì Salvio Giuliano spiccarono due giureconsulti: Africano e Pomponio. Contemporanei di questi due, ma meno illustri, furono: Pattumeio Clemente, Mauriciano, Terenzio Clemente, Venuleio Saturnino, Volusio Meciano.

1.1. SEX. CAECILIUS AFRICANUS: discepolo di Giuliano (n. 39) e diffusore delle sue idee, fiorì sotto Adriano ed Antonino Pio. E' controversa la sua identificazione col M. Caecilius Africanus *praefectus cohortis VIII voluntariorum* ricordato nell'iscrizione di Adretium in Dalmazia recante la data del 145 d.C. Fu molto

---

40.1.1. Su Sex. Caecilius Africanus: Kunkel, *Herkunft* 172 s.; Jörs, sv. « *Caecilius 29* », in *PW.* 3.1 (1897); Wenger, *Die Quellen* 505; Schulz, *Geschichte* 124 s. (le opere a 291 s.); Fitting, *Alter und Folge* 31 ss.; Wieacker, *Textstufen* 170 ss.; Orestano, sv. *Africano Sesto Cecilio*, in *NNDI.* E inoltre: Cujacius, *Ad Africanum Tractatus IX* (1569), in *Opera* 4 (1838); Buhl, *Africans Quaestionen und ihr Verhältnis zu Julian*, in *ZSS.* 1881; De Medio, *Note su alcuni frammenti di Africano interpolati*, in *AG.* 902; Lenel, *Afrikans Quaestionen. Versuch einer kritischen Paingenesie*, in *ZSS.* 1931.

stimato dai posteri: Gellio (*Noct. att.* 20. 1) lo elegge a protagonista di tutta una sua lunga scena in cui egli difende il diritto delle XII tavole contro le accuse del filosofo Favorino. Il suo stile fu, per quanto ci risulta, piuttosto difficile e oscuro.

Sue opere furono: i *Libri IX quaestionum*, una raccolta di *quaestiones* (più qualche *responsum*), che per massima parte non sono di Africano, ma di Salvio Giuliano (l'ordine sistematico si avvicina a quello dei *libri iuris civilis* di Q. Mucio, e di Sabino); i *Libri epistularum* (non meno di 20), di cui si ha notizia attraverso un passo di Ulpiano (in D. 30. 39 pr.), ove è detto: « *Africanus Libri XX epistularum apud Iulianum quaerit* ». E' lecito però domandarsi se queste *epistulae* raccolte da Africano fossero tutte sue, o non fossero invece per la massima parte *epistulae* giulianee. Ad Africano è forse da attribuirsi anche un'opera di commento alla *lex Julia de adulteriis*, di cui peraltro non conserviamo nulla.

1.2. SEX. POMPONIUS: sopravvisse a Celso figlio e a Giuliano, dei quali fu contemporaneo.

Fu sostanzialmente estraneo alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. Probabilmente non esercitò il *ius respondendi*, ma insegnò il diritto e scrisse moltissimo, con un suo stile non sempre preciso, ma chiaro.

40.1.2. Su Pomponius: Kunkel, *Herkunft* 170 s.; Krüger *Geschichte* 190; Wesenberg, sv. « *Pomponius 107* », in *PW.* 21.2 (1952); Wenger, *Die Quellen* 478 s.; Schulz, *Geschichte* 158 ss.; Fitting, *Alter u. Folge* 33 ss.; Wieacker, *Textstufen* 65, 219, 329 ss., Orestano, sv. *Pomponio Sesto*, in *NNDI*. In particolare, poi, cfr.

Sue opere furono: l'*Enchiridion*, opera di cui si sa poco più del titolo, ma che fu certamente dedicata ad una esposizione elementare del diritto romano, con una ampia introduzione di storia delle fonti, della magistratura e della giurisprudenza sino a Giuliano.

Nei *Digesta* di Giustiniano l'opera è indicata talora come composta di due libri, tal'altra come di un solo libro (*liber singularis enchiridii*). Si discute se si tratti di due edizioni dello stesso scritto o della stessa opera. Si è anche ritenuto che il *liber singularis* non sia effettivamente di Pomponio. Certo è che nella redazione a noi nota è pieno di glossemi e annotazioni. Pur con le sue molte alterazioni, però, esso ci è di ausilio prezioso, soprattutto per la ricostruzione della storia della giurisprudenza del I sec. d.C.

Pomponio scrisse inoltre: i *Libri XXXV* (o *XXXVI*) *ex Sabino*, trattato di *ius civile* secondo l'ordine dei *libri iuris civilis* di Sabino, scritto probabilmente in gran parte sotto Adriano; i *Libri XXXIX ad Q. Mu-*

Heinneccius, *De S. Pomponio iureconsulto*, in *Opera* 3.1 (1735); Mommsen, *Sextus Pomponius*, in *ZGR.* 1868, ora in *Gesammelte Schriften* 2 (1905); Pernice, *Miscellanea zu Rechtsgeschichte and Textkritik* (1870) 40 ss.; Schulin, *Ad Pandectarum Titulum de origine iuris commentatio* (1876); Di Marzo, *Saggi critici sui libri di Pomponio « ad Quintum Mucium »* (1899-1900), ora in *Labeo* 1961; Scialoja V., *Due interpretazioni in materia di servitù. 2. Sulla estensione della servitù di acquedotto sull'alveo asciutto (con una disgressione sui frammenti dei libri di Pomponio « ad Sabinum »)*, in *BIDR.* 1889, ora in *Studi giuridici* 1 (1933); Schulze, *Zum Sprachgebrauche der römischen Juristen*, in *ZSS.* 1892; Levy-Bruhl, *Examen d'un critérium grammatical de datation*, in *Et. Girard* 1 (1912); Zocco-Rosa, *Gli albori della storia del diritto romano nel « liber singularis Enchiridii » di*

cium, trattato di *ius civile* secondo l'ordine di Q. Mucio, scritto probabilmente sotto Antonino Pio (138-161); i *Libri VII ex Plautio*, note e commenti al materiale raccolto da Plauzio, con particolare riguardo al *ius honorarium*; i *Libri ad edictum*, che ci sono noti solo attraverso citazioni di giuristi posteriori, dai quali apprendiamo che l'opera comprendeva non meno di 83 libri. E' probabile che il numero dei libri fosse assai superiore (150?), visto che nel libro 83 Pomponio tratta un argomento che si incontra nel libro 36 dei *digesta* di Giuliano e nel libro 44 del commentario edittale di Ulpiano; i *Libri variarum lectionum* (almeno 41), florilegio di casistica, epitomato in epoca postclassica in un'opera di soli 15 libri; i *Libri XX epistularum*, che contengono risposte ad interrogazioni di altri giuristi; i *Libri V senatusconsultorum*; i *Libri V fideicommissorum*; il *Liber singularis regularum*, annotato posteriormente da Marcello; i *Libri de stipulationibus*, citati da Ulpiano.

1.3. PACTUMEIUS CLEMENS: console nel 138 d. C. Citato da Pomponio nei *libri ex Plautio* (D. 40.7.21.1).

S. Pomponio (1912); Ebrard, *Die Lehre von Rechtsschulen und Rechtsliteratur römischer Juristen im Lichte eines vorjustinianischen Digestentitels*, in *ZSS.* 1925; Guarino, *Il « ius publice respondendi »*, in *RIDA.* 1949; Sanfilippo, *Di una singolare sopravvivenza di Pomponio in un'opera letteraria bizantina*, in *AUCT.* 1951-53; Bretone, *Motivi ideologici dell'« Enchiridion » di Pomponio*, in *Labeo* 1965; id., *Linee dell'« Enchiridion » di Pomponio (lezioni)* (1965); Liebs, *Gaius und Pomponius*, in *Gaio nel suo tempo* (1966).

40.1.3. Su Pactumeius Clemens: Hanslik, sv « *Pactumeius 3* », in *PW.* 18.2 (1942); Kunkel, *Herkunft* 176 ss.

1.4. IUNIUS MAURICIANUS: citato da Paolo e Ulpiano. Scrisse, durante il principato di Antonino Pio, i *Libri VI ad legem Iuliam et Papiam* e i *Libri de poenis* (almeno 2). E' probabile che abbia scritto anche delle *Notae* ai *Libri digestorum* di Giuliano.

1.5. TERENTIUS CLEMENS: allievo di Salvio Giuliano. Scrisse *Libri XX ad legem Iuliam et Papiam.*

1.6. VENULEIUS SATURNINUS: spesso confuso con CLAUDIUS SATURNINUS, autore di un libro *de poenis paganorum.*

Sue opere furono: i *Libri VI de interdictis,* ordinati secondo il sistema dell'editto pretorio; i *Libri X de actionibus,* di contenuto incerto; i *Libri XIX stipulationum;* i *Libri II de officio proconsulis* e i *Libri III de iudiciis publicis.*

Schulz, *Geschichte* 120; Orestano, sv. *Pattumeio Clemente,* in *NNDI.*

40.1.4. Su Iunius Mauricianus: Kunkel, *Herkunft* 176 s.; Kroll, sv. « *Iunius 93* », in *PW.* 10.1 (1918); Schulz, *Geschichte* 231; Fitting, *Alter und Folge* 42 s.; Orestano, sv. *Mauriciano Giunio,* in *NNDI.*

40.1.5. Su Terentius Clemens: Berger, sv. « *Terentius 41* », in *PW.* 5A.1 (1934); Kunkel, *Herkunft* 177 ss.; Wenger, *Die Quellen* 506; Schulz, *Geschichte* 231; Fitting, *Alter und Folge* 44; Ferrini, *I commentari di Terenzio Clemente e di Gaio « ad legem Iuliam et Papiam »,* in *RIL.* 1901, ora in *Opere* 2 (1929).

40.1.6. Su Venuleius Saturninus: Wesenberg, sv. « *Venuleius 13* », in *PW.* 8A.1 (1955); Kunkel, *Herkunft* 180 ss.; Wenger, *Die Quellen* 506; Schulz, *Geschichte* 185, 327 ss.; Fitting, *Alter und Folge* 45 ss. — Su Claudius Saturninus: Kunkel, *Herkunft* 184 s. e soprattutto, ora, Bonini, *D. 48.19.16 (Claudius Saturninus « de poenis paganorum »),* in *RISG.* 1959-62 (pubbl. 1963), ove in nt. 25 (p. 10 estr.) bibl. sul problema

1.7. L. VOLUSIUS MAECIANUS: fece parte del *consilium* di Antonino Pio (138-161 d.C.) e fu maestro, con Vinidio Vero, del *Caesar* Marco Aurelio, al quale dedicò una operetta sul conteggio delle monete e delle cose fungibili: *Assis distributio, item vocabula ac notae partium in rebus, pecunia in aere numerata, pondere mensura.* Appartenne poi al *consilium* dei *divi Fratres* e fu *praefectus* d'Egitto verso il 150 d.C.

Sue opere furono: i *Libri XVI quaestionum de fideicommissis*; i *Libri XIV de iudiciis publicis.*

A Meciano, inoltre, fu attribuita dalle scuole postclassiche una operetta in greco sulla *lex Rhodia de iactu.*

41. SEGUE. GAIO.

1. Una singolare figura di giurista, degna per molte ragioni di particolare studio, è quella di GAIUS, un contemporaneo di Africano e Pomponio, il quale, mentre fu poco noto agli uomini della sua epoca, giunse ad altissima fama nel sec. V d.C.

---

della diversa identificazione dei due giuristi con ampia e acuta discussione nel testo.

40.1.7. Su Volusius Maecianus: Kunkel, *Herkunft* 174 ss.; Mayer-Maly, sv. «*Volusius 7*», in *PW.* 9A.1 (1961); Wenger, *Die Quellen* 505; Schulz, *Geschichte* 125, 134; Fitting, *Alter und Folge* 43 s.; Levy, *Zwei Inschriften auf den Juristen Maecianus*, in *ZSS.* 1932; La Pira, *Rilievi di Meciano sul concetto di «hereditas»*, in *SSE.* 1933; Stein, *Die Praefecten von Aegypten in der römischen Kaiserzeit* (1950); Wolff, *Zur frühnachklassischen Kommentierung der Klassikerschriften*, in *Iura* 1952.

41.1. Su Gaius, in generale, cfr.: Kunkel, *Herkunft* 186 ss.; Kübler, sv. «*Gaius 2*», in *PW.* 7.1 (1910); Wenger, *Die Quel-*

1.1. Della vita di Gaio assai poco può dirsi di preciso. Quanto all'epoca della nascita, si suppone che egli fosse già vivente sotto Adriano (117-138 d.C.) per il fatto che vi è un luogo (D. 34. 5. 7 pr.) ove dice: « *nostra quidem aetate Serapias Alexandrina mulier ad divum Hadrianum perducta est cum quinque liberis, quae uno fetu enixa est* ». Si ha per certo che Gaio non sia morto prima dell'età di Commodo (180-192 d.C.), visto che egli risulta essere stato autore di un commento al *SC. Orfitianum* del 178 d.C.

Assai strana è la denominazione del nostro giurista mediante un semplice *praenomem*, « Gaius ». Questa circostanza ha fatto pensare, non ingiustamente, al Mommsen seguito da numerosi altri storici, che Gaio sia nato e vissuto in provincia: ed invero era uso dei provinciali, quando fossero insigniti della cittadinanza romana, di assumere un *praenomen* romano generalmente quello dell'imperatore in carica). Il Mommsen ha anzi perspicuamente precisato che Gaio

---

en 506 ss.; Schulz, *Geschichte* 191 ss.; Fitting, *Alter und Folge* 9 ss.; Orestano, sv. *Gaio*, in *NNDI*. Si v. inoltre la letteratura it. nella nota che segue.

41.1.1. Sulla personalità scientifica e umana di Gaio veda: Huschke, *Gaius* (1855); Glasson, *Étude sur Gaius et sur quelques difficultés relative aux sources du droit romain* (1885; ristampa anastatica 1965); Pacelletti, *Del nome di Gaio giureconsulto*, in *AG.* 1874; Catmeo, *Del nome di Gaio*, in *RIL.* 1881; Herzen, *Die Identität des Gaius*, in *ZSS.* 1899; Kroll, *Zur Gaiusfrage* (1917); Nordeblad, *Gaiusstudien* (1932); Kokourek, *Qui erat Gaius?*, in *ACIR.* 2 934); Kaser, *Gaius und die Klassiker*, in *ZSS.* 1953; Guarino, *classicismo dei giuristi classici*, in *Scr. Iovene* (1954); an Oven, *Gaius der Hochklassiker*, in *T.* 1955; Reinach, *Si ous repensions Gaius*, in *Lettres d'Humanité* (1960); Honoré, *aius. A Biography* (1962) (opera particolarmente importante);

deve essere nato con molta probabilità in una provincia ellenistica, sia perchè il suo stile non manca di grecismi e di locuzioni greche, sia perchè egli cita le leggi di Solone, sia perchè mostra di conoscere il diritto dei Galati e dei Bitinii, sia perchè è stato autore di un commento *ad edictum provinciale.*

A questi argomenti è stato opposto che essi non sono decisivi e che, viceversa, depone a pro della romanità di Gaio la viva parte che egli mostra di prendere alle controversie fra Sabiniani e Proculeiani (n. 28). Tuttavia, è proprio questo rilievo che dovrebbe indurci a dar credito alla teoria della provincialità di Gaio, perchè solo un provinciale poteva ancora considerare di attualità, in pieno II sec. d.C., delle controversie di scuola omai ampiamente superate e quasi dimenticate.

Gaio ha molti tratti in comune con Pomponio (n. 40. 1. 2). Certamente non ebbe il *ius respondendi* Molto scrisse e più ancora dovette insegnare le materie giuridiche (sopra tutto il diritto privato) in qual

---

Mayer-Maly, *Gaius noster,* in *Roczniki Teolociczno-Kanoniczn* (1963); Casavola, *Gaio nel suo tempo,* in *Labeo* 1966. — Dal 1 al 19 dicembre 1965 si è tenuto a Napoli un simposio roman stico internazionale avente ad oggetto il tema « Gaio nel su tempo ». Gli atti del simposio sono stati recentemente (196 raccolti in un volume (*Gaio nel suo tempo. Atti del simposi romanistico*) che include scritti di G. B. Archi (*Dubbi su Gaio* A. Biscardi (*Postille gaiane*), F. Casavola (*Gaio nel suo tempo* G. Cervenca (*A proposito di Gaio 2.163 e 2.280*), G. Grosso (*O servazioni su Gaio*), M. Horvat (*Gaio e le fonti del diritto* M. Kaser (*La classicità di Gaio*), L. Labruna (*Interpretazion di Gai 3.119 a*), D. Liebs (*Gaius und Pomponius*), J. Macquero (*Storia del diritto ed arcaismo in Gaio*), P. Pescani (*Difes minima di Gaio*), U. Robbe (*Osservazioni su Gaio*), O. Roblec

che lontano ambiente provinciale. Egli ha una larga conoscenza dei giuristi precedenti, da Quinto Mucio a Giuliano, di cui spesso e volentieri adotta le opinioni, senza manifestare un proprio deciso parere: viceversa, non sempre le sue conoscenze delle norme più recenti si rivelano complete.

2. Opere di Gaio furono: i *Libri ex Q. Mucio*, citati dallo stesso Gaio in *Inst.* 1. 188; i *Libri VI ad legem XII tabularum*, commento che forse si apriva con un cenno storico sulle fonti del diritto romano; i *Libri ad edictum praetoris urbani* o *urbicum* dei quali nei *Digesta* di Giustiniano si trovano escerpiti i soli libri 1-10; i *Libri XXX ad edictum provinciale*, in ordine ai quali molto si discute per appurare il significato di « *edictum provinciale* ». Probabilmente si tratta dell'editto pubblicato nella provincia di Gaio, e più precisamente della parte di esso che ricalcava, salve le modificazioni strettamente necessarie, l'editto del *praetor urbanus;* i *Libri II ad edictum aedilium curulium;* i *Libri II de fideicommissis;* il *Liber singularis de tacitis fideicommissis*, della cui genuinità è

(*Osservazioni su « Gaio nel suo tempo »*) e G. Scherillo (*Gaio e il sistema civilistico*).

41.2. Sulle opere gaiane, oltre la bibliografia citata nel capitolo relativo alle fonti di cognizione del periodo classico e postclassico (spec. n. 89 e 97.2), si v. Fitting, *Alter und Folge* 53 ss.; Schulz, *Geschichte, passim.;* Wieacker, *Textstufen* 187 ss.; 277 s. e *passim.* Inoltre: Zocco-Rosa, *Il commento di Gaio alla legge delle XII Tavole*, in *RISG.* 1888; Grupe, *Zur Sprache der gaianische Digestenstelle*, in *ZSS.* 1896-97; id., *Die Gaianischen Institutionenfragmenta in Iustinians Digesten*, in *ZSS.*

lecito dubitare; i *Libri III de manumissionibus;* i *Libri III de verborum obligationibus;* i *Libri singulares*: *dotalicion* (« *de dote* »), *ad SC. Tertullianum, ad SC. Orfitianum, de formula hypothecaria, de casibus* (casi giuridici degni di nota), *ad legem Glitiam;* e, inoltre, i *Libri XV ad legem Iuliam et Papiam.*

Ma sopra tutto Gaio deve la sua immensa notorietà nel mondo giuridico postclassico alle sue opere di carattere elementare: le *Institutiones* in 4 *libri* (o, come Gaio li chiama, *commentarii*), le *Regulae* in 3 *libri.* La scuola postclassica, non paga di manipolare queste opere gaiane per fini didattici, trasse dai 3 libri di *Regulae* un *liber singularis regularum* e parafrasò le *Institutiones* nei verbosi *libri VII rerum cottidianarum sive aureorum,* della cui genuinità vi sono fortissimi elementi per dubitare.

Delle *Institutiones* ci è pervenuto qualche frammento attraverso i *Digesta* di Giustiniano (n. 130 ss.), ed inoltre molto di esse è passato a far parte, con più o meno importanti modificazioni, delle *Institutiones* giustinianee. La grande fortuna di Gaio nel mondo postclassico fece sì che non poche compilazioni di scuola fossero redatte sulla loro falsariga o con il loro

---

1898; Kniep, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare* (1910); Arangio-Ruiz, *Sul « liber singularis regularum »*, in *BIDR.* 1921. — Sono di imminente pubblicazione: il primo fasc. (*A-G*) del *Lessico di Gaio,* a cura di De Simone e Labruna (1968), relativo ai passi gaiani giuntici traverso i *Digesta* di Giustiniano, e il *Vocabolario di Gaio,* vol. II del *Vocabolario dei giuristi romani* diretto dal Guarino (1968), relativo a tutti i passi gaiani noti.

contributo: così i *Tituli ex corpore Ulpiani*, l'*Epitome Gai*, oltre alle già ricordate *Res cottidianae*.

42. SEGUE. MARCELLO E SCEVOLA.

1. Nel periodo che va dalla correggenza di Marco Aurelio e Lucio Vero (161-172 d.C.) alla morte di Commodo (192 d.C.) emersero altri due notevolissimi giuristi: Marcello e Scevola. Figure minori furono: Papirio Giusto, Florentino, Tarrunteno Paterno.

1.1. (L.?) ULPIUS MARCELLUS: fu forse governatore della Pannonia inferiore (cfr. *CIL.* 3. 3307). Fece certamente parte del *consilium* di Antonino Pio (138-161 d. C.) e di quello di Marco Aurelio (161-180 d.C.). Fu giurista di profonda penetrazione e corresse acutamente anche alcune dottrine di Giuliano.

Sue opere furono: i *Libri XXXI digestorum*, in cui sono riportati anche alcuni *decreta* dei *divi Fratres*, opera, questa, largamente utilizzata da Ulpiano nel suo commentario *ad Edictum;* i *Libri VI ad legem Iuliam et Papiam;* un *Liber singularis responso-*

42.1.1. Su Ulpius Marcellus: Kunkel, *Herkunft* 213 s.; Mayer-Maly, sv. « *Ulpius 4* », in *PW.* 9A.1 (1961); Wenger, *Die Quellen* 510 s.; Schulz, *Geschichte* 125, *passim.;* Fitting, *Alter u. Folge* 60 ss.; Sciascia, *Appunti sulla tradizione scientifica della letteratura giuridica romana*, in *BIDR.* 1947; Reggi, *Note anonime ai « Digesta » di Marcello*, in *SPR.* 1954; Dell'Oro, *I « libri de officio » nella giurisprudenza romana* cit. *passim.;* Riccobono S. jr., *La genesi della mora come mezzo di attuazione del « favor debitoris » nel diritto romano*, in *Circolo Giuridico* 1963; Wieacker, *Textstufen* 67, 170, 176; Orestano, sv. *Marcello Ulpio*, in *NNDI.*

rum (forse, un'epitome postclassica dei suoi *Digesta*); i *Libri de officio consulis* (almeno 5), citati da Marciano; le *Notae* ai *digesta* di Giuliano e alle *regulae* di Pomponio.

Nel manoscritto fiorentino dei *Digesta* gli vengono attribuite anche due opere: *De publicis iudiciis* e *De officio praesidis* che, però, sono — pare — di Macro (n. 46.1.8).

1.2. (Q.?) CERVIDIUS SCAEVOLA: consigliere ascoltatissimo di Marco Aurelio (*Vita Marci* 11. 10: « *usus est Scaevola precipue iuris perito* »). Fu maestro di Trifonino e di Paolo che nei loro scritti lo chiamano « *Scaevola noster* »; non fu invece maestro di Papiniano e di Settimio Severo, come vuol farci credere la *Vita Carac.* 8. 3.

Dal fatto che un certo numero delle interrogazioni a lui poste sono redatte in lingua greca e che inoltre egli dimostra di avere conoscenza della Grecia, si è voluto trarre, piuttosto avventatamente, la conclusione che Scevola sia di origine greca.

Nemmeno del prenome si può essere assolutamente certi, perchè l'unico testo in cui lo si trova è D. 28. 6. 38. 3, dove però è unanimemente riconosciuto che « *Q. Cervidius* » è stato preposto da un glossatore alle parole « *Scaevola noster* ».

42.1.2. Su Scaevola: Jörs, sv. « *Cervidius 1* », in *PW.* 3.2 (1899); Fitting, *Alter u. Folge* 63 ss.; Kunkel, *Herkunft* 217 s.; Wenger, *Die Quellen* 511 s.; Schulz, *Geschichte* 126 e spec. 294 ss. (con ampia bibl.); Wieacker, *Textstufen* 16, 88, 170. In particolare: Schirmer, *Beiträge zur Interpretation von Scaevola's Responsen,*

Sue opere furono: le *Notae* ai *digesta* di Giuliano e di Marcello; i *Libri XL digestorum* redatti secondo l'ordine dei *digesta* di Giuliano; i *Libri XI responsorum* redatti secondo lo stesso ordine dei *digesta*; i *Libri XX quaestionum*, redatti sempre secondo l'ordine dei *digesta*; i *Libri IV regularum*; il *Liber singularis quaestionum publice tractatarum*, che alcuni ritengono una compilazione postclassica, fatta sfruttando i *libri quaestionum*; un *Liber singularis de quaestione familiae*, di cui si sa soltanto il titolo e che probabilmente è un'opera apocrifa, compilata in età postclassica.

Una grave questione storica sorge in ordine ai *digesta* e ai *responsa* di Scevola, nonchè in ordine ai loro reciproci rapporti. Sta di fatto che alcuni *responsa* sono riportati così nell'una come nell'altra raccolta: in generale, quando capitano queste coincidenze, il testo riportato nei *libri responsorum* è più breve e conciso di quello riprodotto nei *libri digestorum;* a volte, tuttavia, capita che i *libri responsorum* portino un testo più lungo, per il fatto che più verbosamente espressa è la domanda cui segue il *responsum* del iurista. Il Mommsen ha ritenuto, seguito da molta dottrina, che i *libri responsorum* siano stati compilati

---

1 *ACP.* 1892; 1893; 1894; 1895 e in *ZSS.* 1894; id., *Beiträge zur Interpretation von Scaevola's Digesten,* in *ZSS.* 1890; 1891; Sam-ter, *Das Verhältnis zwischen Scaevolas Digesten und Respon-sen,* in *ZSS.* 1906; Schulz, *Ueberlieferungsgeschichte der Respon-sen des Cervidius Scaevola,* in *Symb. Lenel* (1931); Sciascia, *Le annotazioni ai Digesta-Responsa di Q. Cervidio Scaevola,* in *UCA.* 1945; Alliot, *D. XLV,* 1, 122, § 2, *et la date des Digesta de Cervidius Scaevola,* in *RH.* 1953.

direttamente da Scevola e che, invece, i *libri digesto-rum* siano un'opera postuma (secondo alcuni, compilata da Trifonino): ciò spiegherebbe come mai le interrogazioni riportate nei *libri responsorum* siano più circostanziate di quelle riportate nei *libri digesto-rum* e come, viceversa, le decisioni riportate nei primi siano meno ampiamente motivate di quelle riportate nei secondi. Altri autori, tuttavia, hanno basato sugli stessi argomenti una soluzione perfettamente opposta a quella ora prospettata (così Krüger). Lo Schulz ha avanzato con buoni argomenti la tesi che tanto i *libri responsorum* quanto i *libri digestorum* siano stati compilati molto più tardi, verso il III sec. d.C., sulla base di una raccolta di *responsa* e *quaestiones* di Scevola di cui non ci è pervenuta neanche notizia.

1.3. PAPIRIUS IUSTUS: vissuto nell'età di Marco Aurelio e di Commodo.

Scrisse: *Libri XX constitutionum*, ove sono riportate costituzioni imperiali dei *divi Fratres* (161-169 d.C.) e di Marco Aurelio solo (162-180 d.C.). Tenendo presente che il numero dei *libri* di quest'opera corrisponde al numero degli anni che vanno dal 161 al 180 d.C., e tenendo altresì presente che dai frammenti conservatici nei *Digesta* di Giustiniano non risulta che le costituzioni siano state ordinate per materia, può trat-

---

42.1.3. Su Papirius Iustus: Kunkel, *Herkunft* 2[illegible] s.; Berger, sv. « *Papirius 56* », in *PW.* 18.3 (1949); Fitting, *Alte und Folge* 62; Wenger, *Die Quellen* 510; Schulz, *Geschichte* 17[illegible] Scarlata Fazio, *Brevi osservazioni sull'opera di Papirio Giusto Constitutionum l. XX*, in *SDHI.* 1939.

si la conclusione che le *constitutiones* siano state raccolte in ordine cronologico e che ciascun libro della opera abbia contenuto le costituzioni di un'annata.

1.4. FLORENTINUS: dell'epoca degli ultimi Antonini. Scrisse 12 libri di *Institutiones*, che, per la chiarezza, la ricchezza di etimologie, definizioni e regole si distinguono fra tutte le altre trattazioni manualistiche del tempo.

1.5. TARRUNTENUS PATERNUS: *curator epistularum Latinarum* sino al 174 d.C., *praefectus praetorio* dal 179 al 183.

Fu autore di *Libri IV de re militari*, conosciuti e ampiamente utilizzati dai posteri.

43. FIGURE EMINENTI DI GIURISTI NELL'ETÀ DEI SEVERI. PAPINIANO.

1. L'ultimo grande giurista romano fu, nell'età dei Severi (193-235 d.C.), Papiniano: giurista profondo e

---

42.1.4. Su Florentinus: Kunkel, *Herkunft* 217; Brassloff, sv. « *Florentinus 4* », in *PW*. 6.2 (1909); Wenger, *Die Quellen* 605; Schulz, *Geschichte* 127, 189, 412; Wieacker, *Doppelexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians*, in *RIDA*. 1949 (= *Mél. De Visscher* 2 [1949]); id., *Textstufen* 199 ss. con ampia bibliografia.

42.1.5. Su Tarruntenus Paternus: Berger, sv. « *Tarruntenus Paternus* », in *PW*. 4A.2 (1932); Kunkel, *Herkunft* 219 ss.; Schulz, *Geschichte* 126, 165 nt. 1; Dirksen, *Der Rechtsgelehrte und Taktiker Paternus*, in *Hinterlass. Schrift.* (1871); Passerini, *Le coorti pretorie* (1939) 304; Laurence, L. Howe, *The Pretorian Prefect from Commodus to Diocletian* (1942) 65.

sensibilissimo, che ottenne presso i posteri maggior fama che ogni altro giureconsulto romano. Assai vicino a lui si posero, nell'ammirazione degli studiosi postclassici, i due contemporanei Paolo e Ulpiano; ma bisogna riconoscere che da questi due Papiniano nettamente si distacca, sia per originalità di pensiero che per prontezza di intuizione giuridica.

1.1. AEMILIUS PAPINIANUS fu molto vicino a Settimio Severo (193-211 d.C.), che lo nominò dapprima *magister libellorum* e lo elevò poi, probabilmente nel 203 d.C., all'altissima dignità di *praefectus praetorio*. Dalla carica di *praefectus praetorio* egli fu deposto da Caracalla (211-217 d.C.), forse nello stesso anno in cui questi ottenne il principato. Nel 212 d.C. fu messo a morte, poco dopo l'assassinio di Geta.

Accanto a queste poche notizie sicure, altre notizie abbiamo per la ricostruzione della biografia di Papiniano; ma si tratta, purtroppo, di attestazioni difficilmente attendibili o comunque assai dubbie.

Lo stesso Papiniano ci dice (in D. 22. 1. 3. 3) che in una certa occasione egli « *suasit praefectis praetorii* » affinchè decidessero in un certo modo la fattispecie sottoposta al loro esame. Di qui si trae generalmente la convinzione che il nostro giurista fu *adses-*

43.1.1. Su Papinianus: Kunkel, *Herkunft* 224 s.; Jörs, sv. «*Aemilius 105*», in *PW*. 1.1 (1894); Wenger, *Die Quellen* 512 s.; Schulz, *Geschichte* 126; Fitting, *Alter und Folge* 71 ss.; Wieacker, *Textstufen* 333 ss. e *passim*; Otto, *Papinianus*² (1743); Dirksen, *Ueber die schriftstellerische Bedeutsamkeit des römischen Rechtsgelehrten Aemil. Papinianus*, in *Hinterlassene Schriften* 2 (1871); Mommsen, *Zu Papinians Biographie*, in *ZSS*. 1890 (= *Gesam-*

sor praefectorum praetorio prima dell'ascesa al trono di Settimio Severo. Senonchè l'indizio è troppo vago, perchè si possa sicuramente ritenere che Papiniano non abbia potuto influire sui *praefecti praetorio* semplicemente con la sua fama di giurista.

Molto più delicati ed interessanti problemi solleva il seguente passo della *Vita Caracallae* (8.2, 3.) « *Papinianum amicissimum fuisse imperatori Severo et, ut aliqui loquuntur, adfinem etiam per secundam uxorem memoriae traditur. eumque cum Severo professum sub Scaevola et Severo in advocatione fisci successisse* ». Oltre che amico, Papiniano sarebbe stato, dunque, addirittura *adfinis* di Settimio Severo, nonchè suo condiscepolo alla scuola di Cervidio Scevola; inoltre egli sarebbe stato *advocatus fisci* dopo Severo.

Più nessuno crede ormai alle due ultime notizie, essendo stato osservato che la frase « *eumque — successisse* », non è di prima mano nel manoscritto fondamentale della *Vita Caracallae* (Vat. Pal. 899: sec. X), ma che essa vi è stata inserita da una mano del XIII sec. Quanto alla *adfinitas* di Papiniano con Settimio Severo, la maggioranza della dottrina presta fede alla notizia e suole precisare che il passo della *Vita Caracallae* dimostra essere stato Papiniano *cognatus* di Iulia Domna, seconda moglie di Severo. Siccome è risaputo che Giulia Domna nacque ad Emesa, in Siria,

---

nelte Schriften 2 [1905]); Kennedy, *Papinian*, in *Juridical Review* 1893; Lundström, *Quaestiones Papinianae* (1893); Costa, *Papiniano*, 4 voll. (1894-1899; rist. a. 1964); Arnauldet, *Sur une inscription fausse de Rome relative à Papinien*, in *Bull. Soc. antiquaires de France* 1902; Kohler, *Papinian über Liebe und*

si suol trarre tradizionalmente l'illazione che Papiniano sia nato anch'egli in Siria. Alcuni poi sono giunti a supporre che Papiniano abbia per alcun tempo insegnato nella scuola di diritto di Berito.

A nostro parere, anche il rapporto di *adfinitas* intercorrente fra Papiniano e Settimio Severo va confinato nella categoria delle cose assai dubbie; e nel novero delle cose incredibili va inserita la illazione circa l'origine siriaca del giurista. Lo stesso autore della *Vita Caracallae* dà assai poco credito alla sua notizia, in quanto aggiunge « *ut aliqui loquuntur* », senza nemmeno accennare ad una presa di posizione: per chi conosce i metodi degli *Scriptores historiae Augustae* nel racimolare dicerie, un simile modo di esprimersi equivale ammissione del carattere altamente fantasioso della notizia. Inoltre, per quanto ci sia ignota la denominazione complessiva di Papiniano, è tuttavia sorprendente che non vi sia coincidenza tra quello che presumibilmente è il suo *nomen*, « *Aemilius* », e il *nomen* di Iulia Domna: il che basta a tarpare le ali alla tesi della provenienza siriaca dello stesso Papiniano.

Altri hanno pensato che il passo più volte citato della *Vita Caracallae* sia da intendere nel senso che fu Severo ad essere parente della seconda moglie di Papiniano, ed hanno di conseguenza fatto leva su ele-

---

Ehe, in *ACP*. 1914; Toso, *Emilio Papiniano e le influenze cristiane nell'evoluzione del diritto romano*, in *ACIR*. 2 (1935); Schulz, *Papinianstudien* 1, in *RIDA*. 1952; Mor, *Papinianus*, in *St. Mercati* (1956); Honoré, *The Severan Lawyers: a preliminary survey*, in *SDHI*. 1962.

menti stilistici per sostenere che Papiniano fosse africano di origine (Kalb). Ma anche questa dottrina è da respingere, tanto più che il tenore del passo, pur non essendo molto chiaro, è tale da sconfessare l'interpretazione proposta.

Oscure, sono anche le vicende relative alla morte di Papiniano, intorno alla quale corrono molte versioni, tutte parimenti incredibili, riportate anche esse dalla *Vita Caracallae* 8. Secondo una prima versione, Papiniano si attirò l'odio di Caracalla per il fatto di essersi voluto sforzare di mantenerlo in pace con Geta, giusta il desiderio di Settimio Severo; secondo un'altra versione, egli fu messo a morte perchè, essendo stato invitato a giustificare il fratricidio davanti al senato e al popolo, rispose fieramente che « *non tam facile parricidium excusari posse quam fieri* »; secondo una terza versione, egli fu mandato al supplizio per essersi rifiutato di preparare un'orazione giustificativa del delitto, dicendo che « *illud esse parricidium aliud accusare innocentem occisum* ». Lo unico punto certo è che fra la morte di Geta e quella di Papiniano deve esservi stata una qualche correlazione.

2. Lo stile di Papiniano è rimasto famoso per la sua tendenza ad esprimere soltanto l'essenziale, e col minor numero di parole. Talvolta la laconicità

43.2. Sullo stile di Papiniano: Leipold, *Ueber die Sprache des Juristen Aemilius Papinianus* (1891); Schulz, *Zum Sprachgebrauche des römischen Juristen*, in ZSS. 1892.

del giurista rasenta i limiti dell'ermetismo: difetto, del resto, che contribuì non poco ad aumentare la rinomanza di Papiniano presso i postclassici, dato che le epoche di decadenza vedono spesso nell'oscurità di espressione il segno di una irraggiungibile profondità di pensiero.

3. Le opere di Papiniano furono: i *Libri XXXVII quaestionum*, scritti probabilmente fra il 193 e il 198 d.C.: l'ordine sistematico e il contenuto dell'opera è piuttosto quello dei *digesta*, perchè non mancano, intramezzati con le disquisizioni teoriche, i *responsa;* i *Libri XIX responsorum*, compilati probabilmente dopo il 198 d.C. L'ordine sistematico è quello stesso delle *quaestiones*. Quanto al contenuto, accanto a veri e proprî *responsa* di Papiniano giurista, sono riportati *responsa* di giureconsulti anteriori, *decreta* dei *praefecti praetorio* e costituzioni imperiali; i *Libri II definitionum*, breve esposizione del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico dei *digesta;* i *Libri II de adulteriis*, opera che fu riassunta in età postclassica in un *Liber singularis de adulteriis*, che va del pari sotto il nome di Papiniano.

A Papiniano è anche attribuita una breve mono-

43.3. Per le opere di Papiniano, oltre alla letteratura cit. *infra* nt. 94.2, cfr. specialmente: Scherillo, *Note critiche su opere della giurisprudenza romana*, 1. *Papiniani liber singularis de adulteriis*, 2. *Papiniani* 'Αστυνομικὸς μονόβιβλος, in *Iura* 1950; De Dominicis, *Contributo allo studio delle fonti papiniane d'età postclassica*, in *St. De Francisci* 4 (1956); Schiller, *Provincial Cases in Papinian*, in *AI.* 1958. Si v. inoltre: Nörr, *Papinian und Gryphius. Zum Nachleben Papinians*, in *ZSS.* 1966.

grafia intitolata Ἀστυνομικὸς μονόβιβλος, nella quale si parla dei diritti e dei doveri di certi funzionarî municipali denominati ἀστυνόμοι (cioè, con tutta probabilità, i *quattuorviri viis in urbe purgandis*, che si occupavano della nettezza urbana e della polizia stradale). Non a torto, peraltro, alcuni dubitano della genuinità di quest'opera, attribuendola piuttosto al periodo post-classico.

44. SEGUE. PAOLO.

1. IULIUS PAULUS fu allievo di Scevola. Nulla si sa circa la sua origine, per quanto la bontà dello stile inviti a farlo ritenere romano o per lo meno italico. Dati sicuri per la biografia di Paolo sono i seguenti: fu *adsessor* del *praefectus praetorio* Papiniano; più tardi divenne capo della sezione di cancelleria imperiale «*a memoria*» e membro del *consilium* imperiale insieme con Papiniano, quindi ancora sotto Severo e Caracalla; sotto Alessandro Severo (222-235 d.C.) egli ebbe, infine, unitamente con Ulpiano, la carica di *praefectus praetorio*.

44.1. Su Julius Paulus: Kunkel, *Herkunft* 244 s.; Berger, sv. «*Iulius* 382», in *PW.* 10.1 (1917); Wenger, *Die Quellen* 516 s.; Schulz, *Geschichte* 126, *passim.*; Fitting, *Alter u. Folge* 81 ss.; Wieacker, *Textstufen, passim.*; Orestano, sv. *Paolo*, in *NNDI.* Cfr. per la biografia in particolare: Tzschirner, *Zum Leben des Julius Paulus*, in *ZRG.* 1876.

2. Paolo fu giurista di molto ingegno e di molta dottrina, anche se non eccessivamente originale. Egli scrisse moltissimo ed adoperò tutte le forme di espressione della giurisprudenza classica. A lui è stata rimproverata una certa quale oscurità di stile ed una soverchia tendenza alle costruzioni astratte, ma si tratta di accuse che la critica più recente va dimostrando infondate. Paolo, infatti, è stato fra i giuristi romani maggiormente studiati, postillati, epitomati e messi a contributo dalle scuole postclassiche: è alla attività di queste scuole che bisogna attribuire il più gran numero di quelle pecche che si sogliono tradizionalmente addebitare a Paolo.

3. Le opere di Paolo furono, anzitutto: le *Notae* ai *digesta* di Giuliano, alle *quaestiones* di Scevola, alle *quaestiones* e ai *responsa* di Papiniano; i *Libri IV ad Neratium*, crestomazia di passi di Nerazio Prisco, con brevi note ed osservazioni di Paolo; le *Notae* alla raccolta di πιθανὰ di Labeone, in cui, generalmente, i

---

44.2. Letteratura: Schulze, *Zum Sprachgebrauche des römischen Juristen*, in *ZSS.* 1892; Balogh, *Skizzen aus der römischen Rechtsgeschichte*, I. *Die Gleichzeitigkeit der Gardepräfectur des Iulius Paulus und Domitius Ulpianus;* II. *Ueber den Character des Noten des Iulius Paulus, Domitius Ulpianus und Aelius Marcianus zu Aemilius Papinianus Schriften*, in *Ét. Girard* 2 (1913); Honoré, *The Severan Lawyers: a preliminary survey*, in *SDHI.* 1962. Si v. inoltre la bibl. nella nt. seguente.

44.3. Sulle opere, oltre i cit. *supra* in nt. 44.1, si v. in particolare: Landucci, *Indole dell'opera del giureconsulto Paolo «ad Neratium»*, in *St. Serafini* (1892); Riccobono, *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, in *BIDR.* 1893; Ferrini, *Contributo allo studio critico delle fonti del diritto*

passi labeoniani sono fedelmente trascritti e corredati di note. I passi estratti da questa raccolta portano, nei *Digesta* di Giustiniano (n. 130 ss.), la *inscriptio « libro... pithanon a Paulo epitomatorum »*, ma è presumibile che il titolo genuino non sia stato questo.

Paolo non tralasciò, infine, le opere elementari: i *Libri III manualium*, florilegio casistico, condotto secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio; i *Libri III institutionum;* i ***Libri VI regularum***, da cui la scuola postclassica trasse un *Liber singularis regularum* di proporzioni più modeste; i *Libri V sententiarum*, ordinati secondo il sistema dei *digesta*, ma quasi certamente apocrifi.

Sarebbe troppo lungo elencare le altre nume-

---

romano. 1. *I libri ad Plautium di Paolo*, in *MAM.* 1894 (= *Opere* 2 [1929]); 3. *I libri di Paolo ad Neratium, ibidem;* id., *I commentari di Ulpiano e di Paolo ad legem Iuliam et Papiam*, in *RIL.* 1901 (= *Opere* 2 [1929]); Scherillo, *Sui « tractatus de gradibus cognationum »*, in *SUC.* 1931; De Robertis, *Sulla cronologia degli scritti dei giuristi classici.* 1. *Paulus ad edictum*, in *RISG.* 1940; Sanfilippo, *Pauli Decretorum Libri Tres* (1938); Guarino, *Pauli variarum lectionum liber singularis*, in *SDHI.* 1939; id., *Pauli de iure codicillorum liber singularis*, in *ZSS.* 1942; id., *« Pauli de gradibus et adfinibus et nominibus eorum liber singularis » e la compilazione di D. 38.10*, in *SDHI.* 1944; Scherillo, *Pauli de iniuriis liber singularis*, in *St. Solazzi* (1948); id., *Note critiche su opere della giurisprudenza romana.* 3. *Pauli de concurrentibus actionibus liber singularis*, in *Iura* 1950; Maschi, *L'impostazione storica della compravendita e della permuta nel libro 33 ad edictum di Paolo*, in *St. De Francisci* 2 (1956); Stein, *Pauli libri tres manualium*, in *RIDA.* 1960; Grosso, *Prospettive in materia di termine iniziale e finale e spunti sistematici di Paolo*, in *BIDR.* 1961; Guarino, *« Ad Vitellium »*, in *BIDR.* 1963; Köhle, *Der « liber singularis regularum » des Paulus*, in *Labeo* 1966. — Per le *Pauli sententiae*, si v. *infra* n. 96.3.

rosissime opere minori di Paolo. Basti dire che il totale degli scritti che vanno sotto il suo nome si avvicina ai 90. Non va tralasciato di osservare, tuttavia, che buon numero di queste opere è, secondo questa o quella parte della dottrina, a carattere apocrifo e deve attribuirsi alle scuole giuridiche postclassiche.

45. Segue. Ulpiano.

1. Domitius Ulpianus fu oriundo di Tiro in Fenicia. Fece parte del *consilium* di un pretore e divenne poi *adsessor* del *praefectus praetorio* Papiniano, insieme con Paolo. Esiliato da Eliogabalo agli inizî del 222 d.C., fu richiamato a Roma da Alessandro Severo (222-235 d.C.), che lo fece *magister libellorum*, lo ammise nel suo *consilium*, lo passò *praefectus annonae* e finalmente lo promosse, ancora nell'anno 222 d.C., *praefectus praetorio*.

Ulpiano godè della assoluta fiducia e della incondizionata protezione di Alessandro Severo e fu per sei anni assorbito dalle cure dello Stato; ma l'odio dei pretoriani scoppiò nel 228 d.C., sì che egli cadde vittima di una congiura. Negli anni che potè dedicare allo studio e all'insegnamento del diritto, cioè essen-

---

45.1. Su Domitius Ulpianus, in generale: Kunkel, *Herkunft* 245 ss.; Jörs, sv. « *Domitius 88* », in *PW.* 5.1 (1903) Wenger, *Die Quellen* 532 s. e *passim;* Schulz, *Geschichte* 127 e *passim;* Fitting, *Alter und Folge* 99 ss.; Wieacker, *Textstufen passim.* Si v. inoltre la bibl. cit. nelle note che seguono.

zialmente negli anni 212-222 d.C., egli scrisse moltissimo, sopra tutto a fini pratici.

2. Come giurista e come scrittore, Ulpiano valse assai meno del suo contemporaneo Paolo (n. 44), anche perchè ebbe molto minor tempo da impiegare nello studio. Questa sua maggiore superficialità (che lo portò assai spesso a ricopiare alle lettera clausole edittali, testi di leggi e di senatoconsulti, brani di scritti giuridici anteriori e così via) lo rese partìcolarmente accetto ai compilatori dei *Digesta* giustinianei.

3. Le opere principali di Ulpiano furono: i *Libri LXXXI ad edictum praetoris*, più *libri II ad edictum aedilium curulium*, commentarî diffusissimi, ma piuttosto aridi e privi del tutto di riferimenti al *ius civile;* i *Libri LI ad Masurium Sabinum*, trattazione pur essa

---

45.2. Letteratura: Bremer, *Ulpians Verhältnis zu Gallien*, in *ZSS.* 1883; Grupe, *Gaius und Ulpian*, in *ZSS.* 1899; Volterra, *Antiche ricerche sul latino di Ulpiano*, in *SDHI.* 1937; Pernice, *Ulpian als Schriftsteller*, in *Sitz. Ber. Berliner Ak. Wiss.* 1885, ora rist. in *Labeo* 1962; Honoré, *The Severan Lawyers: A preliminary Survey*, in *SDHI.* 1962.

45.3. Letteratura: Schulz, *Sabinus-Fragmente in Ulpians Sabinus-Commentar* (1906), ora rist. in *Labeo* 1964; Wolff, *Ulpian XVIII ad edictum in Collatio and Digest and the Problem of postclassical Editions of classical Works*, in *Scr. Ferrini* 4 (1949); Wieacker, *Lebensläufe klassischen Schriften in Nachklass. Zeit*, in *ZSS.* 1950; Wolff, *Zur Ueberlieferungsgeschichte von Ulpians Libri ad Sabinum*, in *Fs. Schulz* (1951); Wieacker, *Vat. 75, 76. Ueber Ulpians Sabinuskommentar in der nachklassischen Zeit*, in *St. Arangio-Ruiz* 4 (1953); Wolff, *Zur Palingenesie und Textgeschichte von Ulpians Libri ad edictum*, in

assai ampia e piena di citazioni testuali di altri giuristi. A quanto pare, l'opera rimase in tronco, forse per il fatto che Ulpiano, assorbito nelle cariche pubbliche, non potè provvedere a completarla.

Complementi e appendici dei due commentarî citati furono: i *Libri VI fideicommissorum;* i *Libri IV de appellationibus;* i *Libri IV ad legem Aeliam Sentiam;* i *Libri XX ad legem Iuliam et Papiam;* i *Libri IV ad legem Iuliam de adulteriis.*

Iura 1959; Watson, *Two Studies in Textual History.* 1. *The Texts of Ulpians 18 ad edictum in the Collatio,* in *T.* 1962; Di Lella, *I testi di Ulpiano in tema di acquisto del possesso per mezzo dei sottoposti,* in *Mnemeion Solazzi* (1964); Arangio-Ruiz, *I passi di Ulpiano 18 ad edictum comuni alla Collatio ed al Digesto,* in *St. Biondi* 2 (1965). — Cfr. Ferrini, *Postille esegetiche ai frammenti di Ulpiano alle formule edittali ad legem Aquiliam,* in *RIL.* 1886 (= *Opere* 2 [1929]); id., *I commentari di Ulpiano e di Paolo « ad legem Iuliam et Papiam »,* in *RIL.* 1901 (= *Opere* 2 [1929]); Balogh, *Skizzen aus der röm. Rechtsgesch.* 1. *Die Gleichzeitigkeit der Gardepräfectur des Iulius Paulus und Domitius Ulpianus;* 2. *Ueber den Charakter der Noten des Iulius Paulus, Domitius Ulpianus und Aelius Marcianus zu Aemilius Papinianus' Schriften,* in *Ét. Girard* (1913); De Dominicis, *Le costituzioni costantiniane di CTh. 1.4.1 e 9.43.1 dell'anno 321 ed il divieto delle Notae di Paolo e Ulpiano agli scritti di Papiniano,* in *RIDA.* 1935. E ancora, si v. tra l'abbondante letteratura: Pernice, *Das Tribunal und Ulpians Bücher « de omnibus tribunalibus »,* in *ZSS.* 1893; Solazzi, *Leggendo i libri « de officio consulis »,* in *RIL.* 1922 (= *Scritti* 2 [1948]); Cassarino, *Note critiche sul « liber singularis de officio curatoris rei publicae » di Ulpiano,* in *AUCT.* 1946-47; Dell'Oro, *I libri de officio* cit. *passim.;* Rotondi, *I « libri opinionum » di Ulpiano e le « Sententiae » di Paolo,* in *Scritti* (1922); Watson, *Two studies in Textual History.* 2. *Triks of Advocacy in the « libri disputationum »,* in *T.* 1962. — E infine: *I cataloghi delle fonti del diritto e Inst. Graeca paraphr. 1.2,* in *RIL.* 1931; Solazzi, *Per la storia della giurisprudenza romana.* 3. *CTh. 9.43.1 pr. e le note di Ulpiano e Paolo a Papiniano,* in *AG.* 1946; Wieac-

Come già Paolo, ma molto più di lui, Ulpiano si occupò degli *officia* dei varî magistrati con: i *Libri X de officio proconsulis;* i *Libri III de officio consulis;* i *Libri singulares de officio consularium, de officio praefecti urbi, de officio praefecti vigilum, de officio curatoris reipublicae;* i *Libri X de omnibus tribunalibus,* opera relativa agli *officia* delle magistrature non prese in considerazione negli altri libri.

Nel campo della casistica Ulpiano ha lasciato le opere seguenti: i *Libri II responsorum;* i *Libri X disputationum.* Non sono certamente di Ulpiano i *libri VI opinionum,* che pur vanno sotto il suo nome.

Per i principianti furono composte le seguenti opere elementari: i *Libri II institutionum;* i *Libri VII regularum.* Certamente non ulpianeo è il *liber singularis regularum,* a Ulpiano attribuito (n. 93 e 121).

46. SEGUE. MARCIANO, MODESTINO E LE FIGURE MINORI.

1. Altri due eminenti giuristi dell'età dei Severi furono Marciano e Modestino. Tra le figure minori

---

ker, *Doppolexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians,* in *RIDA.* 1949; Hanbury, *The realisation of Ulpian's Iuris Praecepta,* in *AI.* 1958; Santalucia, *Le note pauline ed ulpianee alle « Quaestiones » ed ai « Responsa » di Papiniano,* in *BIDR.* 1965.

possono essere ricordati: Trifonino, Callistrato, Arrio Menandro, Tertulliano, Papirio Frontone, Macro, Aquila, Antiano, Ermogeniano, Carisio, Messio e Licinio Rufino.

1.1. AELIUS MARCIANUS: probabilmente alto funzionario della cancelleria di Severo e Caracalla.

Scrisse: i *Libri XVI institutionum*, opera intermedia tra il compendio elementare e il commentario; i *Libri V regularum;* i *Libri singulares*: *ad formulam hypothecariam* (forse apocrifo), *ad SC. Turpillianum, de delatoribus;* i *Libri II de appellationibus;* i *Libri II de publicis iudiciis*. Compose inoltre delle *notae* ai libri di Papiniano *de adulteriis*. Si inserisce nella corrente di autori di opere a carattere compilatorio, ma si distingue dagli altri per l'eleganza dello stile e la profonda preparazione filosofica e giuridica.

46.1.1. Su Aelius Marcianus: Kunkel, *Herkunft* 258 s.; Jörs, sv. *«Aelius 88»*, in *PW.* 1.1 (1894); Fitting, *Alter u.* Folge 121 ss.; Wenger, *Die Quellen* 521; Schulz, *Geschichte* 127, *passim;* Wieacker, *Textstufen* 202 ss., *passim;* Orestano, sv. *Marciano Elio*, in *NNDI.* In particolare, poi: Ferrini, *Sulla palingenesi delle Istituzioni di Marciano*, in *RAL.* 1890, ora in *Opere* 2 (1929); id., *Intorno alle Istituzioni di Marciano*, in *RIL.* 1901, ora in *Opere* 2 (1929); Savagnone, *Marciano e la « cautio usufructuaria »*, in *Circolo Giuridico* 1902; Balogh, *Skizzen aus der römischen Rechtsgeschichte. 2. Ueber den Charakter der Noten des Ulpianus und Aelius Marcianus zu Aemilius Papinianus' Schriften*, in *Et. Girard* 2 (1913); Buckland, *Marcian*, in *St. Riccobono* 1 (1936); De Robertis, *Sulla cronologia degli scritti dei giuristi classici*, in *RISG.* 1940; Wieacker, *Doppelexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians*, in *RIDA.* 1949; Schiller, *The Jurists and the Praefects of Rome*, in *BIDR.* 1953; Dell'Oro, *Elio Marciano e la legge delle citazioni*, in *Scr. Salvi* (1959).

1.2. HERENNIUS MODESTINUS: allievo di Ulpiano, probabilmente di origine ellenica. Maestro di diritto dell'imperatore Massimino. Fu *praefectus vigilum* tra il 226 e il 244. Scrisse in greco e in latino, in maniera assai piatta, ma ben accetta agli studiosi dell'epoca postclassica.

Sue opere: i *Libri IX differentiarum;* i *Libri XII pandectarum;* i *Libri X regularum;* i *Libri XIX responsorum.* A Modestino, che è tra i cinque giuristi della legge delle citazioni, vanno attribuite inoltre varie monografie: i *Libri VI de excusationibus*, in greco (il vero titolo è Παραίτησις ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας) che però parte della dottrina ritiene non genuini; i *Libri IV de poenis;* i *Libri de praescriptionibus* (almeno 4), epitomati in epoca postclassica in un *liber singularis de praescriptionibus.* E ancora: i *Libri singulares: de inofficioso testamento, de manumissionibus, de legatis et fideicommissis, de testamentis, de heuristicis* pareri, opinioni: forse apocrifo), *de enucleatis casibus*

46.1.2. Su Herennius Modestinus: Kunkel, *Herkunft* 59 ss.; Brassloff, sv. « *Herennius 31* », in *PW.* 8.1 (1912); Fitting, *Alter u. Folge* 127 ss.; Wenger, *Die Quellen* 521 s.; Schulz, *Geschichte, passim* 127; Wieacker, *Textstufen, passim;* Orestano, sv. *Modestino Erennio*, in *NNDI.* E, in particolare: Brassloff, *Die Archaismen in der Sprache des Juristen Modestin*, in *Wiener Studien fur class. Philologie* 1911; Sabatucci, *Herennius Modestinus* (1912); Peters, *Zur Schrift Modestins* Παραίτησις πιτροπῆς καὶ κουρατορίας, in *ZSS.* 1912; Altmann, *Die Wiedergabe römischen Rechts in Griechischer Sprache bei Modestins « De excusationibus »*, in *SDHI.* 1955; Pescani, *Ricostruzione testuale di un passo di Modestino del Digesto attraverso le fonti orientali*, in *BIDR.* 1963.

(forse apocrifo), *de differentia dotis* (forse apocrifo), *de ritu nuptiarum.*

1.3. CLAUDIUS TRYPHONINUS: forse nativo di Antiochia, venne a Roma e fece parte del *consilium* di Settimio Severo (193-211 d.C.).

Scrisse: *Notae* alle opere del suo maestro Scevola e i *Libri XXI disputationum*, aventi struttura di *quaestiones.*

1.4. CALLISTRATUS: probabilmente di origine non romana, dato il suo latino inelegante; il rilievo da lui dato alle costituzioni imperiali per le province di lingua greca sembra deporre per la sua nazionalità greca.

Scrisse: i *Libri II quaestionum*; i *Libri IV de iure fisci et populi*, la prima trattazione autonoma dedicata a questa materia; i *Libri VI de cognitionibus*; i *Libri III institutionum*; i *Libri VI edicti monitori* (o *ad edictum monitorium*), breve trattazione, prevalentemente dogmatica, del materiale dell'editto preto-

---

46.1.3. Su Claudius Tryphoninus: Jörs, sv « *Claudius 369* », in *PW.* 3.2 (1899); Fitting, *Alter und Folge* 80 Kunkel, *Herkunft* 231 ss.; Wenger, *Die Quellen* 515; Schulz, *Geschichte* 121; Wieacker, *Textstufen* 176 nt. 248; da ultimo, Seidl *Tryphoninus und Callistratus*, in *Eranion Maridakis* (1963).

46.1.4. Su Callistratus: Kunkel, *Herkunft* 235; Kotz sv. « *Callistratus* », in *PW.* Suppl. 3 (1918); Fitting, *Alter u. Folge* 69 ss.; Wenger, *Die Quellen* 515; Schulz, *Geschichte* 121; Wieacker, *Textstufen* 153 nt. 136; 168 nt. 221; Orestano, sv. *Callistrato* in *NNDI.* In particolare: Nordeblad, *Index verborum quae Callistrati libris continentur* 1 (*A-IS*) (1946); Seidl, *Tryphoninus und Callistratus* cit. (nt. prec.); Bonini, *I « libri de cognitionibus »* cit.

rio. Non si è riusciti a dare un esatto significato al titolo di quest'opera.

1.5. ARRIUS MENANDER: membro del *consilium* imperiale di Settimio Severo e Caracalla (203-212 d.C.), secondo quanto ci riferisce Ulpiano.

Della sua opera di scrittore ci sono pervenuti soltanto frammenti dei *Libri IV de re militari.*

1.6. TERTULLIANUS: trattasi molto probabilmente del padre della Chiesa (n. 67. 3), che era notoriamente un profondo conoscitore del diritto romano.

Scrisse: i *Libri VIII quaestionum* e il *Liber singularis de castrensi peculio.*

1.7. PAPIRIUS FRONTO: molto si dubita se non abbia appartenuto ad un'epoca anteriore a quella dei Severi. Citato da Callistrato e Marciano, scrisse almeno tre libri di *responsa.*

---

bus » *di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della* « *cognitio extra ordinem* » I (1964).

46.1.5. Su Arrius Menander: Kunkel, *Herkunft* 233 ss.; Jörs, sv. « *Arrius 24* », in *PW.* 2.1 (1895); Fitting, *Alter und Folge* 79; Wenger, *Die Quellen* 510, 515; Schulz, *Geschichte* 126; Orestano, sv. *Arrio Menandro,* in *NNDI.*

46.1.6. Su Tertullianus: Steinwenter, sv. « *Tertullianus 2* », in *PW.* 5A.1 (1934); Fitting, *Alter und Folge* 78; Kunkel, *Herkunft* 236 ss.; Wenger, *Die Quellen* 515; Schulz, *Geschichte* 337. V. anche ulteriore bibliografia *sub* nt. 67.3.

46.1.7. Su Papirius Fronto: Kunkel, *Herkunft* 235; Berger, sv. « *Papirius 55* », in *PW.* 18.3 (1949); Schulz, *Geschichte* 302; Orestano, sv. *Papirio Frontone,* in *NNDI.*

1.8. AEMILIUS MACER: vissuto probabilmente sotto Caracalla ed Alessandro Severo, si occupò principalmente di diritto pubblico nelle sue opere (ciascuna in due libri), dal titolo: *De re militari, De officio praesidis, Ad legem vicesimam hereditatum, De publicis iudiciis, De appellationibus.*

1.9. IULIUS (GALLUS?) AQUILA: vissuto tra il II e il III secolo, scrisse un *liber responsorum*, di cui ci sono arrivati attraverso il Digesto solo due frammenti in tema di tutele.

1.10. FURIUS ANTHIANUS: fu autore di un numero imprecisato di *libri ad edictum*, di cui il Digesto ci ha tramandato alcuni frammenti: della genuinità di questi taluno ha recentemente dubitato, pensando ad un rifacimento postclassico.

1.11. HERMOGENIANUS: vissuto in pieno III secolo

46.1.8. Su Aemilius Macer: Kunkel, *Herkunft* 256 s.; Jörs, sv. « *Aemilius 87* », in *PW.* 1.1 (1893); Fitting, *Alter u. Folge* 126; Orestano, sv. *Macro Emilio*, in *NNDI.* Si v. inoltre: Betti, *D.42.1.63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano* (1922); Orestano, *L'appello civile in diritto romano*² (1953); Dell'Oro, *I « libri de officio » nella giurisprudenza romana* cit. *passim.*

46.1.9. Su Julius (o G.) Aquila: Kunkel, *Herkunft* 262; Berger, sv. «*Iulius 79*», in *PW.* 10.1 (1918); Wenger, *Die Quellen* 521 nt. 343; Schulz, *Geschichte* 308; Orestano, sv. *Aquila Giulio (Gallo?)*, in *NNDI.*

46.1.10 Su Furius Anthianus: Brassloff, sv. « *Furius 33* », in *PW.* 7.1 (1910); Wenger, *Die Quellen* 521; Schulz, *Geschichte* 250; Orestano, sv. *Furio Antiano*, in *NNDI.*

46.1.11. Su Hermogenianus: Brassloff, sv. « *Hermoge-*

d.C. o nei primi decenni del IV secolo, appartiene spiritualmente al periodo del diritto romano postclassico. Scrisse *Libri VI iuris epitomarum*, ove si leggono succinti riassunti delle opinioni dei precedenti giuristi, ordinate secondo il sistema dell'editto pretorio. Forse insegnò nella scuola di Berito. Si può congetturare che sia stato l'autore del *Codex Hermogenianus*.

1.12. AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS: probabilmente originario dell'Oriente ellenizzato, fu *magister libellorum* verso la fine del III sec. d.C. della cancelleria imperiale. Con Ermogeniano, rappresentò la fonte più recente di *iura* per i compilatori del *Corpus* giustinianeo.

Scrisse tre *libri singulares*: *De officio praefecti praetorio*, *De muneribus civilibus*, *De testibus*.

1.13. MESSIUS: ricordato da Paolo nei *libri decre-*

---

nianus 2 », in *PW*. 8.1 (1912); Wenger, *Die Quellen* 522; Kunkel, *Herkunft* 263; Schulz, *Geschichte* 281; Orestano, sv. *Ermogeniano*, in *NNDI*. E inoltre : Dirksen, *Ueber des Hermogenianus Libri iuris epitomarum*, in *Hinterlassene Schriften* 2 (1871); Felgenträger, *Die Literatur zur Echtheitsfrage der röm. Juristenschriften*, in *Symb. Lenel* (1931); Liebs, *Hermogenians iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians* (1964), su cui v. Bonini, *La « Iuris epitomae » di Ermogeniano*, in *Labeo* 1966; Cenderelli, *Ricerche sul « Codex Hermogenianus »* (1965), ove a p. 183 ss., un cap. sul giureconsulto Ermogeniano. Ulteriori indicazioni *sub* nt. 92.3.

46.1.12. Su Aurelius Arcadius Charisius: Kunkel, *Herkunft* 263; Jörs, sv. « *Charisios 7* », in *PW*. 3.2 (1899); Wenger, *Die Quellen* 523; Schulz, *Geschichte* 165; Orestano, sv. *Arcadio Carisio*, in *NNDI*. Inoltre, recentemente: Dell'Oro, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice*, in *St. Betti* 2 (1962).

46.1.13. Su Messius: Kunkel, *Herkunft* 229 s.; Kroll, sv. « *Messius 1* », in *PW*. 15.1 (1931); Wenger, *Die Quellen* 515; Orestano, sv. *Messio*, in *NNDI*.

torum (D. 49.14.50) come membro del *consilium* di Settimio Severo.

1.14. M. Cn. Licinius Rufinus: alunno di Paolo, da questi ricordato in D. 40.13.4 come richiedente d'un parere nei *libri Quaestionum*. Scrisse *Libri XII regularum*.

47. La giurisprudenza postclassica. Caratteristiche.

1. Il sistema politico dell'impero assoluto non poteva non portare alla completa estinzione della attività autonoma della giurisprudenza, la quale, del resto, languiva già dalla fase di crisi della *respublica* universale. Le cause più appariscenti di questo pro-

---

46.1.1. Su Licinius Rufinus: Kunkel, *Herkunft* 255 s.; Fitting, *Alter und Folge* 120 ss.; Miltner-Berger, sv. « *Licinius 151* », in *PW*. 13.1 (1926); Wenger, *Die Quellen* 516 nt. 208; 547 nt. 178; Schulz, *Geschichte* 121 s., *passim*; Orestano, sv. *Licinnio Rufino*, in *NNDI*. — Un'iscrizione di Salonicco ricorda Licinio Rufino come contemporaneo di Κλαύδιος Μένων (vissuto al principio del sec. III); sull'argomento cfr.: Dessau, *Inschrift betreffend den Juristen Licinius Rufinus*, in *ZSS*. 1906; Zocco-Rosa, *Il giureconsulto Licinnius Rufinus ed un'iscrizione greca a lui relativa*, in *AUCT*. 1928. Cfr. Pescani, *Sulla genesi di un testo di Licinnio Rufino*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964). — Alle figure di giuristi finora ricordate va aggiunto il nome di Rutilius Maximus, autore di un *liber singularis ad legem Falcidiam*: cfr. Schulz, *Geschichte* 231; Kunkel, *Herkunft* 262.

47.1. In generale, sulla giurisprudenza postclassica: Wenger, *Die Quellen* 530 ss.; Schulz, *Geschichte* 335 ss.; Frezza, *Corso* 404 ss., tutti con ampia bibl. Inoltre si cfr. qui *infra* in questo capitolo soprattutto i nn. 52 e 53.

cesso storico furono, come già si è accennato, l'estinzione del *ius publice respondendi* e la legge delle citazioni.

2. Sebbene mai esplicitamente abolito, il *ius publice respondendi* cadde del tutto nel tempo intercorrente tra Diocleziano e Costantino. L'ultimo giurista che venne insignito del privilegio fu, forse, un tale INNOCENTIUS, fiorito appunto in quell'epoca.

Orbene, la fine del *ius publice respondendi* implicò, nel clima dell'impero assolutistico, che i giureconsulti postclassici non fossero più ammessi a contribuire alla evoluzione del diritto romano e che ogni e qualsiasi disposizione innovativa del *ius vetus* fosse riservata alle *leges* imperiali.

Tutto ciò fece sì che i giurisperiti postclassici, privi ormai della possibilità di esplicare autonomamente la loro (del resto, ormai discutibile) « *iusti ac iniusti scientia* », ripiegassero verso attività più modeste e, nel contempo, lucrative, e cioè: o verso l'assorbimento nella burocrazia imperiale, che di tecnici del diritto aveva effettivamente gran bisogno; o verso l'insegnamento elementare nelle scuole di Occidente e di Oriente; o verso la professione di avvocato o di notaio a disposizione

---

47.2. La notizia relativa all'attribuzione dell'*ius publice respondendi* al giurista Innocentius, dell'epoca di Diocleziano (*Vitae sophistr. etc.* Chrysant., ed. Boissonade [1822] 108) non è sicura: cfr. Schulz, *Geschichte* 134 nt. 7. Si v. inoltre Wenger, *Die Quellen* 530 nt. 3, ove ulteriore bibl.

dei privati. Tutte e tre le carriere trovarono, per quanto ci consta, numerosi aderenti, ed appunto per questo ci sembra unilaterale, la denominazione, proposta dallo Schulz, della giurisprudenza postclassica esclusivamente come « giurisprudenza burocratica ».

3. Comunque sia, caduto in disuso il *ius respondendi*, la giurisprudenza romana si ridusse a mere attività di compilazione, di epitomi, di annotazioni degli scritti giuridici precedenti, diventando in breve del tutto a n o n i m a.

Sebbene vissuti sullo scorcio del III od agli inizî del IV sec. d.C., non possono essere considerati come rappresentanti della giurisprudenza postclassica, ma debbono piuttosto essere qualificati come epigoni della giurisprudenza classica quelle pochissime figure di singoli giuristi di cui abbiamo nominativamente notizia: il Gregorio, o Gregoriano, autore forse dell'omonimo codice di *leges*, l'Ermogeniano, o Ermogene, autore del *Codex Hermogenianus*, nonchè il già ricordato Arcadio Carisio, autore, pare, di qualche monografia di diritto pubblico.

48. La legge delle citazioni.

1. Il trionfo postclassico del *ius novum* non significò cessazione della necessità di far capo al *ius*

47.3. Sul *c o d e x G r e g o r i a n u s*: *infra* n. 92.2. — Sul *c o d e x E r m o g e n i a n u s*: *infra* 92.3. — Su A r c a d i u s C h a r i s i u s: *supra* 46.1.12.

vetus per il regolamento dei rapporti giuridici, ma il *ius vetus* rimase cristallizzato negli scritti della giurisprudenza classica, che ne divennero l'elemento rappresentativo. Orbene, rispetto al *ius vetus* la giurisprudenza postclassica lavorò essenzialmente per facilitarne la comprensione da parte dell'impoverita cultura giuridica dei suoi tempi; e la sua attività si esplicò particolarmente sugli scritti dei giureconsulti dell'epoca dei Severi, da Papiniano a Modestino, come quelli che in certo senso già riassumevano e sintetizzavano i risultati raggiunti nelle epoche precedenti. Molta fortuna acquistarono anche, nel mondo giuridico postclassico, le *Institutiones* di Gaio, in quanto, per la loro brevità e limpidità, rappresentavano un facile e utile strumento di insegnamento.

Ma la giurisprudenza postclassica dimostrò di non saper nemmeno difendere questi scritti dalle arbitrarie interpretazioni dei sudditi dell'impero e dei tribunali, talchè gli stessi imperatori dovettero intervenire a più riprese per indicare dei criterî da seguire nello uso delle opere giurisprudenziali classiche.

2. Espressione famosa, ma non unica, di questo intervento imperiale è la così detta legge delle citazioni, una costituzione emanata nel 426 d.C. da Valentiniano III a Ravenna con la quale ci si sforzò

48.2. Sulla cd. legge delle citazioni, in generale: Wenger, *Die Quellen* 532 ss.; Schulz, *Geschichte* 357 ss.; Solazzi, sv. *Citazioni (Legge delle)*, in *NNDI.* con ampia bibl., tra cui, in particolare, si v.: Gradenwitz, *Interpolationen im Theodosia-*

di dettare alcuni criteri elementari e meccanici di consultazione dei *iura* classici da parte dei giudici e dei privati in genere.

Nella redazione originale, l'imperatore stabilì, infatti: *a*) che le opinioni giurisprudenziali che le parti potessero allegare in giudizio a fondamento delle loro pretese fossero quelle di cinque soli giureconsulti classici (Papiniano, Gaio, Paolo, Ulpiano e Modestino): posti di fronte alle opinioni di costoro, i giudicanti altro non avrebbero dovuto fare che prenderne atto, decidendo di conseguenza; *b*) che, in caso di divergenza di opinioni tra i cinque, si fosse tenuti a seguire il parere della maggioranza (« *potior numerus*

---

nus?, in *ZSS.* 1913; Biscardi, *Studi sulla legislazione del Basso Impero. 1. La legge delle citazioni*, in *SSE.* 1939; Scherillo, *La critica del codice Teodosiano e la legge delle citazioni di Valentiniano III*, in *SDHI.* 1942. *Adde*: Pringsheim, *Zur Textgeschichte des Zitiergesetzes*, in *SDHI.* 1959; Watson, *The Law of citations and classical textes in post-classical period*, in *T.* 1966. — Il testo della costituzione (che istituiva, disse ironicamente lo Hugo, «un tribunale di morti»), nella versione del CTh. (diversa da quella originaria della costituzione di Valentiniano), si legge in CTh. 1.4.3.: *Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quos sequi debeat,*

vincat auctorum »); *c*) che, nel caso vi fosse parità fra le opinioni in contrasto, fosse da dar prevalenza al parere appoggiato dall'autorità di Papiniano (« *si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat* »); *d*) che, infine, ove risultassero del tutto inapplicabili i due criterî precedentemente enunciati, si fosse liberi di adottare, tra i varî pareri, quello preferito (« *quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis* »).

Questa costituzione fu estesa all'Oriente da Teodosio II con la codificazione del 438 (CTh. 1. 4. 3). Ma Teodosio, meno preoccupato del collega circa la ignoranza giuridica dei suoi tempi, ampliò notevol-

---

eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. — La problematica sollevata dalla legge delle citazioni è assai vasta. In primo luogo, va rilevato che il testo di CTh. 1.4.3. è solo una parte di una più ampia costituzione, di cui si conoscono, in totale, diversi brani, ripartiti tra il CTh. e il CI. (di questi brani, la maggior parte concerne argomenti di diritto successorio). Va notato, secondariamente, che proprio il brano conosciuto come « legge delle citazioni » non è riportato dal CI. E va, in terzo luogo, sottolineato che CTh. 1.4.3, pur essendo attribuito dall'*inscriptio* tanto a Valentiniano III quanto a Teodosio II, figura emesso a Ravenna e indirizzato al Senato di Roma. Le tre circostanze autorizzano la supposizione, non soltanto che il vero autore della legge sia stato il solo Valentiniano III, ma anche che essa non abbe forse, negli intendimenti del suo autore e nella valutazione dei posteri, quella importanza grandissima che i romanisti moderni tendono a conferirle. A nostro avviso, la costituzione di Valentiniano non volle assumere nè, di fatto, assunse molto maggior peso di tante altre costituzioni dell'epoca, emesse nel tentativo, spesso inane, di arginare la decadenza della cultura giuridica romana, specie occidentale. Più che imporre un criterio rivoluzionario, Valentiniano richiamò, probabilmente, una prassi interpretativa, tipicamente decadente, informata al cal-

mente il novero dei *iura* consultabili, stabilendo, attraverso una interpolazione, che avessero valore di legge anche gli scritti degli altri giuristi classici citati dai cinque (praticamente, tutti), purchè delle loro opere si avessero a disposizione sicuri manoscritti (« *si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur* »).

4. La legge delle citazioni prova che in epoca postclassica la giurisprudenza coeva non era tenuta in nessuna considerazione. E' fuor di dubbio che il provvedimento non fu frutto di una decisione isolata, ma che

---

colo meccanicistico della maggioranza o, in ultima analisi, all'ossequio per la grandezza di Papiniano: un autore, quest'ultimo che già in età classica aveva rapidamente acquistato molta autorità, tanto da essere riedito con note di Paolo, di Ulpiano di Marciano (cfr. Wieacker, *Textstufen* 333 ss.). — L'inserzione nel CTh. della legge delle citazioni determina ulteriori e più sottili problemi. Alcuni (Biscardi) hanno sostenuto la tesi, già ventilata dal Savigny, che la legge non figurasse nel testo ufficiale del 438, ma sia stata inserita nelle successive edizioni del CTh. dalla giurisprudenza occidentale: l'ipotesi spiegherebbe in maniera lineare perchè la legge non abbia avuto applicazione in Oriente e non figuri nel CI., ma sembra egualmente azzardata. Più verosimile è che l'estensione a l'Oriente sia stata effettivamente fatta, mediante inserzione nel testo ufficiale del CTh., da Teodosio II, ma che questi, tuttavia abbia snaturato la costituzione originaria, inserendovi (interpolandovi: Gradenwitz) il riferimento anche ai giuristi citati dai cinque (« *Eorum quoque scientiam — firmentur* »). In fondo con questa inserzione, la legge veniva praticamente a riconoscere autorità a tutti i maggiori giuristi del passato (« *si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur* ») e veniva, nel contempo, a rendere praticamente inapplicabile, o quasi, lo stesso criterio meccanicistico di scelta dettato da Valentiniano III (e da lui dettato, del resto per un

sanzionò e precisò ufficialmente una prassi che si era affermata, specialmente in Occidente, già nel corso del IV sec. d.C.

Per effetto della sua normativa, la giurisprudenza postclassica maggiormente si immiserì in un'attività non creativa, a carattere essenzialmente scolastico.

49. L'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE POSTCLASSICA.

1. L'attività giurisprudenziale postclassica può, dunque, essere definita come attività, essenzialmente anonima e scolastica, di semplificazione, chiarimento ed eventuale modificazione dei *iura*, nonchè come at-

---

materia particolare, quella successoria). — Ma la cosa più importante, e generalmente trascurata, è che la legge delle citazioni non sembra conferire in modo assoluto forza di legge agli scritti dei classici. Essa si limita a dettare i suoi criteri di scelta in ordine alle allegazioni di pareri classici fatte dalle parti: non è compito del giudice, ma dei contendenti, andare alla ricerca di quelle *sententiae*, da « *proferre* », da « *recitare* » in giudizio; compito del giudice rimane, dunque, quello di giudicare *iuxta alligata et probata*.

49.1. Sulla involuzione postclassica dello spirito giuridico, e quindi, tra l'altro, dell'attività giurisprudenziale, tutti gli storiografi del diritto romano sono d'accordo, ma la precisa diagnosi del fenomeno varia fortemente a secondo degli orientamenti cui ciascuno accede: a) l'orientamento ellenistico (in passato di gran lunga prevalente, ma ancor oggi notevolmente diffuso), che conferisce il massimo peso al fattore ellenistico (bibl. in Guarino, *DPR*[3]. 147 ss.) e qualifica il periodo postclassico come « romano-ellenico »; b) lo orientamento autonomistico (vigorosamente sostenuto dal Riccobono e la sua scuola), secondo cui il diritto romano privato non subì mai grandi inquinamenti di carattere sostanziale, ma

tività di raccolta ed interpretazione delle *leges* degli imperatori. Essa si svolse dapprima con caratteri unitarî tanto in Occidente quanto in Oriente. Dopo la legge delle citazioni (426 d.C.), la classe dei giurisperiti decadde sempre più. Essi non si sentirono nè furono considerati più *sacerdotes iuris;* la loro rigida preparazione tecnica, il loro austero tradizionalismo vennero meno; vennero meno, di conseguenza, il loro senso di responsabilità, la finezza delle loro concezioni, l'acribia

---

fu sottoposto in età postclassica, solo a notevoli rimaneggiamenti formali (bibl. in Guarino, *l.c.*); c) l'orientamento volgaristico, secondo cui la precipua forza evolutrice e corruttrice del diritto romano fu il « volgarismo » occidentale e orientale. A nostro avviso, sul conto dell'involuzione postclassica sono da mettere (oltre alla involuzione autocratica della costituzione statale, con la conseguente umiliazione in ogni campo dei valori di democrazia), sia la prassi, che il volgarismo. — Sullo orientamento volgaristico: Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux IVe et Ve siècles* (1957); Kaser, *RPR.* 2 (1959) 13 ss., con ampia bibliografia. La nuova dottrina ha base nelle acutissime ricerche del Levy sulle fonti giuridiche occidentali, ricerche sintetizzate e organicamente esposte in: *West Roman vulgar Law. I. The Law of Property* (1951); *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht* (1956); *Römisches Vulgarrecht und Kaiserrecht,* in *BIDR.* 1959 (quivi indicazione completa dei lavori precedenti). Le molteplici « caratteristiche » del diritto romano, desunte dall'analisi delle anzidette fonti occidentali, hanno indotto il Levy a sussumerle nel concetto di un preteso « diritto volgare occidentale », riattivando una espressione coniata dal Brunner (*Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde* (1880)). Senonchè, il punto debole di tutta la teoria sta nel fatto che le « caratteristiche » occidentali di cui sopra sono tutt'altro che tali, in quanto si ritrovano, in buona sostanza, anche nelle fonti orientali, e particolarmente nei *Digesta*: ragion per cui il Levy ha creduto di poter completare la sua teoria, parlando di un diritto volgare orientale analogo a quello occidentale e parzialmente derivato da esso (Levy, *West-östliches*

del loro distinguere i valori giuridici dalle valutazioni approssimative del buon senso corrente. Mentre nelle scuole giuridiche orientali questo rigurgito di « volgarismo » fu efficacemente arginato dall'impegno culturalistico e « classicistico » dei loro rappresentanti, nelle scuole di Occidente e nella prassi giudiziaria e stragiudiziaria di ambedue le *partes imperii* la devastazione causata dall'involuzone dello spirito giuridico fu di notevole gravità e lasciò larghe tracce nei testi che di quelle epoche e di quegli ambienti sono a noi direttamente pervenuti.

Vulgarrecht, in *ZSS.* 1959). A nostro avviso, la fallacia della nuova dottrina è stata dimostrata proprio dai suoi sostenitori, allorchè si sono accorti della esistenza del diritto volgare orientale, perchè essi sono venuti con ciò ad ammettere implicitamente che il diritto volgare, coincidendo *in nuce* con tutto il diritto postclassico, in realtà non esiste di vita propria. Cfr.: Guarino, *« Vulgarismus » e diritto romano privato*, in *Labeo* 1960. La negazione, da parte nostra, dell'orientamento volgaristico, in quanto fa del volgarismo la causa precipua dell'evoluzione postclassica, non equivale, però, a negazione di una grande verità: che in ogni epoca del diritto romano si contrastarono con varia fortuna due forze antitetiche, il volgarismo e il classicismo. In questo senso, con ricchissima analisi: Wieacker, nei due scritti su *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, in *Sitzungsber. Akad. Wiss. Heidelberg* 1955 (cfr. in *Vom rom. Recht*[2] cit.) e nel recente *Nochmals über Vulgarismus*, in *St. Betti* 4 (1962), su cui Guarino, *« Vulgarismus » e Textstufen*, in *Labeo* 1963. Cfr. dello stesso Wieacker, *Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des weströmischen Reichs*, in *IRMAE.* 1963; id., *Recht und Gesellschaft der Spätantike* (1964); Pugliese, *Orientamenti e problemi attuali nello studio delle fonti romane*, in *ASD.* 1962; Gaudemet, *A propos du droit vulgaire*, in *St. Biondi* 1 (1965); e ancora: Kaser, *Zum Begriff des Spätrömischen Vulgarrechts*, in *St. Betti* 2 (1952) e, soprattutto: id., sv. *Vulgarrecht*, in *PW.* 9 A (1967) 1283 ss. con completa bibl.

1.1. Per farsi un chiaro concetto dell'attività giurisprudenziale postclassica, dunque, occorre seguire separatamente la evoluzione delle scuole di Occidente e quella delle scuole di Oriente; ma prima è bene esaminare nel loro insieme le forme in cui si trasfuse l'opera della giurisprudenza nel periodo della monarchia assoluta. A quest'uopo bisogna distinguere tra elaborazione dei *iura* ed elaborazione delle *leges*.

50. SEGUE. MODI E FORME DI ELABORAZIONE DEI « IURA ».

1. In generale deve dirsi che, per quanto riguarda questo ramo della sua attività, la giurisprudenza postclassica apportò, pur se non sempre in modo conscio, sensibili modificazioni sostanziali agli scritti della giurisprudenza classica.

Sebbene i *iura* avessero valore di legge, essi erano tuttavia così numerosi e varî, sia negli insegnamenti che nei manoscritti, che ben si comprende come la giurisprudenza postclassica, anche senza rendersene conto, abbia potuto fortemente inquinarli e corromperli. Inoltre i *iura* rappresentavano uno stadio assai invecchiato del diritto romano, talchè era insopprimibile l'esigenza di ritoccarli e ammodernarli, per metterli in armonia col nuovo stato dell'ordinamento

---

49.1.1. Sulle scuole postclassiche occidentali ed orientali, *infra* nn. 52 e 53.

50.1. Sui problemi del numero, dell'età e del valore delle alterazioni postclassiche e sulla Textstufenforschung, *infra* al n. 127.

giuridico dell'impero. Teodosio II avvertì chiaramente la situazione e fu anche per ciò che egli disegnò di raccogliere gli *iura* in una compilazione ufficiale, il cui testo fosse preservato dagli inquinamenti ulteriori della giurisprudenza postclassica, ma il disegno fallì e bisognò arrivare a Giustiniano (era omai troppo tardi, peraltro) affinchè esso fosse realizzato nei *Digesta*.

2. Le forme principali in cui si esplicò l'attività della giurisprudenza postclassica riguardo ai *iura* furono le seguenti:

a) Glossemi interlineari e marginali agli scritti dei giuristi classici. Essi furono innumeri, svariati, incontrollati ed incontrollabili; tanto più pericolosi in quanto non apposti agli scritti giuridici classici al fine dichiarato di modificarli, ma soltanto allo scopo di munire questa o quella determinata copia di chiarimenti, riferimenti e rilievi che il suo proprietario ritenesse utili a sè stesso. Avvenne, peraltro, che la tradizione manoscritta incorporasse poi, più o meno malamente, quei glossemi nel testo, per effetto di un fenomeno notissimo, che non è affatto caratteristico dei soli testi della letteratura giuridica romana.

b) Parafrasi di brani o di interi scritti dei giuristi classici. Fatte per rendere più intelligibile il linguaggio ed il pensiero dei giuristi classici ai lettori

---

50.2. Sulle forme dell'attività giurisprudenziale postclassica: Schulz, *Geschichte* 379 ss. e, soprattutto, Wieacker, *Textstufen* 25 ss., con vasta e approfondita analisi dei problemi e della letteratura.

postclassici, queste parafrasi sostituirono spesso, nel le trascrizioni ulteriori, il passo o i passi genuini del l'autore classico. Altre volte esse furono malamente aggiunte allo stesso testo parafrasato.

c) Epitomi di singoli o di più scritti giuri sprudenziali classici, a scopo di semplificazione.

d) Enucleamento dagli scritti dei singoli giuristi classici o di gruppi di giuristi classici di *lec tiones, opiniones, definitiones, ambiguitates, regulae sententiae,* più o meno sostanzialmente modificate.

e) Confezione di *libri singulares,* cioè d monografie su determinati argomenti (alcuni dei qual estranei agli orizzonti dottrinali del periodo classico) in base ai brani di singoli giuristi o di gruppi di giu risti.

f) Versioni in lingua greca e retroversioni in latino di brani giurisprudenziali a scopo d esercizio, con tutti i pericoli connessi a questo gener di attività.

g) Compilazioni sistematiche su de terminati argomenti o gruppi di argomenti, a base d frammenti della giurisprudenza classica, con indica zione dell'autore e dell'opera onde ciascuno di essi fosse stato estratto.

51. Segue. Modi e forme di elaborazione delle «leges

1. Indubbiamente l'opera della giurisprudenza pos classica fu, in questo campo, assai meno innovativa, pe

---

51. Sul problema, si cfr. la bibl. cit. innanzi alla nt. 50.2.

il rispetto che si portava alla autorità imperiale, da cui le *leges* erano promanate.

2. Le forme principali di attività della giurisprudenza postclassica riguardo alle *leges* furono le seguenti:

a) Raccolte cronologiche o sistematiche. Se ne sono già indicati gli esempi.

b) Glossemi marginali o interlineari. Furono redatti in misura relativamente scarsa, raramente ebbero carattere innovativo, e ancora più raramente entrarono, in seguito a vicende connesse con la tradizione testuale, nel testo delle costituzioni.

c) *Interpretationes.* Brevi note di commento dichiarativo apposte a ciascuna costituzione.

d) Compilazioni miste di *leges* e di *iura*. Redatte per finalità varie, ma principalmente per fornire un quadro unitario del diritto vigente.

52. LE SCUOLE OCCIDENTALI.

1. Poche sono le informazioni di cui disponiamo sulle Scuole di Occidente, di cui, comunque, certamente ve ne fu una ufficiale a Roma nel sec. IV d.C. ed altre ve ne furono, private, in Italia e in Gallia anche nel sec. V d.C.

52.1. Sulle scuole occidentali postclassiche per tutti: Gaudemet, *La formation* cit. 77 s.; Conrat, *Zur Kultur des*

Queste scuole seguirono le sorti del tracollo politico dell'Occidente e furono, indubbiamente poverissime di iniziativa. Ma appunto per ciò i frutti della loro attività, giunti sino a noi in non piccolissimo numero, appaiono molto importanti ai fini della ricostruzione del diritto classico, che vi è da presumere non sia stato troppo fortemente inquinato dall'elaborazione scientifica di una tanto povera giurisprudenza. Del resto, che i vizî dei giuristi occidentali, più che nell'infedeltà ai principî classici, consistessero precipuamente nella inferiorità rispetto al compito di comprendere i *iura* nella loro grandiosa varietà (cioè, come si è detto da alcuni, nel loro v o l g a r i s m o), è dimostrato dal testo originale della legge delle citazioni, la quale fu indubbiamente ispirata a Valentiniano III dalla consapevolezza della ignoranza dei giuristi di Occidente.

2. Dall'Occidente deriva la massima parte delle compilazioni postclassiche (tutt'altro che numerose, del resto) pervenuteci direttamente, cioè indipendentemente dalla compilazione giustinianea. Queste ope-

---

römischen Rechts im Westen des römischen Reichs im 4. und 5. Jhdt. n. Chr., in *Mél. Fitting* (1902); Ermini, *La scuola in Roma nel VI sec.*, in *Arch. Romanum* 1934; Parks, *Roman Rethorical Schools as a Preparation for the Court under the early Empire* (1945); Volterra, *Western postclassical Schools*, in *CLR.* 1949; id., *Appunti sulle scuole postclassiche occidentali*, in *ASD.* 1957. Cfr. Wenger, *Die Quellen* 616 ss.; Schulz, *Geschichte* 347 ss. e Marrou, *Storia dell'educazione nell'antichità* cit. Inoltre: Kübler, sv. *Rechtsunterricht*, in *PW.* 1 A (1914) 399 ss. Altra bibl. *supra* in nt. 2.1.1

52.2. Per le opere qui indicate, si v. *infra* il cap. VIII.

re ci permettono di farci una qualche idea della attività scolastica occidentale e di raffigurarcela come prevalentemente indirizzata alla semplificazione ed al riassunto degli scritti giuridici classici, nonchè alla redazione di modeste e alquanto piatte compilazioni di *iura*, o di *leges* o di *leges* ed *iura* insieme.

Dall'Occidente provengono le *Institutiones* di Gaio del codice veronese; in Occidente furono compilati i *Tituli ex corpore* del pseudo-Ulpiano e le *Sententiae* del pseudo-Paolo, nei quali è dato di rintracciare molto del pensiero genuino dei classici, anche se falsamente attribuito al primo o al secondo autore; compilazioni occidentali sono, ancora, i *Fragmenta Vaticana* (ove molto dei *iura* classici si è mantenuto incorrotto), l'*Epitome Gai*, ecc.

Alla prassi occidentale va ricollegata — come si è detto (n. 48) — la legge delle citazioni, nonchè la *interpretatio* delle costituzioni imperiali accolte nelle *lex Romana Wisigothorum*. Gli ultimi segni di attività delle scuole giuridiche di Occidente si avvertono appunto nella compilazione delle leggi romano-barbariche, le quali si ricollegano direttamente alla loro tradizione di insegnamento.

53. LE SCUOLE ORIENTALI.

1. Scuole ufficiali di diritto erano sorte in Oriente (Berito) già nel corso del III sec. d.C., ma la loro

---

53.1. Sulle scuole orientali postclassiche, e in particolare su quella di Berito: Gaudemet, *La formation* cit.

massima fioritura avvenne a partire dal V sec. d.C., correlativamente col decadere delle scuole giuridiche occidentali.

Lungi dal mancare di cultura e di iniziativa, i giuristi orientali ebbero in abbondanza l'una e l'altra, ma si trattava di cultura essenzialmente rivolta alla deformazione sostanziale dei *iura* classici, di modo che la loro attività si risolse, principalmente, nel mascherare sotto veste romana nuovi istituti, suggeriti dai tempi nuovi, dalle nuove idee e dalle consuetudini derogatorie venute in essere nella prassi dei rapporti di ogni giorno. Fuori strada sono, a nostro avviso, quegli storiografi, che hanno viceversa parlato di un dominante « classicismo » delle scuole orientali, e quindi di una loro attività conservatrice nei confronti dei *iura* classici. La vera e grande battaglia per la salvaguardia del patrimonio dei *iura* gli imperatori dovettero invece combatterla proprio contro i ferratissimi maestri delle Scuole d'Oriente.

---

79 s.; De Francisci, *Vita e studi a Berito tra la fine del V e gli inizi del VI sec.* (1912); Laborde, *Les écoles de droit dans l'Empire d'Orient* (1912); Pringsheim, *Beryt und Bologna*, in *Fs. Lenel* (1921), ora in *Ges. Abh.* I (1961); Lammens, *La Vie universitaire à Beyrouth sous les Romains et le Bas-Empire*, in *Rev. Monde Egyptien* 1921; Collinet, *Beyrouth, centre d'affichage et de dépôt des constitutions impériales*, in *Syria* 1924; id., *Histoire de l'école de droit de Beyrouth* (1925); Bréhier, *Notes sur l'histoire de l'enseignement supérieur à Constantinople*, in *Byzantion* 1926; Albertario, *Oriente e occidente nel diritto romano del Basso Impero*, in *Scr. Ferrini Pavia* (1942), ora in *Studi* 6 (1953). Inoltre: Kübler, sv. *Rechtsunterricht* cit. 399 ss.; Wenger, *Die Quellen* 619 ss., 634 s.; Schulz, *Geschichte* 347 ss.; Marrou, *o.l.c.* Altra bibl. *supra* nt. 2.1.1.

2. Tra le Scuole orientali assurse ad altissima risonanza, nel secolo V d.C., la scuola di Berito, magnificata come «madre del diritto» (μητὴρ τῶν νόμων), illustrata da professori (*antecessores*) di vasta fama.

Molto note furono anche le Scuole di Alessandria, Antiochia di Cesarea e Costantinopoli. Nel sec. VI d.C. quest'ultima scuola prevalse anche su quella di Berito.

Dei maestri delle scuole d'Oriente ci sono giunti i nomi (e qualche notizia) dei più famosi. Nel V sec. assursero a grande fama cinque professori di Berito, CYRILLUS, PATRICIUS, DOMNINUS, DEMOSTHENES ed EUDOXIUS, tenuti poi in gran conto dai giustinianei che li definirono, con enfasi orientale, « eroi » (ἥρωες), « maestri del mondo abitato » (οἱ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι), ma anche « gli antichi », o « i più antichi » (οἱ παλαιοί; οἱ παλαιότεροι), per distinguerli dai giuristi della più giovane generazione, sempre del V sec., AMBLICHUS e LEONTIUS.

Tra i giuristi della prima metà del VI sec., eccelsero THALELAEUS, THEOPHILUS, DOROTHEUS, CRATINUS, ANATOLIUS, che furono chiamati a far parte (tranne il primo) della Commissione per la redazione dei *Digesta*. Teofilo appartenne anche alla commissione del 528 per la redazione del *Codex* di Giustiniano e a quella per la redazione delle *Institutiones*. Di questa fece parte anche Doroteo, che fu membro, altresì, della commissione incaricata della revisione del primo Codice.

53.2. Sui maestri orientali, per tutti: Wenger, *Die Quellen* 619 ss.; Schulz, *Geschichte* 349 s., con fonti e ampia bibliografia.

Occorre, infine, ricordare anche un altro professore, membro della commissione per la redazione del *Codex Theodosianus*: EROTIUS, *vir spectabilis ex vicariis, iuris doctor* (CTh. 1.1.6.2).

3. Prima di Giustiniano lo studio del diritto era organizzato sulla base di quattro anni di insegnamento ufficiale (si v. *C. Omnem* 1.2 ove si annunciano le modifiche giustinianee). Il primo anno era dedicato allo studio delle *Institutiones* di Gaio e di quattro *libri singulares* di confezione scolastica (*de re uxoria, de tutelis, de testamentis, de legatis*); nel secondo anno si studiava una *prima pars legum*, nonchè una prima parte dell'Editto (una *pars de iudiciis* ed una *pars de rebus*), traverso l'analisi del commentario Ulpianeo; nel terzo anno si leggevano i rimanenti titoli della *pars de iudiciis* e della *pars de rebus* ed estratti dei *responsa* di Papiniano; nel quarto anno si studiavano estratti dei *responsa* di Paolo. In un quinto anno, non ufficiale, si studiavano le principali costituzioni imperiali.

Come si vede, ben poco della giurisprudenza classica era studiato direttamente nelle scuole, ma il più era conosciuto attraverso ampie c o m p i l a z i o n i a c a t e n a di fattura anteriore. Compilazioni entro le quali le opere classiche, per essere adattate a nuove

---

53.3. Sull'argomento di questo paragrafo, per tutti, ampiamente, Schulz, *Geschichte* 350 ss., con ampia bibl. Si v. anche la letteratura cit. *supra* 52.1 e 53.1 e, ora, Volterra, *Giustiniano I e le Scuole di diritto*, in *Gregorianum* 1967.

sistemazioni dottrinali, si erano ridotte in frammenti variamente cuciti fra loro.

4. Bastano le poche notizie dianzi riportate a renderci sicuri del sensibile rivolgimento che i *iura* classici subirono ad opera delle scuole orientali. Queste non lavorarono solamente al fine di semplificare ed epitomare gli scritti dei giuristi classici ma anche e sopra tutto al fine di riplasmarli, in compilazioni sistematiche più o meno ampie, per adattarli alle esigenze degli ambienti orientali ed a quelle dell'insegnamento. Si lavorò ampiamente, in Oriente, a versioni greche dei testi latini, a brevi parafrasi (*indices*, ἰνδικες), a sommarî schiarimenti (*scholia*), a raccolte di passi paralleli (παράτιτλα), a *libri singulares*, a compilazioni a catena (*catenae*), a rifacimenti, adattamenti, rielaborazioni.

Di questa vasta attività corruttrice della giurisprudenza orientale abbiamo qualche prova diretta assai significativa, ma abbiamo anche indizî innumerevoli e concordi. La più insigne delle prove dirette ci è fornita dagli *Scholia Sinaitica* ove sono commentati tre passi di Ulpiano, che sono riprodotti nei *Digesta* di Giustiniano, e che sono stati riconosciuti

---

53.4. Quanto agli indizî di rielaborazione pregiustinianea delle opere classiche, essi si ricavano dallo studio critico della compilazione giustinianea e delle posteriori compilazioni giuridiche bizantine, ma in ogni caso sono chiarissime le allusioni contenute nella costituzione *Omnem*. Valga ad esempio questo solo passo (§ 1), ove Giustiniano parla dell'uso che si faceva nelle scuole giuridiche orientali dei *responsa* di Papiniano: « *...et ex praedicta responsorum consummatione, quae decimo et nono libro concludebatur, octo tantummodo libros accipie-*

evidentemente alterati: orbene i commenti degli *Scholia Sinaitica* lasciano intendere che i testi ulpianei erano identici a quelli riprodotti nei *Digesta* giustinianei, il che significa che essi non sono stati interpolati da Giustiniano, ma proprio dalla giurisprudenza orientale pregiustinianea.

54. Elaborazioni della giurisprudenza postclassica (pre- e postgiustinianea) direttamente pervenuteci: rinvio.

1. Gli elaborati della giurisprudenza postclassica (occidentale ed orientale) a noi direttamente pervenuti possono classificarsi, come si è detto, in tre categorie: *a*) compilazioni di *leges*, *b*) compilazioni di *iura*, *c*) compilazioni miste di *iura* e *leges*.

Di essi è più opportuno occuparsi particolarmente nel corso della trattazione dei mezzi di cognizione del diritto postclassico (cap. VIII, n. 96 ss). In quella sede (spec. n. 109) si accennerà anche alla residua attività di commento e di rielaborazione delle opere della Compilazione giustinianea, svolta da parte della giurisprudenza bizantina dei secoli VI e seguenti d.C. Invero Giustiniano aveva vietato, comminando gravissime pene, ogni opera di commento alla propria raccolta. Ma già durante la sua vita Teofilo (già ricor-

---

bant, nec eorum totum corpus eis tradebatur, sed pauca ex multis et brevissima ex amplissimis, ut adhuc sitientes ab eis recederent ». Sui problemi qui trattati, si v. ampiamente *infra* ai nn. 104, 120, 127. — Sugli *Scholia Sinaitica* in particolare, cfr. *infra* n. 97.4.

54. Sull'argomento di questo paragrafo: *infra* cap. VIII.

dato) fu autore di una Parafrasi greca alle Istituzioni, oggi preziosa per individuare la prospettiva in cui la cultura giuridica bizantina studiava gli antichi istituti classici.

In tutto il corso del VI sec. l'attività intellettuale degli studiosi frantumò l'assurdo divieto giustinianeo: i *Digesta* ebbero una serie di « indici », a volte sinteticamente riassuntivi, a volta quasi traduzioni letterali, spesso completati da introduzioni nelle quali erano liberamente esposti i contenuti dei titoli più importanti. A questa attività si dedicarono Doroteo, Cirillo, Stefano (tutti già ricordati) ed altri maestri il cui nome è taciuto anche nella tradizione bizantina, onde furono detti ANONIMI. E nel VII sec., appunto, un ANONIMO compilò una epitome greca di tutti i frammenti dei *Digesta* accompagnati da una catena di brani dei singoli autori ricordati.

Questa tradizione di studi, continuata in tutto il corso dell'VIII sec. sfociò, alla fine del IX, in una vasta compilazione in greco, i *libri Basilicorum,* sostitutiva del *Corpus iuris,* in cui era riunito insieme, opportunamente riassunto, tutto il materiale sparso nei *Digesta,* nel *Codex,* nelle Novelle, nelle Istituzioni di Giustiniano.

55. INDICE DEI GIURISTI ROMANI E DELLE LORO OPERE.

1. A chiusura di questo capitolo è opportuno rias-

---

55. Questo indice è tratto da Lenel, *Palingenesia* vol. 2 p. 1242 ss.

sumere schematicamente ed integrare la trattazione dell'importante materia, offrendo l'indice, il più completo possibile, dei giuristi romani (ordinati alfabeticamente) e delle loro opere più importanti a noi note:

ABURNIUS	v. Valens
AELIUS GALLUS, I sec. a.Ch.?	*De verborum quae ad ius civile pertinent significatione libri*
AELIUS MARCIANUS	v. Marcianus
AELIUS PAETUS CATUS, *consul* 198 a.Ch.	*Tripertita*
AELIUS TUBERO	v. Tubero
AEMILIUS	v. Macer et Papinianus
AFRICANUS, II sec. a.Ch.	*Epistularum libri* *Quaestionum l. IX*
ALFENUS VARUS, *consul suffectus* 39 a.Ch.	*Coniectaneorum libri* *Digestorum libri XL* *Digestorum ab anonymo epitomatorum libri* *Digestorum a Paulo epitomatorum libri*
ANTAEUS (?)	
ANTHIANUS	v. Furius
AQUILA	v. Iulius
AQUILIUS GALLUS, *praetor* 66 a.Ch.	
ARCADIUS CHARISIUS, IV sec. p.Ch.	*De muneribus civilibus l. sing.* *De officio praefecti praetorio l. sing.* *De testibus l. sing.*

ARISTO, 105 p.Ch.	*Decreta Frontiana* *Digestorum libri*
ARRIANUS, II sec. p.Ch.?	*De interdictis libri*
ARRIUS	v. Menander
ATEIUS, I sec. a.Ch.?	
ATEIUS CAPITO	v. Capito
ATILICINUS, I sec. p.Ch.	
AUFIDIUS CHIUS, I sec. p.Ch.?	
AUFIDIUS NAMUSA, I sec. a.Ch.	
AULUS?	*Notae*
BLAESUS, I sec. a.Ch.	
BRUTUS, II sec. a.Ch.	*De iure civili l. III*
CAECILIUS	v. Africanus
CAECILIUS SABINUS, *consul* 69 p.Ch.	*Ad edictum aedilium curulium*
CALLISTRATUS, II-III sec. p.Ch.	*De cognitionibus l. VI* *Ad edictum monitorium l. VI* *Institutionum l. III* *De iure fisci et populi l. IV* *Quaestionum l. II*
CAMPANUS, I-II sec. p.Ch.	
CAPITO, *consul* 5 p.Ch.	
CARTILIUS, I sec. p.Ch.	
CASCELLIUS, I sec. a.Ch.	
CASSIUS LONGINUS, *consul* 30 p.Ch.	*Iuris civilis libri*

CATO (MARCUS PORCIUS) CENSORII F., 191(?)-153 a.Ch.	
CATO (MARCUS PORCIUS) CENSORIUS, 234-149 a.Ch.	*Commentarii iuris civilis*
CELSUS (*pater*), I sec. p.Ch.	
CELSUS (*filius*), II sec. p.C.	*Commentariorum libri* *Digestorum l. XXXIX* *Epistularum libri* *Quaestionum libri*
CERVIDIUS	v. Scaevola
CHARISIUS	v. Arcadius
CINNA, I sec. a.Ch.	
CLAUDIUS	v. Tryphoninus et Venuleius
CLEMENS	v. Pactumeius et Terentius
COCCEIUS	v. Nerva.
CORNELIUS MAXIMUS, I sec. a.Ch.	
DRUSUS (C. LIVIUS), *consul* 144 a.Ch.	
FABIUS MELA	v. Mela
FEROX	v. Urseius
FLORENTINUS, I sec. p.Ch.?	*Institutionum l. XII*
FRONTO	v. Papirius
FUFIDIUS, I sec. p.Ch.	*Quaestionum libri*
FULCINIUS PRISCUS, I sec. p.Ch.	

FURIUS ANTHIANUS, III sec. p.Ch.
- *Ad edictum libri*

GAIUS, II sec. p.Ch.
- *De casibus l. sing.*
- *Dotalicion l. sing.*
- *Ad edictum praetoris urbani libri*
- *Ad edictum aedilium curulium l. II*
- *Ad edictum provinciale l. XXX*
- *De fideicommissis l. II*
- *De formula hypothecaria l. sing.*
- *Institutionum l. IV*
- *Ad legem XII Tabularum l. VI*
- *Ad legem Glitiam* (?) *l. sing.*
- *Ad legem Iuliam et Papiam l. XV*
- *De manumissionibus l. III*
- *Ex Quinto Mucio libri*
- *Regularum l. III*
- *Regularum l. sing.*
- *Rerum cottidianarum* (*sive aureorum*) *l. VII*
- *Ad senatus consultum Orfitianum l. sing.*
- *Ad senatus consultum Tertullianum l. sing.*

GAIUS (segue)	*De tacitis fideicommissis l. sing.*
	De verborum obligationibus l. III
GALLUS	v. Aelius et Aquilius
HERENNIUS	v. Modestinus
HERMOGENIANUS, IV sec. p.Ch.	*Iuris epitomarum l. VI* (*Fideicommissorum libri*)
IAVOLENUS PRISCUS, *legatus consul* 90 p.Ch.	*Ex Cassio l. XV*
	Epistularum l. XIV
	Ex Plautio l. V
	Ex posterioribus Labeonis l. X
IULIANUS, II sec. p.Ch.	*De ambiguitatibus l. sing.*
	Digestorum l. XC
	[*Ad edictum libri*]
	Ad Minicium libri
	Ad Urseium Ferocem l. IV
IULIUS AQUILA, III sec. p.Ch.	
IUNIUS BRUTUS	v. Brutus
IUSTUS	v. Papirius
IUVENTIUS	v. Celsus
LABEO, *claruit Augusto imperante*	*Ad XII tabulas libri*
	Ad edictum praetoris peregrini libri
	Ad edictum praetoris urbani libri
	Epistularum libri

LABEO (segue)	*Πιθανῶν a Paulo epitomatorum l. VIII*
	Posteriorum libri
	Responsorum libri
LAELIUS FELIX, II sec. p.Ch.	*Ad Q. Mucium libri*
LICINIUS RUFINUS, III sec. p.Ch.	*Regularum l. XII*
LIVIUS DRUSUS	v. Drusus
LUCULLUS	v. Varius
MACER, III sec. p.Ch.	*De appellationibus l. II*
	De iudiciis publicis l. II
	Ad legem vicensimam hereditatium l. II
	De officio praesidis l. II
	De re militari l. II
MAECIANIUS, II sec. p.Ch.	*Quaestionum de fideicommissis l. XVI*
	De iudiciis publicis l. XIV
	De lege Rhodia
MANILIUS, *consul* 149 a.C.	*Actionum libri*
MARCELLUS, II sec. p.Ch.	*Digestorum l. XXXI*
	Ad legem Iuliam et Papiam l. VI
	Notae ad Iulianum et Pomponium
	De officio consulis libri
	[*De officio praesidis*]
	[*De publicis iudiciis*]
	Responsorum l. sing.

MARCIANUS, II-III sec. p.Ch.	*De appellationibus l. II*
	De delatoribus l. sing.
	[*Digesta*]
	Ad formulam hypothecariam l. sing.
	Institutionum l. XVI
	De iudiciis publicis l. II
	Notae ad Papiniani de adulteriis libros
	Regularum l. V
	Ad SC. Turpillianum l. sing.
MASURIUS	v. Sabinus
MAURICIANUS, II sec. p.C.	*Ad legem Iuliam et Papiam l. VI*
	Notae ad Iuliani digesta
MAXIMUS	v. Cornelius et Rutilius
MELA, I sec. a.Ch.	
MENANDER, II-III sec. p.Ch.	*De re militari l. IV*
MESSIUS, II-III sec. p.Ch.	
MINICIUS, I sec. p.Ch.	
MODESTINUS, † 239 p.Ch.	*De differentia dotis l. sing.*
	Differentiarum l. IX
	De enucleatis casibus l. sing
	De excusationibus l. VI
	De heurematicis l. sing.
	De inofficioso testamento sing.
	De legatis et fideicommissi l. sing.
	De manumissionibus l. sing

MODESTINUS (segue)	[*Ad Q. Mucium*]
	Pandectarum l. XII
	De poenis l. IV
	De praescriptionibus l. sing.
	[*De praescriptionibus libri*]
	Regularum l. X
	Responsorum l. XIX
	De ritu nuptiarum l. sing.
	De testamentis l. sing.
P. MUCIUS SCAEVOLA, *consul* 133 a.Ch.	
Q. MUCIUS SCAEVOLA, *consul* 95 a.Ch.	*De iure civili l. XVIII*
	Ὅρων l. sing.
NAMUSA	v. Aufidius
NERATIUS PRISCUS, II sec. p.Ch.	*Epistularum libri*
	Membranarum l. VII
	De nuptiis l. sing.
	Ex Plautio libri
	Regularum l. XV
	Responsorum l. III
NERVA (*pater*), *consul* 22 p.Ch.	
NERVA (*filius*), *praetor des.* 65 p.Ch.	*De usucapionibus libri*
OCTAVENUS, II sec. p.Ch.	
OFILIUS, I sec. a.Ch.	*Actionum libri*
	Ad edicta praetoris et aedilium curulium?
	Iuris partiti libri

OFILIUS (segue)	*De legibus (ad Atticum?) l. XX*
	Responsa
PACONIUS, I sec. p.Ch.?	
PACTUMEIUS CLEMENS, *consul* 138 p.Ch.	
PAPINIANUS, † 212 p.Ch.	*De adulteriis l. II*
	De adulteriis l. sing.
	Definitionum l. II
	Quaestionum l. XXXVII
	Responsorum l. XIX
PAPIRIUS FRONTO, II sec. p.Ch.	*Responsa*
PAPIRIUS IUSTUS, II sec. p.Ch.	*Constitutionum l. XX*
PATERNUS	v. Tarruntenus
PAULUS, II-III sec. p.Ch.	*De actionibus l. sing.*
	De adsignatione libertorum l. sing.
	De adulteriis l. III
	De adulteriis l. sing.
	De appellationibus l. sing.
	De articulis liberalis causae l. sing.
	Brevium (brevis edicti) l. XXIII
	De censibus l. II
	De centumviralibus iudiciis l. sing.
	De cognitionibus l. sing.

PAULUS (segue)

De conceptione formularum l. sing.
De concurrentibus actionibus l. sing.
Decretorum l. III
De donationibus inter virum et uxorem l. sing.
De dotis repetitione l. sing.
Περὶ δυσαποσπάστων
Ad edictum aedilium curulium l. II
Ad edictum praetoris l. LXXVIII
Epitomae Alfeni digestorum
Epitomae Labeonis πιθανῶν
De excusationibus tutelarum l. sing.
De extraordinariis criminibus l. sing.
De fideicommissis l. III
De forma testamenti l. sing.
De gradibus et adfinibus et nominibus eorum l. sing.
Ὑποθηκάρια μονόβιβλος
Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum l. VI
De iniuriis l. sing.
De inofficioso testamento l. sing.
Institutionum l. II

PAULUS (segue)

De instrumenti significatione l. sing.
De intercessionibus feminarum l. sing.
De iure codicillorum l. sing.
De iure fisci l. II
De iure libellorum l. sing.
De iure patronatus l. sing.
De iure patronatus quod ex lege Iulia et Papia venit l. sing.
De iure singulari l. sing.
De iuris et facti ignorantia l. sing.
De iurisdictione tutelari (ed. II) libri
Ad legem Aeliam Sentiam l. III
Ad legem Cinciam l. sing.
Ad legem Falcidiam l. sing.
Ad legem Fufiam Caniniam l. sing.
Ad legem Iuliam l. II
Ad legem Iuliam et Papiam l. X
Ad legem Vellaeam l. sing.
De legibus l. sing.
De legitimis hereditatibus l. sing.
De liberali causa l. sing.

PAULUS (segue)

De libertatibus dandis l. sing.
Manualium l. III
Ad municipalem l. sing.
Ad Neratium l. IV
Notae ad Iavolenum, Iulianum, Labeonem, Papinianum, Scaevolam
De officio adsessorum l. sing.
De officio praefecti urbis l. sing.
De officio praefecti vigilum l. sing.
De officio praetoris tutelaris l. sing.
De officio proconsulis l. II
Ad orationem divorum Marci Antonini et Commodi l. sing.
Ad orationem divi Severi l. sing.
[*Ad orationem divi Severi et Commodi*]
Πιθανῶν *Labeonis epitomae*
Ad Plautium l. XVIII
De poenis militum l. sing.
De poenis omnium legum l. sing.
De poenis paganorum l. sing.

PAULUS (segue)

De portionibus quae liberis damnatorum conceduntur l. sing.
De publicis iudiciis l. sing.
Quaestionum l. XXVI
Ad regulam Catonianam l. sing.
Regularum l. VII
Regularum l. sing.
Responsorum l. XXIII
Ad Sabinum l. XVI
De secundis tabulis l. sing.
De senatus consultis l. sing.
Ad SC Claudianum l. sing.
Ad SC Libonianum l. sing.
Ad SC Orfitianum l. sing.
Ad SC Silanianum l. sing.
Ad SC Tertullianum l. sing.
Ad SC Turpillianum l. sing.
Ad SC Vellaeanum l. sing.
Sententiarum ad filium l. V
De septemviralibus iudiciis v.: *de centumviralibus iudiciis*
De tacitis fideicommissis l. sing.
De testamentis l. sing.
De usuris l. sing.
Variarum lectionum l. sing.
Ad Vitellium l. IV

PEDIUS, I-II sec. p.Ch.?	*Ad edictum libri*
	De stipulationibus libri
PEGASUS, I sec. p.Ch.	
PLAUTIUS, I sec. p.Ch.	
POMPONIUS, II sec. p.Ch.	*Ad edictum libri*
	Enchiridii l. II
	Enchiridii l. sing.
	Epistularum libri
	Epistularum et variarum lectionum l. XX
	De fideicommissis l. V
	Ad Q. Mucium l. XXXIX
	Notae ad Aristonis digesta
	Ex Plautio l. VII
	Regularum l. sing.
	Ad Sabinum l. XXXVI (XXXV?)
	De senatus consultis l. V.
	De stipulationibus libri
	Variarum lectionum libri
PRISCUS	v. Fulcinius, Iavolenus, Neratius
PROCULUS, I sec. p.Ch.	*Epistularum libri*
	Ex posterioribus Labeonis libri
	Notae ad Labeonem
PUBLICIUS, II sec. p.Ch.?	
PUTEOLANUS, I-II sec. p.C.	*Adsessoriorum libri*
RUFINUS	v. Licinius

RUTILIUS MAXIMUS, III sec. p.Ch.	*Ad legem Falcidiam l. sing.*
RUTILIUS RUFUS, *consul* 105 a.Ch.	
SABINUS (CAELIUS)	v. Caelius
SABINUS (MASURIUS), I sec. p.Ch.	*Ad edictum praetoris urbani libri*
	De furtis l. sing.
	Iuris civilis l. III
	Memorialium libri
	De officio adsessorum l. sing.
	Responsorum libri
	Ad Vitellium libri
SATURNINUS	v. Venuleius
SCAEVOLA (Q. CERVIDIUS), II sec. p.Ch.	*Digestorum l. XL*
	Quaestionum l. XX
	Quaestionum publice tractatarum l. sing.
	Regularum l. sing.
	Regularum l. IV
	Responsorum l. VI
SCAEVOLA (MUCIUS)	v. Mucius
SERVILIUS, I-II sec. p.Ch.?	
SERVIUS SULPICIUS, *consul* 51 a.Ch.	*De dotibus l. sing.*
	Ad edictum (ad Brutum) l. II
	Reprehensa Scaevolae capita
	De sacris detestandis

SEVERUS	v. Valerius
TARRUNTENUS PATERNUS, II sec. p.Ch.	*De re militari l. IV*
TERENTIUS CLEMENS, II sec. p.Ch.	*Ad legem Iuliam et Papiam l. XX*
TERTULLIANUS, II-III sec. p.Ch.	*De castrensi peculio l. sing.* *Quaestionum l. VIII*
TREBATIUS (TESTA), I sec. a.Ch.	*De religionibus libri*
TRYPHONINUS, II-III sec. p.Ch.	*Disputationum l. XXI*
TUBERO, I sec. a.Ch.	*Notae ad Scaevolam*
ULPIANUS, † 228 p.Ch.	*De adulteriis* v.: *ad legem Iuliam de adulteriis l. V* *De appellationibus l. IV* *De censibus l. VI* [*Digestorum libri*] *Disputationum l. X* *Ad edictum aedilium curulium l. II* *Ad edictum praetoris l. LXXXI* *De excusationibus l. sing.* *De fideicommissis l. VI* *Institutionum l. II* *Ad legem Aeliam Sentiam l. IV* *Ad legem Iuliam de adulteriis l. V*

ULPIANUS (segue)

Ad legem Iuliam et Papiam l. XX
Notae ad Marcelli digesta et Papiniani responsa
De officio consularium l. sing.
De officio consulis l. III
De officio curatoris rei publicae l. sing.
De officio praefecti urbi l. sing.
De officio praefecti vigilum l. sing.
De officio praetoris tutelaris l. sing.
De officio proconsulis l. X
De officio quaestoris l. sing.
De omnibus tribunalibus l. X
Opinionum l. VI
Παρδέκτου βιβλία δέκα
Pandectarum l. sing.
Regularum l. VII
Regularum l. sing.
Responsorum l. II
Ad Sabinum l. LI
De sponsalibus l. sing.

URSEIUS FEROX, I-II sec. p.Ch.

VALENS, II sec. p.Ch.	*Actionum libri* *De fideicommissis l. VII*
VALERIUS SEVERUS, I-II sec. p.Ch.?	
VARIUS LUCULLUS, I-II sec. p.Ch.?	
VARUS	v. Alfenus
VENULEIUS SATURNINUS, II sec. p.Ch.	*Actionum l. X* [*Disputationum libri*] [*Ad edictum libri*] *De interdictis l. VI* *De iudiciis publicis l. III* *De officio proconsulis l. IV* *De poenis paganorum l. sing.* *De stipulationibus l. XIX*
VINDIUS, *consul* 138 p.Ch.	
VITELLIUS, I sec. p.Ch.	
VIVIANUS, I sec. p.Ch.	
VOLUSIUS	v. Maecianus

CAPITOLO IV

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 56. Le fonti di cognizione del diritto romano. — 57. Classificazione delle fonti di cognizione. — 58. Le fonti primarie di cognizione. — 59. Segue. Le iscrizioni. — 60. Segue. I papiri. — 61. Segue. I ritrovati archeologici. — 62. Le edizioni ed il modo di citazione delle fonti giuridiche romane. — 63. Le fonti derivate di cognizione in senso atecnico: Cicerone e Seneca. — 64. Segue. Le opere della storiografia preaugustea. — 65. Segue. Le opere di storiografia della età augustea e postaugustea. — 66. Segue. Gli scritti dei poeti, dei comici, dei grammatici, degli eruditi e dei tecnologi. — 67. Segue. Gli scritti dei retori e dei Padri della Chiesa.

56. LE FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO.

1. Fonti di cognizione del diritto romano sono, da un punto di vista generico, i mezzi che ci permettono di aver conoscenza del diritto di Roma; o, più precisamente, gli elementi esterni rispetto

---

56. Oltre ai manuali di storia del diritto romano, si vedano: Wlassak, *Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalten der klassischen Juristen* (1884); Ferrini, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (1885); Costa, *Le fonti del diritto romano*[2] (1909); Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Recht*[2] (1912); Bruns, Pernice, Lenel, *Geschichte und Quellen des römischen Rechts*,

al nostro giudizio, su cui basiamo il nostro ragionare onde pervenire ad una ricostruzione dell'evoluzione giuridica romana.

2. In senso lato, costituisce fonte della nostra conoscenza del diritto romano tutto ciò che ci parli, direttamente o indirettamente, di esso: quindi, tanto il documento che ci riporti una *lex* publica o ci riproduca lo scritto del giurista coevo che la riferisca e commenti, quanto la ricostruzione storiografica, totale o parziale, del diritto romano offertaci da chi lo studi scientificamente al giorno di oggi (cioè il manuale di X, la monografia di Y, l'articolo di Z e via dicendo). Invero, se per storiografia si intende la ricostruzione subbiettiva e personale dei fatti accaduti, è chiaro che, volendo noi compiere a nostra volta opera di ricostruzione storiografica degli stessi evi o argomenti, dobbiamo necessariamente tener conto anche delle interpretazioni e ricostruzioni altrui: esse valgono a sollecitare e ad affinare il nostro senso di osservazione e di critica, e si dimostrano perciò indispensabili per rassodare e migliorare la nostra ricostruzione storiografica personale.

3. Tuttavia, le opere moderne di storiografia giuridica romana non rientrano in una nozione rigorosa,

---

in *Enziklopädie der Rechtswissenschaft* di Holtezendorff (1915); Kipp, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*[4] (1919); Riccobono, *Lineamenti della storia e delle fonti del diritto romano* (1949); Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts* (1953); Schnider, *Aeltere Quellen zum röm. Staatsrecht* (1955); Gua-

ristretta delle fonti giuridiche romane. In senso stretto, sono fonti di cognizione del diritto romano i materiali o documenti di età romana, il cui studio ci ponga in grado di ricostruire l'ordinamento giuridico di Roma.

4. Si avverte subito che la ricostruzione storiografica del diritto romano non può limitarsi allo studio delle sole fonti di cognizione, le quali riproducano fonti romane di produzione giuridica (v. n. 57). Ciò per tre motivi. In primo luogo, perchè non è possibile stabilire *a priori*, cioè prima ancora di dare inizio alla ricerca storiografica, quali siano state le fonti di produzione del diritto romano. In secondo luogo, perchè troppo pochi materiali del genere sono, comunque, pervenuti sino a noi. In terzo luogo, perchè vi è almeno una fonte di produzione giuridica, la cd. « consuetudine », la quale, per sua natura, si ribella ad essere esplicitamente « riprodotta », ma risulta, come è noto, molto indirettamente, cioè dal rilievo della esistenza e della persistenza della *opinio iuris ac necessitatis*, che i consociati abbiano avuto di un certo comportamento.

Lo studio del diritto romano deve basarsi, insomma, su tutto ciò che ci parli di Roma: salvo a distinguere, in questo àmbito, ciò che è fonte di cognizione

---

ino, *Guida allo studio delle fonti giuridiche romane*² (1958); restano, sv. *Diritto romano*, in *NNDI.* — Per le opere dedicate in particolare alla giurisprudenza romana, si v. la bibliografia citata nelle note del cap. III.

in senso lato e ciò che è mezzo di conoscenza in senso stretto, ciò che direttamente serva alla ricostruzione del diritto romano e ciò che meno direttamente possa essere utilizzato a questo scopo. Il grado maggiore o minore di utilità di ogni singola fonte sta all'acume dello storiografo stabilirlo.

57. Classificazione delle fonti di cognizione.

1. A titolo orientativo, e cioè ai fini di una prima e sommaria valutazione del loro diverso grado di utilità, può essere suggerita la seguente duplice classificazione delle fonti di cognizione del diritto romano. Da un lato, cioè, può distinguersi tra « fonti a carattere tecnico » e « fonti a carattere atecnico »; dall'altro può farsi differenza tra « fonti primarie » e « fonti derivate » di cognizione.

2. Le fonti di cognizione in senso tecnico sono quelle di cui si sa o si ha ragione plausibile di ritenere che riguardino la storia di Roma proprio *sub specie* del suo ordinamento giuridico (documenti giuridici, scritti giurisprudenziali); mentre le fonti di cognizione in senso atecnico sono quelle di cui, viceversa, si sa o si ha motivo plausibile di credere che, pur potendo avere una qualche relazione con il diritto romano, stiano essenzialmente a

57. Sull'argomento, si veda la letteratura citata *sub* nt. 56

rappresentare altri lati della civiltà romana (l'artistico, il culturale, l'economico, ecc.).

3. Le fonti di cognizione primarie sono quelle di cui si sa o si ha plausibile ragione di ritenere che rappresentino o riproducano fedelmente, senza elaborazioni o deformazioni di nessun genere, lo stato dell'ordinamento giuridico romano o gli aspetti dell'ordine giuridico che ne formò il risultato, quindi i documenti o anche le testimonianze di norme, di provvedimenti, di atti giuridici (iscrizioni, papiri, tavolette cerate, *ostraka*, ritrovati archeologici); mentre le fonti di cognizione derivate o secondarie sono quelle che espongono una qualunque elaborazione dell'ordinamento giuridico romano, ed impongono perciò una ricostruzione induttiva, indiziaria di esso.

4. Le due distinzioni ora esposte si combinano tra loro, di modo che possono aversi fonti di cognizione primarie in senso tecnico (es.: l'iscrizione di una legge, il papiro contenente un atto giuridico) e in senso atecnico (es.: la moneta che testimonia che in un certo anno era *consul sine collega* una certa persona), fonti derivate in senso tecnico (es.: lo scritto o il frammento di scritto di un giureconsulto) e in senso atecnico (es.: le considerazioni di un letterato sullo stato del diritto romano alla sua epoca). Ed ovviamente è tutt'altro che facile assegnare l'una o l'altra fonte, specie tra le derivate, alla categoria di quelle tecniche, piuttosto che a quella delle fonti atecniche.

5. Delle principali fonti di cognizione del diritto romano nei suoi vari periodi si parlerà diffusamente nei capitoli seguenti (cap. V-VIII). Qui è sufficiente che si caratterizzino più da vicino, ma sempre in linea generale, le varie specie di fonti primarie di cognizione (in senso tecnico o atecnico, che sia), e le varie classi di fonti derivate, con cenni particolari su quelle in senso atecnico.

58. Le fonti primarie di cognizione.

1. Giusta la definizione generale già data, debbono intendersi per fonti primarie di cognizione del diritto romano i documenti e le testimonianze dirette di esso, sia nelle sue norme che nelle sue applicazioni. Le testimonianze possono trovarsi un po' dovunque, come trascrizioni fedeli di norme o rappresentazioni obbiettive di situazioni. I documenti, quale che sia il loro contenuto, rivestono la forma di iscrizioni, di papiri o di ritrovati archeologici in genere.

59. Segue. Le iscrizioni.

1. Le iscrizioni sono rappresentazioni grafiche effettuate, in latino o in altra lingua, su materiali du-

---

58. Cfr. Guarino, *Guida* cit. 33 ss.; id., *DPR*³. 31.

59.1. Elementi per lo studio e la utilizzazione delle epigrafi in Robert, *Epigraphie*, in *Encyclopédie de la Pléiade. L'histoire et ses méthodes* (1961). — Una preziosa introduzione allo studio della epigrafia latina è: Calabi, *L'uso storiografico*

revoli (pietra, marmo, bronzo ecc.) allo scopo appunto di essere trasmesse alla posterità. L'uso di esse, ancor oggi frequente, fu ancor più esteso nell'antichità ed attraverso i molti resti che tuttora rimangono delle antiche iscrizioni (o, quanto meno, attraverso gli apografi che restano di iscrizioni scomparse, sempre che non siano falsi) è dato riunire molte ed interessanti notizie sul diritto vigente nei vari periodi della storia romana.

Quando sono relative ad argomenti giuridici, le epigrafi possono normalmente considerarsi fonti in senso tecnico. Ma non sempre è lecito partire da questo presupposto: gli elogi sepolcrali, ad esempio, possono ben dare notizie inesatte, od usare una terminologia giuridicamente atecnica, e via dicendo. Vi è, inoltre, a proposito delle iscrizioni, il pericolo, da tener sempre presente, che il lapicida (così come lo scriba, per quanto riguarda i manoscritti) sia incorso in errori di trascrizione o in omissioni, o che, peggio, abbia cercato di riparare un errore esistente nell'originale da cui trascriveva con parole o frasi di suo proprio conio. Nè va dimenticato che, quanto alle iscrizioni

---

delle iscrizioni latine con app. bibl. di Degrassi (1953). Si v. inoltre: Bloch, *L'épigraphie latine*[2] (1961) e, fondamentale, Cagnat, *Cours d'épigraphie latine*[4] (1914 = rist. a. 1964). — Per la epigrafia greca si segnala l'opera della Guarducci, *Epigrafia greca*. I. *Caratteri e storia della disciplina. La scrittura greca dalle origini all'età imperiale* (1967). Si v. inoltre, tra i più recenti manuali: Woodhead, *The Study of Greek Inscriptions* (1959); Pfohl, *Die Inschriftliche Ueberlieferung der Griechen. Eine erste Grundlegung ihres Studiums* (1964); Klaffenbach, *Griechische Epigraphik*[2] (1966).

oggi non più esistenti, può anche darsi che ne sia inesatto l'apografo e, persino, che esse siano state oggetto, per motivi campanilistici o altro, di una parziale o totale falsificazione.

1.1. Solo nel sec. XIX è stata iniziata una raccolta completa ed esatta delle iscrizioni latine (*Corpus inscriptionum Latinarum* = *CIL.*), cui si è poi aggiunta una raccolta delle iscrizioni in lingua greca (*Corpus inscriptionum Graecarum* = *CIG.*). L'onere dell'impresa fu assunto inizialmente dall'Accademia di Berlino.

2. Il *CIL.*, ora in 16 volumi, è articolato, per quanto riguarda la distribuzione del materiale, secondo un

---

59.1.1. Cenni storici sugli studi di epigrafia latina e greca, rispettivamente in Calabi, *L'uso storiografico* cit. 8 ss. e Guarducci, *Epigrafia greca* I cit. 27 ss., ove bibliografia.

59.2. Ecco la particolareggiata struttura attuale del: *Corpus inscriptionum Latinarum* (*CIL.*), consilio et auctoritate Academiae litterarum Borussicae editum, Berolini:

I. *Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem.* Ed. Th. Mommsen. Accedunt *elogia clarorum virorum* edita ab eodem, *fasti anni Juliani* editi ab eodem, *fasti consulares ad a.u.c. DCCLXVI* ed. a G. Henzeno (1863). [I, editio altera Pars I: *Fasti consulares ad a.u.c. DCCLXVI* cura G. Henzen et Chr. Huelsen. *Elogia clarorum virorum* cura Th. Mommsen et Chr. Huelsen. *Fasti anni Iuliani* cura Th. Mommsen (1893). — Pars II: cura E. Lommatzsch: 1 (1918); 2 *Addenda, nummi, indices* (1931); 3 (1943)].

II. *Inscriptiones Hispaniae Latinae.* Ed. Aem. Hübner (1869); *Supplementum.* Ed. Aem. Hübner (1892).

III. *Inscriptiones Asiae, provinciarum Europae Graecarum Illyrici Latinae.* Ed. Th. Mommsen (1873). Pars I: *inscriptiones Aegypti et Asiae, inscriptiones provinciarum Europae Graecarum, inscriptiones Illyrici partes I-V comprehendens.* — Pars II *inscriptionum Illyrici partes VI, VIII, res gestas divi Augusti*

criterio geografico. Le iscrizioni, concernenti *a*) Pompei, Ercolano e Stabia, sono rinunite nel vol. IV; *b*) la Gallia Cisalpina, nel V; *c*) Roma, nel VI e XV; *d*) il Lazio, nel XIV; *e*) Calabria, Apulia, Samnium, Sabina, Picenum, nel IX; *f*) Bruttium, Lucania, Campania, Sicilia, Sardinia, nel X; *g*) Aemilia, Etruria, Umbria, nell'XI; *h*) la Spagna, nel II; *i*) le province orientali e l'Illirico, nel III; *l*) la Britannia, nel VII; *m*) l'Africa,

---

edictum Diocletiani de pretiis rerum, privllegia militum veteranorumque, instrumenta Dacica comprehendens. — *Supplementum.* Pars I et II. Ed. Th. Mommsen, O. Hirschfeld, A. Domaszewski (1902).

IV. *Inscriptiones parietariae Pompeianae, Herculanenses, Stabianae.* Ed. C. Zangemeister. Accedunt *vasorum fictilium ex eisdem oppidis erutorum inscriptiones,* ed. a R. Schoene (1871). — *Supplementum.* Ed. A. Mau et C. Zangemeister. Pars I: *Tabulae ceratae Pompeis repertae annis 1875 et 1877* ed. C. Zangemeister (1898). — Pars II: *Inscriptiones parietariae et vasorum fictilium* ed. ab A. Mau (1909). — Pars III: *Inscriptiones Pompeianae parietariae et vasorum fictilium* ed. M. Della Corte (1952).

V. *Inscriptiones Galliae Cisalpinae Latinae.* Ed. Th. Mommsen. Pars I: *inscriptiones regionis Italiae decimae comprehendens* (1872). — Pars II: *inscriptiones regionum Italiae undecimae et nonae comprehendens* (1877).

VI. *Inscriptiones urbis Romae Latinae.* Coll. G. Henzen et J. B. de Rossi. Ed. E. Bormann et G. Henzen. Pars I (1876). — Pars II: Ed. E. Bormann, G. Henzen, Chr. Huelsen (1882). — Pars. III: Ed. E. Bormann, G. Henzen, Chr. Huelsen (1886); Pars IV: fasc. I. Coll. G. Henzen et J. B. de Rossi, E. Bormann. Ed. Ch. Huelsen (1894); fasc. II: *Additamenta* coll. et ed. Chr. Huelsen (1902); fasc. III. *Additamentorum auctarium.* Ed. M. Bang (1933). — Pars V: *inscriptiones falsae urbi Romae attributas comprehendens.* Ed. E. Bormann, G. Hensen, Chr. Huelsen (1885). — Pars VI: *Indices* ed. M. Bang. Fasc. I: *nomina virorum et mulierum* (1926).

VII. *Inscriptiones Britanniae* ed. Aem. Hübner (1873).

VIII. *Inscriptiones Africae Latinae.* Coll. G. Wilmanns (1881). — Pars. I: *inscriptiones Africae proconsularis et Numidiae comprehendens.* — Pars posterior: *inscriptiones Maureta-*

nell'VIII; *n*) la Gallia Narbonense, nel XII; *o*) le altre Gallie e la Germania, nel XIII. Sono stati pubblicati (e possono ancora esser pubblicati) fascicoli di supplemento con le nuove scoperte, sì che il *CIL.* viene continuamente aggiornato.

Si sottraggono al criterio geografico: il vol. I, del 1863, che contiene le iscrizioni più antiche (sino al 44 a.C.), edite dal Mommsen, e i calendari e i fasti,

---

niarum comprehendens. Inscriptionum Africae proconsularis Latinarum supplementum. Pars I: Ed. R. Cagnat et J. Schmidt, comm. instr. J. Schmidt (1891). — *Inscriptionum provinciae Numidiae Latinarum supplementum.* — Pars II: Ed. R. Cagnat et J. Schmidt, comm. instrux. J. Schmidt et H. Dessau (1894). — *Inscriptionum Mauretaniae Latinarum, miliariorum et instrumenti domestici in provinciis Africanis repertorum supplementum.* — Pars III: Ed. J. Schmidt (†), R. Cagnat, H. Dessau (1904). — Pars IV: *Inscriptionum Africae proconsularis Latinarum supplementum alterum* (1906). — Pars V: *Indicum* fasc. I (1942): *nomina virorum et mulierum, cognomina*; fasc. II (1955); fasc. III ed. C. Schubring (1959).

IX. *Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni Latinae.*

X. *Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae.* Ed. Th. Mommsen (1883).

XI. *Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, Umbriae Latinae.* Ed. E. Bormann. — Pars I: *inscriptiones Aemiliae et Etruriae comprehendens* (1888). — Pars II: fasc. I: *inscriptiones Umbriae, viarum publicarum, instrumenti domestici comprehendens* (1901); fasc. II: *addenda ad partes priores et indicum capita tria (nomina, cognomina, imperatores) comprehendens* (1926).

XII. *Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae.* Ed. O. Hirschfeld (1888).

XIII. *Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum Latinae.* Ed. O. Hirschfeld et C. Zangemeister. — Pars I: fasc. I: *Inscriptiones Aquitaniae et Lugudunensis.* Ed. O. Hirschfeld (1899); fasc. II: *Inscriptiones Belgicae.* Ed. O. Hirschfeld (1904). — Pars II: fasc. I: *Inscriptiones Germaniae superioris.* Ed. C. Zangemeister (1905); fasc. II: *Inscriptiones Germaniae inferioris. Miliaria Galliarum et Germaniarum.* Ed. Th. Mommsen (†), O. Hirschfeld, A. Domaszewski (1907). — Pars III: fasc. I:

editi dallo Henzen; il vol. XVI in cui sono raccolti i diplomi militari; il vol. XVII, non ancora apparso, che sarà dedicato alle pietre miliari.

2.1. Possono considerarsi supplementi al *CIL.*: i nove volumi della *Ephemeris epigrafica* (1872-1913), contenente però anche articoli e dissertazioni di epigrafia romana; il fascicolo *Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica* edito dal Pais (1888), contenente *addenda* al vol. V del *CIL.*; le *Inscriptions latines de Gaule (Narbonnaise)*, a cura di Espérandieu (1929); le *Antike Inschriften aus Jugoslavien.* 1. *Noricum und Pannonia superior*, a cura

---

Instrumentum domesticum. Coll. O. Hirschfeld et C. Zangemeister. Ed. O. Bohn (1901); fasc. II: *Instrumentum domesticum.* Coll. O. Hirschfeld, C. Zangemeister, O. Bohn. Ed. O. Bohn. [Insunt *signacula medicorum ocularionum*]. Ed. Aem. Espérandieu (1906). — Pars IV: *Addenda ad partes primam et secundam* (1916). — Pars V: *Indici e carte* (1943). — Pars VI: *Signacula publice laterculis impressa ex materia imprimis* a P. Steiner coll. auxil. J. Volkmann. Ed. E. Stein. Accedunt *signacula laterculis a privatis impressa ex eadem materia.* Ed. J. Volkmann (1933).

XIV. *Inscriptiones Latii veteris Latinae.* Ed. H. Dessau (1887). — *Supplementum Ostiense.* Ed. L. Wickert (1930). — *Supplementi Ostiensis* fasc. alter. *Indices topographicos et commentarios* instr. L. Wickert (1933).

XV. *Inscriptiones urbis Romae Latinae. Instrumentum domesticum.* Ed. H. Dressel. Pars I (1891). Pars II: fasc. I (1899).

XVI. *Diplomata militaria. Ex constitutionibus de civitate et conubio militum veteranorumque expressa.* Post Th. Mommsen (†) ed. H. Nesselhauf (1936).

59.2.1. Cfr. Neppi Modona, *Per l'aggiornamento dei vari volumi del CIL.*, in *Helikon* 1964. — Si v. anche Carettoni, *Suppléments aux Corpus des Inscriptions grecques et latines (CIG. et CIL.). Tabula Imperii Romani. Forma orbis Romani. Corpus Miliarorum*, in *Bull. Acad. Royale de Belgique. Cl. Lettr. et sc.*

di Hoffiler e Saria (1938), aggiornate ora da A. e J. Sasel, *Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt* (1963); le *Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc)*, a cura di Cagnat, Merlin, Chatelain (1923); *The Inscriptions of Roman Tripolitania*, a cura di Reynolds e Ward Perkins (1952; un supplemento a cura sempre di Reynolds, è in *Papers Brit. School Rome* 1955); le *Inscriptions latines du Maroc*, a cura di Chatelain (1942); le *Inscriptions latines de la Tunisie*, a cura di Merlin (1944); *The Roman Brick-stamps not published in vol. XV 1 of the «Corpus Inscriptionum Latinarum»*, a cura di Bloch, in *Harvard Studies in Class. Philol.* 1947, (= rist. a. 1967); le *Inscriptions du port d'Ostie*, a cura di Thylander (1952); l'*Epigrafia juridica de la España romana*, a cura di D'Ors (1953); le *Inscriptiones nonnullae nondum editae in Italia repertae*, a cura di Ciprotti, in *Helikon* 1964; il vol. *CIL. Auctarium. Inscriptiones Latinae Liberae rei publicae. Imagines*, a cura di Degrassi (1965). Si veda, poi, anche *infra* al n. 59.5.

3. Il *Corpus Inscriptionum Graecarum* (*CIG.*) s'iniziò nel 1815 per impulso del Boeckh e della scuola berlinese che a lui faceva capo. L'opera consta di

---

mor. pol. 1963; Schubring, *Bericht über das Corpus Inscriptionum Latinarum*, in *Act. II Congrés intern. d'Epigraphie grecque et latine* (1953); Gründel, *Addenda bibliographica precipue ad CIL.* (1965).

59.3. Ecco la particolareggiata struttura del: *Corpus Inscriptionum Graecarum* (*CIG.*), auctoritate et im-

quattro volumi (pubblicati tra il 1828 e il 1859) cui si aggiunse nel 1877 un indice. Le iscrizioni contenute nel *CIG.* si trovano raggruppate secondo un criterio geografico e ciascuna è illustrata da un ampio commento.

3.1. Non era ancora terminata la pubblicazione del *CIG.*, che nuovi studi e nuove scoperte sollecitarono la pubblicazione (avvenuta tra il 1873 e il 1888)

---

pensis Academiae litterarum regiae Borussicae editum, Berolini:

I. *Tituli antiquissima scripturae forma insigniores; inscriptiones Atticae, Megaricae, Peloponnesiacae, Boeoticae, Phocicae, Locricae, Thessalicae.* Ed. A. Boeckhius (1828).

II. *Inscriptiones Acarnaniae, Epiri, Illyrici, Corcyrae et vicinarum insularum; tituli aliquot locorum in Graecia incertorum; inscriptiones Macedoniae et Thraciae, Sarmatiae cum Chersoneso Taurica et Bosporo Cimmerio, insularum Aegaei maris cum Rhodo Creta Cypro, Cariae, Lydiae, Mysiae, Bithyniae.* Ed. A. Boeckhius (1843).

III. *Inscriptiones Phrygiae, Galatiae, Paphlagoniae, Ponticae, Cappadociae, Lyciae, Pamphyliae, Pisidiae et Isauriae, Ciliciae, Syriae, Mesopotamiae et Assyriae, Mediae et Persidis, Aegypti, Aethiopiae supra Aegyptum, Cyrenaicae, Siciliae cum Melita Lipara Sardinia, Italiae, Galliarum, Hispaniae, Brittanniae, Germaniae, Pannoniae, Daciae, Illyrici. Addenda et corrigenda.* Ed. I. Franzius, ex materia collecta ab A. Boeckhio (1853).

IV. *Inscriptiones locorum incertorum; inscriptiones christianae.* Edd. E. Curtius et A. Kirchhoff, ex materia ab A. Boeckhio et I. Franzio collecta et ab hoc ex parte digesta et pertractata (1859). *Indices* subiecit H. Roehl (1877).

59.3.1. Ecco la particolareggiata struttura delle: *Inscriptiones Graecae* (*IG.*), consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae editae, Berolini:

I. *Inscriptiones Atticae Euclidis anno vetustiores.* Ed. A. Kirchhoff (1873). — *Supplementa*: I (1877), II (1886), III (1891). — *Indices supplementorum* (1903).

II. *Inscriptiones Atticae aetatis quae est inter Euclidis annum et Augusti tempora.* Ed. U. Koehler: 1. *Decreta* (1877). — 2. *Tabulae magistratuum, catalogi nominum, instru-*

di un nuovo *corpus*, il *Corpus Inscriptionum Atticarum* (*CIA.*). Ma anche la nuova opera apparve inadeguata all'incalzare dei ritrovamenti ed alle nuove esigenze scientifiche. Fu perciò che nel 1902 il Wilamowitz-Moellendorf diede il via ad una raccolta in cui confluirono le parti già elaborate nelle edizioni precedenti: le *Inscriptiones Graecae* (*IG.*). In questo *corpus* le iscrizioni sono accompagnate da un brevissimo commento e, soprattutto da uno scrupoloso apparato

---

menta iuris privati (1883). — 3. *Dedicationes, tituli honorarii, statuarum subscriptiones, tituli artificum, tituli sacri, inscriptiones ararum, oracula, similia, tituli sepulcrales* (1888). — 4. *Indices*. Comp. I. Kirchner (1893). — *Supplementa. Indices* confecit I. Kirchner (1895).

III. *Inscriptiones Atticae aetatis Romanae*. Ed. G. Dittenberger: 1. *Decreta senatus populique Atheniensium* (1878). — 2. *Tituli sepulcrales, tituli memoriales, fragmenta incerta. Addenda et corrigenda. Indices* (1882). — 3. *Appendix: Defixionum tabellae*. Ed. R. Wuensch (1897).

IV. *Inscriptiones Argolidis*. Ed. M. Fraenkel (1902).

V. *Inscriptiones Laconiae, Messeniae, Arcadiae*: 1. *Inscriptiones Laconiae et Messeniae*. Ed. G. Kolbe (1913). — 2. *Inscriptiones Arcadiae*. Ed. F. Hiller de Gaertringen (1913).

VII. *Inscriptiones Megaridis et Boeotiae*. Ed. G. Dittenberger (1892).

IX. *Inscriptiones Graeciae septentrionalis voluminibus VII et VIII non comprehensae*: 1. *Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii*. Ed. G. Dittenberger (1897). — 2. *Inscriptiones Thessaliae*. Ed. O. Kern. *Indices* composuit F. Hiller de Gaertringen (1908).

XI. *Inscriptiones Deli*: 2. *Inscriptiones Deli liberae: tabulae archontum, tabulae hieropoeorum annorum 314-250*. Ed. F. Dürrbach (1912). — 3. *Tabulae*. Adnotavit F. Hiller de Gaertringen (1927). — 4. *Inscriptiones Deli liberae: decreta, foedera, catalogi, dedicationes, varia*. Ed. P. Roussel (1914).

XII. *Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum*: 1. *Inscriptiones Rhodi, Chalces, Carpathi cum Saro, Casi*. Ed. F. Hiller de Gaertringen (1895). — 2. *Inscriptiones Lesbi, Nesi, Tenedi*. Ed. G. Paton (1899). — 3. *Inscriptiones Symes,*

critico, da ampie introduzioni ai singoli volumi, ricche di notizie topografiche, storiche ed archeologiche, utili all'inquadramento delle iscrizioni delle singole città o delle singole regioni.

3.2. Delle *Inscriptiones Graecae* è in corso la pubblicazione di una più agile *editio minor*, anch'essa in vari volumi.

Teutlussae, Teli, Nisyri, Astypalaeae, Anaphes, Therae et Therasiae, Pholegandri, Cimoli, Meli. Ed. F. Hiller de Gaertringen (1898). — *Supplementum* (1904). — 5. *Inscriptiones Cycladum.* Ed. F. Hiller de Gaertringen (1903-1909). — 7. *Inscriptiones Amorgi et insularum vicinarum.* Ed. I. Delamarre. *Indices* composuit F. Hiller de Gaertringen (1908). — 8. *Inscriptiones insularum maris Thracici.* Ed. C. Fredrich (1909). — 9. *Inscriptiones Euboeae insulae.* Ed. E. Ziebarth (1915).

XIV. *Inscriptiones Italiae et Siciliae* (Appendix: *Inscriptiones Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae*). Ed. G. Kaibel. *Galliae inscriptiones.* Ed. A. Lebègue (1890).

59.3.2. Questa è la particolareggiata struttura attuale della *editio minor* delle *Inscriptions Graecae*, consilio et auctoritate Academiae litterarum Borussicae editae, Berolini:

I². *Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores.* Ed. F. Hiller de Gaertringen (1924).

II/III². *Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores.* Ed. I. Kirchner: 1. *Decreta*: fasc. I: *Decreta annorum 403/2-230/29* (1913); fasc. II: *Decreta anno 229/8 posteriora.* Accedunt *leges sacrae* (1916). — 2. *Tabulae magistratuum, catalogi nominum, instrumenta iuris privati*: fasc. I: *Tabulae magistratuum* (1927); fasc. II: *Catalogi nominum, instrumenta iuris privati* (1931). — 3. *Dedicationes, tituli honorarii, tituli sacri, tituli sepulcrales*; fasc. I: *Dedicationes, tituli honorarii, tituli sacri* (1935); fasc. II: *Tituli sepulcrales, tituli memoriales* (1940). — 4 *Indices* (non ancora completi): fasc. I: *Archontum tabulae, chronologica, sermo publicus decretorum proprius* (1918).

IV. (*Inscriptiones Argolidis*). — 1². *Inscriptiones Epiduari.* Ed. F. Hiller de Gaertringen (1929).

IX. (*Inscriptiones Graeciae septentrionalis voluminibus VII et VIII non comprehensae*): 1. (*Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii*): fasc. I²: *Inscriptio-*

3.3 Oltre il *CIG.*, le raccolte di materiale epigrafico, relativo ai territori ellenici o ellenistici, sono assai numerose e, talune, informate a interessi specializzati. Tra queste ultime, in modo eminente per la storiografia giuridica, sono da ricordare: le *Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, a cura di Arangio-Ruiz e Olivieri (1925; rist. a. 1965); le *Leges Graecorum sacrae*, a cura di Prott e Ziehen in 2 voll. (1896-1906); il *Recueil des inscriptions juridiques grecques. Texte, traduction, commentaire*, a cura di Dareste, Haussoulier e Reinach, serie I e II (1892-1904; rist. a. 1964); l'*Epigrafia giuridica greca e romana* del Luzzatto (1942); ed infine, del Pleket, *Epigraphica. 1. Texts on the Economic History of the Greek World* (1964), oltre alla già ricordata (n. 59.2.1) raccolta del D'Ors, *Epigrafia juridica de la España romana* (1953).

4. Sono stati, inoltre, redatti degli utilissimi florilegi di epigrafi latine. Tra questi il più importante è quello del Dessau, *Inscriptiones Latinae*

---

nes Aetoliae. Ed. G. Klaffenbach (1932) — fasc. II²: *Inscriptiones Acarnaniae*. Ed. G. Klaffenbach (1957).

XII. *Supplementum*. Ed. F. Hiller de Gaertringen (1939).

59.4. Tra le sillogi generali di epigrafia greca, ricordiamo le seguenti: Dittenberger, *Sylloge Inscriptionum Graecarum*², in 4 voll. (1898-1924; rist. a. 1960); id., *Orientis Graeci inscriptiones selectae. Supplementum sylloges inscriptionum Graecarum*, in 2 voll. (1903-1905); Pouilloux, *Choix d'inscriptions grecques. Textes, traduction et notes* (1960); Pfohl, *Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und öffentlichen Lebens* (1965).

selectae in tre volumi (1892-1916), di cui il secondo e il terzo composti di due tomi ciascuno. Le epigrafi vi sono raccolte per argomento e nell'àmbito di ciascun argomento sono disposte cronologicamente; nel terzo volume vi sono, oltre ad *addenda*, dei preziosi indici.

4.1. Altre sillogi utili sono il *Recueil de textes latins archaiques*, curata da Ernout (s.d.); i *Remains of old Latin*. IV. *Archaic Inscriptions*, di Warmington (1940); le *Vulgarlateinische Inschriften*, del Diehl (1910); le *Inscriptiones Latinae Christianae veterae*, a cura del Diehl, in tre volumi (1925-1931); le *Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes*, a cura di Cagnat e altri, in 4 voll. (1901-1927; rist. 1967); le *Pompejanische Inschriften*, a cura di Krenkel (1961).

5. Delle altre raccolte epigrafiche, particolarmente utili allo storiografo del diritto sono: le *Inscriptiones Italiae*, in cui il materiale, di norma, è raggruppato per *regiones* (l'opera, a cura di vari autori, si pubblica dal 1931); le *Inscriptions latines de l'Algerie*, a cura di St. Gsell e altri, vol. I (1922 = rist. a. 1965), vol. II (1957); le *Inscriptions grecques et latines de la*

59.5. Questi i volumi sinora pubblicati delle *Inscriptiones Italiae*. Academiae Italicae consociate ed., Roma:
IV. *Regio IV*: fasc. I²: *Tibur*. Cur. I Mancini (1952).
VII. *Regio VII*: fasc. I: *Pisae*. Cur. Neppi Modona (1953).
IX. *Regio IX*: fasc. I: *Augusta Bagiennorum et Pollentia*. Cur. Ferrua (1948).
X. *Regio X*: fasc. I: *Pola et Nesactium*. Cur. Forlati Tamaro (1947); fasc. II: *Parentium*. Cur. Degrassi (1934); fasc.

Syrie, ora in 5 voll. (1929-1962); le *Inscriptiones Bavariae Romanae sive inscriptiones provinciae Raetiae adiectis aliquot Noricis Italiacisve*, a cura di Vollmer (1915); il *Corpus inscriptionum Etruscarum*, a cura di Pauli, vol. 2 (1893-1907; rist. a. 1964); le *Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes*, a cura di Dobó (1940); *Lindos, Fouilles de l'Acropole*, a cura di Blinkenberg e Kinch, 2 voll. (1941); le *Inscriptiones Creticae*, della Guarducci, in 4 voll. (1935-1950); i 12 voll. (per ora) di *Hellenica. Recueil d'épigrafie, de numismatique et d'antiquités grecques*, a cura di L. Robert e J. Robert (1910-1961); le *Inscriptiones Christianae urbis Romae saec. VII*, a cura di de Rossi in 2 voll. (1915-1935); le *Inscripciones romanas de Galicia*. I. *Santiago de Compostela*, edite da A. D'Ors e F. Bonza (1949); *Les inscriptions antiques de Paris*. I. *Texte;* II. *Planches*, edite da P. M. Duval (1960); le *Griechische und lateinische Inschriften der Wiener Antikensammlung*, a cura di R. Noll (1962); le *Inscriptiones Latinae liberae Rei Publicae*, a cura del Degrassi, vol. I² (1965); vol. II (1963).

III: *Histria septembrionalis*, Cur. Degrassi (1936); fasc. IV: *Tergeste*. Cur. Sticotti (1951).

XI. *Regio XI*: *Transpadana*: fasc. I: *Augusta Praetoria*. Cur. Barocelli (1932); fasc. II: *Eporedia*. Cur. Corradi (1931).

XIII. *Fasti et elogia*: fasc. I: *Fasti consulares et triumphales*. Cur. Degrassi (1947); fasc. II: *Fasti anni Numani et Juliani*; accedunt: *Feralia, Menologia rustica, Paralegmata*. Cur. Degrassi (1963); fasc. III: *Elogia*. Cur. Degrassi (1937). *Tabulae et indices* (1963).

6. Per lo storiografo del diritto che voglia mettere a contributo le fonti epigrafiche, utilissimo mezzo ausiliario d'indagine è l'attenta rassegna della relativa letteratura curata da Arangio-Ruiz, *Epigrafia giuridica greca e romana* 1 (1933-35), in *SDHI.* 1936, e 2 (1936-9), in *SDHI.* 1939. G. I. Luzzatto ha continuato le rassegne nella sua *Epigrafia giuridica greca e romana* (1942) e nella più recente *Epigrafia giuridica greca e romana,* in *SDHI.* suppl. 1951. In questa seconda opera il materiale è ordinato per argomenti come segue: *a*) diritto sacro; *b*) organismi prestatuali; *c*) organizzazione costituzionale dello Stato-Città; *d*) rapporti internazionali; *e*) costituzione e fonti del diritto nei regni ellenisti; *f*) evoluzione della costituzione dello Stato romano da Augusto al Dominato; *g*) organizzazione territoriale, finanziaria, economica e militare delle città greche e dell'Impero Romano; *h*) *status* personali, diritti di famiglia, successori, reali, di obbligazione; *i*) diritto processuale penale e civile e diritto penale; *l*) fonti di produzione del diritto e lettere di imperatori e proconsoli.

Il Luzzatto ha continuato la sua «rassegna» in *Iura* 956 e — in due puntate — in *Iura* 1957. Per le pubblicazioni dal 1950 in poi, la rassegna in *SDHI.* è stata ontinuata dal D'Ors (cfr. *SDHI.* 1954; 1957; 1960; 963).

6.1. Altre rassegne utili, per quanto non specifica-

59.6.1. Ricche rassegne dei progressi degli studi e dei ritrovamenti epigrafici più recenti nei vari paesi, sono negli atti

tamente dedicate agli studi di epigrafia giuridica, sono quella curata dal Neppi Modona, in nove puntate (dal 1930 al 1936), le prime otto in *Historia* 1930-1935, la nona in *Aevum* 1937; quella (relativa agli anni 1937-1946) pubblicata in *Doxa* 1949 dal Degrassi; quella del Calderini, *Bollettino di epigrafia greco-romana*, in *Epigraphica* 1939 e 1943-44

Nella *Revue archéologique* si pubblica inoltre una accurata rassegna delle più importanti iscrizioni manc a mano pubblicate, disposte secondo l'ordine alfabetico delle riviste dalle quali sono tolte. Minuziosi in dici facilitano la consultazione, resa più comoda dalla ripubblicazione periodica di indici di dieci annate.

Per la epigrafia greca, importante è il *Supplemen tum Epigraphicum Graecum ...*, a cura di vari autori I-XXI (1923-1965), la cui pubblicazione è in corso. Ur *Bullettin épigraphique* è altresì pubblicato, a comin ciare dalla prima annata (1888), dalla *Revue des Étu des Grecques*.

7. Di utilissima consultazione è il *Dizionario epi grafico di antichità romane* di E. De Ruggiero I primi tre volumi (sino a «*Hyria*») sono stati pubbli cati dal 1886 al 1922 e recentemente ristampati (1961 62). Del quarto volume (*I-L*) sono stati pubblicati

---

dei Congressi internazionali di epigrafia. Da ultimo: *Acte du deuxième Congrès international d'épigraphie grecque et latin (Paris 1952)* (1953); *Atti del terzo Congresso internazionale a epigrafia greca e latina (Roma 4-8 settembre 1957)* (1959); *Akt der IV. Internationalen Kongresses für griechische und late nische Epigraphik (Wien, 17. bis 22. September 1962)* (1964).

sotto la direzione di G. Cardinali, dal 1924 al 1953, i primi 21 fascicoli (sino a «*Lesbus*»). L'opera continua ad essere pubblicata sotto la direzione di Ferrabino ed è giunta ora al fasc. 52 (sempre del IV vol.) con la voce « *locus* » (1966).

60. SEGUE. I PAPIRI.

1. Col termine generico, o meglio parziale, di papiri si sogliono indicare tutte le rappresentazioni grafiche operate su materiali di corrente scrittura nell'antichità: rotoli di papiro, fogli di pergamena, tavolette cerate, o anche cocci di anfore e di vasi di terracotta graffiti nella parte convessa (*ostraka*).

Se poco numerose sono le tavolette cerate giunte si-

60.1. Sulla papirologia in generale, cfr. soprattutto: Gradenwitz, *Einführung in die Papyruskunde* (1900); Calderini, *La primavera di una scienza nuova* (1921); Collomp, *La papyrologie. Initiation et méthodes* (1927); D'Ors, *Introducciòn al estudio de los documentos del Egipto romano* (1948); Martin, *Autonomie et dépendance de la papyrologie*, in *Mus. Helv.* 1953; Bataille, *Traité d'études byzantines. II. Les Papyrus* (1955); *id.*, *Papyrologie*, in *L'histoire et ses méthodes*, in *Encyclopédie de la Pléiade* (1961); Calderini, *Papyri. Guida allo studio della papirologia antica greca e romana* (1962). Molto utile, come opera di consultazione per lo studio della storia e delle antichità egiziane è: Helck, Otto, *Kleines Wörterbuch der Aegyptologie* (1956). Si v. anche, interessante: Thierfelder, *Unbekannte antike Welt. Eine Darstellung nach Papyrusurkunden* (1963). — Sulla papirologia giuridica, in particolare: Modica, *Introduzione allo studio della papirologia giuridica* (1914); De Francisci, *La papirologia nel sistema degli studi di storia giuridica* (1920); Calderini, *Contributi italiani della papirologia greca e romana allo studio dei diritti antichi*, in *ACIR.*1 (1933); Collinet, *La papyrologie et l'histoire du droit*, in *Münch. Beitr.* 1934; Wenger, *Nationales, griechisches und römi-*

no a noi (le più notevoli sono quelle ritrovate a Pompei nella casa di L. Cecilio Giocondo), in maggior numero, causa la maggior durevolezza loro, sono i papiri e le pergamene, che ci permettono di conoscere testi di provvedimenti, brani di opere giuridiche, e, quel che qui più interessa, atti giuridici di ogni sorta.

Di papiri è immensamente ricco l'Egitto, che fu, come è noto, per gran tempo provincia romana (dal 30 a.C.), ed ivi sono state iniziate, a partire dalla fine del sec. XVIII, ricerche sistematiche da istituzioni culturali di vari paesi del mondo, che curano, ciascuna in una propria raccolta, la pubblicazione degli apografi relativi per uso degli studiosi.

Quanto alle pergamene, molte sono giunte sino a noi attraverso le biblioteche medioevali, in virtù della circostanza che si ritenne di poterle utilizzare per ul-

---

sches Recht in Aegypten, in *Atti IV Congr. Pap.* (1937); Taubenschlag, *Die Geschichte der Rezeption des griechischen Privatrecht in Aegypten, ibidem*; Wenger, *Rechtstheoretische Fragen in der juristischen Papyrusforschung*, in *Actes V Congr. Pap.* (1938); Taubenschlag, *The legislation of Justinian in the light of the papyri*, in *Byzantion* 1940-1; id., *The law of greco-roman Egypt in the light of the papyri (332 B.C.-640 A.D.)*² (1955), opera, questa, fondamentale ed insuperata; Seidl, *Ptolemäische Rechtsgeschichte* (1947); Arangio-Ruiz, *Diritto romano e papirologia giuridica*, in *Doxa* 1948; Wenger, *Aus fünfzig Jahren juristischen Papyrusforschung. Aus Antike und Orient*, in *Fs. Schubart* (1950); id., *Die Quellen* cit., specie p. 160 ss.; Henne, *La papyrologie et les études juridiques*, in *Conf. Inst. Dr. Rom.* (1950); Taubenschlag, *Introduction to the law of the papyri*, in *AHDO.-RIDA.* 1952; id., *The imperial Constitutions in the Papyri*, in *JJP.* 1952; Seidl, *Papyrologie und Interpolationenkritik an den Digesten*, in *Ann. Univ. Saraviensis. Cl. Phil. Lettr.* 1959; Yaron, *Introduction to the Law of Aramaic Papyri* (1961); Wolff, *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistischrömischen Aegypten* (1964); Arangio-Ruiz, sv. *Pa-*

teriori scritture, cancellando sommariamente le tracce delle scritture originali (palinsesti o *codices rescripti*): l'interesse dei moderni per l'antichità classica ha fatto sì che, con acconci sistemi, si sia fatta rivivere in questi palinsesti la *scriptura prior*.

Oltre a quelli descritti, sono giunti sino a noi anche altri materiali scrittori utilizzati nell'antichità. Dall'Egitto, ad esempio, ci sono pervenuti documenti scritti su stoffe, sulle bende delle mummie, etc.

2. Le edizioni di papiri greci e latini si citano indicando di solito o la località di provenienza dei papiri o quella in cui sono attualmente conservati o il nome del personaggio antico cui si riferiscono, o lo studioso o l'istituzione culturale da cui sono state curate le edizioni o combinando variamente le dette caratteristiche. Per citarle più facilmente si è introdotto l'uso di sigle. Le più importanti per lo studio del diritto romano e degli altri diritti dell'antichità sono le seguenti:

P. ABERD. = *Catalogue of Greek and Latin Papyri and Ostraca in the possession of the University of Aberdeen*, a cura di E. G. Turner, Aberdeen 1939;

P. ACHMIN = *Les papyrus grecs d'Achmîn, à la Bibliothèque Nationale de Paris*, a cura di P. Colart, Cairo 1931;

---

pirologia, in *NNDI.* (la voce è stata aggiornata dal Flore), ove i v. l'ampia bibliografia specialistica, cui *adde*: Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale.* I. *Le forme classiche di testamento* (1966), con ampia raccolta di testi apirologici, e il pregevole Biscardi, *Corso di papirologia giuridica*, a cura di E. Cantarella (1966).

P. ADLER = *The Adler Papyri: The greek texts,* a cura di E. N. Adler, J. G. Tait e F. M. Heichelheim, i testi demotici a cura di F. L. Griffith, Oxford-London 1939 (v. *infra* n. 60.3).

P. AMH. = *The Amherst Papyri... of... Lord Amherst...*, a cura di P. B. Grenfell e A. S. Hunt, I, London 1900; II, London 1901;

P. AMST. = v. *infra* P. GRON.;

P. ANT. I. = *The Antinoopolis Papyri,* Part. I, a cura di C. H. Roberts, London 1950;

P. ANT. II. = *The Antinoopolis Papyri,* Part. II, a cura di J. W. B. Barns e H. Zilliacus, London 1960;

APOKRIMATA = *Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters,* testo e commento a cura di Westermann e Schiller, New York 1954 (raccolta di decisioni prese da Settimio Severo tra il nov. 199 e la primavera del 200, tratta da P. Columbia 123);

P. ATH. = v. *infra* P.S.A. ATHEN.;

P. BAD. = *Veröffentlichungen aus den Badischen Papyrus-Sammlungen,* testi demotici, copti e greci a cura di W. Spiegelberg, F. Bilabel e G. A Gerhard, attualmente in 6 voll., Heidelberg 1923-38.

P. BAS. = *Papyrusurkunden der öffentlichen Bibliotek der Universität zu Basel,* a cura di E. Rabel, e contratto copto a cura di W. Spiegelberg Göttingen 1917;

P. BERL. FRISK = *Bankakten aus dem Faijûn nebst anderen Berliner Papyri,* a cura di H. Frisk Göteborg 1931;

P. BERL. LEIHG. = *Berliner Leihgabe griechischer Papyri*, a cura di T. Kalen, Uppsala 1932;

P. BERL. MÖLLER = *Griechische Papyri aus dem Berliner Museum*, a cura di S. Möller, Göteborg 1929;

P. BERL. ZILL. = *Vierzehn Berliner Griechische Papyri*, a cura di H. Zilliacus, Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum XI, 4, Helsingfors 1941; Late Byzantine Land - Leases from Hermopolis, XIV 3, 1947;

B.G.U. = *Aegyptische Urkunden aus den klg. (staatl.) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, 4 voll. litogr. in fol., 1895-1912; voll. V-IX a stampa, in 8°, 1919-37 (collaboratori princ. U. Wilcken, P. Viereck, F. Krebs, W. Schubart). Il vol. V contiene lo Γνώμων ἰδίου λόγου (citato GNOM.). Esistono anche i B.K.U. = *Berliner Koptische Urkunden*, Berlin 1904;

P. BON. = *Papyri Bononienses* I, a cura di O. Montevecchi, Milano 1953;

P. BOUR. = *Les papyrus Bouriant*, a cura di P. Collart, Paris 1926;

P. BREM. = *Die Bremer Papyri* (Abhandlungen der Preussichen Akademie der Wissenschaften), a cura di U. Wilcken, Berlin 1936;

P. CAIR. ISIDOR. = *The Archive of Aurelius Isidorus in the Egyptian Museum, Cairo, and University of Michigan*, a cura di A. E. Boak e H. Ch. Youtie, Ann Arbor 1960;

P. CAIR. MASP. = *Catalogue général des antiquités egyptiennes du Musée du Caire; Papyrus grecs*

d'époque byzantine, a cura di J. Maspero, in 3 voll., Cairo 1911-16;

P. Cair. Preis. = *Griechische Urkunden der ägyptischen Museen zu Kairo*, a cura di F. Preisigke, Strassburg 1911;

P. Cair. Zen. = *Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire: Zenon Papyri*, a cura di C. C. Edgar, Cairo 1925-31, 4 voll. La serie è stata completata con un V volume a cura della « Société Fouad I de Papirologie », editori G. Guéraud e P. Jouguet, Cairo 1940; nel 1951 è stato pubblicato un fascicolo di *Planches*;

P. Col. I = P. Col. Inv. 480 = *Upon Slavery in Ptolemaic Egypt*, a cura di W. L. Westermann, New York 1929;

P. Col. II = *Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia*, a cura di W. L. Westermann e Cl. W. Keyes, New York 1932;

P. Col. Zen. = *Zenon Papyri. Business papers of the Third Century b. C. dealing with Palestine and Egypt*, vol. I, a cura di W. L. Westermann e E.S. Hasenoehrl, New York 1934; vol. II, a cura di W. L. Westerman, Cl. W. Keyes e H. Liebsny, New York 1940;

C.P.J. = *Corpus Papyrorum Judaicarum*, vol. I a cura di A. Tcherikover e A. Fuks, Cambridge 1957; vol. II a cura degli stessi, Cambridge 1960; vol. III a cura degli stessi e M. Stern, Cambridge 1964.

C.P.L. = *Corpus Papyrorum Latinarum*, a cura di R. Cavenaile, Wiesbaden 1956-59, in 4 voll.;

C.P.R. = *Corpus Papyrorum Raineri archiducis Austriae*, (Vindobonae): vol. I: *Griechische Texte*, a cura di C. Wessely con la coll. giuridica di L. Mitteis, 1895; vol. II: *Koptische Texte* a cura di J. Krall, 1895; vol. III: *Arabische Texte*, a cura di A. Grohmann, 1923-24; vol. IV: *Die koptischen Rechtsurkenden der Papyrussamlung der Oesterreichischen Nationalbibliothek*, a cura di W. Till, 1958;

P. CORNELL = *Greek Papyri in the Library of Cornell University*, a cura di W. L. Westermann e C. J. Kraemer, New York 1926;

P. DURA = *The Excavations at Dura Europos*, a cura di M. Rostovzeff e C. B. Welles, l'ultimo volume pubblicato è il V, Part. I (Final Report): *The Parchments and Papyri*, a cura di C. B. Welles, R. O. Fink e J. F. Gilliam, New Haven 1959;

P. EDFOU = *Les papyrus et les ostraca grecs*, in *Tell-Edfou. Fouilles Franco-Polonaises. Rapport*, voll. I-III, a cura di J. Manteuffel, Cairo 1937-50;

P. EHV. = *Ägyptische Eheverträge* (Aegyptolische Abhandl. Bd. I) a cura di Lüddeckens, Wiesbaden 1960;

P. ELEPH. = *Elephantine Papyri*, a cura di O. Rubensohn, Berlin 1907;

P. ENTEUX. = *Public. de la Soc. Roy. Égyptienne de papyrologie. Textes et documents*: I Ἐντεύξεις. *Requêtes et plaintes adressées au roi d'Égypte au II siècle av. J. C.*, a cura di O. Guéraud, Cairo 1931-32;

P. ERLANGEN = *Die Papyri der Universitätsbi-*

bliothek Erlangen, a cura di W. Schubart, Leipzig 1942;

P. FAM. TEBT. = *A Family-archive from Tebtunis* (Papyrologica Lugduno-Batavia, vol. VI), Lugduni Batavorum 1950, a cura di B. A. van Groningen;

P. FAY. = *Fayûm twons and their Papyri*, a cura di B. A. Grenfell, A. S. Hunt e D. G. Hogarth, London 1900;

P. FLOR. = *Papiri fiorentini, documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina* (in « Mon. ant. R. Accad. Lincei »): I (ed. G. Vitelli), 1906; II (ed. D. Comparetti), 1908-11; III (ed. G. Vitelli), 1915;

P. FOUAD = *Les Papyrus Fouad I* (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents III), a cura di A. Bataille, O. Guéraud, P. Jouguet e altri, Cairo 1929;

P. FOUAD I UNIV. = *Fouad I University Papyri*, a cura di D. S. Crawford (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Document VIII), Alessandria 1949;

P. FRANKF. = *Griechische Papyri aus dem Besitz des Rechtswissenschaftlichen Seminars der Universität Frankurt*, a cura di H. Lewald, Heidelberg 1920;

P. FREIB. = *Mitteilungen aus den Freiburger Papyrussammlungen*, a cura di W. Aly, M. Gelzer, J. Partsch e U. Wilcken, Heidelberg 1914-27, in 3 parti;

P. GEN. I = *Les papyrus de Genève. I. Papyrus grecs*, a cura di J. Nicole, Genève 1896-1900;

P. GEN. II = *Textes grecs inédits de la collection*

papyrologique de Genève, a cura di J. Nicole, Genève 1909;

P. GEN. LAT. = *Archives militaires du I^er siècle*, a cura di J. Nicole e C. Morel, Genève 1900;

P. GIESS. = *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen* I, a cura di O. Eger, E. Kornemann e P. M. Meyer, Leipzig-Berlin 1910-12;

P. GIESS. UNIV. BIBL. = *Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giessener Universitätsbibliothek*, a cura di H. Kling ed altri, Giessen 1924-39, in 6 voll.;

P. GOODSP. = *Greek Papyri from the Cairo Museum*, a cura di E. Goodspeed, Chicago 1902;

P. GÖT. = *Papyrus grecs de la Bibliothèque Municipale de Gothembourg*, a cura di H. Frisk, Göteborg 1929;

P. GRAD. = *Griechische Papyri der Sammlung Gradenwitz*, a cura di G. Plaumann, Heidelberg 1914;

P. GRENF. I = *An Alexandrian Erotic Fragment and other Greek Papyri chiefly Ptolemaic*, a cura di B. P. Grenfell, Oxford 1896;

P. GRENF. II = *New Classical Fragments and other Greek and Latin Papyri*, a cura di B. P. Grenfell e A. S. Hunt, Oxford 1897;

P. GRON. = *Papyri Groninganae: Griechische Papyri der Universitätsbibliothek zu Amsterdam*, a cura di A. G. Roos, Amsterdam 1933;

P. GR. SOC. IT. = *Papiri greci delle collezioni italiane. Scritture documentarie*, a cura di M. Norsa, Roma, fasc. 1 (1928), 2 (1939), 3 (1946);

P. GUROB = *Greek Papyri from Gurob*, a cura di J. G. Smyly, Dublin 1921;

P. HAL. = *Dikaiomata. Auszüge aus Alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philol. Seminars der Universität Halle mit einem Anhang weiterer Papyri derselben Sammlung*, ed. a cura della « Graeca Halensis », Berlin 1913;

P. HAMB. = *Griechische Pap.-Urkunden der Hamburger Staats- u. Universitätsbibliothek* I, a cura di P. M. Meyer, Leipzig-Berlin 1911-24; II, a cura di B. Snell, Hamburg 1954.

P. HARRIS = *The Rendel Harris Papyrus of Woodbrooke College Birmingham*, a cura di J. E. Powell, Cambridge 1936;

P. HAUN. = *Papyri Graecae Haunienses*, fasc. I, a cura di T. Larsen, Copenhagen 1942;

P. HERM. = Parte V degli STUD. PAL. (v. *infra*) = *Corpus Papyrorum Hermopolitanorum*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1905;

P. HERM. REES = *Papyri from Hermopolis and other documents of the Byzantine Period*, a cura di B. R. Rees, London 1964;

P. HIBEH = *The Hibeh Papyri*, parte I, a cura di B. P. Grenfell e A. S. Hunt, London 1906; parte II, a cura di E. G. Turner e M. Th. Lenger, London 1955;

P. JAND. = *Papyri Jandanae*, a cura di C. Kalbfleisch e altri, Leipzig 1913-38, in 8 parti;

P. JENA = *Jenaer Papyrusurkunden*, a cura di Fr. Zucker e Fr. Schneider, Jena 1926;

P. JEWS = *Jews and Christians in Egypt*, a cura di H. I. Bell, London 1924;

P. KL. FORM. = Parte III e VIII degli STUD. PAL. (v. *infra*) = *Griechische Papyrusurkunden kleineren Formats*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1904-08;

P. LILLE = *Papyrus grecs* (Inst. Papyrologique de l'Univ. de Lille), a cura di P. Jouguet, P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual, Paris 1907-28, 2 voll. (il II vol. contiene papiri da Magdôla nel Fayûm, più tardi riediti a cura del Guéraud in P. ENT.);

P. LIPS. = *Griechische Urkunden der Papyrussamlung zu Leipzig*, vol. I, a cura di L. Mitteis, Leipzig 1906;

P. LOND. = *Greek Papyri in the British Museum: catalogue with texts*, I (1893), II (1898), a cura di F. G. Kenyon; III (1907), a cura di F. G. Kenyon e H. L. Bell; IV (1910), V (1917), a cura di H. I. Bell, London;

P. LOND. INV. 131 Ro = *La propriété foncière privée dans l'Égypte de Vespasien et sa technique agricole d'après P. Lond.* 131 *Recto*, a cura di A. Swiderek, Wroclaw 1960;

P. LUDG. BAT. = *Papyri Graeci Musei Antiquarii publici Lugduni-Batavorum*, a cura di C. Leemans, in 2 voll., Leyden 1843-85;

P. LUND = *Aus der Papyrussammlung der Universitätsbibliothek in Lund*, a cura di A. Wifstrand, K. Knudtzon e altri, 5 voll. con indice, Lund 1935-1947;

P. MAGD. = P. LILLE II;

P. MARMARICA = *Il papiro Vaticano greco II*, a

cura di M. Norsa e G. Vitelli, Città del Vaticano 1931;

P. MERTON I = *A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the collection of W. Merton*, vol. I, a cura di H. I. Bell e C. H. Roberts, London 1948;

P. MERTON II = *A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the collection of W. Merton*, vol. II, a cura di B. R. Rees, H. I. Bell e J. W. Barns, Dublin 1959;

P. MEYER = *Griechische Texte aus Aegypten*: I, *Papyri des Neutestamentlichen Seminars der Univ. Berlin;* II. *Ostraka der Sammlung Deissmann*, a cura di P. M. Meyer, Berlin 1916;

P. MICH. = *Papyri in the University of Michigan collection*, I-VIII, 1931-51 — [I più interessanti per lo studio del diritto: II, A. E. R. Boak, *Papyri from Tebtynis*, 1933; III, J. G. Winter, *Miscellaneous Papyri*, 1936; V, Cl. M. Husselmann, A. E. R. Boak, W. F. Egerton, *Papyri from Tebtynis*, Part. II, 1944; VI, H. Ch. Youtie, O. M. Pearl, *Papyri and Ostraka from Karanis*, 1946; VII, H. A. Sanders, J. E. Dunlap, *Latin Papyri*, 1947; VIII, H. Ch. Youtie, J. G. Winter, *Papyri and Ostraka from Karanis*, Series, II, 1951];

P. MICH.-ZEN. = *Zenon Papyri*, vol. I della collezione Michigan cit. innanzi, a cura di C. Edgar, 1931;

P. MIL. = *Papyri Milanesi*, vol. I, fasc. I, a cura di A. Calderini, Milano 1928; altri papiri vengono

editi a cura di vari autori nella rivista *Aegyptus* dal 1935 in poi;

P. MIL. VOGLIANO = *Papiri della Regia Università di Milano*, vol. I, a cura di A. Vogliano, Milano 1937; vol. II (ora *Pap. dell'Università degli studi di Milano*), a cura di I. Cazzaniga, G. Pugliese-Carratelli, V. Arangio-Ruiz, G. Flore, M. Talamanca, M. Vandoni e altri, Milano 1961; vol. III, a cura di I. Cazzaniga, M. Vandoni, E. Cantarella, E. Bresciani e altri, Milano 1965.

P. MON. = *Veröffentlichungen aus der Papyrussammlung der Kgl. Hof u. Staatsbibl. zu München.* I. *Byzantinische Papyri*, a cura di A. Heisenberg e L. Wenger, Leipzig-Berlin 1914;

M. CHREST. = Mitteis, *Chrestomathie* (v. *infra* n. 60.7);

P. MUR. = *Les grottes de Murabba'at*, a cura di P. Benoit, O. P., J., T. Milik e R. De Vaux, Oxford 1961;

P. OSL. = *Papyri Osloenses*, a cura di S. Eitrem e L. Amundsen, 3 voll., Oslo 1925-36;

P. OXFORD = *Some Oxford Papyri*, a cura di E. P. Wegener, Leyden 1942 (vol. III della serie Papyrologica Lugduno-Batavia); *Plates*, Leiden 1948;

P. OXY. = *The Oxyrhinchus Papyri*, voll. 1-17 a cura di B. P. Grenfell, A. S. Hunt e altri 1898-1927; voll. 18-29 a cura di E. Lobel, Ch. Roberts e altri, 1941-63;

P. PAR. = *Notices et textes des papyrus grecs du Musée du Louvre et de la Bibliothèque Impériale*, a

cura di Letronne e Brunet de Presle, Paris 1865;

P. PETRIE = *The Flinders Petrie Papyri,* con traduzioni, commenti e indici (Roy. Irish Acad., Cunnigham Memoires) I, 1891; II, 1893, a cura di J. P. Mahaffy; III, a cura di J. P. Mahaffy e J. G. Smyly, Dublin 1905;

P. PEYRON = v. P. TOR.;

P. PHILAD. = *Papyrus de Philadelphie,* a cura di J. Scherer (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents VII), Le Caire 1947;

P. PRINC. = *Papyri in the Princeton University Collections,* a cura di A. G. Johnson, H. B. Hoesen, E. H. Kase jr., S. P. Goodrich, in 3 voll., Baltimore e Princeton 1931-1942;

P. REIN. I = *Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte,* a cura di Th. Reinach, W. Spiegelberg e S. De Ricci, Paris 1905 (v. *infra* 60.3);

P. REIN. II = *Papyrus Théodore Reinach II,* a cura di P. Collart, pubbl. in *Bull. de l'Inst. Franç. d'Arch. orientale* 1940;

P. REV. = *Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus,* a cura di B. P. Grenfell, Oxford 1896; nuova edizione a cura di J. Bingen, Göttingen 1952 [= P. REV.²];

P. RUSS. GEORG. = *Papyri russischer u. georgischer Sammlungen,* a cura di G. Zeretelli, O. Krueger e P. Jernstert, in 5 voll., Tiflis 1925-35;

P. RYL. = *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library Manchester,* a cura di A. S. Hunt, J. De M. Johnson, V. Martin e

C. H. Roberts, E. G. Turner, in 4 voll., Manchester 1911-52;

PRIMI = P. MIL. R. UNIV.;

STUD. PAL. = *Studien zur Paläographie und Papyruskunde*, I-XXII, a cura di C. Wessely, Leipzig 1902-22 (v. *supra*: P. HERM. e P. KL. FORM.).

P.S.A. ATHEN. = *Papyri Societatis Archaeologicae Atheniensis* I, a cura di G. A. Petropoulos, Atene 1939;

P.S.I. = *Papiri greci e latini* (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto), a cura di G. Vitelli, M. Norsa; V. Bartoletti ed altri, Firenze 1912 ss., attualmente in 14 voll., più un vol. *Omaggio all'XI Congr. Intern. di Papirologia* (1965);

P. SITOL. = *Sitologen-Papyri aus dem Berliner Museum*, a cura di K. Thunell, Uppsala 1924;

P. STRASSB. = *Griechische Papyrus der Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg*, a cura di F. Preisigke, Leipzig 1912 e 1920, 2 voll.; continuato da P. Collomp e dai suoi allievi in *Bull. Fac. Lettres de Strasbourg* dal 1935 e poi, nello stesso *Bulettin* da J. Schwartz e dai suoi allievi, periodicamente. — Il Preisigke pubblicò i primi 125 papiri; quelli editi dal Collomp (n. 126-168) furono ripubblicati nel fasc. 97 delle *Publications* della Fac. di Strasbourg nel 1948; i pap. n. 169-300 pubblicati dallo Schwartz (1950 ss.) sono stati riediti nel vol. *Papyrus grecs de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasburg* a cura di J. Schwartz e altri 1963). — La pubblicazione continua nel *Bulletin* citato

(in due fasc. del 1963 sono stati editi i pap. n. 301-310 e 311-320);

PTOL. PAP. OSTR. = *Ptolemäische Papyri u. Ostraka* (*L'Antiquité Classique, Archeologica in honorem Huberti van de Weerd*), a cura di W. Peremans, W. J. Lamens e Van Dack;

P. TEBT. = *The Tebtunis Papyri*, a cura di B. P. Grenfell, A. S. Hunt, J. G. Smyly, E. J. Goodspeed e C. C. Edgar, 3 voll., London 1902-38;

P. THEAD. = *Papyrus de Théadelphie*, a cura di P. Jouguet, Paris 1911;

P. THEB. BANK. = *Aktenstücke aus d. Kgl. Bank zu Theben in den Museen von Berlin, London, Paris* (Abh. Preuss. Ak. 1886), a cura di U. Wilcken;

P. TOR. = *Papyri Graeci R. Musaei Aegyptii Taurinensis* (Mem. R. Acc. Torino, 31 [1926] 9 ss., 33 [1927] 1 ss.), a cura di A. Peyron. Cfr. A. Traversa *I Papyri Peyron del Museo Egiziano di Torino. Complementi e nuove letture*, in *Aegyptus* 1951 p. 235 ss [= P. PEYRON];

U.P.Z. = *Urkunden der Ptolemäerzeit* (*älteren Funde*), a cura di U. Wilcken, I, Berlin, 1927; II fascicoli 1 e 2, 1935-37; fasc. 3, 1957 (rev. W Schubart). I decreti (*προστάγματα*) dei Tolomei sono stati ora raccolti nel *Corpus des Ordonnances des Ptolémées* [= C. ORD. PTOL.], da M. Th. Lenger, in *Mémoires de l'Acad. Royale de Belgique*, 1964;

P. VARS. = *Papyri Varsovienses*, a cura di G. Manteuffel, Warszawa 1935;

P. VARS. II = *Papyri e collectione Varsoviensi, Se*

ries nova, a cura di G. Manteuffel, in *JJP*. 1948;

P. VAT. = *Classicorum Auctorum e Vaticanis codicibus editorum*, t. IV, V, a cura di A. Mai, 1931-33;

P. VAT. GR. 11 = P. MARMARICA;

P. VINDOB. BOSWINKEL = *Einige Wiener Papyri* (Papyrologica Lugduni-Batavia II), a cura di E. Boswinkel, Leyden 1942;

P. WARREN = *The Warren Papyri* (Pap. Lugd.-Bat. I), a cura di M. David, B. A. Van Groningen e J. C. Van Oven, Leyden 1941;

WESS. SPEC. TAB. = *Papyrorum Scripturae Graecae Specimina Isagogica*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1900;

P. WÜRZB. = *Mitteilungen aus der Würzburger Papyrussammlung*, a cura di U. Wilcken, Berlin 1934;

P. ZOIS. = A. Peyron, *Papiri Greco-Egizi di Zoide dell'Imp. R. Museo di Vienna*, 1828, nuova edizione a cura di Wessely, in *XI Jahresb. K. G. Franz Joseph Gymn.*, 1885.

3. Tra le edizioni dei papiri demotici, scritti cioè nell'antica lingua e grafia delle popolazioni egiziane (scrittura egizia tipica del periodo greco-romano), si segnalano le seguenti:

ADLER DEM. = *The Adler Papyri: The Demotic Texts from Gebelên*, a cura di F. L. Griffith, London 1939;

B. M. Eg. Io. 591 = *A Family Archive from Siut*, a cura di H. Thompson, Oxford 1934;

GLANVILLE = *Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum*, I. *A Theban Archive of the Reign of Ptolemy I Soter*, London 1929;

P. HAUSWALDT = *Die demotischen Papyri Hauswaldt*, a cura di W. Spiegelberg, Leipzig 1913;

P. HEIDELBERG DEM. = *Die demotischen Gebeln-Urkunden der Heidelberger Papyrus-Sammlung*, a cura di Kaplони e Heckel, Heidelberg 1964;

P. LOEB = *Die demotischen Papyri Loeb*, a cura di W. Spiegelberg, München 1931;

P. PHIL. DEM. = *A Family Archive from Thebes*, voll. I, II, a cura di M. El-Amir, Cairo 1959;

P. REIN. DEM. = *Papyrus grecs et démotiques*, a cura di Th. Reinach, Paris 1905 (v. *supra* 60.2: P. REIN. I);

P. RYL. DEM. = *Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library Manchester*, a cura di G. L. I. Griffith, voll. III dei P. RIL. cit. (*supra* 60.2), London 1909;

P. SETHE-PARTSCH = *Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgschaftsrechte*, a cura di Sethe e J. Partsch, Leipzig 1920;

P. SOT. DEM. = *Papyrus démotique de Lille* I, a cura di W. Spiegelberg, Berlin 1932;

P. STRASSB. DEM. = *Die demotischen Papyri* II, a cura di W. Spiegelberg, Strassburg 1908;

P. ZEN. DEM. = *Die demotischen Urkunden des Zenon Archivs*, a cura di W. Spiegelberg, Leipzig 1929.

4. Le più importanti edizioni di *ostraka* sono le seguenti:

O. AMER. = *Greek Ostraca in America*, a cura di E. J. Goodspeed, in *Amer. Jorn. Phil.* 1904;

O. BRUSS. - BERL. = *Ostraka aus Brüssel und Berlin*, a cura di P. Viereck, Berlin-Leipzig 1922;

O. DAKKA = *Graeco-Roman Ostraca from Dakka (Nubia)*, a cura di H. G. Evelyn White, in *CR.* 1919;

O. ELEPH. = *Ostraca grecs d'Elephantine*, a cura di P. Jouguet e O. Guéraud, in *Aegyptus* 1933;

O. EREMITAGE = *Griechische Ostraca in der kaiserlischen Eremitage in St. Petersburg*, a cura di G. Zereteli, in *AP.* 1913;

O. FAY. = *Ostraca du Fayoum*, a cura di P. Jouguet, in *Bull. Inst. Franç. d'Arch. Orient.* 1902 (cfr. F. Preisigke, in *AP.* 1906);

O. GISSEN. = *Vorbemerkungen zum Inventar der Ostraca Gissensia*, a cura di H. G. Gundel e F. Heichelheim, Giessen 1959;

O. HALL = *Coptic and greek texts of the christian period from ostraca, stelae... in the British Museum*, a cura di H. R. Hall, London 1905;

O. MICHAEL. = *Ostraka Michaelides*, a cura di H. Goedicke e F. Wente, Wiesbaden 1962;

O. MICH. = *Greek Ostraca in the University of Michigan Collection*, a cura di L. Amundsen, Ann Arbor 1935 (v. *supra* n. 60.2: P. MICH. voll. VI e VIII);

O. OSL. = *Ostraca Osloënsia. Greek Ostraca in Norwegian Collections*, a cura di L. Amundsen, Oslo 1933;

O. PR. JOACHIM = *Die Prinz-Joachim Ostraka*, a cura di F. Preisigke e W. Spiegelberg, Strassburg 1914;

O. STRASSB. = *Griechische u. griechisch-demoti-*

sche Ostraka d. Universitäts- u. Landesbibliothek zu Strassburg im Elsass, vol. I, a cura di P. Viereck, Berlin 1923;

O. Tait = *Greek Ostraka in the Bodleian Library at Oxford and various other collections*, vol. I, a cura di J. G. Tait, London 1930;

O. Tait Préaux = *Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford. Ostraca of the Roman and Byzantine Periods*, a cura di J. G. Tait e Cl. Préaux, London 1955;

O. Theb. = *Theban Ostraca*, a cura di J. G. Milne, Toronto 1913;

O. Till = *Die koptischen Ostraka der Papyrussammlung der Oesterreichischen Nationalbibliotek. Texte, Uebersetzungen, Indices*, a cura di W. C. Till, Wien 1960;

O. Wilb. = *Les Ostraca grecs de la collection Charles-Edwin Wilbour au Musée de Brooklyn*, a cura di Cl. Préaux, New York, 1935;

O. Wilcken = *Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien*, a cura di U. Wilcken, in 2 voll., Berlin-Leipzig 1899;

5. Parecchi papiri giuridici sono pubblicati in riviste specializzate, quali: *Aegyptus. Rivista italiana*

60.5. Nella maggior parte delle riviste indicate nel testo (e anche in talune riviste giuridiche, per quanto riguarda la papirologia giuridica) vengono redatte periodicamente delle rassegne papirologiche che informano delle più recenti edizioni e degli studi di papirologia generale (e di papirologia giuridica). In *Aegyptus*, ad es. il Calderini pubblica periodicamente la rassegna: *Testi recentemente pubblicati. Ag*

di Egittologia e di Papirologia (Milano, dal 1920; cit. anche *AE.*); *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete* (Leipzig, dal 1901; cit. *AP.*); *Byzantion. Revue Internationale des études byzantines* (Paris, dal 1924; cit. *Byzantion*); *Byzantinische Zeitschrift* (Leipzig, dal 1892; cit. *Biz. Zeitschr.*); *Chronique d'Egypte. Bulletin périodique de la Fondation Reine Elisabeth* (Bruxelles, dal 1925; cit. *Chron. d'Eg.*); *Etudes de papirologie* (Le Caire, dal 1932; cit. *Et. Pap.*); *Journal of Juridic Papyrology* (Warszawa, dal 1946; cit. *JJP.*); etc.

6. I papiri dispersi in queste ed altre riviste sono raccolti in: F. Preisigke, *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten*, la cui pubblicazione, iniziata a Strasburgo nel 1915, continua ad Heidelberg (da ultimo vol. VIII fasc. 1, edito da Kiessling, 1965). In una *Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten*, di cui sono stati pubblicati sinora 4 voll. (I, a cura di F. Preisigke, Berlin-Leipzig 1922; II 1-2, a cura di F. Bilabel, Heidelberg 1931-35; III

---

giunte e correzioni. Appunti e notizie. Bibliografia metodica degli studi di egittologia e papirologia; ricche rassegne vengono pubblicate in ogni fascicolo del *JJP.* fondato dal Taubenschlag ed ora diretto dal Kupiszewski; nell'*Archiv f. Papyrusforschung*, dal 1962, il Wolff ha ripreso la *Juristische Literaturübersicht*, già condotta in passato da J. Partsch e L. Wenger; mentre il Seidl, pubblica periodicamente in *SDHI.* un'altra particolareggiata rassegna di papirologia giuridica (*Juristische Papyruskunde*). Agli studi di papirologia giuridica (oltre che di epigrafia giuridica) è dedicata la sez. XVII della rassegna bibliografica pubblicata annualmente dalla rivista *Iura*. Nello « scheiario » di *Labeo*, infine, apposite « voci » segnalano quadrimestralmente le pubblicazioni papirologiche che più interessano gli studiosi dei diritti antichi.

1-2, a cura di M. David, B. A. Van Groningen, E. Kiessling, Leiden 1956-58; IV, a cura degli stessi, Leiden 1964), è seguita documento per documento, l'attività spiegata da ogni parte per migliorarne la lezione.

Nel *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, mit Einschluss der griechischen Inschriften, Ausschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Aegypten*, a cura di Preisigke e Kiessling, vol. I, II (*Wörterbuch*); vol. III (*Besondere Wörterliste*), Heidelberg Berlin 1924-1931, si citano, per ciascuna parola, tutti i luoghi che la contengono.

Va pure ricordato l'*Heidelberger Konträrindex der griechischen Papyrusurkunden*, a cura di O. Gradenwitz, F. Bilabel e altri (Berlin, 1931) dove, allo scopo di facilitare l'integrazione dei termini monchi nella parte iniziale, le parole sono ordinate alfabeticamente movendo non dal principio di ciascuna ma dalla fine. A questo fa da completamento, per i termini giuridici greci, il *Rüchläufiges Wörterbuch der griechischer Sprache*, a cura del Kretschmer (Göttingen 1944).

Particolarmente utile, infine, è il *Namenbuch enthaltend alle griechischen, lateinischen, ägyptischen hebräischen, arabischen und sonstigen semitischen und nichtsemitischen Menschennamen, soweit sie in griechischen Urkunden Aegyptens sich vorfinden*, a cura di F. Preisigke (Heidelberg 1922).

7. Occorre, infine, ricordare alcune crestomazie papirologiche di notevole utilità per gli studiosi dei diritt

antichi. La più importante è quella contenuta in L. Mitteis ed U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* (parte I, *Historischer Teil*, a cura di W.; parte II, *Juristischer Teil*, a cura di M.), Lipsia 1910-12 (rist. a. 1963 ss.). Vanno peraltro segnalate anche le seguenti:

P. M. Meyer, *Juristische Papyri. Erklärung von Urkunden zur Einführung in die jurist. Pap.-Kunde*, Berlin 1920;

A. S. Hunt, e C. C. Edgar, *Selected pap.*, I: *Private affairs*, London-New York, 1932; II: *Official documents*, ivi 1934;

M. David e B. A. van Groningen, *Papyrological Primer*[4], Leiden 1965.

Una scelta di papiri è contenuta anche nei *Fontes iuris romani anteiustiniani* (*FIRA*.) III, *Negotia*, pubblicati dall'Arangio-Ruiz, Firenze 1943, di cui è in corso di stampa una nutrita *Appendice*.

61. SEGUE. I RITROVATI ARCHEOLOGICI.

1. I ritrovati archeologici in genere, nella loro straordinaria varietà (avanzi di case, di raffigurazioni pittoriche o scultoree, suppellettili, monili,

---

61.1. Tra i manuali di archeologia segnaliamo: Déchelette, *Manuel d'archéologie préhistorique* I (1908); Deonna, *L'archéologie, sa valeur, ses méthodes* (1912); Bandinelli, *Dottrina dell'archeologia e della storia dell'arte* (1938); Pace, *Introduzione allo studio dell'archeologia* (1939); Arias, *Archeologia. Avviamento storico allo studio dell'archeologia classica* (1943); Libertini, *Avviamento allo studio dell'archeologia e della storia dell'arte antica* (1945); Otto, *Handbuch der Archäologie*, in *Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft* (1937-1950); Wheeler, *Moderne Archäologie. Methoden, Technik der Ausgra-*

monete etc.), sono infine, anch'essi mezzi di cognizione primari del diritto romano, sebbene, per lo più, in senso atecnico. Per certi periodi o per certe zone non si dispone di testimonianze scritte (dirette o indirette) delle istituzioni giuridiche di Roma antica, per cui bisogna ricorrere all'ausilio dell'archeologo che, con la osservazione, l'analisi e l'ordinamento dei ritrovamenti supplisce agli inevitabili limiti della filologia. L'archeologia ha il merito, ad esempio, di aiutare il romanista nella ricostruzione del periodo arcaico del diritto romano (VIII-IV sec. a.C.) e della vita romana nelle province dell'Impero.

1.1 Tra i ritrovati archeologici, vanno annoverate le monete, sia per le scritte che per le figurazioni (anche allegoriche) in esse contenute, testimonianza delle condizioni socio-economiche del tempo in cui furono

---

bung (1960); v. inoltre le singole voci della *PW.* e del *DS.* — Quella di « archeologia » è una denominazione ampia che, sorta con una accezione approssimativa nel sec. XVII, per il moltiplicarsi delle scoperte ed il loro estendersi a sempre più vaste zone della terra nota agli antichi, per il variare della loro natura e per l'affinarsi dei metodi di studio, ha portato a innumerevoli specializzazioni: si parla infatti di Archeologia preistorica (anche detta Paletnologia), Egittologia, Archeologia della regione mesopotamica (anche detta Assiriologia), Archeologia del vicino Oriente (Siria, Anatolia), Archeologia greca, Etruscologia, Archeologia romana, Archeologia cristiana, Archeologia bizantina, Geografia e topografia antica, Numismatica (v. 61.1.1) e Metrologia. — Sull'archeologia giuridica romana, v. Wenger, *Die Quellen* 880 ss.

61.1.1. Sin dal rinascimento si cominciarono a raccogliere monete antiche (e purtroppo anche a contraffarle), ma in principio per mera curiosità o tutt'al più per l'interesse estetico che destavano. Un primo riconoscimento dell'alto valore scientifico venne alla fine del sec. XVIII dall'opera di Eckel, *Doctrina nummorum veterum* (1792-1798). Seguiva, a distanza di pochi decenni, la pubblicazione del Mionnet, *Description des médailles*

emesse. I risultati della numismatica sono preziosi per l'opera dello storiografo che a quella disciplina attinge dati per la ricostruzione dell'evo antico.

Le più importanti raccolte statali di monete antiche sono quelle di Londra (*British Museum*), Parigi (*Cabinet des Medailles* presso la *Bibliothèque Nationale*), Berlino (*Staatliche Museum*), Budapest (*Magyar Nemzeti Muzeum*), Vienna (*Münzenkabinett*), Modena (*Gabinetto Estense*), Firenze (*Museo Archeologico*), Roma (*Vaticano* e *Museo Nazionale*) e Napoli (*Museo Nazionale*).

62. LE EDIZIONI ED IL MODO DI CITAZIONE DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE.

1. È da tener ben presente che, allo stato attuale

---

antiques grecques et romaines (1807-1837). In seguito la numismatica doveva vantare un numero sempre maggiore di cultori. Basti qui un cenno bibliografico, limitato alla sola numismatica romana: Mommsen, *Geschichte der römischen Münzwesens* (1860) [della trad. fr. a cura di Blacas e de Witte (1865-75), in 4 voll., è in corso la rist. a. (1968)]; Babelon, *Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine vulgairement appellées monnaies consulaires*, in 2 voll. (1885-1886, rist. 1966); id., *Traité des monnaies grècques et romaines* in 11 voll. (1901-1933, di cui è in corso la rist. a.); Sydenham, *The coinage of the Roman republic* (1952); Grant, *Roman Imperial Money* (1954); id., *Roman History from Coins* (1958); Mattingly, Sydenham, *The Roman imperial coinage* (1923-1962); Mattingly, *Roman Coins from the Earliest Times to the Fall of the Western Empire* (1960). Una utile introduzione allo studio della materia è: Breglia, *Numismatica antica. Storia e metodologia* (1964). — Sulla numismatica come scienza ausiliaria della storia giuridica romana, cfr. Wenger, *Die Quellen* 901 ss.

62. Per la materia del presente paragrafo, v. Guarino, *Guida* cit. 48 ss. — Si indicano qui solo le più importanti edizioni di fonti giuridiche. Le altre sono citate volta a volta ai luoghi opportuni nei capitoli che seguono.

della specializzazione scientifica, il lavoro del « romanista », in quanto tale, si svolge sulle edizioni di fonti giuridiche. Tutto quanto riguarda l'accertamento dei testi e la comparazione critica delle varie versioni sta, in linea di massima, al di fuori delle competenze specifiche dello storiografo del diritto romano: spetta al paleografo, all'epigrafista, al papirologo, al filologo, ma non al romanista, in quanto tale.

L'imponente lavoro svolto dai filologi del sec. XIX, integrato dall'opera assidua di revisione e di aggiornamento dei filologi di questo secolo, ha fornito e fornisce ai romanisti « edizioni critiche » altamente pregevoli, ed assai poco diverse tra loro, delle singole fonti di cognizione del diritto romano. Rinviando per un più dettagliato elenco ai luoghi opportuni nei capitoli che seguono, basterà qui enumerare le principali.

2. Per le fonti di cognizione (in senso tecnico) sui primi tre periodi, particolarmente importanti sono:

Bremer F. P., *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, 3 voll., Lipsiae 1896-1901; rist. a. 1964-1967 (= Bremer);

Huschke Ph. E., *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquiae*[6], ed. riveduta da Seckel e Kübler, 3 voll., Lipsiae 1908-1927, (= Huschke); estratto di *Gai institutiones*[5] a cura di Kübler 1939;

Krüger P., Mommsen Th., Studemund G., *Collectio librorum iuris anteiustiniani*, I[2], II, III, Berolini 1927, 1878, 1890 (= *Collectio*);

Girard P. F., *Textes de droit romain*[6], riveduto

da F. Senn, Paris 1937. Una nuova edizione, completamente rifatta, si sta pubblicando a cura di F. Dumont ed altri: dei tre tomi, è apparso per ora il I[1]: *Commentaires,* Paris 1967;

Riccobono S., Baviera G., Ferrini C., Furlani G., Arangio-Ruiz V., *Fontes iuris Romani anteiustiniani,* I[2]: *Leges,* Florentiae 1941; II[2]: *Auctores,* ivi 1943; rist. 1964; III: *Negotia,* ivi 1943 (è in stampa una 2.a edizione accresciuta); (= *Fontes ital.*; oppure *FIRA.*);

Bruns, *Fontes iuris Romani antiqui*[7], riveduto da O. Grandenwitz, 3 voll., Tubingae 1909-1912; rist. 1958 (= Bruns, *Fontes*[7]);

Kniep, *Gai Institutionum commentarii,* 5 voll., Jena 1911-1917;

David M., Nelson H.L.W., *Gai Institutionum commentarii IV,* Leiden 1954 ss. (incompleto ancora);

David M., *Gai Institutiones. Editio minor*[2] Leiden 1964;

3. Per le fonti di cognizione (in senso tecnico) dei periodi postclassico, giustinianeo e post-giustinianeo (v. n. 43 ss.), sono particolarmente utili le seguenti edizioni:

Codex Theodosianus, cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi, 6 voll., Lugduni 1665;

Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmondianis, et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, edid. Th. Mommsen et P. M. Meyer, 2 voll., Berolini 1905; rist. 1954 (= CTh.);

Corpus iuris civilis, edid. Mommsen, Krü-

ger, Schöll, Kroll, I[16]: *Institutiones* (Krüger), *Digesta* (Mommsen, Kruger); II[11]: *Codex repetitae praelectionis* (Krüger); III[6]: *Novellae* (Schöll, Kroll), Berolini, rist. 1954; (= I.; D.; C.; Nov.);

Digesta Iustiniani Augusti. Ed. maior, ed. Mommsen, 2 voll. (Berolini 1866-1870, rist. 1962-1963). La prima e fondamentale edizione critica dell'opera, con ampio apparato di note (= D. *ed. maior*);

Digesta Iustiniani Augusti, ed. Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono, Scialoja, Mediolani 1908-1931; rist. 1960 (= D. *ital.*);

Codex Iustinianus, rec. Krüger, Berolini 1877. (= CI.);

Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo Antecessori tributa... recensuit et versione latina instruxit Ferrini, Mediolani 1884-97; rist. a. 1965 (= Par.);

Basilicorum libri LX, ed. Heimbach, 6 voll., Lipsiae 1833-1870; *Supplementum* ed. Zachariae, 1846; *Supplementum alterum* ed. Mercati e Ferrini, Mediolani 1897. Edizione approssimativa e scorretta, ma l'unica attualmente completa. Il vol. VI.1 (*Prolegomena*) è stato rist. con una prefazione di H. S. Scheltema, Amsterdam 1962 (= B.H.);

Basilicorum libri LX, edd. H. J. Scheltema, N. Van der Wal, D. Holwerda. Ser. A: *Textus;* Ser. B: *Scholia;* Groningen, dal 1955, ancora incompleto (= B. Schelt.).

Jus Graecoromanum, a cura di J. Zepos e P. Zepos: I. *Novellae et Aureae Bullae Imperatorum post Justinianum* (*ex* ed. C.E. Zachariae a Lin-

gental); II. *Leges Imperatorum Isaurorum et Macedonum*; III. *Theophili Antecessoris institutiones*; IV. *Practica ex actis Eustathii romani. Epitome Legum* (*ex* ed. C. E. Zachariae a Lingental); V. *Synopsis Basilicorum* (*ex* ed. C. E. Zachariae a Lingental); VI. *Ecloga Privata Aucta* (*ex* ed. C. E. Zachariae a Lingental); VII. *Prochiron Auctum*; VIII. *Codex Civilis Moldaviae*. Questa fondamentale raccolta, edita nel 1931, è stata ristampata nel 1962.

4. È ancora necessario aggiungere, per chiudere l'argomento, che il modo di citazione delle fonti è quello cd. filologico. Ciascuna fonte va indicata nel modo più breve che sia compatibile con la chiarezza. Alla indicazione dell'autore (in caratteri « tondi ») e dell'opera (in caratteri « corsivi ») seguirà l'indicazione (in numeri arabi) della ripartizione cui appartiene il brano che si cita. Ove l'opera sia divisa in ripartizioni di primo, secondo e ulteriore grado, si indicheranno i numeri corrispondenti a ciascuna ripartizione (procedendo dalla maggiore alla minore) e intermezzandoli con punti fermi.

Esempi: Gai 3.27 (= § 27 del commentario III delle *Institutiones* di Gaio); XII *tab.* 3. 4 (vers. 4, tavola III della *lex* XII *tabularum* nella sua ricostruzione corrente); *Cons.* 1.4 (frammento 4 del § 1 della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*); Nov. Theod. 13.2 (= § 2 della Novella XIII di Teodosio II); CTh. 1.3.4 (= cost. 4 del tit. 3 del libro I del *Codex Theodosianus*); I. 3.2.1 (= § 1 del tit. 2 del libro III delle *Institutiones* di Giustiniano); D. 24.3.64.2

(= § 2 del frammento 64 del tit. 3 del libro XXIV dei *Digesta* di Giustiniano); CI. 4.30.8.1 (= § 1 della costituzione 8 del titolo 30 del libro IV del *Codex Iustinianus*); B. 48.10.6 (= § 6 del titolo 10 del libro XLVIII dei *Basilici*): si aggiunga qui H. o Schelt., a seconda che l'edizione usata sia quella antica di Heimbach o quella moderna di Scheltema.

63. LE FONTI DERIVATE DI COGNIZIONE IN SENSO ATECNICO: CICERONE E SENECA.

1. Un posto intermedio tra le fonti tecniche e quelle fondamentalmente atecniche del diritto romano va riservato a CICERONE (106-43 a.C.), il quale, se

---

63.1. Sul contributo che le opere di Cicerone offrono alla storiografia critica del diritto romano, v. Gasquy, *Cicéron jurisconsulte* (1887); Costa, *L'orazione pro Q. Roscio nella storia dei contratti letterali* (1896); id., *Le orazioni di diritto privato di Cicerone* (1899); Heubler, *Ueber eine Stelle aus der Rede des Cicero für den Caecina*, in *Mél. Girard* 1 (1912); Roby, *Essay on the law in Cicero's private orations* (1902); Costa, *Cicerone giureconsulto*² (1928; rist. a. 1964); Lengle, *Röm. Strafrecht bei Cicero und den Historiken* (1934); Pallasse, *Cicéron et les sources de droit*, in *Ann. Lyon* 1945; Carcopino, *Les secrets de la corrispondence de Cicéron* (1947); Wilkin, *Eternal lawyer. A legal biography of Cicero* (1948); Balogh, *Cicero and the Greek Law*, in *Scr. Ferrini* (1948); Robleda, *Estudio juridico sobre el « pro Caecina »*, in *Humanitades* 1949; Bormer, *Roman declamation in the late Republic and early Empire* (1949); Carcopino, *Observantions sur le « De Suppliciis »*, in *RIDA.* 1950; Colemann, Norton, *Cicero's contribution to the text of the Twolf Tables*, in *Class. Journ.* 1950; D'Ors, *Cicero de Leg. I, 50*, in *AHDE.* 1952; Leeman, *Nepos, vita Attici ch. XVI et « Les secrets de la correspondence de Cicéron »*, in *Mn.* 1953; Lepore *Il « princeps » ciceroniano* (1954); Stark, *Ciceros Staatsdefinition*, in *La Nouvelle Klio* (= *Mél. Goossens*) 1954; McKendrick, *Cicero, Livy and Roman Colonization*, in *Athenaeum* 1954; Quartulli, *I processi della Roma antica. Cicerone in difesa di P. Sesto*, in *Eloquenza*

non fu proprio un giurista, fu però un ottimo avvocato e uomo politico, oltre che filosofo, ampiamente nutrito di cultura giuridica.

Numerosi riferimenti al diritto arcaico ed a quello preclassico si trovano nelle sue opere retoriche: i due libri giovanili *De inventione* (ricalcati sulla *Rhetorica ad Herennium*, falsamente attribuita in passato allo stesso Cicerone e scritta invece, a quanto pare, dal retore di poco antecedente CORNIFICIO) e i libri della *Topica*. Tra le opere filosofiche, sono per noi particolarmente importanti il *De republica*, ove in forma di dialogo viene trattato il problema della miglior forma di governo, giungendosi alla conclusione che il

---

1955; De Visscher, *Les fantaisies formulaires du préteur Verrès*, in *REL.* 1955; Robleda, *Ciceròn y el Derecho Romano*, in *Humanitades* 1958; Crifò, *Osservazioni sull'ideologia politica di Cicerone*, in *BIDR.* 1959; Carney, *Cicero's Picture of Marius*, in *Wiener St.* 1960; Nicolet-Michel, *Cicéron* (1960); Suerbaum, *Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff. Ueber Verwendung und Bedeutung von res publica, regnum, imperium und status von Ciceron bis Jordanis* (1961); Arangio-Ruiz, *Cicerone giurista*, in *Ciceroniana* 1.2 (1959, publ. 1961); Crosara, *Concetto e ideale dello Stato nel termine « res publica » secondo Cicerone*, in *Ciceroniana* 1.2 (1959, publ. 1961); Harder, *Zu Ciceros Rechtsphilosophie (de legibus I)*, in *Kleine Schr.* (1961); Da Nobrega, *Hermeneutica juridica aplicanda ao « interdictum inde vi coactis armatisve » na « Pro Caecina » de Cicero*, in *Romanitas* 1961; Gabba, *Cicerone e la falsificazione dei Senatoconsulti*, in *St. Class. e Orient.* 1961; Lossmann, *Cicero und Caesar im Jahre 54. Studien zur Theorie und Praxis der römischen Freundschaft* (1962); Kunkel, *El concepto de libertitad en Cicerón y bayo el Principado*, in *An. Ac. Not. Madrid.* 962; Mossini, *Fonti del diritto. Contributo alla storia di una metafora giuridica*, in *SSA.* 1962; Lauria, *Ius. Visioni romani e moderne*[2] (1962), *passim;* Klein, *Königtum und Königszeit bei Cicero* (1962); Büchner, *Studien zur röm. Literatur.* II. *Cicero* (1962); Thompson, *Cicero the Politician*, in *St. in Cicero* (1962); Berti, *Il « De re publica » di Ci-*

miglior governo è quello della repubblica romana, e il *De legibus*, dialogo connesso con il precedente, ove si discute l'eterno problema dei rapporti tra diritto positivo e giustizia ideale. Vi sono infine le numerose orazioni: alcune, notissime, di argomento politico; altre di argomento criminale (« *pro M. Fonteio* », « *pro C. Rabirio Postumo* », « *pro Scauro* », « *pro Flacco* », « *pro Plancio* », « *pro Murena* », « *pro Rabirio* », « *pro S. Roscio Amerino* », « *pro Cluentio Habito* », « *pro Sulla* », « *pro Sestio* », « *pro M. Caelio Rufo* », « *pro Milone* », « *pro Archia* », « *pro Balbo* »); altre ancora di argomento privatistico (« *pro Quinctio* », « *pro Q. Roscio comoedo* », « *pro M. Tullio* », « *pro A. Caecina* »). Ma tutto il lunghissimo elenco delle opere ciceroniane

---

cerone e il pensiero politico classico (1963); Peterson, *Cicero. A Biography* (1963); Pugliese, *Cicerone tra diritto e retorica*, in *Scr. Jemolo* (1963); Pucci, *Politica e ideologia nel « De Amicitia »*, in *Maia* 1963; Van Ooteghem, *Pur une lecture candide du « Pro C. Rabirio »*, in *Bull. Acc. Royale Belgique, Cl. Lettr. et Sc. mor. pol.* 1963; Jonkers, *Social and Economic Commentary on Cicero's « de lege agraria orationes tres »* (1963); Marcha, *The Structure of Cicero's Edict*, in *Am. Journ. of Philol.* 1964; Pugliese, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964); Perrelli, *Il pensiero politico di Cicerone. Antologia dagli scritti politici* (1964); Büchner, *Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt* (1964); De Francisci, *Preannunci del principato nelle Filippiche di Cicerone*, in *BIDR.* 1964; Broggini, *Aus Cicero Anwaltstätigkeit*, ora in *Coniectanea* (1966); Smith, *Cicero the Statesman* (1966); Zamboni, *L'aequitas in Cicerone*, in *AG.* 1966. Fondamentale resta ancora: Gelzer, Kroll, Philippson e Büchner, in *PW.* VII, A 1, 827 ss. — Edizioni critiche delle opere dell'Arpinate: Wilkins (*Opere retoriche*), Purser (*Lettere*), Clark, Peterson (*Discorsi*) nell'oxoniense (1900 ss.); ancora in corso di pubblicazione (dal 1914) l'edizione a cura di Klotz, Ströbel, Ziegler ed altri, nella teubneriana e quella nelle « Belles Lettres » a cura di Bornecque, Martha, Courbaud e Constans (1958 ss.). Dal 1963, sotto

potrebbe essere qui a buon diritto citato per l'utilità che tali opere rappresentano, in maggiore o minore misura, per gli storiografi del diritto romano.

2. Del rimanente bagaglio della letteratura latina, a ben poco servono gli scritti filosofici, se si eccettuino quelli di SENECA figlio (I sec. d.C.), con particolare riguardo all'opera *De beneficiis*, che tratta il problema della schiavitù in sette libri indirizzati ad Ebuzio Liberale.

3. Rivestono invece parecchio interesse le opere di storiografia generale, alcuni scritti di grammatici, eruditi e tecnologi, nonchè, infine, sebbene su scala

---

l patronato del « Centro di studi ciceroniani » si pubblica *'opera omnia*: la collana (curata da Tescari, Castiglioni, Galavotti, Paladini, Paratore, Pighi, Traglia e Pacitti) si articola n due serie, una critica e l'altra divulgativa: segnaliamo, tra più notevoli commenti della collezione sotto il profilo giuidico, quello di Arangio-Ruiz (orazioni per Publio Quinzio e per Quinto Roscio) e quello di Broggini (orazione per Marco Tullio), pubblicati tutti nel 1966. — Tra le edizioni critiche li opere singole, ottimo è il *De Legibus* con trad. spagnola di D'Ors, con acuta introduzione di carattere giuridico.

63.2. Per una valutazione generale di Seneca, v. Marhesi, *Seneca* (1934); per gli aspetti che maggiormente interesano lo studioso di storia del diritto: Stella Maranca, *Seneca iureconsulto* (1926; rist. a. 1966); Santa Cruz, *Seneca y la esclaitud*, in *AHDE*. 1943; Stampa Braun, *Las ideas penales y criminologicas de L. A. Seneca* (1950); Jal, *Images d'Auguste chez Sénèque*, in *REL*. 1957. — Edizioni critiche delle opere del filosofo: Hermes, Gercke, Hense, nella coll. teubneriana (1917–1923); è ancora in corso di pubblicazione, nella coll. delle « Belles Lettres », l'edizione curata da Préchac, Bourgey, Waltz, Oltramare e Noblot (1921 ss.).

minore, le opere dei retori ed alcune di quelle dei Padri della Chiesa.

64. SEGUE. LE OPERE DELLA STORIOGRAFIA PREAUGUSTEA.

1. L'utilità degli scritti degli antichi storiografi di Roma è sopra tutto notevole per la ricostruzione del diritto pubblico romano, le cui vicende sono intimamente connesse con quelle della cd. «storia politica» romana. Tale utilità è per noi tanto maggiore, in quanto singolarmente scarse e scarne sono, in materia di diritto pubblico, le fonti di cognizione in senso tecnico di cui disponiamo. Da un lato può avere influito su ciò il fatto che i giureconsulti romani, uomini tendenti essenzialmente al pratico ed al concreto, non molto si occuparono, a quanto risulta, degli alti problemi della costituzione dello Stato. Dall'altro lato, deve riconoscersi il suo peso alla circostanza che Giustiniano I non ebbe eccessivo interesse a tramandare, attraverso la compilazione dei *Digesta* (la quale costituisce i quattro quinti di quanto ci è pervenuto delle opere giurisprudenziali romane), gli scritti relativi al vecchio e superato diritto pubblico

---

64.1. Sulla storiografia romana si vedano i lavori di Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, voll. 1 e 2 p. I e p. II (1966); Rostovtzeff, *Storia del mondo antico* (1965); Bengtson *Einführung in die alte Geschichte* (1965); Ferrero, *Rerum scriptor. Saggi sulla storiografia romana* (1962); Hanell, *Zu Problematik der älteren römischen Geschichtsschreibung*, in *Histoire et Historiens dans l'antiquité* 4 (1956); Rosenberg *Einleitung und Quellenkunde zur röm. Geschichte* (1921) 157 ss

dei tempi della repubblica nazionale e di quella universale.

Purtroppo non è nemmeno possibile riporre cieca fiducia nelle opere antiche di storiografia politica. Non può non tenersi presente, difatti, che gli antichi concepirono gli scritti storiografici essenzialmente come lavori di retorica e di stilistica e che, pertanto, anche a prescindere da casi accertati di tendenziosità, è sempre necessaria molta cautela nell'utilizzare notizie, che quasi mai furono, a loro tempo, accortamente e sufficientemente vagliate da chi le raccolse e si preoccupò di tramandarle.

1.1. Nel ripercorrere le tappe attraverso le quali la storiografia romana, da genere letterario vagamente (e variamente) inteso si sviluppò fino a raggiungere la sua massima fioritura in età augustea e postaugustea, giova individuare due periodi: il primo, caratterizzato dall'annalistica, abbraccia i secoli III-I a.C., il secondo, a cui appartengono i massimi storiografi di Roma, si svolge a partire dall'epoca di Augusto fino al VI sec. d.C.

2. Prima del III sec. a.C., se non è ancora possibile parlare in Roma di storiografia, bisogna tuttavia os-

---

64.2. Sulla produzione di materiale storiografico nel p e r i o d o preannalistico, cfr. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit., 2.1.172 ss.; Degrassi, *Fasti Capitolini* (1954), ried. da *Inscr. It.* XIII 1 (1947) cit.; Pais, *Fasti triumphales populi Romani*, 2 voll. (1923); Kornemann, *Der Preisterkodex in der Regia* 1912); Soltau, *Anfänge der römischen Geschichtsschreibung*

servare che già si raccoglievano i materiali che gli annalisti prima e gli storiografi poi avrebbero ampiamente utilizzati. Gli inizi della registrazione scritta dei principali avvenimenti interessanti la comunità si fanno risalire ad una consuetudine sacerdotale per cui, ogni anno, almeno dal 400 a.C., il *Pontifex Maximus* faceva esporre una *tabula dealbata* su cui erano segnati i nomi dei consoli e degli altri magistrati dell'anno, gli avvenimenti memorabili, oltre all'indicazione dei giorni fasti e nefasti.

La tradizione vuole che queste tavole siano andate distrutte nell'incendio gallico (387 a.C.?) e siano state ricompilate a cura dello stesso collegio pontificale: furono utilizzati anche documenti di provenienza diversa, quali i *libri lintei* (cioè scritti su lino) e i registri di altri collegi sacerdotali (*commentarii*), oltre alle cronache in cui i patrizi tramandavano le gesta degli antenati. Questo materiale, unito alla tradizione orale delle leggende relative all'origine di Roma ed alla sua storia, fu rifuso negli *Annales maximi*, redatti sotto il pontificato di P. Mucio Scevola (130-114 a.C.).

2.1. Solo pochi frammenti ci sono pervenuti delle opere degli annalisti dei sec. III-I a.C., che esposero

---

(1909). — Sui *Libri lintei* e la storiografia romana, cfr.: Ogilvie, *Livy Licinius Macer and the libri lintei*, in *JRS*. 1958. S. v. anche *infra* al n. 73.4. Cfr. inoltre Naudé, *An Aspect of Early Roman Historiography*, in *Acta Classica* 1961.

64.2.1. Sull'annalistica, cfr. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.1.53 ss.; Schullard, *Roman Politics 220-150 b.C.* (1951) 67; Gelzer, *Der Anfang römischen Geschichtsschreibung*, in *Hermes* 1934; Bernagozzi, *La storiografia romana dalle origini*

le vicende di Roma dalle origini, per lo più adottando come lingua il greco, con l'intento di far conoscere le glorie patrie anche al di là dell'àmbito del romanesimo. Essi non disposero di alcuna fonte degna di fede per il periodo più antico, il che li portò ad abusare della leggenda. La mancanza di senso critico che è stata sempre ascritta agli annalisti si spiega col fatto che non ci troviamo ancora di fronte ad una scienza autonoma, ma piuttosto ad un mezzo di propaganda politica.

2.2. Non può pertanto considerarsi una coincidenza pura e semplice la circostanza che i primi annalisti, FABIO PITTORE e CINCIO ALIMENTO, parteciparono attivamente alla vita politica (Alimento fu pretore nel 210 a.C.). Console (nel 133) fu LUCIO CALPURNIO PISONE; a questi nomi vanno aggiunti quelli di CELIO ANTIPATRO e di VALERIO ANZIATE. Le loro cronache furono largamente sfruttate dagli storiografi posteriori.

---

a *Livio. Annalisti e Autobiografi*² (1963); Perl, *Der Anfang der römischen Geschichtsschreibung*, in *Forschungen und Fortschritte* 1964. — Rimane tuttora insuperata la raccolta che dei frammenti delle opere degli storiografi fece il Peter, *Historicorum Romanorum reliquiae coll.*, I² (Leipzig 1914) fino a Silla; I (*ibidem* 1906), da Cesare al IV sec. d.C., con ottime introduzioni.

64.2.2. Su Fabio Pittore, cfr. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit., 2.1.280 ss.; Momigliano, *Linee per una valutazione di Fabio Pittore*, in *RAL.* 1960. Cfr. anche dello stesso, *Timeo, Fabio Pittore e il primo censimento di Servio Tullio*, in *Misc. Bostagni* (1963); e Gelzer, *Römische Politik bei Fabius Pictor*, in *Hermes* 1933; Thieme-Backer, *Kunstler-Lexicon* II 1915) 169. — Su Cincio Alimento, cfr. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit., 2.1.282; Münzer e Cichorius, in *PW.* 3. 2556; Peter, *Hist. Rom. Rel.* cit., CI-CXI, 40 ss. — Su Valerio Anziate, cfr. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit., 2.1.449 ss.

3. Opera assai più obiettiva, sebbene condotta in maniera schematica (*capitulatim*), scrisse MARCO PORCIO CATONE, il Censore, (234-149 a.C.). Le sue *Origines*, in sette libri, sono notevoli per l'allargamento delle notizie storiche: Catone, infatti, fu il primo a trattare dell'origine di tutte le città d'Italia, comprese quelle della Gallia Cisalpina. Da uno dei pochi frammenti pervenutici appare il suo metodo che condanna il cronachismo degli *Annales maximi* ed è vòlto a scegliere gli eventi più significativi e storicamente esemplari.

4. L'agitato periodo di crisi della repubblica democratica è ritratto dal vivo nei *Commentarii de bello*

Questo annalista è molto seguito da Livio (che lo cita non meno di 35 volte), Dionisio, Plutarco e Plinio il Vecchio. Cfr. Schanz-Hosius, *Geschichte der römischen Literatur* I⁴ (rist 1959) 318. I frammenti di Valerio Anziate sono in Peter, *Hist. Rom. Rel.* cit., CCCV, 238.

64.3. Su Marco Porcio Catone; oltre a Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.1.87 ss., cfr. Kienast, *Cato der Zensor Seine Persönlichkeit und seine Zeit* (1954); Marmorale, *Cato Maior*² (1949); Della Corte, *Catone Maggiore, la vita e la fortuna* (1949); Bodnar, *Marcus Porcius Cato*, in *Hesperia* 1962 Frammenti degli scritti diversi dal *De agri cultura* di Catone si rintracciano nelle biografie di Cornelio Nepote, nelle opere di Cicerone (particolarmente nel *Cato Maior*), di Plutarco (che gli dedicò una biografia parallela a quella del greco Aristide) ec in Livio (dal libro XXIX alla *periocha* del L.). La migliore raccolta dei frammenti catoniani è ancora quella del Jordan, *M Catonis praeter de re rustica quae extant* (1860). Per le *Origines*, l'edizione migliore è quella del Peter, *Hist. Rom. Rel.* cit. CXXVII, 55 ss. Si v. inoltre, su Catone e le sue opere, ampiamente *supra* n. 18.2.5.

64.4. Su Caio Giulio Cesare, oltre a Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.1.191 ss.; v. Canali, *Personalità e stile di Cesare* (1963); Rambaud, *L'art de la déformation historiqu dans les Commentaires de César* (1953); Perrotta, *Cesare scrittore*, in *Maia* (1948) 5 ss.; Carcopino, *César* (1936); Sihler, *Annal*

Gallico, in sette libri, e in quelli *de bello civili*, in tre libri, di uno dei protagonisti, C. GIULIO CESARE (100-44 a.C.), nonchè nelle opere di C. SALLUSTIO CRISPO (86-35? a.C.): il *Bellum Catilinae*, il *Bellum Iugurthinum* e le *Historiae*, opera questa di cui ci sono pervenuti solo pochi frammenti.

5. Con Cesare e Sallustio ebbe inizio la vera storiografia latina, ma, già un secolo prima di loro, della

---

of Caesar (1911); Klotz, *Caesarstudien* (1910). Cfr. ora Oppermann, *Neure Forschungen zu Glaubwürdigkeit Cesars*, in *Gymnasium* 1961. Per quanto è stato perduto delle opere di Cesare, sono da considerarsi fonti Svetonio e Plutarco nelle biografie cesariane. La ricca tradizione manoscritta dei Commentari, si divide in due classi: l'una comprende i libri del *Bellum Gallicum*, l'altra tutto il *corpus* cesariano. Edizione *princeps* è quella di Roma del 1469. Edizione attendibile dell'intero *corpus* è quella del Klotz (1926-27) nella teubneriana (*Bell. Gall.* 1952⁴, *Bell. civ.* 1950²). — Su Caio Sallustio Crispo, cfr. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.1.364 ss.; Funaioli, in *PW.* I. 1913 ss.; Paladini, *Sallustio* (1948); De Sanctis, *Sallustio e la guerra giugurtina*, in *Problemi di storia antica* (1932); Olivieri Sangiacomo, *Sallustio* (1954); Schur, *Sallust als Historiker* (1934); Leeman, *Sallusts Prologe und seine Auffassung von der Historiographie*, in *Mn.* 1954; Earl, *The Political Thought of Sallust* (1961); La Penna, *Le Historiae di Sallustio e l'interpretazione della crisi repubblicana*, in *Athenaeum* 1963. Di particolare importanza, ora: Syme, *Sallust* (1963). L'*editio princeps* delle opere sallustiane è quella veneziana del 1470; ottime quelle moderne nelle « Belles Lettres » a cura di Ernout (1964⁶), nella « teubneriana » a cura del Kurfess (1957) e quella delle orazioni e delle epistole del Paladini (1956).

64.5. Su Polibio, oltre a Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.1.41 ss., si v. l'ottima monografia di Pédech, *La méthode historique de Polybe* (1964). E, inoltre: Walbank, *Polybius and Rome's Eastern Policy*, in *JRS.* 1963. Cfr. anche: Shimron, *Polybius and the Reforms of Cleomenes III*, in *Historia* 1964; Koerner, *Polybius als Kritiker früherer Historiker* (1957); Devroye-Kemp, *Over de historische methode van Polybios* (1956);

storia romana si era occupato con rimarchevole profondità POLIBIO DI MEGALOPOLI, il fondatore della storiografia pragmatica. Nato alla fine del sec. III e deportato nel 168 (o nel 167) come ostaggio a Roma, divenne amico di Scipione Emiliano e di altri illustri personaggi del tempo. Dei suoi 40 libri di Ἱστορίαι ci sono pervenuti solo i primi cinque ed alcuni frammenti degli altri. L'opera di Polibio si propone il grandioso disegno di rappresentare l'ascesa di Roma alla signoria mondiale, nel quadro di un'esposizione storico-universale, che trova la sua spiegazione nel fatto che all'epoca di Polibio i Romani avevano riunito con la forza delle armi l'intero mondo mediterraneo. Dopo la narrazione degli avvenimenti romani e greci dal 264 al 220, il racconto polibiano si spingeva sino al 144 a.C.

L'opera non è ispirata nè dal rimpianto per l'indipendenza della sua patria nè dall'odio per i vincitori: egli narra senza indignazione e senza dolore la storia dell'asservimento del suo paese, non perchè sia indifferente e neppure perchè sia imparziale; anzi egli sembra sinceramente parteggiare per i vincitori.

6. Tra gli autori del I sec. a.C. va, infine, ricordato

Erbse, *Die Entstehung des polybian Geschichtswerkes* (1951); Mioni, *Polibio* (1949); De Sanctis, in *Enciclopedia Italiana* (1935) sv.; Siegfried, *Studien zur geschichtlichen Ausschaungen des Polybius* (1928); Laqueur, *Polybios* (1913); Hercod, *La conception de l'histoire dans Polybe* (1902); Cuntz, *Polybius und sein Werk* (1902); Foustel de Coulanges, *Polybe ou la Grèce conquise* (1858). Edizioni critiche di Polibio sono quelle di Hultsch (Berlino 1867-71) e di Büttner-Wobst (1882-1904) nella « teubneriana ».

64.6. Letteratura su Cornelio Nepote: **Mazzarino**, *Il pensiero storico* cit. 2.2.123; Alfonsi, *Studi corneliani*, in *An-*

CORNELIO NEPOTE per le sue brevi monografie *De viris illustribus*, in almeno sedici libri, di cui rimane soltanto il *liber de excellentibus ducibus exterarum gentium* (utilizzabile per le biografie di Amilcare e di Annibale), più le vite di Catone maggiore e di T. Pomponio Attico, l'amico di Cicerone. Cornelio non si propose di scrivere della storia: intese esporre con impegno moralistico e pedagogico, le *virtutes* dei personaggi; tuttavia le notizie che egli ci fornisce sono notevoli, per la gran copia di fonti che egli ha utilizzato, pur senza preoccuparsi di armonizzarle tra loro e di impiegarle criticamente.

65. SEGUE. LE OPERE DI STORIOGRAFIA DELLE ETÀ AUGUSTEA E POST-AUGUSTEA.

1. Ricca di opere storiografiche insigni fu l'età augustea. In Roma fiorì il patavino TITO LIVIO (59 a.C. - 17 d.C.), giustamente ritenuto il massimo storiografo della romanità, dal momento che seppe fondere i due

---

tidoron Paoli (1956). Cfr.: Malfi, *Studio su Cornelio Nepote* (1920). Edizione *princeps* di Cornelio Nepote è l'aldina del 1491; recenti edizioni critiche sono quelle di Guillemin (1923 ss.) e della Malcovati (1945).

65.1. Su Tito Livio: Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.14 ss.; Hoch, *Die Darstellung der politischen Sendung Roms bei Livius* (1951); Stübler, *Die Religiosität des Livius* (1941); Zancan, *Tito Livio* (1940); De Sanctis, *Livio e la storiografia rom.*, in *Probl. st. ant.* cit.; Klotz, in *PW.* 13. 816 ss. Cfr.: Evans, *Roman law studies in Livy. Roman history and mythology* (1910); Biscardi, *Tito Livio e la storia della costituzione di Roma*, in *SSE.* 1942; Scherillo, *Il diritto pubblico romano in Livio* (1943); Ferrero, *Attualità e tradizione nella « praefatio » liviana*, in *Riv.*

precedenti generi (degli *annales* e delle *historiae*) nel disegno di un trattato di storia che abbracciasse l'intera vita dello Stato romano dalla fondazione della città ai tempi del principato augusteo. I *libri ab urbe condita*, 142 di numero, incominciavano dalla mitica venuta di Enea in Italia e giungevano fino al 9 a.C., narrando gli avvenimenti anno per anno. Dell'opera non restano però che 35 libri (i primi dieci e quelli dal XXI al XLV), mentre il resto può essere sommariamente ricostruito attraverso le posteriori *periochae*.

2. Contemporaneo di Livio fu DIONIGI DI ALICARNASSO, che scrisse in greco una Ῥωμαικὴ Ἀρχαιολογία, dalle origini all'inizio della prima guerra punica, di cui non

---

fil. class. 1949; Calderaro, *Nuovi discorsi sulla prima deca di Tito Livio* (1952). Cfr. ancora: Dutoit, *Le vocabulaire de la vie politique chez Tite-Live*, in *Hommages Hermann* (1960); Van Son, *Livius Behandeling van de Bacchanalia* (1960); Mette, *Livius und Augustus*, in *Gymnasium* 1961; Petersen, *Livy and Augustus*, in *Trans. Amer. Philol. Assoc.* 1961; Walsh, *Livy. His Historical Aims and Methods* (1961); Haffter, *Rom und römische Ideologie bei Livius*, in *Gymnasium* 1964; Vallet, *Caius Terentinus Varron ou l'expression d'une antipathie chez Tite-Live*, in *Hommages Bayet* (1964); Bloch, *Tite Live et les premiers siècles de Rome* (1965); Merten, *Fides romana bei Livius* (1965). L'edizione *princeps* liviana mancante dei libri XXXIII e XLI-XLV, è a cura di Albanese (1469?). Notevoli le edizioni critiche di Conway, Walters e Johnson (1919 ss.) nella bibl. « oxoniense »; quella di Bayet e Baillet nella coll. « Les Belles Lettres » (1940 ss.); infine quella teubneriana, a cura di Weissenborn, Müller e Heraeus (1930-33).

65.2. Sull'opera di Dionigi di Alicarnasso, cfr Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.50 ss.; Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso*. I. *La costituzione di Romolo*, in *Athenaeum* 1960; II. *Il regno di Servio Tullio*, *ibid.* 1961; III. *La proposta di legge agraria di Spurio Cassio*, *ibid.* 1964; id., *Dionigi d Alicarnasso sul processo di Spurio Cassio*, in *La st. del dir nel quadro delle scienze storiche* (1966). Si v. anche: Egger

restano che gli undici libri iniziali ed un'epitome dei rimanenti nove.

3. Pure molto importante è la storia universale, Βιβλιοθήκη Ἱστορική, di DIODORO SICULO, pubblicata nel 30 a.C.: dei suoi 40 libri, che narravano la storia romana dalle origini alle campagne di Cesare in Gallia, sono conservati solo i primi cinque e quelli dall'undicesimo al ventesimo.

4. L'opera di Livio fu largamente sfruttata da molti storiografi posteriori, che tornarono a trattare

---

Denys d'Halicarnasse (1902); importantissimo rimane l'articolo dello Schwartz, in *PW.* 5.934 ss. E, inoltre: Muto, *Dionysius Halicarnassensis and lex Aelia Sentia*, in *Handai-Kögaku* [= *Osaka Law Rev.*] 1953; Hill, *Dionysius of Halicarnassus and the Origins of Rome*, in *JRS.* 1961. Edizione generale delle opere di Dionigi è quella di Reiscke (Leipzig 1774-1777) in 6 voll., della quale anche gli editori moderni riproducono la paginazione; l'ed. critica è di Jacoby, *D. Hal. Antiquitatum Romanarum quae supersunt*, in 4 voll. (Leipzig 1885-1925), con indice a parte (ivi 1925).

65.3. Letteratura su Diodoro Siculo: Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.1.376 ss.; Spoerri, *Späthellenistische über Welt, Kultur und Götter. Untersuchungen zu Diodor von S.* (1959); Laqueur, *Diodorea*, in *Hermes* 1958; Perl, *Kritische Untersuchungen zu Diodors römischen Jahrzählung* (1954); Drachmann, *Diodors röm. Annalen* (1912), in *Kleine Texte* del Lietzmann, 97; Kaerst, *Die röm. Nachrichten Diodors und die konsularische Provinzenverteilung*, in *Philologus* 1889; Mommsen, *Fabius und Diodor*, in *Röm. Forschungen* 2 (1879) 221 ss. Cfr. anche: Fontana, *Il problema delle fonti per il XVII libro di Diodoro Siculo*, in Κώκαλος 1955; Mühl, *Diodor über die solonische Gesetzgebung*, in *Wien. St.* 1956. La prima edizione del testo di Dodoro è quella parigina di Stefano (1555). La migliore edizione moderna è del Dindorf, elaborata da Vogel e Fischer (Leipzig 1888-1906).

65.4. Sui caratteri della storia di Velleio Patercolo,

gli argomenti da lui affrontati. Il campano VELLEIO PATERCOLO in due libri di *Historiae* tratteggiò sommariamente gli avvenimenti dalle origini al principato di Tiberio. Il greco PLUTARCO, autore di vite parallele di illustri personalità greche e romane, non si preoccupò eccessivamente di controllare l'esattezza dei pochi avvenimenti riportati: lo scrittore di Cheronea amò soprattutto l'introspezione psicologica, il che costituisce un pregio e, ad un tempo, un limite dell'opera sua. VALERIO MASSIMO scrisse nove *libri factorum et dictorum memorabilium* che formano una sorta di spezzettamento della storia romana e non romana in rubriche.

---

cfr. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.127 ss.; Gabba, *Italia e Roma nella storia di Velleio Patercolo*, in *Critica storica* 1962; Van Compernolle, *La data de la fondation de Rome chez Velleius Paterculus*, in *Hommages Herrmann* (1960); Hellegouarc'h, *Les buts de l'oeuvre historique de Velleius Paterculus*, in *Latomus* 1964; id., *La marche vers le principat, d'après Velleius Paterculus*, in *Actes VII Congr. Ass. Budé* (1964). Cfr. anche: Della Corte, *I giudizi letterari di Velleio Patercolo*, in *Rivista di Filologia* 1937. La migliore edizione delle *Historiae* è quella dello Stegmann nella « teubneriana » (1933). — Su Plutarco, oltre il Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.113 ss., cfr. Bargstädt, *Untersuchungen über Plutarchs Parallelbiographien* (1950); Smith, *Plutarch's biographical sources in the Roman lives* (1940); Bernasconi, *Influence de la première décade de Tite Live sur Plutarque, Vies parallèles* (1937); Levi, *Plutarco e il V secolo* (1955); Weber, *Die Staats- und Rechtslehre Plutarchs* (1959); fondamentale è il lavoro dello Ziegler, *Plutarchos von Chaironeia*, in *PW*. 21 (1949), tradotto ultimamente (1965) da Zancan-Rinaldini e pubblicato in un volume che riproduce gli aggiornamenti (1951-1952) dell'articolo. Cfr. anche: Flacelière, *Rome et ses empereus vus par Plutarque*, in *L'Antiq. Class.* 1963. La migliore edizione critica delle *Vite* di Plutarco è quella della « teubneriana », a cura di Lindskog e Ziegler (1914-1935); ma dal 1959 lo Ziegler sta pubblicando una nuova edizione. — Su Valerio Massimo, cfr. Klotz, *Studien zu Val. Max. und den Exempla* (1942); Ramelli, *Le fonti di Valerio Massimo*, in *Athenaeum*

5. Di gran lunga superiore a tutti costoro fu CORNELIO TACITO (fine I sec. d.C.), incomparabile storiografo dell'età del principato, cui dedicò i sedici libri di *Annales*, da Tiberio a Nerone, e i quattordici libri (gli uni e gli altri non tutti conservati) di *Historiae*, da Galba a Domiziano.

Tacito seppe, a differenza dei contemporanei, vagliare i fatti, discernendo i veri e verosimili dai falsi e inverosimili e raccontare la verità senza adulazione e senza sdegno; inoltre merito suo sommo è l'aver tentato di spiegare l'ordine logico (*ratio*) e le cause (*causae*) degli avvenimenti.

1936. Cfr. anche: Carney, *The Picture of Marius in Valerius Maximus*, in *Rh. Mus.* 1962; Labruna, *Un editto per Carfania?*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964). L'*editio princeps* dell'opera di Valerio Massimo è quella veneziana del 1534: l'edizione critica più recente è di Kempf (1888²) nella « teubneriana ».

65.5. Su Tacito, oltre a Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.77 ss., cfr. soprattutto: Syme, *Tacitus* 2 voll. (1958); Paratore, *Tacito*² (1962); e, prima, Marchesi, *Tacito*³ (1944). Si v. inoltre, tra la letteratura più recente, Leiponte, *Réflexions sur le texte de Tacite de la Germania, c. XVIII*, in *RIDA.* 1949; Béguin, *Le fatum dans l'ouvre de Tacite*, in *L'Ant. class.* 1951; Büchner, *Tacitus und Plinius über Adoption des röm. Kaisers*, in *Rh.M.* 1955; Walser, *Rom, das Reich und die fremden Volker in der Geschichtschr. d. frühen Kaiserzeit. Studien zur Glaubwürdigkeit des Tacitus* (1951); Martin, *Tacitus and the Deat of Augustus*, in *The Class. Quartl.* 1955; Briessman, *Tacitus und das flavische Geschichtsbild*² (1961); Koestermann, *Der Eingang der Annalen des Tacitus*, in *Historia* 1961; Questa, *Studi sulle fonti degli Annales di Tacito*² (1963); Benario, *Tacitus and the Principate*, in *Class. Journ.* 1964; Michel, *Tacite et le destin de l'empire* (1966); De Visscher, *Tacite et les réformes électorales d'Auguste et de Tibère*, in *Etudes* 3 1966), già in *St. Arangio-Ruiz* 2 (1953). Cfr. inoltre: Dirksen, *Die röm. rechtl. Mitteilungen in den Tacitus Geschichtsbüchern* 1860); Schwabe, in *PW.* 4. 1566 ss.; Wachsmuth, *Einleitung in das Studium der alt. Geschichte* (1895) 677 ss., Fabia, *Les sour-*

6. A breve distanza seguì C. SVETONIO TRANQUILLO (I-II sec. d.C.), che scrisse le biografie dei *principes* da Giulio Cesare a Domiziano: nonostante l'abbondanza di aneddoti e la scarsa analisi delle cause degli avvenimenti, va particolarmente segnalata l'attendibilità di questo scrittore, di cui si è sempre lodato l'amore per la verità.

7. Nelle epoche successive la storiografia romana decadde. Possono tuttavia essere utilizzati con giovamento ai fini della ricostruzione storiografica delle istituzioni giuridiche romane le opere che seguono:

7.1. La storia romana di APPIANO ALESSANDRINO (II sec. d.C.), di cui rimangono squarci relativi alla crisi

---

ces de Tacite dans les Histoires et les Annales (1898; rist. a. 1967). Editore più antico di Tacito è Lipsio (1574); edizioni moderne: l'oxoniense, a cura di Fischer e Furneaux (1900-1910), quella delle « Belles Lettres » a cura di Goetzer (1921-1949) e l'ottima di Koestermann (1952-1957) nella « teubneriana ».

65.6. Su Svetonio, oltre a Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.1.454 ss., cfr. Della Corte, *Svetonio eques Romanus* (1958); Steidle, *Sueton und die antike Biographie* (1951); Invrea, *Ricerche di diritto pubblico nelle Vite dei Cesari di Svetonio* (1923); Brutscher, *Analysen zu Sueton « Divus Julius » und die Parallelelieferung* (1958). Le edizioni principali delle biografie di Svetonio sono le due di Roma del 1470 di Campanus ed Alariensis; tra le migliori edizioni moderne, notevoli quella di Ihm nella « teubneriana » e quella di Ailloud (in 3 voll.) nelle « Belles Lettres » (1931-1932).

65.7.1. Su Appiano, v. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.188 ss.; Gabba, *Note appianee*, in *ATH.* 1955; id., *Appiano e la storia delle guerre civili* (1956); Meloni, *Il valore storico e le fonti del libro macedonico di Appiano* (1955); Carcopino *Autour des Gracques* (1928) con un capitolo speciale su Appiano Kornemann, *Zur Geschichte der Gracchenzeit* (1903). Cfr.: Luce T.J. jr., *Appian's Magisterial Terminology*, in *Class. Philolog.*

della repubblica; è da notare che Appiano non segue l'ordine cronologico, ma scrive come una serie di storie particolari di vari popoli.

7.2. La storia (*Historiae Romanae*) dello storico greco CASSIO DIONE COCCEIANO (il « Livio dei Bizantini ») che trattò tutte le vicende di Roma dai tempi mitici di Enea all'anno del suo secondo consolato (229 d.C.). Dell'opera, in ottanta libri, ci sono pervenuti solo i 25 libri dal XXXV al LX che narrano gli avvenimenti dal 68 a.C. al 46 d.C. e gran parte dei libri LXXVIII e LXXIX, che riguardano gli anni 216-219 d.C. Gli altri libri ci sono noti attraverso i compendi di Giovanni Sifilino (sec. XI) e di Zonara (sec. XII).

7.3. Le biografie di imperatori, Cesari ed usurpatori da Adriano (117 d.C.) a Carino (285 d.C.), con una

---

1961; Hahn, *Appien et le cercle de Sénèque*, in *Acta Antiqua* 1964. Edizione critica dell'opera di Appiano è nella « teubneriana » quella a cura di Viereck e Goos I (1939), II² (1905) a cura di Mendelssohn e Vereck.

65.7.2. Su Cassio Dione, v. Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.200 ss.; Millar, *A Study of Cassius Dio* (1964); Andersen, *Cassius Dio und die Begründung des Principatus* (1938); Vrind, *De C. D. vocabulis quae ad ius publicum pertinent* (1923); Schwartz, *Cassius Dio Cocceianus*, in *PW*. 3. 1684 ss. Si v. anche: Gabba, *Progetti di riforme economiche e fiscali in uno storico dell'età dei Severi*, in *St. Fanfani* I (1962). Edizione critica dell'opera di Cassio Dione è quella di Boisservain (Berlin 1895-1931), in 5 voll. (dei primi quattro, r. del 1954).

65.7.3. Sugli Scrittori della *Historia Augusta* v. Diehl, in *PW*. 8. 2051 ss.; Mazzarino, *Il pensiero storico* cit. 2.2.214 ss.; Momigliano, *An unsolved problem of historical forgery: the « Scriptores Hist. Augustae »*, in *Journal Warburg a Courtauld Institutes* (1954); Stern, *Date et destination de l'Hi-*

lacuna tra la fine di Gordiano III (244 d.C.) e gli inizi di Valeriano (253 d.C.), tradizionalmente attribuite a vari autori, i cd. *Scriptores historiae Augustae*: ELIO SPARZIANO, VOLCACIO GALLICANO e TREBELLIO POLLIONE avrebbero scritto ai tempi di Diocleziano, mentre altri come FLAVIO VOPISCO, GIULIO CAPITOLINO ed ELIO LAMPRIDIO apparterrebbero all'età seguente. Ma sulla identità degli *Scriptores historiae Augustae* la critica moderna ha sollevato seri dubbi e discussioni.

---

stoire Auguste (1953); Hohl, *Ueber die Glaubwürdigkeit der Historia Augusta* (1953); Straub, *Studien zur Historia Augusta* (1952); Lambrecht, *Le problème de l'histoire Auguste*, in *L'antiquité classique* 1934; Hohl, *Zur Historia Augusta. Forschungen*, in *Klio* 1934; Baynes, *The Historia Augusta, its date and purpose* (1926). Cfr. Chastagnol, *Notes chronologiques sur l'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, in *Historia* 1955; Hohl, *Die Historia Augusta und die Caesares des Aurelius Victor*, in *Historia* 1955; id., *Ueber das Problem der Historia Augusta*, in *Wien. St.* 1958; Benario, *Severan Rome and the Historia Augusta*, in *Latomus* 1961; Hartke, *Geschichte und Politik im Spätantiken Rom. Untersuchungen über die Scriptores Historiae Augustae* (1940; rist. 1962); Corradi, *Le fonti della Storia Augusta*, in *Nuova Rivista Storica* 1963; Schwartz, *L'Histoire Auguste et la fable de l'usurpateur Celsus*, in *L'Antiq. Clas.* 1964. Particolarmente importanti, sul tema, i seguenti volumi miscellanei interamente dedicati alla *H.A.*: *Atti del Colloquio patavino sulla Historia Augusta*, con contributi di Sartori, Straub, Mazzarino S., Burian, Ruggini (1963); *Historia-Augusta-Colloquium*, a cura di Straub, con contributi di Alföldi, Braunert, Chastagnol, Nesselhauf, Pflaum, Schmid, Schwartz J., Straub (1964) e, ancora, *Bonner Historia-Augusta-Colloquium* (1964-65), a cura di Straub e con contributi di Alföldi, Birley, Chastagnol, Cracco Ruggini, Gilliam, Kohns, Nesselhauf, Pekáry, Pflaum, Schmid, Schwartz J., Seston, Straub, Stroheker, Syme, Teucker (1966). Edizione critica: Hold (1927) nella « teubneriana ». A cura del Lessing, è stato recentemente pubblicato uno *Scriptorum historiae Augustae Lexicon* (1964). Delle *Vite di Valeriano* e *Gallieno* di Trebellio Pollione, ottima l'ed. del Manni (1951).

7.4. Il *Breviarum ab urbe condita* di EUTROPIO (IV sec.) che narra la storia di Roma dalla fondazione al 364 d.C.: si tratta di un compendio che attinge da varie fonti (epitome liviana, Svetonio, cronache imperiali ecc.), scritto in stile chiarissimo su richiesta dell'imperatore Valente di cui Eutropio era epistolografo di Corte.

7.5. Le *Storie* (*Rerum gestarum libri XXXI*) dell'ultimo grande storico di Roma: AMMIANO MARCELLINO, nato ad Antiochia di Siria il 330 d.C. e morto dopo il 395. Narravano le vicende dell'Impero partendo dalla morte di Domiziano (96 d.C.), epoca alla quale si era fermata la trattazione di Tacito (cui Ammiano si ricollega) e giungendo sino al 378 (morte di Valente).

65.7.4. Su Eutropio, bibliografia nella voce della *PW.* 6. 1522 ss., curata dal Gensel; ma v. anche Malcovati, *I breviari del IV secolo*, in *AUCA.* 1942. — L'edizione più antica di Eutropio è la romana del 1471; buona è quella moderna di Ruehl (1887).

65.7.5. Sull'opera di Ammiano Marcellino: Hagendahl, *Studia Ammianea* (1921); Ennslin, *Zur Geschichtschreibung und Weltanschauung des Ammianus Marcellinus*, in *Klio Beiheft* 1923; Pighi, *Studia Ammianea* (1935); id., *I discorsi nelle Storie di Ammiano Marcellino* (1936); id., *Nuovi studi Ammianei* (1936); Thompson, *The historical work of Ammianus Marcellinus* (1947); Theron Naudé, *Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedsskrieving* (1956); Sokolov, *Ammian Martzellin kak posljednij predstavitel' anticnoj istoriografii* [*Ammiano Marcellino ultimo rappresentante della storiografia antica*], in *Vjestn-drejevnjej istorii* 1959; Tränkle, *Ammianus Marcellinus als römischer Geschichtsschreiber*, in *Antike und Abendland* 1962; Di Spigno, *Studi su Ammiano Marcellino. II regno di Costanzo II.* I. *Il cesarato di Giuliano*, in *Helikon* 1962; II. *La politica interna*, *ibid.* 1963; Vogt, *Ammianus Marcellinus als erzälender Geschichtsschreiber der Spätzeit*, in *Abh. Akad. Wiss. Mainz*

I primi 13 libri (con gli avvenimenti sino al 352) sono andati perduti, ma i 18 che ci son giunti sono notevoli per l'ampiezza della narrazione imparziale ed acuta e la pluralità degli interessi politici, sociali e culturali. Caratteristico è l'atteggiamento di Ammiano verso Giuliano, il cui breve regno è narrato in ben undici libri (XV-XXV).

7.6. La storia delle magistrature romane (*Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας*) di GIOVANNI LAURENZIO il LIDIO (Giovanni Lido), vissuto nel VI sec. d.C.: l'opera è preziosa per le fonti che l'autore ha utilizzato, sia pure con scarso senso critico.

66. SEGUE. GLI SCRITTI DEI POETI, DEI COMICI, DEI GRAMMATICI, DEGLI ERUDITI E DEI TECNOLOGI.

1. Notizie giuridiche attendibili (a volte, vere e proprie testimonianze), ma poche e frammentarie, ci pervengono dalle opere dei grammatici, degli eruditi e dei tecnologi.

1963; Stoian, *A propòs de la conception historique d'Ammien Marcellin*, in *Latomus* 1967. Delle *Storie* di Ammiano, ottima la recente edizione a cura di Rolfe, Heinemann (1956). Accurata e utile quella (con traduzione) curata da Selem (1965) nei *Classici latini* della Utet, diretti da Lana.

65.7.6. Per la storia di Giovanni Laurenzio il Lidio, cfr. Christ - Schmidt - Staehlin, *Geschichte der Griechischen Literatur*[6] cit., 2. 1041 ss. Cfr. anche D'Ors, *Las citas de Gay en Juan Lido*, in *AHDE*. 1951-52.

66.1. Cfr. specialmente: Rotondi, *La codificazione giustinianea attraverso le fonti extragiuridiche*, in *Scritti giuridici* 1 (1962).

2. Fonti di grande interesse, ma di assai dubbia precisione, sono anche le opere dei poeti e dei comici, che pertanto non possono essere prese in considerazione alla stregua di quelle, informate alla esattezza filologica, dei grammatici, eruditi e tecnologi. Tuttavia il teatro, come rappresentazione del costume di un'età, può essere anch'esso strumento di una certa validità per la ricognizione di norme, abitudini e concezioni giuridiche dominanti la vita sociale quotidiana.

66.2. Sulle opere poetiche come fonti di cognizione giuridica, si v.: Henriot, *Moeurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome d'après les poètes latins* (1865); Costa, *Il diritto nei poeti di Roma* (1898); Murison, *The law in the Latins poets*, in *ACIR.* (1935); Van Iddekinge, *De insigni in poeta Ovidio Romani iuris peritia* (1811); Stella Maranca, *Orazio e la legislazione romana*, in *Conferenze oraziane* (1936); id., *Il diritto romano e l'opera di Virgilio* (1931); Norden, *Apuleius von Madaura und das röm. Privatrecht* (1912). Cfr. anche Michel J., *Note sur le IX Bucolique (vers 2 à 10)*, in *RIDA.* 1954; Santa Cruz Teijeiro, *Apostillas jurídicas a una sátira de Horacio*, in *Arbor. Revista general de investigación y cultura* 1955; Castresana, *Historia y Politica en la Farsalia de Marco Anneo Lucano* (1956); Benario, *Book 4 of Horace's Odes: Augustean Propaganda*, in *Transactions and Proceedings of the American Philol. Ass.* 1960; Meyer, *Die Aussenpolitik des Augustus und die augusteische Dichtung* (1961); La Penna, *La lirica civile di Orazio e l'ideologia del principato*, in *Maia* 1961; id., *Orazio e l'ideologia del principato* (1963); Pöschl, *Horaz und die Politik*² (1963); Levi M. A., *Aspetti sociali della poesia di Giovenale*, in *St. Funaioli* (1955); Flores, *Origini e ceto di Giovenale e loro riflessi nella problematica sociale delle Satire*, in *Ann. Fac. Lett. Napoli* 962-63; Szelest, *Martial und die römische Gesellschaft*, in *Eos* 963; Della Corte, *Aspetti sociali del III libro del « Corpus Tibullianum »*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964); Sordi, *Virgilio e la storia del IV sec. a.C.*, in *ATH.* [= *St. Malcovati*] 1964); Brisset, *Les idées politiques de Lucain* (1964); Düll, *« Ovidius iudex ». Rechtshistorische Studien zu Ovids Werken*, in *St. Biondi* 1 (1965); Marford, *The Purpose of Lucan's Tenth Book*, in *Latomus* 1967. Una buona rassegna bi-

Per quanto riguarda, però, in particolare le opere dei comici romani, si pone il grave problema della effettiva rispondenza delle situazioni in esse descritte alla vita sociale e giuridica di Roma antica. Per talune

---

bliogr. in: Radke, *Augusteische Dichtung* (*Auswahl*), in *Gymnasium* 1964. — Fondamentale, ora, per una retta valutazione della utilizzabilità dei comici latini ai fini della ricostruzione del diritto romano, è Paoli, *Comici latini e diritto attico* (1962). Si v. anche, per notizie interessanti e utili sul teatro romano: Duckworth, *The nature of roman comedy. A study in popular entertrainment* (1952); Paratore, *Storia del teatro latino* (1957), estr. dalla *Storia del teatro* diretta da Praz; Bieber, *The History of the Greek and Roman Theater* (1961). Imponente è la letteratura su Plauto e Terenzio e sul problema della loro utilizzabilità ai fini della ricostruzione del diritto romano più antico; si v., tra gli altri: Bekker, *De emptione et venditione quae Plauti fabulis fuisse probetur* (1853); id., *Die römischen Komiker als Rechtszeugen*, in *ZSS.* 1892; Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto* (1890); id., *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, in *AG.* 1893; Pernard, *Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Terence* (1900); Fredershausen, *De iure Plautino et Terentiano* (1906); id., *Studien über das Recht bei Plautus und Terenz*, in *Hermes* 1912; Barceanu, *La vente consensuelle dans les comédies de Plaute* (1907); Radin, *Greek Law in roman Comedy*, in *Class. Philol.* 1910; Dareste, *Le droit romain et le droit grec dans Plaute*, ora in *Et. d'hist. du droit* 2. ser. (1926); Green, *Greck and roman Law in the Trinummus of Plautus*, in *Class. Philol.* 1929; Partsch, *Römische und griechisches Recht in Plautus' Persa*, ora in *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften* (1931); Paoli, *Nota giuridica su Plauto* (*Pl. Persa vv. 76-71*), in *Iura* 1953; id., *La in ius vocatio dans les comédies de Plaute*, in *SSE.* 1952; id., *Lo Stichus di Plauto e l'afèresi paterna*, in *St. De Francisci* 1 (1956); id., *Le fonti del diritto attico*, in *SSE.* 1958; id., *L'adoptio nelle commedie di Plauto*, in *Misc. Rostagni* (1963); Oliver, *Restitutio in integrum bei Terenz*, in *Thesaurismata. Fschr. Kapp* (1954); De Martino, *I quadrupla tores nel Persa di Plauto*, in *Labeo* 1955. Si v. anche, per interessanti spunti: Lana, *Terenzio e il movimento filellenico in Roma*, in *Riv. filol. class.* 1947; Earl, *Political Terminology in Plautus*, in *Historia* 1960; Earl, *Terence and Roman History*, in *Historia* 1962. Di notevole utilità sono, inoltre, le opere di let-

di esse, infatti, è provata la corrispondenza, di massima, alla realtà socio-economica del mondo attico; realtà, in cui erano fioriti i modelli cui gli autori romani (specie Pluto) si rifacevano.

3. L'utilità dei grammatici latini deriva dalle citazioni letterali di leggi e frammenti di giureconsulti, che essi, sia pure per altri scopi, ci offrono.

Possono essere particolarmente ricordati: M. TERENZIO VARRONE (116-36? a.C.), per i cinque libri rimasti del *De lingua latina*; VALERIO PROBO (I sec. d.C.), autore di un lessico delle abbreviazioni giuridiche (*Iuris notarum seu de litteris singularibus liber*), di cui rimane traccia attraverso riferimenti altrui e due manoscritti: il ms. 326 di Einsiedeln, del X sec., e il ms. 4841 della Bibl. Naz. di Parigi; POMPEO FESTO (II sec. d.C.),

---

terati e filologi sulla natura delle commedie e sulla personalità dei comici: si v. soprattutto Leo, *Plautinische Forschungen zur Kritik un Geschichte der Komodie*[2] (1912); Jachmann, *Plautinisches und Attisches* (1931; rist. 1966); Della Corte, *Da Sarsina a Roma. Ricerche plautine* (1952); Perna, *L'originalità di Plauto* (1955); Fraenkel, *Elementi plautini in Plauto* (tr. it. con *addenda* dell'a., 1960); Paratore, *Plauto* (1962); Delcourt, *Plaute et l'impartialité comique* (1964); Arnaldi, *Da Plauto a Terenzio. I. Plauto* (1964); Terzaghi, *Prolegomeni a Terenzio* (1931; rist. a. 1965). L'intera questione è stata di recente riesaminata, con molteplici notazioni di ordine metodologico, da Labruna, *Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell'emptio consensuale*, in *Labeo* 1968 (= *St. Volterra*, in corso di pubbl.).

66.3. Tentativo di porre i grammatici latini ad immediato oggetto dell'indagine romanistica è quello del Morasso, *Studi sui grammatici latini in relazione al diritto romano*, in *RISG.* 1954. Cfr. anche Wenger, *Die Quellen* cit. 207 ss. I resti delle opere dei grammatici sono raccolti nell'edizione di Lipsia *Grammatici latini* (1857-1880) a cura di Keil e nel vol. *Gramaticae Romanae Fragmenta* a cura di Funaioli (1907; rist. a. 1964); per il *De lingua latina* di Varrone, l'edizione migliore

che scrisse una opera *De verborum significatu*, la quale costituì un estratto di altro scritto dello stesso titolo, composto da VERRIO FLACCO nel I sec. d.C. con materiale varroniano; PAOLO DIACONO (VIII sec. d.C.), autore di un compendio del lessico di Festo, utile a noi perché del libro di Festo non ci è pervenuta che la seconda metà; NONIO MARCELLO (II o III sec. d.C.), autore di un'opera intitolata *Compendiosa doctrina per litteras*. Carattere archeologico e filologico ad un tempo vogliono avere i *Libri originum sive ethimologiarum* di ISIDORO, vescovo di Siviglia (VI-VII sec. d.C.): di essi il quinto è particolarmente dedicato alla materia giuridica, che viene, peraltro, trattata con straordinaria leggerezza. Qualche ausilio possono, infine, apportare i commenti e gli scolii grammaticali di ASCONIO PEDIANO (I sec. d.C.) e di altri anonimi (ad esempio, gli *Scholia Bobiensia*) alle opere di Cicerone, gli scolii di ACRONIO (II sec. d.C.) a Terenzio e ad Orazio, quelli di PORFIRIO (II sec. d.C.) ad Orazio ed i commenti di SERVIO (IV sec. d.C.) a Virgilio.

è a cura di Goets e Schoell (Lipsia 1910); recente edizione della stessa opera di Varrone è quella, a cura del Collart, nella coll. « Les Belles Lettres » (1954). Sui rapporti col diritto romano, cfr. Sanio, *Varroniana in den Schriften röm. Juristen* (1867); Stella Maranca, *Varrone giureconsulto*, in *Atti IV Congr. naz. dir. rom.* (1938); cfr. anche nt. 66.5. — Su Verrio Flacco, interessante introduzione agli aspetti giuridici in: Bona, *Contributo allo studio della composizione del « De verborum significatu » di Verrio Flacco* I (1964). — Sull'opera di Isidoro di Siviglia, cfr. Guarino, *Isidoro di Siviglia e l'origine dei codicilli*, in *SDHI.* 1944; Stella Maranca, *Jurisprudentiae Romanae reliquias quae Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum libris continentur* (1927). Cfr.

4. L'attendibilità degli e r u d i t i deriva dallo stesso carattere delle loro opere, volte specificamente al riferimento esatto di dati e notizie. Vanno segnalati, fra gli altri: PLINIO IL VECCHIO (I sec. d.C.), per la sua *Naturalis historia* e AULO GELLIO (II sec. d.C.), autore di venti libri di *Noctes Atticae*, che figurano composti in una campagna dell'Attica e riboccano di notizie e di citazioni affastellate insieme.

5. I t e c n o l o g i si occupavano di diritto se ed in quanto questo potesse interessare di scorcio le materie da essi trattate e si sforzarono, occupandosene, di essere chiari e precisi. Tra gli scrittori di agricoltura vanno citati ancora una volta CATONE maggiore (v. n. 64.3), per il *Liber de agri cultura*, e VARRONE, per i *Libri*

---

anche: D'Ors, *Entorno a la definiciòn Isidoriana del « ius gentium »*, in *Derecho de Gentes y Organizaciòn Internacional* (1956). — La ed. critica dei frammenti di P r o b o, del Mommsen, fondata sul ms. di Einsiedeln è in Keil, *Gramm. Lat.* 4 (1864). Il ms. di Parigi, fu edito dallo scopritore, il Girard, in *NRHD.* 1910. La più recente ed. è in Girard, Senn, *Textes*[7] 1.9 ss., con bibl.

66.4. Su P l i n i o: Le Bonniec, *Bibliographie de l'histoire naturelle de Pline* (1946); Ferri, *Plinio il Vecchio* (1946). Cfr. ora anche: Taeymans, *De « Naturalis Historia » van C. Plinius Secundus Maior als bron vor der economische geschiedenis van de romeinse Koningstijd en de Republick* (1962). Edizioni critiche: ed. II di Jahn, con copiosissimo indice, curata da Mayhoff (1875-1908), cui si deve aggiungere quella nelle « Belles Lettres », a cura di Beaujeu, Ernout, Pépin, Le Bonniec e De Saint Denis (1947 ss.). — Letteratura su G e l l i o: De Gloeden: *Auli Gellii quae ad ius pertinent* (1853); Hertz, *Auli Gellii quae ad ius pertinent capita* (1868); Oliver, *Roman Law of Aulus Gellius*, in *Camp. Law Journ.* 1933.

66.5. Su C a t o n e, v. anche *supra* n. 18.2.5. — Su V a r r o n e cfr. nt. 66.3. Si v. anche: Paoli, *Les definitions varroniennes des jours fastes et nefastes*, in *RHD.* 1952. Per i rapporti con l'opera di Manio Manilio, si v. *supra* nt. 19.2.2. — Let-

tres rerum rusticarum: l'uno e l'altro preziosi per la ricostruzione del diritto agrario romano. Molto utili sono anche gli scrittori di agrimensura, materia strettamente connessa con il diritto agrario: GIULIO FRONTINO (I sec. d.C.), autore anche di un libro *De aquis*

---

teratura sui gromatici: Brugi, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto. Ricerche* (1897; rist. a. 1967); id., *Nuovi studi sugli agrimensori romani*, in *RAL.* 1902-1903; Ruggieri, *Sugli uffici degli agrimensori romani specialmente in rapporto alle servitù prediali*, in *SDHI.* 1882; Josephon, *Casae litterarum. Studien zum Corpus agrimensorum Romanorum* (1950). — Gli agrimensori romani, detti gromatici dalla 'groma', loro strumento geodetico, furono probabilmente riuniti in corporazione da Cesare; nel tardo impero avevano il titolo di *togati Augustorum*, come i giuristi e, all'età di Costantino, formavano un ufficio retto dal *primicerius mensorum*, alle dipendenze del *magister officiorum*. Tra i più insigni, cui toccava il titolo di *vir perfectissimus*, alcuni si dedicavano all'attività didattica e, tra questi, il più antico e celebrato fu Frontino, detto il «Gaio dei Gromatici». La prima raccolta sistematica delle opere degli agrimensori romani risale al 1674, anno in cui il Goes pubblicò ad Amsterdam il *Rei agrariae auctores legesque*. A Berlino nel 1848-1852 uscì *Die Schriften der römischen Feldmesser*, in 2 voll., ad opera del Blume, del Lachmann e del Rudorff (il 2° vol., cui collaborò anche il Mommsen, contiene gli indici a cura di E. Bursian): l'opera è stata ristampata nel 1967. Una nuova edizione fu curata dal Thulin nel 1913: del *Corpus agrimensorum Romanorum*, rimasto incompleto per la morte dell'autore, uscì nella teubneriana solo il vol. I, 1. L'opera di Frontino apparve nell'edizione critica curata dal Bücheler (Lipsia 1858): il commentatore la intitolò *De aquis urbis Romae*. — Su Vitruvio, per tutti Sontheimer, *Vitruvius und seine Zeit* (1908). Cfr. Fuhrmann, *Das systematische Lehrbuch* (1960) 78. — Edizioni critiche moderne del *De architectura*: Krohn (Leipzig 1912) e Granger (London 1931 e 1945); dei libri 1-7 dell'opera di Vitruvio è stata pubblicata di recente (1960) un'ottima edizione critica a cura del Ferri, con buone note esplicative. L'*Index Vitruvianus* del Nohl (1896) è stato ristampato nel 1963. Si veda, inoltre in generale, sull'argomento, l'ottima opera (divulgativa, ma informatissima) di Crema, *L'architettura romana* (1959).

urbis Romae, e gli altri autori noti sotto la denominazione comune di *Gromatici veteres* (IGINO, SICULO FLACCO e BALBO, del I sec. d.C.; AGENNIO URBICO, del V sec. d.C.). Qualche interesse presenta, infine, il noto trattato *De architectura* di VITRUVIO POLLIONE (I sec. d.C.).

67. SEGUE. GLI SCRITTI DEI RETORI E DEI PADRI DELLA CHIESA.

1. Notizie giuridiche in copiosa misura si incontrano negli scritti dei retori romani ed in quelli dei padri della Chiesa. Ma qui i dubbi circa la attendibilità

67.1. Sui rapporti tra retorica e diritto romano, v. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani* (1938); Stroux, *Römische Rechtswissenschaft und Retorik* (1949); cfr. Himmelschein, *Studien zu der antiken Hermeneutica iuris*, in *Symb. Lenel* (1935); Rasi, *Il diritto matrimoniale nelle opere dei retori romani*, in *RSDI.* 1940; Steinwenter, *Rhetorik u. röm. Zivilprozess*, in *ZSS.* 1947; Meyer, *Die Quaestionen der Rhetorik und die Anfänge der juristischen Methodenlehre*, in *ZSS.* 1951; id., *Nachtrag zur Quaestionenlehre*, in *ZSS.* 1955; Santa Cruz Teijero, *Notas para un estudio expositivo sobre el influjo de la retorica en el derecho romano*, in *REP.* 1952; Paoli, *Droit attique et droit romain dans les Rhéteurs latins*, in *RHD.* 1953. Si v. anche Clarke, *Rethoric at Rome. A historical Survey* (1953); id., *Rhetoric in Greco-Roman Education* (1957); Santa Cruz, *Einfluss der rhetorischen Theorie des Status auf die röm. Jurisprudenz*, in *ZSS.* 1958; Wesel, *Zur Methode der Interpretationen von Gesetzen im röm. Recht* 1965). — Il problema di critica e di metodo, che si propone all'indagine romanistica relativamente ai testi patristici, è parte del più generale problema dei rapporti tra Cristianesimo e diritto romano, su cui diamo una sommaria bibliografia: Causi, *Diritto romano e patristica*, in *Studi Fadda* (1906); Stanhellini, *Il diritto matrimoniale nelle opere dei Padri della Chiesa*, in *AG.* 1910; Buss, *Roman law and history in the New Testament* (1901); Ball, *Paul and the roman law* (1901); Lambaud, *Le droit criminel dans les Actes des Martyrs* (1907); Caviglioli, *Impronte di diritto romano nel carteggio di S. Paolo*

o l'obiettività dei riferimenti debbono essere particolarmente gravi, sebbene innegabilmente grande sia la tentazione di prestar fede a sì numerose e circostanziate attestazioni.

2. A prescindere da Cicerone (v. n. 63.1), i retori maggiori della latinità furono: L. ANNEO SENECA (pri-

---

e nella Vulgata del Nuovo Testamento, in *ACII.* 1935; De Labriolle, *Histoire de la Littérature latine chrétienne*[3] (1947); Brasiello, *Premesse allo studio dell'influenza del Cristianesimo sul diritto romano*, in *Scritti Ferrini* (1947); Jonkers, *Quelques remarques sur les Pères de l'Eglise, les Conciles et les Constitutions des Empereurs Chrétiens, en leurs rapport réciproques, comme sources pour l'histoire du Bas-Empire*, in *RIDA.* 1949; Biondi, *Il diritto romano cristiano*, 3 voll. (1952 ss.); Aubert, *Les citations de droit romain dans l'oeuvre de Saint-Thomas*, in *Rev. de droit canonique* 1953, 1954 e 1955 (raccolti poi in volume, 1956). — Le opere dei Padri greci e latini sono collezionate nella *Patrologia* di Migne nel modo seguente: *Patrologia latina*, 217 voll. più 4 voll. di indici, comprendente 261 autori dal II sec. al 1216 (Paris 1844-1855); *Patrologia Graeca* in due serie, l'una, ordinariamente citata, col testo greco-latino, 161 voll., l'altra, 81 voll., col solo testo latino, comprendente autori fino al Concilio di Firenze del 1439 (Paris 1857-1866) Per la patrologia greca, indice orientativo generale è quello di Cavallera, *Indices* (1912); l'indice particolare è di Hopfner *Patrologiae cursus completus, Series graeca, Index locupletissimus*, 2 voll. (1934-1945). Tuttavia la *Patrologia* del Migne è da considerarsi superata rispetto alle edizioni critiche curate dalle Accademie di Vienna e di Berlino e iniziate rispettivamente dal 1866 e dal 1897. Il *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum* (*CSEL.* o *CV.* = *Corpus Vindobonense*) comprende in 70 voll. tutti gli scrittori ecclesiastici latini dal I al VII sec.; gli scritti dei Padri Greci sono raccolti nel *Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrundert.* (*GCS.* o *CB.* = *Corpus Berolinense*), per ora in 4 voll.

67.2. Edizione critica dell'opera di Seneca padre è quella del Bornecque in 2 voll. (Paris 1930). — Edizione critica dei *Institutionis oratoriae libri XII* di Quintiliano è del Radermacher, nella teubneriana, in 2 voll. (1907-1935). —

ma metà I sec. d.C.), autore di dieci libri di *Controversiae*; M. FABIO QUINTILIANO (seconda metà I sec. d.C.), autore delle *Institutiones oratoriae*, in dodici libri; C. PLINIO CECILIO SECONDO il giovane (I-II sec. d.C.), del quale sono a noi pervenuti dieci libri di *Epistolae*, tra cui importantissimo l'ultimo, che contiene uno scambio di lettere con Traiano, avvenuto quando Plinio amministrava la Bitinia.

Tra questi autori Plinio è di certo il maggiormente credibile, quando parla di diritto. Seneca e Quintiliano portano spesso a sostrato delle loro esercitazioni oratorie complessi casi giudiziari, rifiniti a volte sin nei minimi particolari: tuttavia, sebbene si sia voluto da alcuni sostenere il contrario (Lanfranchi), è opinione giustamente prevalente che non sia possibile tenerne conto, non solo ai fini della ricostruzione degli istituti giuridici romani (dato che gli elementi di derivazione greca sono dovunque evidenti e sovrab-

---

Bibliografia qui interessante su **Plinio il giovane**: Pulciano, *Il diritto privato nell'Epistolario di Plinio il Giovane* (1913); Solimena, *Plinio il Giovane e il diritto pubblico di Roma* (1905); Herrmann, *Les interpolations de la lettre de Pline sur les chrétiens*, in *Latomus* 1954; Mayer Maly, *Der rechtsgeschichtliche Gehalt der «Christenbrief» von Plinius und Trajan*, in *SDHI*. 1956; Vidman, *Etude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan* (1960); Sherwin-White, *Traian's Replies to Pliny. Autorship and Necessity*, in *JRS*. 1962; Sacchi, *Plinio e gli Esseni*, in *P.P.* 1963; Polverini, *Le città dell'Impero nell'epistolario di Plinio*, in *Contributi dell'Istituto di Filologia Classica* I (1963); Syme, *Pliny and the Dacian Wars*, in *Latomus* 1964 e ancora Sherwin-White, *The lettres of Pliny. A historical and social commentary* (1966). La più recente edizione critica dell'*Epistolario* è dello Schuster e dello Hanslik (Teubner 1958). Ottima l'edizione (con comm.) del *Panegirico di Traiano*, curata dalla Malcovati (1962).

bondanti), ma anche ai fini limitati della più approfondita conoscenza della terminologia tecnico-giuridica romana.

3. Gli scritti dei Padri della Chiesa sono anch'essi pieni di riferimenti all'ordinamento giuridico romano postclassico e di citazioni di leggi e di scritti dei giureconsulti delle età precedenti; ma la prudenza non sarà mai troppa nella loro consultazione, dovendosi considerare non solo che i Padri della Chiesa non furono generalmente dei tecnici del diritto, ma anche che l'intento polemico o apologetico può averli spesso traviati, allontanandoli da una pacata ed

---

67.3. Su Tertulliano: De Labriolle, *Tertullian jurisconsulte*, in *NRHD.* 1906; Vitton, *I concetti giuridici nelle opere di Tertulliano* (1924); Beck, *Röm. Recht bei Tertullian u. Ciprian* (1930); Stirnimann, *Die Praescriptio Tertullians im Lichte des römischen Rechts und der Theologie* (1950). Per l'edizione critica delle opere di Tertulliano, cfr. la rassegna della nt. 67.1. Nel *Corpus* di Vienna Tertulliano è contenuto nel 20 vol. (di Reifferscheid e Wissowa, 1890), nel 47 (Kroymann, 1906), nel 69 (Hoppe, 1939), nel 70 (Kroymann, 1942), e nel 76 (Bulhart e Borleff, 1957). Ma cfr. anche il I e il II vol. del *Corpus Christianorum*, a cura di Dekkers ed altri (Turnhout, Brepols, 1954). Ottima edizione critica dell'*Apologeticum* è quella parigina (1929) a cura di Waltzin e Severyns nelle « Belles Lettres ». — Letteratura romanistica su Arnobio: Ferrini, *Le cognizioni giuridiche di Lattanzio, Arnobio e Minucio Felice*, in *Opere* (1929); Rapisarda, *Arnobio* (1946); per la cronologia dell'*Adversus Nationes* con riguardo particolare all'esaurimento della *lex Cincia*, v. il recente studio di Melillo, *Arnobio e l'ultima vicenda della lex Cincia*, in *Labeo* 1962 (ivi amplissima bibliografia). L'opera di Arnobio è contenuta nel vol. 5 della *Patrologia Latina* del Migne (v. nt. 67.1). — Su Lattanzio: Ferrini, *Die juristischen Kenntnisse des Arnobius und des Lactantius*, in *ZSS.* 1894; id., *Le cognizioni*

obbiettiva rappresentazione del diritto del mondo pagano.

Le figure che maggiormente spiccano sono: TERTULLIANO (II-III sec. d.C.), per l'*Apologeticon*; ARNOBIO (III sec. d.C.), per l'*Adversus Nationes*; LATTANZIO (III sec. d.C.), per le *Institutiones divinae*, ove egli, per

---

giuridiche di Lattanzio, Arnobio e Minucio Felice cit.; id., *Su le idee giuridiche nei libri V e VI delle Istituzioni di Lattanzio*, in *Opere* (1929). Gli scritti di Lattanzio sono, nella edizione del Migne, ai voll. 6 e 7; nell'edizione di Vienna, ai voll. 19 e 27. — Letteratura romanistica su Ambrogio: Maschi, *Un problema generale del diritto in S. Ambrogio e nelle fonti romano-classiche*, in *PUC.* 1940; Passerin D'Entreves, *La concezione del diritto in S. Ambrogio, ivi*; Biondi, *L'influenza di S. Ambrogio sulla legislazione religiosa del suo tempo*, ora in *Scr. giur.* 1 (1965). Cfr. anche: Heggelbacher, *Vom römischen zum christhichen Recht. Juristische Elemente in den Schriften des sog. Ambrosiaster* (1959). L'opera di Ambrogio è, nella *Patrologia Latina*, ai voll. 14-16, nel *Corpus* di Vienna ai voll. 32, 62, 64 e 73. Per l'Ambrosiaste, si v. Migne, vol. 17 e 35. — Fondamentale su Girolamo è la monografia del Violardo, *Il pensiero giuridico di S. Girolamo* (1937). Si v. anche: D'Ors, *San Pablo jureconsulto*, in *AHDE* 1951-52 (a proposito della contrapposizione, in S. Girolamo, tra S. Paolo e Papiniano). A S. Girolamo sono dedicati i voll. 22-29 della *Patrologia Latina*; il *Corpus* di Vienna gli dedica i voll. 54, 56 e 59. — Vasta è la letteratura romanistica su S. Agostino; ne diamo un breve cenno: Roberti, *Contributo allo studio delle relazioni tra diritto romano e patristica tratto dall'esame delle fonti agostiniane*, in *Riv. Fil. neoscol.* 23, suppl.; Nonnoi, *S. Agostino e il diritto romano*, in *RISG.* 1934; Albertario, *Di alcuni riferimenti al matrimonio e al possesso nelle opere di S. Agostino*, in *AG.* (1931) = *Studi* 1; Fortin, *Le droit de propriété dans Saint Augustin* (1906); Schilling, *Die Staats-und Soziallehre des hl. Augustinus* (1910); Giorgianni, *Il concetto del diritto e dello Stato in S. Agostino* (1921). Cfr. anche: Calabi, *Le fonti della storia romana nel « De civitate Dei » di Sant'Agostino*, in *P.P.* 1955. Nella *Patrologia Latina*, le *Confessiones* di S. Agostino sono contenute nel 32 vol.; il 41 raccoglie invece il *De civitate Dei*. Nel *Corpus* di Vienna le *Con-*

convincere i pagani che la miglior soluzione del problema morale è quella cristiana, segue il metodo espositivo dei manuali giuridici (*institutiones*) correnti nelle scuole; AMBROGIO (IV sec. d.C.), sopra tutto per il *De officiis ministrorum*; GEROLAMO (IV-V sec. d.C.), per le sue molteplici opere ed anche per il suo *Chronicon* dalla nascita di Abramo, conservato in frammenti; AGOSTINO (IV-V sec. d.C.), sia per le *Confessiones*, che per il trattato *De civitate Dei*, che vuol essere una confutazione del *De republica* di Cicerone, e, tra la patrologia greca, il vescovo EUSEBIO DI CESAREA, (III-IV sec.) autore, oltre che di una fondamentale *Storia ecclesiastica*, di una *Vita Constantini*.

---

fessiones sono nel 33 vol., il *De civitate Dei* nel 40. Di quest'ultima opera ottima è la recente (1955) edizione critica nel *Corpus Christianorum*, a cura di Dombart e Kalb. Ma v. anche le edizioni delle « Belles Lettres » a cura del De Labriolle in collaborazione col Perret (1940 ss.), e della teubneriana (1934 ss.) ad opera dello Skutella (*Confessiones*) e di Dombart e Kalb (*Civitas Dei*). — Sulla *Vita Constantini*, di Eusebio di Cesarea, si v., di recente: Vittinghoff, *Eusebius als Verfasser der « Vita Constantini »*, in *Rh. M.* 1953; Gregoire, *L'authenticité et l'historicité de la vita Constantini attribuée à Eusèbe de Césarée*, in *Bull. Acad. Belg., Cl. lettres sciences mor. pol.* 1953; Moreau, *Zum Problem der Vita Costantini*, in *Historia* 1955; Scheidweiler, *Nochmals die Vita Constantini*, in *Byz. Zeitschr.* 1956; Winkelmann, *Zur Echtheitsfrage der Vita Constantini des Eusebius von Caesarea*, in *St. Clasice* 1961; id., *Zur Geschichte des Authentizitätsproblems der Vita Constantini*, in *Klio* 1962.

Capitolo V

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ARCAICO

SOMMARIO: 68. Quadro generale. — 69. Incertezze della cronologia romana. — 70. Le fonti primarie. — 71. (Segue. I 'Fasti'. — 72. Segue. I ritrovati archeologici. — 73. Le fonti secondarie. — 74. Segue. La palingenesi delle 'leges regiae'. — 75. Segue. La palingenesi delle 'leges XII Tabularum'.

68. Quadro generale.

1. Se il raggruppamento dei primi quattro secoli della storia romana in un periodo unico non fosse già imposto dalle esigenze storiografiche dianzi illustrate, esso sarebbe, in ogni caso, suggerito da motivi di pratica opportunità di indagine.

Il periodo arcaico è un periodo poverissimo di mezzi di sicura cognizione delle sue vicende. Esso abbraccia un'epoca quasi leggendaria, che pone il ricercatore di fronte a problemi e difficoltà assai diversi da quelli che si presentano per la ricostruzione dei periodi successivi, cioè della cd. « epoca storica ».

68.1. Cfr. Pareti, *Per lo studio della leggenda e della pseudostoria greca e romana*, in *Atene e Roma* 1924; Arangio-Ruiz, *Storia*[2] (r. 1966) 1 ss. con notevoli considerazioni. Cfr. anche Wenger, *Die Quellen* 327 ss.

2. Base principale, se non esclusiva, per una conoscenza del periodo arcaico di Roma e del suo diritto è, dunque, la tradizione, quale ci è riferita da numerose fonti di cognizione, tecniche e atecniche. Ma si tratta, per lo più, di una tradizione che nessuna delle fonti a nostra disposizione ha colto di prima mano, e che, pertanto, oltre che ai consueti sospetti di inesattezze, dà fondatamente àdito al sospetto di falsificazioni di ogni genere.

L'esperienza storiografica ha ormai dimostrato che abbondano nei racconti tradizionali relativi al periodo arcaico: a) procronismi (o «anticipazioni storiche»), vale a dire fenomeni di volontaria o involontaria anticipazione di avvenimenti, talvolta per tratti di interi secoli; *b*) concentramenti storici, vale a dire fenomeni di concentrazione di avvenimenti diversi e significanti intorno a questa o quella figura di personaggio (Romolo, Numa, Servio Tullio, Appio Claudio), o intorno ad un avvenimento centrale *c*) esagerazione di fatti, incomprensione della loro portata originaria, duplicazioni di avvenimenti, concorrenza di tradizioni diverse ecc.

3. Gli stessi storiografi romani si resero parzialmente conto della inattendibilità della tradizione su

---

68.2. Sulla tradizione, come fonte di conoscenza storico-giuridica, per l'indagine romanistica: Wenger, *Die Quellen* 331 ss. Sui suoi limiti, interessanti notazioni, oltre che negli autori cit. *supra* nt. 68.1., in: Alföldi, *Early Rome and the Latins* cit. 125 ss., ove ulteriore bibl.

68.3. Cfr., sul problema, per tutti Ciaceri, *Le origini di*

primi secoli e cercarono di scusare la scarsezza di notizie addotte con l'affermare che tutto il materiale documentario dei primi tre secoli e mezzo era andato distrutto nell'incendio gallico dell'Urbe (387 a.C.). Ma ciò è vero soltanto in parte. In gran parte la scarsità di notizie attendibili sui primi secoli dipese: anzi tutto dal fatto che solo agli inizi del sec. V a.C. si diffuse la scrittura in Roma; secondariamente dalla assai poca cura che i Romani, a differenza dei Greci, seppero dedicare alla registrazione degli avvenimenti coevi.

69. Incertezze della cronologia romana.

1. Le difficoltà sinora accennate sono complicate dalle incertezze della cronologia romana, davvero notevoli nel periodo arcaico.

Una quasi perfetta collimanza di date tra le varie fonti in nostro possesso incomincia, può dirsi, soltanto con il 280 a.C., primo anno della guerra di Pirro,

---

Roma (1937) 82 ss.. La registrazione degli avvenimenti degni di ricordo, in Roma, deve probabilmente essersi iniziata nei primi decenni del terzo secolo a.C. tenendo conto che i Pontefici notano negli *Annales* come la prima delle eclissi solari quella del 13 giugno 288, ignorando le due precedenti del 15 agosto 310 e del 24 maggio 297. V. *amplius supra* n. 64.2 (e nt. relativa). — Sulla tradizione, come fattore di conoscenza storiografica: Wenger, *Die Quellen* 331 ss.

69. Sulla cronologia antica in generale e su quella romana in particolare v. anzitutto l'opera fondamentale di Ideler, *Handbuch der Chronologie* voll. 1-2 (1825 s.); id., *Lehrbuch der Chronologie*, voll. 1-2-3 (1831); Mommsen, *Römische Chronologie bis auf Caesar*² (1859); Ginzel, *Handbuch der Chronologie*, voll. 3 (1906-1914); Leuze, *Die römische Jahrzälung*

mentre, man mano che si risale verso le origini, la collimanza tra le varie fonti diminuisce, sino a diventare discrepanza costante e talvolta addirittura sorprendente.

Così, per quanto riguarda l'anno della fondazione di Roma, la cronologia di Varrone (da noi qui generalmente seguita) dà per risultato il 754 a.C., quella dei *Fasti Capitolini* il 752, quella di Dionigi di Alicarnasso l'anno I della VII Olimpiade (752-751), quella di Polibio e Diodoro l'anno II della VII Olimpiade (751-750), quella di Livio il 750, quella di Fabio Pittore il 748, quella di Cincio Alimento l'anno V della XII Olimpiade (729-728); per non parlare di Timeo, che porta la fondazione della *civitas* al 714 a.C. (lo stesso anno della fondazione di Cartagine), e di molti storiografi moderni, che, in critica a tutti i dati ora riferiti, sostengono essere stata Roma fondata il 753 a.C.

La ragione di queste incertezze di cronologia sta principalmente in ciò: che le cronologie romane furono tutte elaborate in tempi storici e che alla data di fondazione di Roma si giunse a ritroso, ricostruendo anno per anno i magistrati eponimi indicati dalle incerte e contraddittorie narrazioni tradizionali. Nè

(1909); Nillson, *Primitive Time-reckoning* (1920); Hubitschek, *Grundriss der antiken Zeitrechnung* (1928). Ma si v. sopra tutto: Bickerman, *Chronologie*, in Gercke, Norden, *Einleitung in die Altertumswissenschaft* 3.5 (1933), tr. it. di Moroni, *La cronologia nel mondo antico* (1962); per l'aggiornamento della bibliografia cfr. l'*Année philologique*, sv. « *Calendaria* »; per la cronologia greca, cfr. J. e L. Robert, *Bulletin épigraphique*, in *Rev. d. Etud. Grecques*. Cfr. Wenger, *Die Quellen* 341 ss. (bibl. ulteriore in nt. 62 ss.).

solamente l'incertezza e la contraddittorietà delle indicazioni della leggenda influirono sulle diversità delle cronologie, ma anche un complesso di errori di calcolo più o meno scusabili, quali, ad esempio, quelli determinati dalla difficoltà di rapportare l'anno romano dei tempi storici (iniziantesi con il 1° gennaio) con quello delle epoche più antiche (che prendeva le mosse dal 15 marzo o, prima ancora, da altre date) e con le annate olimpiache, in uso nella cronologia greca, le quali incominciavano a metà della stagione estiva.

70. LE FONTI PRIMARIE.

1. In considerazione di quanto si è detto or ora, non deve stupire che manchino quasi del tutto le fonti primarie di cognizione, sia tecniche che atecniche, dell'ordinamento giuridico quiritario. Persino le monete, di solito piuttosto abbondanti, difettano del tutto, dato che il conio delle prime monete di rame non è certamente anteriore al 350 a.C.

2. Unica vera fonte primaria di cognizione in senso tecnico del diritto quiritario è la stele arcai-

---

70.1. Per la numismatica antica, cfr. *supra* n. 61.1.1, ove in nota bibl.

70.2. Sul *cippus antiquissimus* ritrovato nel Foro romano, si v. la premessa all'edizione di Riccobono, *FIRA.* 1 p. 19 (ove anche notizie sul rinvenimento e le precedenti edizioni). Per altre indicazioni, cfr. Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 7 s., 206; Wenger, *Die Quellen* 349 ss. e nt. 68 ss. ivi; e specialmente: Stroux, *Die Forumsinschrift beim Lapis niger,* in *Philo-*

ca (*Cippus antiquissimus*) del Foro romano (*Fontes ital.* 1. 19), scoperta nel 1899 sotto il famoso *lapis niger* della piazza ove si adunavano i *comitia curiata* (*comitium*) ed ove, secondo la tradizione, sarebbe stata la tomba di Romolo. L'età di questa stele è incerta ma non posteriore alla metà del sec. V a.C.

Ben poco leggibili le parole dell'iscrizione bustrofeda, la cui ricostruzione forma oggetto delle più disparate congetture dei dotti. Pare sicura, nelle prime due linee, la scritta « *quoi honc* (*lapidem* o *locum violasit*) *sakros estod*», la quale commette ai cittadini il compito di esercitare la vendetta contro l'eventuale violatore del cippo. Nel seguito si legge chiaramente, tra l'altro, la parola « *recei* » (= « *regi* »).

71. Segue. I « Fasti ».

1. Una fonte di cognizione apparentemente ottima circa il periodo arcaico sembrerebbero i cd. *Fasti*

---

logus 1931; Leifer, Goldmann, *Zum Problem der Forumsinschrift unter dem Lapis niger*, [Leifer, *Zwei neure Lösungsvorschläge (Graffunder und Stroux)*; Goldmann, *Deutungsversuch*], in *Klio* 1932 (rist. a. 1963); Ciaceri, *Le origini di Roma* (1937) 40 ss. 60 ss.; Goidànich, *L'iscrizione arcaica del foro romano* in *ACNR* 4 (1938). *Adde*: Marchetti Longhi, *Un mistero archeologico: i lapis niger*, in *Arch. class.* 1959; Lejeune, *Note sur la stèle archaique du Forum*, in *Homm. Grenier* 2 (1962).

71.1. *Fasti* erano il termine antonomastico dei calendari, i quali indicavano i *dies fasti*, favorevoli al disbrigo delle pubbliche attività. Dall'uso invalso di aggiungervi le liste dei magistrati eponimi o le registrazioni dei trionfi sono derivate le locuzioni *fasti consulares, triumphales*. — Edizioni: v. *su-*

Capitolini: una lista di magistrati maggiori (consoli, dittatori, *tribuni militum consulari potestate* ecc.) a partire dal 510 a.C., o meglio dal primo anno della repubblica (che per i *Fasti* è il 509 a.C.).

Questa lista è stata trovata incisa su marmo, nel 1536, nella *Regia* del Palatino ed è stata trasferita poi nel Museo Capitolino ove è attualmente (cfr. *CIL.* 1².1 ss.). Ad essa è aggiunta una lista di trionfi (*Fasti triumphales*), ove sono segnate le vittorie militari coronate dalla celebrazione del trionfo (cfr. *CIL.* 1². 45).

Senonchè va subito detto che la credibilità dei

---

nt. 59. 2 (che riporta la composizione del *CIL.*); l'edizione più recente di Fasti è quella di Vidman, *Fasti Ostienses*, in *Atti Accad. Cecosl.* (1957). Fondamentale rimane la raccolta curata da Degrassi, *Fasti consulares et triumphales*, per il vol. XIII.1 delle *Inscriptiones Italiae* (1947); l'ediz. è stata riprodotta, senza le tavole e l'apparato critico, nel *Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum* (1958). — Letteratura: tralasciando le voci delle Enciclopedie e dei Dizionari epigrafici (citate da Luzzatto sv. « *Fasti* », in *NNDI.*), si vedano le seguenti opere: Klein, *Fasti consulares inde a Caesaris nece usque ad imperium Diocletiani* (1881); Mommsen, *Römische Forschungen* 2 (1884); Cichorius, *De Fastis consularibus antiquissimis* (1887); Mommsen, *Staatsrecht* 1. 488; 2. 755 ss.; Soltau, *Die Anfänge der römischen Geschichtsschreibung* (1909); Liebenam, *Fasti consulares imperii Romani von 30 v. Chr. bis 565 n. Chr.* (1909), fondamentale per il Principato; Costa, *I Fasti consolari romani dalle origini alla morte di G. Cesare*, 2 voll. (1910); Pais, *Sui fasti consolari. Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma* 2 (1918); Beloch, *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege* (1926); Harrer, Suskin, *Fasti consulares*, in *Amer. Journ. Archeol.* 1939; Cornelius, *Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte* (1940); Degrassi, *L'edificio dei Fasti Capitolini*, in *Rend. Acc. Pont.* 1945-46; Hanell, *Das altrömische eponyme Amt* (1946); Ross Taylor, *The date of the Capitoline Fasti*, in *Class. Phil.* 1946; id., *Annals of the roman consulship on the Archives of*

Fasti, almeno per quanto riguarda gli avvenimenti sino al II sec. a.C., è molto scarsa. Si tratta, invero, molto probabilmente, di una epigrafe fatta nella seconda metà del sec. I a.C., forse per incarico di Augusto, da antiquari, che la redassero sulla base delle trattazioni annalistiche del secolo precedente.

L'intento encomiastico e pubblicitario dei *Fasti* sminuisce ancor più il loro valore probatorio, che è stato del resto già infirmato da molte ricerche della critica storica.

72. SEGUE. I RITROVATI ARCHEOLOGICI.

1. Dell'ausilio che i ritrovati archeologici danno alla ricostruzione del periodo arcaico si è parlato volta a volta, allorchè se ne è presentata l'occasione.

2. Per dare qualche esempio dell'importanza dell'archeologia più antica, citeremo ancora il caso della

---

Augustus, in *Proc. Amer. Philol. Assoc.* 1950; Broughton, *The magistrates of roman republic*, 2 voll. (1951); Barini, *Triumphalia* (1952); Fraccaro, *La storia romana arcaica*, in *RIL.* 1952; Luzzatto *Appunti sulle dittature « imminuto iure »*, in *St. De Francisci* 3 (1956); ed ancora: l'ottimo lavoro di Degrassi, *I Fasti consolari dell'Impero romano dal 30 a.Cr. al 613 d.Cr.* (1952). Cfr. Alföldi *Early Rome and the Latins* cit. 78 ss., 165 ss. e, per ulteriori indicazioni, Wenger, *Die Quellen* 341 ss.

72.1. Sulla archeologia, come fonte di cognizione atecnica, si v. *supra* n. 61.

72.2. Il fascio in questione è ora custodito nel Museo Archeologico di Firenze: se ne veda la riproduzione nella tav. XXII di Pallottino, *Etruscologia*[3] (1963). La scoperta della tomba d

tomba di un littore, trovata nella città etrusca di Vetulonia. In essa si è rinvenuto un fascio di sei verghe in ferro con in cima una doppia ascia. Da ciò si è ritenuto di poter trovar conferma alla tesi che vuole l'istituto dei *lictores* importato a Roma dagli Etruschi.

3. Altro esempio assai interessante è quello della cd. tomba François di Vulci, ove si vedono i resti di una pittura murale che raffigura episodi di battaglia, indicando in calce ai personaggi i loro nomi: vi si vede, tra l'altro, un « Macstrna » che libera

---

Vetulonia sarebbe, per una parte della dottrina, la prova della testimonianza di Silio Italico *(Pun.* 8.484): « *Bissenos haec* (sc. *Vetulonia) prima dedit praecedere fasces, / et iunxit totidem tacito terrore secures* ». Per l'origine etrusca dei *lictores* l'archeologia dà credito agli scrittori romani e greci, quali Dionigi d'Alicarnasso (3.61.1-2), Strabone (5.220a), Floro (1.5.6), Giovanni Lidio (1.8). Un'interessante trattazione dell'argomento in Coli, *Regnum,* in *SDHI.* 1951; per l'origine etrusca dei fasci: Arangio-Ruiz, *Storia*[7] cit.; De Martino, *Storia* 1 (r. 1958); Grosso, *Storia*[4] (1960) e Pallottino, *o.c.* 181 ss. — Molti studiosi sostengono tuttavia la tesi opposta, partendo dalla premessa che non si tratta di un fascio littorio, ma di una bipenne, di una λάβρυς, caratteristico della religiosità dell'area mediterranea antica. Per questa tesi cfr. De Francisci, *Intorno all'origine etrusca del concetto di « imperium »,* in *Studi Etruschi* 1955-56; una vasta disamina del problema, con conclusioni non diverse da quelle del De Francisci, in Cancelli, sv. « *Littori* » in *NNDI.* (con accurata esegesi delle fonti e bibliografia completa). Cfr. anche Alföldi, *Early Rome and the Latins* cit. 202 ss. e nt. ivi e, per ulteriori notizie: Wenger, *Die Quellen* 881 ss.

72.3. Le discussioni più recenti sul problema, in Pareti, *Studi Etruschi* 1931; Momigliano, *L'opera dell'Imperatore Claudio* (1932); Pallottino, *Studi Etruschi* 1939; Mazzarino, *Dalla Monarchia allo stato repubblicano: ricerche di storia romana arcaica* (1945); Pallottino, *La peinture étrusque* (1952); De Francisci,

« Caile Vipinas » e poco più oltre un « Marce Camitinas » che uccide « Cneve Tarx(nies) Rumax ». L'assonanza degli ultimi due nominativi con nomi romani è impressionante (Marcus Camillus, Cneus Tarquinius Romanus). Quanto ai primi due nominati, la tradizione romana, raccolta dall'imperatore Claudio, assegnava al re Servio Tullio anche il nome di *Mastarna* (Macstrna) e lo faceva compagno d'armi di *Celius Vibenna* (Caile Vipinas). Non è il caso di riferire le dispute che si sono accese per l'esatta interpretazione della raffigurazione volcente, della quale, comunque, deve dirsi che conferma non solo il predominio etrusco in Roma, ma anche la effettiva esistenza di taluni personaggi della leggenda.

73. Le fonti secondarie.

1. Le fonti secondarie di cognizione del periodo arcaico sono relativamente numerose, ma nella gran maggioranza non hanno carattere tecnico ed inoltre sono tutte, quale più quale meno, fortemente sospettabili di imprecisioni, derivanti dal prono accoglimento delle narrazioni della leggenda.

Primordia Civitatis (1959); Pallottino, *Etruscologia*[5] cit. 148 ss.; Alföldi, *Early Rome and the Latins* cit. 27 ss.; 175 ss. Cfr. Wenger, *Die Quellen* 881 ss. e nt. 18 ss. — Per l'onomastica latina, si v. Schultze, *Zur Geschichte der röm. Eigennamen*, in *AGGW.* 1924.

2. L'unica fonte di cognizione in senso tecnico del periodo arcaico è costituita da squarci del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio, conservatici in D. 1.2.2. Ivi si contiene un riassunto della primitiva storia costituzionale, che potrebbe essere assai utile, se non apparisse evidentemente influenzato anch'esso dalla tradizione corrente; lo stesso è a dirsi per quanto ivi si narra circa le fonti del diritto arcaico, con particolare riguardo alle *leges XII tabularum*. L'aiuto che questi squarci possono portare alla ricerca storiografica è, insomma, di scarso rilievo. Le difficoltà sono accresciute dal sospetto che il *liber singularis enchiridii* non sia stato redatto da Pomponio, ma sia frutto di una rielaborazione del periodo postclassico.

3. Tra le fonti di cognizione in senso atecnico spiccano per maggior attendibilità le narrazioni di Diodoro Siculo e di Polibio, condotte in gran parte sui dati forniti dalla più antica annalistica. Assai meno attendibili sono invece i racconti di Livio, Dionigi, Appiano e Plutarco, che si rifanno alla immaginosa annalistica delle età graccana e sillana. Molte considerazioni sul diritto arcaico si trovano nel libro II del *De republica* di Cicerone.

4. La nostra fede nella tradizione sui più antichi tempi aumenterebbe certo notevolmente, se fosse si-

---

73.2. Sull'*enchiridion* di Pomponio: *supra* n. 40.1.2.
73.3. Su queste fonti, si v. *supra*, al cap. IV, i nn. 63 ss.
73.4. Sui *libri magistratuum* e sui *libri lin-*

curo che sin dal sec. V a.C. furono dettati e tenuti in ordine i cd. *libri magistratuum*, contenenti le liste dei magistrati annuali, e i più o meno analoghi cd. *libri lintei* (scritti su tela), gli uni e gli altri custoditi nel tempio di Giunone Moneta. Viceversa ogni notizia in proposito è assai malsicura.

5. Assai malsicura è poi anche la tradizione secondo cui il *pontifex maximus* redigeva anno per anno una nota dei principali avvenimenti, esponendola in pubblico su di una tavola e utilizzandola al fine della composizione dei suoi annali (cd. *Annales maximi*). Questa consuetudine di registrare i « *domi militiaeque terra marique gesta* » si formò, infatti, a quanto pare, non prima delle guerre puniche, cioè dell'epoca in cui i Romani si dettero ad imprese militari di mare, oltre che di terra.

6. Non più antichi degli *Annales maximi* dovettero

---

tei, per tutti: Wenger, *Die Quellen*, rispettivamente p. 342 e 100 s. Si v. anche *supra* n. 64.2.

73.5. Sugli *Annales maximi* che, per testimonianza di Cicerone, raggiungevano, in 80 libri, il pontificato (131 a. C.) del loro probabile editore, P. Mucius Scaevola, v. Seck, *Die Kalendartafel der Pontifices* (1885); Cantarelli, *Origine degli Annales Maximi*, in *Riv. di Filol.* 1896; Cichorius, *shv.* in *PW.* 1. (1894); Kornemann, *Der Priestercodex in der Regia* (1912); Westrup, *On the Antiquarian-Historiographical Activities of the Roman Pontifical College*, in *Hist. Fil. meddel. Kong. Danske vid selbskab* 1928-29. Altra letteratura in Wenger, *Die Quellen* 34 e nt. 56 ss. *Adde*: Alföldi, *Early Rome and the Latins* cit. 167 s 170 s. con altre notizie. Su P. Mucius Scaevola, si v. *supra* n. 19.2.3.

73.6. Su queste fonti, per tutti: Wenger, *Die Quellen* 393 nt. 133 ss., 476, con bibliografia.

essere i cd. *commentarii* (o *libri*) *pontificum* e quelli di altri sacerdozi e magistrature (*commentarii augurum; acta fratrum Arvalium; commentarii* dei *XV viri sacris faciundis* etc.), che costituivano una sorta di registro delle incombenze derivanti dalla carica e degli usi giuridici formatisi in proposito, il quale era corredato di numerosi *exempla* di situazioni precedentemente verificatesi.

74. SEGUE. LA PALINGENESI DELLE « LEGES REGIÆ ».

1. Sulla base di molteplici riferimenti e di qualche citazione testuale sparsa qua e là nelle fonti si è tentata, già da gran tempo, la palingenesi delle cd. *leges regiae* e delle *leges XII tabularum*.

2. La palingenesi delle mitiche *leges regiae* (*Fontes ital.* 1. 3) è divisa in relazione ai sette re della leggenda ed è palesamente la più arbitraria, perchè non soltanto raccoglie le disposizioni legislative che ai *reges* si attribuiscono, ma raccoglie anche, come se

74. Sulle *leges regiae* (la cui palingenesi corrente è — come s'è detto — in *FIRA*. 1.3 ss.) e il *ius Papirianum*, si v.: Voigt, *Ueber die « Leges regiae »* (1876-77); Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 2.1[3] (1887) 43; Hirschfeld, *Die « Monumenta » des Manilius und das « ius Papirianum »*, in *Sitzungsb. Berliner Akad.* 1903 (ripubbl. parz. col titolo *« Ius Papirianum »*, in *Kleine Schriften* [1903]); Baviera, *I « Monumenta » di Manilio e il « ius Papirianum »*, in *AG.* 1903, ora in *Scr. giur.* (1909); Pais, *A proposito del « ius Papirianum ». Ricerche sulla storia*

fossero certo e indiscutibile frutto di *leges*, tutte le istituzioni che ai *reges* si sogliono attribuire.

La circostanza che maggiormente impressiona e che più invita gli storiografi a dubitare della tradizione sulle *leges regiae* è che non mancano, come si è detto, citazioni testuali, ma queste citazioni, salvo una eccezione per Romolo ed una per Servio Tullio (Fest. sv. *Plorare*), si riferiscono tutte a Numa Pompilio, e cioè al personaggio intorno a cui la tradizione concentra le istituzioni religiose arcaiche, ed hanno tutte un evidente carattere sacrale. Dato e non concesso che i testi relativi si siano tutti formati nei primi due secoli e mezzo di Roma, risulta comunque confermata la ipotesi che le cd. *leges regiae* si riducessero, in realtà, a disposizioni eminentemente rituali del *rex sacrorum* e dei *pontifices*.

3. Delle *leges regiae*, secondo una notizia di Pomponio (*enchir.* 2), che parrebbe trovare conferma in un passo di Dionigi di Alicarnasso (3.36.4), sarebbe stata effettuata una raccolta da un pontefice dell'ultima età monarchica o dei primi tempi della repubblica, SEXTUS (?GAIUS?) PAPIRIUS. Tale raccolta sarebbe stata denominata *ius Papirianum* (o *ius civile Papi-*

---

e sul diritto pubblico di Roma 1 (19-15); Carcopino, *Les prétendues « lois royales »*, in *Mél. d'Archéol. et d'histoire* 1937; J. Paoli, *Le « ius Papirianum » et la loi Papiria*, in *RHD.* 1946-47; Di Paola, *Dalla « Lex Papiria » al « ius Papirianum »*, in *St. Solazzi* (1948); Kaser, *Das altrömische ius* (1949); Guarino, *L'ordinamento*[3] 84 s. Cfr. ancora: Schulz, *Geschichte* 105; Wenger, *Die Quellen* 353, 474; Bretone, sv. *« Ius Papirianum »*, in *NNDI.*, con ulteriore bibl.

rianum), sempre secondo Pomponio, « *non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit* ». Ma il problema dell'*ius Papirianum*, nonostante recenti studi, è ancora lungi dall'esser risolto.

75. SEGUE. LA PALINGENESI DELLE « LEGES XII TABULARUM ».

1. La palingenesi delle *leges XII Tabularum* (*Fontes ital.* 1. 23) varia a seconda degli autori. Pochissimi sono, infatti, i frammenti di cui si sa con certezza in quale *tabula* fossero situati ed inoltre è presumibile che i *decemviri* non abbiano seguito un rigoroso ordine logico-giuridico nella sistemazione delle varie norme, tanto più che la loro opera rimase in tronco e che quindi non si potè procedere ad un riordinamento conclusivo del materiale apprestato.

2. In genere, nelle moderne edizioni, i frammenti ed i riferimenti superstiti sono raggruppati nella maniera seguente: *tab.* I-III: processo privato; *tab.* IV-

---

75. Edizioni moderne delle *leges XII Tabularum*, sono, oltre quelle di Bruns, *Fontes* [7] (1909) p. 15-40, di Riccobono, *FIRA.* 1.2 ss.; di Girard, *Textes* [6] (1937) p. 9 ss.: Düll, *Das Zwölftafelgesetz. Texte, Uebersetzungen und Erläuterungen* [3] (1959); Coleman-Norton, *The Twelwe Tables* [3] (1950), trad. ingl. con commento. Bibliografia: Girard, *L'histoire des XII tables*, in *RH.* 1902; id., *La loi des Douze Tables* (1914); Lambert, *L'histoire traditionnelle des XII tables, in Mél. Appleton* (1903); id., *La question de l'authenticité des XII tables et les Annales Maximi*, in *RH.* 1902; id., *Le probleme de l'origine des XII tables*, in *Rév. Gén. de droit* 1902-1903; Solazzi, *La questione*

VII: istituti quiritari incentrati intorno alla *familia* ed alle relazioni di *commercium* interfamiliari; *tab.* VIII: diritto penale; *tab.* IX-X: diritto pubblico e norme sacrali in materia di funerali; *tab.* XI-XII: appendice.

3. E' poco credibile che le *XII tabulae* abbiano contenuto disposizioni di diritto pubblico e di diritto sacro: l'ipotesi è confermata dalla scarsezza di contenuto delle *tab.* IX e X, le quali dovettero pertanto contenere disposizioni di altra natura. La verità è che una palingenesi, per dir così, topografica delle *XII tabulae* è impresa illusoria anche in ordine alle norme di cui ci vien riferita la posizione nella legge. Bisogna

---

dell'autenticità delle XII Tavole, in *Ann. Univ. Urbino* 1902, ora in *Scritti* 1 (1955); Pais, *L'età della redazione e della pubblicazione delle leggi delle XII tavole,* in *Ricerche* 1 (1915); Soltan, *Der Dezenvirat in Sage und Geschichte,* in *ZSS.* 1918; Täubler, *Untersuchungen zur Geschichte des Dezemvirats und der Zwölftafeln* (1921); Baviera, *Contributo critico alla storia della lex XII tabularum,* in *St. Petrozzi* (1925); Berger, sv. «*Tabulae duodecim*», in *PW.* 4A.2 (1932); id., *Le XII tavole e la codificazione giustinianea,* in *ACIR.* 1934; id., *Vi sono nei Digesti citazioni interpolate della legge delle dodici tavole?,* in *St. Riccobono* (1936); Volterra, *Diritto romano e diritti orientali* (1938) 175 ss.; Westrup, *Introduction to early Roman law* 4.1 (1954); Guarino, *L'ordinamento*[3] 100 ss.; De Martino, *Storia* 1 cit. 247 ss.; Cancelli, *Leggenda e storia delle dodici tavole* (1959); Meira, *A Lei das XII Tábuas fonte do direito público e privado*[2] (1961), con un tentativo di palingenesi. Lauria (*Ius Romanum* 1.1 [1963] 21 ss.) propone una nuova ricostruzione del contenuto delle dodici tavole, basandosi sulle sole fonti sicuramente attendibili, nonchè una nuova sistematica, basandosi su parallelismo con altre opere (giurisprudenziali o legislative) successive. Della storicità del racconto sul decemvirato e sulle XII tavole si è fortemente e variamente dubitato in passato (il Pais ed il Lambert, ad esempio, negarono del tutto l'autenticità alle XII tavole); ma ormai

tener presente, infatti, che le *X I I tabulae* erano di legno (cfr. Hor., *Ad Pis.* 396; Pomp. D. 1.2.2.4, ove « *eboreas* » va corretto in « *roboreas* ») e che le vicende successive di Roma (incendio gallico?) ne fecero probabilmente sparire la redazione originale. Affidate principalmente alla memoria dei cittadini, esse giunsero ai loro commentatori (Sesto Elio, Lucio Elio Stilo Preconio, Valerio Messalla, Servio Sulpicio, Antistio Labeone) in testi malsicuri e non scarsi di varianti. Prova ulteriore delle alterazioni subite dal testo decemvirale già in epoca repubblicana è data dalla lingua in cui sono redatti gli stessi versetti testualmente riferiti: lingua che, pur presentando indubbie tracce di arcaismo, non è certo quella del sec. V a.C..

Consegue da ciò che ogni palingenesi moderna delle *XII tabulae* è, in realtà, la palingenesi di altre arbitrarie palingenesi operate nel II sec. a.C. e dopo. La ricostruzione, non solo dal punto di vista formale e sistematico, ma anche dal punto di vista del contenuto delle norme decemvirali è poi complicata da ciò:

---

gli storiografi possono dirsi d'accordo nell'accettare il nucleo della narrazione tradizionale, secondo cui le XII tavole furono compilate, nel 451-450 a. C., da due successivi collegi di *decemviri legibus scribundis*. Elementi incredibili sono, invece, a nostro avviso questi: *a*) che alla composizione del secondo collegio decemvirale (quello del 450 a. C. che finì rovesciato a furor di popolo) abbiano partecipato anche esponenti della *plebs*; *b*) che le *leges XII tab.* abbiano contenuto norme di carattere costituzionale e sacrale. Su singoli aspetti della ricca problematica sulle *XII tab.* si v. ancora: Coleman, Norton, *Cicero's contribution to the text of the Twelwe Tables*, in *Class. Journ.* 1950; Wieacker, *Zwölftafelprobleme*, in *RIDA.* 959; id., *Lex publica*, in *Vom römischen Recht?* cit.; De Viss-

a) che molte norme sono di conio posteriore, derivando da riferimenti arbitrari compiuti non soltanto in periodo preclassico e classico, ma anche, mediante glossemi, in periodo postclassico; *b*) che altre norme sono riferite diversamente da fonti diverse; *c*) che altre norme ancora, pur essendo riferite in maniera univoca dalle fonti, sembrano con ogni probabilità modificate rispetto alla disposizione originaria.

---

cher, *La loi des XII tables et la protection des tombeaux*, in *Mél. Meylan* 1 (1963); Ruschenbusch, *Die Zwölftafeln und die römische Gesandtschaft nach Athen*, in *Historia* 1963; Sbordone, *Per la sintassi delle XII tavole*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964); Kunst, *Die « lex XII tabularum VIII 26 » und der « de canus traiectensis »*, in *ZSS.* 1965. Ulteriore bibl. meno recente infine, in: Wenger, *Die Quellen* 357 ss. e note ivi; Longo, sv *« Lex duodecim tabularum »*, in *NNDI.*

Capitolo VI

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO PRECLASSICO

SOMMARIO: 76. Quadro generale. — 77. Le fonti primarie. — 78. Segue. Resti epigrafici di 'leges'. — 79. Segue. Resti epigrafici di 'senatusconsulta'. — 80. Le fonti secondarie. — 81. Segue. La palingenesi dell''edictum praetoris' e dell''edictum aedilium curulium'.

76. Quadro Generale.

1. I problemi della conoscenza del periodo del diritto romano preclassico sono, in linea generale, assai meno gravi di quelli relativi alla conoscenza del periodo arcaico, dato che numerose fonti di cognizione, originarie e derivate, sono a disposizione degli storiografi.

Giova, tuttavia, osservare che il materiale di cognizione di cui si dispone, non è, purtroppo, uniformemente distribuito nel tempo e tra gli argomenti.

È indiscutibile, invero, che la storia dei secoli IV e III, almeno sino all'età delle guerre puniche, presenta oscurità e incertezze di informazione non

---

76. Per le fonti di cognizione di questo periodo, in generale: Wenger, *Die Quellen* 372 ss.

molto diverse da quelle presentate dalla storia del periodo arcaico; di modo che, sebbene su scala minore, il ricercatore ha ancora da fare i suoi conti con la tradizione, non sempre veritiera e quasi mai completamente esatta.

Quanto alla storia degli anni seguenti, le fonti di cognizione sono invece abbondantissime, ma con stragrande prevalenza delle fonti atecniche sulle tecniche e, conseguentemente, con prevalenza della informazione sulla storia politica generale, a tutto discapito della storia del fenomeno giuridico.

È superfluo ricordare che, per quanto attiene alla fase di assestamento della *respublica* nazionale, le difficoltà della ricostruzione storiografica sono accresciute (come già si è avvertito) dalle incertezze della cronologia romana.

77. Le fonti primarie.

1. Le numerose fonti primarie di cognizione del periodo preclassico si trovano raccolte soprattutto in *CIL.* I² (*Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem*), VI (*Inscr. urbis Romae*), XIV (*Inscr. Latii veteris*).

Non mette il caso di ricordare le fonti primarie in

---

77. Si v. sulle fonti epigrafiche, *supra* cap. IV n. 59 (e 59.2 ss., in particolare). Per aggiornamenti bibliografici sulle singole fonti indicate nei numeri che seguono, si v. le rassegne di epigrafia generale e giuridica citate *supra* n. 59.6 e 6.1

senso atecnico. Sarà utile, invece, un elenco delle principali fonti primarie di cognizione in senso tecnico, e più precisamente dei più importanti resti epigrafici di *leges* e di *senatusconsulta*.

78. SEGUE. RESTI EPIGRAFICI DI « LEGES ».

1. *Tabula Bantina* (*Lex Osca Tabulae Bantinae* da un lato, *Lex Latina* dall'altro). Frammento di tavola bronzea, scoperto nel 1790 ad Oppido Lucano (anticamente *Bantia*): si trova nel Museo Nazionale di Napoli. La tavola (destinata ad essere infissa su un muro in luogo pubblico) era incisa su ambedue le facce, evidentemente perchè, giudicatasi ad un certo punto inutile la pubblicità del testo iscritto sulla prima faccia, si volle tuttavia utilizzare il bronzo incidendo un'altra legge sul verso. Il *recto* riporta una *lex* in lingua osca sulle magistrature ed in genere l'ordina-

---

78.1. Per la *lex Osca*, v. Riccobono, *FIRA*. 1.163 ss.; Mommsen, in *CIL*. 1.46 ss.; id., *Oskische Studien. 7. Die tabula Bantina*, in *ZRG*. 1846; Moratti, *La legge Osca di Banzia*, in *AG*. 1894; De Ruggiero, sv. « *Bantina (tabula)* », in *DE*. 1895; Bücheler, *Zum stadrecht von Bantia*, in *Rh. M*. 1908; Zotta, *Sul diritto pubblico e privato di Bantia*, in *Atti Ist. Veneto* 1939. Per la *lex Latina*, si v. Riccobono, *FIRA*. 1.82 ss.; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* (1885) 1.431; per la datazione cfr. Mommsen, in *CIL. 1. c.*; id., *Römisches Staatsrecht* cit. 3.1. 702; Rotondi, *Leges* 319; Yarnold, *The latin law of Bantia*, in *Am. Journ. of Philol*. 1957. Sui rapporti tra le due leggi e la natura della *lex Latina*, v. specialmente Arangio Ruiz, *Storia*[7] 206 ss. (cui si rimanda per ulteriori indicazioni bibliografiche). V., infine, anche Wenger, *Die Quellen* 373 e nt. 15 ss.; Longo, sv. « *Lex Tabulae Bantinae* », in *NNDI*., con ulteriore bibl., cui *adde*: Schönbauer, *Das Problem der beiden Inschriften von Bantia*, in *RIDA*. 1955.

mento della città; il *verso* riporta la *sanctio* di una *lex* romana riguardante l'osservanza della legge da parte dei magistrati. E' oscuro il rapporto tra le due leggi; e controversa la natura della *lex Latina*: da alcuni si ipotizza trattarsi di una *lex de foedere cum Bantia*, risalente alla fine del II sec. a.C. (in ogni caso di età non anteriore alla legge agraria di Tiberio Gracco).

2. *Fragmenta XII tabulae aeneae magnae*. Scoperti in luogo e data ignoti (ma non dopo il 1521): se ne trovano sette a Napoli e due a Vienna; gli ultimi due, da tempo perduti, sono conosciuti attraverso apografi. Anche questa tavola era incisa su ambedue le facce.

La faccia A (riconosciuta da Klenze nel 1821: *Fontes ital.* I, n. 7) contiene un amplissimo brano della *lex Acilia repetundarum* del 123 a.C. L'identificazione della *lex Acilia* (operata dal Mommsen) è contrastata da alcuni, che hanno creduto di poter invece identificare nel testo della epigrafe la *lex Servilia repetundarum* del III a.C.

78.2. Sulla faccia A della *tabula aenea magna*, si v. Riccobono, *FIRA.* 1.84; Rotondi, *Leges* 312 s.; Rudorff, *Ad legem Aciliam de pecuniis repetundis* (1862); De Ruggiero, sv. « *Acilia (lex)* », in *DE.* 1895; Hesky, *Anmerkungen zur lex Acilia repetundarum*, in *Wiener Studien* 1903; Fraccaro, *Sulle « leges iudiciariae romanae »*, in *RIL.* 1919; Bannier, *Zur lex Acilia repetundarum*, in *Philologus* 1927-28; Levi, *A proposito della « lex repetundarum », delle tavole del Bembo*, in *Riv. Filol.* 1929; Sherwin-White, *« Poena legis repetundarum »*, in *B. S. Rome* 1949; Tibiletti, *Le leggi « de iudiciis repetundarum » fino alla guerra sociale*, in *Athenaeum* 1953; Serrao, *« Iudici repetundarum »*, in *St. Romani* 1954; v. anche Wenger, *Die Quellen* 373 e nt. 20 ss.; Longo, sv. *« Lex Acilia repetundarum »*, in

La faccia B (ricostruita dal Rudorff: *Fontes ital.* I, n. 8) contiene uno squarcio (molto male ed irregolarmente inciso) di una *lex agraria* (*Baebia?*) del III sec. a.C., ove si parla del regime dell'*ager publicus* in Italia, in Africa e a Corinto.

Gli studiosi non sono d'accordo circa la identificazione della *lex agraria*. Sembra probabile che il « *recto* » sia stato costituito dalla *lex repetundarum*.

3. *Graeca versio legis Romanae de piratis persequendis*. Scoperta a Delfi (nel 1893-96) sulla base mutila di un monumento a Paolo Emilio (*Fontes ital.* I, n. 9). Si ritiene generalmente che questa *lex de piratis persequendis* sia stata rogata nel 101 o nel 100 a.C.

NNDI. con ulteriore bibl. — Per la faccia B, v. Riccobono, *FIRA.* I.102. In particolare sulla *lex agraria*, cfr. Cardinali, *Capisaldi della legislazione agraria del periodo graccano*, in *Historia* 1933; Zancan, *Ager publicus: ricerche di storia e di diritto romano* (1935).

78.3. La prima edizione della epigrafe contenente la *lex de piratis persequendis* fu del Pomtow, in *Klio* 1921; sui problemi di questa *lex* v.: Cuq, *Un fragment de loi romaine*, in *RH.* 1925; Colin, *Inscriptions de Delphes. Traduction grecque d'une loi (de la fin de 101 av. J. C.: projets de politique orientale des démocrates et de Marius?)*, in *Bull. Corr. Hell.* 1924; Carcopino, *Sur la loi romaine du monument de Paul-Emile*, in *Mél. Glotz* (1932). La lezione adottata da Riccobono in *FIRA.* .121 ss. è stata condotta sull'edizione di Colin apparsa nella collezione *Fouilles de Delphes* 3.4 (1930) 34 ss. Cfr. Rotondi, *Leges* 371 s. Per un inquadramento nella storia politica, v. Gröbe, *Zum Seeräuberkriege des Pompeius Magnus*. 1. *Die Bestimmungen der Lex Gabinia de bello Piratico*, in *Klio* 1910. /. da ultimo con ampia bibl. Maroti, *Die Rolle der Seeräuberei zur Zeit der römischen Burgerkriege*, in *Altertum* 1961. Ulteriore bibl., meno recente, sulla fonte, in Wenger, *Die Quellen* 374 e nt. 24 ss.

4. *Tabula ex lege Cornelia de XX quaestoribus.* Scoperta nel sec. XVI a Roma, costituisce l'ottava tavola bronzea di una serie di almeno nove, ove era riprodotta una legge rogata da Silla (81 a.C.), che elevava i *quaestores* al numero di 20 e riordinava le norme relative a questa magistratura. Si trova nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* I, n. 10).

5. *Tabula ex lege Antonia de Termessibus.* Scoperta nel secolo XVI a Roma, presso le rovine del tempio di Saturno, insieme con quella *ex lege Cornelia de XX quaestoribus* (n. 78.4). E' la prima di una serie di quattro o cinque tavole bronzee, ove era inciso un plebiscito fatto votare dai *tribuni plebis* del 70 a.C. (primo fra i quali è nominato C. Antonio). Il plebiscito riconosce alla città di *Termessus maior* in Pisidia il carattere di *civitas libera et foederata.* Si trova nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* I, n. 11).

78.4. Sulla *tabula ex lege Cornelia de XX quaestoribus,* che contiene soprattutto prescrizioni sul personale ausiliario dei questori, v. Riccobono, *FIRA.* 1.131 ss.; Rotondi *Leges* 353 s.; De Ruggiero, sv. « *Cornelia (lex)* », in *DE.* 1910; Keil *Zur « lex Cornelia de viginti quaestoribus »,* in *Wiener Studien* 1902; Wenger, *Die Quellen* 374.

78.5. Sulla *tabula ex lege Antonia de Termessibus,* v. Riccobono, *FIRA.* 1.135 ss.; Rotondi, *Leges* 368; De Ruggiero, sv. « *Antonia (lex)* », in *DE.* 1895; Bormann *Zu römischen Urkunden der Zeit der Republik,* in *Festschrift Hirschfeld* (1903); Heberdey, *Zur Geschichte von Termessus maior in römischer Zeit,* in *Anzeiger d. Wien. Akad. d. Wiss.* 1931; Carrelli, *Possessio vel ususfructus in Gai II 7,* in *SDHI.* 1935; cfr. infine: Wenger, *Die Quellen* 374 e Longo sv. « *Lex Antonia de Termessibus* », in *NNDI.*

6. *Tabula ex lege (Rubria?) de Gallia Cisalpina.* Quarta di una serie imprecisabile di tavole bronzee, scoperta nel 1760 a *Veleia* (presso Piacenza); attualmente nel museo di Parma (*Fontes ital.* I, n. 19).

La legge (probabilmente *rogata*) trattava della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali della Gallia Cisalpina: essa è, dunque, posteriore al 49 a.C. (anno in cui i Cisalpini ebbero la cittadinanza romana) ed anteriore al 42 a.C. (anno in cui la Gallia Cisalpina fu incorporata nel territorio romano).

Anticamente si riteneva che la legge in questione si chiamasse *Rubria,* argomentandosi da una formula in esso riportata; oggi, invece, si dubita fortemente anche di ciò. Il Gradenwitz è riuscito a dimostrare (nel 1915) che il testo della *lex de Gallia Cisalpina* è stato redatto tenendo presenti testi vari di leggi precedenti.

78.6. Sulla *tabula ex lege (Rubria?) de Gallia Cisalpina,* v. Riccobono, *FIRA.* I.169 ss.; Rotondi, *Leges* 494 ss.; Puchta, *Ueber die lex Rubria,* in *Civ. Magaz.* 1827; Mommsen, *Ueber den Inhalt des rubrischen Gesetzes,* in *Jahrb. d. gem. deutschen Rechts* 1858; Gradenwitz, *Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragments,* in *SHA.* 1915; Hardy, *Some problems in roman history* (1924); Wlassak, *Confessio in iure und Defensionsverweigerung nach d. Lex Rubria,* in *SBA.* 1934; Serrao, *La « iurisdictio » del pretore peregrino* (1954). Sulla Gallia Cisalpina nel periodo di transizione tra la condizione di provincia e l'incorporazione nell'Italia romana, v. Chilver, *Cisalpine Gaul. Social economic history from 49 b. Chr. to the death of Traian* (1941). Sulla fonte, ulteriore bibliografia in Wenger, *Die Quellen* 375 e nt. 36 ss. e in Longo, sv. « *Lex Rubria de Gallia Cisalpina* », in *NNDI.*

7. *Fragmentum Atestinum.* Scoperto ad Este nel 1880, ora nel Museo estense (*Fontes ital.* I, n. 20). Vi si leggono squarci di una legge (*rogata?*) municipale analoga alla precedente, ma che non pare abbia avuto nulla a che fare con essa. Sembra che la legge sia da attribuire al 49 a.C.

8. *Tabula Heracleensis.* Grande tavola di bronzo, spezzata in due parti, scoperta presso l'antica *Heraclea* in Lucania, nel secolo XVIII: le due parti si trovano nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* I, n. 13).

La tavola è scritta su ambedue le facce, di cui una (« *recto* ») scritta in greco, contiene contratti di fitto di fondi rustici. Il « *verso* » della tavola riporta

---

78.7 Sul *fragmentum Atestinum*: Riccobono, *FIRA.* 1.176 s.; Alibrandi, *Di un frammento di legge romana sopra la giurisdizione municipale*, in *SDHI.* 1881; Mommsen, *Ein zweites Brückstuck des Rubrischen Gesetzes vom Jahre 705 Roms*, in *Hommes* 1881, ora in *Ges. Schr.* 1.175; Appleton, *Le fragment d'Este. Etudes d'épigraphie juridique*, in *RGD.* 1900, su cui Segrè, *Rc.*, in *RISG.* 1900. Si v. ora Wenger, *Die Quellen* 375 e nt. 40 ss., con ulteriore bibl.

78.8 Sulla *Tabula Heracleensis*, v. Riccobono, *FIRA.* 1.40 ss.; Rotondi, *Leges* 423 ss. Cfr. Dirksen, *Observ. ad Tab. Heracl.* (1817); Legras, *La table latine d'Heraclée* (1907), su cui Kübler, *Rc.*, in *ZSS.* 1907 e ancora Arangio-Ruiz, *Rec.*, in *BIDR.* 1920; Gradenwitz, *Die Gemeindeordonnananzen der Tafel von Heraclea*, in *SHA.* 1916; Premerstein, *Die Tafel von Heraclea, und die Acta Caesaris*, in *ZSS.* 1922; Hardy, *Some Problems in Roman History* (1924); Rudolph, *Stadt und Staat im röm. Italien* (1935); Siber, *Analogie, Amtsrecht im röm. Strafrecht*, in *Abh. Akad. Wiss. Leipzig* 1936; Schönbauer, *Die Tafeln von Heraclea in neuer Beleuchtung*, in *Anz. Oesterr. Akad. Wiss.* 1952; id., *Die Inschrift von Heraklea - ein Rätsel?*, in

alcune disposizioni di una legge non identificata, relative alle distribuzioni di frumento in Roma, alla polizia stradale e ad altre materie affini.

Molti autori ritengono (vivamente osteggiati dagli studiosi più recenti), che la *lex* sia un frammento di una *lex Iulia municipalis* (di Cesare).

9. *Tabula ex lege municipii Tarentini.* Nona di una serie di almeno dieci tavole bronzee su cui era riportata una *lex data* da un magistrato romano alla città di *Tarentum* (Taranto) per regolare l'amministrazione municipale. Fu scoperta a Taranto nel 1894 e si trova nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* I, n. 18). Controversa è la data del provvedimento, che si sostiene posteriore a quella della *lex Plautia Papiria* dell'89 a.C.

10. *Tabulae ex lege coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis.* Quattro

---

RIDA. 1954; Müller, *The Date of the Tabula Heracleensis,* in *Class. Journ.* 1964-65. Ulteriore bibl. in Wenger, *Die Quellen* 375 ss. e nt. 44 ss. e in Longo, sv. « *Lex Tabulae Heracleensis, Lex Julia municipalis* », in *NNDI.*

78.9. I frammenti della *lex municipii Tarentini* furono editi a cura di Gatti, De Petra e Scialoia, in *Mon. Linc.* 1896. V. ora Riccobono, *FIRA.* I.166 ss.; Rotondi, *Leges* 492 s. Cfr. sull'iscrizione: Viola, *Ueber die lex Julia municipalis von Tarent,* in *Mitt. d. Deutschen Arch. Inst. R. A.* 895; Beaudonin, *La Table de Tarente,* in *NRH.* 1896; Scialoja, *Legge municipale Tarentina,* in *BIDR* 1896; Toutain, *Fragments le la lex municipii Tarentini,* in *NRH.* 1897; Rudolph, *Stadt ndt Staat* cit. (1935). Per ulteriore bibl.: Wenger, *Die Quellen* 96 e nt. 9 ss. Longo, sv. « *Lex municipalis Tarentina* », in *NNDI.*

78.10 Sulla *lex coloniae Genetivae Juliae ive Ursonensis,* si v.: Riccobono, *FIRA.* I.177 ss.; Rotondi,

tavole bronzee, di una serie di almeno nove, scoperte ad *Urso* (oggi Ossuna, in Andalusia) nel secolo XIX: si trovano nel Museo di Madrid (*Fontes ital.* I, n. 21).

La legge fu *data* alla colonia di *Urso* (*colonia Iulia Genetiva*) da Marco Antonio, su ordine di Giulio Cesare, nel 44 a.C., e riguarda l'amministrazione di quella colonia.

79. SEGUE. RESTI EPIGRAFICI DI « SENATUSCONSULTA ».

1. *Tabula SC. de Bacchanalibus.* Tavola di bronzo scoperta nel 1640 a Tiriolo in Calabria, conservata nel Museo di Vienna (*Fontes ital.* I, n. 30).

Leges 494. Si v.: De Berlaga, *Los bronces de Osuna* (1873); id., *Los nuevos bronces de Osuna* (1876); Giraud, *Les bronzes d'Ossuna,* in *Journ. des Savants* 1875-76; Re, *Le nuove tavole di Ossuna,* in *AG.* 1877; Torres Campos, *Nouveaux fragments des Tables d'Osuna,* in *NRH.* 1877; Bruns, *Die Erztafeln von Osuna,* in *ZRG.* 1877, ora in *Kl. Schr.* 2.282 ss.; Exner, *Zur Stelle über die manus iniectio in der Lex coloniae Juliae Genetivae,* in *ZRG.* 1878; Hardy, *Three Spanish charters* (1912); Gradenwitz, *Die Stadtrechte von Urso, Salpensa, Malaca in Urschrift und Beischrift aufgelöst,* in *Sitzber. Heidelberg Ak. Wiss.* 1920; Premerstein, *Die Tafel von Heraclea und die Acta Caesaris,* in *ZSS.* 1922; Mallon, *Les bronces de Osuna; ensayo sobre la presentaciòn material de la lex coloniae Genetivae Juliae,* in *Arch. Esp. de Arqueologia* 1944. Si veda inoltre: Hulsen, *Die Rasuren bei der lex Ursonensis von E. Fabricius,* in *SBH.* 1916; Kiesselfing, *Zur Lex Ursonensis,* in *Klio* 1921; Wenger, *Neue gefundene Bruchstücke der Lex Ursonensis c. 107-123,* in *Anz Akad. Wiss. Wien* 1949. Per la restituzione critica del testo con accurato esame della relativa letteratura, cfr. D'Ors, *Epigrafia juridica de la España Romana* cit. 167 ss. Ulter. bibl. infine, in Wenger, *Die Quellen* 396 ss. e nt. 13 ss.; Longo, sv « *Lex coloniae Genetivae Juliae seu Ursonensis* », in *NNDI.*

79.1. Sul *Sc. de Bacchanalibus*: Riccobono *FIRA.* 1.240 s. Cfr. De Ruggiero, sv. « *Bacchanalia* », in *DE*

. Riporta un SC., ispirato da Catone, per la repressione dell'associazione segreta dei Baccanali (186 a.C.). Segue una *epistula* dei *consules*, diretta ai magistrati dell'*Ager Tauranus* (in Calabria) perchè pubblichino ed applichino il provvedimento.

2. *Tabula SC.orum de Thisbensibus.* Tavola di marmo scoperta nell'antica *Thisbae* (oggi

---

1895; Schwonck, *Zum SC. de Bacchanalibus* (*facise velet*), in *Philologus* 1861; Weissbrodt, *Zum senatusconsultum de Bacchanalibus*, in *Philologus* 1880; Frank, *The Bacchanalian Cult of 186 B. C.*, in *Class. Quart.* 1927; Keil, *Das sog. Senatusconsultum de Bacchanalibus*, in *Hermes* 1933; Fraenkel, *Senatusconsultum de Bacchanalibus*, in *Hermes* 1934; Massoneau, *La magie dans l'antiquité romaine* (1934) 151 ss.; Nilsson, *En marge de la grande inscription bacchique du Metropolitan Museum*, in *SMSR.* 1934; Gelzer, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes* 1936; Krause, *Zum Aufbau der Bacchanal-Inschrift*, in *Hermes* 1936; Thélolan, *Le sénatusconsulte des Bacchanales*, in *Trav. jurid. et économ. Univ. Rennes* 1937; Accame, *Il senatusconsultum de Bacchanalibus*, in *Riv. di filol.* 1938; Meantis, *Les aspects religieux de l'affaire des Bacchanales*, in *Rev. ét. anc.* 1940; Béquignon, *Observations sur l'affaire des Bacchanales* (*Tite-Live XXXIX, 8-9*), in *Rev. archéol.* 1941; Gervasio, *Tito Livio e la critica storica*, in *Iapigia* 1942; Mc Donald, *Rome and Italian confederation (200-186 a. C.)*, in *JRS.* 1944; Fronza, « *De Bacchanalibus* », in *AUTR.* 1946-47; Tierney, *The senatusconsultum de Bacchanalibus*, in *Proc. Royal Irish Acad.* 1947; Pettazzoni, *Per la storia religiosa d'Italia*, in *Ricerche religiose* (1948); Sciascia, *O senatoconsulto das Bacanais*, in *Investigações* 1951; Santa Cruz Teijeiro, *La narraciòn de Tito Livio y el Senado Consulto de Bacchanalibus*, in *AHDE.* 1953; Festugière, *Ce que Tite-Live nous apprend sur les mystères de Dionysos*, in *Mél. d'archéol. et d'hist. Ecole franç. de Rome* 1954; Tarditi, *La questione dei Baccanali a Roma nel 186 a. C.*, in *P.P.* 1954; Corradi, *Le grandi conquiste mediterranee* (1954) 477 ss.; Dihle, *Zum Sc. de Bacchanalibus*, in *Hermes* 1962. Ulteriore bibl. in Wenger, *Die Quellen* 382; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 212.

79.2. Sul *senatusconsultum de Thisbensi-*

Kakosi in Beozia) nel 1871, conservata nel Museo di Atene (*Fontes ital.* I, n. 31).

Contiene la versione greca di due SC. (del 170 a.C.) che confermano la amicizia e la protezione di Roma per la città di Thisbae.

3. *Tabula SC.i de Tiburtibus.* Tavola di bronzo scoperta a Tivoli nel sec. XVI, poi andata perduta (*Fontes ital.* I, n. 33).

Il senato riconobbe che i Tiburtini erano innocenti di certe colpe che erano state loro attribuite. La tavola riportava una *epistula* del pretore L. Cornelio (159 a.C.), mediante la quale il contenuto del *consultum* era comunicato ai Tiburtini.

4. *Tabula SC.i de collegiis artificum Graecis.* Scoperta a Delfi nel 1898 (*Fontes ital.* I, n. 34).

---

bus: Riccobono, *FIRA.* 1.242 s. Letteratura: Foucart, *Mémoire sur un sénatusconsulte inédit de l'année 170 avant notre ère*, in *C. R. Acad. inscr.* 1872; id., *Sénatusconsulte de Tisbé*, in *Mém. Acad. inscr.* 1906; Mommsen, *Observationes epigraphicae.* 15. *Sc. de Tisbaeis a.u.c. 584*, in *Ephemeris epigr.* 1872; id., *Sc. de Tisbaeis recognitum*, in *Ephemeris epigr.* 1875 (= *Ges. Schr.* 8); Cobet, *Senatusconsultum de Thisbensibus*, in *Mnemosyne* 1873; Schmidt, *Die Senatsbeschlüsse über die Tisbäer vom Jahre 170 v. Chr.*, in *ZSS.* 1881; Kübler, *Zu den Senatsbeschlüssen über die Thisbäer*, in *Rh. M.* 1890; De Sanctis, *Ἡμῶν ἕνεκεν*, in *Atti Accad. Torino* 1918-19. Cfr. infine Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 212. Ulteriore bibl. in Wenger, *Die Quellen* 382.

79.3. Sul *Sc. de Tiburtis*, v. Riccobono, *FIRA.* 1.247 s.; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 213.

79.4. Sul *Sc. de collegiis artificum Graecis*, v. Riccobono, *FIRA.* 1.248 ss. Letteratura: Colin, *Séna-*

Contiene, in versione greca, il resoconto di una annosa controversia tra la corporazione degli artisti (τεχνῖται Διονυσιακοί) e quella degli artigiani istmici, cui fa seguito il parere di massima del senato e l'incarico ai magistrati locali di definire nei particolari ogni questione. Il provvedimento è del 112 a.C.

5. *Tabula SC.i de Asclepiade Clazomenio sociisque.* Tavola di bronzo scoperta a Roma nel sec. XVI, ora nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* I, n. 35).

Contiene il testo latino (quasi illeggibile) e la versione greca del SC., che rimonta al 78 a.C. Il SC. concedeva al navarca greco Asclepiade e a due suoi compagni (Polistrato e Menisco) varie immunità e privilegi, come segno dell'amicizia di Roma.

6. *Tabula SC.i de Amphiarai Oropii agris.* Tavola marmorea scoperta nel 1884 ad

---

tusconsulte de l'année 112 av. J. C. trouvé à Delphes, in *Bull. Corr. Hell.* 1897; id., *Inscriptions de Delphes. Senatus-consulte de l'année 112 avant J.C.*, in *Bull. Corr. Hell.* 1899; Ziebarth, *Zu den griechischen Vereinsinschriften*, in *Rh. M.* 1900; Klaffenbach, *Symbolae ad historiam collegiorum artificum Bacchiorum*, (1914); Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 213.

79.5. Sul *Sc. de Asclepiade Clazomenio sociisque*: Riccobono, *FIRA.* 1.255 ss. Cfr.: Gallet, *Essai sur le Sc. de Asclepiade sociisque*, in *RH.* 1937. Nel 1939 sono stati recuperati altri tre frammenti del *Sc. de Asclepiade*, pubblicati a cura di Pietrangeli, in *Bull. Comm. arch.* 1941; cfr. dello stesso a., *Frammenti di un celebre SC. scoperti sul Campidoglio*, in *Capitolium* 1941, e *La scoperta dei nuovi frammenti del SC. de Asclepiade*, in *BIDR.* 1948. Ulteriore bibl. in Wenger, *Die Quellen* 383 nt. 22 ss.; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 213.

79.6. A proposito del *Sc. de Amphiarai Oropii*

Oropo (Beozia): rimane la sola versione greca (*Fontes ital.* I, n. 36).

Contiene una *epistula* dei consoli del 73 a.C. ai magistrati di Oropo, nella quale si dà notizia del parere espresso dal senato in ordine ad una controversia fra i sacerdoti del tempio di Amfiarao e i *publicani* di Roma.

80. Le fonti secondarie.

1. È inutile rifare l'elenco delle non poche fonti secondarie di cognizione in senso atecnico, di cui già si è parlato innanzi.

Quanto alle fonti secondarie in senso tecnico, occorre, anzi tutto, ricordare ancora una volta l'*excursus* del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio, il quale è presumibilmente, nei suoi cenni sul diritto e sulla giurisprudenza preclassici, assai più attendibile che nei cenni sul periodo arcaico.

Non mancano, riferiti da autori più tardi, frammenti di giureconsulti preclassici, ma si tratta di assai poca cosa.

Piuttosto è da sottolineare che nei *Digesta* di Giustiniano si leggono: *a*) frammenti del *liber singularis*

---

agris, v. Riccobono, *FIRA.* 1.260 ss. Letteratura: De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani*, in *BIDR.* 1892; Kniep, *Societas publicanorum* (1896). Si cfr. per altra bibl.: Wenger, *Die Quellen* 384 ed Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 213 s.

80. Sulle fonti atecniche, *supra* c. IV. Per la giurisprudenza preclassica, *supra* cap. III n. 13 ss. Per la palingenesi

ὅρων di Q. Mucio e dei *libri digestorum* di Alfeno Varo; *b*) frammenti di autori classici, che riferiscono nominativamente opinioni dei giureconsulti preclassici, oppure adombrano il pensiero della giurisprudenza preclassica sotto la denominazione generica di « *veteres* ».

Riferimenti al pensiero giuridico preclassico si leggono anche nelle *Institutiones* e nel *Codex* di Giustiniano, ove però il termine « *veteres* » sta anche a designare spesso i giuristi postclassici pregiustinianei.

Sulla base di queste citazioni e di questi riferimenti si è anche operata la palingenesi delle opere dei vari giuristi. Si ricordi, peraltro, che il credito che può darsi agli accennati riferimenti di scritti giurisprudenziali preclassici è assai relativo, perchè i frammenti appaiono spesso notevolmente alterati mentre altre volte sorge il dubbio fortissimo che il pensiero preclassico sia stato travisato dagli stessi giureconsulti classici che vi hanno fatto richiamo.

31. SEGUE. LA PALINGENESI DELL'« EDICTUM PRAETORIS » E DELL'« EDICTUM AEDILIUM CURULIUM ».

1. I riferimenti all'editto pretorio non si contano nella letteratura giuridica e non giuridica romana. Non

---

legli scritti dei giuristi preclassici cfr.: Lenel, *Palingenesia uris civilis* (1899; rist. 1960), su cui, cfr. *infra* n. 116.1.2.

81. Per la palingenesi dell'*edictum perpetuum*, ondamentale e ancora insuperata l'opera di Lenel, *Das Edictum erpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*[3] (1927; r. a.

sono tuttavia questi riferimenti frammentari che agevolano gli studiosi moderni nei tentativi di ricostruzione dell'editto. Enormemente più utili ai fini di una palingenesi dell'editto pretorio sono i commentarî dei giuristi classici: i quali commentarî, essendo condotti secondo l'ordine stesso dell'editto, permettono appunto, entro certi limiti, la ricostruzione delle materie edittali e dell'ordine secondo cui esse erano esposte nell'albo magistratuale.

Dopo molteplici meno felici tentativi, l'opera di ricostruzione dell'editto pretorio (nonchè del breve editto degli edili curuli) è stata magistralmente attuata dal Lenel (v. n. 116.1.4). Questi ha, anzitutto, raccolto tutti i frammenti dei commentari *ad edictum* dei giuristi classici; ha, secondariamente, tentato la palingenesi di questi commentarî, riordinando i frammenti secondo il numero del libro da cui risultavano estratti; ha, in terzo luogo, estratto da ogni frammento le citazioni testuali dei *verba edicti* o i riferimenti impliciti ad essi; ha, infine, integrato acutamente questi elementi con altri riferimenti che sono a nostra disposizione e li ha collegati l'un coll'altro in un sistema, di cui non vi è da dubitare che molto si avvicini a quello che fu il vero ordinamento delle materie edittali.

1956), su cui: *infra* n. 116.1.4. — Sulla ricca problematica esiste copiosa letteratura, per la quale si rimanda alla bibl. di Melillo sv. «*Edictum perpetuum*», in *NNDI*. In particolare, si v. Lenel *Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare*, in *ZSS*. 1881; id., *Nachträge zum Edictum perpetuum. I. Zur formula proibitoria*, in *ZSS*. 1891; *II. De interrogationibus in iur*

Senonchè qui è il punto: a quale stadio della evoluzione dell'editto pretorio corrisponde la ricostruzione del Lenel? Chi tenga presente che le fonti su cui questo autore ha potuto basarsi sono per nove decimi rappresentate da scritti dei giuristi del II e III secolo d.C., dovrà concludere (come, del resto, conclude il Lenel stesso) che la paligenesi dell'*edictum praetoris* vale, più propriamente, per l'editto dei tempi di Adriano (117-138 d.C.) e successivi, non per lo stato dell'editto nel I sec. d.C. e sopra tutto nel periodo preclassico.

Noi pure riteniamo che la palingenesi leneliana dell'*edictum praetoris urbani* e dell'*edictum aedilium curulium* non possa essere assunta quale rappresentazione dell'editto negli ultimi secoli avanti Cristo (cioè nei secoli in cui l'editto era in formazione), ma pensiamo che essa ben possa essere accolta quale rappresentazione sufficientemente sicura della sostanza dell'editto alla fine del periodo preclassico. Come si è detto, non è degna di credito, benchè universalmente creduta, la tradizione circa una codificazione dell'editto pretorio operata dal giurista Salvio Giuliano, per incarico dell'imperatore Adriano, agli inizi del sec. II d.C. In realtà, l'editto pretorio, quando dismise di accrescersi di nuove clausole, passò ad una

---

faciendis; *III. De noxalibus actionibus*; *IV. Das publicianische Edict*; *V. Die Formel zum Edict « Ne quid infamandi causa fiat »*, in *ZSS.* 1899; id., *Zum Edictum Perpetuum*: *I. Der Ediktstitel de alienatione iudicis mutandi causa facta*; *II. Zur Formel der sog. Actio de eo quod certo loco*, in *ZSS.* 1916; Wlassak, *Edikt und Klageform* (1882); Ferrini, *Intorno all'ordine dell'editto pretorio prima di Salvio Giuliano*, in *RIL.* 1891, ora

fase successiva di progressivo riordinamento, la quale si verificò insensibilmente nel corso del I sec. d.C. Forse il punto di partenza di questa fase è da vedersi nella rielaborazione sistematica che dell'editto pretorio fece, agli sgoccioli del periodo repubblicano, il giurista Aulo Ofilio. Questo riordinamento implicò qualche rimaneggiamento sistematico, implicò anche la caduta di qualche clausola soverchiamente invecchiata, implicò, indubbiamente, qualche piccolo ritocco sostanziale ad opera di questo o di quel magistrato del I sec. d.C., ma non fu di tale importanza da alterare, *quoad substantiam*, l'*edictum* della fine della repubblica.

Comunque sia andata la storia della estinzione del *ius honorarium*, certo è che dopo Adriano l'*edictum praetoris* non si accrebbe di nuove clausole. In breve lo si considerò un testo normativo immutabile e lo si chiamò per eccellenza *edictum perpetuum*, nel senso di «eterno».

2. L'*edictum perpetuum* non ebbe un saldo ed organico sistema: il che corrobora l'opinione che non sia stato, in realtà, mai codificato. Esso si componeva di 45 *tituli*, i quali si susseguivano non per una ordinata coerenza logica, ma in virtù di attrazioni

---

in *Opere* 4 (1930); Coci, *Sull'editto degli edili curuli e sui suoi giuridici commenti*, in *AUCT.* 1901-02; Zocco-Rosa, *La ricostruzione dell'Edictum perpetuum Adriani*, in *RISG.* 1902; Girard *L'édit perpétuel*, in *NRH.* 1904; Bukland, *L'edictum provinciale*, in *RHD.* 1934; De Francisci, *Per la storia dell'editto perpetuo nel periodo postclassico*, in *RIDA.* 1950; Kaser, *RZPR.* cit

esercitate da elementi più o meno superficiali e occasionali. Ogni *titulus* conteneva un certo numero di *formulae* e di *clausulae*, ciascuna relativa ad un determinato tipo di fattispecie. In generale, ma non sempre, il *titulus* si apriva con la *formula* o le *formulae* appropriate alla tutela degli istituti del *ius civile*, che il *praetor* intendesse puramente e semplicemente applicare; seguivano le vere e proprie *clausulae* (o *edicta*), cioè i programmi di rimedi non previsti dal *ius civile* e, naturalmente, ciascuna era corredata dal testo della *formula* corrispondente.

3. I *tituli* dell'*edictum perpetuum* erano raggruppati in cinque sezioni.

a) Veniva anzi tutto una sezione introduttiva (tit. I-XIII), relativa alle seguenti materie: principî generali sull'esercizio della giurisdizione e principî speciali sulla giurisdizione dei magistrati municipali; regole sulla instaurazione del giudizio, sulla capacità di stare in giudizio, sulla rappresentanza giudiziale delle parti, sulle garanzie processuali, sui sostitutivi della *iurisdictio* (es.: *i pacta conventa*, il *receptum arbitrii* o compromesso in arbitri); casi di concessione della *in integrum restitutio*.

b) Seguiva una sezione (tit. XIV-XXIV) principalmente relativa alla applicazione degli istituti civilistici ed alle modifiche preordinate dal *praetor*.

---

175 s., 371 ss.; id., *Zum Ediktsstil*, in *Fs. Schulz* 2 (1951). Per quanto riguarda la pretesa codificazione giulianea,

c) Una terza sezione (tit. XXV-XXXV) era principalmente dedicata agli istituti di creazione pretoria.

d) La quarta sezione (tit. XXXVI-XLII) era relativa alla esecuzione e alla efficacia delle sentenze del *iudex privatus*, cioè ai mezzi atti a garantirla.

e) L'ultima sezione (tit. XLIII-XLV) riguardava gli *interdicta*, le *exceptiones* e le *stipulationes praetoriae*.

---

si v. *supra* n. 39.1 (ove bibl.). Si v. ancora *supra* altra bibl. ir n. 8.7.3 e 30.1.2.

Capitolo VII

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO CLASSICO

SOMMARIO: 82. Quadro generale. — 83. Le fonti primarie. Le '*Res gestae divi Augusti*'. — 84. Segue. Resti epigrafici di '*leges*'. — 85. Segue. Resti di '*senatusconsulta*'. — 86. Segue. Resti di '*constitutiones principum*'. — 87. Segue. Documenti della prassi. — 88. Le fonti secondarie. — 89. Segue. Le '*Institutiones*' di Gaio. — 90. Segue. Frammenti minori di opere della giurisprudenza.

82. Quadro generale.

1. La conoscenza da parte nostra del diritto romano classico è molto migliore della conoscenza dei periodi precedenti a causa del numero relativamente alto di fonti di cognizione, originarie e derivate, di cui disponiamo.

2. Caratteristica del periodo classico è la relativa deficienza di fonti di cognizione in senso atecnico, e sopra tutto delle opere di storiografia. Nell'ambiente del principato, e particolarmente a partir da Adriano, la storiografia politica non

---

82. Sull'argomento, per tutti, si v. Wenger, *Die Quellen* 372 ss. — Sulla storiografia augustea e post-augustea, si v. *supra* n. 65.

aveva, invero, più il modo di esprimersi con sufficiente libertà di giudizio, di modo che decadde rapidamente l'interesse per questa forma di attività letteraria, mentre anche le altre forme letterarie versavano, come è noto, in decadenza.

83. LE FONTI PRIMARIE. LE « RES GESTAE DIVI AUGUSTI ».

1. Tra le fonti primarie di cognizione in senso atecnico relative al periodo classico, una ve n'è, che merita di essere qui segnalata per il suo altissimo valore storiografico, politico e giuridico.

Si tratta di un documento fondamentale non solo per la ricostruzione della personalità di Augusto e per la conoscenza delle sue attività, ma anche (e soprattutto) per la comprensione dei motivi ideologici che furono alla base del suo principato. Il testo è noto sotto il nome di *Res gestae divi Augusti*

83.1. Sull'interpretazione, nei suoi vari aspetti, del contenuto delle *Res gestae divi Augusti* e, in particolare, sul problema della natura del principato augusteo (su cui: *supra* n. 9.2 ss. e nt. ivi), esiste una sterminata letteratura, per la quale si rimanda alle note bibliografiche che aprono le ottime sintesi di Cancelli, sv. « *Principato (diritto romano)* », in *NNDI.* e di Fratto, sv. « *Res gestae divi Augusti* », ancora in *NNDI.* In particolare, per quanto riguarda gli studi di epigrafia giuridica aventi ad oggetto il documento augusteo, accurate « rassegne » sono quelle di Arangio-Ruiz, *Epigrafia giuridica greca e romana*, in *SDHI.* 1935; 1936; 1939; Lombardi G., *Recenti studi su Augusto*, quaderno di *SDHI.* 1939; Luzzatto, *Epigrafia giuridica greca e romana* (1942); Levi, *Studi Augustei*, in *RSI.* 1949; Chilver, *Augustus and the Roman Constitution. Forschungsberichte (1939-50)*, in *Historia* 1950, 408 ss.; Luzzatto, *Epigrafia giuridica greca e romana*, suppl. di *SDHI.* 1939-49

ed è pervenuto a noi quasi integralmente attraverso vari ritrovamenti epigrafici.

1.2. Narra Svetonio (*Aug.* 101) che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al senato il suo testamento e tre volumi sigillati, che furono aperti e letti solennemente. Uno dei documenti era l'*Index rerum a se gestarum*, redatto personalmente da Augusto con l'intenzione di farlo riprodurre su due pilastri di bronzo posti davanti al Mausoleo, che egli aveva fatto erigere sin dal 28 a.C. per accogliervi le spoglie

---

(pubbl. 1951); id., *Rassegna epigrafica, RGDA. Il principato*, in *Iura* 1957; D'Ors, *Epigrafía jurídica grieca y romana*, in *SDHI*. 1954; 1957; 1960; 1963. Si v. inoltre, la bibl. in Wickert, sv. « *Princeps* », in *PW*. e in Ensslin, *shv.*, in *PW*. suppl. 8 (1956) e nelle « notizie bibliografiche » contenute nelle varie edizioni citate *infra* nt. 83.1.3 (in particolare in quelle della Malcovati e del Guarino).

83.1.2. Il testo di Suet. *Aug.* 101 è il seguente: « *Testamentum L. Planco C. Silio cons. III. Non. Apriles, ante annum et quattuor menses quam decederet, factum ab eo ac duobus codicibus partim ipsius partim libertorum Polybi et Hilarionis manu scriptum depositumque apud se virgines Vestales cum tribus signatis aeque voluminibus protulerunt. Quae omnia in senatu aperta atque recitata sunt... Tribus voluminibus, uno mandata de funere suo complexus est, altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante Mausoleum statuerentur, tertio breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum residuis...* ». — E' ignota la data di redazione dell'*Index*. La tesi del Mommsen (*Res gestae divi Augusti*[2] [1883] 2, 197) secondo cui Augusto avrebbe composto l'opera parecchi anni prima della sua morte (e, precisamente, intorno al 4 a.C.) e che, quindi, le notizie relative agli eventi degli anni successivi sarebbero state aggiunte nel testo originario in un secondo momento dallo stesso Augusto o addirittura da Tiberio, è priva di ogni documentazione attendibile, come dimostrò già nel secolo scorso il Geppert

sue e dei suoi familiari. La volontà di Augusto fu eseguita dal suo successore, Tiberio, il quale permise che numerose copie dell'iscrizione romana fossero fatte nelle province, per essere apposte nei templi o sugli altari eretti per il culto di Augusto.

1.3. Perdutasi, durante il Medioevo, l'iscrizione originale, non rimase per lungo tempo alcuna traccia dell'*Index*. Solo nel 1555, durante le guerre dell'Austria con i Turchi, avvenne che gli ambasciatori inviati dall'imperatore di Germania Ferdinando I al sultano Solimano il Grande scoprirono in Ancyra (oggi Ankara), già capoluogo della Galazia, una riproduzione mutila dell'iscrizione romana tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma.

L'iscrizione latina (in sei pagine) era incisa sulle due pareti del pronao del tempio ed era accompagnata da una versione greca (distribuita in diciannove pagine) incisa sulla parete destra della cella.

Il testo (c.d. *monumentum Ancyranum*), sia nella redazione latina che in quella greca (utilissima, dove non è lacunosa anche essa, per colmare le numerose lacune della prima), consta di trentacinque

---

(*Zum Monumentum Ancyranum* [1887] 3 ss.). E' da ritenersi invece, che pur avendo deciso da tempo di redigere un'opera del genere, Augusto abbia realizzato il suo proposito soltanto negli ultimi anni della sua vita. Letteratura sul problema in Malcovati, *Imperatoris Caesaris Augusti Operum Fragmenta* (rist. 1967) *Prolegomena* LII, nt. 2.

83.1.3. Delle *Res gestae divi Augusti* esistono, oltre quella fondamentale del Mommsen (1ª ed. 1865, ripubbl. in *CIL*. III 2 [1873] 769 ss.; 2ª ed. 1883), numerose edizioni critiche re

capitoli, preceduti da una *praescriptio* (che nell'esemplare latino risulta incisa sulle prime tre pagine; nel greco, sulle prime diciassette) e seguiti da una breve « appendice » relativa alle *impensae* ed alle elargizioni effettuate da Augusto.

Del *monumentum Ancyranum* fu fatta una prima copia dagli scopritori; ne fu poi pubblicata una seconda, alquanto migliore, nel 1695, dal Gronovius (il filologo J. F. Gronov).

Dopo che una serie di altre copie parziali e scarsamente corrette era giunta in Europa ad opera di numerosi studiosi che, attratti dal ritrovamento, si erano recati nel corso del XVIII secolo e nella prima metà del XIX in Ankara, nel 1861 Napoleone III inviò in Anatolia gli archeologi George Perrot e Edmunde Guillaume con l'incarico appunto di effettuare una precisa ricognizione dell'epigrafe. L'ottimo apografo di tutto il testo latino e di gran parte del greco da loro effettuato fu utilizzato dal Mommsen per la sua prima edizione del 1865.

Un calco completo della iscrizione di Ancyra operato, per incarico dell'Accademia delle scienze di Berlino, dal Humann nel 1882 permise al Mommsen di pubblicare nel 1883 una seconda, magistrale edizione

---

centi, tra cui fa spicco quella, eccellente, della Malcovati (1ª ed. 1963; 2ª ed. 1938; ora in *Imp. Caes. Aug. Operum Fragmenta*[4] cit. *Prol.* LII ss.; testo p. 105 ss.). Tra le molte, basti qui ricordare: Barini, *Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano Antiocheno Apolloniensi* (1937); Gagé, *Res gestae divi Augusti. Texte établi et commenté* (1935), con ottimo commento; l'ed. di Riccobono e Festa, in *Acta Divi Augusti* 1 (1945); Pugliese Carratelli, *Imp. Caesar Augustus, Index rerum*

delle *Res gestae*. Per questa, lo studioso tedesco utilizzò anche i pochi frammenti di versione greca del testo scoperti ad Apollonia di Bitinia ed appartenenti ad un esemplare (greco) inciso su di una base marmorea tra il 14 e il 19 d.C. a cura di un cittadino eminente di quella città (c.d. *monumentum Apolloniense*).

Con la seconda edizione mommseniana (che resta ancor oggi fondamentale) poteva dirsi quasi completamente raggiunta la conoscenza del contenuto dello *Index*. Ulteriori passi in avanti per una più esatta ricostruzione del documento augusteo permisero di compiere i rinvenimenti di altri frammenti del *monumentum Apolloniense* e, soprattutto, i risultati di due fortunate campagne archeologiche nella città di Antiochia di Pisidia. Nel corso della prima esplorazione — compiuta nel 1914 dall'inglese Ramsay — vennero alla luce nell'area delle rovine del tempio di Augusto quarantanove frammenti di una iscrizione riproducente il testo latino dell'*Index*. Altri duecentoventi frammenti dell'epigrafe furono poi riportati alla luce nel 1924 da una spedizione archeologica della « Michigan University », patrocinata ancora dal Ramsay, e composta da David M. Robinson, Enoch E. Peterson e H. S. Feizy.

In questo terzo esemplare (c.d. *monumentum Antiochenum*) il contenuto dell'*Index* appare di-

---

a se gestarum (1947); l'ed. curata da A. Magariños, in Suppl. *Estudios Clasicos* 1951; quella di M. A. Levi, in app. all'ed. di *Suet. Vitae Augusti* (1951); Volkmann, *Res gestae Divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum*² (1957); Wirtz, *Monumentum Ancyranum. Der Tatenbericht des Augustus. Vollständiger*

stribuito in dieci pagine, sulle cui prime due è incisa la *praescriptio*. Il testo (esclusivamente in latino) coincide con quello del *monumentum Ancyranum*, tranne che per alcune varianti che tuttavia permettono di escludere ogni filiazione tra le due epigrafi: quindi o queste ebbero per archetipo comune un *exemplum* inviato da Roma ad Ancyra e da cui vennero fatte varie copie destinate alle diverse città della regione, ovvero furono effettuate indipendentemente, sulla scorta di *exempla* inviati direttamente da Roma alle singole città.

84. SEGUE. RESTI EPIGRAFICI DI « LEGES ».

1. Non molti sono, ovviamente, i resti di *leges* del periodo classico giunti sino a noi attraverso le epigrafi. Tra i più importanti, possono ricordarsi i seguenti.

2. *Tabula ex lege quae dicitur de imperio Vespasiani* (*CIL.* 6. n. 930; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 15). Grande tavola di bronzo scoperta a Roma nel secolo XIV e conservata nel Museo Capitolino.

---

nt. und griech. Text mit Kommentar[5] (1958); Guarino, *Res estae divi Augusti*[2], a cura di Labruna (1968), ove (nella *Introduzione*») puntualizzazioni sulle notizie qui sopra forite e altra bibliografia.

84.2. Il testo della *tabula ex lege quae dicitur de imperio Vespasiani* è in Rotondi, *Leges* 469; Riccobono, *FIRA.* 1.154 ss. Si cfr. Cantarelli, *La lex de imperio Vespasiani*, in *Bull. Commiss. arch. Roma* 1890; Di Marzo, *Imperium* » *e* « *lex de imperio* », in *St. Perozzi* (1925); Messina

Contiene parte della *rogatio* e tutta la *sanctio* della *lex de imperio* con cui il popolo acclamò (nell'anno 69-70 d.C.) una disposizione (già ritenuta perfetta in base alla votazione del senato), con cui furono conferiti a Vespasiano i poteri connessi con la posizione di *princeps*.

3. *Tabula ex lege civitatis Narbonensis de Flamonio provinciae* (*CIL.* 12 n. 6038; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 22). Frammento di tavola di bronzo scoperto a Narbona nel 1888 e attualmente conservato nel Museo di Parigi.

Contiene parti di una legge data da Augusto alla provincia Narbonense e relativa alle funzioni e ai diritti onorifici del *flamen Augustalis* in quella provincia.

Vitrano, *La « lex de imperio » e il diritto pubblico giustinianeo* in *St. Bonfante* 4 (1930); Riccobono jr., *Augusto e il problema della nuova costituzione*, in *AUPA.* 1936; Premerstein, *Werden und Wesen des Prinzipats* (1937); Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali* (r. 1962); Lesuisse *Tacite et la « lex de imperio » des premiers empereurs romains* in *Etudes classiques* 1961; id., *La clause transitoire de la lex de imperio Vespasiani*, in *Rev. belge de philol.* 1962; De Martino, *Storia* 4.1 (1962) 242. Altre notizie e bibliografia in Arangio Ruiz, *Storia*[7] 263; Wenger, *Die Quellen* 378; Longo, sv. « *Lex de imperio Vespasiani* », in *NNDI. Adde*: Vannella, *L'« adventus » di Vespasiano nei suoi aspetti mistico-religiosi e giuridico-costituzionali* (1965), opera, però, dai molti limiti.

84.3. Il testo della *tabula ex lege civitati Narbonensis de Flamonio provinciae* è in Rotondi, *Leges* 498; Riccobono, *FIRA.* 1.199. Si cfr. Cuq, *Le juges plébéiens de la colonie de Narbonne*, in *Mél. d'archéo. et d'hist. Ecole franç. de Rome* 1881; Allmer, *Le prêtre de la Narbonnaise et le prêtre des trois Gaules*, in *Rev. épigr.* 1888-1889; Berthomieu, *Texte mutilé d'une table de bronze*, in *Bull. Soc. arch. Midi de la France* 1887-1888; Thiers, *Sur l'ar*

4. *Tabula ex lege municipii Salpensani* (*CIL.* 2 n. 1963; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 23). Tavola bronzea scoperta nel 1851 a Malaga, unitamente con quella della *lex Malacitana*: si conserva attualmente a Madrid.

Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* di Salpensa nell'età di Domiziano, e più precisamente fra l'82 e l'84 d.C.

5. *Tabula ex lege municipii Mala-*

Narbonensis, in *Bull. Soc. antiquaires France* 1894; Zocco Rosa, *La Tavola bronzea di Narbona*[2] (1914); Abaecherii, *La date de la lex Narbonensis*, in *Trans. and Proc. of the Amer. Philol. Association* 1932; Oliver, *Greek inscriptions*, in *Hesperia* 1941.

84.4. Il testo della *tabula ex lege municipii Salpensani* è in Riccobono, *FIRA.* 1.202 ss. Si cfr. Berlanga, *Estudios sobre los dos bronces encontrados en Malaga a fines de Octobre 1851* (1853); id., *Monumentos historicos del municipio Flavio Malacitano* (1854); Mommsen, *Die Stadtrechte der latein. Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *ASW.* 1855; Dirksen, *Ein Beitrag zur Auslegung der epigr. Urkunde einer Städteordnung für die latin. Bürgergem. zu Salpensa* (1857); Van Lier, *De inscript. Salp. et Malac.* (1865); Asher, *Notice sur l'époque et la méthode de la fabrication des tables de Malaga* (1866); Van Swinderen, *De aere Salp. et Malac.* (1867); Arndts, *Ueber die Tafeln von Salpensa und Malaga*, in *ZRG.* 1867; Brambach, *Die Neugestaltung der latein. Ortographie* (1868) 309 ss.; Hardy, *Three Spanish charters* (1912); Gradenwitz, *Die Stadtrechte von Urso, Salpensa und Malaca in Urtext und Beischrift aufgelost*, in *SHA.* 1920; Schulz, *Lex Salpensana cap. 29 und lex Ursonensis cap. 109*, in *St. Solazzi* (1949); D'Ors, *Epigraphia juridica de la España romana* (1953) 281 ss.; id., *Todavia sobre la ley Salpensana cap. 29*, in *St. Arangio-Ruiz* (1953). Si cfr.: Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 263; Wenger, *Die Quellen*, 399; Longo, sv. « *Lex Salpensana* », in *NNDI.*

84.5. Il testo della *tabula ex lege municipii Malacitani* è in Rotondi, *Leges* 501; Riccobono, *FIRA.*

citani (*CIL.* 2 n. 1964; *Fontes ital.* 1, n. 24). Tavola bronzea scoperta unitamente alla precedente e conservata con quella nel Museo di Madrid.

Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* di Malaca, presumibilmente nello stesso periodo della *lex Salpensana.*

6. *Tabulae legum metalli Vipascensis* (*CIL.* 2 n. 5181; *Fontes ital.* 1, n. 105). Due tavole di bronzo scoperte in anni diversi della fine del secolo XIX in una miniera di rame ad Aljustrel (Portogallo): attualmente conservate nel museo di Lisbona.

Contengono frammenti dell'ordinamento dato da una *lex* (o da due successive *leges?*) a quel distretto, con norme particolari relative allo sfruttamento delle miniere di rame.

1.208 ss. Si v.: Hardy, *Three Spanish Charters* cit. (1912); D'Ors *Epigraphia juridica* cit. 176. Cfr.: Wenger, *Die Quellen* 399; Longo, sv. «*Lex Malacitana*», in *NNDI.* Si v. inoltre la bibl. cit. nella nota che precede.

84.6. Il testo delle *tabulae legum metalli Vipascensis* è in Riccobono, *FIRA.* 1.502 ss. Si v.: Soromenho, *La table de bronze d'Aljustrel* (1877); Berlanga, *Hispaniae anteromanae syntagma* (1881); Demelius, *Zur Erklärung der lex metalli Vipascensis*, in *ZSS.* 1883; Mispoulet, *Le régime des mines à l'époque romain* (1908); Kniep, *Argentaria stipulatio* (1910); Schönbauer, *Zur erklärung der «lex metalli Vipascensis»*, in *ZSS.* 1924; id., *Beiträge zur Geschichte des Bergbaurechts* (1929); id., *Vom Bodenrecht zum Bergrecht. Studien zur Geschichte der Bergbaurechts*, in *ZSS.* 1935; D'Ors *Sobre la lex metalli Vipascensis II*, in *Iura* 1951; Talamanca *Contributi allo studio della vendita all'asta, nel mondo classico* in *MAL.* 1954 (spec. p. 129 ss., 147 ss.). Cfr. inoltre: Wenger *Die Quellen* 406; Longo, sv. «*Lex territorio metalli Vipascensi dicta* (*Lex metalli Vipascensis*)», in *NNDI.*; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 268.

7. *Tabula Hebana* (*Notizie Scavi* 1947, 49-68). Tavola bronzea ritrovata spezzata, ma senza gravi lacune, nel 1947, nel territorio della colonia di *Heba*, nella Maremma toscana. Contiene l'ultima parte di una *rogatio* ordinante onoranze postume a Germanico (cd. *lex de honoribus Germanico decernendis*, del 19-20 d.C.).

84.7. Ottima ed. (testo, traduzione e commento) della *tabula Hebana* è quella a cura di De Visscher, Della Corte, Gatti e Levi, in *PP.* 1950; più recente quella di Oliver e Palmer, *Text of the « Tabula Hebana »*, in *Amer. Journ. of philol.* 1954. Sui vari problemi: Raveggi e Minto, *Scoperta di una tabula aenea inscritta, nella località « Le sassaie » nel territorio dell'antica Heba*, in *Not. Scavi Acc. Lincei* 1948; Coli, *Nota storico-giuridica sulla nuova iscrizione di Magliano*, in *Not. Scavi Acc. Lincei* 1948; id., *La « destinatio magistratuum » in una nuova iscrizione dell'epoca di Tiberio*, in *BIDR.* 1948; De Visscher, *La table de bronze de Magliano*, in *Bull. Acc. Roy. Bel.* 1949; Tibiletti, *Il funzionamento dei comizi centuriati alla luce della tabula Hebana*, in *Athenaeum* 1949. E inoltre: Nesselhauf, *Die neue Germanicus-Inschrift von Magliano*, in *Historia* 1950; Levi, *La Tabula Hebana e il suo valore storico*, in *PP.* 1950 cit.; Seston, *La Table de bronze de Magliano et la réforme électorale d'Auguste*, in *Cor. Acad. Inscr.* 1950; De Visscher, *La Tabula Hebana et les aspects politiques de la réforme électorale d'Auguste*, in *Bull. de la Cl. des lettres et des Sc. mor. et pol. Ac. Roy. Belg.* 1951; id., *La table de Heba et la décadence des Comices centuriates*, in *RH.* 1951 (= *Etudes* 3 [1966]); id., *La Tabula Hebana e gli aspetti politici della riforma elettorale di Augusto*, in *MAM.* 1950-51; id., *Tacite et les réformes électorales d'Auguste et de Tibère*, in *St. Arangio-Ruiz* (1953); Coli, *Due nuovi frammenti della Tabula Hebana*, in *PP.* 1951; Bloch, *L'épigraphie latine* (1952) 91 ss.; Tibiletti, *Principe e magistrature repubblicane. Ricerche di storia augustea e tiberiana* (1953); Wilinski, *L'inscription de Heba. Remarques sur une nouvelle source de l'histoire du droit électoral romain*, in *Czasopismo prawnohistoryerne* (1953); Schönbauer, *Rechtshistorische Erkenntnisse aus einer neuen Inschrift*, in *RIDA.* 1951; id., *Neue Bruchstücke der Heba-Inschrift*, in *Anz. d. phil. hist. Kl. der Oesterr. Akad. d. Wiss.* 1953; Calabi, *Sugli onori postumi a*

La *lex* prescrive, fra l'altro, la formazione di cinque centurie intestate a Germanico, da aggiungersi alle dieci già esistenti, ai fini della votazione per la *destinatio magistratuum* (*consules* e *praetores*).

35. SEGUE. RESTI DI « SENATUSCONSULTA ».

1. A prescindere dai *senatusconsulta* e dalle *orationes principum* il cui testo ci è stato riferito da fonti giuridiche o letterarie, sono degni di segnalazione i seguenti documenti epigrafici o papirologici del periodo del principato.

2. *Tabula SC.orum de ludis saecularibus* (*CIL.* 6 n. 877 e 6 Suppl. n. 32323-24; cfr. *Fon-*

Germanico. Due note alla Tabula Hebana, in *PP.* 1954. Cfr. Grelle, sv. « *Comitia* », in *NNDI.* — Il provvedimento riferito parzialmente dalla *Tabula Hebana* è posto da taluni studiosi in stretta connessione con quello giuntoci in parte traverso la cd. *Tabula Illicitana*, un frammento bronzeo scoperto nel 1899 ad Elche (*Ilici*), in Spagna ed edito dal Mommsen (in *Ephem. Epigr.* 1903, ora in *Gesamm. Schriften* 1 [1905]) si v. Coli, *La « destinatio magistratuum » in una nuova iscrizione dell'epoca di Tiberio*, in *BIDR.* 1948 (cfr. già: *Not. Scav* 1948). L'intuizione del Coli ha trovato conferma dalla scoperta, nel 1949, di un secondo frammento della iscrizione di Elche: se ne v. la edizione in D'Ors, « *Tabula Illicitana* ». *Un nuevo fragmento*, in *Iura* 1950, ove discussione del problema e altre notizie anche bibliografiche.

85.2. La *tabula Sc.orum de ludis saecularibus* è edita ora in *FIRA.* 1.273 ss. ed è stata ripubblicata dal Biondi, in *Acta divi Augusti* 1 (1945). Per la letteratura, si v. Nillson, sv. « *Saeculares ludi* », in *PW.* 1A (1920

tes ital. 1, n. 40). Grande colonna di marmo, di cui un frammento fu scoperto nel sec. XVI ed è attualmente conservato nel Museo Vaticano, mentre molti altri frammenti furono scoperti nel 1890 e si trovano nel Museo delle terme di Diocleziano in Roma.

La *tabula* riporta la descrizione dei *ludi saeculares* del 17 a.C. e trascrive, a questo proposito, il testo di due senatoconsulti dello stesso anno relativi a quei giochi pubblici.

3. *Tabula orationis Claudii de iure honorum Gallis dando* (*CIL.* 13 n. 1668; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 43). Grande tavola di bronzo scoperta a Lione nel sec. XVI ed ivi attualmente conservata.

Riporta una fiorita *oratio* di Claudio al senato per ottenere l'emanazione di un *senatusconsultum* che concedesse ai più benemeriti provinciali della Gallia Narbonense il *ius honorum*, cioè il diritto di rivestire le

---

Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 263. — Ai *ludi* del 47 d.C. (imp. Claudio) si riferiva un'altra grande iscrizione frammentaria rinvenuta anch'essa nel XVI sec. (ora perduta) di cui si conservano numerosi apogràfi. Tutto il materiale è esposto e commentato da Pighi, *De ludis saecularibus* (1941).

85.3. Il testo della *tabula orationis Claudii de iure honorum Gallis dando* è ora in Riccobono, *FIRA.* 1.281. Un'ottima riproduzione fotografica è in Fabia, *La Table Claudienne de Lyon* (1930). Si v. su questa fonte e sui vari problemi: Hardy, *Three Spanish Charters* cit. 124; Cunningham, *Claudius and the primores Galliae*, in *Classical Quart.* 1914; Fabia, *A propos de la Table Claudienne*, in *Rev. ét. anc.* 1931; Carcopino, *Points de vue sur l'impérialisme romain* (1934); Liechtenhan, *Quelques réflexions sur la Table Clau-*

cariche magistratuali romane. È più che probabile che alla *oratio Claudii* abbia corrisposto un conforme *SC. Claudianum.*

Interessante è la breve, seppur retorica, sintesi della storia romana primitiva, ivi esposta con tutta una serie di notizie relative al contributo che i Galli della Narbonense avevano offerto alla vita politica romana. Molte di tali notizie sono ignote alle altre fonti.

4. *Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* (*BGU.* 2 n. 611; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 44). Papiro egiziano conservato nel Museo reale di Berlino, contenente una proposta (certo convertita in *senatusconsultum*) dell'imperatore Claudio, tendente a far stabilire che i *recuperatores* dovessero avere 25 anni compiuti e che dovessero essere puniti gli accusatori che desistessero ingiustificatamente dall'accusa.

---

dienne et Tac., Ann. XI, 23 et 24, in *REL.* 1946; Vittinghoff, *Zur Rede des Kaisers Claudius über die Aufnahme von « Galliern » in den römischen Senat,* in *Hermes* 1954; Schönbauer, *Zur « Oratio Claudii de iure honorum Gallis dando »,* in *Iura* 1955. Si v. anche Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 264.

85.4. Il testo della *oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* è in Riccobono, *FIRA.* 1.285 ss. e in Mitteis, *Chrestomatie* n. 30. Si v. sulla fonte: Brassloff, *Aetas legitima,* in *ZSS.* 1901; Wlassak, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht d. Römer* (1917); Stroux, *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius,* in *Sitzungsber. Bayer. Akad.* 1929; Woess, *Die oratio des Claudius über Richteralter, Prozessverschleppung und Anklägertyrannei (BGU. 611),* in *ZSS.* 1931; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 264

Il documento è notevole per il particolare riguardo con cui l'imperatore si rivolge al senato.

5. *Tabula SC.orum Hosidiani et Volusiani de aedificiis non diruendis* (*CIL.* 10 n. 1401; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 45). Tavola bronzea, scoperta in Ercolano nel sec. XVI, attualmente conosciuta solo attraverso apografi, perchè da gran tempo perduta.

Il *SC. Hosidianum* (dell'a. 44 d.C.) vieta di comprare edifici per diroccarli e venderne i materiali; l'altro provvedimento è una dichiarazione del senato (dell'a. 56 d.C.) che riconosce non contraria al *SC. Hosidianum* l'alienazione di alcune casupole in rovina fatta da una matrona (esso non ha, dunque, carattere normativo).

6. *Tabulae SC.i de nundinis saltus Beguensis* (*CIL.* 8 n. 270; 16. 1, n. 11451; cfr. *Fon-*

Sul problema ora: Schmidlin, *Das Recuperatorenverfahren. Eine Studie zum röm. Prozess* (1963).

85.5. Il testo della *tabula Sc.orum Hosidiani et Volusiani de aedificiis non diruendis* è in Riccobono, *FIRA.* 1.288 ss. Si v. Egger, *Un sénatusconsulte romain contre les industriels qui spéculent sur la démolition des édifices*, in *Mém. Soc. Antiquaires France* 1873; Lustig, *La tutela del paesaggio in Roma*, in *Filangieri* 1918; Grupe, *Zu den Senatusconsulta « de aedificiis non diruendis »*, in *ZSS.* 1928; May, *Les sénatusconsultes Hosidien et Volusien*, in *RHD.* 1935 (cfr. anche *SDHI.* 1936). Altre notizie e bibl. in Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 264.

85.6. Il testo delle *tabulae Sc.i de nundinis saltus Beguensis* è ora in Riccobono, *FIRA.* 1.291 ss.

tes ital. 1, n. 47). Due lapidi relative allo stesso senatoconsulto, scoperte, rispettivamente nel 1860 e nel 1873, a El-Begar nel territorio di Tunisi.

Il senatoconsulto (dell'a. 138 d.C.) concedeva a tal Lucilio Africano il privilegio di far mercato due volte al mese nella zona, in territorio probabilmente privato.

7. *Tabula SC.i de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* (*CIL.* 2 Suppl. n. 6278; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 49). Tavola di bronzo scoperta nel 1886 presso Siviglia, ora conservata nel Museo di Madrid.

Riporta la *sententia* di un senatore (in una votazione *per relationem*) circa la proposta contenuta in una *oratio* di Marco Aurelio e L. Commodo (176-178

Per la letteratura, si v.: Giraud, *Un sénatus-consulte récemment découvert*, in *J. des Savants* 1876; Merlin, *Observations sur le texte du senatusconsultum Beguense*, in *C. r. Acad. inscr.* 1906; Wenger, *Die Quellen* 387, con altri riferimenti.

85.7. Il testo della *tabula Sc. de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* è in Riccobono, *FIRA.* 1.294 ss. Ottima l'edizione del Mommsen, *Senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatoriorum minuendis factum a.p.C. 176-7 secundum Th. Mommseni editionem*, in *BIDR.* 1890 (ma si v. anche *Gesamm. Schriften* cit. 8); Oliver, *Minutes of an Act of the Roman Senate*, in *Hesperia* 1955; Guey, *Le sénatus-consulte de sumptibus ludorum gladiatoriorum minuendis (117 après J.-C.)*, in *Bull. Soc. antiquaires France* 1964 — Della *Oratio Marci et Commodi* è conosciuto un frammento giuntoci traverso una iscrizione rinvenuta nel 1906 a Sardi e ora edita in Dessau 3.2 n. 9340. Cfr. Piganiol *Récherches sur les jeux romains* (1923) 65 ss. — V. infine anche Wenger, *Die Quellen* 386 s. con altri riferimenti.

d.C.), relativa alla necessità di ridurre le spese per gli spettacoli gladiatorii.

86. SEGUE. RESTI DI « CONSTITUTIONES PRINCIPUM ».

1. *Tabula edicti Augusti de aquaeductu Venafrano* (*CIL.* 10 n. 4842; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 67). Tavola di marmo scoperta nel 1846 dal Mommsen presso Venafro (Campobasso), ove è attualmente conservata.

Contiene il regolamento suggerito da Augusto per le questioni che sarebbero potute sorgere in dipendenza della costruzione di un acquedotto nella zona di Venafro (11 a.C.?).

2. *Tabula edictorum Augusti ad Cyrenenses* (cfr. *Fontes ital.* 1, n. 68). Grossa stele marmorea scoperta a Cirene nel 1926.

Su di un suo lato si trova una iscrizione greca,

86.1. Il testo della *tabula edicti Augusti de aquaeductu Venafrano* è ora in Riccobono, *FIRA.* 1. 400 ss. Si v. De Robertis, *L'espropriazione per pubblica utilità in diritto romano* (1936). Altre notizie in Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 265; Wenger, *Die Quellen* 455. — La più recente edizione è quella della Malcovati, *Imp. Caes. Aug. Operum Fragmenta*[4] cit. p. 56.

86.2. Il testo della *tabula edictorum Augusti ad Cyrenenses* è ora in Riccobono, *FIRA.* 1.403 ss. e in Malcovati, *Imp. Caes. Aug. Opera Fragm.*[4] cit. p. 59 ss. L'*editio princeps* è di Oliverio, *La stele di Augusto rinvenuta nell'agorà di Cirene*, in *Notiz. archeol. del Min. delle Col.* 1927. Si v. anche l'ed. (con tr. tedesca) di Ebrard, *Die fünf Edicte des Augustus über Reichsverwaltung und Rechtspflege*, in *Philol.*

molto ben conservata, la quale riporta cinque editti di Augusto. I primi quattro provvedimenti (del 6-7 a.C.) dettano norme relative alla giurisdizione criminale nella Cirenaica nonchè alle immunità spettanti alla città di Cyrene. E' riportata, inoltre, una sentenza relativa a tre cittadini romani accusati dalle autorità della provincia e dai Cirenei. Le singole disposizioni sono dette ἐπικρίματα (cioè: « *decreta* »), mentre il loro insieme viene definito πρόγραμμα (cioè: « *edictum* »).

L'ultimo dei cinque editti rende noto ai Cirenaici un *SC. Calvisianum de pecuniis repetundis* del 4 a.C., con cui si rinnova e semplifica il procedimento *repetundarum*.

3. *Tabula edicti* (*incerti principis*) *de vio-*

Woch. 1927. Cfr.: Arangio-Ruiz, *L'Editto di Augusto ai Cirenei*, in *Riv. Filol. Class.* 1928; Premerstein, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, in *ZSS.* 1928; Stroux, Wenger, *Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kirene*, in *ABW.* 1928; La Pira, *Contenuto processuale del senatoconsulto, ecc.*, in *St. Ital. Filol. Class.* 1929; Steinwenter, sv. « *Iudex* », in *PW.* 5 *Suppl.* (1931); Luzzatto, *A proposito delle* θανατηφόροι δίκαι *di Cirene*, in *SDHI.* 1935; De Visscher, *Les édits d'Augustus découverts à Cyrène* (1940; rist. 1965), con ed. e riproduzione fotografica dell'epigrafe; Wilhelm, *Zu dem dritten der Edikte des Augustus aus Kyrene*, in *Anz. Oesterr. Akad. Wiss.* 1943; Oliver, *On Edikt II and the Senatus Consultum at Cyrene*, in *Memoirs of the American Academy at Rome* 1949; Luzzatto, *Nota minima sul secondo editto di Augusto ai Cirenei*, in *Fs. Lewald* (1953); Kunkel, *Ueber das Wesen des august. Prinzipats*, in *Gymnasium* 1961. Cfr. infine, per altre notizie: Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 265; id., sv. « *Editti di Augusto ai Cirenei* », in *NNDI.*; Wenger, *Die Quellen* 455 s. — Sul *Sc. Calvisianum* cit. notizie in Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 264.

86.3. Il testo della *tabula edicti* (*incerti principis*) *de violatione sepulchrorum* è in Riccobono,

latione sepulchrorum (cfr. *Fontes ital.* 1, n. 69). Tavoletta marmorea, che si conserva nel « Cabinet des médailles » di Parigi e che si sostiene essere stata acquistata a Nazareth nel 1878.

Contiene, in lingua greca e in forma riassuntiva, un editto imperiale (*διάταγμα Καίσαρος*), di data incerta,

---

FIRA. 1.414 ss. Si v.: Coumont, *Un nouveau rescrit impérial contre les violateurs de sépultures,* in *Actes Ve Congr. int. hist. d. religions* (1929); id., *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture,* in *RH.* 1930; id., *Les ossouaires juifs et le Διάταγμα Καίσαρος,* in *Syria* 1933; De Sanctis, *Il rescritto imperiale di Nazareth,* in *Rend. Pont. Accad. Rom. arch.* 1929-31; Dussaud, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture provenant de Nazareth,* in *Syria* 1930; Capocci, *Per la data del rescritto imperiale sulla violazione di sepolcro recentemente pubblicato,* in *BIDR.* 1930; Wenger, *Eine Inschrift aus Nazareth,* in *RH.* 1930 (cfr. *ZSS.* 1931); Zeiller, *L'inscription dite de Nazareth,* in *Recherches sc. religieuse* (1931) 570 ss.; Corradi, *Un nuovo documento augusteo,* in *Mondo classico* 1931; Brown, *Violation of Sepulture in Palestine,* in *American J. Philol.* 1931; Carcopino, *Encore le rescrit impérial sur les violations de sépulture,* in *RH.* 1931; Zancan, *Sull'iscrizione di Nazareth,* in *Atti Ist. Veneto* 1931-32; Zulueta, *Violation of sepulture in Palestine at the Beginning of the Christian Era,* in *JRS.* 1932; Seston, *Le rescrit d'Auguste dit de Nazareth sur les violations de sépulture,* in *RH.* 1933; Markowski, *De Caesaris Graeco titulo Palaestino,* in *Munera Cwiklinski* 1936; id., *De Graeca inscriptione Nazarea,* in *Eos* 1937; Seston, *Encore l'« Inscription de Nazareth »,* in *Rev. de philol.* 1937; Gerner, *Tymborychia,* in *ZSS.* 1941; Guarducci, *L'iscrizione di Nazareth sulla violazione dei sepolcri,* in *Rend. Pont. Acc. Rom. arch.* 1941-42; De Visscher, *L'inscription funéraire dite de Nazareth,* in *C. r. Acad. inscr.* 1953; id., *Le « diatagma » dit de Nazareth sur les violations de sépultures,* in *Nouvelle Clio* (= *Mél. Carnoy*) 1953; id., *L'inscription funéraire dite de Nazareth,* in *RIDA.* 1953; Oliver, *A Roman Interdict from Palestine,* in *Classical Philol.* 1954; Sordi, *I primi rapporti tra lo Stato romano e il Cristianesimo e l'origine delle persecuzioni. Appendice II. L'editto di Nazareth,* in *RAL.* 1957; Berger, *Sull'iscrizione detta di Nazareth,* in *Labeo* 1957; Cerfaux, *L'inscription funéraire à la lumière de l'histoire religieuse,* in *RIDA.* 1958; Arangio-Ruiz, *Storia*

forse emanato da Augusto, che commina pene assai gravi per la violazione del sepolcro.

4. *Forma idiologi* (Γνώμων τοῦ ἰδίου λόγου) (*B.G.U.* 5 n. 1210; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 99). Lungo rotolo di papiro (di oltre 2 metri) scoperto tra le rovine di Theadelphia nel Fayûm (Egitto) e poi conservato nel Museo di Berlino.

Il papiro, la cui redazione rimonta almeno all'età di Antonino Pio (150-160 d.C.), contiene gli estratti di numerosi *mandata*, principalmente di Augusto, relativi a materia fiscale e messi assieme per servire di guida pratica (γνώμων = « *norma* », « *forma* », « prontuario ») al magistrato addetto alla « *res privata* » (ὁ πρὸς τοῦ ἰδίου λόγου o, per brevità, ὁ ἰδιόλογος) e ai suoi

---

265 s.; Wenger, *Die Quellen* 456 con altra bibl. — Acuto e completo riesame della problematica sollevata dalla iscrizione in questione è ora in De Visscher, *Le droit des tombeaux romains* (1963) 161 ss., ove sono rifusi i contributi citati dell'a. ed è discussa la più recente bibliografia.

86.4. Edizioni critiche della *Forma Idiologi*: *BGU.* 5 n. 1210 [I: *Der Text*, von Schubart (1919); II: *Der Kommentar*, von Uxkull-Gylleband (1934)]; Meyer, *Juristische Papyri* (1920) n. 93 (p. 315 ss.); Riccobono, *FIRA.* (*Appendix*) 1.469. Cfr.: Riccobono jr., *Il Gnomon dell'Idios Logos* (1950). Tra la copiosa letteratura: Plaumann, sv. « Ἴδιος λόγος », in *PW.* 9.1 (1914); id., *Der Idioslogos. Untersuchung zur Finanzverwaltung Aegyptens in hellenisticher und römischer Zeit*, in *Abhandl. Berliner Akad.* 1918; Reinach, *Un code fiscal de l'Egypte romaine: le Gnomon de l'Idiologue*, in *NRH.* 1919-1920; Lenel, Partsch, *Zum sog. Gnomon des Idios Logos*, in *Sitz.-Ber. Heidelberger Akad.* 1920; Schubart, *Rom und die Aegypter nach dem Gnomon des Idios Logos*, in *Z. f. ägypt. Sprache* 1920; Stuart Jones, *Fresh Light on Roman Bureaucracy* (1920); Glotz, *Communication sur le Gnomon de l'Idiologue*, in *RHD.* 1922; Carcopino, *Le Gnomon de l'Idiologue et son importance histori-*

dipendenti. Alle costituzioni imperiali sono uniti anche estratti di decisioni del *praefectus Augustalis*.

Gli argomenti toccati dal γνώμων (il quale si divide in paragrafi, di cui ce ne sono conservati 115) sono svariatissimi, in correlazione con la varietà degli istituti giuridici che possono dar motivo ad imposizione di tributi: vi sono norme sulla validità delle nozze tra persone di diversa nazionalità, sulle successioni ereditarie, sul diritto delle tombe, sulle vendite a credito, sull'assegnazione dei posti di sacerdoti delle divinità egizie, oltre a numerose notizie sull'organizzazione amministrativa e fiscale dell'Egitto greco-romano.

---

que, in *Rev. ét. anc.* 1922; Schubart, *Römische Regierungsgrundsätze in der Provinz Aegypten*, in *Verhandlungen 53 Versamml. deutscher Philol.* (1922); Arangio-Ruiz, *Un liber mandatorum da Augusto ad Antonino Pio*, in *Atene e Roma* 1922; Seckel, Meyer, *Zum sog. Gnomon des Idioslogos*, in *Sitz.-Ber. Berl. Akad.* 1928; Sherman, *The constitutio Antoniniana in the Light of the* Γνώμων τοῦ Ἰδίου λόγου, in *Trans. and Proc. Amer. Philol. Ass.* 1928; Uxkull-Gylleband, *Zum Gnomon des Idioslogos*, in *AP.* 1928-30; Weiss, *Die erbrechtliche Stellung des römischen Staatschatzes und der Gnomon des Idios Logos*, in *ZSS.* 1933; Zancan, *Il diritto di sepolcro nel Gnomon*, in *Aegyptus* 1936; Riccobono jr., *Il Gnomon dell'Idios Logos. Introduzione* (1939); Wenger, *Ueber Griechische Papyrusforschungen in Deutschland*, in *Forsch. u. Fortschritte* 1940; De Visscher, *Le caractère religieux des tombeaux et le § 2 du Gnomon de l'idiologue*, in *C. r. Acad. inscr.* 1947; Ranowitch, *Gnomon Idiologa*, in *Vestnik Drevnej Istorii* 1948; Bingen, Lenger, Amelotti, Προστάγματα βασιλέων, in *Chron. d'Egypte* 1950; Lewis, *On Legal Proceedings under the Idios Logos*: κατήγοροι and συκοφάνται, in *Jur. Papyrol.* 955-56; Taubenschlag, *The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*[2] (1955) *passim*; Riccobono jr., *Das römische Reichsrecht und der Gnomon des Idios Logos. Gastvorlesung in der Universität Erlangen* (1957); Arangio-Ruiz, *Testi e documenti. V. Un* κωμογραμματεύς *concessionario e il § 70 del* γνώμων, in *BIDR.* 1960; Flore, *Sul* Γνώμων *§ 37*, in *St. Betti* 4 1962); De Visscher, *Le droit des tombeaux romains* (1963) 225

5. *Tabula edicti Vespasiani et rescripti Domitiani de immunitatibus medicorum* (cfr. *Fontes ital.* 1, n. 73 e 77). Tavola marmorea scoperta a Pergamo nel 1934.

Contiene un editto di Vespasiano (74 d.C.) ed un rescritto di Domiziano (93-94 d.C.) relativi all'organizzazione dell'insegnamento pubblico della medicina, ai privilegi dei medici ed alle sanzioni contro gli abusi.

6. *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda* (*B. G.U.* 1 n. 140; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 78).

Versione greca di una *epistula*, mediante la quale Adriano concesse (119 d.C.) ai figli dei militari di ot-

---

ss.; Lauria, *Il Gnomon dell'Idios Logos*, in *ANA.* 1964; Swarney, *The Ptolemaic and Roman Idios Logos* (1965). Si v. pure: Wenger, *Die Quellen* 462 s.; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 266; id., sv. « *Idiologo* », in *NNDI.* con altra bibl.

86.5. Il testo della *tabula edicti Vespasiani et rescripti Domitiani de immunitatibus medicorum* è in Riccobono, *FIRA.* 1.420 ss. e 427 ss. La prima ed. fu quella di Herzog, *Urkunden zur Hochschulpolitik der römischen Kaiser*, in *Sitzungsb. Preuss. Akad. d. Wiss.* 1935 (si cfr.: id., *Der Freibrief der antiken Universitäten*, in *Forsch. u. Forschritte* 1936). Nuova ed. con versione latina e commento di Festa, *Un editto di Vespasiano ed un rescritto di Domiziano. Documenti per la storia della legislazione scolastica nei primi secoli dell'impero romano*, in *BIDR.* 1936-37. Si v. anche: Riccobono jr., *Miscellanea critico-storica. 3. « Principes rescripserunt »*, in *AUPA.* 1937; Arangio-Ruiz, *Epigr. giur. greca e latina (1936-1938)*, in *SDHI.* 1939. Altre notizie in: Wenger, *Die Quellen* 457 s.; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 267.

86.6. Il testo della *epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda* è in Mitteis, *Chrest.* n. 373; Riccobono, *FIRA.* 1. 428 ss.; sul l'argomento v. Meyer, *Die ägyptischen Urkunden und das Ehe recht der römischen Soldaten*, in *ZSS.* 1897; Taubenschlag *Die kaiserlichen Privilegien im Rechte der Papyri*, in *ZSS*

tenere la *bonorum possessio* del loro padre nella classe *unde cognati*. Trovasi in un papiro scoperto nel secolo XIX e conservato a Berlino.

7. *Tabula rescripti Hadriani de Schola Epicurea Atheniensi* (*CIL.* 3 n. 12283; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 79). Cippo marmoreo scoperto ad Atene nel 1890 ed ivi conservato. Concede al capo della setta epicurea di Atene di redigere il suo testamento in lingua greca e dà altre disposizioni e privilegi in ordine alla scelta del successore.

8. *Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longi temporis* (*B.*

1953; Sander, *Das Recht des römischen Soldaten*, in *Rh.M.* 1958. Altre notizie in: Wenger, *Die Quellen* 465.

86.7. Il testo della *tabula rescripti Hadriani de schola Epicurea Atheniensi*, edito nel 1890 dal Kumanides (v. *infra*), è riprodotto parzialmente in Riccobono, *FIRA.* 1. 430 s. Cfr.: Mommsen, *Zu der Rechtstellung der athenischen Professoren in der römischen Kaiserzeit*, in *ZSS.* 1892; Diels, *Zvei Funde. 2. Lateinisch-griechische Inschrift, die für die Stellung der epikureischen Schule in Athen zur Zeit Hadrians von Wichtigkeit ist, veröffentlicht von Kumanides (in Epheneris archaiologike 1890)*, in *Arch. f. Gesch. d. Philos.* 1890; Nilhelm, *Ein Brief der Kaiserin Plotina*, in *Jahresch. d. Oesterr. arch. Inst.* 1899, ove è edito anche il frammento greco relativo alla stessa iscrizione ritrovato in precedenza nel Pireo (*CIL.* 3. 14203, 15); Steinwenter, *Zur epistula Hadriani v. J. 121*, in *ZSS.* 1931; Oliver, *An Inscription Concerning the Epicurean School at Athens*, in *Trans. and Proc. Amer. Philol. Ass.* 1938. Altre notizie in Wenger, *Die Quellen* 465.

86.8. Il testo del *rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longi temporis* è in Riccobono, *FIRA.* 1. 437 ss. Sul rescritto v. Mitteis, *Zur Berliner Papyruspublication*, in *Hermes* 1895; Mommsen, *Aegyptische Papyri. 2. Die zehn-und zwanzigjährige Verjärung (BGU. 267)*, in

G.U. 1 n. 267 e *P. Strassb.* 1 n. 22; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 84-85). Due papiri egiziani, l'uno conservato a Berlino e l'altro a Strasburgo, che riportano lo stesso rescritto di Severo e Caracalla (a. 199 d.C.).

Il rescritto, diretto a un provinciale, è la più antica attestazione della *praescriptio longi temporis* (la quale, peraltro, è da credere che sia stata riconosciuta ancora prima): con tale provvedimento la *praescriptio l.t.* viene riconosciuta applicabile a favore dei possessori di fondi provinciali.

9. *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda* (*P. Giess.* 1 n. 40; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 88). Questa famosa costituzione (212 d.C.) è contenuta, assieme ad altri editti dell'impe-

---

ZSS. 1895 (= *Ges. Schr.* 1 [1905]); id., *Die Heimath des Gregorianus*, in ZSS. 1901 (= *Ges. Schr.* 1 cit.). Altre notizie in Wenger, *Die Quellen* 466 s. — Per lo studio giuridico del documento resta fondamentale: Partsch, *Die longis temporis praescriptio* (1906); sul problema aggiornamenti bibl. in Kaser *RZPR.* cit. 386 s. e nt. ivi.

86.9. Il testo mutilo della *constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda*, edito per primo da P. Meyer (in *BGU.* cit.), è ora in Riccobono, *FIRA* 1, 445 ss. Alla letteratura cit. *supra* nt. 9.2, *adde*, soprattutto Segrè, *L'Editto di Caracalla*, in *St. Perozzi* (1925); Capocci, *La « constitutio Antoniniana »*, in *MAL.* 1925; Mitteis, *Neue Urkunden*, in *ZSS.* 1910; Laqueur, *Das erste Edikt Caracallas*, in *Nachr. der Giessener Hochschule* 1927; Schönbauer, *Reichsrecht gegen Volksrecht?*, in *ZSS.* 1931; id., *Zur Frage der « Constitutio Antoniniana »*, in *ZSS.* 1934; Kübler, sv. *« Peregrinus »* in *PW.* 19 (1936); De Visscher, *La condition juridique des nouveaux citoyens*, in *Comptes rendus Acad. Inscr.* 1938; D'Ors *Estudios sobre la « Constitutio Antoniniana »*, in *ADHE.* 194 1956; Arangio-Ruiz, *L'application du droit romain en Egypt après la Constitution Antoninienne*, in *Bull. Inst. Egypte* 194

ratore Caracalla, in un papiro fortemente lacunoso della collezione di Giessen.

Sul contenuto del provvedimento e la ricca problematica, si veda innanzi al n. 9.2.

10. *Diplomata militaria* (*CIL.* voll. 3 e 16; cfr. *Fontes ital.* 1, n. 27-29). Numerosi dittici bronzei contenenti la certificazione di privilegi concessi dagli imperatori ai soldati e ai veterani dell'esercito: *ius connubi* con le *focariae*, cittadinanza romana per i figli precedentemente nati, immunità varie ecc.

Di queste concessioni di privilegi si soleva fare una lista su bronzo ogni due anni, affiggendola, a titolo

---

47; Bell, *The « constitutio Antoniniana » and the Egyptian poll-tax*, in *JRS.* 1947; Keil, *Zum Text der « Constitutio Antoniniana »*, in *Anz. österr. Akad.* 1948; Segrè, *L'applicazione del diritto romano nelle province orientali dell'Impero dopo la « Constitutio Antoniniana »*, in *RISG.* 1948; Luzzatto, *La cittadinanza dei provinciali dopo la « Constitutio Antoniniana »*, in *RISG.* 1953; Weiss, *Zum römischen Recht in Aegypten nach dem Ergehen der « Constitutio Antoniniana »*, in *ZSS.* 1953; Schönbauer, *Neue Rechtsquellen zum Constitutio Antoniniana Problem*, in *Eos* 1956; Sasse, *Die « Constitutio Antoniniana »* (1958), su cui si v. la Rc. di Arangio-Ruiz, in *BIDR.* 1959; Segrè A., *La costituzione Antoniniana e il diritto dei « novi cives »*, in *Iura* 1966. Per altre indicazioni, si v. Arangio-Ruiz, sv. *Editto di Caracalla*, in *NNDI.*; Wenger, *Die Quellen* 459.

86.10. Numerosi *diplomata militaria* furono raccolti dal Mommsen, in *CIL.* III 843-919 e poi da altri nei suppl. e in vari volumi; infine dal Nesselhauf, in *CIL.* XVI (1936) e in *CIL.* XVI: *Diplomatum militarium Supplementum* (1954). Di questi documenti sono giunti a noi circa duecento (189 nel 1955). Alcuni sono editi anche da Riccobono, *FIRA.* 1. 223 ss. ove notizie bibl. Si v. tra la copiosa letteratura e le meno recenti edizioni Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 2 (1887) 855 ss.; Cheesman, *The Auxilia of the Roman Army* (1914); Lesquier, *L'armée romaine d'Egypte* (1918); Parker, *The roman legions*

di onore, sul Campidoglio o, a partire da Domiziano, nel tempio di Minerva sul Palatino. Ciascun milite privilegiato riceveva a sua volta un certificato costituito da un *diptychon* di bronzo, che portava sulla prima faccia esterna i nomi di sette testimonî, nelle due faccie interne la trascrizione della disposizione, nella seconda faccia esterna una seconda trascrizione in caratteri più piccoli.

11. *Apokrimata Severi* (*P. Col.* 123). Tredici decisioni di Settimio Severo, affisse in Alessandria nel 199-200 d.C.: più precisamente *responsa* dell'imperatore a quesiti, relativi ai più svariati argomenti (dal diritto amministrativo a quello privato e processuale

---

(1923); Rowell, *The «Honesta missio» from the Numeri of the roman imperial Army*, in *Yale Class. St.* 1939; Alföldi, *Dacians on the southern bauk of the Danube*, in *JRS.* 1939; Segrè, *Il diritto dei militari peregrini nell'esercito romano*, in *Rend. Acc. Pont.* 1940-41; Guarino, *L'oggetto del «castrense peculium»* in *BIDR.* 1941; Passerini, *La tavola dei privilegi di Brigezio e i diplomi militari*, in *Athenaeum* 1942; Kraft, *Die Tafel von Brigetium und das Aufhören der Militär diplome*, in *Germania* 1944-50; Degrassi, *Un nuovo diploma militare e i consoli dell'anno 80 d.C.*, in *PP.* 1947; Schönbauer, *Die Rechtliche Stellung der Metropoleis im röm. Aegypten*, in *Epigraph.* 1949; Kraft *Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau* (1952); Van Berchem, *L'armée de Dioclétien et la réforme Constantinienne* (1952); Mann, *«Honesta missio» band the Brigetio table*, in *Hermes* 1953; Luzzatto, *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in *St. Biondi* 2 (1965). Cfr.: Luzzatto, sv. *«Diploma»* in *NNDI.*; Wenger, *Die Quellen* 72 ss.

86.11. L'edizione completa degli *Apokrimata Severi* è di Westermann, Schiller, *Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters* (1954), su cui si v., tra le altre, le interessanti *Rc.* di De Francisci, in *Iura* 1955; Arangio-Ruiz, in *Gnomon* 1956; Wolff, in *ZSS.* 1956. Alcune correzioni alla lettura del testo sono state pubblicate da Schiller, Youtie, *Second*

civile e criminale) pubblicati in tre giorni consecutivi durante il soggiorno di Settimio Severo e del quindicenne Antonino in Egitto (novembre 199-primavera del 200 d.C.).

Il foglio papiraceo è stato pubblicato e commentato nel 1954 dal Westermann e dallo Schiller.

87. SEGUE. DOCUMENTI DELLA PRASSI.

1. Gli scritti dei giureconsulti classici non mancano di offrirci qualche esempio di atti giuridici concretamente compiuti e trasfusi in documenti nel periodo del principato. Ma di gran lunga più abbondante e varia è la messe che si è potuta direttamente raccogliere attraverso secoli di ritrovamenti epigrafici e papirologici.

Meritano qui un cenno particolare tre categorie di documenti: le tavolette di Transilvania, le tavolette pompeiane e le tavolette ercolanensi. Trattasi di tre notevolissimi e caratteristici blocchi di materiali, che hanno molto contributo alla nostra conoscenza della prassi giuridica romana.

---

houghts on the Columbia Apokrimata, in *Chron. d'Egypte* 955. Si cfr. inoltre: Van Oven, *Le senatusconsulte Velléien et e P. Col. 123*, in *Labeo* 1956; David, *Ein Beitrag Zu P. Col. 123, 3-17*, in *Eos* 1956 [= *Symb. Taubenschlag*]; Pringsheim, *Some Suggestions on P. Col. 123* (*Apokrimata*), in *Eos* 1956 cit.; D'Ors, *Notulas sobre los Apokrimata de P. Col. 123*, in *Eos* 1957; Schönauer, *Die neu gefundenen Reskripte des Septimius Severus*, n *Anz. phil.-hist. Kl. der Oesterr. Akad. d. Wiss.* 1957; Guey, *Un locument sur Septime-Sévère en Egypte* (*Pap. Col. 123*), in *Rev. ét. anc.* 1959.

87.1. In generale, sui documenti della prassi, v. Wenger, *Die Quellen* 74 ss.; Luzzatto, sv. *Dittico*, in *NNDI*.

2. Nel periodo dal 1786 al 1855 vennero scoperte, entro le miniere d'oro di Verespatak (*Alburnum maius*) in Transilvania, circa 40 tavolette di legno cerato, attualmente conservate in gran parte nel museo di Budapest, le quali costituivano altrettanti documenti di svariati negozi giuridici. La forma di questi documenti è quella dei trittici. Le tavolette sono unite a tre a tre e sono legate, a mo' di libro, da un nastro di lino che passa attraverso una triplice serie di fori praticati sul lato lungo sinistro; delle sei pagine risultanti, la prima e la sesta (cioè le due facce esterne) non sono scritte, le altre sono invece lievemente scavate e riempite di cera: è su queste che è stata impressa la scrittura.

La caratteristica dei trittici è di avere una doppia scrittura: la *scriptura interior*, che trovasi nelle pagine 2 e 3 ed è resa segreta e inalterabile mediante una legatura di lino che passa attraverso un foro praticato sul lato destro delle due prime tavolette, nonchè me

87.2. I trittici di Transilvania sono raccolti ora, in parte, oltre che in Bruns, *Fontes*[7], in Arangio-Ruiz *FIRA*. 3, *passim*. Su di essi, si cfr.: Detlefsen, *Ueber zwei neu entdekte röm. Urkunden auf Wachstafeln*, in *Sitzungsb. d. Wien Akad. Wiss.* 1857; id., *Ueber neues Fragment einer röm. Wachstafelkunde aus Siebenbürgen*, in *Sitzungsb. d. Wien. Akad. d. Wiss.* 1857; Arndt, *Neuentdeckte röm. Urkunden, Krit. Ueberschau* (1859) 76 ss.; Hirschfeld, *Epigraphische Nachlese zum Corpus Inscriptionum Latinarum 3, Aus Dacien und Moesien*, in *Sitzungsb. d. Wien. Akad. d. Wiss.* 1874; Weiss, *Peregrinische Manzipationsakte*, in *ZSS.* 1916; Pòlay, *Die Obligationssichereit in den Verträgen der siebenbürgischen Wachstafeln*, in *Klio* 196; id., *Sklaven-Kaufverträge auf Wachstafeln aus Herculanum und Dakien*, in *AA.* 1962; id., *Die Zeichen der Wechselwirkunge zwischen dem röm. Reichsrecht und dem Peregrinenrecht in*

liante una serie di sigilli che fissano il nastro sul margine sinistro della pag. 4, ove sono anche segnati i nomi dei testimonî; la *scriptura exterior*, che trovasi nelle pag. 4 e 5, ripete o riassume il testo della scritura interna. La conformazione di questi trittici risponde perfettamente a quanto fu stabilito ai tempi di Nerone (cfr. Paul. *sent.* 5. 25. 6): « *Amplissimus ordo* (= *senatus*) *decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent* ».

Le tavolette transilvane (redatte in un difficilissimo corsivo) furono decifrate per la prima volta (ma solo parzialmente) dal Massmann nel 1840; la migliore interpretazione e riproduzione avvenne più tardi ad opera del Mommsen e dello Zangemeister (*CIL.* 3, p. 92 ss.).

3. Nel 1875, in una casa di Pompei, che era appartenuta al banchiere L. Caecilius Iucundus, fu

---

rkundenmaterial der siebenbürghischen Wachstafeln, in *ZSS.* 62; Watson, « *Apochatum pro uncis duabus* », in *RIDA.* 1963; isky, *Quelques remarques sur la question des mancipations ans les triptyques de Transylvanie*, in *RIDA.* 1964; Pòlay, *Die olle der Stipulation in den Urkunden der siebenbürgischen achstafeln*, in *JJP.* 1965. Cfr. anche: Wenger, *Die Quellen* 76.

87.3. Le tavolette cerate di Pompei, sono ccolte parzialmente in Arangio-Ruiz, *FIRA.* 3 *passim.* La pria edizione fu quella di De Petra, *Le tavolette cerate di Pom-*

trovata una cassetta di legno quasi completamente carbonizzata, entro cui erano 127 dittici e trittici, re datti in scrittura corsiva, ancora leggibili. La lettura di questi documenti è stata magistralmente compiuta dal De Petra. Le tavolette contengono una serie d *apochae* (quietanze) di molto interesse.

4. Le tavolette ercolanensi costituiscono una delle più recenti e importanti scoperte di docu menti della prassi giuridica romana. Esse sono venute alla luce tra il 1930 e il 1940 nella rinnovata campa gna di scavi archeologici operata da Amedeo Maiur

---

pei (1876), migliorata poi in *CIL.* 4 suppl. 1 e in Mommsen *Die Pompeianischer Quittungstafeln des L. Caecilius Jucundu* in *Hermes* 1877 (ora in *Ges. Schr.* 3 [1907]). Si v. ancora: D Petra, *La quietanza a L. Cecilio Felice in Pompei*, in *Commen tationes philol. Mommsen* (1877); Caillemer, *Un commissair priseur à Pompéi au temps de Néron*, in *NRH.* 1877; Brun *Die Pompejanischen Wachstafeln*, in *ZRG.* 1878 (ora in *Klein Schr.* 2 [1882]); Sutro, *Opmerkingen over Romeinsch. Recht. Het woord innisiticis in de apochae Pompeianae* (*CIL. IV, 3340* in *NRH.* 1878; Erman, *Zur Geschichte der römischen Quittun gen und Solutionsacte* (1883); id., *Die pompejaniscen Wachstafeln* in *ZSS.* 1899; Pernice, *Labeo* cit. 2. 475; Appleton, *La clause « apochatum pro uncis duabus » et l'histoire de l'as sextantair* in *St. Scialoja* 2 (1905) 503 ss.; Schönbauer, *Zur Erklärung de lex metalli Vipascensis*, in *ZSS.* 1924; Beseler, *Einzelne Stelle* in *ZSS.* 1925; Della Corte, *La tavoletta cerata di Cecilio Gi condo*, in *Atti Acc. arch. Napoli* 1936; id., *La tavoletta cera di Cecilio Giocondo* (*Una vendita all'incanto effettuata a Nuceria* in *Rassegna stor. salernitana* 1938. Cfr. Wenger, *Die Quelle* 76. — Sull'*apocha*, v. Paoli, sv. « *Apocha* », in *NNDI.*, e ivi bibliografia.

87.4. Delle tavolette ercolanensi è stata inizia la pubblicazione dal Pugliese Carratelli, in *PP.* 1946, con un introduzione di Maiuri (« *Tabulae ceratae Herculanenses* ». Essa è stata, poi, proseguita dallo stesso e dall'Arangio-Ru in successive annate della stessa rivista (cfr. *PP.* 1948; 195

nella zona dell'antico *Herculaneum*, pur esso vittima, come Pompei, dell'eruzione vesuviana del 79 d.C. Alla loro lettura e decifrazione si sono dedicati Giovanni Pugliese-Carratelli per la parte filologica e Vincenzo Arangio-Ruiz per la parte giuridica.

Tra l'altro, le tavolette ercolanensi hanno fornito agli studiosi del diritto romano un copioso materiale documentario processuale. Si è potuto, infatti, ricostruire, nelle sue linee essenziali, tutto un processo intentato da una certa Petronia Iusta al fine di accertare la sua *ingenuitas*. Ma altro ancora è sperabile

---

1955; 1961). Alcuni di questi documenti sono stati poi ripubblicati dall'Arangio-Ruiz, in *BIDR.* 1948; 1958; 1959 (« *Testi e documenti* »), con ampio commentario giuridico. Si v. ancora: Della Corte, « *Tabellae* » *cerate ercolanesi*, in *PP.* 1951. E, inoltre, si cfr.: Arangio-Ruiz, *Les tablettes d'Herculanum*, in *RIDA.* 1948; id., *Le tavolette cerate ercolanesi e il contratto letterale*, in *MAM.* 1950, poi rist. in *St. Redenti* (1951); id., *Due nuove tavolette di Ercolano relative alla nomina di tutori muliebri*, in *St. De Francisci* 1 (1956); id., *Lo* « *status* » *di L. Venidio Ennico ercolanese*, in *Mél. Lévy-Bruhl* (1959); Solazzi, *La* « *datio tutoris* » *nelle tavolette di Ercolano*, in *Labeo* 1956; Pòlay, *Sklaven-Kaufverträge auf Wachstafeln aus Herculanum und Dakien*, in *AA.* 1962 cit.; id., *Magistrati municipali alla ricerca di tutori idonei*, in *Labeo* 1968. — Tra tutti i documenti ercolanesi, i più interessanti ed i più studiati sono, come si dice nel testo, quelli relativi al processo di Giusta, pubblicati dal Pugliese Carratelli, in *PP.* 1948 cit. e riediti dall'Arangio-Ruiz, in *BIDR.* 1959 cit. Sui problemi giuridici che questi testi pongono, si v.: Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta*, in *PP.* 1948; id., *Nuovi aspetti del processo romano in un* « *fascicolo* » *ercolanese*, in *Atti Congr. Int. Dir. Proc. Civ.* (1953); Luzzatto, « *Praeiudicium* » *e* « *sponsio praeiudicialis* », in *St. Donati* (1954); Piganiol, *Observations sur le proces de Justa*, in *St. Paoli* (1956); Ferrari, *I* « *vadimonia* » *nel processo di Giusta*, in *Labeo* 1958; Boyé, « *Pro Petronia Iusta* », in *Mél. Lévy-Bruhl* (1959); id., « *Replicatio pro Iusta* », in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964).

che verrà a nostra conoscenza attraverso ulteriori letture e decifrazioni delle tavolette ancora inedite.

88. LE FONTI SECONDARIE.

1. In relazione agli scritti della giurisprudenza classica come fonti derivate di cognizione dell'ordinamento giuridico romano universale, giova ricordare che di essi minimo numero è a noi pervenuto direttamente. La massima parte delle opere giurisprudenziali classiche sono, infatti, a noi frammentariamente note attraverso compilazioni del periodo postclassico e particolarmente attraverso i *Digesta* di Giustiniano: il che implica il gravissimo problema di depurarle delle molteplici alterazioni, deformazioni e interpolazioni che hanno subito.

Considerato lo stato frammentario in cui le opere giurisprudenziali classiche sono a noi pervenute, varie volte se ne è tentata la palingenesi, vale a dire la ricostruzione nella struttura e nello schema originario. Tra tutti questi tentativi, di gran lunga il migliore è quello (di cui si è più volte parlato) compiuto dal Lenel.

89. SEGUE. LE « INSTITUTIONES » DI GAIO.

1. Il residuo più importante e meno fortemente

88.1. Sulla *Palingenesia iuris civilis* del Lenel, si v. ampiamente *supra* n. 80 e *infra* n. 116.1.2.

89.1. Il titolo della prima edizione del Göschen era il seguente: *Gaii Institutionum Commentari IV e codice rescripto*

corrotto della giurisprudenza classica è costituito dalle *Institutiones* di Gaio.

La scoperta del testo delle *Institutiones* gaiane fu fatta nel 1816 dal Niebuhr, il quale, leggendo un *codex rescriptus* (palimsesto) della Biblioteca capitolare di Verona, in cui nel IX sec. d.C. erano state riprodotte (previa cancellazione imperfetta della *scriptura prior*) le *Epistulae* di S. Gerolamo, si accorse che tra le righe della seconda scrittura apparivano i resti dell'opera precedentemente riprodotta sul codice pergamenaceo e che questi resti appartenevano

---

bibliothecae capitularis Veronensis auspiciis Reg. Scient. Acad. Boruss. nunc primum editi a Io. F. L. Goeschen. *Acced. fragmentum uet. IC.ti de iure fisci ex aliis eiusdem bibliothecae membranis transscriptum. Cum tabulis aerei incisis* (Berolini *apud* Reimerum 1820). Il titolo della seconda era: *Gaii Institut. Comm. IV. E cod. rescr. biblioth. Veron. a Frid. Bluhmio iterum collato secundum edid.* Io. Frid. Lud. Goeschen... *Cum tabulis aeri incisis* (Berolini, Reimer 1824). — L'apografo fu pubblicato sotto il seguente titolo: *Gai Institutionum commentarii quattuor. Codici Veronensis denuo collati apographum confecit et... edidit* G. Studemund (Lipsiae, *apud* S. Herzel, 1874); di esso è stata pubbl. recentemente (1964) una rist. fototipica. — La prima ed. critica redatta tenendo conto dell'apografo cit. fu quella di Krüger-Studemund, *Gai Inst. ad Cod. Ver. apographum Studemundianum in usum scholarum, inest epistula critica Th. Mommsen,* in *Collectio libr. iuris anteiust.* 1 (1877), migliorata, poi, dagli stessi, anche con supplementi all'apografo, nella 2ª ed. (1884) e nelle successive (7ª ed., 1923) della *Collectio* stessa. Il Kubler ne ripubblicò una ed. separata nel 1935 e, poi, nel 1939 (assieme al Seckel). Questa ultima ed. ha preso il posto di quella dello Huschke, la cui raccolta *Iurisprudentiae anteiustiniani quae supersunt* è stata appunto riveduta dalla 5ª ed. da Seckel e Kübler. Altre edizioni utili sono quelle del Kniep, con commentario (libr. 1 [1911]; libr. 2 [1912-13]; libr. 3 [1914-17]; del Bizoukides (t. I: *Prolegomena, Institutiones;* t. II: *Adnotationes, Indices* [1937-38]); del Baviera, in *FIRA.* 2² (1940); del Girard, in *Textes de dr. rom.*⁶, a

ad un'opera giuridica. Una più attenta ricerca, alla quale cooperò il Savigny, fece sì che si riconoscesse nella *scriptura prior* il manuale gaiano. Già una pagina staccata dallo stesso *codex* era stata pubblicata nel 1732 da Scipione Maffei nella sua *Istoria Teologica*.

Il manoscritto delle *Institutiones*, in caratteri unciali, rimonta al V sec. d.C. Esso fu parzialmente decifrato e pubblicato dal Göschen, nel 1820. Una nuova e più completa lettura fu fatta posteriormente dal Bluhme, il quale, per far tornare in vita gli sbiaditi caratteri della *scriptura prior*, si avvalse di alcuni reagenti chimici, che però in alcuni punti conseguirono l'effetto opposto, rovinando irrimediabilmente le pagine. La lettura del Bluhme permise al Göschen di pubblicare, nel 1824, una seconda edizione migliorata dell'opera. Un ultimo, più completo e dotto lavoro di

---

cura di Senn (1937) [si v. ora la 7ª ed. (1967)]; di De Zulueta, *The Institutes of Gaius*, part. I (1946), part. II (1953); del Rainach, *Gaius Institutes* (1950), su cui cfr. dell'a., l'*Errata*, in *Lettres d'Humanité* 1960; di David e Nelson, *Gai Institutionum Commentarii IV*, in corso di pubblicazione (con commentario a parte) dal 1954 (si è giunti nel 1960 a Gai 2.122); di David, *Gai Institutiones. Editio minor*² (1964); di Oltmans, *Instituten van Gaius* (1958); di Arangio-Ruiz, Guarino, in *Breviarium iuris Romani*⁴ (1967). Le edizioni di De Zulueta, Reinach e Oltmans contengono pure le traduzioni nelle rispettive lingue. Una traduzione italiana è stata edita da Strina e Rizzo (1952). — Per le edizioni più antiche che prescindono dallo apografo studemundiano, si v. l'elencazione in Bizoukides cit. 2.291 s.; si cfr. anche Wenger, *Die Quellen* 94 ss. — Del cod. Veronese esiste anche una riproduzione fototipica (ormai rarissima) pubblicata sotto il titolo: *Gai codex rescriptus in Bibliotheca Capitulari Ecclesiae Cathedralis Veronensis, distinctus nr. XV (13), cura et studio eiusdem biblioth. custodis phototypice expressus* (Lipsiae, *apud* Hiersemann, 1909). — Sulla vita e la personalità di Gaio, v. *supra* n. 41.

decifrazione fu compiuto dallo Studemund, che nel 1874 pubblicò un insuperato *apographum* del Codice Veronese.

1.1. Sia per le parti rimaste illeggibili, sia per la mancanza di tre fogli, il Codice veronese rivela soltanto undici dodicesimi del testo gaiano. Qualcuna delle lacune residue si è potuta colmare, in questi ultimi tempi, mediante due fortunati ritrovamenti:

a) un papiro di Ossirinco (POxy. 17. 2103), pubblicato nel 1927 dal Hunt e dal Buckland: è un breve frammento del IV libro, relativo ai paragrafi 57 e 68-73. Ad esso dobbiamo se, fra l'altro, è stata colmata la lacuna di Gai 4.72-73 (p. 215 del Cod. Veronese);

b) alcuni frammenti pergamenacei egiziani, facenti parte della collezione di documenti della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini (PSI. 1182), quali furono pubblicati dall'Arangio-Ruiz nel 1933 e, con miglioramenti nella edizione, nel 1935. Questi frammenti sono relativi ai paragrafi 153-154 e 167-174 del

---

89.1.1. La pubblicazione dei cd. *fragmenta Oxyrhynica* avvenne a cura di Hunt, Buckland, in *The Oxyrhyncus Papyri* (1927); un'accurata riedizione fu approntata dal Levy, *Neue Gaiusfragmente aus Oxyrhyncus*, in *ZSS.* 1927. — L'*editio princeps* dei cd. *fragmenta Aegyptia* fu fatta dall'Arangio-Ruiz, in *PSI.* 11 (1933). La riedizione fu effettuata dallo stesso, in *IDR.* 1935. — Il testo dei due gruppi di frammenti è ora in Bavera, *FIRA.* 2 p. 195 ss.; 201 ss., ove si v. la bibl. cit. Si cfr. anche Wenger, *Die Quellen* 95. — Sul problema della tradizione testuale dell'opera gaiana, si v. per tutti: Kreller, *Zur Frage der Zuverlässigkeit unserer Gaiusüberlieferung*, in *ZSS.* 35; Weiss, *Untersuchungen zum neuen Gaius*, in *Fs. Schulz* (1951); Wieacker, *Oströmische Gaiusexemplare*, in *Fs. Schulz*

libro III, nonchè ai paragrafi 16-18 del libro IV. La sua scoperta, oltre a mostrare la infondatezza di alcuni glossemi sospettati dalla dottrina, ha permesso di colmare numerose importanti lacune, offrendoci notizie (altrimenti sconosciute) sulle *legis actiones per iudicis postulationem* e *per condictionem* e sull'antico *consortium* romano.

2. Le *Institutiones* di Gaio si sono rivelate un elegante e felice « profilo » del diritto privato romano non privo di qualche lacuna (a volte anche notevole) ma dotato in compenso di una perspicuità e di una evidenza espositiva di altissimo valore. A parte il fatto di essere l'unico residuo organico della giurisprudenza classica e di aver esercitato una influenza notevolissima sugli studi giuridici dei tempi posteriori, questo trattatello si impone alla attenzione degli storici e dei giuristi per la assoluta novità ed il notevole valore dogmatico del suo sistema espositivo.

L'opera si apre con una breve introduzione sulle fonti del diritto romano (1. 1-7) e si divide poi in tre grandi sezioni: « *omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* » (1.8).

---

2 (1951); id., *Textstufen* 186 ss.; Wolff, *Zur Geschichte des Gaiustextes*, in *St. Arangio-Ruiz* 4 (1952). — Utili elementi si traggono per la interpretazione delle *Institutiones* gaiane anche dal confronto con la *Epitome Gaii* e i *Fragmenta Augustodunensia*, su cui rispettivamente *infra* ai n. 97.2 e 97.3.

89.2. Sul sistema delle Istituzioni di Gaio, si v. in generale: De Zulueta, *The Institutes of Gaius* cit, 2.1 ss.; Wenger *Die Quellen* 509. Si cfr. anche di recente: Scherillo, *Gaio*

La *pars de personis* occupa il primo libro e, premesso che gli uomini si dividono in *servi* e *liberi* (1. 9) e che questi si suddividono in *ingenui* e *libertini* (1. 10), tratta diffusamente dei *libertini*, dicendo in che modo essi divengono tali e in quante categorie si dividono (1. 12-46). Segue la *differentia* tra *personae sui iuris* e *personae alieni iuris* (1. 48) e la suddivisione di queste ultime nelle categorie delle persone *in potestate dominica vel patria* (a proposito di che si parla delle cause di nullità del matrimonio e dell'adozione come mezzo per l'acquisto della *patria potestas* su una persona *sui iuris*), delle persone *in manu mariti* (a proposito di che si parla della *conventio in manum* e della *coëmptio fiduciae causa*), delle persone *in mancipio* (1. 49-123): il che induce ad aggiungere quali siano i modi per diventare da persona *alieni iuris* persona *sui iuris* (1. 124-141). Conclude la trattazione un disegno degli istituti della *tutela* e della *cura* (1. 142-200).

La *pars de rebus* è la più ampia, occupando il secondo e il terzo libro, e in forza dell'ammissione del concetto di *res incorporalis* accanto a quello di cosa corporale, riesce a comprendere la trattazione, non solo dei diritti reali (*iura in re*), ma anche dei diritti di obbligazione e di quelli successorî (intendendo gli stessi diritti come cose incorpo-

---

il sistema civilistico, in *Gaio nel suo tempo* (1966). — Sulle varie *partes* del manuale gaiano, si v.: De Zulueta, *The Institutes of Gaius* cit. 2.12 ss. (*pars de personis*); 2.55 ss. (*pars de rebus*); 2.221 ss. (*pars de actionibus*).

rali. Essa si apre con la distinzione delle cose (2. 1-18) e passa a trattare dei modi di acquisto e di alienazione delle *res corporales* (cioè della proprietà su quelle cose) e delle *res incorporales* (cioè dei diritti), suddistinguendo ulteriormente più volte questa trattazione (2. 19-94). Segue un amplissimo svolgimento destinato alla *adquisitio per universitatem*, cioè all'acquisto non di singoli beni e diritti, ma di interi compendî patrimoniali (2. 94-98): il che si verifica nel caso della *hereditas* e della *bonorum possessio* (2. 99-3. 76), nel caso della *bonorum emptio* (3. 77-81), nel caso della *conventio in manum* e dell'*adoptio* (3. 82-84) e nel caso della *in iure cessio hereditatis* (3. 85-87). A proposito della successione universale *mortis causa* (2. 99-3. 76), va precisato che la successione testamentaria completa il secondo libro e quella intestata apre il terzo e va aggiunto che in calce alla successione testamentaria è svolta, per affinità di materia, la teoria dei *legata* e dei *fideicommissa* (2. 191-289), della quale si sarebbe dovuto, a rigore, parlare in tema di *adquisitiones singularum rerum*. Esaurita la trattazione dei modi di acquisto a titolo universale, si passa (3. 88) alla teoria delle obbligazioni (senza dare una specifica giustificazione di questo passaggio, ma solo implicitamente richiamandosi al fatto che anche delle obbligazioni, in quanto *res incorporales*, è necessario parlare) e si distingue tra *obligationes quae ex contractu nascuntur* (3. 89-167) e *obligationes quae ex delicto nascuntur* (3. 182-225): tra l'una e la altra categoria di obbligazioni è inserita, piuttosto incongruamente, la teoria dei modi di estinzione delle

stesse (3. 167-181), che avrebbe meritato di venire per ultima.

La *pars de actionibus* occupa il quarto ed ultimo libro dell'opera ed è quella in cui appare meno evidente il legame fra le varie teorie che vi sono esposte. Essa si inizia con la distinzione delle *actiones* (4. 1-9) e con una trattazione dedicata alle antiche *legis actiones* (4. 10-29), dopo di che passa ad occuparsi delle *formulae*, delle loro parti, della *pluris petitio* e della compensazione (4. 30-68). Segue la teoria della *actiones adiecticiae qualitatis*, delle *actiones noxales* e della rappresentanza processuale (4. 69-87); dopo di che si parla delle *satisdationes* processuali (4. 88-102), dei modi di estinzione delle azioni (4. 103-114), delle *exceptiones* (4. 115-137), degli *interdicta* (4. 138-170), delle sanzioni processuali (4. 171-812), della *in ius vocatio* e del *vadimonium* (4. 183-187).

3. Come già si è accennato, le lacune non mancano in questa orditura delle *Institutiones*. Difetta, ad esempio ogni accenno al regime patrimoniale del matrimonio (*dos*), ai diritti reali di garanzia (*pignus, hypotheca*), ai contratti di creazione pretoria (*depositum, commodatum, pignus, pecunia constituta* ecc.), ai contratti innominati e ad altri istituti ancora. Lo si è voluto spiegare dicendo che le *Institutiones* sono essenzialmente un trattato di *ius civile*, ma va rilevato, in contrario, che non mancano in esse gli istituti pre-

---

89.3. Sulle lacune delle *Institutiones* gaiane, si v. la bibl. cit. *supra* in nt. 89.2.

torî che sono stati adeguatamente trattati (così la *bonorum possessio*), mentre viceversa alcuni istituti di *ius civile* vi sono completamente dimenticati (così i *SCC. Velleianum* e *Macedonianum*). Altro tentativo di chiarimento è consistito nell'affermare che certe lacune si spiegano in Gaio pensando alla necessaria brevità di un manuale istituzionale, ma anche questa argomentazione non regge, quando si rifletta che, a contrario, vi sono particolari oltremodo curati e persino ripetizioni.

La vera spiegazione discende, a nostro parere, dal carattere di profilo delle *Institutiones* di Gaio e dalla assoluta novità del sistema espositivo da esso adottato. La prima circostanza chiarisce già di per sè l'esistenza di tanto gioco di luci e di ombre; l'altra circostanza giustifica, in più, perchè mai alcuni materiali siano rimasti inutilizzati nella foga della costruzione, e perchè invece altri materiali siano stati anche troppo sfruttati. Inaccettabile ci sembra, ciò dato, la opinione di chi assume che le *Institutiones* gaiane sarebbero, più che altro, un quaderno di appunti didattici, mai revisionato dall'autore.

4. Resta ancora da stabilire la data delle *Institutiones* e deliberare la questione dei modelli seguiti da Gaio nella redazione dell'opera.

89.4. Sulla data delle *Institutiones*, si v. De Zulueta, *The Institutes of Gaius* cit. 1.46 ss.; Guarino, *Per la data delle Istituzioni di Gaio*, in *AUCT*. 1946-47. — Sull'originalità di Gaio, cfr. De Zulueta, *The Institutes of Gaius* cit. 2.7; Honoré, *Gaius* cit. XII s., 63. — Sulla novità dello schema gaiano

Indiscutibilmente tutto il primo e buona parte del secondo libro furono redatti sotto Antonino Pio (138-161 d.C.), per il fatto che le costituzioni imperiali più tarde che vi sono citate sono appunto di lui, ma che, nello stesso tempo, egli vi viene chiamato « *imperator Antoninus* ». Siccome, viceversa, nel § 195 del secondo libro Antonino Pio è denominato « *divus Pius* » (cioè col titolo dato esclusivamente agli imperatori morti e divinizzati), si insegna generalmente che, almeno a cominciare da quel paragrafo, l'opera è stata continuata sotto Marco Aurelio e Lucio Vero (161-172 d.C.).

Ma la *communis opinio* non ci sembra possa essere seguita: anzitutto perchè è inverosimile che Gaio non abbia riletto il suo manuale, aggiornando e unificando le denominazioni di Antonino Pio; secondariamente perchè è stato sostenuto convincentemente da alcuni (Ferrini, Beseler) che il « *divus Pius* » di 2. 195 sia frutto di un glossema postclassico. Si aggiunga che nel terzo libro vi è un passo ove Gaio, parlando dell'unico *imperator* vivente, non può alludere ai due correggenti che successero ad Antonino Pio,

. Honoré, *Gaius* cit. 113. — Grave è la controversia circa il umero e l'importanza dei glossemi esistenti nelle Istiuzioni di Gaio. Nel senso della presenza di moltissimi glosemi è Solazzi, *Glosse a Gaio* in *St. Riccobono* 1 (1936); *St. er il XIV Cent. Pandette* (1933); *SDHI.* 1940; *Scr. Ferrini Paia* (1947). Le *Glosse a Gaio* saranno riedite in un ultimo vome degli *Scritti* di Solazzi, insieme ad altri suoi contributi u singoli problemi. — Sulla fondamentale classicità di aio, si v. per tutti: Guarino, *Il classicismo dei giuristi clasici*, in *Scr. Jovene* (1954); id., *L'ordinamento*[3] 214 ss.; van wen, *Gaius der Hocklassiker*, in *T.* 1955. *Contra*: Kaser, *Gaius*

ma evidentemente ancora a quest'ultimo (3. 94: «.. *veluti si imperator noster principem alicuius peregrin populi de pace ita interroget...*»).

Le *Institutiones* furono, dunque, completamente redatte sotto il principato di Antonino Pio.

L'eleganza dell'opera, pur nella sua brevità, ha indotto a pensare sempre più frequentemente che il Gaio dell'epoca di Antonino Pio non abbia scritto di primo getto, ma abbia seguito uno schema che già era stato tracciato da qualche giurista di lu più antico ed assai più preparato, forse di parte sabiniana, quale avrebbe potuto essere G. Cassio Longino (Longinescu, Huvelin, Arangio-Ruiz). Altri hanno aggiunto che altrettanto evidenti sono, nel manuale le tracce di una o più mani postclassiche, che hanno largamente glossato il testo gaiano (Kniep, Beseler, Solazzi).

Tanto l'una quanto l'altra tesi, però, ci sembrano fortemente esagerate. La presenza di glossemi postclassici nelle *Institutiones* di Gaio è innegabile; ma essi non sono così numerosi e tali da avere in molti tissimi punti snaturato l'originale insegnamento. Quanto al presunto schema cassiano, la tesi è suggestiva ma inverosimile. Come già abbiamo osservato, tanti difetti delle *Institutiones* possono spiegarsi solo in ba

---

und die Klassiker, in *ZSS.* 1953, ma v. anche id., *La classicità di Gaio*, in *Gaio nel suo tempo* (1966). — Si v. anche: Flume *Die Bewertung der Institutionen des Gaius*, in *ZSS.* 1962. - Ampia bibl., infine, è *supra* n. 41.1 e 41.1.1: tra essa si v. sp prattutto gli atti del «Simposio napoletano» ora editi nel vol. *Gaio nel suo tempo* (1966).

se alla novità dello schema e, d'altra parte, non è credibile che Cassio abbia inventato un sistema espositivo come quello delle *Institutiones* senza che ciò avesse ripercussione alcuna sui suoi immediati seguaci della scuola sabiniana.

Bisogna riconoscere, in conclusione, che le *Institutiones* furono scritte tutte in una volta, nell'epoca degli Antonini. Autore ne fu un provinciale, oriundo di una provincia ellenistica, il quale subì fortemente l'influsso delle dottrine sabiniane, ma espresse il suo insegnamento in uno schema assai distante da quelli tradizionali romani: uno schema espositivo adatto, del resto, alla diversa educazione mentale dei suoi discepoli di provincia. L'opera si accrebbe posteriormente di alcune interpolazioni e glossemi e soffrì anche dei tagli e dei rabberciamenti, ma il suo originale sistema espositivo, di tanta evidenza e comunicatività per lo insegnamento elementare, trionfò. E così avvenne che progressivamente le *Institutiones* strariparono dallo ambiente provinciale dove erano nate, per diffondersi, con l'inizio dell'età postclassica, in tutto il mondo romano.

90. SEGUE. FRAMMENTI MINORI DI OPERE DELLA GIURISPRUDENZA.

1. I minori frammenti, di solito di scarsa entità, della giurisprudenza classica, che ci sono pervenuti direttamente sono i seguenti.

1.1 *Sex. Pomponii regula de servitutibus* (*Fontes ital.* 2, p. 449). Brevissimo frammento, contenente una *regula* in tema di servitù ed estratto probabilmente dal *liber singularis regularum* di Pomponio. La *regula* fu letta nel sec. XVI dal Ferronus su di un manoscritto mutilo (ora perduto) trasmessogli, pare, dallo Scaliger.

2. *Fragmenta ex libris responsorum Papiniani* (*Fontes ital.* 2, p. 435 ss.). Frammenti manoscritti dei libri quinto e nono dei *responsa* di Papiniano, scoperti in Egitto nel 1876-77.

Si distinguono in due gruppi: *a*) *Fragmenta Bero-*

90.1.1. Edito per la prima volta da Arnaud de Ferron (Arnaldus Ferronus o Ferrandus) nella sua opera *Arnoldi Ferroni... in posteriorem partem consuetudinum Burdegalensium commentarii* (1538), il frammento della cd. *Pomponii regula de servitutibus* è ora, oltre che in Baviera, *FIRA.* 2.449, in Girard, Senn, *Textes*[7] 1.17. — L'attribuzione a Pomp. *l. sing. reg.* (cfr. D. 8.1.17) suggerita dal Cramer, *Ueber ein wiederentdecktes Fragment des Pomponius, nebst einigen litterarischen Bemerkungen*, in *Civil. Magaz.* 1827, ed accolta da molti, è ora contestata da Wieacker, *Textstufen* 146 nt. 51. Si v. per altra bibl. Wenger, *Die Quellen* 523. — Su Pomponius, *supra* n. 40.

90.2. Il testo dei *fragmenta ex libris responsorum Papiniani* è edito ora, oltre che da Baviera, *FIRA.* 2. 432 ss., da Girard, Senn, *Textes*[7] 1. 264 ss. — Si v. tra la bibliografia: Krüger, *Fragment der «responsa» Papinian's mit Paulus Noten*, in *Sitzungsb. d. Preuss. Akad. d. Wiss.* 1879; id., *Neue Bruchstücke aus Papiniani «liber V responsorum»*, in *Sitzungsb. d. Preuss. Akad. d. Wiss.* 1880; Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti di scritti di antichi giureconsulti romani.* 1. *Frammenti del libro V dei Responsi di Papiniano*, in *SDHI.* 1880 (= *Opere* 1 [1896]); Krüger, *Die Berliner Fragmente vorjustinianischer Rechtsquellen*, in *ZSS.* 1880; id., *Die Berliner Fragmente von Papinians «responsa»*, in *ZSS.* 1881; Buona-

linensia: editi la prima volta dal Krüger e conservati a Berlino (sono relativi al libro quinto); *b*) *Fragmenta Parisiensia*: editi la prima volta dal Dareste e conservati a Parigi (sono relativi al libro nono). In calce ai responsi di Papiniano sono riportate annotazioni di Paolo e Ulpiano: i margini sono corredati di qualche glossema in lingua greca.

Lo Schulz ed il Wieacker sono concordi nell'attribuire le due serie di frammenti ad una copia orientale alquanto rimaneggiata dei *Responsa* di Papiniano, con note di Paolo e Ulpiano. I frammenti risalirebbero al IV sec. a.C..

3. *Responsum Papiniani* (*Fontes ital.* 2, p.

---

mici, *Sopra alcuni frammenti di diritto romano trovati di recente in Egitto*, in *AG.* 1883; Dareste, *Fragments inédits de droit romain. Papinien, notes de Paul et d'Ulpien*, in *C. r. Acad. inscr.* 1883; Esmein, *Quelques observations sur les nouveaux textes de droit romain publiés par M. Dareste*, in *NRH.* 1883; Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti del libro IX de' Responsi di Papiniano con note di Ulpiano e di Paolo recentemente scoperti*, in *SDHI.* 1883 (= *Opere* 1 [1896]); Huschke, *Die Pariser Papiniansfragmente*, in *ZSS.* 1884; Krüger, *Die Pariser Fragmente aus Papinians « responsa »*, in *ZSS.* 1884; Esmein, *Fragments du livre IX des Responsa Papiniani avec les notes de Paul et d'Ulpien*, in *Mél. d'hist. du droit et de critique. Droit romain* (1886); Zocco-Rosa, *Una nuova lettura de' Frammenti del libro IX dei Responsa Papiniani rinvenuti in Egitto. Notizia*, in *RISG.* 1887; Scialoja, *Sui nuovi frammenti di diritto romano pubblicati da Dareste*, in *Cultura* 1883, poi in *Studi* 1 (1933). Si cfr. Schulz, *Geschichte* 277 s., 298 ss.; Wieacker, *Textstufen* 366 ss. Si v. anche: Arangio-Ruiz, *Storia* 299; cfr. Wenger, *Die Quellen* 513 e di recente: De Dominicis, *Contributi allo studio delle fonti papinianee dell'età postclassica*, in *St. De Francisci* 4 (1956). — Su Papiniano v. *supra* n. 43.

90.3. Il testo del *Responsum Papiniani*, edito per la prima volta dal Sicchard, *Cod. Theod. lib. XVI...* (1528)

437). Trattasi di un responso estratto dal *liber I responsorum* di Papiniano, con il quale si chiudevano molti manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum* sotto il titolo « *de pactis inter virum et uxorem* ».

Molti manoscritti della *Lex* portano nell'*inscriptio*, per errore, « *Papianus* » invece di « *Papinianus* »: il che è stato causa di annosi equivoci (il testo è perciò noto anche come *Responsum Papiani*).

4. *Fragmentum Berolinense Paulo tributum* (*Fontes ital.* 2, p. 421 ss.). Tre brevi frammenti, di cui il primo è riportato da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (2. 4. 19), gli altri due sono stati scoperti nel XIX sec. a Bruxelles dal Thomas in margine ad un commento anonimo ai *libri de inventione* di Cicerone (ms. 10057 della Biblioteca di Bruxelles, del XII sec.).

5. *Fragmenta Pauli Bodleiensia* (*Fon-*

---

e ripreso da vari editori, è ora, oltre che in Baviera, *FIRA.* 2. 437 ss., in Girard, Senn, *Textes*[2] 1.265. Si v. per la letteratura: Wenger, *Die Quellen* 525 e gli aa. cit. alla nota precedente in fine.

90.4. Il testo del cd. *fragmentum Berolinense Paulo tributum*, edito dal Thomas, *Deux citations du jurisconsulte Paul*, in *Rev. instr. publ. en Belgique* 1878, è ora, oltre che in Baviera, *FIRA.* 2.421 ss., in Girard, Senn, *Textes*[7] 1.407 s. Si cfr. per la lett.: Ferrini, *Sulle citazioni di Paolo pubblicate dal signor Thomas. Nota*, in *BIDR.* 1890 (= *Opere* 2 [1929]); Scialoja, *Le due citazioni delle Istituzioni di Paolo trovate dal Signor P. Thomas*, in *BIDR.* 1890 (= *St. giuridici* 1 [1933]; v. poi Wenger, *Die Quellen* 525 e ntt. 389-391. — Il fr. riportato da Boezio, fu edito per la prima volta da Schulting, *Iur. vet. anteiust.* (1885). — Su Paolo, v. *supra* n. 44.

90.5. Il testo dei *fragmenta Pauli Bodleiensia*,

tes ital. 2, p. 423 s.). Pergamena egiziana, conservata ad Oxford, alla Biblioteca Bodleiana. Riporta due frammenti giurisprudenziali che Krüger e Scialoja (traverso la comparazione con D. 17.2.65.16 e D. 17.2.67.1) hanno dimostrato appartenere al libro 32 del commentario *ad edictum* di Paolo.

6. *Fragmentum Berolinense Paulo tributum* (*Fontes ital.* 2, p. 427 s.). Pergamena conservata a Berlino, contenente un frammento giurisprudenziale, che il Meyer ha dimostrato appartenere a Paolo.

7. *Fragmentum Vindobonense quod*

---

editi per la prima volta da Grenfell, Hunt, *Greek Papyri* 2 (1897) n. CVII, è ora in Baviera, *FIRA.* 2.423 s.; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.413, ove si v. bibl.. Si v. anche le recenti edizioni di: Sierl, *Nachträge* alla *Palingenesia* del Lenel cit.; Canevaile, *CPL.* p. 170 s. Si cfr. in particolare: Krüger, *Neue Paulus-Bruchstücke aus Aegypten*, in *ZSS.* 1897 (con facsimile); Scialoja, *Alcuni testi e documenti giuridici. 5. Due frammenti del libro 32 di Paulus « ad edictum »*, in *BIDR.* 1896-97, ora in *Studi* 2 (1933). — L'attribuzione dei frammenti a Paolo è ormai unanimemente accettata: si v. Wenger, *Die Quellen* 525 e nt. 392; Wieacker, *Textstufen* 271 s. (ove comparazione con i testi paralleli dei *Digesta*).

90.6. Il testo del *fragmentum Berolinense Paulo tributum*, edito dal Mayer, *Neue Juristen-Fragmente (Paulus) auf einem Berliner Pergamentblatt*, in *ZSS.* 1921, è ora in Baviera, *FIRA.* 2. 427 s.; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.408 ss. Altre recenti ed.: Sierl, *Nachträge* cit.; Canevaile, *CPL.* p. 167 ss. — Si v. anche Gradenwitz, *Glossierte Paulusreste im Zuge der Digesten*, in *ZSS.* 1902; Gerhard, Gradenwitz, *Glossierte Paulusreste im Zuge der Digesten. Ein Heidelberger Papyruscodex*, in *Philologus* 1903; Wenger, *Die Quellen* 525; v. infine da ultimo Senco, sv. « *Fragmentum Berolinense Paulo tributum* », in *NNDI.*

90.7. Il testo del *fragmentum Vindobonense de*

dicitur de formula Fabiana Paulo tributum (*Fontes ital.* 2, p. 429 ss.). Pergamena egiziana conservata a Vienna nella Collezione dell'Arciduca Ranieri d'Asburgo, relativa (a quanto risulta dalla parte leggibile) alla *formula Fabiana.*

Il *fragmentum,* in scrittura onciale del IV secolo (c. 300 per Schönbauer) è stato pubblicato nel sec. XIX da Plaff e Hofmann.

Non si dubita più che esso appartenga a Paolo, ma, mentre il Gradenwitz lo ritiene estratto dai *libri ad Plautium,* il Ferrini (seguito ora dal Wieacker) sostiene che è escerpito dai *libri ad edictum.*

---

formula Fabiana, edito da Pfaff e Hoffman, *Fragmentum de formula Fabiana,* in *Mitt. aus der Sammlung der Papyrus Erzh. Rainer* 4 (1888) e poi da Krüger, *Das juristische Fragment der Sammlung der Erzherzog Rainer,* in *ZSS.* 1888, è ora in Baviera, *FIRA.* 2.429 ss.; Girard, Senn, *Textes*[7] 1. 411 ss. Altra ed. recente: Cavenaile, *CPL.* p. 164 s. — Si cfr. anche: Gradenwitz, *Das neuaufgefundene Fragment über die « Formula Fabiana »,* in *ZSS.* 1888; Alibrandi, *Notizia. « Fragmentum de formula Fabiana »,* in *BIDR.* 1888; Scialoja, *« Fragmentum de formula Fabiana »,* in *BIDR.* 1888, ora in *St. giuridici* 1 (1933); Segrè, *Sunto del commento dei proff. Pfaff e Hoffmann sul « fragmentum de formula Fabiana »,* in *BIDR.* 1888; Zachariae von Lingenthal, *Notizia. « Fragmentum de formula Fabiana »,* in *BIDR.* 1888; Lenel, *Sulla prima metà del « Fragmentum de formula Fabiana »,* in *BIDR.* 1889; Girard *Le fragmentum de formula Fabiana,* in *NRH.* 1890; Alibrandi *Sopra un frammento di antico giureconsulto relativo alla formula Fabiana,* ora in *Opere* (1896); Ferrini, *Osservazioni su frammento « de formula Fabiana »,* in *RAL.* 1900, ora in *Opere* 2 (1929); Lenel, *Interpolationenjagd,* in *ZSS.* 1924; Albertario *Due osservazioni sul « fragmentum de formula Fabiana »,* ora in *Studi* 5 (1937); Schönbauer, *Die Ergebnisse der Textstufensforschung und ihre Methode,* in *Iura* 1961; Wenger, *Die Quellen* 525; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 299; v. infine Penco, sv. *« Fragmentum Vindobonense quod dicitur de formula Fabiana Paulo tributum »,* in *NNDI.;* Wieacker, *Textstufen* 275.

8. *Fragmenta Vindobonensia ex libris institutionum Ulpiani* (*Fontes ital.* 2, p. 305). Pergamene egiziane conservate nel Museo di Vienna, pubblicate nel 1835 dall'Endlicher e contenenti cinque frammenti delle *Institutiones* di Ulpiano. (L'attribuzione all'opera di Ulpiano è resa sicura da due *subscriptiones* leggibili sui frammenti papiracei e da D. 43.26.1, ove si trova l'inizio del primo frammento sotto la rubrica « *Ulpianus libro primo Institutionum* »).

Un altro frammento della stessa opera è riferito da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (3.4).

9. *Fragmenta Argentoratensia ex libris disputationum Ulpiani* (*Fontes ital.* 2, p. 308 ss.). Tre fogli pergamenacei egiziani, conservati nella Biblioteca di Strasburgo (*Argentoratum*) e contenenti brani dei libri secondo e terzo delle *Di-*

90.8. Il facsimile dei *fragmenta Vindobonensia* delle Istituzioni di Ulpiano è in Krüger, *Kritische Versuche* (1870). Il testo è ora riprodotto (insieme con il passo Ciceroniano) in Baviera, *FIRA.* 2. 305; Girard, Senn, *Textes*[7] 1. 450 ss. Sull'argomento v. Pellat, *Découverte de deux nouveaux fragments d'Ulpien*, in *Rev. lég. et jur.* 1836; Savigny, *Neu entdeckte Fragmente des Ulpian*, in *ZGR.* 1838, ora in *Vermischte Schr.* 3 (1850); Mommsen, *Die Wiener Fragmente von Ulpians Institutionen*, in *ZGR.* 1850, ora in *Ges. Schr.* 2 (1905-07). Si v. infine Wenger, *Die Quellen* 526; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 299.

90.9. Il testo dei *fragmenta Argentoratensia*, pubblicati da Lenel, *Zwei neue Bruchstücke aus Ulpians « Disputationen »*, in *Sitzungsb. d. Preuss. Akad. d. Wiss.* 1903; id., *Neue Bruckstücke aus Ulpians « Disputationen »*, in *ZSS.* 1903; id., *Neue Ulpianenfragmente*, in *Sitzungsb. d. Preuss. Akad. d. Wiss.* 1904; id., *Weitere Bruchstücke aus Ulpians*

sputationes di Ulpiano. Furono scoperti, in momenti successivi (1903 e 1904), dal Lenel in un gruppo di papiri provenienti dall'Egitto e acquistati dalla biblioteca citata; furono pubblicati, sempre dal Lenel, nel 1903 e nel 1904.

10. *Fragmenta Ulpiani Bodleiensia* (*Fontes ital.* 2, p. 313 s.). Papiro egiziano conservato ad Oxford, pubblicato nel 1938 dal Roberts. Vi si contengono due frammenti dei libri *ad edictum* di Ulpiano.

Altri due frammenti dei *libri ad edictum* e un frammento dei *libri ad Sabinum* si leggono in testi letterarî: uno proviene da una citazione di Pacatus, *Libro I adv. Porphirium*, pubblicato da Dom Pitra, *Specilegium Solesmense*; il secondo deriva da una citazione di Prisciano (*Inst. orat.* 3.4.21).

Disputationen, in *ZSS.* 1904, è ora in Baviera, *FIRA.* 2. 308 ss.; Girard, Senn, *Textes*[7] 452 ss. Si cfr. Baviera, *Due nuovi frammenti di Ulpiano*, in *AG.* 1904. V. infine Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 299; Wenger, *Die Quellen* 526 s. — Su Ulpianus, v. *supra* n. 45.

90.10. I *Fragmenta Ulpiani Bodleiensia* sono editi ora in *FIRA.* 2. 313 s.; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.455 ss. Si cfr.: Böcking, *Ulpiani fragmenta*[4] (1855); Riccobono, *Nuovi frammenti giuridici latini rinvenuti in brani di papiri*, in *BIDR.* 1935; Collinet, *Le P. Ryl., III, 474, la leçon du D. 12.1. 1.1 et la réaction contre l'hypercritique*, in *RHD.* 1938; Albertario, *P. Ryl. III, 474 fr. b recto = fr. 1.1 D. de reb. cred. 12.1*, in *SDHI.* 1938; De Zulueta, *P. Ryl. III, 474 Fr. B Recto, L. I, 1 Dig. 12, 1 De rebus creditis*, in *BIDR.* 1938; id., *A Fourth-Century Latin Juristic Fragment, P. Ryl. III, 474*, in *Actes V*[e] *Congr. int. papyrol.* (1938); id., *P. Ryl. III 474: New Fragments of Ulpian ad edictum*, in *St. Besta* (1939); Stroux, *Die neuen Ulpianfragmente und ihre Bedeutung für die Inter-*

11. *Fragmenta Modestini ex libris regularum et differentiarum* (*Fontes ital.* 2, p. 450). Un frammento delle *Regulae* fu scoperto nel sec. XVI dal Pithou in un codice ora perduto e fu da lui pubblicato. Un frammento anonimo riportato nei *libri differentiarum* di Isidoro fu esattamente riconosciuto come estratto dalle *Differentiae* di Modestino dal Barthius nel sec. XVIII.

12. *Fragmenta incerti auctoris ad legem Iuliam et Papiam* (*Fontes ital.* 2, p. 315). Papiro di Ossirinco (del IV o V sec.) pubblicato nel 1927 dal Hunt, contenente due frammenti di un commento di autore incerto (Wieacker congettura: Ulpiano) *ad legem Iuliam et Papiam.*

---

polationenforschung, in *Miscell. Acad. Berolinensia* 1950; Schulz, *Die Ulpianfragmente des Papyrus Rylands 474 und die Interpolationenforschung*, in *ZSS.* 1951; Arangio-Ruiz, *Frammenti papiracei di un'opera della giurisprudenza*, in *Fs. Schulz* 2 (1951). Cfr. Wenger, *Die Quellen* 527.

90.11. Il primo dei *fragmenta Modestini* fu edito dal Pithou, in *Fragmenta quaedam Papiniani*... ex biblioteca P. Pithoei (1573); il secondo da Barthius, *Adversariorum lib.* 39. Riediti insieme dal Lachmann, *Kritische Bemerkungen über einige Bruchstücke römischer Juristen. 2. Ueber das Fragment Modestins bei Isidorus*, in *ZGR.* 1842, poi dal Böcking, *Ulp. Fragm* cit. e da altri. Sono ora pubbl. in Baviera, *FIRA.* 2. 450; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.457 s. Si cfr. Wenger, *Die Quellen* 528. — Su Modestinus, v. *supra* n. 46.

90.12. L'edizione di Hunt, *The Oxyrynchos Papyri* 17 n. 2089, dei *fragmenta incerti auctoris ad legem Iuliam et Papiam* fu riveduta e commentata da Levy, *Neue Juristenfragmente aus Oxyrhynchos*, in *ZSS.* 1928, ora in *Gesamm. Schriften* 1 (1963). Ed. più recenti: Baviera, *FIRA.* 2. 315; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.459; Cavenaile, *CPL.* p. 179 s.; Sierl, *Nachträge* cit. Si cfr. Schulz, *Geschichte* 231; Wenger, *Die Quellen* 529; Wieacker, *Textstufen* 146.

13. *Fragmentum incerti auctoris quod vulgo Dositheanum dicitur* (*Fontes ital.* 2, p. 617 ss.). Il grammatico Dositeo, vissuto nel III sec. d.C. e forse nel IV, compose una grammatica latina per discenti di lingua greca e vi aggiunse tre libri di frammenti latini di vario argomento tradotti in greco (Ἑρμηνεύματα *sive interpretamenta*): tra i frammenti del libro terzo si trova un lungo brano di argomento giuridico e di autore incerto (si è pensato a Ulpiano, Paolo, Cervidio Scevola, Gaio, Pomponio), che è stato per la prima volta pubblicato dal Pithou nel sec. XVI.

Tanto il testo greco quanto la versione latina sono mutili e fortemente oppressi da glossemi e svarioni di copiatura. Il merito di aver interpretato il *fragmentum Dositheanum*, riportandolo molto vicino al presumibile originale classico, spetta al Lachmann.

90.13. L'ed. del Pithou del *fragmentum Dositheanum* fu pubblicata in *Fragmenta quaedam Papiniani, Pauli, Ulpiani Gai...* (1573). Ed. fondamentale, nella versione greca e latina: Böcking, *Dosithei magistri Interpretamentorum liber tertius Graece et Latine* (1832); cfr. id., *Ulpiani Fragmenta* cit. (1855). La rein tegrazione geniale del Lachmann, *Versuche über Dositheu.* (1837) è ora in *Kl. Schriften* (1876). Si v., tra le ed. moderne Baviera, *FIRA.* 2. 617 ss.; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.464. Per vari problemi, oltre Lachmann, *o.c.*, si cfr.: Savagnone, *L'autore del cosidetto Frammento Dositeano*, in *Circolo giuridico* 1896; Jörs, sv. « *Dositheanum fragmentum* », in *PW.* 5. 2 (1905) Lombardi, *Sul concetto di ius gentium* (1947) 246 ss.; Wenger *Die Quellen* 528; Honoré, *The Fragmentum Dositheanum*, i *RIDA.* 1965; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 299; Volterra, *Manomission e cittadinanza*, in *St. Paoli* (1956); id., *Manomissioni di schi vi compiute da peregrini*, in *St. De Francisci* 4 (1956). Cfr infine: Schulz, *Geschichte* 211 s.; Wieacker, *Textstufen* 214; Pe scani, sv. « *Fragmentum Dositheanum* », in *NNDI.*

In sostanza il testo si occupa della tripartizione del *ius* in *civile, naturale, gentium* e delle affrancazioni.

14. *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis* (*Fontes ital.* 2, p. 625 s.). Scoperti nel 1867 o 77 in Egitto, unitamente ai frammenti dei *responsa* di Papiniano (cfr. n. 90.2): si conservano attualmente a Berlino. Primo editore fu il Mommsen.

Sul *retro* del manoscritto (del V o VI sec. d.C.) si legge, a mo' di chiusa, « *de iudiciis lib. II* »: si è ritenuto, pertanto, che il frammento facesse parte della « *pars de iudiciis* » del commento *ad edictum* di qualche giureconsulto classico (Huschke, Alibrandi, Lenel e ora Schulz e Wieacker). Il Mommsen ha pensato,

---

90.14. Il testo dei *fragmenta Berolinensia de iudiciis*, edito dal Mommsen, *Ueber zwei von dem K. Museum erworbene Pergamentblätter*, in *Monatsberichte d. königl. Akad. d. Wiss. zu Berlin* 1879, ora in *Ges. Schriften* 2 (1905), e poi da Huschke, *Die jüngst ausgefundenen Bruckstücke aus Schriften röm. Juristen* (1880) e poi da altri, è di recente edito da Baviera, *FIRA.* 2.625 s.; Girard, Senn, *Textes*[7] 458 s.; Cavenaile, *CPL.* p. 148 s. — Si cfr.: Scialoja, *Sopra alcuni frammenti di diritto romano recentemente scoperti*, in *AG.* 1879, ora in *Studi* 1 (1933); Krüger, *Die Berliner Fragmente vorjustinianischer Rechtsquellen*, in *ZSS.* 1880; Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti di scritti di antichi giureconsulti romani. 2. Frammenti di un libro « De iudiciis » d'ignoto autore*, in *SDHI.* 1880, ora in *Opere* 1 (1896); Cohn, *Ueber das neue Fragment « de dediticiis »*, in *ZSS.* 1881; Brinz, *Die Freigelassenen der « lex Aelia Sentia » und das Berliner fragment von den Dediticiern*, in *Sitzungsb. Ber. Ak. Münch.* 1884; id., *Die Berliner Fragmente vorjustinianischer Rechtsquellen*, in *Sitzungsb. d. Bayer. Akad. d. Wiss.* 1884; Schneider, *Die « Latini Iuniani » und das Berliner Fragmente « de dediticiis »*, in *ZSS.* 1885; Cantarelli, *Il frammento berlinese « de dediticiis »*, in *BIDR.* 1894;

invece, ad un'opera autonoma di qualche giurista classico. Non è improbabile che la parte *de iudiciis* sia stata separata dal complesso del commentario edittale per ragioni didattiche. Il passo giuntoci si occupa in particolare dei *dediticii*.

15. *Fragmenta incerti auctoris de iure fisci* (*Fontes ital.* 2, p. 627 ss.). Due fogli pergamenacei, scoperti nel 1817 dal Niebuhr nella Biblioteca capitolare di Verona unitamente al codice di Gaio e pubblicati, unitamente a Gaio, dal Göschen nel 1820.

La scrittura del manoscritto, semi-onciale, sembra del V-VI sec. d.C.; i frammenti paiono rimontare alla fine del II sec. d.C., sebbene si sia sostenuta anche una datazione più tarda. La tesi dell'appartenenza dei frammenti alle *Pauli Sententiae* o alle *Regulae* o alle *Opiniones* di Ulpiano è oggi abbandonata.

Berger, sv. « *Iurisprudentia* », in *PW.* 10.1 (1918). Si v. ancora: Wenger, *Die Quellen* 528; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 299; Schulz, *Geschichte* 244; Wieacker, *Textstufen* 67, 102 s. 146; Cervenca, sv. « *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis* », in *NNDI.*

90.15. Il testo dei *fragmenta de iure fisci* è ora in Baviera, *FIRA.* 2.627 ss.; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.461 ss. — Sui vari problemi, si cfr.: Dirksen, *Ueber den Verfasser des sogenannten « Fragmentum de iure fisci »*, in *Vermischte Schriften* (1841); Lachmann, *Kritische Bemerkungen über einige Bruchstücke römischer Juristen. I. Ueber d. Verfasser der Veroneser Bruchstücke « de iure fisci »*, in *ZGR.* 1842, ora in *Kl. Schriften* (1876); Brassloff, sv. « *Fragmentum de iure fisci* », in *PW.* 7.1 (1910); Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 299; Wenger, *Die Quellen* 528; Wieacker, *Textstufen* 146; Cervenca, sv. « *Fragmenta de iure fisci* », in *NNDI.*

16. *Tractatus incerti auctoris de gradibus cognationum* (*Fontes ital.* 2, p. 631 s.). Questo brano di autore ignoto, ma certamente classico, trovasi riportato in quasi tutti i manoscritti della *Notitia dignitatum utriusque imperii* dell'età teodosiana. Fu pubblicato la prima volta dal Boecking nel 1841.

17. *Fragmentum Pauli Leidense* (*Cod. Leid. B.P.L.* 2589). Foglio pergamenaceo della Biblioteca Universitaria di Leiden, pubblicato per la prima volta da David e Nelson nel 1955. La scrittura rimonta alla fine del III, inizi del IV secolo d.C.: si tratta, dunque, del più antico manoscritto giuridico che ci sia pervenuto.

90.16. Edito per la prima volta da Böcking, *Corpus iuris rom. anteiust. Bonnense* 1 (1841), il testo del *Tractatus de gradibus cognationum* è ora in Baviera, *FIRA.* 2. 631 s.; Girard, Senn, *Textes*[7] 1.469 s. — Per la letteratura, si v.: Schnäbel, *Der verlorene Speirer «Codex» des «Itinerarium Antonini», der «Notitia dignitatum» und anderer Schriften*, in *Sitz-Ber. d. Preuss. Akad. d. Wiss.* 1926; Scherillo, *Sul «Tractatus de gradibus cognationum»*, in *SUC.* 1930-31; Arangio-Ruiz, *Storia*[7] 299; Wenger, *Die Quellen* 529; Wieacker, *Textstufen* 429. — Per le edizioni della *Notitia Dignitatum*, si v. *supra* n. 10.2 (in nota) con ult. riferimenti.

90.17. Il testo del *fragmentum Pauli Leidense*, edito per la prima volta da David, Nelson, *Das neue leidener Paulus-Fragment. Ein erster Bericht*, in *T.* 1955 e, poi, riedito nell'opera collettiva *Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense* 1956) [su cui *infra*], è ora riportato da Girard, Senn, *Textes*[7] 1.274 ss. (nella ed. delle PS.). — Si cfr.: D'Ors, *Varia Romana. I. Nuevos fragmentos de las «Pauli Sententiae»*, in *AHDE.* 1955; Casavola, *Ancora un frammento di Paolo*, in *Labeo* 1955 e, soprattutto: Serrao, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano* (1956). L'opera collettiva cui si è accennato (*Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense* 1956]), contiene contributi di: David, Nelson, *Apographum*,

Il frammento, che riporta taluni brani delle *Pauli Sententiae*, fornisce notizie preziose sul *crimen repetundarum* e sul *crimen maiestatis*. Se si confronta il testo delle *Sententiae* (5.28, 29) trasmesso dal *Breviarium Alaricianum* e quello riferito dal nostro manoscritto, si constata che il primo contiene appena un terzo del contenuto del secondo, ma anche che le differenze sostanziali fra le parti comuni dei due testi sono minime.

18. *Fragmentum Ulpiani ex libris ad edictum* (*PSI.* 14. 1449). Pubblicato dall'Arangio-Ruiz nel 1957, riporta brani del l. 32 *ad edictum* di Ulpiano, parzialmente corrispondenti a testi inseriti nei *Digesta* di Giustiniano (D. 19. 2. 15. 1 e 2; D. 19. 2. 13. 4). La scrittura è del sec. IV d.C.

Text und philologischer Kommentar; Marichal, *L'écriture de Paul de Leyde*; Levy, *Zur quellengeschichtlichen Bedeutung der leidener Paulussentenzen*; Archi, *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano* (l'opera costituisce il vol. 6 degli *Studia Gaiana*). Si cfr.: Scheltema, *Entgegnung*, in *T.* 1957; David Nelson, *Zum Leidener Paulusfragment*, in *T.* 1957; Wieacker *Textstufen* 103. — Sulle *Pauli Sententiae* si v. *infra* n. 96.3.

90.18. La prima edizione del *fragmentum Ulpiani ex libris ad edictum* è di Arangio-Ruiz, *Frammenti di Ulpiano, libro 32 ad edictum, in una pergamena di provenienza egiziana*, in *AG.* 1957. Si cfr.: Wolff, *Zur Palingenesie und Textgeschichte von Ulpians libri ad edictum*, in *Iura* 1959; Cannata *Alcune osservazioni ed ipotesi su PSI. 1449*, in *AG.* 1960; Arangio-Ruiz, *Di nuovo sul frammento di Ulpiano in PSI. 1449 R*, in *BIDR.* 1960.

Capitolo VIII

I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO POSTCLASSICO

SOMMARIO: 91. Quadro generale. — 92. Le collezioni private di 'leges' preteodosiane. — 93. Il 'Codex Theodosianus'. — 94. La legislazione post-teodosiana. — 95. Le 'leges Romanae Barbarorum'. — 96. I 'Tituli' di Ulpiano e le 'Sententiae' di Paolo. — 97. Altre compilazioni pregiustinianee di 'iura' — 98. I 'Fragmenta Vaticana'. — 99. La 'Collatio' — 100. Altre compilazioni pregiustinianee di 'iura' e 'leges'. — 101. La compilazione giustinianea. Il primo 'Codex'. — 102. Segue. Le 'Quinquaginta decisiones'. — 103. Segue. I 'Digesta'. — 104. Segue. Il metodo di compilazione dei 'Digesta'. — 105. Segue. Le 'Institutiones'. — 106. Segue. Il 'Codex repetitae praelectionis'. — 107. Le 'Novellae' giustinianee e postgiustinianee. — 108. Manoscritti della compilazione giustinianea. — 109. Le compilazioni giuridiche postgiustinianee.

91. Quadro generale.

1. L'età postclassica è quella che maggiormente abbonda di mezzi di cognizione del diritto romano. Quattro quinti delle fonti a nostra disposizione provengono, infatti, dall'età della decadenza.

---

91. Sulle fonti postclassiche, si v., in generale: Wenger, *Die Quellen* 530 ss. e l'ottima aggiornata trattazione

Tuttavia, delle fonti di provenienza postclassica, poche, anzi pochissime sono effettivamente dell'epoca. Per lo più si tratta di fonti classiche o preclassiche riprodotte o rielaborate dalla giurisprudenza pratica o didattica dell'epoca del Basso Impero.

Di queste compilazioni e rielaborazioni postclassiche a noi direttamente pervenute, alcune ebbero carattere ufficiale, altre carattere puramente privato; alcune furono relative soltanto ad *iura*, altre soltanto a *leges*, altre furono miste di *iura* e di *leges*.

2. Qui ci limiteremo a parlare delle opere ufficiali e private direttamente pervenuteci, in tutto o in parte, distinguendo tra quelle pregiustinianee, quelle giustinianee e quelle postgiustinianee (queste ultime, se ed in quanto possano essere utili ai fini di una più precisa ricostruzione dell'ordinamento giuridico postclassico). Per quel che riguarda le opere a noi non direttamente pervenute, sarebbe discorso troppo lungo e minuto farne parola, sopra tutto quando si tratti di opere di cui non rimane il ricordo, ma la cui esistenza la critica ha solo motivi, più o meno fondati, per sospettare. Basterà, a questo proposito, rinviare: da un lato, a quanto si è detto di volta in volta circa i sospetti di inquinamento o di apocrifia relativi a singole opere attribuite ai giureconsulti preclassici e classici;

---

di De Dominicis, *Punti di vista vecchi e nuovi in tema di fonti postclassiche (occidente ed oriente)*, in *St. Biondi* 2 (1965).

dall'altro, a quanto si dirà fra poco circa la probabile esistenza dei cd. « predigesti ».

92. LE COLLEZIONI PRIVATE DI « LEGES » PRETEODOSIANE.

1. Giusto agli inizî del periodo postclassico furono compilate in Oriente due collezioni private di costituzioni imperiali, le quali ebbero la più larga fortuna nel mondo giuridico postclassico, tanto da ottenere da Teodosio II il riconoscimento ufficiale. Si tratta del *Codex Gregorianus* e del *Codex Hermogenianus*: detti « *codices* » perchè ormai era invalso l'uso di scrivere su quaderni di pergamena, costituenti volumi regolabili a piacere (*codices*), anzichè su rotoli di papiro staccati l'uno dall'altro (*libri*).

2. Il *Codex Gregorianus* fu compilato in Oriente (Nicomedia?) da un Gregorio o Gregoriano, di cui non abbiamo notizie precise, intorno agli anni 292 e 293 d.C.

92.1. Sui *codices*, quali mezzo scrittorio cfr.: Wünsch, v. « *Codex* », in *PW.* 4.1 (1900); Wenger, *Die Quellen* 88 ss. con mplia bibl.; e, soprattutto, ora, Wieacker, *Textstufen* 93 ss., *assim.* Cfr., per altra letteratura, Ferrari, sv. « *Codex* », in *NDI.* — Un tentativo di dimostrazione della esistenza di collezioni pregregoriane di *leges* in Wolff, *Vorgregorianische Reskriptensammlungen*, in *ZSS.* 1952.

92.2-3. Sui *codices Gregorianus* ed *Hermogenianus*: Jörs, sv. « *Codex Gregorianus und Hermogenianus* », in *PW.* 4.1 (1900); Wenger, *Die Quellen* 534 ss.; Schulz, *Geschichte* 390 s.; Scherillo, sv. « *Codex Gregorianus* » e « *Codex Hermogenianus* », in *NNDI.* — Si v. inoltre: Rotondi, *Studi*

Questa raccolta fu destinata in ispecial modo alla pratica giudiziaria civile e comprese, perciò, particolarmente *rescripta* (genere di costituzioni che era ancora abbastanza fiorente in quell'epoca). Sebbene il più antico rescritto che ci risulta riportato in questo codice sia dell'anno 196 d.C. (Settimio Severo), pare che esso contenesse in realtà anche rescritti degli anni precedenti, a partire da Adriano (117-138 d.C.).

Il Codice Gregoriano non ci è noto per conoscenza diretta, ma è stato ricostruito, almeno parzialmente, sulla base di una epitome contenuta nella *lex Romana Wisigothorum* e sulla base di citazioni di singoli rescritti in esso contenuti fatte nella *lex Romana Burgundionum*, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei *Fragmenta Vaticana*.

Esso si ripartiva in non meno di 14 *libri* (forse 16), in cui gli argomenti erano divisi per *tituli* (ciascuno munito di una rubrica indicativa del contenuto): entro i *tituli* le costituzioni erano riportate in ordine di data. Lo schema generale della raccolta era improntato su quello dei *digesta* della giurisprudenza classica nella loro forma più evoluta.

3. Il *Codex Hermogenianus* fu parimenti compilato in Oriente da un Ermogene, non meglio

---

sulle fonti del Codice giustinianeo. 1. *Rapporti cronologici tr il Codice Gregoriano e l'Ermogeniano*, ora in *Scr. giur.* 1. (1922 Scherillo, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in *St. Rat* (1934); Conderelli, *Ricerche sul « Codex Hermogenianus »* (1965 Cfr. anche: Liebs, *Hermogenians « Iuris epitomae »* (1964). — Si problema della denominazione dei due *codices*: Mon

conosciuto, o forse anche dal giurista Ermogeniano; manca peraltro ogni elemento sicuro di riferimento.

Il *Codex Hermogenianus* costituì un completamento od una appendice, in un solo libro (diviso in *tituli*), del *Codex Gregorianus* e comprese essenzialmente un gruppo di rescritti dioclezianei degli anni 293-294 d.C.

Neanche questo codice ci è pervenuto direttamente. Una ricostruzione assai frammentaria è stata possibile sulla base delle stesse fonti adoperate per ricostruire il Codice Gregoriano.

4. Aggiunte posteriori al Gregoriano ed all'Ermogeniano furono compiute in varie riprese da giuristi anonimi. Probabili aggiunte al *Codex Gregorianus* sono alcune costituzioni dioclezianee successive al 292 d.C., che ad esso sono rapportate nelle fonti. Aggiunte quasi certe al *Codex*

---

msen, *Die Benennungen der Costitutionenssammlungen*, ora in *Jur. Schr.* 2 (1906). — Il carattere orientale dei due *Codices* si suole desumere dal fatto che le costituzioni in essi presumibilmente contenute erano prevalentemente di Diocleziano, imperatore d'Oriente: Mommsen, *Die Heimat des Gregorianus*, in *ZSS.* 1901; ma la tesi è stata contestata da Schulz, *l.c.* con argomenti alquanto deboli. — Edizioni dei due *codices* (meglio si direbbe: ricostruzioni induttive) in: Haenel, *Corpus iuris anteiustiniani* 2 (1837); Krüger, *Collectio* 3.224 ss., 249 ss. Cfr. anche Baviera, *FIRA.* 2.665 ss. Un recente tentativo di palingenesi dell'*Hermogenianus*, in Cenderelli, *o.c.* 141 ss.

92.4. In ordine alle date di pubblicazione, quella del Gregoriano è sufficientemente sicura (il termine *ad quem* è dato dalle costituzioni dell'Ermogeniano che sono tutte posteriori al 292), mentre discussa è quella del *Codex Hermogenianus*, proprio per la presenza in esso delle integrazioni indicate nel testo. Cfr. sul problema: Liebs, *Hermogenians « iuris epitomae »* cit.

Hermogenianus sono alcuni gruppi di rescritti dioclezianei degli anni 295-305 d.C., nonchè costituzioni del 314 (Costantino e Licinio) e del 364-365 (Valentiniano e Valente).

93. Il « Codex Theodosianus ».

1. La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali fu fatta fare dall'imperatore Teodosio II (408-450 d.C.) ed ebbe il nome di *Codex Theodosianus*.

1.1. I p r o p o s i t i di Teodosio furono, per vero dire, assai più vasti, almeno in un primo momento. Con una costituzione del 429 d.C. (CTh. 1. 1. 5) egli, riconosciuta ufficialmente la validità dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano, nominò una apposita commissione affinchè compisse, in tempi successivi, questo duplice lavoro: *a*) raccogliere, ad uso degli stu-

---

93. Sul *C o d e x T h e o d o s i a n u s*, in generale: Jörs, sv. « *Codex Theodosianus* », in *PW.* 4.1 (1900); Wenger, *Die Quellen* 536 ss.; Schulz, *Geschichte* 398 ss.; Scherillo, sv. « *Codex Theodosianus* », in *NNDI.* Inoltre: Mommsen, *Das Theodosische Gesetzbuch*, in *ZSS.* 1900; Rotondi, *Studi sulle fonti del Codice giustinianeo* cit.; Krüger, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in *ZSS.* 1916, 1917, 1919, 1920, 1921; Wieacker, *Lateinische Kommentare zum CTh.*, in *Symb. Lenel* (1931); Scherillo, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano* cit.; id., *Il sistema del Codice Teodosiano*, in *St. Albertoni* 1 (1935); Archi, *Contributo alla critica del Codice Teodosiano*, in *SDHI.* 1936; Gaudemet, *Un problème de la codification Théodisienne: les constitutions géminées*, in *RIDA.* 1957; Díaz Bialetet, *Reflexión acerca del Código Teodosiano*, in *RSADR.* 1961-62; Bonini, *Appunti sull'applicazione del Codice Teodosiano. (Le costituzioni in tema d*

diosi, tutte le *leges generales* da Costantino I in poi (fossero ancora in vigore oppur no), ordinandole in libri e titoli a somiglianza e ad integrazione delle due collezioni private precedenti; *b*) estrarre, ad uso dei pratici, dai primi due e da questo terzo codice tutte le costituzioni (generali e speciali) ancora in vigore, ordinando il tutto sistematicamente e colmando ogni lacuna con brani acconci di *iura*, cioè di scritti della giurisprudenza classica. La prima commissione nominata da Teodosio condusse avanti assai fiaccamente i propri lavori, talchè l'imperatore fu costretto a riformarla ed a r i d u r r e sensibilmente il suo troppo vasto programma. Con una costituzione del 435 d.C. (CTh. 1. 1. 6) egli nominò una commissione di sedici membri, assegnandole il compito di fare, ad integrazione dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, una raccolta sistematica delle *leges generales* (non, dunque, dei rescritti e delle altre leggi speciali) da Costantino in poi, anche se fossero state abrogate da costituzioni

---

irretroattività delle norme giuridiche), in *AG.* 1962; Seyfarth, *Soziale Fragen der spätrömischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus* (1963); Cannata, *I rinvii al «ius» nella «interpretatio» al Codice Teodosiano*, in *SDHI.* 1962. — Sulle i n t e r p o l a z i o n i riscontrate nel Teodosiano, in particolare: Gradenwitz, *Interpolationen im Theodosianus?*, in *ZSS.* 1913; id., *Weitere Interpolationen im Theodosianus*, in *ZSS.* 1917; Solazzi, *Glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in *SDHI.* 1944, ora in *Scritti* 4 (1963); id., *Ancora glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in *SDHI.* 1947-48. Particolarmente utile: De Dominicis, *Registro delle alterazioni (glossemi e interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane segnalate dalla critica*, in *BIDR.* 1953. — La tradizione testuale del Codice Teodosiano lascia molte a desiderare. Il testo ufficiale, che si conservava a Costantinopoli, fu

successive, in modo che l'opera potesse servire sia allo studio teorico che alla applicazione pratica del diritto. Questa volta il disegno di Teodosio ebbe attuazione molto rapida, anche perchè la prima commissione aveva probabilmente già progettato lo schema della raccolta e perchè i membri della seconda commissione si divisero, a quanto è dato supporre, la fatica, nel senso di lavorare, nella prima stesura, ciascuno ad un libro.

2. Il *Codex Theodosianus* fu pubblicato in Oriente il 5 febbraio 438 e fu comunicato al *praefectus praetorio* d'Italia per la presentazione al senato d'Occidente: entrò in vigore, ferma restando la validità del Gregoriano e dell'Ermogeniano, il 1 gennaio 439 d.C. Esso fu diviso in 16 *libri*, ripartiti in *tituli* di

---

forse fatto distruggere da Giustiniano in occasione della pubblicazione del suo Codice, unitamente a molti altri manoscritti delle precedenti compilazioni di *leges*: la nostra conoscenza si basa, dunque, su manoscritti occidentali, numerosi ma lacunosi, tra i quali primeggiano quelli del *Breviarium Alarici*. — Edizioni: la *editio princeps* del Teodosiano è del 1528, ad opera del Sichardus e comprende solo la epitome Visigotica. Importantissima, per il commento, è: Jacobi Gothofredi, *Codex Theodosianus, cum perpetuis commentariis* (6 voll., Lugduni 1665). Edizioni moderne notevoli sono quelle di Mommsen, Meier, e Krüger (incompl.), indicate in n. 62.3. — Cfr. anche: *The Theodosian Code Novels and the Sirmondian Constitutions. A traslation with commentary, glossary and bibliography* by Pharr (1952). Un indice delle parole del Codice Teodosiano è l'*Heidelberger Index zum Theodosianus*, curato dal Gradenwitz (1925). — E' *communis opinio* che Teodosio II avesse programmato anche una raccolta di scritti della giurisprudenza classica. Contra: Ebrard, *Das Theodosische Projekt eines « predigesto »*, in *St. Albertario* 1 (1953).

numero assai vario da libro a libro, alla maniera del Codice Gregoriano.

3. Il sistema del Teodosiano fu sostanzialmente quello del Gregoriano, salvo che largo spazio fu anche dedicato a materie di diritto pubblico. E' da tener presente, inoltre, che Teodosio autorizzò esplicitamente i suoi commissarî a modificare e correggere il testo delle costituzioni, purchè ciò non implicasse innovazioni sostanziali. L'ordine delle materie nel codice è il seguente: libro I (fonti del diritto e competenze dei funzionarî imperiali), libri II-V (diritto privato, secondo l'ordine della prima par-

---

93.3. Cfr. CTh. 1.1.6 (435 Dec. 20). Impp. Theodosius et Valentinianus AA. *ad Senatum: Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus, iudicibus rerum titulis distinguantur, ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam ordine compositionis apparere possint novissimae. Ac si qua earum in plura sit divisa capita, unumquodque eorum, diiunctum a ceteris apto subiciatur titulo et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus solum ius relinquatur.* 1. *Quod ut brevitate constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, scilicet ut his modis unaquaeque inlustrata constitutio emineat.* 2. *Erunt contextores huius Theodosiani codicis Anthiocus amplissimus atque gloriosissimus praefectorius ac consularis; Eubulus inlustris ac magnificus comes et quaestor noster; Maximinus vir inlustris insignibus quaestoriae dignitatis ornatus; Sperantius, Martyrius, Alypius, Sebastianus, Apollodorus, Theodorus, Eron spectabiles comites consistoriani; Maximinus, Epigenes, Diodorus, Procopius spectabiles comites et magistri sacrorum scriniorum; Erotius vir spectabilis ex vicariis iuris doctor; Neoterius vir spectabilis ex... quorum si quis aut humano praepeditus casu aut aliqua rei publicae detentus*

te dei *digesta* classici), libri VI-VII (gerarchie dei funzionarî imperiali di rango superiore, loro privilegi, diritto speciale dei militari), libro VIII (rimanenti materie di diritto privato), libro IX (diritto penale), libro X-XI (diritto finanziario), libri XII-XV (organizzazioni cittadine e corporazioni varie), libro XVI (ordinamento della Chiesa e diritto ecclesiastico).

94. LA LEGISLAZIONE POST-TEODOSIANA.

1. Dopo la pubblicazione del Codice Teodosiano, e a cominciare dagli stessi Teodosio II e Valentiniano III, fu emanata dai vari imperatori che si susseguirono tutta una serie di costituzioni, che sogliono essere designate sotto il nome di Novelle (cioè *novellae constitutiones*) post-teodosiane.

1.1. Delle raccolte che di queste costituzioni si

---

sollicitudine ab iniuncto fuerit abstractus negotio, alius in locum eius, si ita fuerit visum, nostro substituetur arbitrio; ut absolutionem codicis in omnibus negotiis iudisciisque valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum. Dat. XIII K. IAN. CONST(ANTINO)P(OLI), DD. NN. THEOD(OSIO) A. XV ET VAL(ENTINI)ANO IIII A. CONSS.

94.1. Sulle *Novellae* post-teodosiane: Steinwenter, sv. « *Novellae II* », in *PW.* 17.1 (1936); Wenger, *Die Quellen* 541 s.; Scherillo, sv. *Novelle post-teodosiane*, in *NNDI.* Cfr., dello stesso: *Contributi alla storia delle novelle post-teodosiane*, in *St. Besta* 1 (1939). — Edizione moderna e accurata è: *Leges novellae ad Theodosianum pertinentes* edidit, adiutore Th. Mommseno, P. M. Meyer (1905), su cui Kübler, in *ZSS.* 1906 [è il II vol. dell'ed. mommseniana del Teodosiano]. Si v. anche Pfarr, *o.c.* nt. 93.

fecero in Oriente nulla ci è pervenuto. Ci sono note invece 106 Novelle (in massima parte giunteci integralmente), attraverso i resti delle raccolte fatte in Occidente, così ripartite tra i vari imperatori: 36 costituzioni di Teodosio II; 47 di Valentiniano III; 5 di Marciano; 12 di Maioriano; 2 di Libio Severo; 3 di Antemio (di cui una in realtà è di Leone); 1 di Petronio Massimo. Si tratta, quindi, per la maggior parte di costituzioni occidentali (tranne quelle di Teodosio II e di Marciano).

Le ricordate raccolte occidentali di tali costituzioni (su cui si fondano le edizioni moderne delle Novelle post-teodosiane) sono: una, forse ufficiale, redatta sotto Maioriano, nota traverso il Cod. Vat. Lat. 7277 (la più completa); una seconda, contenuta nel *Breviarium Alaricianum*, dopo l'estratto del Codice Teodosiano (e non è che una rielaborazione, con aggiunte della raccolta precedente); una terza, nota attraverso numerosi manoscritti, e che contiene sia Novelle tratte dal *Breviarium* che costituzioni tratte da altre raccolte a noi ignote.

2. Va detto a questo punto che, al di fuori dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, abbiamo notizie relative ad alcune costituzioni postclassi-

---

94.2. Sulle *Constitutiones Sirmondianae*: Wenger, *Die Quellen* 542; Scherillo, sv. «*Constitutiones Sirmondinae*», in *NNDI*. — La raccolta è pubblicata in appendice alle edizioni moderne del Teodesiano, così in quella di Haenel che in quella di Mommsen e Meyer. — *Ed. princeps*: *Appendix Codicis Theodosiani novis constitutionibus cumulatior*, opera et studio

che attraverso raccolte di minima entità, la più importante delle quali è quella delle *Constitutiones Sirmondianae* o *Sirmondinae* (così dette perchè edite per la prima volta dal gesuita francese Sirmond). Tutte le 16 costituzioni contenute in questa raccolta, per lo più di origine occidentale (Gallia?), sono anteriori alle Novelle post-teodosiane (vanno dal 333 al 425 d.C.) e mirano a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa, così come fanno le costituzioni contenute in tutte quelle altre raccolte di carattere ecclesiastico che, dal tempo di Costantino in poi, ci sono pervenute (Atti dei Concilii, *Collectio Avellana*, *Collectio Quisneliana* ecc.).

L'autenticità delle *Constitutiones Sirmondianae*, messa in dubbio da Gotofredo, è ora da tutti riconosciuta, tranne che per la prima di esse, una cost. di Costantino del 333 (relativa alla *episcopalis audientia*), che non risulta inserita nè nel Codice Teodosiano, nè in quello di Giustiniano.

95. Le « leges Romanae Barbarorum ».

1. Un posto a sè, nel quadro delle fonti giuridiche postclassiche, meritano le cd. *leges Romanae*

Jacobi Sirmondi presbyteri Societatis Jesu (Parigi 1631). — Sulla *collectio Avellana* e sulla *Collectio Quisneliana*: Wenger, *Die Quellen* 310, 732.

95.1. Sulle *leges Romanae Barbarorum*, in generale: Wenger, *Die Quellen* 554 s. con ampia bibl. in nt. 252 ss.; Paradisi, *St. dir. it.* I³. *Le fonti dal Basso Impero all'epoca Longobarda* (1964) e ancora la bibl. generale citata *supra* in

Barbarorum, cioè alcune modeste compilazioni di scritti giurisprudenziali e di *leges* imperiali pubblicate dai re germanici di Occidente sullo scorcio del sec. V d.C.

Lo scopo di queste compilazioni fu vario. Alcune furono operate per enucleare quelle regole del diritto romano che i re barbari volevano si applicassero anche alle loro popolazioni, quanto meno nei rapporti con l'elemento romano; altre furono messe insieme per riassumere e sintetizzare i principî di diritto applicabili ai sudditi di nazionalità romana. I re che pubblicarono compilazioni del primo tipo (Eurico e Teodorico il Grande) mostrarono o confermarono con ciò di accettare, sul piano formale, la supremazia dell'imperatore romano e di voler inquadrare anche i loro popoli nell'àmbito dei cittadini dell'Impero; gli altri (Alarico II e Gundobado), dimostrarono di rifiutare ogni supremazia romana e del diritto romano sui loro popoli, pur senza pretendere, in omaggio al principio dell'esclusivismo nazionale del diritto, che il loro diritto nazionale si applicasse anche ai sudditi romani.

Le leggi romano-barbariche da tener particolarmente presenti sono: il *Codex Eurici*, l'*Edictum Theodorici*, la *Lex Romana Burgundionum* e la *Lex Romana Wisigothorum*.

2. Il *Codex Eurici* fu pubblicato, intorno al

---

nt. 2.1. — Sulle singole leggi romano-barbariche, *infra* ai n. che seguono.

95.2. Sul *Codex Eurici*, in generale: Wenger, *Die Quel-*

475 d.C. (in coincidenza con la fine dell'Impero di Occidente), dal re visigoto Eurico, figlio di Teodorico II, i cui dominii si estendevano su buona parte della Gallia occidentale e della Spagna.

E' possibile che il *Codex* sia stato concepito come un *edictum* emanato da Eurico in sostituzione del prefetto della Gallia e che le sue norme si applicassero, pertanto, non solo ai Romani, ma anche ai Visigoti, dato che questi ancora si consideravano, a quell'epoca, formalmente sudditi dell'Impero di Occidente (principio territoriale e non della personalità).

La compilazione euriciana, assai rudimentale nella forma e nella sostanza, ci è nota direttamente solo in piccola parte. Pare che essa si dividesse in una trentina di *tituli*, entro i quali la materia era esposta in un breve seguito di secche proposizioni. Le fonti

---

len 555 nt. 264; Astuti, *Lezioni di st. del dir. it. Le fonti. Età romano-barbarica* (1953) 178 ss.; Paradisi, *Storia* 1[3] cit. 182 ss.; la voce redazionale « *Lex Wisigothorum* », in *NNDI.*, ove ampia bibliografia. In particolare: Garcia Gallo, *Nacionalidad y territorialidad del derecho en la epoca visigoda*, in *ADHE.* 1936-1941 (fondamentale); Schultze, *Ueber westgothisch-spanisches Eherecht*, in *Säk. Akad. Berl.* 1943; Levy, *Reflections on the First « Reception » of Roman Law in Germanic States*, ora in *Gesammelte Schriften* (1963); id., *Zum Kapitel 312 des Codex Euricianus, ibidem;* D'Ors, *Codex Euricianus 327*, in *St. De Francisci* 2 (1956); id., *La territorialidad del Derecho de les Visigodos*, in *Cuad. Inst. Jur. Espań.* 1956; Garcia Gonzales, *Consideraciones sobre la fecha del Código de Eurico*, in *AHDE* 1956. — Edizioni: buona quella dello Zeumer, *Leges Wisigothorum*, in *Monum. Germ. Hist., Leges* 1.1 (1902), preceduta dal l'*ed. minor* del 1894. Ottima e completa, ora, quella di D'Ors, *E. Código de Eurico. Edición, Palingenesia, Indices*, in *Estudios Visigóticos* 2, in *Cuadernos Inst. Jur. Espań.* 1960, su cui Rasi *Il Codice di Eurico (a proposito di una recente pubblicazione)* in *AUCA.* 1962. — Si v. anche per taluni problemi, *infra* in nt. 95.5

ne sono state i tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano e le opere giuridiche elementari correnti all'epoca in Occidente.

3. L'*Edictum Theodorici* fu pubblicato in Italia, in uno degli anni dal 500 al 524, da Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti (489-526), che si considerava governatore della prefettura italica in nome dell'imperatore d'Oriente Zenone. Proprio perciò esso si applicò sia alla popolazione romana che a quella ostrogota.

Formalmente l'*Edictum Theodorici* si presenta analogo al *Codex Eurici*, di cui aveva all'incirca lo stesso carattere. La materia vi è esposta, con grande laconicità, in 154 articoli privi di riferimento alle fonti sfruttate per la loro compilazione. Non è difficile, pe-

---

95.3. Sull'*Edictum Theodorici*, in generale: Brasloff, sv. « *Edictum Theodorici* », in *PW* 5.2. (1905); Wenger, *Die Quellen* 560 ss.; Paradisi, *Storia* 1³ cit. 243 ss.; Brasiello, sv. Editto di Teodorico, in *NNDI*. In particolare: Gaudenzi, *Gli editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti* (1884); id., *Sui rapporti tra l'Italia e l'impero di oriente tra gli anni 476 e 554 d.C.* (1888); Trombetti, *L'editto di Teodorico* (1885); Schupfer, *L'editto di Teodorico*, in *Atti Acc. Lincei* 1887; Mommsen, *Ostgothischen Studien*, ora in *Gesamm. Schr.* 6 (1910); Del Giudice, *Sulla questione della unità e dualità del diritto in Italia sotto la dominazione ostrogota*, in *Mél. Fitting* 1 (1907); Rasi, *Sulla paternità del cosiddetto « Edictum Theodorici Regis »*, in *AG.* 1953; id., *La legislazione giustinianea e il cosiddetto « edictum Theodorici »*, in *St. De Francisci* 4 (1956); id., *Ancora sulla paternità del cd. « Edictum Theodorici »*, in *ASD.* 1961-62; Vismara, *Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto*, in *Settimane di studio del Centro it. di studi sull'Alto Medioevo.* 3. *I Goti in Occidente* 1956); ed., *Edictum Theodorici*, in *Estudios Visigóticos* 1, in *Cuadernos Inst. Jur. Esp.* 1956; Merêa, « *Edictum Theodorici* »

raltro, ravvisare tra le fonti dell'*Edictum* i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, le novelle posteodosiane, le *Sententiae* di Paolo e le *Institutiones* di Gaio.

4. La *Lex Romana Burgundionum* venne compilata per ordine del re Gundobado (474-516) intorno al 500 d.C., ad integrazione di una precedente *Lex Burgundionum* (o *Lex Gundobada* o *Gumbata*, da cui il nome francese di « Loi Gombette »). Sembra che la *Lex Burgundionum* fosse essenzialmente informata alle consuetudini borgognoni e fosse applicata ai soli Burgundi, o tutt'al più ai rapporti tra Burgundi e Romani; la *Lex Romana Burgundionum*, invece, si applicava ai soli rapporti tra Romani ed era tratta essen

---

e « Fragmenta Gaudenziana », in *Bol. Fac. Dir. Coimbra* 1956 Lauria, *L'ordo iuris nella Lex Dei e nell'Edictum Theodorici* in *Boll. Bibl. Ist. Giur. Napoli* 1959; Paradisi, *Critica e mito dell'editto Teodericiano*, in *BIDR.* 1965. — L'attribuzione dell'*Edictum Theodorici* a Teodorico il Grande è stata più volte contestata. Il Vismara pensa al visigoto Teodorico II (453-467) il Rasi propende per Odoacre (479-493). Si tratta peraltro di ipotesi alquanto azzardate, così come l'ultima, del D'Ors secondo cui si sarebbe trattato dell'*Edictum* del prefetto romano di Gallia all'epoca di Teodorico II. — Edizioni: Bluhme *Edictum Theodorici*, in *Mon. Germ. Hist. Leges* 5 (1875); Padelletti, in *Fontes Iuris Italici Medii Aevii* (1877); Baviera, in *FIRA.* 2 (1940). Si cfr. ora quella di Falaschi, *L'Edictum Theodorici regis Italiae* (1966).

95.4. Sulla *Lex Romana Burgundionum*, in generale si v.: Berger, sv. « *Lex Romana Burgundionum* », in *PW* 12.2 (1925); Wenger, *Die Quellen* 558 ss.; Astuti, *Lezioni* cit. 3 s.; Paradisi, *Storia* 1³ cit. 278 ss.; la voce redazionale « *Lex Romana Burgundionum* », in *NNDI.*, ove ampia bibl. *Adde* Roels, *Onderzoek naar het gebruik van de aangehaalde Bronne van Romeins Recht in de lex Romana Burgundionum* (1958) Verdam, *Een commentar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum* (1963); De Dominicis, *Su di una redazion*

zialmente da fonti romane. Il provvedimento ebbe breve vigore, perchè fu rapidamente soverchiato, nella prassi, dal *Breviarium Alarici.*

Le fonti della *Lex Romana Burgundionum* sono le stesse dell'*Edictum Theodorici.* Ma, nonostante che l'indicazione della loro provenienza faccia quasi sempre difetto, la compilazione si presenta meno rudimentale, più ricca, più informata del testo teodericiano.

5. La *Lex Romana Wisigothorum,* che è di gran lunga la più importante delle leggi romano-barbariche, fu pubblicata nel 506 dal re visigoto Alarico II, ed appunto perciò è anche nota col nome di *Breviarium Alaricianum* (oltre che con quello di *Breviarium Aniani,* dal nome di un funzionario regio). Probabilmente la nuova compilazione non abrogò il *Codex Eurici,* ma convisse con esso, applicandosi esclu-

---

gaiana di Lex Rom. Burg., tit. V, § 1 (nota minima), in *BIDR.* 1964. — Edizioni moderne: Bluhme, *Lex Romana Burgundionum,* in *Mon. Germ. Hist. Leges* 3 (1863); von Salis, *ibid.* 1.2.1 (1892); Baviera, in *FIRA.* 2 (1940). — Sulla *Lex Burgundionum,* notizie e bibliografia nella voce redazionale « *Lex Burgundionum* », in *NNDI. Adde*: Ruegger, *Einflusse des röm. Rechts in der Lex Burgundionum,* in *Zeitschr. für Schweiz. Recht* 1951.

95.5. Sulla *Lex Romana Wisigothorum,* in generale i v.: Berger, sv. « *Lex Romana Wisigothorum* », in *PW.* 12.2 1925); Wenger, *Die Quellen* 555 ss.; Calasso, *Medioevo del diritto* 1954) 72 ss.; Paradisi, *Storia* I[3] 194 ss.; Longo G., sv. « *Lex Romana Wisigothorum* », in *NNDI.* — In particolare: Fitting, *Ueber einige Rechtsquellen de vor. spätern Kaiserzeit,* in *ZRG.* 873; Patetta, *Il Breviario Alariciano,* in *AG.* 1891; Conrat, *Breviarium Alaricianum* (1903); Bruck, *Caesarius of Arles and the Lex Romana Wisigothorum,* in *St. Arangio-Ruiz* 1 (1953); Gilbert, *Fuentes del derecho visigótico,* in *ASD.* 1959-60. — Sulle

sivamente ai Romani della Francia occidentale e della Spagna nei rapporti tra loro.

Le fonti della *Lex Romana Wisigothorum* sono copiose e appaiono riunite in modo da conferire alla compilazione il carattere di una raccolta di ben distinte opere legislative e giurisprudenziali, piuttosto che quello di una compilazione unitaria. Poco si trova dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma parecchio si rinviene del codice Teodosiano e delle novelle post-teodosiane. La *Lex* contiene inoltre una larga scelta delle *Sententiae* di Paolo e l'intera *Epitome Gai*, nonchè un passo isolato dei *responsa* di Papiniano. E' di molto interesse, inoltre, la succinta e rozza *interpretatio* latina che accompagna ogni testo (ad eccezione della *Epitome Gai*): una *interpretatio* che forse non è stata nemmeno scritta dai compilatori, ma che già si trovava a margine o in calce al materiale da loro utilizzato.

---

finalità della *Lex Romana Wisigothorum* e sui modi seguiti per realizzarle, si cfr. il *Commonitorium* (o *Auctoritas Alarici*) mediante il quale la compilazione entrò in vigore. In esso si legge che la *LRW.* fu realizzata « *ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas... in lucem intellegentiae meliori deducta resplendeat* ». — L'esclusivismo romano della applicazione della *lex* è stato posto in dubbio, probabilmente a torto, da alcuni (Garcia-Gallo, *Nacionalidad y territorialidad del derecho en la epoca visigoda* cit.; D'Ors, *La territorialidad del derecho de los Visigodos* cit. [nt. 95.2]), i quali hanno supposto che *Codex Eurici* e *LRW.*, pur vigendo contemporaneamente, si applicassero indistintamente a Romani ed a barbari. Sembra chiaro, invece, che, una volta emanata la *LRW.* (valevole solo per i Romani nei rapporti tra loro), il *Codex Eurici* si ridusse a valere per i Visigoti e per i rapporti tra questi e Romani. Si spiegherebbe con ciò perchè la fortuna della

Grande fu la diffusione che ebbe questa legge nell'alto Medioevo, ragion per cui di essa ci sono pervenuti parecchi manoscritti. La sua utilità per i romanisti sta soprattutto nel fatto che i passi in essa riportati, sebbene non scevri da alterazioni, servono a riempire (specie per le *Sententiae* di Paolo e per il codice Teodosiano) alcune lacune altrimenti incolmabili.

Della *lex Romana Wisigothorum* furono redatte in sèguito numerose epitomi, di cui la più diffusa è quella compilata in Francia nel sec. VIII e che è nota sotto il titolo di *Epitome Aegidii*. Le altre epitomi sono: l'*Ep.* cd. « *Scintilla* » (sec. IX: la denominazione si trova nel ms. *Paris BN.* 10753), l'*Ep. Guelferbytana* (sec. VIII?), l'*Ep. Monachi* (sec. VIII?), l'*Ep.*

LRW. nei secoli successivi (fortuna di cui testimoniano i numerosi manoscritti della legge sino alla *Lex Romana Raetica Curiensis* del sec. VIII), mentre provocò la rapida decadenza della *Lex Romana Burgundionum*, non impedì che del *Codex Eurici* facesse una nuova edizione riveduta (*C. Eur. revisus*) Leovigildo (568-586) e che, di quest'ultima, alcune parti fossero trascritte, successivamente ancora, nella *Lex Wisigothorum* pubblicata da Reccesvindo nel 654 (*Lex Reccesvindiana*). — Per le singole fonti presenti nella *LRW.*, si v. *infra* ai n. 96 ss. — Per la legge delle citazioni, in particolare, si v., oltre alla bibl. generale cit. *supra* in nt. 48: Ebrard, *Ueber das Zietiergesetz des Westgotischen Breviars*, in *Jur. Blätter* 1950 (cfr.: id., *Sulla legge delle citazioni nel Breviario Alariciano*, in *ACIV.* 1953]). — Dalla *Lex Romana Wisigothorum*, va tenuta distinta la raccolta delle cd. *Leges Wisigothorum*, comprese tra l'anno 419 e l'anno 710, su cui si v. la v. redazionale « *Lex Visigothorum* », in *NNDI.* — Edizioni: Haenel, *Lex Romana Visigothorum* (1847-49; rist. a. 1962); Zeumer, *Leges Wisigothorum*, in *Mon. Germ. Hist.* 1.1 (1902). Da ultimo si v. Gaudemet, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, in *IRMAE.* 1 (1965).

Lugdunensis (sec. IX-X), l'*Ep.* di S. Gallo (o *Lex Romana Curiensis*: sec. VIII-IX).

96. I « Tituli » di Ulpiano e le « Sententiae » di Paolo.

1. Tra i resti della giurisprudenza classica sogliono anche essere annoverati i *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo, ma su un piano diverso da quello delle *Institutiones* di Gaio, perchè si tratta con tutta probabilità di due compilazioni postclassiche (di *iura*)

---

96. Sui resti della giurisprudenza postclassica, per tutti: Gaudemet, *La formation* cit. 69 ss. e bibliografia ivi. — Per il testo critico, cfr. *FIRA.* 2 (*Auctores*); Girard, Senn, *Textes*[7] 1, con ulteriore bibliografia. — Non va tralasciato di dire che, in un certo senso, andrebbero annoverate tra i resti dell'attività giurisprudenziale postclassica anche le *Gai Institutiones* (*supra* n. 89) in quanto ci sono pervenute attraverso manoscritti risalenti alla tarda età postclassica. — Utile è anche un cenno sui documenti della prassi giuridica nell'età postclassica (i più importanti dei quali possono leggersi in *FIRA.* 3). Particolarmente notevoli sono i « Papiri di Ravenna » (V-VIII sec. d.C.) e le « Tablettes Albertini »: i primi riportano numerosi contratti di vendita, donazioni, testamenti, quietanze, ecc (per tutti: Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700* 1 [1955]; cfr. Crosara, *P. Tjäder 18-19 AB e la chiesa Ravennate*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* [1964]) i secondi sono relativi sopra tutto a contratti di vendita de V sec. d.C. nel regno dei Vandali; cfr. l'edizione commentata *Tablettes Albertini. Actes privés de l'époque vandale (fin du V siècle)*, editès et commentès par Courtois, Leschi, Perrat, Saumagne, 2 voll. (1952). Si v.: Macqueron, *Les Tablettes Albertini* in *T.* 1955; Grierson, *The Tablettes Albertini and the Value of the solidus in the fifth and sixth centuries A.D.*, in *JRS.* 1959 Cfr. Väänänen, *Étude sur le texte et la langue des Tablettes Albertini* (1965); Palasse, *Tablettes Albertini, tablettes chrétiennes?*, in *Ét. Le Bras* (1965).

munite di titoli apocrifi. E', comunque, opinione pacifica che esse conservano un largo substrato di passi trascritti fedelmente da opere della giurisprudenza romana e il cui contenuto è ancora, essenzialmente, diritto classico.

2. *Tituli ex corpore Ulpiani.* Così è intitolato un codice pergamenaceo della Biblioteca Vaticana, rimontante al X sec. e diviso in 25 *tituli* (*Vat. regius* 1128). Nel secolo scorso il Savigny riuscì a dimostrare l'identità di questo codice con un codice da lungo tempo perduto, che era stato in mano al Tillio, il quale l'aveva pubblicato nel 1549 col titolo di *Ulpiani liber singularis regularum*, e al Cuiacio, il quale lo aveva ripubblicato con lo stesso titolo nel 1576. A loro volta il Tillio e il Cuiacio avevano sostenuto l'identità del manoscritto col *liber singularis regularum* di Ulpiano (*supra* 45), argomentando dal fatto che alcuni suoi brani corrispondevano letteralmente a frammenti dei *Digesta* giustinianei e della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, i quali erano muniti appunto di questa *inscriptio*.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* sono ordinati secondo lo stesso sistema delle *Institutiones* di Gaio,

---

96.2. Sui *Tituli ex corpore Ulpiani*, si v.: Wenger, *Die Quellen* 526 e nt. 398 ss. con ampia bibl.; Schulz, *Geschichte* 221 ss.; Wieacker, *Textstufen* 58 s.; Paradisi, *Storia* [3 cit. 88 ss. In particolare: Savigny, *Ueber die handschriftliche Grundlage des Ulpian*, in *Z. f. geschicht. Rechtswiss.* 1838 [= *Verm. Schr.* 31; Mommsen, *De Ulpiani regularum liber singularis*, ora in *Jur. Schr.* 2 (1906); Albertario, *Tituli ex corpore*

ed anzi ne colmano alcune importanti lacune (per esempio, in materia di regime patrimoniale del matrimonio). Il manoscritto vaticano si arresta tuttavia in un punto che corrisponde ai primi paragrafi del libro terzo di Gaio. Le coincidenze di stile fra il testo vaticano e quello gaiano sono evidentissime e notevoli.

Gravi controversie si agitano circa la autenticità dell'opera. Il Mommsen, senza porre in dubbio la classicità del *liber singularis regularum* escerpito nei *Digesta* e nella *Collatio*, ha da tempo sostenuto che i *Tituli* del manoscritto vaticano siano stati redatti dopo il 320 d.C., a mo' di sunto del *liber singularis* ulpianeo: nei *Tituli*, infatti, appaiono eliminate le sanzioni per i *coelibes* e gli *orbi* in ossequio ad una costituzione di Costantino del 320 d.C. (CTh. 8. 16. 1). L'Albertario, procedendo oltre su questa strada, ha convincentemente sostenuto che postclassico (e posteriore al 320 d.C.) sia stato proprio il *liber singularis regularum*, di cui i *Tituli* non sono che uno dei manoscritti, ed ha aggiunto che a base del *liber singularis regularum* furono i *libri VII regularum* ed altre opere dello stesso Ulpiano. L'Arangio-Ruiz, aderendo alla tesi del carattere postclassico del *liber singularis regu-*

Ulpiani, in *BIDR.* 1922, ora in *Studi* 5 (1937); Arangio-Ruiz, *Su liber singularis regularum. Appunti gaiani*, in *BIDR.* 1920; Schulz *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128* (1926) da ultimo: Schönbauer, *« Tituli ex corpore Ulpiani » in neue Analyse*, in *St. De Francisci* 3 (1956); id., *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, in *Iura* 1961. — Edizioni Krüger, in *Collectio* 2 (1878); cfr. Baviera, *FIRA.* 2.201 ss. Ottima quella di Schulz, *Die Epitome Ulpiani* cit., seguita ora da Girard, Senn, *Textes*[7] 1.414 ss.

larum, ha a sua volta tentato di dimostrare che esso costituisce un sunto delle *Institutiones* di Gaio. Lo Schulz, assumendo una posizione intermedia fra le due ultime teorie citate, ha sufficientemente chiarito che il *liber singularis regularum* fu compilato, agli inizî del IV sec. d.C., sullo schema delle *Institutiones* di Gaio e mediante lo sfruttamento di materiale estratto sia dal manuale gaiano, che dai *libri VII regularum* e dalle *Institutiones* di Ulpiano, dai *libri XII pandectarum* di Modestino e da altre opere di minore importanza. Di recente lo Schönbauer, argomentando, tra l'altro, dalla distinzione presente nel testo tra *Latini coloniari* e *Latini Iuniani*, ha sostenuto che l'epitome fu redatta prima della *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C., quindi in piena epoca classica, utilizzando passi di varie opere di Ulpiano, prima fra tutte del *liber singularis regularum*.

A nostro avviso è fuori discussione che lo schema dell'operetta è stato ricalcato su quello caratteristico delle *Institutiones* di Gaio; ed è molto probabile che secondo quello schema fosse già stato compilato un *liber singularis regularum* redatto dagli scolari di Ulpiano (e di cui alcuni frammenti sono riportati nei *Digesta* di Giustiniano).

3. *Pauli Sententiae*. Di quest'opera abbondano le trascrizioni nei varî manoscritti della *Lex*

96.3. Sulle *Pauli Sententiae*: Wenger, *Die Quellen* 125, 518 nt. 307, con ampia bibl.; Schulz, *Geschichte* 213 ss., 326 s.; Wieacker, *Textstufen* 69, 435 ss.; Paradisi, *Storia* 1³ cit. 91 ss.

Romana Wisigothorum. A volte il titolo è di « *sententiae receptae* », altre volte è di « *sententiae ad filium* ».

L'opera si divide in 5 *libri*, ripartiti in *tituli*, ed è ordinata secondo lo schema dei *digesta*. Il testo della *Lex Romana Wisigothorum* è palesemente abbreviato, e lo ha dimostrato il Cuiacio, scoprendo in un altro codice, oggi perduto (Cod. Vesontinus), brani non riportati dai manoscritti della *Lex*. Altri estratti dell'opera si trovano nei *Vaticana fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei *Digesta* di Giustiniano: i passi della *Consultatio* e dei *Digesta* sono a volte notevolmente diversi da quelli della *Lex Romana Wisigothorum*. Un breve frammento delle *Sententiae* è riportato nel cd. *Fragmentum Leidense*, un papiro di recente scoperto (Cod. Leid. B.P.L. 2589) ed edito da David e Nelson. Citazioni delle PS. si trovano inoltre in una glossa marginale al frammento di Gaio in *PSI*. 1182 (cfr. *supra* n. 89.1.1) e nella *Interpretatio* al Codice Teodosiano (ICTh. 3.13.2).

In particolare: Beseler, *Das Edictum « de eo quod certo loco »* 2.1. (1907); *Beiträge* 1 (1910); Schulz, *Einführung* (1916) 38; Conrat *Der westgotische Paulus* (1907); Lauria, *Ricerche su « Pauli Sententiarum libri »*, in *AUMA*. 1930; Levy, *Paulus und der Sentenzenverfasser*, in *ZSS*. 1930, ora in *Gesamm. Schriften* 1 (1963); Scherillo, *L'ordinamento delle « Sententiae » di Paolo*, in *St Riccobono* 1 (1931); Volterra, *Sull'uso delle « Sententiae » d Paolo presso i compilatori del « Breviarium » e presso i compilatori giustinianei*, in *ACIR*. 1 (1934); Levy, *Pauli Sententiae A Palingenesia of the opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law* (1945); id., *Rehabilitierung einiger Paulussentenzen*, in *SDHI*. 1965; Kaser, *Zum heutigen Stand der Interpolationenforschung*, in *ZSS*. 1952. — Sul l'influsso delle costituzioni imperiali: De Dominicis, *Riflessi di costituzioni imperiali del Basso Impero nelle opere della giurisprudenza postclassica* (1955) 8 ss., 62 ss.

Sino a qualche decennio fà si è sempre pensato che i *libri V sententiarum* fossero veramente di Paolo (*supra* n. 44) e che il testo riportato nella *Lex Romana Wisigothorum* ne costituisse un sunto. Oggi, sotto l'impulso delle ricerche del Conrat e del Beseler, la grande maggioranza della dottrina pensa invece, giustamente, che Paolo non abbia mai redatto i *libri sententiarum* e che questi siano una specie di antologia, composta durante il principato di Diocleziano, nella quale furono sfruttati come fonte principale, secondo alcuni gli scritti di Paolo, secondo altri anche gli scritti di Ulpiano e di vari autori.

3.1. Le *Pauli Sententiae*, nella redazione giuntaci attraverso i vari manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum*, sono accompagnate, come si è detto (*supra*

---

sull'influsso della prassi postclassica: De Dominicis, *Di alcuni testi occidentali delle « Sententiae » riflettenti la prassi postclassica*, in *St. Arangio-Ruiz* 4 (1953). — Sul nuovo *Pauli sententiarum fragmentum Leidense* si veda *supra* n. 90.17. — La prima buona edizione autonoma delle *Pauli Sententiae* fu quella di Arndts, *Iulii Pauli receptarum sententiarum ad filium libri quinque* (1883), alla quale Haenel aggiunse nel 1834 una raccolta di varianti reperite in 23 manoscritti diversi. Queste due opere sono state riedite nel *Corpus iuris Romani Anteiustiniani* di Bonn 1.2 (1841). Sia le *PS.* che la relativa *interpretatio* (*infra*: 96.3.1) sono comprese nella ed. di Haenel della *Lex Romana Wisigothorum* (1849). Tra le ed. recenti si vedano quelle di Baviera, in *FIRA.* 2.319 ss. e di Girard, Senn, *Textes*[7] 1.274 ss. con ampia bibl.

96.3.1. Sulla *interpretatio* alle *Pauli Sententiae*, si v., per tutti: Wenger, *Die Quellen* 555 ss.; Gaudemet, *La formation* cit. 95 s., con bibl. cui *adde*: Buckland, *The interpretationes to Pauli Sententiae and the Codex Theodosianus*, in *Law Quart. Rev.* 1944, e da ultimo: Schellenberg, *Die Interpretationen zu den Paulussentenzen* (1965). Si v. anche la bibl. cit. *supra*

n. 95.5) da una *interpretatio*, evidentemente destinata a spiegare ai pratici del VI sec. le disposizioni più complicate.

La letteratura è stata a lungo divisa a proposito della genesi di tale *interpretatio*, taluni attribuendone senz'altro la paternità ai compilatori del *Breviarium*, altri invece sostenendone l'origine pre-visigotica. Secondo i sostenitori di questa seconda tesi, oggi prevalente, i compilatori visigoti non avrebbero fatto altro che utilizzare delle *interpretationes* a carattere scolastico, compilate in Occidente (forse in Gallia) durante la seconda metà del V sec., modificandole in taluni punti, per venire maggiormente incontro alle necessità della pratica.

La *interpretatio* in questione rappresenta, dunque, un fondamentale documento dell'elaborazione volgaristica del diritto romano postclassico occidentale.

97. ALTRE COMPILAZIONI PREGIUSTINIANEE DI « IURA ».

1. Altre compilazioni pregiustinianee di *iura* sono l'*Epitome Gaii*, i *Fragmenta Augustodunensia*, gli *Scholia Sinaitica*.

---

in nt. 96.3, cui *adde* Levy, *Vulgarization of Roman Law in the early Middle Ages, as illustred by successive version of « Pauli Sententiae »*, ora in *Gesamm. Schriften* 1 (1963), già in *Medievalia et Humanistica* 1 (1943) e in *BIDR.* 1951. — Per le edizioni, si cfr. *supra* nt. 96.3, in fine. Ottima quella recente di Kaser, Schwartz, *Die Interpretatio zu den Paulussentenzen* (1956), seguita ora da Girard, Senn, *Textes*[7] 1.370 ss.

2. *Epitome Gaii*. Quest'opera, in tre libri, è condotta sulla falsariga dei primi tre libri delle *Institutiones* di Gaio (v. n. 89), da cui, peraltro non di rado si discosta per uniformarsi al nuovo diritto vigente in Occidente.

L'operetta ci è nota attraverso la *lex Romana Wisigothorum*, in cui trovasi inserita. Ad essa, come si è detto (v. n. 95.5), manca la solita *interpretatio*: il che si spiega perchè l'*Epitome* è essa stessa la *interpretatio* semplificativa e riassuntiva del testo gaiano, che molto probabilmente non era più in uso nelle scuole giuridiche del regno visigotico.

Molto si discute sul se l'*Epitome Gaii* sia stata redatta dai compilatori della *Lex Romana Wisigothorum* o se invece essa sia stata redatta anteriormente, nelle scuole occidentali, e poi sfruttata ad uso della compilazione visigotica. A noi sembra che la seconda opinione sia preferibile e che l'*Epitome* debba essere attribuita ad un'epoca alquanto anteriore a quella di redazione della *Lex Romana Wisigothorum* stessa.

3. *Fragmenta Augustodunensia* (cd. « Gaio d'Autun »). Si tratta di un'*interpretatio* assai po-

---

97.2. Sulla *Epitome Gaii*: Wenger, *Die Quellen* 509 s.; Schulz, *Geschichte* 381 ss. Inoltre: Hitzig, *Beiträge zur Kenntniss und Würdigung des sogen. Westgotischen Gaius*, in *ZSS.* 1893; Conrat, *Die Entstehung des westgothische Gaius* 1905); Albertario, *Sulla Epitome Gai*, in *ACIR.* 1 (1934); Archi, *L'Epitome Gai. Studio sul tardo diritto romano in occidente* 1937); De Dominicis, *Riflessi* cit. 13 ss. — Dell'opera manca una edizione soddisfacente; normalmente utilizzata quella del Baviera, in *FIRA.* 2.231 ss. e, ora, di Girard, Senn, *Textes*[7] 1.239 ss.

97.3. Sui *Fragmenta Augustodunensia*: Wenger,

vera e scialba delle *Institutiones* di Gaio, che rimonta al sec. IV o V d.C. Autore dell'opera fu un oscuro maestro occidentale. La scoperta di questa antica *interpretatio* è stata fatta nel 1899 dallo Chatelain, leggendo un codice palinsesto della Biblioteca di Autun. I frammenti conservati sono relativi a brani dei libri primo (§§ 93-98; 124-129), secondo (§§ 162-171; 250-260) e quarto (§§ 80-107) delle Istituzioni gaiane.

4. *Scholia Sinaitica.* Furono scoperti nella seconda metà del sec. XIX in un monastero del monte Sinai dal Bernadakis.

Die Quellen 95, 847; Schulz, *Geschichte* 380 s. Inoltre: Mommsen, *Der Pseudo-Gaius von Autun*, ora in *Jur. Schr.* 2 (1906); Scialoja, *Frammenti antegiustinianei di Autun*, in *BIDR.* 1898 [= *St.* 2 (1934)]; Ferrini, *I frammenti di diritto pregiustinianeo del palinsesto di Autun*, in *RIL.* 1899 [= *Opere* 2 (1929)]; id., *Sui frammenti giuridici del palinsesto di Autun*, in *ATO.* 1902 [= *Opere* 2]. — E' discusso se nell'opera si riscontrano influssi orientali: per la negativa si v. Gaudemet, *La formation* cit. 77 s.; *contra* Bonfante, *Di una influenza orientale nel diritto romano*, in *AG.* 1929, e Albertario, *Oriente ed occidente nel diritto romano del Basso Impero*, ora, in *Studi* 6 (1953). Il Riché, *Enseignement du droit en Gaule du VI^e^ au XI^e^ siècle*, in *IRMAE.* 1 (1965), ha sostenuto che, non essendovi state scuole di diritto ad Autun in quell'epoca, il manoscritto in questione (Lowe, *Cod. Lat. Ant.* 6 n. 726) proviene dall'Italia settentrionale o dalla Gallia meridionale. — Cfr. di recente: Cannata, *Sull'origine dei « Fragmenta Augustodunensia »* in *SDHI.* 1963; id., *Sui « Fragmenta Augustoduneensia »*, in *St. Biondi* 1 (1965). Edizioni: la *princeps* è di Krüger, in *Collectio* 1^a^ (1899), migliorata dallo stesso nell'art. *Der Kommentar zu Gai Institutiones in Autun*, in *ZSS.* 1903 e *Collectio* 1^b^ (1912). Edizioni correnti: quella di Baviera, in *FIRA.* 2.207 ss. e, ora, quella di Girard, Senn, *Textes*^7^ 1.219 ss.

97.4. Sugli *Scholia Sinaitica*: Wenger, *Die Quellen* 550 s.; Schulz, *Geschichte* 411; Paradisi, *Storia* 1^3^ 157 ss. In

Gli *Scholia Sinaitica* sono dei brevi commenti, redatti in lingua greca, ai libri 35-38 dell'opera di Ulpiano *ad Sabinum* (v. n. 45.3). Essi richiamano spesso passi di altre opere di Ulpiano o di altri giuristi classici (Paolo, Fiorentino, Marciano, Modestino), nonchè brani di costituzioni imperiali raccolte nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. L'opera appartiene con tutta evidenza alla scuola di Oriente (Berito?) e fu elaborata da un Anonimo, che non conosceva l'opera di Giustiniano, tra il 438 e il 529.

Il Riccobono ha sostenuto, invece, che gli *Scholia Sinaitica* furono redatti dopo Giustiniano perchè vi si trovano commentati tre passi ulpianei che nei *Digesta* sono certamente alterati. Senonchè questa tesi urta contro la circostanza che gli *scholia* fanno riferimento anche ai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, il cui uso fu interdetto da Giustiniano (cost. *Summa* 3). E' evidente, pertanto, che gli *scholia* furono redatti in epoca pregiustinianea e che in tale

---

particolare: Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti greci di annotazioni fatte da un antico giureconsulto ai libri di Ulpiano « ad Sabinum »*, in *SDSD.* 1882, ora in *Opere* 1 (1896); Riccobono, *Gli scolii sinaitici*, in *BIDR.* 1898, ora in *Scritti* 1 (1957); id., sv. « *Scholia Sinaitica* » in *NDI.*; Winstedt, *Notes from Sinaitic Papyri*, in *Classical Philology* 1907; Peters, *Die oströmischen Digestenkommentare*, in *SBS.* 1913. — Edizioni: l'*editio princeps* è del Dareste, in *BCH.* 1880 e, migliorata, in *NRH.* 1880. Il manoscritto del Bernadakis fu rivisto dal Gardthausen: cfr. Lenel, *Zum Papyrus Bernadakis*, in *ZSS.* 1881. L'*apographum* del Bernadakis è stato edito da Krüger, *Die Sinai-Scholien zu Ulpians libri ad Sabinum*, in *ZSS.* 1883. Edizione aggiornata è quella di Kübler, *Iurispr. anteiust.* 3.265; cfr. anche quella di Baviera, in *FIRA.* 2.637 ss., e ora quella di Girard, Senn, *Textes*[7] 1.591 ss.

epoca (anteriore alla compilazione degli stessi *scholia*) furono alterati i tre frammenti di Ulpiano.

98. I « FRAGMENTA VATICANA ».

1. Tra le compilazioni miste di *iura* e di *leges* del periodo postclassico emergono per la loro importanza i così detti *Fragmenta Vaticana.*

I *Fragmenta Vaticana* furono scoperti nel 1821 dal Mai, leggendo un *codex rescriptus* (palinsesto) della Biblioteca Vaticana (n. 5766), nel quale, sotto una scrittura minuscola del sec. VIII, poteva intravvedersi una scrittura unciale del secolo IV-V non ben cancellata. I lavori di decifrazione furono resi assai difficili dal fatto che il secondo amanuense aveva diviso in tre ciascun doppio foglio pergamenaceo del primo manoscritto e che una ricomposizione del primo manoscritto non era possibile, dato che non tutti i fogli di esso erano stati sfruttati per il *codex rescriptus*, nè questo era conservato intero. Per questi motivi si sono potuti ricostruire interamente soltanto 9 fogli della *scriptura prior*, mentre altri 24 fogli sono leggibili per un terzo o, tutt'al più, per due terzi.

98.1. Sui *Fragmenta Vaticana*: Brasloff, sv. « *Fragmenta iuris Vaticana* », in *PW.* 7.1 (1910); Wenger, *Die Quellen* 543 ss.; Schulz, *Geschichte* 392 s.; Wieacker, *Textstufen* 285 ss.; Paradisi, *Storia* 1³ cit. 115 ss.; Raber, sv. « *Fragmenta iuris Vaticana* », in *PW. Suppl.* 10 (1965) con aggiornamenti bibl. In particolare: Bruns, *Quid conferant Vaticana Fragmenta ad melius cognoscendum jus Romanum* (1842); Felgenträger, *Zur*

Infine, tenuto conto che alcuni dei fogli portano ancora la numerazione del *quaternio* (di otto pagine) cui appartenevano e che il numero più elevato è 28, si è potuto logicamente dedurre che il manoscritto originario comprendeva non meno di 56 doppi fogli, pari a 224 pagine scritte.

L'opera era divisa in una serie di *tituli*, di cui ci sono rimasti i seguenti: *ex empto et vendito, de usufructo, de re uxoria, de excusatione, quando donator intellegatur revocasse donationem, de donationibus ad legem Cinciam, de cognitoribus ac procuratoribus*. Ogni titolo comprende un certo numero di passi di giureconsulti (Papiniano, Ulpiano, Paolo e lo ignoto autore di un'opera *de interdictis*), cui fanno seguito (ma a volte vi sono intercalate) alcune costituzioni imperiali, principalmente di Diocleziano. E' assai discusso se il sistema sia stato quello dei *digesta* e dei commentarî *ad edictum* del periodo del principato, o se invece esso sia stato un sistema diverso. E' probabile che la compilazione sia stata redatta in Occidente, per uso della prassi e dell'insegnamento scolastico. Depone a favore dell'origine occidentale di essa il fatto che appaiono sfruttate alcune costituzioni

---

Entstehungsgeschichte der « Fragmenta Vaticana », in *Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen* 5 (1935); Albertario, *Ancora sui glossemi nei Frammenti vaticani*, ora in *St.* 5 (1937); Bolla, *Einige Bemerkungen zu den F.V.*, in *Scr. Ferrini Milano* 1 (1949); Cosentini, *Di alcune precisazioni sul valore degli « scholia » ai « Fragmenta Vaticana »*, in *St. De Francisci* 3 (1956). Cfr. Kaser, *Fragmentum Vaticanum I*, in *Labeo* 1961. — Edizioni: la *princeps*, di Angelo Mai e di Bluhme, del 1823 (= 1824 a Parigi) è superata. Ottima quella di Mommsen, *Codicis Vaticani n. 5766, in quo insunt iuris anteiustiniani fragmenta quae di-*

di Massimiano, nonchè il fatto che non è utilizzato il *de excusationibus* di Modestino (opera scritta in greco). Depongono a favore dell'Occidente come luogo di pubblicazione anche il ricordo di luoghi dell'Occidente e mai dell'Oriente (Karlowa) ed infine la provenienza stessa del manoscritto (Bobbio).

Difficile è il problema dell'epoca della compilazione. Il Mommsen ha sostenuto che essa sia stata fatta ai tempi di Costantino, e più precisamente intorno al 320 d.C., perchè, salvo una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano del 369-372 (che egli ritiene aggiunta posteriormente alla raccolta), le costituzioni più recenti sono di Costantino; ma i suoi argomenti sono stati validamente osteggiati dal Karlowa e da altri. Con la maggioranza della dottrina, noi pensiamo che la raccolta sia stata compiuta dopo il 372 (data della costituzione citata di Valentiniano I, Valente e Graziano) e prima del 438, cioè prima della compilazione del *Codex Theodosianus*, che l'autore della raccolta medesima mostra di non conoscere.

99. La « Collatio ».

1. Altra notevole compilazione postclassica, mi-

---

cuntur Vaticana, in *Abh. Berl. Akad. Wiss.* 1859-60, contenente l'*apographum* (una *editio minor* dello stesso Mommsen è pubblicata in *Collectio libr.* 3 [1890]). Si v. anche l'ed. di Kübler, in *Jurispr. anteiust.* 2.2 (1927); Baviera, *FIRA.* 2.463 ss. e, ora, quella in Girard, Senn, *Textes*[7] 1.472 ss.

99. Sulla *Collatio*: Jörs, sv. « *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* », in *PW.* 4.1 (1900); Wenger, *Die Quellen*

sta di *iura* e di *leges*, è la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*.

Trattasi di una sorprendente operetta, nota sin dal XVI sec. attraverso tre diversi manoscritti (di Vienna, Berlino e Vercelli), il cui scopo è di mettere a confronto i principî giuridici romani con i principî mosaici, probabilmente per dimostrare che questi ultimi precedettero di gran lunga i primi nel tempo. Il vero titolo della compilazione è ignoto: nei tre manoscritti, il titolo è: « *Lex Dei quam praecepit Dominus* (o: *Deus*) *ad Moysen* ».

La *Collatio* era divisa in *libri* e ogni libro era suddiviso in brevi *tituli*, ciascun dei quali si apriva con l'inizio di un testo della legge mosaica (« *Pentateuco* ») tratto dal testo greco dei Settanta nella traduzione latina; facevano quindi seguito passi di opere giurisprudenziali e di costituzioni imperiali. I giuristi sfruttati sono Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino (i cinque della legge delle citazioni). Le costituzioni sono estratte quasi esclusivamente dai codici Grego-

---

545 ss.; Schulz, *Geschichte* 394 ss.; Paradisi, *Storia* 1³ cit. 111 ss.; Scherillo, sv. « *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* », in *NNDI.* Ed inoltre: Rudorff, *Ueber den Ursprung und die Bestimmung der « lex Dei » oder « Mosaicarum et Romanarum legum collatio »*, in *Abh. Berlin. Ak.* 1868; Triebs, *Studien zur « Lex Dei »*, 2 voll. (1905-1907); Volterra, *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, in *Mem. Acc. Lincei* 1930; Smits, *Mosaicarum et Romanarum legum collatio* (1934); Hohenlohe, *Ursprung und Zweck der Collatio* (1935); id., *Um die Geheimnisse der Coll.*, in *SDHI.* 1939; Schulz, *Die biblischen Texte in der Collatio*, in *SDHI.* 1936; id., *The manuscripts of the Collatio*, in *BIDR.* 1951, già in *Symb. van Oven* (1946); Solazzi, *Per la data della Collatio*, in *ANA.* 1937, ora in *Scr. giur.* 3 (1960); Wolff, *Ulpian XVIII « ad edictum » in Collatio and Digest and*

riano ed Ermogeniano, mentre il codice Teodosiano non appare conosciuto. A noi sono rimasti soltanto 16 *tituli* dal primo libro, prevalentemente relativi ad argomenti di diritto criminale.

Si ritiene dai più che la *Collatio* sia stata compilata prima del 438 d.C., data di pubblicazione del *Codex Theodosianus*, ma dopo il 380 d.C., che è la data di una costituzione di Teodosio I da essa riferita. In senso contrario, il Volterra ed altri hanno sostenuto una data assai più antica, di poco posteriore ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, ed hanno pertanto affermato che la costituzione di Teodosio I del 380 d.C. è stata aggiunta posteriormente.

Quanto al problema dell'autore è molto probabile che si sia trattato di un occidentale (dal momento che utilizza, come si è già detto una traduzione latina del testo mosaico), ma si discute su una sua più precisa identificazione. A parte opinioni completamente

---

the Problem of Postclassical Editions of classical Workes, in *Scr. Ferrini Milano* 4 (1949); De Francisci, *Coll. 6.7.1 ss.*, in *Iura* 1952; id., *Ancora intorno alla « Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, in *BIDR.* 1963; Lauria, *L'ordo iuris* cit. (nt 95.3); Masi, *Contributi ad una datazione della « Collatio legum Mosaicarum et Romanarum »*, in *BIDR.* 1961; id., *Ancora sulla datazione della « Collatio legum Mosaicarum et Romanarum »* in *SSE.* 1965; Cervenca, *Ancora sul problema della datazione della « Collatio legum Mosaicarum et Romanarum »*, in *SDHI* 1963. — Edizioni: L'*editio princeps* è quella del Pithou (1573) essa, come le altre fino al 1890, è ormai superata. Ottima l'edizione del Mommsen, in *Collectio libr.* 3 (1890). Preziosa l'edizione curata dallo Hjamson (1913), specialmente per la riproduzione fotografica del *Codex Berolinensis*. Si v., inoltre, le edizioni del Kübler, in *Iurispr. anteiust.* 2.2 (1927), del Baviera in *FIRA.* 2.543 ss., e, ora, quella in Girard, Senn, *Textes* 1.545 ss.

infondate di storiografi più antichi, il campo è diviso, oggi, tra una maggioranza che assume essere stato il compilatore della *Collatio* un cristiano, ed una minoranza (Volterra ed altri) che ritiene si sia invece trattato di un ebreo. A nostro avviso è preferibile la tesi che l'autore della *Collatio* sia stato un fanatico cristiano, il quale ha voluto provare ai Gentili che il loro famoso diritto era stato preceduto dalla legge divina.

100. ALTRE COMPILAZIONI PREGIUSTINIANEE DI « IURA » E « LEGES ».

1. Altre compilazioni, miste di *iura* e *leges*, a noi direttamente pervenute sono il così detto *Liber Syro-Romanus*, il trattatello intitolato *De actionibus* e la *Consultatio*. Le prime due sono opere orientali, la terza è invece occidentale.

2. Il così detto *Liber Syro-Romanus iuris* (il vero titolo dell'opera è « Δικαιώματα » o « *Leges saeculares* ») è un'operetta di cui si possiedono alcune

---

100.2. Sul cd. *Liber Syro-Romanus iuris*: Seidl, sv. « *Syrisch-Römisches Rechtsbuch* », in *PW.* 4 A. 2 (1932); Wenger, *Die Quellen* 551 ss.; Schulz, *Geschichte* 409 s.; Paradisi, *Storia* cit. 159 ss.; Pescani, sv. « *Liber Romanus Syriacus* » in *NNDI.* Ed inoltre: Baumstark, *Geschichte der syrischen Literatur* 1922); Nallino, *Sul libro siro-romano e sul presupposto diritto iriaco*, in *St.* Bonfante 1 (1930), altri contributi dello stesso ora n *Scritti editi e inediti* 4 (1942); Carusi, *Sui rapporti tra il diritto romano e l'Oriente*, in *ACIR.* 2 (1934); Volterra, *Diritto omano e diritti orientali* (1937) 52 ss.; id., *Storia del diritto*

versioni in siriaco (della metà dell'VIII secolo), una versione in arabo e una in armeno, tutte condotte su un originale greco del V secolo. Lo scopo della compilazione fu eminentemente pratico e sembra che le versioni siriache siano state apprestate appunto per uso dei Cristiani della Mesopotamia.

E' notevole il fatto che non vi sia alcuna traccia di *ius honorarium* in quest'opera, ove è trattato soltanto *ius civile*, aggiornato con le costituzioni emanate da Costantino in poi.

L'importanza del libro siro-romano è grande sopra tutto perchè il diritto in esso contenuto è essenzialmente diritto romano, e minimi o insignificanti sono gli influssi del diritto straniero.

---

romano e storia dei diritti orientali cit.; ancora: *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro siro-romano di diritto*, in *RAL.* 1953; Taubenschlag, *Il diritto provinciale romano nel libro siro-romano*, in *JP.* 1952; da ultimi Selb, *System und System vergleich im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, in *ZSS.* 1962; id. *Das Problem rechtlicher Bindung an den Konsensualkauf in syrisch-römischen Rechtsbuch*, in *SDHI.* 1962; id., *Zur Bedeutung des syrisch-römischen Rechtsbuchs* (1964); id., *Le livre syro-romain et l'idée d'un coutoumier de droit séculier oriental-chrétien*, in *Atti Conv. intern. su «L'Oriente cristiano nella storia della civiltà»* (1964); Volterra, *Il libro siro-romano nelle recenti ricerche*, in *RAL.* 1964; Yaron, *Syro-Romana*, in *Iura* 1966 — Edizioni: Bruns, Sachau, *Syrisch-Römisches Rechtsbuch, aus den orientalischen Quellen herausgegeben, übersetzt und erläutert* (1880; rist. 1961); Sachau, *Syrisch-römische Rechtsbücher* 1 (1907), con traduzione tedesca. Ottima, l'edizione, con traduzione latina di Ferrini, *Beiträge zur Kenntniss des sog. römisch-syrischen Rechtsbuches*, in *ZSS.* 1902, ora in *Opere* 1 (1929-30); riedita in *FIRA.* 2 (ora, con la revisione di Furlani, in *FIRA* 2^2). Si v. il progetto di Selb, *Zum Plan einer Neuedition des syrish-römischen Rechtsbuches*, in *Festheft Schönbauer* (1965 anche in *Labeo* 1965.

3. Il trattatello *De actionibus* è un'operetta anonima scritta in greco, in cui sono contenute alcune brevi definizioni concernenti i fini e la struttura delle azioni più importanti. Fu compilato probabilmente in età pregiustinianea, e dovette avere molta diffusione nel mondo post-classico.

4. La *Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti* fu opera di scarso valore culturale, compilata probabilmente in Gallia verso la fine del V o addirittura nel sec. VI d.C. Era contenuta in un manoscritto scomparso il cui testo fu comunicato dal Loisel al Cuiacio, cui si deve la prima edizione.

Essa ci è utile per le costituzioni che vi sono riportate e che sono tratte dai codici Gregoriano, Ermo-

---

100.3. Sul *De actionibus*: Wenger, *Die Quellen* 549 s. con ampia bibl. in nt. 200 ss.); Schulz, *Geschichte* 389. Si v.: Ferrini, *Sull'opuscolo greco intitolato « de actionibus »*, ora in *Opere* 1 (1929); Segrè, *La denominazione di « actio confessoria » in particolare per la rivendicazione dell'usufrutto e delle servitù*, in *Mél. Girard* 2 (1912); Brugi, *Il nome dell'azione*, in *AUCT.* 1913. — Edizioni: quella di Heimbach, in Σγοῦτα Θέμις (1846), è stata migliorata da Zachariä von Lingenthal, *De actionibus. Ein Ueberbleibsel antejustinianischer Jurisprudenz*, in *ZSS.* 1893, riprodotto in Zepos, *Ius Graecoromanum* 3 cit. *supra* n. 62.3) [Περὶ ἰδικῶν ἀγωγῶν].

100.4. Sulla *Consultatio* (il titolo non era nel manoscritto, ma fu attribuito all'operetta da Loisel o Cuiacio): Görs, sv. *« Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti »*, in *RW.* 4.1 (1900); Wenger, *Die Quellen* 548 s.; Schulz, *Geschichte* 408 s.; Paradisi, *Storia* I[3] cit. 107 ss.; Scherillo, sv. *« Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti »*, in *NNDI.* — Si v. anche: Conrat (Cohn), Kantorowicz, *Ueber die Consultatio. Kritisches Referat über eine unvollendet hinterlassene Arbeit*, in *ZSS.* 1913; Volterra, *Il manoscritto della « Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti » e il suo scopritore A. Loisel*, in *Acta* 2 (1935); Solazzi, *Le specie della « plus petitio » in Cons. 5.7 e la*

geniano e Teodosiano, nonchè per parecchi squarci tratti dalle *Sententiae* di Paolo. La *Consultatio*, infatti, pare non fosse altro che una raccolta di *responsa* dati intorno ad alcune questioni da un modesto giurista, che motivava il suo parere citando varie costituzioni e varî passi della suddetta opera di Paolo. Meno attendibile la tesi di Schulz che vede nello scritto una pura e semplice esercitazione scolastica.

101. LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA. IL PRIMO « CODEX ».

1. Poco dopo l'ascesa al potere, Giustiniano emanò la costituzione *Haec quae necessario* (13 febbraio 528), con la quale dispose la compilazione di un *Codex*, in base ai materiali raccolti nei Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, nonchè alle costi-

---

critica delle costituzioni diocleziane, in *SDHI*. 1939; Schindler « *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* », in *Labeo* 1962 e in *Mnemeion Solazzi* (1964). — Edizioni: la *princeps* è del Cuiacio (1577) poi rist. nel 1586; le moderne sono, di Krüger in *Collectio libr.* 3.201; Kübler, *Iur. anteiust.* 2.2.485; Baviera *FIRA*. 2.593 ss. e, ora, di Girard, Senn, *Textes*[7] 1.605 ss., ove altre indicazioni.

101. Sul momento storico e sulla figura di Giustiniano, oltre alle trattazioni generali di storia della civiltà e del diritto romano, nonchè di storia del diritto medievale, v.: Orestano, sv. *Giustiniano*, in *NNDI.*, la bibliografia ivi e spec.: Diehl, *Justinien et la civilisation byzantine au VIème siècle* (1901); Collinet, *Études historiques sur le droit de Justinien* 1 (1912); id., *The general problems raised by the Codification of Justinian* (1922) (su cui Solazzi, in *AG.* 1923); Grupe *Kaiser Justinian* (1932); Biondi, *Giustiniano primo principe e legislatore cattolico* (1936); id., *Giustiniano*, in *Iura* 1965; Lot *La fin du mond antique et le début du moyen âge*[2] (1951); Ostrogorsky, *Geschichte des byzantinischen Staates* (1952); Rubin *Das Zeitalter Justinians* 1 (1960); Archi, *Giustiniano legislatore*

tuzioni emanate posteriormente al Codice Teodosiano. Questo codice doveva differirsi dal Teodosiano, non solo per il suo carattere più moderno, ma anche perchè in esso andavano rifusi i materiali dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano (quindi anche le *leges speciales*) e soprattutto perchè da esso dovevano essere escluse le costituzioni non più in vigore, in quanto esplicitamente o tacitamente abrogate da costituzioni successive.

Della redazione del codice fu incaricata una commissione, presieduta dall'ex-*quaestor sacri palatii*

---

in *Dante. Atti giorn. int. st. VII Cent.* (1965) e in *Labeo* 1966. — La letteratura intorno alla compilazione giustinianea ed ai suoi molteplici problemi, non tutti ancora risolti, è vastissima (v. la lucida analisi critica dell'Albertario, *Introduzione* 11 ss.; un elenco soddisfacente degli scritti sulla compilazione giustinianea è in *NNDI.* 5 [1960], in appendice n. 16 alla vc. *Diritto romano* dell'Orestano). Ampia e analitica ricostruzione storica è in De Francisci, *Storia* 3. 227 ss. e, fra le opere più recenti, in Collinet, *La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien* (1952); Biscardi, *Il problema storico del diritto giustinianeo*, in *ACIV.* 1953; Horvat, *Quelques aspects politiques des codifications romaines*, in *RIDA.* 1957; De Francisci, *Dietro le quinte della Compilazione giustinianea*, in *Mél. Meylan* 1 (1963); Nörr, *Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der spätantiken Kodifikationsbewegung*, in *ZSS.* 1963; Van der Wal, *La codification de Justinien et la pratique contemporaine*, in *Labeo* 1964. — Si consultino, relativamente a contenuto, partizioni, tradizione testuale ed edizioni critiche, i nn. che seguono. — Pr una visione d'insieme: Wenger, *Zum « Corpus iuris »*, in *Bysanz. Atti VIII Congr. intern. st. bizantini* (1953); Wieacker, *« Corpus iuris ». Die justinianische Kompilation*, in *Vom römischen Recht* cit. — Sulle figure dei compilatori cfr.: Guarino, *La compilazione e le personalità dei compilatori*, in *SDHI.* 1944, ora in app. XII a *L'ordinamento*[8] cit. Si v. anche: Arias Ramos, *Advocati y collegia advocatorum en la actividad egislativa justinianea*, in *Homenaye Pérez Serrano* 1 (1959); Volterra, *Giustiniano e le scuole di diritto*, in *Gregorianum* 967. Altra bibl. *supra* n. 10.9. — La personalità di Tribo-

Giovanni, e di cui facevano anche parte Triboniano e Teofilo. La commissione fu espressamente autorizzata a **modificare** opportunamente le costituzioni accolte nella compilazione, nonchè a **dividerle** o a **raggrupparle** secondo le esigenze dell'ordine sistematico seguito. Data la eccellenza dei modelli preesistenti, l'opera fu compiuta in tempo brevissimo e venne pubblicata con la costituzione *Summa rei publicae* (7 aprile 529), che ne fissò l'entrata in vigore il 16 aprile.

Il *Codex Iustinianus* (cd. *Codex vetus*) del 529 non è pervenuto sino a noi, perchè fu rifuso, dopo soli quattro anni, nel *Codex repetitae praelectionis* (n. 106). E' presumibile che esso fosse un raffazzonamento del *Codex Theodosianus*, ma doveva differire notevol-

---

niano è poco nota traverso le fonti. Triboniano fu *quaestor sacri palatii* dal 529 (cfr. CI. 7.63.5) al gennaio 530 e dal 1° maggio 535 (cfr. Novl. 17) sino, presumibilmente, alla morte avvenuta tra il 542 e il 546. All'epoca di emanazione delle *Institutiones*, dei *Digesta* (e forse anche del secondo *Codex*) egli era *magister officiorum*: cfr. const. *Imperatoriam* 3, const. *Tanta* pr., nonchè: Stein, sv. « *Consistorium* », in *PW.* 4.1 (1900); Crook, *Consilium principis* (1955) 138 s.

101.1. Sul *Codex Iustinianus* del 529, si v., in generale, Jörs, sv. « *Codex Justinianus* », in *PW.* 4.1 (1900); Wenger, *Die Quellen* 570 ss.; Schulz, *Geschichte* 401 ss.; Paradisi, *Storia* 1³ cit. 402 ss.; Di Iorio, sv. « *Codex Iustinianus* », in *NNDI.* — La **costituzione** che dispone la compilazione principia: *Haec, quae necessario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum hoc ad effectum ducere ausus est, in praesenti rebus donare communibus auxilio de omnipotentis censuimus et prolixitatem litium amputare, mul titudine quidem constitutionum... resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum post eos posita constitutione...* — Su POxy. 15. 1814: Krüger, *Miszellen. Neue juristische Funde aus Aegypten*, in *ZSS.* 1922; De Francisci

mente da questo perchè, come si è detto: *a*) in esso andavano rifusi i materiali dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano (quindi, anche le *leges speciales*); *b*) da esso andavano escluse le costituzioni non più in vigore.

Il *Codex* pervenutoci deve essere molto diverso dalla sua prima edizione, come è confermato anche da un papiro (POxy. 15.1814), ove sono elencate *per indicem* le costituzioni contenute nei titoli 11-16 del I libro del Codice del 529: ben poco corrisponde a questo indice l'ordine delle costituzioni contenute nei punti corrispondenti del secondo Codice.

102. SEGUE. LE « QUINQUAGINTA DECISIONES ».

1. Fu probabilmente in occasione della redazione del primo Codice che a Giustiniano venne in mente, forse per consiglio di Triboniano, di procedere ad una grande compilazione di *iura*. E' probabile che, su questo punto, vi sia stata, peraltro, una iniziale

---

Frammenti di un indice del primo Codice Giustinianeo, in *Aegyptus* 1922; Bonfante, *Un papiro di Ossirinco e le Quinquaginta Decisiones*, ora in *St.* 4 (1926). — Sui rapporti tra la prima e la seconda edizione del Codice, si v. in particolare Rotondi, *Studi sulle fonti del Codice giustinianeo*, ora in *Scritti* 1 (1922). — Non è certo se il frammento pubblicato da Segrè (A.), *Tre papiri giuridici inediti*, in *St. Bonfante* 3 (1930), appartenga al Codice del 529 o a quello del 534: Schulz, *Ein Blatt aus einem antiken Exemplar des Codex Justinianus*, in *ZSS.* 1931. — Si v. pure la bibliografia indicata *infra* in nt. 106.

102. Sulle *Quinquaginta decisiones*: Jörs, sv. « *Decisiones Quinquaginta* », in *PW.* 4.2 (1901); Wenger, *Die Quellen* 572 ss.; Schulz, *Geschichte* 401 s. (bibl. in nt. 5); Para-

disparità di vedute tra l'imperatore ed il suo ministro. Questi, uomo di cultura e preparazione giuridica non comune, aveva già da tempo iniziato una raccolta privata di edizioni rare degli scritti dei giuristi classici, onde procedere ad uno spoglio diretto e accurato dei medesimi, assolutamente indipendente dalle compilazioni e dalle rielaborazioni correnti nelle scuole. L'imperatore, invece, preferì che l'opera venisse meno perfetta, purchè fosse compilata più rapidamente, e finì con l'imporre il suo orientamento a Triboniano.

Sta di fatto che, poco dopo la pubblicazione del *Codex Iustinianus*, Giustiniano prese ad emanare una serie di costituzioni preparatorie del nuovo lavoro, risolvendo legislativamente varî dubbi dottrinali determinati dai *iura*: con questo lavoro, che fu continuato durante la compilazione dei *Digesta*, egli facilitò enormemente il compito della commissione tribonianea.

A quanto pare, le costituzioni preparatorie dei *Digesta* vennero raccolte, verso la fine del 530 d.C., in una compilazione provvisoria, dal titolo di *Quinquaginta decisiones*, poi rifusa, insieme con le costituzioni successive, nel secondo Codice. Di questa

---

disi, *Storia* 1[8] cit. 417 ss.; Pescani, sv. « *Quinquaginta Decisiones* », in *NNDI*. Fondamentale, ancor oggi, il saggio di Rotondi, *Studi sulle fonti del Codice giustinianeo*, ora in *Opere* 1 (1922). Si v. inoltre: Di Marzo, *Le « Quinquaginta decisiones » di Giustiniano*, 2 voll. (1899-1900); Bonfante, *Un papiro di Ossirinco e le « Quinquaginta decisiones »* cit. (nt. 101.1); Volterra, *Di una sconosciuta operetta del 1600 sulle Quinquaginta decisiones di Giustiniano*, in *BIDR*. 1930; Pringsheim, *Die Entstehungszeit des Digestenplanes*, in *ACIR*. 1 (1934); Scheltema, *Subseciva. II. Die Turiner Institutionenglosse und die « Quinqua-*

raccolta non rimangono tracce sicure: la pubblicazione autonoma parrebbe comunque avvalorata da un passo della *Const. Cordi* 1 (meno certe, invece, appaiono le deduzioni tratte da una glossa torinese alle *Institutiones*: Alberti 370). La pubblicazione sarebbe avvenuta — secondo le attendibili indagini del Rotondi — tra il 1° agosto e il 17 novembre del 530. Dopo una pausa di quattro mesi sarebbero sopravvenute 42 altre costituzioni dello stesso tipo, « *ad commodum propositi operis pertinentes* », pubblicate tra il 20 febbraio 531 e il 18 ottobre 532, man mano che procedeva il lavoro di spoglio per i *Digesta*.

Circa la individuazione, entro il materiale del *Codex repetitae praelectionis*, delle costituzioni già contenute nella precedente raccolta delle *Quinquaginta decisiones*, molto si discute tra gli studiosi.

103. SEGUE. I « DIGESTA ».

1. Esauriti i lavori preparatori delle *Quinquaginta decisiones*, Giustiniano emanò, il 15 dicembre 530, la

---

ginta decisiones », in *T.* 1962. — Il testo di *Const.* « *Cordi* » 1 è il seguente: *Postea vero, cum vetus ius considerandum recepimus, tam quinquaginta decisiones fecimus quam alias ad commodum propositi operis pertinentes plurimas constitutiones promulgavimus, quibus maximus antiquarum rerum articulus emendatus et coartatus est omneque ius antiquum supervacua prolixitate liberum atque enucleatum in nostris institutionibus et digestis reddidimus.* — Sull'argomento, da ultimo: Schindler, *Justinians Haltung zur Klassik* (1966).

103. Nella *Const.* « *Deo Auctore* » Giustiniano enuncia, tra l'altro, il contenuto, il fine e il piano dell'opera: (§ 4) *Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium quibus auctori-*

costituzione *Deo auctore*, con la quale diede incarico a Triboniano di scegliersi dei collaboratori, per procedere ad una g r a n d e c o m p i l a z i o n e d i *i u r a*, condotta secondo l'ordine dei *digesta* della giurisprudenza classica, la quale avrebbe appunto ricevuto il nome di *D i g e s t a s e u P a n d e c t a e* (da πᾶν δέχομαι = raccolgo insieme).

Giusta le disposizioni dell'imperatore (*Const. Deo Auctore* 4), dovevano essere escerpiti i soli scritti dei giuristi classici muniti del *ius publice respondendi*, senza alcun ordine di preferenza degli uni sugli altri, ed in particolare senza dover preferire il parere di Papiniano a quello altrui: la commissione era tenuta a riferire nominativamente l'autore e l'opera dei singoli frammenti raccolti, ma era nel contempo autorizzata ad alterare ampiamente i dettati originarî, sia per eliminare ogni antinomia e contraddizione fra i testi, sia per adattare i testi stessi al diritto nuovo.

1.2. Triboniano scelse come collaboratori due professori di Costantinopoli (Teofilo e Cratino), due pro-

---

tatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt, libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla (secundum quod possibile est) neque similitudine neque discordia derelicta, sed ex his colligi quod unum pro omnibus sufficiat rell.; (§ 5) *Cumque haec materia summa numinis liberalitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare et in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit* rell.; nel § 10 della *Const.* « *Tanta* » (in relazione col

fessori di Berito (Doroteo e Anatolio), il *comes sacrarum largitionum* Costantino e undici avvocati di Costantinopoli: in tutto la commissione fu composta di 17 membri. I lavori procedettero anche stavolta con straordinaria rapidità.

Il 16 dicembre 533 Giustiniano era già in grado di pubblicare l'opera mediante la costituzione bilingue *Tanta-* Δέδωκεν, indirizzata *ad senatum et omnes populos*, la quale stabiliva altresì che i *Digesta* sarebbero entrati in vigore, con forza di legge, il 30 dicembre dello stesso anno, e vietava (sotto comminatoria della pena spettante ai falsarî) di compiere opera di commentario scolastico sui materiali in essi raccolti, salvo che si trattasse di versioni letterali in greco (κατὰ πόδα), di indici (ἰνδικες), o di brevi sommarî dei titoli (παράτιτλα), e simili, « *ne verbositas eorum aliquid legibus adferat ex confusione dedecus* ».

2. I *Digesta seu Pandectae* si compongono di 50 *libri* di varia ampiezza, ciascuno diviso in due o più *tituli* (salvo i libri 30-32, che costituiscono un titolo unico: *de legatis et fideicommissis*). Entro ogni titolo si incontra una serie di frammenti giurisprudenziali classici, ciascuno munito di una *in-*

---

§ 7 della *Const.* « *Deo Auctore* ») avvisa, però, che « *...multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt* ». — La letteratura sui *Digesta* è vastissima; ci limiteremo ad indicare quella essenziale e generale, rinviando alle opere generali di storia del diritto e della civiltà romana nonchè ai repertori bibliografici per l'indicazione della letteratura specifica. Cfr.: Jörs, sv. « *Digesta* », in *PW.* 5.1 (1903); Wenger, *Die Quellen* 576 ss.; Schulz, *Geschichte* 403 ss.; Paradisi, *Storia*

scriptio contenente il nome dell'autore, il libro e l'opera escerpita (es. ULPIANUS *libro quadragensimo ad edictum*). Le edizioni moderne numerano progressivamente i frammenti entro i titoli; i pratici medievali distinsero, per comodità didattica, i frammenti più lunghi in un *principium* e in uno o più paragrafi successivi. Ai *Digesta* fu premesso, giusta un disposto della costituzione *Deo auctore*, un *Index* delle opere escerpite.

3. E' da rilevare che, malgrado l'ordine di Giustiniano, non figurano nei *Digesta* soltanto giuristi muniti del *ius respondendi* e che i giureconsulti di gran lunga più sfruttati sono i cinque della legge delle citazioni, con assoluta prevalenza di Ulpiano (*libri ad edictum* e *libri ad Sabinum*). Su poco più di 9000 frammenti oltre 6000 sono di Ulpiano, Paolo, Papiniano, Gaio e Modestino, circa 2500 sono di altri 7 giureconsulti classici (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Africano, Giavoleno e Marcello), mentre i rimanenti (circa 550) sono di ben 27 altri giu-

---

1[3] cit. 410 ss.; Riccobono, sv. « *Digesta Iustiniani* », in *NNDI.* Scherillo, sv. « *Dedoken* », in *NNDI.*, tutti con ampia biblio grafia. *Adde*: De Visscher, *Le Digeste couronnement de la poli tique des Empereurs vis-à-vis des Prudents*, ora in *Nouv. ét de droit rom.* (1949); Ebrard, *Digestenbände*, in *ZSS.* 1953 (= *St. Koschaker* 1 [1954]); Van Varmelo, *A propos de la compi lation du Digeste*, in *RH.* 1960. Si v. anche la bibl. indicat *supra* in nt. 101. — Per aspetti particolari, cfr. ancora: Mor *La divisione in paragrafi delle leggi del Digesto. Contribut alla storia della Scuola di Bologna*, in *RSDI.* 1953-54; Soubie *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste* (1960)

risti. Quanto alle opere escerpite, Giustiniano si vanta di averne utilizzate 2000; in realtà si tratta di 1625 scritti.

4. Giustiniano stesso, nella costituzione *Tanta* - Δέδωκεν, divise i *Digesta* in sette parti, sia per comodità pratica (di divisione in *volumina*), sia per esigenze didattiche. Le sette *partes* sono: *a*) πρῶτα (libri 1-4): contengono i principî generali sul diritto e sulla giurisdizione; *b*) *pars de iudiciis* (libri 5-11): dottrina generale delle azioni e protezione giudiziaria della proprietà e degli altri diritti reali; *c*) *pars de rebus* (libri 12-19): obbligazioni e contratti; *d*) *umbilicus* (libri 20-27): altri istituti della materia delle obbligazioni e rapporti giuridici di famiglia; *e*) *de testamentis* (libri 28-36): successione testamentaria; *f*) parte senza nome (libri 37-44): successione pretoria e molteplici istituti eterogenei, relativi ai diritti reali, al possesso, alle obbligazioni; *g*) altra parte senza nome (libri 45-50): due libri sono dedicati alla *stipulatio* e ad istituti connessi, altri due libri sono dedicati al diritto penale (*libri terribiles*), un libro è dedicato all'*appellatio*, un libro è infine dedicato al diritto municipale, ma si chiude

---

Kalb, *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*² (1888); id., *Wegweiser in die römische Rechtssprache. Mit Uebersetzungsbeispielen aus dem Gebiete des römischen Rechts*³ (1912), ora rist. insieme (1961). — Per le principali edizioni dei *Digesta*, si v. *supra* n. 62.3; per i manoscritti: *infra* n. 108.1.1. — Sul divieto di commento ai *Digesta*, si v. *amplius infra* n. 109.1.

con due titoli di carattere generale (« *de verborum significatione* » e « *de diversis regulis iuris antiqui* »).

104. SEGUE. IL METODO DI COMPILAZIONE DEI « DIGESTA ».

1. La straordinaria rapidità della compilazione (compiuta in appena tre anni, come si è detto, cioè dal 530 al 533 d.C.) pone sul tappeto il grave problema del modo in cui essa fu effettuata.

Tre metodi sono astrattamente pensabili:

a) I compilatori lavorarono in commissione plenaria ad escerpire le opere della giurisprudenza classica e ad ordinare i frammenti entro i titoli dei *Digesta*. Ma la brevità del tempo impiegato nella compilazione non rende plausibile questo metodo, al quale hanno creduto gli studiosi antichi fino a tutto il secolo XVIII.

b) Ciascun membro della commissione escerpì per suo conto un certo numero di *libri*, ordinando

---

104. Sul metodo di compilazione dei *Digesta*, la nostra opinione (e una sintesi critica di quelle della miglior dottrina) è in *La méthode de compilation des « Digesta Iustiniani »*, in *RIDA*. 1957, ora in *L'ordinamento*[3], app. XI. Per le diverse impostazioni: Ambrosino, *Prefazione al « Vocabularium Iustiniani Augusti »* (1943); Hofmann, *Die Kompilation des Digesten Justinians* (1900); Peters, *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesta*, in *BSGW*. 1913 (la tesi del Peters si ricollega a quella dell'Ehrenzweig, in *Zeitschrift f. Privat und öff. Recht* 1901, ed è stata criticata da Lenel *Zur Entstehung der Digesten*, in *ZSS*. 1913, dal Mitteis, *Rc* in *ZSS*. 1913 e da Rotondi, *Sul modo di formazione delle Pandette*, in *Scritti* I [1922]). La fondamentale tesi del Bluhm fu espressa nel saggio: *Die Ordnung der Fragmente in de*

frammenti entro alcuni *tituli* dei *Digesta* a lui specificamente assegnati (Ambrosino). Ma il sistema sarebbe stato assurdo in una compilazione di *iura* della imponenza dei *Digesta* ed avrebbe richiesto un lavoro preparatorio così lungo da parte della commissione plenaria (dapprima nella assegnazione dei *libri* da escerpire, poi nel coordinamento del materiale escerpito), da risolversi in una complicazione, anzichè in una semplificazione del lavoro.

c) La commissione plenaria si suddivise in alcune sottocommissioni, ciascuna col compito di escerpire i frammenti più notevoli (in ordine a tutti i singoli *tituli*) da un determinato gruppo di opere, dopo di che la commissione plenaria tornò a riunirsi per diffondere i frammenti escerpiti entro i *tituli*. Questo terzo sistema di compilazione ha assunto, agli occhi degli storiografi, vesti di evidente probabilità allorquando il Bluhme, agli inizi del sec. XIX, ha proceduto ad una felice ed importante scoperta.

Il Bluhme ha, infatti, dimostrato inoppugnabilmente che i *tituli* dei *Digesta* presentano, di regola, tre raggruppamenti di testi (*massae*) nettamente distinti l'uno dall'altro: una *massa* « *sabiniana* », la quale annovera tra le sue opere fondamentali (ac-

---

Pandectentiteln, in *ZGR.* 1818, ora rist. in *Labeo* 1960; tale tesi è stata confermata soprattutto dalle ricerche di Longo, *Contributo alla storia della formazione delle Pandette, in BIDR.* 907; De Francisci, *Nuovi studi intorno alla legislazione giustinianea durante la compilazione delle Pandette, in BIDR.* 910, 1911 e 1915; Rotondi, *L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme*, in *Scr. giuridici* 1 (1922); Krüger, *Die Herstellung der Digesten Justinians und der Gang der Ex-*

canto a molte altre) i commentarî *ad Sabinum* di Ulpiano, Pomponio e Paolo; una *massa* « *edictalis* », che annovera fra le sue opere fondamentali i commentarî *ad edictum* (salvo certi gruppi di *libri*, che rientrano nella massa precedente) di Ulpiano, Paolo e Gaio; una *massa* « *papinianea* » che annovera fra le sue opere fondamentali i *responsa* e le *quaestiones* di Papiniano. In alcuni titoli, più brevi, non figurano tutte e tre le masse, ma due o una soltanto; in altri titoli appare qualche frammento estratto da opere di una quarta massa, più esigua (« *appendix* »); in tutti i titoli le opere di ciascuna massa formano, di regola, tre (o quattro) gruppi ben differenziati, ordinati l'uno dopo l'altro, se pure in maniera variabile (prima la *massa sabiniana* e poi la *edictalis*, o prima la *edictalis* e poi la *sabiniana* ecc.).

Da queste constatazioni il Bluhme ha tratto l'ipotesi che i compilatori, dopo aver prefissato in comune lo schema dei *Digesta*, si siano ripartiti in tre sottocommissioni, ciascuna col compito di escerpire da una determinata massa di *iura* i frammenti adatti ad ogni singolo titolo (probabilmente la sottocommissione incaricata di lavorare sulla *massa papinianea* si occupò

---

zerption (1922); id., *Römische Juristen und ihre Werke*, in *St. Bonfante* 2 (1929). — Per l'ipotesi dell'Arangio-Ruiz, si v. di questo a., *Precedenti scolastici del Digesto*, in *Conf. XIV Cent. Pandette* (1931); id., *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, in *ANA.* 1931, rist. in *Rariora* (1946). — La tesi del l'Albertario è compiutamente formulata nel volume *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo* (1935). — Notevole anche l'ipotesi del Collinet, pubblicata postuma, ed all'evidente stato di abbozzo, nel saggio: *Comment la codification de Justinien a pu être achevée rapidement, grâ*

anche delle poche opere dell'*appendix*). Terminato questo primo lavoro, la commissione plenaria, riunendosi di nuovo, non ebbe che da ordinare meccanicamente, entro i *tituli*, i gruppi di frammenti escerpiti, operando solo minimi spostamenti di testi.

La scoperta delle *massae* è stata ampiamente confermata, in varî sensi, da studî posteriori. Ma l'ipotesi delle sottocommissioni non risolve soddisfacentemente il problema della eccezionale rapidità dei lavori della commissione tribonianea. Occorre pensare perciò che, in analogia a quanto si è visto per il *Codex Theodosianus* e per il primo *Codex Iustinianus*, ed a quanto si dirà per le *Institutiones* e per il secondo *Codex Iustinianus*, anche qui la brevità del tempo impiegato si spiega in base al fatto che già esistevano compilazioni del genere, più o meno vaste, che i commissarî tribonianei potettero utilizzare facilmente.

Ora, se è vero che non risulta che siano state composte, in Occidente e in Oriente, compilazioni ufficiali di *iura* prima di Giustiniano, abbiamo, peraltro, notizia e conoscenza diretta di alcune compilazioni private, le quali testimoniano la strada su cui era avviata la giurisprudenza postclassica nella sua elaborazione dei *iura*. In particolare, come si è visto, la costituzione *Omnem rei publicae* di Giustiniano,

---

e aux travaux anterieurs des professeurs grecs de Beyrouth, in *RH.* 1924. Si v. anche di recente Mayer-Maly, *Bemerkungen um Aufbau der Digestentitel*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964). – Sul problema delle modificazioni apportate ai testi classici in sede di compilazione, si v. *infra* al n. 127.

parlandoci dell'ordinamento degli studî giuridici nelle scuole orientali, ci rende noto come ormai in queste non si studiassero più direttamente, nel V sec. d.C., le opere giurisprudenziali classiche, ma si studiassero più o meno vaste compilazioni anonime (*libri singulares, prima pars legum, pars de iudiciis, pars de rebus*: v. n. 53. 4). Ciò dato, appare legittima la ipotesi che la compilazione dei *Digesta* abbia avuto dei precedenti scolastici, che furono messi a frutto dai compilatori.

Molti autori moderni si sono posti su questa strada. Il Hofmann ha addirittura sostenuto (vivamente avversato da altri) che i *Digesta* furono la riproduzione, con ritocchi ed interpolazioni varie, di una compilazione privata precedente. Più fortuna ha avuto il Peters nel ritenere che i *Digesta* erano già stati compilati, nel V sec. d.C., da un privato, che aveva seguito proprio il metodo delle masse individuato dal Bluhme. Ma è evidente che, sia pure in questa seconda e più ragionata formulazione, la tesi del « predigesto » integrale si risolve in una inammissibile sconfessione delle dichiarazioni di Giustiniano; ed è evidente, altresì, che, ove si ritenga che i compilatori giustinianei altro non abbiano fatto che spolverare e mettere a punto durante tre anni, un testo precedente, il problema della rapidità della compilazione si trasformerebbe in quello della assurda lentezza della medesima.

Molto più verosimili debbono essere ritenute, per tanto, quelle teorie più recenti, secondo cui i compilatori avrebbero utilizzato solo predigesti parziali, e cioè avrebbero trovato solo in parte com

piuto dalle scuole giuridiche postclassiche il lavoro loro commesso da Giustiniano. Su questa strada, appunto, l'Arangio-Ruiz ha avanzato l'ipotesi che almeno un quarto del lavoro sia stato risparmiato ai tribonianei, in quanto essi poterono utilizzare, per la redazione di alcune parti dei *Digesta*, quelle compilazioni di scuola, delle quali parla la costituzione *Omnem*; altri autori hanno dimostrato, in ordine a questo o a quel titolo dei *Digesta*, la derivazione da uno specifico «predigesto» scolastico; altri ancora (Albertario) ha congetturato la esistenza di una compilazione pregiustinianea a carattere parziale, ordinata già secondo l'ordine dei *digesta* e impiantata sulle opere dei cinque giuristi della legge delle citazioni.

A nostro avviso, la divisione in masse, così egregiamente individuata dal Bluhme, non fu opera dei compilatori giustinianei, ma della scuola postclassica. Noi riteniamo, insomma, che, a parte più specifiche e brevi compilazioni scolastiche, i commissarî giustinianei trovarono già segnati dall'attività giurisprudenziale precedente i tre gruppi fondamentali di opere (*massae sabiniana, edictalis, papinianea*), che essi avrebbero dovuto utilizzare; e riteniamo inoltre che questi tre gruppi erano già fondamentalmente escerpiti e ordinati in compilazioni a catena, secondo l'ordine dei *digesta* classici.

Ai compilatori spettò il còmpito, non certamente emplice, di utilizzare, in sottocommissioni separate, i nateriali di queste *massae*, adeguatamente controllando le citazioni e riformando i testi, per poi passare, in sede di commissione plenaria, alla redazione defi-

nitiva e unitaria dell'opera. Può anche darsi che le tre separate sottocommissioni non vi siano affatto state e che il lavoro sia stato direttamente compiuto dalla commissione plenaria, oppure da singoli commissari e da un comitato di coordinamento. Il punto non è di quelli, in ordine a cui sia possibile giungere a conclusioni sicure, o comunque sufficientemente probabili.

105. SEGUE. LE « INSTITUTIONES ».

1. Prima ancora che fossero pubblicati i *Digesta* Giustiniano incaricò una ristretta commissione, composta da Triboniano, Teofilo e Doroteo (membri già tutti della commissione dei *Digesta*), di redigere un manuale elementare di diritto, il quale potesse surrogare nelle scuole le ormai invecchiate *Institutiones* di Gaio.

L'opera fu compiuta in brevissimo tempo e fu pubblicata con la costituzione *Imperatoriam maiestatem* del 21 novembre 533, indirizzata alla « *cupida legum iuventus* ». Anche ad essa venne conferita forza di legge, al pari dei *Digesta*, unitamente ai quali la nuova compilazione entrò in vigore il 30 dicembre 533

---

105. Sulle *Institutiones* di Giustiniano, in generale si v. Kotz-Dobrz, sv. « *Institutiones* », in *PW.* 9.2 (1916); Werger, *Die Quellen* 600 ss.; Schulz, *Geschichte* 384 s.; Paradisi *Storia* 1[3] cit. 417 ss.; Devilla, sv. « *Institutiones Iustiniani* » in *NNDI.* In particoare: Sangiorgi, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni di Giustiniano*, in *AUPA.* 1959. Cfr. anche Groupe, *De Iustiniani Institutionum cognitione* (1884); Ebl

2. Le *Institutiones Iustiniani Augusti* furono divise in quattro *libri*, sul modello delle Istituzioni di Gaio: il primo libro trattò delle persone, il secondo della proprietà e della successione testamentaria, il terzo della successione intestata e delle obbligazioni da atto lecito, il quarto delle obbligazioni da atto illecito, delle azioni e del diritto criminale. I frammenti ammessi nelle *Institutiones* formano, entro ciascuno dei varî *tituli* in cui ogni *liber* si ripartisce, un discorso unico. Ciò non toglie che la nostra sia opera di compilazione: è stato accertato, difatti, che il discorso apparentemente unitario, che ivi si incontra, risulta dal congiungimento di passi estratti dalle *Institutiones* di Gaio, dallé *Res cottidianae* del pseudo Gaio, nonchè da altre opere istituzionali scritte da Fiorentino, Marciano, Ulpiano e Paolo, ed infine da frammenti raccolti nei *Digesta* e da brani di costituzioni imperiali.

3. Quanto al metodo seguito dai compilatori delle *Institutiones*, si pensa con buon fondamento che Teofilo e Doroteo si divisero il lavoro, nel senso di redigere ciascuno due libri, sebbene vi sia incertezza circa la attribuzione della prima o della seconda cop-

---

rard, *Uber die Quellen der Institutiones*, in *ZSS.* 1917; Ferrini, *De Iustiniani Institutionum compositione coniectanea*, in *ZSS.* 1890 [= *Opere* 2]; id., *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *BIDR.* 1900 [= *Opere* 2]; Zocco Rosa, *Imperatoris Iustiniani Institutionum Palingenesia*, 2 voll. (1908); Ambrosino, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni giustinianee*, in *ACIV.* 1953. Si cfr. dello stesso Ambrosino, *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti* (1942), su cui

pia di libri all'uno o all'altro autore. In ogni caso, la commissione plenaria, presieduta da Triboniano, riesaminò e completò, in una stesura unitaria, l'opera preparatoria dei due *antecessores*.

4. Gli intenti didattici perseguiti con la compilazione delle *Institutiones* trovarono altra insigne manifestazione nella costituzione *Omnem rei publicae*, che Giustiniano indirizzò, il 16 novembre 533, ai più illustri professori del tempo, per avvertirli di una riforma nel piano di studî delle scuole di diritto. A partire dal nuovo anno accademico gli *auditores* di Costantinopoli e di Berito avrebbero dovuto studiare: nel primo anno, le *Institutiones* ed i πρῶτα; nel secondo anno, la *pars de rebus* o quella *de iudiciis*, nonchè quattro *libri singulares*, tratti dai libri dedicati alla dote, alla tutela, ai testamenti e ai legati e fedecommessi; nel terzo anno, la *pars* omessa nell'anno precedente, nonchè un certo numero di libri dei *Digesta*; nel quarto anno, altro materiale dei *Digesta*; nel quinto anno, le costituzioni del *Codex*. Giustamente preoccupato della decadenza giuridica, l'imperatore volle anche confermare come sole scuole ufficiali quella di Costantinopoli e quella di Berito e stabilì inoltre: « *discipuli nihil habeant absconditum, sed omnibus perlectis, quae nobis per Triboniani viri excelsi ministerium ceterorumque composita sunt, et*

Guarino, *La compilazione giustinianea e la personalità dei compilatori*, ora in *L'ordinamento* a cit. app. XII. — Sulle edizioni moderne, v. *supra* n. 62.3; sui manoscritti: *infra* n. 108.1.2.

oratores maximi et iustitiae satellites inveniantur et iudiciorum optimi tam athletae quam gubernatores in omni loco aevoque felices ».

106. SEGUE. IL « CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS ».

1. Il notevole numero di costituzioni innovative emanate a partire dal 530 d.C. rese necessaria una riedizione ed un perfezionamento del primo *Codex Iustinianus* (v. n. 101). Di questo lavoro Giustiniano incaricò, ai primi del 534, Triboniano, Doroteo e tre avvocati della disciolta commissione dei *Digesta*. L'opera fu condotta a termine entro l'anno e fu pubblicata con la costituzione *Cordi* del 17 novembre 534, la quale abrogò il primo codice e le costituzioni posteriori.

2. Il *Codex repetitae praelectionis*, l'unico che ci sia conservato, è ripartito in 12 *libri* a ricordo delle dodici tavole decemvirali: ogni libro

---

106. Sul *Codex repetitae praelectionis*, in generale: Jörs, sv. « *Codex Justinianus* » cit., in *PW.* 4.1 (1900); Wenger, *Die Quellen* 638 ss.; Schulz, *Geschichte* 401 ss.; Paradisi, *Storia* 1ª cit. 420 ss.; Di Iorio, sv. « *Codex Iustinianus* » cit., in *NNDI.* — Per la letteratura speciale si v., oltre la bibliografia cit. *supra* n. 101.1: Krüger, *Kritik des Justinianischen Codex* (1867); id., *Über die Epitome und die Subscriptionen im vierten Buch des justinianischen Codex*, in *ZRG.* 1869; id., *Über die Zeitfolge der im justinianischen Codex enthaltenen Constitutionen Justinians*, in *ZRG.* 1873; id., *Justinianische Entscheidungen streitiger Rechtsfragen im Codex und in den Digesta*, in *Festgabe Bekker* (1907); id., *Die Interpolationen im*

contiene numerosi *tituli* ed ogni titolo comprende un certo numero di costituzioni ordinate cronologicamente (con una *praescriptio*, relativa al nome dello imperatore e del destinatario della costituzione, ed una *subscriptio*, relativa alla data di emanazione dell'atto). L'ordine delle materie è il seguente: libro I (fonti del diritto, argomenti di diritto pubblico, diritto ecclesiastico); libri II-VIII (diritto privato, secondo l'ordine dei *digesta* classici); libro IX (diritto penale); libri X-XII (diritto costituzionale e amministrativo).

3. La commissione incaricata della redazione del secondo Codice ebbe ampî poteri di scindere e riunire le costituzioni, secondo le esigenze dell'inquadramento sistematico, di eliminare le costituzioni non più in vigore, di riformare il dettato delle costituzioni accolte nella compilazione. Di questi poteri i commissari fecero larghissimo uso, come dimostra il confronto tra

---

justinianischen Codex, in *Festgabe Guterbock* (1910); id., *Über wirkliche und scheinbare Überlieferung vorjustinianischen Wortlauts im Kommentar des Thalelaeus zum Codex Justinianus*, in *ZSS.* 1915; id., *Beiträge zum Codex Theodosianus. IX. Zusammenfassung der Ergänzungen des Theodosianus aus dem Justinianus*, in *ZSS.* 1920; Rotondi, *Note sulla tecnica dei compilatori del Codice giustinianeo* e *Studi sulle fonti del Codice giustinianeo*, ora in *Scritti* 1 (1922); Schulz, *Interpolationen in den justinianischen Reformgesetzen des Codex Iustinianus vom Jahre 534*, in *St. Bonfante* 1 (1930); id., *Umarbeitungen justinianischer Gesetze bei ihrer Aufnahme in den Codex Iustinianus von 534*, in *ACIR.* 1 (1935); Collinet, *L'originalité du Codex de Justinien*, in *ACIR.* 1 (1935); id., *La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien* (1952); Solazzi, *Sulle costituzioni del libro II del Codex Iustinianus*, in *SDHI.* 1957; id., *Costituzioni glossate o interpolate nel Codex Iustinianus*, in *SDHI.* 1958; Schindler, *Justinians Haltung zur Klassik* (1966) cit. — Per le

i testi che si trovano accolti tanto nel secondo Codice giustinianeo, quanto nel *Codex Theodosianus*.

E' da notare che la costituzione più antica del codice è di Adriano (CI. 6.23.1.) e la più recente è di Giustiniano del 4 novembre 534. Notevole è anche che molte sono le costituzioni dei Severi; moltissime quelle di Diocleziano e Massimiano.

107. LE « NOVELLAE » GIUSTINIANEE E POSTGIUSTINIANEE.

1. L'attività legislativa di Giustiniano non si chiuse con la compilazione del *Codex repetitae praelectionis*, ma continuò sino alla sua morte (565 d.C.) e fu particolarmente feconda sino al 542 d.C. (anno in cui probabilmente morì Triboniano). Forse disilluso del suo programma di restaurazione del diritto romano, l'imperatore si dedicò, in queste *novellae con-*

---

edizioni moderne, *supra* n. 62.3; per i manoscritti, *infra*: n. 108.1.3. — Si v. i seguenti vocabolari: Longo, *Vocabolario delle Costituzioni latine di Giustiniano*, in *BIDR.* 1897-98; Marchi, *Le interpolazioni risultanti al confronto tra il Gregoriano, l'Ermogeniano, il Teodosiano, le Novelle Post-teodosiane e il Codice Giustinianeo*, in *BIDR.* 1906; von Mayr-San Nicolò, *Vocabolarium Codicis Iustiniani*, 2 voll. [I. *Pars latina*, v. Mayr (1923); II. *Pars graeca*, San Nicolò (1925)], ora rist. (1965).

107. Sulle *Novellae*: Steinwenter, sv. « *Novellae* », in *PW.* 17.1 (1936); Wenger, *Die Quellen* 652 ss.; Paradisi, *Storia* 1[3] cit. 425 ss.; Pescani, sv. *Novelle di Giustiniano*, in *NNDI.* In particolare, si v.: Biener, *Geschichte der Novellen Justinians* (1824); Noailles, *Les collections de Nouvelles de l'Empereur Justinien. Origine et formation sous Justinien* (1912); id., *Les collections des Nouvelles de l'Empereur Justinien. La collection grècque de 168 Nouvelles* (1914). Cfr.: Crifò, *Rap-*

stitutiones (alcune in latino ed altre in greco), a riformare intere branche del diritto, con uno spirito di indipendenza molto maggiore di quanto ne avesse dimostrato prima.

2. Delle *Novellae* giustinianee e postgiustinianee non fu fatta una raccolta ufficiale, sebbene l'imperatore l'avesse promessa nella costituzione *Cordi*. Rimangono a noi varie raccolte private, di vario carattere, fra cui vanno particolarmente menzionate le seguenti:

2.1. *Epitome Iuliani*: epitome latina di 124 *novellae* (con due duplicati), pubblicata da un Giuliano, professore a Costantinopoli, intorno al 555 d.C. Ebbe molta diffusione in Italia.

2.2. *Authenticum*: raccolta occidentale di 134 *novellae*, con traduzione letterale in latino (non sempre esatta) delle costituzioni greche. Pare che questa collezione sia stata compilata in Italia dopo il 1000 e che rappresenti la traduzione di una collezione orientale del sec. VI d.C. Il nome di *Authenticum* deriva dal fatto che la collezione fu dapprima considerata

---

porti tutelari nelle Novelle Giustinianee (1965). — Si v. anche: Kuttner, *Index titulorum Authentici in novem Collationes Digesti*, in *Seminar* 1944, ora rist. (a cura di Fabbrini), in *SSE*. 1963; Reggi, *Per un indice dell'Authenticum*, in *SPR*. 1966. Utile: Van der Wal, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systematique du contenu des Novelles de Justinien* (1964). Per le edizioni: *supra* 62.3; per i manoscritti, anche *infra* n. 108.1.4.

falsa, mentre poi la Scuola giuridica bolognese ne affermò la autenticità.

2.3. Collezione greca delle *Novellae*: contiene, in redazione conforme all'originale, 168 *novellae*, ma anche qualche costituzione imperiale anteriore al 535 d.C., quattro editti di *praefecti praetorio*, quattro costituzioni di Giustiniano II (565-578 d.C.), tre costituzioni di Tiberio II (578-582). Pare che la collezione sia stata fatta appunto sotto Tiberio II.

2.4. *Epitome* di Teodoro scolastico di Ermopoli. Si tratta di un manuale destinato alla pratica, redatto probabilmente negli ultimi decenni del VI sec.

2.5. *Epitome* di Atanasio di Emesa; redatta sotto Giustino II (intorno al 572 d.C.). Presenta la singolarità di raggruppare le 153 *Novellae* in essa riassunte sotto 22 titoli forniti di rubriche.

2.6. Appendice ad alcuni manoscritti della *Epitome Iuliani;* si tratta di un riassunto, mancante nelle raccolte ordinarie, di alcune Novelle scritte in latino, tra cui la più importante è la *Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii.* Questa *Appendice* fu redatta in Occidente, forse in Italia, probabilmente all'epoca di Giustiniano.

3. Altre raccolte di *Novellae* giustinianee, che pure ci sono note indirettamente, non ci sono pervenute. Tra queste particolarmente importanti dovettero es-

sere quella, anonima, usata dall'autore delle παραγραφαὶ τοῦ Ανωνύμου e del μονόβιβλος πέρὶ τῶν ἐναντιοφανῶν e la cd. *E p i t o m e* di Filosseno, ricordata nei Basilici.

108. MANOSCRITTI DELLA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA.

1. Le varie parti del cd. « *Corpus iuris civilis* » di Giustiniano ebbero tutte, data la loro importanza, una larghissima diffusione manoscritta, ma, purtroppo, non di tutte abbiamo manoscritti completi e sicuri. Come si è detto, nulla ci rimane del primo Codice; quanto al resto, bastino le notizie seguenti:

1.1. *D i g e s t a*: ci rimane un manoscritto quasi completo ed assai attendibile, di poco posteriore alla compilazione (seconda metà del sec. VI d.C. o primi anni del sec. VII). Esso è conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, ove fu portato nel 1406 da Pisa, ed è denominato perciò *L i t t e r a F l o r e n t i n a* (o *Pisana*). Oltre alla *Florentina* ed a brandelli coevi di minima importanza, vi sono numerosissimi

108.1.1. Sui vari m a n o s c r i t t i dei *D i g e s t a*: Wenger, *Die Quellen* 96 s. (e, in part. nt. 84) e soprattutto p. 592 Pescani, sv. « *Florentina (littera)* », in *NNDI.* ove bibliografia cui *adde*: De Francisci, *Un manoscritto perduto del Digesto* in *ACIV.* (1953). Cfr. sul problema della traduzione testuale Miquel, *Mechanische Fehler in der Überlieferung der Digesten* in ZSS. 1963; id., *D. 23.5.7 pr. Zur Frage der mechanischen Varianten in den ältesten Digestenexemplaren*, in ZSS. 1964. – Si cfr. per interessanti notazioni: Pescani, *La « litera Florentina » e « Bononiensis » e la futura edizione del Digesto*, in *AUCA.* 1966.

manoscritti dei sec. XI e seguenti, adoperati nello studio di Bologna e noti complessivamente come *Littera Bononiensis* o *Vulgata*.

1.2. *Institutiones*: ci restano manoscritti posteriori all'VIII secolo d.C., di cui il più importante è conservato nella Biblioteca Nazionale di Torino. Altri frammenti sono pervenuti attraverso un palinsesto della Biblioteca del Duomo di Verona e ancora in un Codice Rosmyiarus e nella *Lex Romana Canonice compta* (IX sec.).

1.3. *Codex*: la tradizione manoscritta di questa compilazione fu assai tormentata, perchè poco dopo Giustiniano, invalse l'uso di staccare dal resto i libri 10-12 (« *tres libri* ») e perchè non si esitò a sunteggiare le costituzioni e ad eliminare quelle più antiche. Minimi frammenti si trovano in un palinsesto veronese, forse coevo della *littera Florentina*. I manoscritti completi (o quasi) dei primi nove libri a noi giunti non sono anteriori al secolo IX; quelli dei *tres libri* non sono anteriori al sec. XII. Per la integrazione del testo più antico, è da tener presente anche un estratto del Codice,

---

108.1.2. Sui manoscritti delle *Institutiones*: Wenger, *Die Quellen* 609 ss. spec. su nt. 111 ss.; Devilla, sv. *Institutiones Iustiniani* », cit. in *NNDI.*, entrambi con ampia bibl., cui *adde*: Moschetti, *I frammenti veronesi del sec. IX delle Istituzioni di Giustiniano*, in *ACIV.* (1953).

108.1.3. Sui manoscritti del *Codex*: Wenger, *Die Quellen* 649 ss. spec. su nt. 126 ss.; Di Iorio, sv. « *Codex Iustinianus* » cit., in *NNDI.* con ulteriori notizie e bibliografia.

risalente al VII sec., noto sotto il nome di *Summa Perusina*.

1.4. *Novellae*: numerosi manoscritti delle tre collezioni principali. Della collezione greca si conserva un manoscritto del sec. XII nella Biblioteca Marciana di Venezia.

109. Le compilazioni giuridiche postgiustinianee.

1. Come si è detto, Giustiniano vietò severamente sotto comminatoria di *deportatio* (pena del *crimen falsi*), ogni attività di commento ai *Digesta* (*cost. Deo auctore* 12, *cost. Tanta* - Δέδωκεν 21). Consentiva soltanto che fossero fatti dei brevi riassunti di singoli frammenti (*admonitoria per indices*); che del testo latino si redigessero traduzioni letterali in greco, condotte parola per parola (κατὰ πόδα) e che in calce a vari titoli si raccogliessero i testi paralleli o i rinvii ad essi (παράτιτλα).

108.1.4. Sulla tradizione manoscritta delle *Novellae*, notizie anche *supra* n. 107.2.1 ss. Si v. inoltre: Wenger, *Die Quellen* 677 ss.; Pescani, sv. *Novelle di Giustiniano* cit., in *NNDI*.

109.1. Sul divieto giustinianeo di commentare i *Digesta*: Wenger, *Die Quellen* 681. Si v. in particolare Pringsheim, *Iustinian's Prohibition of Commentaries to the Digest*, in *RIDA*. (= *Mél. De Visscher* 4) 1950, ora in *Gesamm. Abhandlungen* 2 (1961); Berger, *The emperor Justinian's Book upon Commentaries to the Digest*, in *BIDR*. 1951; id., *Zu Justinians Verbot der Digestenkommentierung*, in *Labeo* 195 Pescani, *Sul divieto di Giustiniano ai commentari del Digesto* in *Labeo* 1961, il quale sostiene, contro la *communis opin*

Analogo divieto non fu fatto per il *Codex repetitae praelectionis*, e ben a ragione, perchè l'imperatore non poteva illudersi di arrestare con le sue disposizioni la evoluzione naturale del diritto. In sostanza, con il suo (inane) divieto Giustiniano tentò soltanto di evitare il pericolo di una ulteriore corruzione dei *iura* che con tanta fatica era riuscito a salvare.

2. All'atto pratico, la scuola bizantina non esitò, ancora in vita dell'imperatore, ad aggirare il divieto, sospintavi dalla duplice necessità di provvedere alle esigenze di studenti di lingua greca e di adattare i principî romani (ancor troppo romani) del *Corpus iuris* alle ben diverse condizioni del mondo giuridico bizantino. Non soltanto furono fatte versioni greche delle compilazioni, non soltanto furono redatti ἰνδίκες e παράτιτλα, ma furono scritte anche note di

che l'Imperatore autorizzò eccezionalmente due tipi di interpretazione delle leggi, uno erudito, l'altro originale (anche se entro confini ben definiti che gli toglievano ogni possibilità di nuocere); e che le disposizioni imperiali furono rispettate più per le condizioni obiettive della situazione (non si avvertiva l'esigenza né si era in grado di compiere un'opera creativa come quella dei giuristi del II e III sec.), che non per la severità del decreto. Cfr. anche: Maridakis, *Justinians Verbot der Gesetzeskommentierung*, in *ZSS.* 1956 e Masi, sv. «*Paratitla*», in *NNDI.*; Pescani, sv. «*Indices*», in *NNDI.*

109,2. Sulle compilazioni postgiustinianee: Wenger, *Die Quellen* 681 ss. Cfr. Riccobono, *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine per lo studio critico del «Corpus iuris civilis»*, e *Tracce di dir. rom. classico nelle collezioni giuridiche bizantine*, ora entrambi in *Scritti* 1 (1957); Guarino, *Le compilazioni giuridiche bizantine e l'indagine storico-critica*, ora in *L'ordinamento* ³, app. XIII, già in *SDHI.* 1939 e *Scr. Ferrini Pavia* (1946). — Il tema è particolarmente studiato in ordine al sorgere del diritto bizantino o greco-

commento (παραγραφαί) ed opere monografiche su singoli argomenti (queste ultime a partire dal sec. VII d.C.). E' da sospettare, del resto, che tutta questa elaborazione in lingua greca altro non sia se non la riproduzione, con imperfetti adattamenti, del materiale accumulatosi, prima di Giustiniano, nelle scuole orientali, a ridosso dei così detti « predigesti » (v. n. 104. 3. 2). Ciò contribuisce notevolmente a spiegare come mai si sia potuto iniziare impunemente un'attività che si risolveva, in buona sostanza, in una grave infrazione del rigoroso divieto di Giustiniano.

3. Nel sec. VI o agli inizi del VII, numerosi autori bizantini, tra i quali soprattutto Doroteo, Cirillo e

romano: si v. il fondamentale ancora Zachariae-von Lingenthal, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*[3] (1892 rist. 1955); e l'ottima sintesi in Ferrari Dalle Spade, sv. *Diritto bizantino*, in *NNDI.* con l'essenziale bibliografia, cui *adde*: Ménager, *Notes sur les codifications byzantines et l'Occident*, in *Varia. Etudes de droit romain* 3 (1958); Zepos, *Die Byzantinische Jurisprudenz zwischen Justinian und den Basiliken*, in *Berichte zum XI Internationalen Byzantinisten-Kongress* (1958); Lipsic, *Vizantijskoe zakonodatelstvo i pravo VI VIII v. i vopros o vostocnom charaktere vizantijskavo feodalisma* [= *La codificazione bizantina, il diritto bizantino nei secoli VI-VIII e il problema del carattere orientale del feudalesimo bizantino*] (1960); D'Emilia, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale*, in *Atti Congr. int. sul tema*: « *l'Oriente cristiano nella storia della civiltà* » (1964); e per importanti notazioni metodologiche: Nörr, *Die Fahrlässigkeit im byzantinischen Vertragsrecht* (1960). — Si cfr. anche la letteratura cit. *supra* in nt. 2.1.1. — Per le edizioni recenti delle opere di cui ci occuperemo in questo n. 109, si v. *supra* n. 62.3.

109.3. Sugli *indices* bizantini dei *Digesta*: Wenger, *Die Quellen* 685 ss., con ampia bibliografia; Pescani, sv. « *Indices* » in *NNDI.* con bibl. essenziale, cui *adde* ora: Scheltema, *Über die Werke des Stephanus*, in *T.* 1958.

Stefano, tutti già ricordati innanzi, redassero *indices* dei *Digesta* fortemente riassuntivi o estesi quasi come traduzioni letterali, completati da introduzioni (προθεωρίαι) nelle quali liberamente si esponeva il contenuto dei titoli più notevoli e da ampie note di commento (παραγραφαί) ai singoli testi.

Altri *indices* dei *Digesta* furono redatti, in questa epoca, da maestri di cui la stessa letteratura bizantina ignorava o taceva il nome, ragion per cui erano designati come «Anonimi».

Un *index* parziale dei *Digesta* (relativo, pare, solo ai primi 17 libri) va anche sotto il nome di Teofilo (altro collaboratore di Giustiniano, ma morto probabilmente prima del 534, dato che non lo si vede incaricato della redazione del secondo *Codex*), ed è quello che maggiormente contravviene al divieto di commenti dell'imperatore. Ciò forse derivò appunto dal fatto che Teofilo raccolse il precedente materiale di scuola, ma non ebbe tempo, causa la morte prematura, di metterlo in armonia con i *Digesta*.

4. Dello stesso Teofilo è una Parafrasi delle *Institutiones*, certamente condotta, almeno nella prima stesura, sul manuale gaiano (usato nelle scuole

---

109.4. Su Teofilo e la sua *Parafrasi* delle Istituzioni: Kübler, sv. «*Theophilos 14*», in *PW.* 5 A.2 (1934); Wenger, *Die Quellen* 682 ss. con ampia bibl. I numerosi scritti del Ferrini, che ha felicemente illustrato vari aspetti della vasta problematica relativa alla *Parafrasi*, ma che ha invano tentato di negarne la paternità di Teofilo, sono ora raccolti in *Opere* 1 (1929). La sua tesi è stata riproposta di recente dal Sontis, *Le problème de la genèse des Institutes de Justinien*

prima del 534). Si tratta di un'opera importantissima ai fini della conoscenza del programma legislativo di Giustiniano e della tecnica interpretativa dei testi classici in uso nelle scuole orientali di diritto.

La cd. Parafrasi teofilina è di gran lunga più ampia dell'originale (circa il triplo), dato che, pur rispettando la divisione in titoli e l'ordine di esposizione delle *Istituzioni* giustinianee (o gaiane?), contiene ampie spiegazioni dei punti che potevano sembrare oscuri ed una ricca esemplificazione.

5. Nello stesso torno di tempo (VII sec.) fu pubblicata una parafrasi greca dei *Digesta* anonima (o, come poi si disse, di un Anonimo): parafrasi accompagnata da una catena dei brani dei singoli autori ricordati e ricca di tutta una serie di annotazioni dell'Anonimo stesso. Tale parafrasi, piena di discordanze col testo imperiale, fu anch'essa evidentemente condotta su compilazioni a catena pregiustinianee (« predigesti »).

---

et la Paraphrase de Théophile. Contribution à la fois à la théorie de la clause codicillaire, (in greco), pubbl. nel vol Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου ἐπὶ τῇ ἑξακοσιετηρίδι τῆς 'Εξαβίβλου αὐτοῦ (*1345-1945*) (1952). Sul tema, di recente: Wieacker, *Uber das Gaiusexemplar der Theophilus-Paraphrase, in Fs. Gierke* (1950) D'Emilia, *Note esegetiche intorno ad alcune definizioni contenute nella parafrasi greca delle Istituzioni giustinianee*, in *ASD*. 1962-63; De Francisci, *Saggi di critica della parafrasi greca delle Istituzioni giustinianee*, in *St. Biondi* 1 (1965); Santa lucia, *Contributi allo studio della Parafrasi di Teofilo*, in *SDHI* 1965.

109.5. Sull'argomento: Wenger, *Die Quellen* 687 s. Si v. soprattutto: Pringsheim, *Enantiophanes*, ora in *Gesamm. Abhandl* 1 (1961). Cfr. anche la bibl. *infra* in nt. 109.8 e 109.8.1.

Allo stesso anonimo autore della Parafrasi ora ricordata, è dovuta, probabilmente, anche un'opera riguardante le contraddizioni che si trovano nel Digesto. Dal titolo (greco) di tale opera (περὶ ἐναντιοφανῶν), l'Anonimo è per lo più chiamato, per comodo di citazione, Enantiofane.

6. Allo stesso modo veniva volgarizzato, più o meno nello stesso periodo, per le popolazioni di lingua greca il *Codex* giustinianeo. *Indices* di quest'opera composero Taleleo, Isidoro, Anatolio e Teodoro. Tra questi, il più diffuso fu quello di Taleleo, condotto, pare, addirittura sul primo Codice, mentre invece il più pratico, perchè redatto in maniera molto riassuntiva e chiara fu quello di Anatolio. Gli altri due sono notevoli per le numerose annotazioni appostevi dagli autori.

7. Col passar del tempo e con l'accrescersi delle difficoltà di applicazione del diritto della Compilazione

---

109.6. Sull'argomento: Wenger, *Die Quellen* 688 ss. Cfr. anche: Berger, *Studies in the Basilica I.* Τὸ κατὰ πόδας, in *BIDR.* 952, su cui, *contra*: Van der Wal, *La relation entre le « τὸ κατὰ όδας » et le commentaire du Code Justinien de Thalélée,* in *H.* 1952 e, in replica ancora: Berger, *Thalelaeus and the To ata podas, once again,* in *Iura* 1953. Si v. inoltre: Holwerda, *e Code de Justinien et sa traduction grecque. La mise en pae du texte du Code et de sa traduction* κατὰ πόδας, in *Classica t Medievalia* 1962; Van der Wal, *Les commentaires grecs du ode de Justinien* (s.d., ma 1964) e, *infra,* la letteratura in t. 109.8 e 109.8.1.

109.7. Sull'argomento, oltre alle varie « voci » enciclopediche in *PW.* e *NNDI.*, in generale: Wenger, *Die Quellen* 696 ss., 09, con ampia bibl. Cfr. anche: De Malafosse, *Les lois agrai-*

nell'ambiente bizantino, l'ausilio offerto da queste opere di sintesi non fu più sufficiente. Gli imperatori stessi dunque, sentirono la necessità di far redigere delle nuove compilazioni ufficiali (anche parziali) in cui fossero fissati chiaramente e in lingua comprensibile ai loro sudditi (che ormai ignoravano il latino) i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Nella prima metà dell'VIII sec., per ordine dell'imperatore Leone Isaurico e di suo figlio Costantino Copronimo, fu effettuata una compilazione, in 18 titoli di norme tratte dalle Istituzioni, dal Digesto, dal Codice, dalle Novelle giustinianee e da costituzioni di imperatori successivi a Giustiniano, « modificate, secondo la prefazione, in senso più umano ». Detta opera è nota sotto il titolo di *Ecloga* (Ἐκλογὴ τῶν νόμων).

Dello stesso periodo sono tre raccolte speciali: una sulla proprietà fondiaria (νόμος γεωργικός), una seconda di diritto militare (νόμος στρατιωτικός), la terza di diritto marittimo, col nome dell'antica *lex Rhodia* (νόμος Ῥοδίων ναυτικός).

Alla fine del IX sec., inoltre, per ordine di Basilio il Macedone (867-886), furono compilati due brevi manuali di carattere generale: il *Prochiron* (ὁ πρόχειρος νόμος) e l'*Epanagoge* (Ἐπαναγωγὴ τῶν νόμων), nelle cui prefazioni, l'imperatore annunciava il proposito di sostituire la compilazione giustinianea con una nuova compilazione complessiva in lingua greca. Della *Epa*

---

res à l'époque Byzantine. Tradition et exégese, in *Rec. Ac. Leg.* 1949 e Ménager, *Notes sur les codifications byzantines et l'Oc cident*, in *Varia* 3 (1958) cit. (*supra* nt. 109.2).

nagoge fu pubblicata, nella seconda metà del X sec., una edizione ampliata, la cd. *Epanagoge aucta*.

8. Il proposito di Basilio il Macedone non potè essere realizzato durante la sua vita; fu il figlio Leone il Saggio (886-911) a portarlo a compimento, ordinando ad una commissione presieduta dal protospatario Symbatio di ridurre, in un'unica compilazione, con testo più conciso e vòlto in lingua greca, il materiale del *Corpus iuris*, ricomposto unitariamente secondo l'ordine del *Codex*.

L'opera consta di 60 libri, divisi in *tituli*, e fu perciò detta dai contemporanei τὰ ἑξήκοντα βιβλία. Tuttavia, per la sua provenienza ufficiale, fu intitolata anche ὁ βασιλικός (sc. νόμος) o τὰ βασιλικά (sc. νόμιμα). E, con questo titolo (*libri Basilicorum*), la raccolta è ormai universalmente conosciuta.

109.8. Sui *Basilica* e gli *scholia*, in generale, si v. oltre alle prefazioni alle varie edizioni (cit. *supra* n. 62.3) e alla letteratura volta a volta indicata nelle note che immediatamente precedono: Wenger, *Die Quellen* 702 ss.; Arangio-Ruiz, sv. *Basilici*, in *NNDI.*, entrambi con ampia bibl., cui *adde*: De Francisci, *Intorno alla paternità di alcuni scolii dei Basilici*, in *Atti VIII Congr. int. St. Bizantini* 2 (1953), già in *RISG.* 1950; Scheltema, *Über die Natur der Basiliken*, in *T.* 1955; id., *Über die Angebliche Anonymuskatene*, in *T.* 1957; id., *A propos de la prétendue Préface des Basiliques*, in *Mél. Lévy-Bruhl* (1959); id., *Über die Scholienapparate der Basiliken*, in *Epist. Bizoukides* (1960-63); Schmitt, *Die Scholien zu Buch XII Titel I der Basiliken*, in *T.* (1956); Van der Wal, *Spuren einer Einteilung in sechs Bände der Basiliken in den jüngeren Scholien*, in *T.* (1957); id. *Der Basilikentext und die griechischen Kommentare des sechsten Jahrhunderts*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964); Sjuzjumov, *Vasiliki kak istocnik dlja vnutrennej istorii Vizantii* (= *I Basilici come fonte per la storia interna di*

Il materiale giustinianeo fu messo a contributo nei Basilici, desumendolo dagli indici greci innanzi indicati, con particolare preferenza, per il Digesto, alla Parafrasi dell'Anonimo, per il Codice, all'Indice di Taleleo e, per le Novelle, ad una epitome di Teodoro.

Nel sec. X, forse ad opera di Costantino Porfirogéneto (913-959), il testo dei Basilici fu corredato di ampi commenti, detti *scholia*, tratti dalle parafrasi e dagli indici dei maestri bizantini del VI e VII sec. su ricordati. A questi scolii (detti dai giuristi successivi «τὰ παλαιά», « *scholia antiqua* », o «παραγραφαὶ τῶν παλαιῶν») se ne aggiunse poi una seconda serie redatta tra il X e il XII sec. («νέαι παραγραφάι», cioè « *scholia recentioria* »). L'apparato degli scolii, sia antichi che più recenti, ci è giunto solo parzialmente attraverso i manoscritti che ci hanno tramandato malamente i Basilici stessi.

Bisanzio), in *Vizantijskij Vremmennik* (= *Annali Bizantini dell'Acc. delle Scienze di Mosca*) 1958; Lipsic, *Neskólko zamecanij o Vasilikach kak istocnike* (= *Alcune osservazioni sui Basilici come fonte storica*), in *Vizantijskij Vremmenik* cit. 1958; Kazdan, *Vasiliki kak istoriceskij istocnik* (= *I Basilici come fonte storica*), in *Viz. Vremmenik* cit. 1958; Sontis, *Lo studio dogmatico dei Basilici e degli Scolii relativi ad essi in confronto con la Glossa occidentale*, (in greco), in *Tomos Triantaphyllopoulos* (1959); Girardi *Die Berüchsichtigung soziologischer Sachverhalte in den Basiliken. Ein Beitrag zur Methode der byzantinischen und römischen Juristen* (1959); Masi, *Alcuni scolii marginali o interlineari contenuti nel Cod. Laur. Plut. LXXX. 11 e la nuova edizione dei Basilici*, in *BIDR.* 1962; Pringsheim, *Über die Basiliken-Scholien*, in *ZSS.* 1963. Cfr. anche: Pezzana, *Note sulle novelle di Leone VI il Saggio*, in *ASD.* (1958); Michaelides-Nouaros, *Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouvoir législatif et son attitude envers les coutumes*, in *Epist. Bizoukides* (1960-63).

8.1. Anche i Basilici si dimostrarono ben presto, per la loro eccessiva ampiezza, inadatti a sopperire alle esigenze della pratica. Fu perciò che si tentò di renderli più maneggevoli e pratici mediante la redazione di indici e repertori: il più diffuso tra gli indici fu quello, alfabetico, noto sotto il titolo di *Synopsis* (*magna*) *Basilicorum* (X sec.), da cui fu ricavato poi, nel XIII sec., da un anonimo, un altro indice, anche esso alfabetico, che va sotto il nome di *Liber iuridicus alphabeticus* ovvero di *Synopsis minor*. Tra i repertori, il più utile apparve il cd. *Tipucitus* (da τί ποῦ κεῖται = « dove si trova? »), redatto, pare, verso la fine dell'XI sec., da un giudice Patzes, il quale, seguendo l'ordine della compilazione greca, la riassunse indicando i passi paralleli.

109.8.1. Sulla *Synopsis magna* e su quella *minor*: Wenger, *Die Quellen* 709, 714 e 716, con bibl. cui *adde*: Dain, *Le second appendice de la « Synopsis Basilicorum »*, in *RIDA*. 1950; e soprattutto ora: Svoronos, *La Synopsis maior des Basiliques et ses appendices* (1964). — Sul *Tipucitus*: Wenger, *Die Quellen* 713 s., con bibl. Cfr. in particolare: Noailles, *Tipucitus*, in *Mél. Cornil* 2 (1926); Seidl, *Die Basiliken des Patzes*, in *Fs. Koschaker* 3 (1939); id., *Die Basilichenscholien im Tipoukeitos*, in *Byz. Zeitschr.* 1951; id., *Il Tipukeitos e gli scolii dei Basilici*, in *BIDR.* 1956; Müller, *Der letzte Titel des XX Buches der Basiliken des Patzes* (1940); Berger, *Tipoukeitos: the origin of a Name, A contribution to the History of Byzantine Legal Science*, in *BIDR.* 1951; Wenger, *Ueber erste Berührungen des Christentums mit dem röm. Rechte*, in *BIDR.* 1951. — Ed.: *M. Kritou tou Patze Tipoukeitos sive Librorum 60 Basilicorum Summarium* 1 (libri 1-12), a cura di Ferrini e Mercati (1914); 2 (libri 13-23), a cura di Doelger (1929); 3 (libri 24-38), a cura di Hoermann Stepski-Doliwa e Seidl (1944); 4 (libri 39-48), a cura degli stessi (1955), non ancora completo.

8.2. Nonostante che nè Basilio, nè Leone si fossero proposti di abrogare la codificazione giustinianea, è certo che questa finì per essere soppiantata dal nuovo *corpus* greco, che rimase praticamente in vigore fino al XIV sec. d.C. Fu in tale epoca, infatti, che fu redatto da Costantino Armenopulo un *Manuale legum* in sei libri (Ὁ ἑξάβιβλος) che rappresenta l'estremo tentativo dottrinale della giurisprudenza tardo-bizantina e che fu a lungo utilizzato nel mondo greco come espressione unica e completa del diritto vigente.

9. L'imponente letteratura qui sopra accennata, dimostra l'alta importanza rivestita dal diritto romano nella sua veste giustinianea, come elemento di sostegno (diritto comune) dell'ordinamento giuridico bizantino, sino alla caduta dell'impero d'Oriente (1456).

109.8.2. Sull'opera di Harmenopulos: Wenger, *Die Quellen* 716. Cfr. in particolare: Chloros, *The «Hexabiblos»*, in *AJ.* 1958 e il volume collettivo, pubblicato in occasione del VI centenario: Τόμος Κωνσταντίνου Ἁρμενοπούλου ἐπὶ τῇ ἑξακοσιετηρίδι τῆς ἑξαβίβλου αὐτοῦ, con contributi di Kolia, Steinwenter, Dölger, Zepos, Michaelidis-Nouaros, Sontis, Simonetos (1952).

109.9. Sulla sopravvivenza del diritto romano nell'Evo intermedio, si v. *supra* n. 2.

CAPITOLO IX

LO STUDIO DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE

SOMMARIO: 110. Quadro generale. — 111. La 'interpretatio duplex' delle fonti post-classiche. — 112. Mezzi ausiliari per l'interpretazione del 'Corpus iuris civilis'. — 113. L'interpretazione critica delle fonti. — 114. I vocabolari romanistici. — 115. Indici di letteratura romanistica. — 116. Altri mezzi ausiliari dell'indagine romanistica.

110. QUADRO GENERALE.

1. Come abbiamo già accennato a suo tempo, lo studio storiografico delle fonti di cognizione del diritto romano comincia, di regola, là dove finisce lo studio filologico delle stesse. Esso prende le mosse, in altri termini, dalle « edizioni critiche » delle fonti, salvo a dare eventualmente impulso, attraverso le sue risultanze, a rinnovate e più profonde indagini filologiche sulle fonti stesse.

2. Il metodo della scienza romanistica contemporanea è, come pure abbiamo accennato, quello stes-

---

110. Sull'argomento, cfr. Wenger, *Die Quellen* 841 ss., 844 s. — Si vedano anche i contributi raccolti nel cit. vol. collettivo: *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966).

so della storiografia generale, vale a dire il metodo critico, che può, grosso modo, distinguersi nei seguenti momenti: *a*) raccolta e accertamento dei dati disponibili; *b*) cernita dei dati utilizzabili; *c*) analisi critica dei singoli dati per accertarne l'esatto valore costruttivo; *d*) rimeditazione e sintesi del tutto col cemento indispensabile della fantasia dello storiografo (la quale è cosa, si badi, ben diversa dalla irrazionale immaginazione).

3. La situazione delle fonti di cognizione (in senso tecnico) del diritto romano è tale da rendere sempre più difficile l'indagine man mano che ci si voglia avvicinare alle origini di quel diritto. Alla relativa abbondanza delle fonti di cognizione del diritto post classico fa riscontro, infatti, la estrema scarsezza dei mezzi di cognizione dei periodi anteriori. Tuttavia dato che in fortissima misura le fonti giuridiche del periodo postclassico altro non sono che quelle stesse del *ius vetus* (e, particolarmente, della giurisprudenza classica), più o meno profondamente alterate, è chiaro che esse non soltanto sono utilizzabili come mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico del periodo della decadenza, ma sono utilizzabili, altresì, come mezzi di cognizione (o, se si vuole, di intuizione), quanto meno del periodo classico.

Per poter essere utilizzate a questo secondo fine occorre, tuttavia, che le fonti postclassiche siano accuratamente epurate delle alterazioni subite nei secoli: il che si ottiene attraverso un procedimento di interpretazione critica, particolarmente delicato e com

plesso, che si denomina usualmente « metodo critico-esegetico ».

111. LA « INTERPRETATIO DUPLEX » DELLE FONTI POSTCLASSICHE.

1. Quasi ogni fonte giuridica postclassica costituisce, dunque, oggetto di una cd. *interpretatio duplex*, la quale consiste: *a*) nell'accertarne il significato e il valore al momento della compilazione di cui essa fa parte; *b*) nell'accertarne il testo, il significato e il valore (eventualmente diversi) al momento in cui essa fu posta in essere, se ed in quanto questo momento fu anteriore a quello della compilazione.

E l'*interpretatio duplex* può, addirittura, talvolta, cedere il passo ad una ancora più complessa *interpretatio multiplex*, se si accerti che un determinato testo o gruppo di testi ha subito successive alterazioni, sicchè ha successivamente assunto, dal momento della nascita sino a quello della entrata in una compilazione definitiva, tenore, significato e valore diversi.

Canone fondamentale di ogni indagine romanistica è, in ogni caso, l'accertamento accurato del significato e del valore « ultimi » delle fonti di cui si dispone, vale a dire

---

111. Sull'argomento: Wenger, *Die Quellen* 850 s. con bibl. Cfr. per notazioni ulteriori: Guarino, *DPR.*[3] 73 ss e nt. ivi. — Si v. ancora *infra*: cap. X e XI e, in particolare n. 127.

del significato e del valore che esse assumono nella redazione o nella compilazione in cui sono a noi pervenute. L'*interpretatio* delle fonti giuridiche postclassiche può essere *simplex* soltanto se ci si intenda limitare, come i Glossatori e come i Pandettisti, all'accertamento del significato e del valore definitivi delle stesse. Se, viceversa, come gli odierni romanisti cercano di fare, si intenda ristabilire, attraverso l'esame delle fonti postclassiche, le prospettive storiche anteriori alla loro compilazione, l'*interpretatio* delle medesime non può essere che *duplex* (o *multiplex*).

Prescindere dall'accertamento del significato e del valore ultimi delle fonti per poter correre rapidamente ai significati e ai valori precedenti, equivale impiantare una ricerca su basi tanto fragili quanto arbitrarie.

112. Mezzi ausiliari per l'interpretazione del « Corpus iuris civilis ».

1. Mezzi ausiliari per l'interpretazione del *Corpus iuris* sono: da un lato, ovviamente, i *Libri Basilicorum* e le altre compilazioni orientali postgiustinianee, dall'altro la cd. *Magna Glossa*, che è come si è detto un repertorio ricchissimo di chiarimenti dei testi giustinianei.

Tanto l'una quanto l'altra opera possono, però,

---

112. Sui *libri Basilicorum* e sulle compilazioni bizantine, *supra* nn. 109 ss. — Sulla *Magna Glossa*, ancora *supra* nn. 22 ss.

se adoperate senza criterio, fuorviare gravemente: i *Libri Basilicorum*, perchè il materiale in essi contenuto non è sempre fedele, come già si è detto, ai testi giustinianei; la *Magna Glossa*, perchè le glosse esplicative ivi raccolte (sopra tutto quelle dei Postglossatori) possono essere state influenzate, più o meno ampiamente, dallo stato del diritto medievale, di cui il *Corpus iuris* formava elemento vigente (cd. « diritto comune »).

113. L'INTERPRETAZIONE CRITICA DELLE FONTI.

1. Dopo l'accertamento del testo, del significato e del valore delle fonti giuridiche postclassiche, si può procedere all'interpretazione critica delle medesime, la quale si attua attraverso due procedimenti successivi: *a*) il procedimento (o « metodo ») critico-esegetico, che serve a determinare le alterazioni (sicure, probabili o possibili) subite dalla fonte in esame; *b*) il procedimento (o «metodo») critico-ricostruttivo, che serve a inquadrare i risultati esegetici nel complesso dei dati disponibili, a controllare il valore degli uni e degli altri, ad operare infine la ricostruzione storica cui si mira.

Occorre sottolineare che il procedimento critico-esegetico, se ha moltissima importanza, per ra-

---

113. Sull'argomento, ampiamente *infra* cap. X e XI.

gioni più volte ripetute, in ordine all'interpretazione delle fonti giuridiche postclassiche, non è però esclusivo di queste. Tutte le fonti romane, anche quelle dei periodi classico e preclassico, abbisognano dell'esegesi critica, che vale a scoprire le rare (ma non impossibili) alterazioni e le varie stratificazioni di pensiero di cui sono il risultato.

114. I VOCABOLARI ROMANISTICI.

1. A parte i vocabolari generici, più o meno vasti della lingua latina e greca, si offrono ai romanisti come mezzi ausiliari fondamentali i vocabolarî tecnici

1.1. Il *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* (*VIR.*), diretto da Gradenwitz, Kübler, ora Schwarz ed altri e non ancora interamente pubblicato, riporta in ordine alfabetico tutte le parole contenute nei testi della giurisprudenza romana. Nelle singole voci, i passi sono distribuiti per autore e per ordine cronologico, il che permette di studiare il linguaggio dei singoli giuristi e lo svolgimento della terminologia tecnica nelle varie epoche.

Dell'opera sono sinora usciti (dal 1894) i voll.: 1 (lettere *A-C*), 2 (*D-G*), 3 fasc. 1-4 (*H-ita*), 4 fasc. 1-3 (*N-per*), 5 (*R-Z*).

---

114. Ottimo e pratico mezzo ausiliario è anche: Heumann Seckel, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Recht.* (1907; rist. a. 1958).

Il *VIR.*, per la parte relativa ai *Digesta*, è stato compilato sulla *editio maior* di Krüger e Mommsen. I compilatori hanno cioè riscontrato le parole, seguendo pagina per pagina, rigo per rigo la citata edizione dei *Digesta*. Pertanto, essi hanno segnato dapprima il numero della pagina e poi quello del rigo in cui la parola ricorre, indicando, in maniera abbreviata, il nome del giurista dalla cui opera è stato estratto il frammento contenente la parola data.

Poichè la *editio maior* è in due volumi (I vol.: libri 1-29; II vol.: libri 30-50), per indicare che la citazione si riferisce al secondo volume, si è messa una lineetta sul numero relativo al rigo (cioè sul secondo numero).

Esempio: si voglia riscontrare la voce « *Adgnatio* ». La voce del *VIR.* è così redatta: ADGNATIO: I adgnatione (id est si suus heres agnascatur, ut ait *Ulp.* XXIII. 2) umpitur testamentum *Iul.* 453,$\overline{35}$. *Clemens* 822,25. *Gai* II, 31. *Pap.* 826,27. *Ulp.* 829,14; 433,$\overline{7}$. XII, 18. XXIII, 2 etc.

La citazione *Ulp.* XIII, 2 contenente due numeri, uno omano (XXIII) l'altro arabo (2), è fatta nel modo che si sa per citare le fonti pregiustinianee: si riferirà quindi ai *'it. ex corp. Ulpiani.* Così pure la citazione *Gai.* II, 131 = *Gai Inst.* 2. 131); e così ancora la citazione *Ulp.* XXII, 18; XIII, 2 (= *Ulp. tit. ex corp.*). La citazione *Iul.* 453.$\overline{35}$ indicherà, invece, che si tratta di un passo di Giuliano, il uale è contenuto nella pag. 453 al rigo 35 del secondo volume (perchè il 35 ha la lineetta di sopra) della edizione ommseniana. E così via.

Dato il modo di citazione dei luoghi dove si trovano singole parole, la consultazione del *VIR.* sarebbe agevole se si potesse disporre della detta edizione mommseiana. Non sempre però di questa si dispone. Per il con-

fronto dei numeri delle pagine e dei righi della edizione maggiore dei Digesti del Mommsen con i numeri dei frammenti e la divisione di questi paragrafi, ci si può servire di due mezzi: della XV edizione dei *Digesta*, curata da Krüger e Mommsen, ovvero delle «tavole di confronto», contenute nelle prime 75 pagine del primo fascicolo del *VIR*.

a) L'uso della XV edizione (*minor*) dei *Digesta* può permettere il confronto, perchè porta segnati ai margini dei testi, per ogni singola pagina, la pagina ed il rigo corrispondenti della *ed. maior* citata; *b*) le tavole di confronto soccorrono nel caso che non si abbia a disposizione nè la *ed. maior*, nè la XV *editio minor* di Krüger e Mommsen.

1.2. Il *Vocabularium Codicis Iustiniani* (*Voc. CI*), diviso in due parti: la prima (*Par. latina*, edita dal von Mayr) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in latino; la seconda (*Par. graeca*, edita dal San Nicolò) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in greco.

Le parole sono disposte in ordine alfabetico e accanto a ciascuna di esse, sono indicati i singoli passi del Codice in cui ricorrono (1923-1925; rist. 1965). Correzioni sono state suggerite da Krüger, *Berichtigungen zu dem von R. Mayr herausgegebenen « Voc. Cod. Iust. pars prior (latina) »*, in *ZSS.* 1927.

1.3. Il *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti*, opera di R. Ambrosino, si divide in tre parti: la prima delle voci latine (p. 1 ss.); la seconda dei nomi proprii (p. 301 ss.); la terza delle voci greche (p. 309 ss.).

Il sistema di esposizione è quello adottato dal vo

Mayr e dal San Nicolò nel *Voc. CI.*, salvo che, oltre la indicazione del passo, in cui ogni singola voce si rinviene, vi è anche la indicazione del rigo relativo alla XV edizione del Krüger (1943).

1.4. Il *Vocabolario dei giuristi romani*, diretto da A. Guarino, di cui è imminente la pubblicazione del fasc. II: *Vocabolario di Gaio* (1968).

1.5. Il *Vocabolario delle Istituzioni di Gaio* (*Voc. Gai*) di P. P. Zanzucchi (1910; rist. 1961), integrato da De Simone, in *Labeo* 1962.

1.6. Il *Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano* di C. Longo, pubblicato in *BIDR.* 1897-1898.

1.7. *Per un indice dell'Authenticum* di Reggi, estr. da *Studi Parmensi* 1966.

1.8. Il *Wortindex zur 7 Aufl. von Bruns*, «*Fontes iuris romani antiqui*» (1912; rist. 1958).

1.9. L'*Ergänzungsindex zu «Jus» und «Leges»* del Levy (1930).

1.10. Lo *Heidelberger Index zum Theodosianus* e l'*Ergänzungsband zum Theodosianus*, del Gradenwitz (1925-1929).

2. Manca un vocabolario delle *Novellae* giustinianee. Esso fu preannunciato dal Wenger, ma la morte ha troncato la iniziativa dello studioso tedesco.

115. INDICI DI LETTERATURA ROMANISTICA.

1. Tra gli indici che elencano i risultati raggiunti dalla letteratura romanistica, meritano particolare segnalazione:

1.1. L'*Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, a cura del Levy e del Rabel.

L'*Index* ha la medesima struttura dei *Digesta*, è diviso cioè in libri, titoli, frammenti e paragrafi: solo che al numero di ciascun frammento o paragrafo non segue il riferimento del testo, ma vengono annotate con particolari segni ed abbreviazioni quelle parole e quelle frasi del testo medesimo che sono state sospettate di interpolazione dalla critica. Vi è poi la ricostruzione del testo classico eventualmente proposta, con la indicazione dell'autore che ha sospettato l'interpolazione o proposto la ricostruzione e lo scritto in cui ha preso in considerazione critica il testo (con la indicazione della pagina).

Già iniziato dal Mitteis, l'*Index* si compone di tre volumi e di un supplemento e giunge sino al 1935. Esso è in corso di completamento presso l'« Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft » dell'Università di Heidelberg e si arresterà alle opere pubblicate entro il 1964.

L'*Index interpolationum* viene idealmente proseguito, sia pure con criteri diversi che tengono conto delle mutate esigenze e dei nuovi orientamenti della scienza romanistica da un *Index interpretationum*, inserito annualmente nell'« Indice delle fonti » della rivista *Iura*. Tale nuovo *index* segnala non più i testi ritenuti interpolati dalla dottrina, ma i principali testi giuridici romani e bizantini che sono stati comunque oggetto di particolare esame critico o esegetico nelle « monografie » pubblicate nell'anno precedente l'uscita di ogni volume di *Iura* e a cominciare dal 1965. Il primo di tali indici, curato da H.-A. Ruprecht, è inserito nell'Indice delle fonti di *Iura* 1966.

1.2. L'*Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustinianee occidentali*, curato dal Volterra, in *RSDI.* 1935 e 1936 (incompleto).

1.3. L'*Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, curato dal Guarneri Citati.

Contiene in disposizione alfabetica una raccolta di quelle parole, locuzioni, forme e costrutti che sono stati sospettati dalla dottrina come estranei al linguaggio dei giureconsulti romani o, quanto meno, usati con particolare frequenza dai postclassici, e da questi adoperati in un particolare significato, diverso da quello classico.

Pubblicato nel 1927, si è arricchito in seguito di

due supplementi: l'uno inserito negli *St. Riccobono* 1 (1936), l'altro in *Fs. Koschaker* 1 (1939).

1.4. *Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'Ermogeniano, il Teodosiano le Novelle post-teodosiane e il Codice giustinianeo*, registrate dal Marchi, in *BIDR.* 1906.

1.5. Il *Registro delle alterazioni (glossemi e interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane segnalate dalla critica*, a cura di M. A. De Dominicis, in *BIDR.* 1953; e il *Supplemento* (relativo al solo CTh.), pubblicato in *Iura* 1964.

1.6. L'*Appendice* di Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani* (1938), su le parole ed i costrutti che, ritenuti interpolati nell'opera della giurisprudenza, risultano adoperati, invece, dai retori.

116. Altri mezzi ausiliari dell'indagine romanistica.

1. Possono considerarsi mezzi ausiliari della indagine romanistica, sebbene in via indiretta:

1.1. La raccolta *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, del Bremer. È una raccolta di tutte le notizie sulla attività e le dottrine dei giuristi precedenti all'età di Adriano riferite da altri autori latini e greci, giuridici e letterari.

Edita a Lipsia tra il 1896 e il 1901 e di recente ristampata (1964), l'opera è divisa in tre volumi: il vol. I concerne i giuristi dell'età repubblicana, divisi per secoli dal V all'VIII *ab Urbe condita*; il vol. II 1 concerne i giuristi del principato, da Augusto a Nerone; il vol. II 2 concerne i giuristi da Nerone ad Adriano.

L'ordine secondo cui sono inquadrati i singoli giuristi è quello cronologico. A ciascun volume è premesso l'indice dei giuristi in esso trattati. Al vol. II 2 è aggiunto un indice alfabetico analitico del contenuto dei tre volumi.

1.2. La *Palingenesia iuris civilis* del Lenel, edita a Leipzig nel 1899 e ristampata nel 1960, con un *Supplementum*, redatto, sulla base dei più recenti ritrovamenti papirologici ed epigrafici, dal Sierl.

L'opera offre la ricostruzione ipotetica della struttura e dell'ordine delle materie delle opere della giurisprudenza classica e preclassica, quali erano originariamente, e cioè prima di essere smembrate e spezzettate in frammenti dagli autori delle compilazioni postclassiche (*Vaticana fragmenta, Collatio*, ecc.) e giustinianee (*Digesta, Institutiones*).

116.1.2. Il titolo completo dell'opera è: *Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros*, disposuit O. Lenel, 2 voll. (1899), rist., con *Supplementum* di L. E. Sierl (1960). — Sul problema della palingenesi degli scritti dei giuristi romani, si v. anche *supra* n. 80. — Si cfr., inoltre: Cervenca, *Su due lacune nella Palingenesia di O. Lenel*, in *Iura* 1966.

Per riordinare secondo lo schema originario i frammenti sparsi nelle suddette compilazioni il Lenel si è servito principalmente delle *inscriptiones* che in tali compilazioni sono premesse ai singoli frammenti. In base alle *inscriptiones*, egli ha potuto riunire insieme tutti i testi appartenenti al medesimo libro della medesima opera di uno stesso autore. Il Lenel non si è fermato, però, a questo punto. Egli ha tentato pure di ordinare entro ciascun libro dell'opera del giurista i frammenti ad esso pertinenti nella originaria sequenza logica. Molte però sono le opere dei giureconsulti romani delle quali neppure il Lenel ha potuto individuare il vero sistema e per le quali si è dovuto limitare a formulare delle ipotesi.

L'importanza della *Palingenesia* per lo studio storico-critico del diritto romano è enorme. Infatti un frammento di un giurista, avulso e collocato in una compilazione entro una data parte, acquista nuova, e spesso diversa, luce se ricollocato nel luogo che originariamente occupava in seno all'opera dell'autore.

La *Palingenesia iuris civilis* del Lenel è divisa in due volumi. Nel primo volume si contengono le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera A sino a P (da *Aelius Gallus* sino a *Paulus*). Nel secondo volume si raccolgono le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera P alla V (da *Pedius* a *Vivianus*). Le opere appartenenti a ciascun giurista si susseguono nell'ordine alfabetico dato dal loro titolo. I frammenti delle opere di uno stesso giurista sono segnati con numeri progressivi da 1 alla fine, a prescindere dall'opera a cui appartengono. Accanto ai testi trascritti è indicato il luogo dei *Digesta* o dell'altra compilazione in cui si trovano.

Un testo della *Palingenesia* si cita dunque in tal modo: Lenel, *Pal.* Callistr. 92 = D. 1. 3. 38 (Callistratus *libro primo quaestionum*). Oppure, più brevemente L. Callistr. 92 = D. 1. 3. 38. O anche: Call. D. 1. 3. 38 (= L. 92).

1.3. La *Palingenesi delle Istituzioni* del Ferrini. Contenuta ora nella riedizione delle *Opere* dell'autore (2 [1929] 307 ss.), è rivolta ad individuare le fonti delle *Institutiones* di Giustiniano. L'autore nella ricerca è stato guidato dal concetto fondamentale che le Istituzioni sono un'opera composta sostanzialmente alla maniera stessa dei *Digesta*: vale a dire mediante la giustapposizione di brani tolti da opere precedenti, cui i compilatori hanno recato le modificazioni ritenute necessarie od opportune.

1.4. L'*Edictum perpetuum* del Lenel (3ª ed. Leipzig 1927, rist. 1956).

Si divide in due parti. Alla prima parte è premesso uno specchio (*Uebersicht des Edikts*) di tutta la serie dei paragrafi dell'editto, con l'indicazione dei libri di Ulpiano, Paolo, Gaio e Giuliano che ne trattano (p. XVI-XXIV). La prima parte, molto breve (p. 1-48), tratta della materia e del sistema dell'editto (*Das Ediktsystem*) e della disposizione delle singole sue parti. La seconda parte del libro (p. 49-553) contiene, paragrafo per paragrafo, la ricostruzione ragionata dell'editto e

116.1.4. Si cfr. sull'argomento: *supra* n. 81. — Il titolo completo dell'opera è: Lenel, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³ (1927; r. a. 1956). — Le precedenti ediz. sono del 1883 e del 1907.

delle formule. Questa parte è divisa in titoli, che contengono ciascuno una rubrica generale. I titoli dello editto del Lenel sono 45: ciascuno di essi è diviso in paragrafi, i quali sono segnati con numeri progressivi e si riferiscono a ciascun editto ricostruito (in tutto 292 paragrafi per i 45 titoli).

Alla ricostruzione dell'*Edictum del praetor urbanus* segue (p. 554 ss.) quella dell'*Edictum aedilium curulium*.

L'*Edictum* del Lenel (nella terza edizione) si cita in tal modo: Lenel, *EP.*[3] § 207.

costituzionale il concetto — caratteristicamente etrusco — dell'assoluto comando militare del *rex*: l'*imperium*), dall'altro si acquistarono, per la rigidità dei loro sistemi di governo, il risentimento e l'odio sia dei *patricii* appartenenti alle vecchie *gentes* quiritarie, che degli stessi *plebeii*.

Patrizi e plebei, che i Tarquini avevano intanto chiamato a far parte (rispettivamente, come *equites* e come *pedites*) di un unico esercito di tipo etrusco, l'*exercitus centuriatus*, finirono, dunque, per trovarsi d'accordo nell'inscenare una rivoluzione, per effetto della quale i dominatori etruschi furono cacciati da Roma sul finire del sec. VI a.C. (510 a.C.?).

4.2. Ma la rivoluzione antietrusca, contrariamente a quanto vuole la tradizione, non significò abolizione del sistema monarchico e instaurazione di quello repubblicano. Piuttosto, si iniziò con essa la decadenza dell'istituto del *rex*. Questi progressivamente si ridusse a semplice capo dei culti religiosi (*rex sacrorum* o *sacrificulus*), mentre la somma dei poteri cittadini si concentrava nel *praetor*, comandante la *legio* (da *legere* = « scegliere ») dell'*exercitus centuriatus*.

7.4.2. Sul passaggio dalla *civitas* alla *repubblica*: Guarino, *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA*. 1948 [= *L'ordinamento* app. 2, con postilla di aggiornamento]; id., *Dal « regnum » alla « respublica »*, in *Labeo* 1963. Il tema è fortemente discusso ed ha dato inevitabilmente adito alle più disparate teorie. Da ultimo: Oliver, *Demokratia, the Gods, and*

Per l'importanza venuta ad assumere nel quadro della vita cittadina, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico-militare, la *plebs* si indusse a pretendere, dopo la cacciata dei re etruschi, il pareggiamento coi *patricii*. Essa ingaggiò, a questo fine, una energica azione non screvra da atteggiamenti rivoluzionari, che durò, con alterne vicende, per tutto il corso del sec. V e per i primi decenni del sec. IV a.C.

4.3. Al termine della lunga lotta politica, di cui non occorre rievocare gli episodi, sta di fatto che il volto dello Stato romano, sia per effetto delle rivendicazioni plebee, sia per effetto di altre molteplici esigenze, era radicalmente cambiato. All'*exercitus centuriatus* (patrizio-plebeo) era stato riconosciuto, col nome di *comitia centuriata*, il carattere di assemblea politica con funzioni deliberative, sicchè in esso era venuto a spostarsi il baricentro della vita costituzionale romana. Decaduto inevitabilmente il *rex*, il comando supremo politico-militare era stato assunto dal capo elettivo dell'*exercitus centuriatus*, il *praetor*; più tardi esso era passato ai due *praetores* (o *consules*) comandanti le due *legiones* in cui l'*exercitus* era stato frattanto articolato. Ed infine il *senatus* era anch'esso sostanzialmente scaduto, essendo diventato, da assemblea sovrana dei *patres*, un ristretto comitato

---

the free World (1960); Werner, *Der Beginn der röm. Republik* (1964).

7.4.3. Sul primitivo assetto della *respublica*: De Martino, *Storia* 1.21 ss.

consultivo composto di ex-magistrati (*senes, senatores*).

Sulle rovine della *civitas Quiritium*, a base familiare e patrizia, era sorta, insomma, la *respublica Romanorum* dei tempi storici.

5. La dominazione etrusca e, successivamente alla cacciata dei Tarquini, l'agitazione della *plebs* per il pareggiamento con i *patricii* determinarono, per più versi, l'isterilimento del *ius Quiritium* e l'affermarsi, di fianco ad esso, di un nuovo sistema giuridico, cui può darsi, convenzionalmente, il nome di *ius legitimum vetus*.

5.1. Anzi tutto, infatti, il rafforzamento della compagine statale, determinato dal militarismo etrusco, rese concepibile che lo Stato, e per esso il *rex* o i suoi incaricati, si assumesse due nuovi compiti: assicurare l'osservanza del *ius* da parte dei cittadini, effettuando solenne affermazione della sua autorità nei casi controversi (*iuris dictio*); e produrre mediante *leges* altri principi di condotta sociale, integrativi del *ius* ed equiparati ad es-

---

7.5. Sul *ius legitimum vetus*: Guarino, *L'ordinamento* 94 ss. Cfr. anche: Paoli (J.), « *Legitimum ius* », in *Mél. Lévy-Bruhl* (1959). La denominazione « *ius legitimum* », da noi integrata con il qualificativo « *vetus* » (per distinguerlo dal *publicum*, o « *ius legitimum novum* » dell'età preclassica: n. 8.3), si diffuse solo in epoca posteriore, allorquando ci si rese conto del fatto che le vecchie *leges* quiritarie erano state integrative del *ius Quiritium*, ed avevano perciò assunto carattere di *ius* esse stesse. Nel linguaggio più antico, del resto diffusamente conservato in età preclassica, le *leges* furono sempre contrapposte al *ius Quiritium*, come qualcosa di estraneo ad esso, pur se con funzioni di complementarietà.

so. D'altro lato, il forte progresso economico e l'energia politica della *plebs* portarono, in concreto, all'emanazione, da parte del *rex* o comunque dei magistrati patrizi che lo surrogarono, di numerose ed importanti *leges*, che si posero a fianco del *ius Quiritium*, allargandone notevolmente gli orizzonti. Occorre precisare che queste *leges* ebbero un carattere ben diverso dalle successive *leges publicae* (v. n. 8.3), perchè non furono approvate dal *populus*, ma vennero unilateralmente erogate ad esso dai dominatori *Quirites*.

5.2. Il nucleo di gran lunga più importante del *ius legitimum vetus* fu costituito dalle *leges XII tabularum* (451-450 a.C.), le quali: chiarirono e precisarono il senso di molti principi sino ad allora oscuri o controversi del *ius Quiritium*; sotto veste di esplicazione dei principi quiritari, regolarono alcune situazioni che il *ius Quiritium*, in realtà, non aveva previsto (e in particolare, il fenomeno economico dell'*obligatio*); disciplinarono, infine, l'attività da svolgersi dai privati per ottenere l'accertamento o la realizzazione delle loro pretese giuridiche (cd. *legis actiones*).

6. Sullo scorcio del sec. V e nei primi decenni del sec. IV a.C., mentre nuove *leges* integrative del

---

7.5.2. Sulle *leges XII tabularum*, *infra* n. 75.

7.6. Sulla *interpretatio pontificum*: *infra* n. 12. — La ricostruzione offerta della progressiva formazione del *ius civile* non corrisponde alla *communis opi-*

ius continuavano ad essere emanate, si verificò su scala alquanto vasta una sorta di produzione indiretta di nuovo *ius* attraverso l'*interpretatio iuris* esercitata dal collegio sacerdotale dei *pontifices* (cd. *interpretatio pontificum*). I *pontifices*, che erano considerati *ab antiquo* i depositari del *ius Quiritium*, erano largamente richiesti dai cittadini di interpretarlo con riferimento alle proprie vicende concrete: i loro *responsa* avevano, quindi, vasta risonanza ed alta autorità. Dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*, continuando il monopolio pontificale della giurisprudenza, i *pontifices*, di fronte a sempre nuovi e più numerosi quesiti, non esitarono a far passare sotto la veste di *responsa* interpretativi costruzioni del tutto originali ed innovative. Per tal modo, *ius Quiritium* e *ius legitimum vetus* furono progressivamente integrati, unificati e superati.

Con gli elementi da essi offerti, e con altri ancora, apprestati dall'*interpretatio pontificum*, venne a costituirsi un sistema normativo unitario, più progredito e complesso, che prese il nome di *ius civile Romanorum*.

8. Il periodo preclassico.

1. Il periodo preclassico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* romano-na-

---

nio, la quale parla del *ius civile* come dell'ordinamento originario di Roma. Cfr. in proposito: Guarino, *L'ordinamento* 72 ss.

8.1. Sulla *respublica* cfr.: Rosenberg, sv. « *Respublica* », in *PW*. 1A.1 (1914); Stark, « *Res publica* » (1937); Lombardi,

zionale e si inquadra in esso: va, infatti, dalla metà circa del sec. IV sin verso la fine del sec. I a.C.; o, se si preferisce, dal 367 a.C. al 27 a.C. (anno in cui furono conferiti ad Augusto i primi poteri costituzionali di *princeps*).

2. Il concetto dello Stato come *respublica*, venuto lentamente delineandosi già durante la fase di

---

Su alcuni concetti del diritto pubblico romano, in *AG*. 1941. Cfr. anche: v. Fritz, *The Theory of the mixed Constitution in Antiquity* (1954). — Sul problema della democrazia e della libertà nel periodo repubblicano (e, poi, nel periodo del principato), oltre al classico saggio di Lord Acton, *The history of freedom* (1907) e alle famose prese di posizione di Constant, *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes* (1819, ora in *Cours de politique constitutionelle* 4 [1818-1820] part. 77) e di Jellinek, *Allgemeine Staatslehre* (1900) e ai giudizi del Croce, *Constant ed Jellinek: intorno alla differenza tra la libertà degli antichi e quella dei moderni*, ora rist. nel vol. *Etica e politica* (1931) [già in *ANA*. 1930], si v. tra la letteratura più recente, in particolare: Guarino, *La democrazia romana*, in *AUCT*. 1947 (= con postilla di aggiornamento, in *L'ordinamento*, app. IV e, ora, in *Res gestae divi Augusti*, 2.a ed. a cura di Labruna [1968]); Wirszubski, *Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and the early Principate* (1950; tr. it. con app. di Momigliano, 1957); von Lübtow, *Blüte und Verfall der römischen Freiheit* (1953); Mayer Maly, *Zur Rechtsgeschichte der Freiheits-idee in Antike und Mittelalter*, in *Oesterr. Zeitschr. für öff. Recht* 1957); von Lübtow, *Blüte und Verfall der römischen Freiheit* I (1956); Crifò, *Su alcuni aspetti della libertà in Roma*, in *AG*. 1958; Branca, *Democrazia politica e repubblica romana*, in *Conf. rom. Univ. Trieste* (1960); Oliver, *Democratia, the Gods and the free World* (1960) cit.; Rouvier, *La République romaine et la democratie*, in *Varia. Études de dr. romain* (1961); Utcenko, *Die Idee der Volkssouveranität bei den Romern*, in *Romanitas* 1961; Catalano, *Il principio democratico in Roma*, in *SDHI*. 1962; Guarino, *La crisi della democrazia romana*, in *Labeo* 1967 (ora in app. alle *Res gestae divi Augusti* cit.).

8.2. Si noti che al linguaggio giuridico costituzionale roma-

crisi dello Stato quiritario, rappresenta una concezione caratteristica e peculiare della civiltà romana; concezione di cui gli elementi essenziali perdurano a lungo anche nel periodo seguente. Quel che caratterizza la *respublica* romana dei sec. IV-I a.C., oltre il criterio nazionalistico di composizione dell'elemento cittadino, è però la sopravvivenza in essa, almeno sino agli albori del sec. I a.C., di tracce notevoli della struttura arcaica dello Stato come πόλις o *civitas*.

2.1. « *Res publica* » significò « *res populi* » (Cic. *de rep.* 1.25.39), ma in un senso particolarissimo, che non può comprendersi se non tenendo presente lo sviluppo storico che portò alla scomparsa dello Stato quiritario e all'ammissione dei *plebeii* alla cittadinanza.

Sul presupposto che la sicurezza e la prosperità della comunità politica non fosse merito esclusivo dei

---

no fu ignoto un termine espressivo del concetto di Stato. Il termine usualmente utilizzato fu quello di « *populus* ». Ebbe anche diffusione la locuzione « *senatus populusque Romanus* ».

8.2.1. Il concetto di *populus* è limpidamente espresso da Gai 1. 3: *Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur connumeratis etiam patriciis, plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur.* — La designazone ufficiale e tradizionale del popolo Romano fu quella di « *populus Romanus Quiritium* » o anche, talvolta, quella di « *Populus Romanus Quirites* ». A nostro avviso, nessuna contrapposizione esiste, in questi modi di dire, tra l'elemento *populus* e l'elemento *Quirites*. Se si tiene presente che, in origine, il *populus* (composto da *patricii* e *plebeii*) era l'esercito dello Stato quiritario, cioè dei *Quirites* in astratto, ci si spiega come si sia mantenuta, per inerzia, la menzione dei *Quirites*. Si v. anche su questi problemi: Labruna, *Quirites*, in *Labeo* 1962 e ora id., *shv.*, in *NNDI*.

cives patrizi, ma anche dei sudditi *plebeii*, sopra tutto in quanto concorrenti alla formazione dell'*exercitus centuriatus*, vale a dire del *populus Romanus Quiritium*, la *plebs* riuscì appunto, nel corso del sec. IV a.C., a far riconoscere un nuovo principio: il principio che lo Stato, nei suoi oneri e nei suoi vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il *populus*, senza pregiudiziali di stirpe, e che, quindi, tutti i membri del *populus*, anche se non *patricii*, meritassero la qualifica di *cives*, con un *minimum* di partecipazione al governo dello Stato.

2.2. Il riconoscimento di questo nuovo principio non significò esplicita abolizione del precedente, bensì, piuttosto, contrapposizione di esso al principio più antico, che divenne praticamente inoperante e finì per sparire del tutto verso gli inizî del sec. III a.C. Così avvenne che, pur avendo perduto ogni importanza pratica, i vecchi istituti della *civitas* quiritaria (il *rex*, i *comitia curiata*, l'*auctoritas patrum* ecc.) rimasero ancora formalmente in vita per periodi più o meno lunghi, principalmente a causa della reverenza con cui i Romani ricordavano le loro antiche tradizioni e funzioni.

Al nuovo concetto di *respublica* non fu, in linea di principio, essenziale nemmeno l'altro elemento caratteristico della concezione dello Stato come *civitas* o πόλις: la limitatezza, cioè, del territorio statale, al fine di rendere praticamente possibile il concorso dei *cives* alla vita della comunità. Senonchè è un fatto (del resto umanamente spiegabile) che a questo presuppo-

sto, pur non essenziale, i Romani si attennero, almeno sino al sec. II a.C., con estremo e forse esagerato rigore: nel che è da vedere una delle non ultime cause della crisi della *respublica*, territorialmente troppo angusta rispetto all'enorme estensione delle terre via via conquistate.

2.3. Dato che lo Stato fu concepito come «*res populi*», è ovvio che i territori occupati dai Romani in tanto poterono essere considerati come facenti parte dello Stato, in quanto su di essi risiedesse stabilmente il *populus*, cioè il complesso dei *cives*, o una frazione del *populus*. Data, inoltre, l'accennata persistenza di residui del concetto di *civitas*, avvenne che, più precisamente, fu considerato territorio romano, in linea di principio, soltanto quello dell'*urbs*, del contado circostante e finalmente, a seguito di un lungo travaglio evolutivo, il suolo italico nel suo complesso (ma, quest'ultimo, posteriormente e in seguito all'ammissione dei *socii Italici* nella *civitas Romana*: I sec. a.C.). Erano tuttavia anche considerate quasi come filiali della *respublica* le «*coloniae civium Romanorum*» da questa istituite nei territori dell'*imperium* e le *civitates* originariamente non romane ai cui cittadini fosse stata comune la cittadinanza romana (cd. «*municipia civum Romanorum*»).

8.2.3. Sull'imperialismo romano e sulle sue origini: Carcopino, *Points de vue sur l'impérialisme romain* (1934); Homo, *L'Italia primitive et les débuts de l'impérialisme romain*[3] (1956). Ampia e documentata esposizione del sistema imperialistico in: De Martino, *Storia* 2, 3.

2.4. Conseguenza di questa insormontabile difficoltà a considerare territorio romano il territorio non abitato stabilmente da cittadini romani fu che l'immensa estensione dei territori di conquista, con le rispettive popolazioni residenti, fu considerata estranea allo Stato romano, e più precisamente fu considerata: o oggetto dell'*imperium* magistratuale romano (*imperium Romanum*, di cui gli abitanti si dissero *peregrini*, cioè stranieri), oppure tuttora sede di Stati sovrani, anche se vincolati a Roma da una situazione di vassallaggio.

Bisogna distinguere, insomma, nell'analisi del sistema politico romano, tre elementi diversi: la *respublica Romanorum*, l'*imperium Romanum*, la sfera di egemonia politica romana.

3. La *respublica Romanorum* dei sec. IV-I a.C. merita la qualificazione di *respublica* romano-nazionale in virtù del fatto caratteristico che la appartenenza al *populus Romanus Quiritium*, cioè a quello che costituiva l'elemento della cittadinanza nello Stato romano, non fu ristretta ai membri di una o più stirpi, ma fu liberamente, se pur cautamente,

---

8.2.4. Sull'argomento: Beloch, *Der italische Bund* (1880); Taeubler, *Imperium Romanum* (1913); Rudolph, *Stadt und Staat im römischen Italien* (1935); Göhler, *Rom und Italien* (1939); Stevenson, *Roman provincial Administration* (1939); De Martino, *Storia* 2, 3.

8.3. Sulla *respublica* nazionale romana v. *retro* nt. 8.1. — L'economia della presente esposizione non consente di fermarsi sugli aspetti politici della storia costituzionale romana. Sul punto: Heinze, *Von den Ursachen der Grösse Roms* (1925); id., *Der Geist des Römertums* (1938);

aperta a chiunque mostrasse di partecipare alla nazionalità romana, cioè alla comunanza di esperienze, di aspirazioni e di ideali dei Romani. Quanto al governo della *respublica* romano-nazionale, si trattò di un governo essenzialmente democratico: infatti, almeno in linea di principio, tutte le funzioni dello Stato furono aperte, sia pur con diverse e spesso gravose condizioni (particolarmente quella di un certo censo minimo), a tutti i cittadini, senza creazione di caste chiuse e invalicabili.

4. La struttura di governo della *respublica Romanorum* riposò fondamentalmente, in questo periodo, su tre elementi o gruppi di elementi: le assemblee popolari, le magistrature, il senato.

4.1. Le assemblee popolari furono, a prescindere dagli antichi *comitia curiata* (n. 7.2.3), ormai simbolicamente rappresentati da 30 *lictores*: i *comitia*

Wenger, *Von der Staatskunst der Römer* (1925); Wieacker, *Der römische Staat als Rechtsordnung*, in *Vom röm. Recht*[2] (1961). E ancora: Gelzer, *Die Nobilität der röm. Republik* (1912); Stein, *Der römische Ritterstand* (1927; rist. 1963); Serrao, *I partiti politici nella repubblica romana*, in *AUMA*. 1960; Cassola, *I gruppi politici nel III sec. a.C.* (1962); Gagé, *Les classes sociales dans l'Empire romain* (1964); Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine. I. Définitions juridiques et structures sociales* (1966).

8.4. Sull'ordinamento costituzionale repubblicano, cfr.: Siber, *Verfassungsrecht* 64 ss., 142 ss.; De Martino *Storia* 2 *passim*.

8.4.1. Sulle assemblee popolari, oltre alla bibliografia generale citata, cfr.: Nocera, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (1940); Tibiletti, *Il funzionamento dei comizi centuriati alla luce della Tabula Hebana*, in *ATH*. 1949; Dell'Oro, « *Ro-*

centuriata, i *concilia plebis tributa*, i *comitia tributa*. I *comitia centuriata*, derivati dalle riunioni delle *centuriae* dell'esercito, raggruppavano i cittadini atti alle armi (dai 17 ai 60 anni) in un certo numero di centurie, ciascuna munita di un voto, e ripartite, più precisamente, in un gruppo di 18 centurie di *equites*, che votavano con precedenza, ed in 5 ulteriori classi (o gruppi) di centurie di *pedites*, graduate l'una dopo l'altra a seconda del censo dei membri: ebbero per attribuzioni principali la elezione dei *magistratus maiores* (consoli, censori, pretori) e le votazioni delle *leges publicae* proposte dagli stessi (*leges centuriatae*). I *concilia plebis tributa* raggruppavano l'ingente massa dei non patrizi in 35 gruppi, uno per ciascuna tribù, e avevano per attribuzione la elezione dei *tribuni plebis* e la votazione dei *plebiscita* proposti dagli stessi. I *comitia tributa* furono gli stessi *concilia plebis*, allorchè erano convocati dai magistrati maggiori per la votazione (che riusciva assai più spedita) delle leggi (*leges tributae*) e per la elezione dei *magistratus minores*.

---

gatio », *e riforma dei comizi centuriati alla luce della Tabula Hebana*, in *PP.* 1950; Gallo, *La riforma dei comizi centuriati*, in *SDHI.* 1952; Staveley, *The Reform of the « comitia centuriata »*, in *Am. Journ. Philol.* 1953; Schönbauer, *Die Centurien-Reform*, in *St. Albertario* 1 (1953); Coli, *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*, in *SDHI.* 1955; Utcenko, *Krizis Komicjal'nogo ustrojstva V Rime*, in *Vestmik Drevnej Istorii* 1959; Stavley, *Cicero and the « Comitia centuriata »*, in *Historia* 1962; Summer, *Aspects of the history of the « Comitia centuriata » in the middle and late Republic*, in *ATH.* 1962. Si v. anche: Ross Taylor, *The Voting Districts of the Rom. Republic* (1960).

4.2. Le magistrature principali furono, nell'ordine gerarchico: il *dictator*, magistrato unico ed eccezionale (in carica non più di 6 mesi), creato dagli stessi consoli, per surrogarli nei loro poteri, in caso di grave pericolo per la *respublica;* i due *censores*, magistrati eletti ogni 5 anni per un periodo massimo di 18 mesi, allo scopo precipuo di fare la *lectio senatus* e di effettuare il censimento, assegnando i cittadini alle diverse classi dei *comitia centuriata* in relazione al reddito di ciascuno; i due *consules*, magistrati supremi ordinari, che duravano in carica un anno ed avevano il sommo potere coercitivo sui cittadini ed il comando dell'esercito (*imperium domi militiaeque*); i *praetores*, magistrati titolari di un *imperium minus* rispetto a quello dei *consules*, tra cui si distinsero il *praetor urbanus* ed il *praetor peregrinus*, che esercitavano specificamente la funzione della *iurisdictio;* i due *aediles curules*, che avevano poteri di amministrazione cittadina (*cura urbis, annonae, ludorum*); i *tribuni plebis*, di cui erano ausiliari gli *aediles plebis*, ed ai quali era riconosciuta la funzione della opposizione costituzionale nell'àmbito del sistema di governo repubblicano, e quindi era attribuito il potere di *intercedere* contro qualsiasi atto degli altri magistrati, paralizzandone il com-

---

8.4.2. Sulle magistrature, cfr. De Martino, *Storia* 1.57 ss.; Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* (1951-1952, suppl. 1960). — Sulla *iurisdictio* ampia letteratura in Guarino, *Dir. priv. rom*³, p. 104 ss. *Adde*, ora: Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* (1966) 28 ss., 132 ss. con ulteriore bibl.

pimento; i *quaestores*, magistrati ausiliari dei *censores*, dei *consules* e dei *proconsules*.

Per la necessità della condotta di guerre a lunga scadenza e della amministrazione delle *provinciae* via via conquistate sorse, inoltre, l'uso della *prorogatio imperii*, cioè della concessione, da parte dei *comitia centuriata*, di un anno di proroga ai magistrati maggiori ordinari e annuali al solo fine dell'esercizio dell'*imperium militiae*: donde le cariche di *proconsul* e *propraetor* (anche detti, genericamente: *praesides provinciarum*).

4.3. Il *senatus* fu composto dagli ex-magistrati, che vi erano ammessi sino alla concorrenza di un certo numero massimo, con preferenza per chi avesse ricoperto magistrature più elevate. La *lectio senatus* era operata ogni 5 anni dai *censores*, ma, vuotandosi i seggi, gli ex-magistrati di grado più elevato entravano nel consesso anche prima, sia pure in via provvisoria, ed erano designati come « *ii, quibus in senatu sententiam dicere licet* ». Le attribuzioni precipue del

---

8.4.3. Sul *senatus*, oltre agli autori citati nella nt. 7.2.3, cfr.: Bloch, *Les origines du sénat romain* (1883); Willems, *Le sénat de la République romaine* (1883-1885); O' Brien Moore, sv. « *Senatus* », in *PW. Suppl.* 6 (1935) (ivi altra bibliografia). — L'attribuzione della *lectio senatus* ai *censores* fu operata da una *lex Ovinia* (o *plebiscitum Ovinium*) della fine del sec. IV a.C. Cfr. Fest. sv. «*Praeteriti*»: *Donec Ovinia tribunicia intervenit, qua sarctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim* (rectius: *iurati*) *in senatum legerent: quo factum est ut qui praeteriti essent et loco moti haberentur ignominiosi.* Con questa fondamentale legge si venne, dunque, a sottrarre la nomina dei senatori ai *consules*, e a rompere il principio della inamovibilità dei senatori stessi. — Sulla *auctoritas*

senatus furono: la consulenza sugli argomenti sottoposti al suo esame dai *magistratus maiores* (i cd. *senatusconsulta*), e quindi, attraverso questa, l'alta direzione politica della *respublica;* sino ad un certo tempo (287 a.C.), la *auctoritatis interpositio,* attività di convalida nei riguardi dei *plebisscita,* affinchè questi acquistassero efficacia generale pari a quella delle *leges publicae.*

5. Nel periodo preclassico, la spina dorsale dell'ordinamento giuridico romano fu costituita dal sistema del *ius civile Romanorum,* relativo ai rapporti (assoluti e relativi) tra i *patres familiarum* romani ed alla disciplina delle attività processuali connesse con l'esercizio delle *actiones.*

Il *ius civile Romanorum* aveva come sue fonti costitutive: gli antichi *mores maiorum,* le *leges* del *ius legitimum vetus* e, in un certo senso, l'*interpretatio prudentium,* cui era affidato il suo sviluppo. Esteriormente e praticamente il *ius civile* (*vetus* rispetto al successivo *ius civile novum*) era essenzialmente co-

---

patrum: Guarino, *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »,* in *St. Solazzi* (1948); Biscardi, *« Auctoritas patrum »,* in *BIDR,* 1941.

8.5. Sul *ius civile vetus*: Guarino, *L'ordinamento* 110 ss. — A nostro avviso, come caratteristiche estrinseche del *ius civile vetus,* e cioè come caratteristiche attinenti alla sfera di applicazione dello stesso, possono essere additate le seguenti: *a*) la limitazione esclusivistica alla nazionalità romana; *b*) la limitazione al regolamento dei rapporti privati, in senso ampio. Caratteristiche intrinseche furono, invece: *c*) l'inquadramento del *ius civile* nell'ambito del *fas,* nonchè nella sfera più interna del *ius publicum; d*) l'*'eternità'* dei suoi principî, affidati alla vigile cura dell'*interpretatio prudentium* (*infra* cap. III).

stituito dai *responsa* giurisprudenziali, che ne esprimevano ed esplicavano i principi: fu perciò che si disse, sebbene con una certa esagerazione, che « *ius civile sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* » (Pomp. D. 1. 2. 2. 12).

5.1. Tutto il resto dell'ordinamento statale romano, pur rivestendo autorità altissima, non era considerato, a rigore, quanto meno agli inizi del periodo preclassico, nè *ius civile*, nè, addirittura, *ius*. Tuttavia, ben presto il sistema civilistico venne a trovarsi accanto un altro sistema giuridico, a carattere essenzialmente integrativo: il sistema del *ius publicum*, così detto perchè costituito dalle *leges publicae populi Romani*, cioè dai provvedimenti votati dal popolo romano nei *comitia centuriata* (cd. *leges centuriatae*) o nelle assemblee equiparate dei *comitia tributa* (cd. *leges tributae*) e dei *concilia plebis* (cd. *plebisscita*).

8.5.1. Sul *ius publicum*: Guarino, *L'ordinamento* 124 ss. Cfr. inoltre la bibliografia in Guarino, *Diritto privato romano*³ 190. — Sulle *leges publicae* cfr.: Rotondi, *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962); Weiss, sv. « *Lex* », in *PW.* 12; Berger, sv. « *Lex* », in *PW. Suppl.* 7 (1940); Schwind, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht* (1940) 145 ss.; Frezza *Preistoria e storia della « lex publica »*, in *Archid.* 1953; Tibiletti, *Sulle « leges » romane*, in *St. De Francisci* 4 (1956); id., « *Leges dictae* », in *Studia Ghisleriana* 2 (1954); id., sv. « *Leges* », in *DE.* (1957); Wieacker, « *Lex Publica* », *Gesetz und Rechtsordnung im römischen Freistaat*, in *Vom römischen Recht*² (1961). — Sulla equiparazione dei *plebisscita* alle *leges*: Guarino, *L'« exaequatio legibus » dei « plebisscita »*, in *Fs. Schulz* 1 (1951) [= con postilla di aggiornamento, in *L'ordinamento* app. 5]. — In particolare, sui rapporti tra *ius* e *lex* (tuttora molto discussi), v. da ultimo: Broggini, « *Ius lexque esto* », in *Fs. Gutzwiller* (1959);

Le *leges publicae*, da un lato, riguardarono, ritoccandolo in più punti, l'ordinamento costituzionale e amministrativo della *respublica*, nonchè, particolarmente, la repressione dei *crimina*; dall'altro lato, si addentrarono nelle materie proprie del *ius civile* (rapporti tra *patres familiarum*, processo privato) tutte le volte in cui si manifestasse una esigenza di superiore interesse affinchè fossero regolate in un certo determinato modo.

6. Verso la metà del sec. III a.C., quando la *respublica Romanorum* entrò in contatti sempre più frequenti con gli altri popoli del bacino del Mediterraneo, intessendo con essi attivissime relazioni commerciali, fu fortemente sentita la necessità, in Roma, di istituire un tribunale per dirimere le controversie eventualmente sorgenti tra Romani e stranieri (*peregrini*). Fu creata così (242 a.C.) la magistratura del *praetor peregrinus*, avente l'attribuzione di « *dicere ius inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma* ».

Biondi, « *Lex* » *e* « *ius* », in *BIDR.* 1964; Kaser, « *Lex* » *und* « *ius civile* », in *Deutsche Landsreferate Kongr. Rechtsvergleichung Uppsala* (1967), con altra letteratura.

8.6. Sul *praetor peregrinus* cfr., anzitutto: D. 1.2.2.27 (Pomp. *sing. enchir.*): *Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet. 28. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos*

6.1. In realtà, si trattava di «*iuris dictio*» non nel senso che il *praetor peregrinus* esplicasse e imponesse un *ius* già esistente (infatti, tra Romani e stranieri non esisteva comunanza di *ius*), ma nel senso che il *praetor*, insorgendo controversie tra Romani e stranieri (o tra stranieri in Roma), affermava la supremazia dello Stato romano e della propria funzione di *ius dicens*. Quindi, sotto apparenza di *iuris dictio*, il *praetor peregrinus*, in realtà, c r e a v a di volta in volta, la «regola di giudizio» più adatta al caso espostogli, basando le sue decisioni essenzialmente sulla valutazione concreta dei rapporti che gli erano sottoposti e sul rispetto di quella *fides*, di quella «correttezza di affari», che le parti avevano posto a base (e dovevano, quindi, continuare a porre a base) delle loro relazioni. La spontanea e anticipata sottomissione delle parti al suo futuro giudizio garantiva il *praetor peregrinus* in questa opera delicatissima di «ricerca del diritto». D'altro canto, se la regola di giudizio da lui formulata non convenisse alle parti in causa, ciascuna di queste poteva ben sottrarsi all'accordo di risolvere la questione in base ad essa.

---

ius dicebat. — Per la letteratura v.: Daube, *The peregrine Praetor*, in *JRS*. 1951; Serrao, *La « iurisdictio » del « praetor peregrinus »* (1954); Arriat, *Le preteur peregrin* (1955); Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit. 124 ss.

8.6.1. Sulla *f i d e s*, da ultimo: Lombardi, *Dalla « fides » alla « bona fides »* (1961), con bibl. — Il p r o c e d i m e n t o g i u r i s d i z i o n a l e p e r e g r i n o fu sostanzialmente identico a quello che sarebbe stato poi il procedimento formulare dinanzi al *praetor urbanus*. Vi è stato, tuttavia, chi ha sostenuto, alle origini, una profonda differenza, consistente sopra tutto negli ampi poteri direttivi spettanti al *praetor peregrinus*:

6.2. Attraverso la *iuris dictio* del *praetor peregrinus* vennero progressivamente ad ottenere tutela giuridica nuovi tipi di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, che erano ignoti al vecchio *ius civile*. E questi rapporti, considerati dapprima validi tra Roma e stranieri, lo furono poi anche tra Romani, perchè il *praetor urbanus*, cioè il magistrato cui era attribuita la *iuris dictio inter cives*, non potè mancare di riconoscerli e di tutelarli a sua volta.

Si formò, pertanto, come un nuovo settore del *ius civile Romanorum*, un *ius civile novum*, applicabile sia ai cittadini (dovunque si trovassero) che agli stranieri (se si trovassero in Roma): un settore, cui solo più tardi si dette il nome di *ius gentium*.

7. Intorno alla metà del sec. II a.C. la *respublica* romana incorse, come è ben noto, in un grave periodo ultrasecolare di crisi, che ne corrose l'assetto democratico, favorì l'affermazione delle dittature e diede, infine, la stura al regime di governo del principato.

Carrelli, *La genesi del procedimento formulare* (1946). Sul punto, cfr.: Guarino, *Rc.* a Carrelli, *La genesi del procedimento formulare*, in *SDHI.* 1949; id., *L'ordinamento* 135 ss.; Kaser, *RZPR.* cit. 124 ss.

8.6.2. Sul *ius civile novum*: Guarino, *L'ordinamento* 148 ss.

8.7. Sulla crisi della *respublica* e sulle sue singole fasi la letteratura è vastissima. Da ultimo: De Martino, *Storia* 3 *passim*, con ampia bibliografia. Cfr. inoltre, tra le opere principali: Meyer, *Cäsars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*² (1919); Rice Holmes, *The Roman Republic and the founder of the Empire*, 3 voll. (1923); Levi, *La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare* (1928); Carcopino, *Autour des Gracques* (1928); id., *Sylla ou la monarchie manquée* (1931);

7.1. In questa lunga fase critica mancò alle assemblee popolari il tempo e il modo di provvedere, attraverso nuove *leges publicae,* alle necessarie riforme ed integrazioni del sempre più decrepito *ius civile.* Fu giocoforza che a questa opera, indifferibile, di completamento e superamento provvedessero, in via indiretta, gli stessi magistrati *ius dicentes,* cioè principalmente il *praetor urbanus,* nonchè, in via subordinata, il *praetor peregrinus,* gli *aediles curules,* i *praesides provinciarum.* In particolare il *praetor urbanus,* pur senza contestare la validità del *ius civile* (sia *vetus* che *novum*), non esitò, in ordine alle singole controversie sottoposte alla sua cognizione, ad avvalersi dei suoi vasti poteri discrezionali per dettare criterî risolutivi informati a princìpi del tutto diversi: essenzialmente a princìpi di *aequitas,* cioè di contemperamento delle opposte esigenze delle parti, sulla base delle valutazioni sociali correnti.

Bloch, *Des Gracques à Sylla* (1952); Benkliev, *Krizis rimskoj democratii 70-60 godov,* in *Soz. Verhältn. im Alten Orient und im klassichen Altertum* (1961); Hawton, *The Senate after Sulla,* in *Greece and Rome* 1962; Syme, *The Roman Revolution*[3] (1960; tr. it. 1962); Meier Chr., « *Respublica amissa* » (1966). Accurata e utile raccolta sistematica di fonti sul periodo: Greenidge, Clay, *Sources for Roman History, 130-70 b.C.*[2] (1960).

8.7.1. Sull'attività riformatrice del *praetor urbanus,* in particolare, cfr.: Wlassak, *Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen* (1884); Riccobono, *Fasi e fattori di evoluzione del diritto romano,* in *Mél. Cornil* 2 (1926); Betti, *La creazione del diritto nella « iurisdictio » del pretore urbano,* in *St. Chiovenda* (1927); Biondi, *Prospettive romanistiche* (1933) 36 ss.; Buckland, *Praetor and Chancellor,* in *Tulane Law Review* 1949; Kaser, *Das altrömische « ius »* (1949) 88 ss.; Grosso, *Premesse generali al corso di diritto romano*[4] (1960); Wieacker, *Der Praetor (Ge-*

7.2. Attraverso la lenta formazione di una prassi, ne derivò un nuovo sistema giuridico, cui fu dato il nome di *ius praetorium* o, più in generale, di *ius honorarium* («*ab honore magistratuum dictum*»). Il *ius praetorium*, «*quod praetores introduxerunt adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis gratia*» (Pap. D. 1. 1. 7. 1), non abrogò, si badi, nessun principio civilistico: si limitò a fissare, di contro alle regole superate del *ius civile*, nuovi princìpi più moderni ed evoluti, che erano però, in pratica, i soli cui i magistrati *ius dicentes* consentissero di dare applicazione.

7.3. Del *ius honorarium* la fonte materialmente visibile fu l'*edictum* (*praetorium*, *peregri-*

---

richtsherrschaft und Rechtsgang), in *Vom römischen Recht*[2] cit.

8.7.2. Sul *ius honorarium* e sul problema della appartenenza ad esso del diritto edilizio, cfr.: Volterra, *Intorno all'editto degli edili curuli*, in *St. Borsi* (1955); Guarino, *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in *Labeo* 1955; Volterra, *Ancora sull'editto degli edili curuli*, in *Iura* 1956; Guarino, *Ancora sull'editto edilizio*, in *Labeo* 1956 [= *L'ordinamento* app. 6]. — Sui rapporti tra *ius civile* e *ius honorarium*: Segrè, *Interferenze, ravvicinamenti e nessi fra diritto civile e diritto pretorio*, in *Scr. Ferrini Pavia* (1946); Lauria, *Ius civile ius honorarium*, in *Scr. Ferrini Pavia* (1946); Riccobono, *Sviluppo storico del diritto romano dalle XII Tavole a Giustiniano* (1933); Guarino, *L'ordinamento* 158 ss.

8.7.3. Sugli *edicta magistratuum* cfr. Gai 1.6: *Edicta sunt praecepta eorum, qui ius edicendi habent. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani; sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent: nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur.* — Sul carattere tralaticio degli *edicta* magistratuali e sui suoi riflessi lin-

num, provinciale, aedilium curulium), che i magistrati pubblicavano all'inizio dell'anno di carica per preannunziare i criteri cui si sarebbero attenuti nell'amministrazione della giustizia: *edictum* divenuto ben presto *tralaticium*, in quanto veniva generalmente ripubblicato tal quale, anno per anno, da ogni nuovo magistrato, salva l'aggiunta di qualche nuova clausola.

8. Sullo sfondo di questo vivace processo di produzione giuridica operò efficacemente, come forza motrice e propulsiva, la nuova giurisprudenza laica, erede di quella pontificale e fiorita a partire dal III sec. a.C.

Sotto le apparenze della *iuris interpretatio* la giurisprudenza laica repubblicana esercitò, non meno di quella pontificale, attività pratica di creazione del *ius*, o, per meglio dire, di sviluppo creativo del *ius civile* e del *ius honorarium*.

9. Il periodo classico.

1. Il periodo classico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* romano-uni-

---

guistici, si v. Kaser, *Zum Ediktsstil*, in *Fs. Schulz* 2 (1951). — Per quanto riguarda la palingenesi dell'*edictum* (*praetoris* e *aedilium curulium*) nella sua formulazione classica (II sec. d.C.) operata egregiamente da Lenel (*Das Edictum perpetuum*³ [1927]), si v. *infra* n. 81. Per la letteratura cfr. Melillo, sv. «*Edictum perpetuum*», in *NNDI*. Cfr. anche: Impallomeni, *L'editto degli edili curuli* (1955).

8.8. Sulla giurisprudenza classica, si v. ampiamente *infra* ai nn. 13-20.

9.1. Sulla civiltà romano-universale: Bloch,

versale e del relativo regime del *principatus*, inquadrandosi in esso: va, infatti, dagli ultimi anni del sec. I a.C. sin verso la fine del sec. III d.C.; o, se si preferisce, dal 27 a.C. al 284 d.C. (fine della terza anarchia militare e ascesa al potere di Diocleziano).

Caratteristica fondamentale del periodo della civiltà romano-universale fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica*. Roma, dunque, non soltanto portò alla massima estensione il suo *imperium*, ma riuscì anche ad imprimere il marchio della sua civiltà ai popoli soggetti, progressivamente romanizzandoli.

E' evidente, tuttavia, che la romanizzazione del mondo antico, appunto perchè così vasta, potè essere solo relativamente profonda e durevole. E non sorprende, inoltre, che essa abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente aveva servito in passato a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni. La civiltà di Roma, insomma, si universalizzò, ma universalizzandosi perse in densità quel che acqui-

---

L'empire romain. Evolution et décadence, 2 voll. (1922); Domaszewski, *Geschichte der römischen Kaiser*³ (1922); Dessau, *Geschichte der römischen Kaiserzeit* (3 voll., incompl., 1924-1930); Homo, *L'empire romain* (1925); Nilsson, *Imperial Rome* (1926); Paribeni, *L'età di Cesare e di Augusto* (1950); Kornemann, *Römische Geschichte*. 2. *Die Kaiserzeit*³ (1954); Mazzarino, *Trattato di storia romana*. 2. *L'Impero romano* (1956); Calderini, *I Severi e la crisi dell'Impero nel III secolo* (1949); Levi M. A., *L'impero romano*, 3 voll. (1967).

stò in diffusione. Essa divenne, in definitiva, una sorta di denominatore generico delle varie civiltà antiche, i cui rispettivi patrimoni culturali rimasero per buona parte intatti e quiescenti sotto il manto comune della romanità.

2. La struttura dello Stato romano nel periodo 27 a.C. - 284 d.C. fu ancora, essenzialmente, quella di una *respublica*, così come già nel periodo precedente. Tuttavia scomparvero completamente o quasi, in questa nuova epoca, le due vecchie caratteristiche del fondamento cittadino della società politica romana e del criterio nazionalistico di composizione della sua cittadinanza. Come nuova caratteristica della *respublica*, nella sua struttura generale, si profilò, invece, quella della universalità, vale a

---

9.2. Sulla *respublica* universale e la sua struttura di governo, oltre alla bibliografia cit. *supra* alla nt. 9.1, si veda, in particolare: Schulz (O. Th.), *Das Wesen des römischen Kaisertums der ersten zwei Jahrhunderte* (1916); Schönbauer, *Wesen und Ursprung des Prinzipats*, in *ZSS*. 1927; Kornemann, *Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum* (1930); Siber, *Zur Entwicklung der römischen Prinzipatverfassung*, in *ASW*. 1933 e 1940; Weber, *Princeps* (1936); De Martino, *Lo Stato di Augusto* (1936); Premerstein, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, in *ABW*. 1937; De Francisci, *Genesi e struttura del principato augusteo*, in *MAI*. 1941; id., *Arcana imperii* 3 (1948) 169 ss.; Magdelain, *Auctoritas principis* (1947); Pugliese-Carratelli, *Auctoritas Augusti*, in *PP*. 1949; Jones, *The « imperium » of Augustus*, in *JRS*. 1951; Wickert, *Das « imperium » proconsulare » des Augustus*, in *Rhein. Mus. Philol*. 1953; id., sv. « *Princeps* », in *PW* 22.2 (1954); Höhn, *Augustus* (1953); Beranger, *Recherches sur l'aspect ideologique du Principat* (1953); Walser, *Der Kaiser als « vindex libertatis »*, in *Hisitoria* 1955; Nesselhauf, *Die Adoption der römischen Kaiser*, in *Hermes* 1955; Maskin, *Il principato di Augusto* (tr. it. 1956); Gaudemet,

dire della sua espansione, prima tendenziale e poi effettiva, a tutto il mondo civile dell'antichità.

L'aver dovuto o voluto concedere, sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, la cittadinanza romana a larghissimi strati di popolazione non sicuramente ed inequivocabilmente partecipi delle tradizioni e degli ideali di Roma, a cominciare dai *socii Italici*, determinò sin da allora un affievolimento della concezione nazionalistica dello Stato romano. Questo processo si accelerò e si allargò, nella nuova epoca

---

Le régime impérial, in *SDHI.* 1960; Jones, *Studies in roman Gouvernement and Law* (1960); Grenade, *Essai sur les origines du Principat* (1961); Kunkel, *Ueber das Wesen des augusteischen Prinzipats*, in *Gymnasium* 1961; De Martino, *Storia* 4.1; Hammond, *The Antonine Monarchy* (1959) e, ancora, De Francisci, *Nuovi appunti intorno al principato*, in *BIDR.* 1966. Ulteriori indicazioni bibliografiche in Guarino, *Res gestae divi Augusti*[2] (1968) cit., in postilla bibl. I. — Sulla *constitutio Antoniniana* e sui problemi connessi esiste una vastissima letteratura, che non è qui il caso di riferire: per tutti, da ultimo, Sasse, *Die «Constitutio Antoniniana»* (1958); id., *Literaturübersicht zur «Constitutio Antoniniana»*, in *JP.* 1960; Arangio-Ruiz, sv. *Editto di Caracalla*, in *NNDI.*; Kiessling, *Zur «constitutio Antoniniana» vom Jahre 212 n. Chr.*, in *ZSS.* 1961. Alla *constitutio* fa riferimento, tra gli altri, Ulp. D. 1.5.17, ma si tratta di riferimento generico: *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.* Il testo completo della costituzione era probabilmente riportato, in lingua greca, dal PGiess. 40.1, ma si tratta, purtroppo, di un testo mutilo e lacunoso, che è assai difficile integrare e che ha dato adito a diversissime interpretazioni. Secondo la *communis opinio*, erano esclusi dalla concessione i *peregrini dediticii* e quelli considerati *dediticiorum loco.* Ma è stato anche sostenuto: da un lato, che la concessione fosse limitata ai soli *peregrini* organizzati in *civitates* o πόλεις (con esclusione di quelli viventi isolati nella χώρα); dall'altro, che la concessione fosse estesa a tutti gli abitanti dell'impero, con esclusione dei soli *barbari dediticii.* Al-

storica, sino al punto che, nel 212 d.C., la cittadinanza romana fu concessa in blocco, da Antonino Caracalla, a quasi tutti gli abitanti dell'impero (*constitutio Antoniniana*).

2.1. Quanto al governo della *respublica* romano-universale, si trattò pur sempre di un governo democratico, ma a carattere fortemente accentrato ed autoritario. Sommo moderatore della cosa pubblica fu il *princeps civitatis*, il più eminente tra i cittadini della *respublica* e, nel contempo, il capo di quel complesso di *provinciae*, ciascuna col relativo esercito di occupazione, che costituivano l'*imperium Romanum*. Ragion per cui si parla anche, in ordine a questo periodo della storia costituzionale romana, di periodo del *principatus*. D'altra parte gli organismi tradizionali sussistevano ancora, e pertanto la

---

tro problema, dibattutissimo, è se gli appartenenti a *civitates* non romane abbiano conservato anche la loro cittadinanza di origine, conseguendo per tal modo una doppia cittadinanza. — Si v. anche *infra* n. 86.9.

9.2.1. Sui magistrati repubblicani: Tibiletti, *Principe e magistrati repubblicani. Ricerca di storia augustea e tiberiana* (1953); Groag, *Zum Konsulat in der Kaiserzeit*, in *WS*. 1929; Degrassi, *I Fasti consolari dell'Impero romano* (1952). — Sul *senatus*: Willems, *Le Sénat romain en l'an 65 aprés Jésus-Christ* (1902); Abele, *Der Senat unter Augustus* (1907); Lambrechts, *Trajan et le recrutement du Sénat*, in *Antiq. class.* 1936; id., *La composition du Sénat de l'accession d'Hadrien à la morte de Commode* (1936); Barbieri, *L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino* (1952); Sattler, *Augustus und der Senat* (1960). — Sui *comitia* (oltre la bibliografia, strettamente connessa, cit. *retro* nt. 8.4.1.): De Visscher, *La table de Heba et la décadence des comices centuriates*, in *RH*. 1951; Dell'Oro, *« Comitia ad patres »*, in *AG*. 1953.

struttura governativa venne ad essere caratterizzata dal dualismo e dal contemperamento dei vecchi organismi repubblicani (*comitia, magistratus, senatus*) con la figura del *princeps*, alla quale faceva capo tutta una propria e particolare organizzazione amministrativa tratta principalmente dall'*ordo equester*.

2.2. Il *princeps* basò la sua posizione di preminenza costituzionale nel sistema politico romano (costituito dalla *respublica* e dall'*imperium*) su due poteri speciali, concessigli, almeno formalmente, per deliberazione delle assemblee repubblicane: *a*) la *tribunicia potestas*, elargitagli a vita dai *concilia plebis*, consistente nel potere di *intercessio*, analogo a quello dei *tribuni plebis*, contro tutti gli atti dei magistrati repubblicani, senza possibilità di soffrire per converso l'*intercessio* dei *tribuni*; *b*) l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, concesso per un certo numero di anni ma regolarmente rinnovato dai *comitia centuriata*, consistente in un supremo potere di comando militare sulle *provinciae*,

9.2.2. Sul *princeps* e l'organizzazione facente capo a lui: Hirschfeld, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*[2] (1905); Stein, *Das römische Ritterstand* (1927; r. 1963); Schiller, *Bureaucracy and Roman Law*, in *Seminar* 1949; id., *The Jurists and the Praefects of Rome*, in *BIDR.* 1953; Stein, *Die Präfekten von Aegypten in der römischen Kaiserzeit* (1950); Pflaum, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain* (1950); Crook, *Consilium principis. Imperial Councils and Consellor from Augustus to Diocletian* (1955); Vitucci, *Ricerche sulla « praefectura urbi » in età imperiale* (1956); Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain* (1960-61); Boulvert, *« Servi » et « liberti » du prince*, in *Labeo* 1966.

con facoltà di esercitare l'*imperium militiae* anche entro i confini della città.

2.3. Le *provinciae* dell'*imperium Romanum* si distinguevano in: *provinciae senatoriae*, amministrate da promagistrati repubblicani (*proconsules*) sottoposti all'alto controllo del *princeps;* e *provinciae Caesaris*, attribuite direttamente al *princeps* (in veste di magistrato proconsolare speciale) ed amministrate, in suo nome, da *legati Caesaris pro praetore.*

2.4. Una importante conseguenza del dualismo di strutture governative, che caratterizza il *principatus*, fu la formazione, accanto al patrimonio pubblico tradizionale (« *aerarium populi Romani* » o « *aerarium Saturni* »), di un patrimonio semipubblico, denominato *fiscus Caesaris*. Inizialmente esso fu considerato come patrimonio privato del *princeps*, ma l'esten-

---

9.2.3. Sull'organizzazione delle *provinciae* (e del territorio italico): Mommsen, *Storia di Roma* 3 (tr. it. 1917); Liebenam, *Römische Staatsverwaltung* (1900); Reid, *The municipalities of the Roman Empire* (1913); Arnold, *The Roman System of provincial Administration* (1914); Abbot-Johnson, *The municipal administration in the Roman Empire* (1926); Dessau, *Geschichte der römischen Kaiserzeit* 2.2. *Die Länder und Völker der Reiches im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit* (1930); Stevenson, *Roman provincial administration til the age of the Antonines*² (1949); Carney, *The promagistracy at Rome* (1959).

9.2.4. Sul *fiscus Caesaris*: Rostovzev, sv. «*Fiscus*», in *PW*. 6.2 (1909); Vassalli, *Concetto e natura del fisco*, in *SSE*. 1908 [= *St. giur.* 2 (1960)]; Bolla, *Die Entwicklung des Fiskus zum Privatrechtssubjeckt, mit Beiträgen zur Lehre vom « Aerarium »* (1938); Garzetti, *« Aerarium » e « Fiscus » sotto Augusto*, in *ATH*. 1953. Si v. anche per taluni aspetti interessanti, Grelle *Stipendium vel tributum* (1963).

sione dei poteri di costui finì per determinarne l'assimilazione all'*aearium Saturni*, dal quale rimase però, durante il periodo classico, sempre formalmente separato.

3. Nel periodo classico i vecchi sistemi giuridici « repubblicani », con le relative fonti di produzione, rimasero formalmente in vita, ma persero rapidamente, dal punto di vista della sostanza, ogni capacità evolutiva e furono considerati, nel loro insieme, *ius vetus*, cioè l'ordinamento giuridico fondamentale e sommo, ma vetusto ed improduttivo, di Roma.

3.1. Dopo una breve ripresa di attività, voluta sopra tutto da Augusto e Tiberio, la legislazione si arrestò. Il *ius honorarium*, a sua volta, decadde di pari passo con la decadenza delle magistrature giusdicenti repubblicane, sicchè l'*edictum* magi-

---

9.3. Sul *ius vetus*, in contrapposto al *ius novum*, cfr. per tutti: Guarino, *L'ordinamento* 175 ss.

9.3.1. La ripresa della legislazione comiziale dette luogo a provvedimenti di grande importanza sociale, tra cui emergono le famose *leges Iuliae* (*iudiciorum privatorum, iudiciorum publicorum, de vi, de adulteriis, de maritandis ordinibus*: v. Rotondi, *Leges publicae populi Romani, ahl.*), fatte votare da Augusto ai comizi (anzi, sembra, ai *concilia plebis*), nonostante che le disposizioni contenute in alcune di esse (e sopra tutto quelle delle leggi in materia di matrimonio e adulterio) fossero largamente invise alla popolazione. Sembra certo che l'attività legislativa delle assemblee popolari, pur non essendo stata mai ufficialmente abolita, sia cessata del tutto prima ancora della fine del sec. I d.C. — Sulla pretesa codificazione dell'Editto: *infra* n. 81.

stratuale finì per cristallizzarsi e per divenire *perpetuum*: anzi, secondo una diffusa leggenda postclassica, esso sarebbe stato addirittura «codificato», per ordine di Adriano, dal sommo giurista Salvio Giuliano.

3.2. Solo il senato conservò, tra le istituzioni repubblicane, una rimarchevole vitalità, ed i suoi pareri ai magistrati (*senatusconsulta*) acquistarono valore sostanziale di legge. Tuttavia anche i *senatusconsulta* degenerarono, sopra tutto da quando presero a chiederli anche i *principes* mediante apposite *orationes in senatu habitae*: di fronte all'autorità pressante del *princeps*, ai senatori non restava che dare *consulta* conformi alle sue *orationes*, sicchè si pervenne addirittura, in tali casi, a non parlare nemmeno più di *senatusconsulta*, ma, apertamente, di *orationes principum* quali fonti del diritto.

3.3. A prescindere dalle *orationes principum in senatu habitae*, tutto un complesso di nuovi regola-

---

9.3.2. Sui *senatusconsulta* normativi, cfr.: Volterra, *shv.* in *NNDI.*; O' Brien Moore, *shv.* in *PW. Suppl.* 6 (1935); Loreti-Lorini, *Il potere legislativo del Senato romano*, in *St. Bonfante* 4 (1930). — Ai tempi di Gaio il carattere normativo dei *senatusconsulta* era ormai affermato, ma era ancora fresco il ricordo di precedenti dubbi a questo riguardo. Cfr. Gai 1.4: *Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum.* Viceversa, per il più tardo Ulpiano (cfr. D. 1.3.9): *non ambigitur senatum ius facere posse.* Si v. anche *infra* n. 69. — Sulle *orationes principum*: Wenger, *Die Quellen* 387 s.

9.3.3. Per le *constitutiones principum* ed i tentativi di giustificazione del loro valore normativo da parte della giurisprudenza classica, cfr. Gai 1.5: *Constitutio principis est*

menti giuridici derivò, sopra tutto a partire dal sec. II d.C., dall'iniziativa del *princeps* e dei funzionari dipendenti. Questi interventi esorbitarono, ovviamente, dai canoni della costituzione repubblicana e possono qualificarsi (utilizzando una terminologia peraltro di uso più limitato) come interventi *extra ordinem*, cioè al di fuori dell'*ordo* tradizionale della *respublica*. I loro modi di manifestazione si dissero *constitutiones principum* o *principales* e consistettero essenzialmente in quattro tipi: gli *edicta* (*ad magistratus*, oppure *ad populum*), i

---

quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. Gaio omette di parlare dei *mandata* e dei veri e propri *rescripta*, ma quel che rileva è il suo sforzo di giustificare costituzionalmente le *constitutiones* col fatto che i *principes* ripetono il loro potere dalle assemblee repubblicane: giustificazione, peraltro, di evidente debolezza. — Sul punto: Kreller, *Zur Lehre der klassischen Juristen über das Gesetzgebungsrecht der Principes*, in *ZSS.* 1920; Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali* (1937; rist. 1962); Volterra, *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le provincie*, in *St. Besta* 1 (1938); De Robertis, *Sull'efficacia normativa delle costituzioni imperiali*, in *AUBA.* 1941 e 1942; id., *Generalis, specialis, personalis constitutio*, in *AUBA.* 1942; Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle leggi imperiali nelle provincie*, in *Scr. Ferrini Pavia* (1946); Brasiello, *Aspetti innovativi delle costituzioni imperiali*, in *St. De Francisci* 4 (1956). — Sugli *edicta*: Orestano, *Gli editti imperiali*, in *BIDR.* 1936. — Sui *mandata*: Dell'Oro, « *Mandata* » *e* « *litterae* », in *PUMO.* 1960; Labruna, « *Mandata* » *e* « *litterae* », in *Labeo* 1962. — Sui *rescripta*: Pringsheim, *The legal policy and reforms of Hadrian*, in *JRS.* 1934; Vinci, *Sull'efficacia dei «rescripta»*, in *AUCT.* 1947. Cfr. Labruna, *Rescriptum divi Pii* (1962). — Sui *decreta* e la *cognitio extra ordinem* v. bibliografia in Guarino, *Diritto privato romano*⁸ cit. 276. In particolare, sul *consilium principis*: Crook, *Consilium principis* cit., con ampia bibliografia. V. anche la nt. che segue.

r e s c r i p t a (soluzioni di quesiti giuridici posti dai privati), le *e p i s t u l a e* (risposte a quesiti posti da funzionari o da giudici), i *m a n d a t a* (istruzioni ai funzionari), i *d e c r e t a* (decisioni *extra ordinem* di controversie sottoposte alla *cognitio* del *princeps* e dei funzionari da lui dipendenti).

3.4. Per effetto dell'ampio intervento, diretto e indiretto, esercitato dai *principes*, si formò, accanto al *ius vetus*, un complesso di nuovi regolamenti, cui si dette il nome di *i u s n o v u m*. Nucleo principale di esso fu l'insieme delle fonti giuridiche *extra ordinem* (cd. «*ius extraordinarium*»); ma non si trattò del nucleo esclusivo, perchè *ius novum* fu tutto quanto venne ad affermarsi, su iniziativa dei *principes*, sia pure in forme giuridiche repubblicane (per esempio, i *senatusconsulta*), a titolo di progresso e di modificazione rispetto ai principî tradizionali.

Il *ius novum* del principato non abrogò il *ius vetus*, di cui anzi rimasero formalmente intatti i due ceppi fondamentali del *ius civile* e del *ius honorarium*, ma piuttosto lo esautorò, rendendolo inoperante ovunque esso affermasse i suoi principî innovatori. Si ripetè, in altri termini, il fenomeno verificatosi qual-

---

9.3.4. Sul *i u s n o v u m*: Guarino, *L'ordinamento* 175 ss. Cfr. inoltre: Riccobono, *« Cognitio extra ordinem ». Nozione e caratteri del « ius novum »*, in *RIDA*. 1949; Riccobono j., *Studio sulla evoluzione del diritto romano nell'età imperiale* 1. - *Il problema del « ius novum » (« extraordinarium ») nella dottrina romanistica del sec.* XIX *e* XX, in *Il Circ. giur.* 1949; Schiller, *Factors in the development of the late classical Law*, in *Seminar* 1953.

che secolo prima, allorchè il *ius honorarium* esautorò il *ius civile*. E avvenne, inoltre, fatalmente che *ius civile* e *ius honorarium*, essendo accomunati in una posizione di scadimento di fronte al *ius novum*, cominciarono a perdere le loro caratteristiche differenziali, inizialmente così accentuate, dando l'inizio ad un processo di reciproca compenetrazione e unificazione, che sarebbe poi divenuto sempre più intenso nel corso del periodo postclassico.

4. La giurisprudenza classica, in tre secoli circa di prodigiosa attività, eccelse nella s i s t e m a z i o n e e c o o r d i n a z i o n e dei vari sistemi, elaborando, finalmente, del *ius* un quadro sistematico empirico, ma completo, che portò ad identificare il *ius* approssimativamente con tutto l'ordinamento statale romano.

Sin che il sistema del *ius novum* e delle sue fonti non ebbe preso consistenza e sviluppo (sec. II d.C.), la giurisprudenza fu un altro dei mezzi, di cui i *principes* si servirono per esercitare una influenza indiretta sul *ius Romanorum*. Augusto introdusse, infatti, una specie di patente di buon giurista (*i u s r e s p o n d e n d i e x a u c t o r i t a t e p r i n c i p i s*), concessa caso per caso ai migliori (e, nel contempo, ai più fidati) giureconsulti del tempo. Per tal modo si creò una sorta di giurisprudenza ufficiosa, assai vicina agli interessi ed ai suggerimenti del *princeps*, che prevalse largamente sulla restante giurisprudenza romana.

9.4. Sulla g i u r i s p r u d e n z a c l a s s i c a ampiamente *infra* ai nn. 21-45.

Nel periodo da Augusto ad Adriano (27 a.C. - 138 d.C.) i giuristi romani furono, nella loro maggioranza, divisi in due scuole, ricollegantisi in parte agli indirizzi muciano e serviano: quella dei Sabiniani e quella dei Proculiani. La rivalità tra le due scuole fu sopita del tutto, nell'età di Adriano, per merito della forte personalità di Salvio Giuliano.

Nel periodo da Adriano in poi, la giurisprudenza romana manifestò tendenza sempre più accentuata a decadere. Tuttavia, non mancarono, almeno sino ai Severi (235 d.C.), notevoli o addirittura notevolissime eccezioni.

10. Il periodo postclassico.

1. Il periodo postclassico del diritto romano corrisponde a quello dell'assolutismo imperiale,

---

10.1. La sostanziale postclassicità dell'epoca di transizione (235-312 d.C.) è una impostazione relativamente recente della storiografia romanistica: una impostazione, bisogna dire, che certi romanisti forse addirittura esagerano. Il disordine politico-sociale dei tempi (si afferma) ebbe le sue ripercussioni anche nel campo della giurisprudenza e le opere dei giuristi classici subirono perciò svariate alterazioni ad opera di lettori tanto superficiali quanto incolti, principalmente dominati dal desiderio di unificare, di semplificare, di adeguare alle esigenze immediate della pratica il poliedrico aspetto del diritto che esse presentavano. Solo a partire da Costantino (si aggiunge) si affermò il rispetto per gli scritti classici, le cui edizioni ultime (ma, purtroppo, già fortemente corrotte) furono considerate definitive e immodificabili, sì che i giuristi passarono ad esercitare la loro scarsa genialità in altro modo: non più con alterazioni degli scritti anteriori, ma con compilazioni a catena

da Diocleziano (284-305 d.C.) a Giustiniano I (527-565 d.C.). Fu un periodo di d e c l i n o della civiltà giuridica romana e di vario i n q u i n a m e n t o dei suoi princìpi, per effetto: sia della reazione esercitata sul

---

di frammenti estratti da opere diverse con sommari ad uso scolastico o giudiziario, con formulari, ecc. Per un quadro della letteratura *pro* e *contra* cfr.: Wieacker, *Textstufen* 16 ss. A nostro avviso, di veramente attendibile in queste recenti teorie è solo la scoperta dell'« anarchia giuridica » del III secolo, mentre è tutt'altro che convincente la tesi che gli scritti classici siano stati, da Costantino in poi, sia in Oriente che in Occidente, come canonizzati e praticamente assai poco modificati. — Indubbiamente, uno dei punti chiave di tutta la problematica del diritto romano postclassico è costituito dalla figura di D i o c l e z i a n o. Questi fu il fondatore della costituzione assolutistica, ma si discute se sia stato altresì un innovatore in materia di diritto privato. In questo senso: Taubenschlag, *Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletians* (1923) [= *Opera minora* 1 (1959)]. La dottrina dominante è, tuttavia, ancora di opposto avviso, ravvisando in Diocleziano l'ultimo rappresentante e difensore delle concezioni giuridiche classiche: Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Keiserreichs* (1891); Albertario, *Rc.* a Taubeschlag, ora in *St. dir. rom.* 6 (1954); id., *Da Diocleziano a Giustiniano*, ora in *St. dir. rom* 5 (1937); id., *La romanità di Diocleziano*, ora in *St. dir. rom.* 5 (1937) (nel rigore della sua impostazione, l'Albertario giunge sino al punto di ritenere interpolate, nei rescritti diocleziani a noi pervenuti, tutte le innovazioni che vi figurano). Sulla questione, con ampi riferimenti bibliografici, Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano* (1960), spec. 51 ss. A nostro parere, negare il carattere innovativo di molte costituzioni di Diocleziano è fortemente azzardato, così come è esagerato voler negare l'evidenza degli influssi provinciali cui Diocleziano soggiacque. Certo è solo che Diocleziano fu sempre e palesemente animato dall'intento di salvare l'integrità dell'Impero, e conseguentemente i valori della romanità, dalla decadenza interna e dalla corrosione degli elementi provinciali: il che non significa che egli non sia caduto in qualche equivoco e, forte tempra di realista qual'era, non abbia qua e là volontariamente ceduto per motivi di opportunità. — Sulla c o s t i t u z i o n e a s s o l u t i s t i c a del cd. « Basso Impero », oltre alle trattazioni generali di storia e di storia del

diritto ufficiale romano dagli ordinamenti dei diversi popoli assoggettati, sia dell'azione corrosiva dei princìpi tipicamente romani sviluppata dal trionfante Cristianesimo, sia della paurosa decadenza della cultura e del senso giuridico tra i giuristi.

---

diritto, cfr.: Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt* 6 voll. (1895-1920); Baynes, *The Byzantine Empire* (1926); Stein, *Geschichte des spätrömischen Reichs* 1. *Vom römischen zum byzantinischen Staate* (1928); Vasiliev, *Histoire de l'Empire byzantin* 1 (trad. franc., 1932); Paribeni, *Da Diocleziano alla caduta dell'Impero di Occidente* (1941); Piganiol, *L'Empire chrétien* (325-395) (1947); Bréhier, *Les institutions de l'Empire byzantin* (1949); Ostrogarski, *Geschichte des byzantinischen Staates*² (1952); Mazzarino, *La fine del mondo antico* (1959); Jones, *The later Roman Empire*, 3 voll. (1964). Del classico Gibbon, *History of the decline and fall of the Roman Empire* è apparsa un'ottima tr. italiana (1967). Un panorama completo della bibl. in: Mazzarino, *L'Impero romano* (vol. 2 del *Trattato di st. rom.* di Giannelli-Mazzarino) (1956) 3 ss. — Pur se quali precursori dell'assolutismo imperiale possono essere ravvisati, nel sec. II d.C., Commodo o addirittura Adriano, è pacifico che il 'fondatore' del nuovo Stato fu Diocleziano (285-304), col suo sistema della tetrarchia: due *Augusti* (uno per l'Occidente e l'altro per l'Oriente) fiancheggiati da due *Caesares*, da loro stessi designati come successori *in pectore*. L'opera di Diocleziano fu perfezionata e in parte corretta da Costantino I, sopra tutto quando questi cessò di dividere il potere con Licinio e regnò solo (324-337 d.C.); nel quadro dell'abbandono delle tradizioni pagane e del riconoscimento del Cristianesimo, l'imperatore unico assunse nel modo più aperto l'aspetto del despota legittimato al potere dall'appartenenza a una dinastia. Questa situazione si indebolì nelle mani dei successori di Costantino, ma fu rivivificata da Teodosio (379-395), che l'imperatore Valentiniano II (375-392) si era associato al potere come monarca della *pars Orientis*. Ormai, però, il destino dell'Impero era segnato; la definitiva scissione era fatale, e si verificò, infatti, alla morte di Teodosio I. I due figli di questi, Arcadio e Onorio, si attribuirono a titolo autonomo e indipendente il dominato rispettivo delle due parti: e la situazione durò immutata fino a Giustiniano I (527-565) e, dopo l'effimero tentativo di riunificazione operato da questi, nei secoli seguenti. — In ordine, particolarmente, alla r i f o r m a d i o c l e z i a n e a non può tacersi la presa di posizione di ta-

1.1. La *respublica* non fu mai espressamente abolita, ma le vestigia della sua struttura di governo si ridussero al mantenimento, a titolo di cariche puramente onorifiche, dei *consules*, dei *praetores*, dei *quaestores*, tutti peraltro di nomina o di conferma imperiale. Anche il *senatus* rimase, ma come espressione di una sorta di consiglio comunale della città capitale, Roma: alla quale, del resto, Costantino I contrappose, come seconda e più importante capitale, munita anch'essa di suo proprio senato, Costantinopoli (*Roma nova*). Forse la traccia più viva, che rimase della *respublica* nel periodo del *dominatus*, fu la persistente consuetudine di designare gli anni coi nomi della coppia dei *consules eponimi*.

---

luno (Segré, *Alcune osservazioni sulla costituzione dell'Impero da Diocleziano a Giustiniano*, in *ACIR.* 1 [1934]; cfr. Grosso, *Lezioni di storia di diritto romano*[5] [1965] 423 ss.), il quale sostiene che essa sia stata, rispetto al sistema del principato, più apparente che reale: il riordinamento essenzialmente formale dell'organizzazione di governo del principato avrebbe avuto lo scopo e l'effetto di difendere i valori tradizionali, pagani dello Stato romano contro le istanze di rinnovamento poste dal Cristianesimo. Secondo questa tesi, insomma, anche nel campo del diritto pubblico (oltre che in quello del diritto privato) Diocleziano sarebbe stato un « classico »: solo con Costantino avrebbe avuto inizio, in ogni settore, il periodo post-classico. Ma questa tesi, che ha indubbiamente in sè qualche notevole elemento di vero (cfr. De Francisci, *Arcana imperii* cit. 3.2.86 ss.), urta, a nostro avviso, contro troppi elementi di fatto per poter essere accolta.

10.1.1. Dell'organizzazione repubblicana postclassica merita di essere ricordato che il *senatus* (e, con Costantino, i due *senatus*) era composto di due categorie di *senatores*: quelli effettivi, che partecipavano alle sedute e alle votazioni, e quelli onorari, che erano insigniti soltanto del titolo. La dignità di senatore era ereditaria, ma il novero dei *senatores* era di continuo aumentato dalle nomine imperiali: si

2. L'*imperium* venne concepito come Stato patrimoniale, secondo una costruzione tipicamente orientale. L'*imperator* o gli *imperatores*, più che capi di esso, furono i suoi *domini*, gli arbitri indiscussi e indiscutibili delle sue sorti; e in altri termini, i *cives Romani*, più che « cittadini » veri e propri, divennero, nella sostanza, « sudditi » del potere imperiale. Tuttavia non mancò di distinguersi nettamente tra il vero

---

trattava, infatti, pur sempre di cariche molto ambite, sia per il prestigio formale del senato (detto generalmente *amplissimus ordo, nobilissima curia, sacratissimus coetus*, ecc.) e sia per le non indifferenti esenzioni fiscali cui esse davano titolo. A parte le funzioni amministrative (comprensive della potestà di designare i *praetores* e i *quaestores*, che all'imperatore spettava peraltro di confermare), il *senatus* aveva la prerogativa (riconosciutagli da Valentiniano III e da Teodosio II, nel 426 d.C.) di partecipare alla preparazione delle leggi in una col *consistorium sacrum*: ma si trattava di partecipazione puramente formale e *ad solemnitatem*. Quanto ai *consules*, essi erano due per anno, uno per l'Oriente ed uno per l'Occidente, di nomina imperiale: gli imperatori, che spesso si erano arrogati il titolo per singoli anni, finirono per attribuirselo a vita (come *consules perpetui*).

10.2. L'organizzazione imperiale aveva il suo vertice e il suo fulcro nell'*imperator* (o negli *imperatores*), la cui supremazia non era più legata al sommo comando civile e militare, ma derivava da una posizione ritenuta ancora più alta e distaccata. L'*imperator* è *sacer, sacratissimus, divinus*, vive chiuso nei suoi palazzi ed ammette solo pochi ed altissimi dignitari al suo cospetto. Da lui dipendevano la *militia armata*, cioè l'esercito, e la *militia palatina* o *cohortalis*, cioè la burocrazia civile: ambedue gerarchicamente ordinate. I più alti gradi della gerarchia civile erano costituiti dai seguenti funzionari: il *magister officiorum*, sorta di segretario di Stato, da cui dipendevano gli *scrinia* o dicasteri *ab epistulis, a libellis, a memoria, dispositionum*, le guardie di palazzo (*scholae palatinae*), la polizia politica (*agentes in rebus*), il cerimoniale (*officium admissionum*); il *quaestor sacri palatii*, supremo consigliere giuridico dell'imperatore; il *comes sacrarum largitionum*, ministro del tesoro; il *comes rerum privatarum*, amministratore del patrimo-

e proprio *dominium* imperiale e il *dominatus* politico esercitantesi su persone e cose libere dal godimento e dalla utilizzazione diretta dell'imperatore. Oggetto del *dominium* imperiale, analogo alla proprietà privata, furono: la *res privata principis*, costituita dai demanî imperiali e dalle entrate straordinarie del fisco, e amministrata dal *comes rerum privatarum*; il *patrimonium principis*, istituito da Anastasio e amministrato dal *comes patrimonii*, che risultava di un più ristretto compendio di beni liberamente disponibili; le *res publicae*, vincolate dalla destinazione all'uso pubblico (ad es. le strade imperiali). Oggetto del *dominatus* imperiale furono gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero e i beni di proprietà privata: il potere dell'*imperator* sugli uni e sugli altri era ristretto normalmente all'applicazione di alcuni limiti alla loro libertà o alla loro libera disposizione (imposte, *munera* ecc.) e solo eccezionalmente poteva giungere alla messa a morte, alla confisca ecc.

---

nio imperiale; il *praepositus sacri cubiculi*, con funzioni di ciambellano e maestro di palazzo. L'impero era territorialmente diviso in quattro *praefecturae* (*Oriens*, *Illiricum*, *Italia*, *Gallia*) comandate ciascuna da un *praefectus praetorio* e ripartite in diocesi e, subordinatamente, in provincie. — Di tutta questa complessa organizzazione fornisce preziosa testimonianza la « *Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis* »: un documento dei primi del sec. V d.C. conservato in un *Codex Spirensis* oggi perduto (edizioni del Böcking [1839-1853] e, soprattutto, del Seeck, *Notitia Dignitatum, accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et latercula Provinciarum* [1876; rist. a. 1962]).

3. Nell'epoca postclassica pervennero a completo inaridimento tutte le vecchie fonti di diritto: *leges publicae, senatusconsulta, edicta magistratuum* ecc. I princìpi, che erano scaturiti da esse furono usualmente accomunati nella denominazione complessiva di *iura* (o di *ius vetus*, come già si diceva in periodo classico) e questa denominazione venne particolarmente usata per gli scritti della giurisprudenza, preclassica e classica, in cui tali princìpi si trovavano tutti raccolti e commentati. Di contro ai *iura*, le *constitutiones principum*, che erano ormai l'unica e vera fonte viva di nuova produzione giuridica, ebbero la denominazione generica di *leges*. E non tanto le *leges*, quanto sopra tutto i vecchi e antiquati *iura*, furono sottoposti a continua elaborazione e rielaborazione nelle scuole di diritto e soffrirono, perciò, di inquinamenti formali e sostanziali mediante interpolazioni, glossemi, parafrasi ecc.

4. Diretta conseguenza dell'assolutismo monarchico fu il pieno trionfo del *ius novum* sul *ius vetus*.

10.3. Il dualismo *ius vetus-ius novum* si risolve, in taluni testi postclassici, nella contrapposizione del « *ius* » o dei « *iura* » (nel senso di: scritti della giurisprudenza classica) alle « *leges* » (o *constitutiones*). cfr. CI. 7.65.5 (= CTh. 11.36.25) (*Valens Gratianus et Valentinianus*, a. 378): *Ab exsecutione appellari non posse satis et iure et constitutionibus cautum est reli.* Sulle orme del Savigny, la dottrina romanistica è solita dare al dualismo una portata generale, che esso probabilmente non ebbe: v., in questo senso, Gaudemet, « *Ius* » *et* « *leges* », in *Iura* 1950.

10.4. Sul *ius novum*, nella sua configurazione postclassica: Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise au IV^e et V^e siècles* (1957), con ampia bibliografia. —

La volontà del *princeps* divenne fonte prevalente del diritto dello Stato: « *quod principi placuit legis habet vigorem* » (Ulp. D. 1.4.1 itp.). Questa concezione accentratrice della normazione giuridica era rafforzata dalla concezione, secondo cui l'*imperator* era anche il supremo interprete del diritto, e quindi il supremo giudice: « *tam conditor quam interpres legis, solus imperator iuste existimabitur* » (Iust. CI. 1.14.12. 5). Limiti concreti alla potestà normativa e giurisdizionale dei *principes* derivavano, tuttavia, dalla sfera territoriale delle loro attribuzioni di governo, dalla durata della loro carica, dall'oggetto dei provvedimenti emanati e dal tipo dei provvedimenti stessi.

4.1. Quanto all'oggetto e al tipo dei provvedimenti, si distinse tra *leges generales* e *leges*

L'autonomia del potere legislativo imperiale risulta sia dal fatto che l'*imperator* è definito egli stesso *lex animata*, *νόμος ἔμψυχος* (cfr. Themist. *Or.* 16.213 *a*; *Nov.* 105.2.4), e sia dal fatto che ormai le sentenze contrarie alle *constitutiones principum* sono considerate nulle alla stessa stregua di quelle *contra leges* o *contra senatusconsulta* (cfr. Mod. D. 49.1.19 itp.: *non iure profertur sententia, si specialiter contra leges vel senatus consultum vel constitutionem fuerit prolata*; cfr. invece Marcian. D. 48.10.1.3; Paul. 5.24.4 e, sul punto: De Robertis, *L'efficacia normativa delle costituzioni imperiali*, in *AUBA*. 1941; id., *Le sentenze « contra constitutiones »*, in *ZSS*. 1942). — La redazione delle costituzioni era affidata essenzialmente al *quaestor sacri palatii*, ma prima di giungere a questa fase conclusiva vi erano: quella dell'eventuale *suggestio* del testo legislativo ad opera degli *scrinia* (*retro* nt. 10.2) e quella dell'eventuale parere ad opera del *consistorium principis*.

10.4.1. Per la individuazione delle *leges generales*, è importante un brano della cd. « legge delle citazioni » (Theod. et Valent. *ad senatum urbis Romae*, a. 426, in CTh. 1.4.3 = CI. 1.14.3): *Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum*

speciales (o comunque non *generales*), a seconda che fossero o non fossero relative a tipi di casi ed a categorie di sudditi. Ovviamente, mentre le *leges generales* avevano, nell'àmbito del loro riferimento, vigenza illimitata, le altre *leges* avevano applicazione strettamente condizionata al caso o alle persone cui si riferivano.

«*Leges generales*», non tutte peraltro della stessa ampiezza, furono: le *orationes ad senatum*, lette solennemente al senato (di Roma o di Costantinopoli) da un funzionario di grado superiore, allo scopo di rendere pubbliche delle norme valevoli per tutta la relativa *pars Imperii*; gli *edicta ad populum* o *ad universos provinciales* (o più limitatamente, gli *edicta* indirizzati *Italicis, ad Afros, ad populum urbis Romae*, ecc.), pubblicati mediante affissione; gli *edicta ad praefectos praetorio*, che questi funzionari avevano il compito di trasfondere in propri *edicta*, valevoli nell'àmbito della rispettiva *praefectura*; gli *edicta* diretti a funzionari di corte, perchè facessero applicazione dei

---

observentur, quae vel missae ad venerabilem coetum (il senato) *oratione conduntur vel inserto « edicti » vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit...* (1) *Sed et si generalis lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, vim obtineat edicti* rell. Forse il criterio formalistico indicato nel *pr.* (*leges generales* sono le *orationes ad senatum* e i provvedimenti denominati *edicta*) è stato integrato in un secondo momento dal criterio sostanzialistico indicato nel § 1: può supporsi, in altri termini, che anche qui una integrazione dell'originario dettato di Valentiniano III sia stata fatta da Teodosio II in occasione della ripubblicazione della *lex* nel CTh. — Sulle *leges speciales* e le questioni ad esse connesse: Gaudemet, *La formation* cit. 26 ss. Cfr. anche: De Francisci, *Osservazioni sulle condizioni del-*

dettami in essi espressi nelle materie di loro competenza.

«*Leges speciales*» (o comunque non *generales*) furono: i *rescripta* (*ad relationem vel ad consultationem emissa*), con i quali si risolvevano casi particolari sottoposti all'imperatore mediante *preces, libelli, supplicationes*, di cui l'esame era rimesso agli *scrinia a memoria, ab epistulis* e *a libellis;* le *adnotationes*, che erano forme più spedite di risoluzioni, sovente emesse per concedere *beneficia* a singoli; le *pragmaticae sanctiones* (o *pragmaticae formae* o *leges*), altra forma sommaria (ma rivestita di una certa solennità) di risoluzione, cui si ricorreva in ipotesi disparate, ma principalmente per la concessione di *beneficia* ad enti, città, province. Fortemente decaduti erano i *mandata* e i *decreta*, questi ultimi surrogati dalle *sententiae* (o *decreta*) dei funzionari che amministravano giustizia nel nome dell'imperatore.

4.2. Quanto alla applicabilità territoriale delle costituzioni, è chiaro che il problema non sorge per le *leges speciales* e per quelle *leges genera-*

---

la legislazione nei sec. IV e V, in *Scr. Salandra* (1928); Remer, *« Sanctio pragmatica »*, in *RH.* 1943; Dell'Oro, *Sul concetto di « pragmatica sanctio »*, in *SDHI.* 1945; Schönbauer, *Die Pragmatische Sanktion*, in *Forschungen und Fortschritte* 1961. Le *pragmaticae sanctiones* sono rimaste un tipo alquanto misterioso, che presenta sorprendentemente caratteristiche sia delle *leges generales* che delle *leges speciales*: la loro redazione era affidata a funzionari appositi (i *pragmaticiarii*), estranei ai normali *scrinia*, ma la loro applicazione era subordinata (alla pari dei *rescripta*) alla condizione *« si preces veritate nituntur »*.

10.4.2. Sul problema della vigenza territoriale delle *leges* postclassiche: De Dominicis, *Il problema dei rapporti buro-*

les, che fossero, peraltro, limitate dal riferimento a determinate prefetture o province. E' discusso, invece, se le *leges generales* prive di ogni limitazione formale si applicassero a tutto l'impero allorquando fossero state emanate dall'*Augustus* di una sola *pars Imperii*. Probabilmente, solo con la recisa scissione dell'impero seguita alla morte di Teodosio I (395 d.C.) si affermò chiaramente il principio, secondo cui l'*Augustus* di ciascuna *pars Imperii* non poteva dettar legge in relazione all'altra *pars*, nè poteva emanare *leges* applicabili al di fuori del proprio dominato. Sino a quel momento dovette persistere, invece, il concetto della formale unità dell'impero, e quindi della competenza di ciascun imperatore a legiferare in ordine a tutto il territorio dello stesso. Dopo la scissione del 395 fu rimesso soprattutto alla buona volontà degli imperatori lo sforzo di subordinare entrambi le parti dell'impero alle stesse *leges*: risultato, questo, che si raggiunse o con il sistema della collaborazione nella stesura paral-

---

cratico-legislativi tra Occidente ed Oriente nel Basso Impero romano alla luce delle « inscriptiones » e « subscriptiones » delle costituzioni imperiali, in *RIL.* 1954; Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IVe siècle*, in *St. De Francisci* 2 (1954). Secondo la dimostrazione di questi autori, alla fine del IV secolo le costituzioni vigevano solo nella *pars Imperii* del luogo di emissione (risultante dalla *subscriptio*): e ciò anche se la *inscriptio* portava il nome di ambedue gli imperatori. — La costituzione di Teodosio II e Valentiniano III in CTh. 1.1.5 (a. 429) è quella con cui fu pubblicato il primo programma del Codice Teodosiano (*infra* n. 93): *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum transmittatur adfatibus in alteris quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum.*

lela di alcune importanti *leges generales* o col sistema della recezione delle *leges* di una *pars Imperii* da parte dell'imperatore dell'altra *pars*. Teodosio II e Valentiniano III, in una costituzione congiunta del 429 (CTh. 1.1.5), cercarono di consolidare il sistema della recezione, prescrivendo che per l'avvenire le *leges* emanate in una sola delle due *partes* dovessero esser comunicate all'altro imperatore, onde ricevere esecuzione anche da questi. Ma la disposizione rimase lettera morta.

4.3. Quanto, infine, alla vigenza temporale delle *leges* imperiali, si affermò facilmente il principio che le *leges generales* avessero valore in perpetuo, finchè non fossero state esplicitamente o implicitamente abrogate da altre *leges generales*. Per le *leges speciales*, invece, non solo se ne escluse la applicabilità ai casi analoghi, ma prevalse l'idea che esse (e conseguentemente i *beneficia* o *privilegia* da esse elargiti) perdessero automaticamente valore con la morte dell'imperatore: ragion per cui dovessero essere rinnovate o almeno implicitamente confermate dal successore.

5. La legislazione imperiale non fu, peraltro, tanto copiosa quanto si potrebbe credere. Gli

---

10.4.3. Sul problema della vigenza temporale delle *leges* postclassiche: Gaudemet, *La formation* cit. 9 ss. Per le *leges generales*, cfr. CTh. 1.4.3 riportato *supra* nt. 10.4.1.

10.5. Altri fattori, oltre all'assolutismo di governo, intervennero a determinare l'evoluzione postclassica del diritto romano: la nuova situazione sociale ed economica, la

imperatori non vollero innovare il diritto romano, ma vollero essenzialmente tenerlo al corrente con i nuovi sviluppi della vita sociale, modificandone i princìpi nei limiti del necessario. La loro politica legislativa (sopra tutto nel caso di Diocleziano e, due secoli dopo, di Giustiniano) fu, anzi, persino diretta talvolta a difendere, entro certi limiti, il patrimonio giuridico genuinamente romano dagli inquinamenti dei diritti provinciali: e se ciò in buona parte non riuscì, dipese dalla notevolissima forza di resistenza e di penetrazione che gli ordinamenti delle *provinciae* ebbero, sopra tutto localmente, nei confronti di un ordinamento giuridico invecchiato e rigido, quale era divenuto, quello romano puro.

6. Il moltiplicarsi del numero e l'accrescersi della importanza delle costituzioni imperiali determinarono, sin dai primi tempi del periodo dell'assolutismo imperiale, l'opportunità di redigere, soprattutto ad uso dei pratici, raccolte di costituzioni impe-

---

riforma del processo giurisdizionale (*cognitio extra ordinem*), il Cristianesimo, l'ellenismo, l'involuzione dello spirito giuridico. — In generale, per queste altre cause dell'evoluzione postclassica, oltre ai manuali di storia del diritto romano, cfr.: Albertario, *I fattori della evoluzione del diritto romano postclassico e la formazione del diritto romano giustinianeo*, ora in *St. dir. rom.* 5 (1957); id., *Introduzione allo studio del diritto romano giustinianeo* (1935) 81 ss.; Chiazzese, *Introduzione allo studio del diritto romano*[3] (1947) 286 ss.; Orestano, sv. *Diritto romano*, in *NNDI.* e ora, ampiamente, Guarino, *Diritto privato romano*[3] 143 ss.

10.6. Sul *codex Gregorianus* e su quello *Hermogenianus* ampiamente *infra* al n. 92. — Sul *codex Theodosianus*, ancora *infra* al n. 93.

riali (*leges*). Le prime furono raccolte private: il *Codex Gregorianus* e il *Codex Hermogenianus*. Nel 439 d.C. fu pubblicata, invece una compilazione ufficiale di *leges* imperiali, il *Codex Theodosianus*, per ordine dell'imperatore Teodosio II.

7. Finito l'impero di Occidente (476 d.C.), alcuni dei re barbarici stanziatisi in Europa presero l'iniziativa di pubblicare raccolte miste di *iura* e di *leges* (*leges Romanae Barbarorum*), ad uso delle popolazioni romane assoggettate, onde fornire alle medesime un facile prontuario dei princìpi fondamentali del loro diritto: tali furono, tra le altre, la *lex Romana Wisigothorum* (o *Breviarum Alaricianum*), emanata nel 506 dal re dei Visigoti Alarico II per le popolazioni della Spagna e dell'Aquitania (Francia occidentale), e la *lex Romana Burgundionum*, emanata negli stessi anni dal re Gundobado per i popoli della Borgogna. Posizione a sè stante ha l'*Edictum Theodorici*, pubblicato intorno al 500 dal re degli Ostrogoti Teodorico: considerandosi questi rappresentante in Italia dell'imperatore d'Oriente Zenone, anzichè re indipendente, l'Editto si applicò, oltre che agli elementi romani, anche ai Goti, i quali vennero per tal modo a dover obbedire ad un diritto diverso da quello loro originario.

10.7. Sulle *leges Romanae Barbarorum*, *infra* al n. 95.

8. Tra gli indici di decadimento della giurisprudenza romana in età postclassica quello esteriormente più notevole è costituito dalla cd. legge delle citazioni, una costituzione dell'imperatore d'Occidente Valentiniano III (426 d.C.), la quale dispose che i soli giureconsulti, i cui pareri potessero essere prodotti in giudizio e dovessero essere tenuti in conto dai giudicanti, fossero Gaio, Paolo, Ulpiano, Modestino e Papiniano, con prevalenza dell'opinione di quest'ultimo. Questa costituzione, presto estesa anche all'impero di Oriente, annullò del tutto l'importanza, già assai scarsa, della giurisprudenza contemporanea nel mondo postclassico.

8.1. L'attività della giurisprudenza postclassica si immiserì, pertanto, sino al punto da diventare anonima e da rinchiudersi tra le mura delle scuole elementari di diritto. Tuttavia, qui bisogna far distinzione tra giurisprudenza di Occidente e giurisprudenza di Oriente: *a*) la giurisprudenza occidentale esercitò per tutto il sec. IV d.C. una notevole attività di aggiornamento, e quindi di modificazione delle opere giurisprudenziali classiche, ma poi degradò ad una attività ancora più misera, di crestomazia e di sunterelli, sino ad estinguersi quasi del tutto nel sec. IV d.C.; *b*) la giurisprudenza

---

10.8. Sulla legge delle citazioni: *infra* al n. 48.

10.8.1. Sulle scuole occidentali e orientali: *infra*, rispettivamente ai nn. 52 e 53. — Sulle compilazioni pregiustinianee, ampiamente, *infra* ai nn. 96-100.

orientale, invece, dopo una fase di non eccezionale influenza (sec. IV d.C.), di pari passo con l'affermarsi dell'impero di Oriente (sec. V e seguenti), trovò modo di mostrarsi sempre più attiva e vivace sopra tutto nelle scuole di Costantinopoli e di Berito, nell'opera, peraltro deleteria, di adattamento dei princìpi giuridici romani alle esperienze ed alle esigenze delle popolazioni ellenistiche.

Delle compilazioni giurisprudenziali postclassiche, sopra tutto occidentali, rimane qualcosa, che, nella scarsezza di fonti di cognizione diretta, ci è assai utile per una indiretta conoscenza del diritto romano classico.

9. Non solo nel campo politico, ma anche e sopra tutto in quello giuridico, Giustiniano I (527-565 d.C.) dedicò ogni sforzo alla restaurazione dei valori genuini della romanità. Conscio del decadimento della giurisprudenza e del pernicioso inquinamento progressivamente determinatosi nel puro diritto romano, egli cercò di porre a tutto ciò almeno un argine, ordinando una grandiosa compilazione di *iura* e di *leges*, la quale si sottraesse, in forza del suo carattere ufficiale, ad ulteriori future corrosioni. Ma, naturalmente, egli volle anche approfittare della realizzazione di questo grandioso programma per ap-

---

10.9. Sull'atteggiamento di Giustiniano nei confronti del diritto classico, si v., da ultimo: Schindler, *Justinians Haltung zur Klassik* (1966). — Sulla compilazione giustinianea, *infra* n. 101 ss.

portare al materiale utilizzato, e particolarmente ai *iura*, quegli ammodernamenti e quelle modifiche che il volgere dei tempi aveva reso indispensabili. Di qui un certo numero di interpolazioni (cd. *emblemata Triboniani*), molte a carattere eminentemente formale, ma altre a carattere di modifiche sostanziali e talvolta decisamente innovative, che i testi inseriti nella compilazione hanno subìto ad opera delle commissioni compilatrici.

Dopo un primo esperimento, costituito da un *Codex* di *leges* (529 d.C.), l'opera di compilazione fu portata a termine in quattro anni, dal 530 al 534. I posteri chiamarono il tutto, in segno di onore, *Corpus iuris civilis*.

9.1. Le parti del *Corpus iuris civilis* sono: *a*) i *Digesta seu Pandectae* (da *digerere* = ordinare); *b*) le *Institutiones Iustiniani; c*) il *Codex repetitae praelectionis*. Appendice del *Corpus iuris civilis* possono essere considerate le costituzioni posteriori al 534 d.C. di Giustiniano e dei suoi immediati successori, le cd. *Novellae* (*constitutiones*), di cui esistono alcune raccolte private.

10. Nonostante il formale divieto di Giustiniano di compiere ogni attività giurisprudenziale di critica

---

10.9.1. Sulle singole parti della Compilazione, in particolare *infra* ai nn. 101-107.

10.10. Sulle compilazioni giuridiche postgiustinianee, si v. *infra* al n. 109.

CAPITOLO X

L'INDAGINE CRITICO-ESEGETICA DELLE FONTI

SOMMARIO: 117. Quadro generale. — 118. I presupposti per le analisi critico-esegetiche. — 119. L'analisi filologica del testo. — 120. L'analisi stilistica del testo. — 121. L'analisi logico-generale del testo. — 122. L'analisi logico-giuridica del testo. — 123. L'analisi storica del testo. — 124. L'analisi sistematica del testo. — 125. L'analisi esegetico-comparativa del testo.

117. QUADRO GENERALE.

1. Il procedimento o metodo critico-esegetico si applica a ciascun singolo testo, al fine di rintracciare le eventuali alterazioni, che lo stesso abbia subito ad opera di persone diverse dall'autore (amanuensi, lettori, commentatori, rielaboratori, falsificatori, ecc.). Dette alterazioni raramente riescono, all'analisi, sicure: il più delle volte esse sono probabili, o anche soltanto possibili.

Caratteristica generale del procedimento critico-esegetico, in ogni sua manifestazione, è di

---

117. Sul problema delle interpolazioni, *amplius infra* n. 127. — Si v., in generale sugli argomenti trattati in questo capitolo, di recente: Lombardi L., *Un appunto per la critica del testo giurisprudenziale romano*, in *Synteleia Arangio-Ruiz* (1964).

fissare, nel modo meno arbitrario e più sicuro possibile, alcuni p r e s u p p o s t i, ai quali si ritiene che il testo, nella sua redazione originaria, avrebbe dovuto, in linea di massima, attenersi.

Alla determinazione dei presupposti fa sèguito una a n a l i s i del testo, volta ad accertare la corrispondenza, o meno, di quest'ultimo ai presupposti stessi. Se l'analisi porta a un accertamento positivo (corrispondenza del testo ai presupposti), si conclude che il testo è g e n u i n o. Se l'analisi porta ad un accertamento negativo (non corrispondenza del testo ai presupposti), si conclude che il testo è a l t e r a t o e si passa, se possibile, a determinare i c o n f i n i e l'e p o c a delle alterazioni.

Giova sottolineare e ribadire, a scanso di equivoci, che il procedimento critico-esegetico non solamente deve applicarsi ai testi di fattura postclassica ma anche ai testi derivanti dalle età anteriori. Anche questi testi, infatti, sebbene in misura inferiore, possono aver subito, ed hanno subito, alterazioni ad opera di amanuensi, lettori, commentatori, ecc. La critica moderna ha accertato, con sufficiente sicurezza, alterazioni subite, ad esempio, dalle Istituzioni di Gaio nel corso dell'età classica, per non parlare di casi analoghi di minore importanza. Del resto, chi scorra con lo sguardo i documenti dell'età classica a noi direttamente pervenuti non può non constatare *de visu* le numerose e visibilissime correzioni ed inserzioni da essi subite nell'opera di trascrizione e di revisione della stessa: ciò aiuta ad intuire la importanza e la varietà delle alterazioni che le fonti giuridiche romane, e spe

cialmente quelle giurisprudenziali, hanno potuto ricevere nel corso degli anni.

118. I PRESUPPOSTI PER LE ANALISI CRITICO-ESEGETICHE.

1. Funzione delicatissima di chi proceda alla critica esegetica dei testi è la determinazione dei presupposti ai quali si ritiene che i testi stessi, nella loro redazione originaria, avrebbero dovuto corrispondere.

La maggior parte di questi presupposti hanno carattere indiziario, essendo il derivato di conclusioni, più o meno sicure, raggiunte dalla dottrina romanistica in ordine ad un certo stadio dell'evoluzione giuridica romana, o ad una certa figura della giurisprudenza di Roma, o ad una certa situazione dell'ordinamento giuridico pubblico o privato. Si aggiunga che raramente vi è accordo completo in dottrina circa la determinazione dei presupposti stessi, la loro estensione, i loro rapporti reciproci. Ciò rende l'indagine ancor più delicata e costringe, man mano che nuovi risultati si raggiungono, ad un continuo lavoro di revisione dei presupposti, e quindi ad un

---

118. Diversamente Bonfante, Albertario ed altri studiosi hanno considerato i presupposti, di per sè bisognevoli di verificazioni e oggetto essi medesimi di uso guardingo e di critica, come criteri di indagine. Cfr. rispettivamente, per i due autori cit., *Storia*[4] 2 (r. 1959) 135 ss. e *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo* (1935) 43 ss.

rinnovato lavoro di analisi di testi già precedentemente, sotto altro punto di vista, analizzati.

Difficile una enunciazione completa di tutti i presupposti per le analisi critico-esegetiche. Le principali categorie possono essere indicate come segue: *a*) presupposti filologici; *b*) presupposti stilistici; *c*) presupposti logico-generali; *d*) presupposti logico-giuridici; *e*) presupposti storici; *f*) presupposti sistematici; *g*) presupposti esegetico-comparativi.

La diagnosi critico-esegetica del testo può essere formulata soltanto dopo che si sia proceduto ad effettuare altrettante e successive analisi del testo stesso per quanti sono i presupposti fissati.

119. L'ANALISI FILOLOGICA DEL TESTO.

1. L'analisi filologica del testo consiste nell'accertare la rispondenza di esso alla categoria dei presupposti filologici.

119.1. Come esempi di ricerche informate all'analisi filologica si possono ricordare i seguenti scritti: Mancaleoni, *Contributo allo studio delle interpolazioni*, in *Filangieri* 1901; Ferrini, *Note critiche ed esegetiche*, in *BIDR.* 1901, ora in *Opere* cit.; Di Marzo, *Postille critiche ed esegetiche*, in *AG.* 1903; id., *Bonae fidei contractus* (1904); Albertario, « *Hodie* », *contributo alla dottrina delle interpolazioni* (1911); id., *L'uso classico e l'uso giustinianeo di* « *estorquere* », in *ZSS.* 1911; id., *La costruzione* « *nisi-tunc enim* » *ed altre somiglianti*, in *Filangieri* 1911; id., *L'uso di* « *salubritas* », « *salubris* », « *salubriter* », in *RIFIC.* 1929; id., « *Providentia* », in *ATH.* 1928; id., « *Caritas* », in *RIL.* 1931; id., « *Aventicius* », in *RIL.* 1931

2. Presupposti filologici dell'analisi testuale sono quelli relativi al linguaggio (grammaticale e sintattico), che si ha ragione di ritenere caratteristico dei varî secoli della storia romana. La alterazione del testo è denunciata dalla non rispondenza di esso alle regole di lingua dell'epoca in cui fu redatto. I confini e l'epoca dell'alterazione sono eventualmente denunciati dalla presenza nel testo di elementi del linguaggio di epoche posteriori. Su questa strada, l'analisi filologica può anche portare a stabilire, sulla base di un'accurata valutazione della grammatica e della sintassi usate, l'età di un testo di epoca dubbia.

3. Il presupposto dell'analisi filologica è, essenzialmente, di dominio dei filologi, i quali, avvalendosi del

---

[tutti questi contributi sono ora raccolti negli *Scritti*]; Beseler, *Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen* 1 (1910), 2 (1911), 3 (1913), 4 (1920), 5 (1931); id. *Miscellanea critica, Romanistische Studien, Textkritische Studien, Miszellen,* in *T.* 1928, 1930; id., *Juristischen Miniaturen* (1929) id., *Subsiciva* (1929); id., *Opora* (1930); id., *Unklassische Wörter,* in *ZSS.* 1936-37; Solazzi, « *Calculus* », in *RIL.* 1925, ora in *Scritti* 3 (1960) [nella raccolta di scritti di questo Maestro si trovano numerosi altri fondamentali contributi informati al metodo in questione]; Ratti, « *Movet quia* » *e simili espressioni nel linguaggio dei giureconsulti romani,* in *RISG.* 1927; Volterra, « *Delinquere* » *nelle fonti romane,* in *RISG.* 1930; id., « *Flagitium* » *nelle fonti giuridiche romane,* in *AG.* 1934; Guarneri Citati, « *Supplere* » *nei testi giuridici,* in *SDHI.* 1935; Donatuti, « *Iustus* », « *iuste* », « *iustitia* » *nel linguaggio dei giuristi classici,* in *AUPE.* 1938; De Martino, « *Vel etiam* » *nelle fonti giuridiche romane,* in *ANA.* 1938; Sargenti, « *In summa* », in *AG.* 1939; Guarino, « *Insidiari* » *nei testi giuridici,* in *SDHI.* 1939; id. « *Extraneus* », in *ZSS.* 1941.

119.3. Per studi sulla lingua e lo stile dei giuristi roman, si v. Kalb, *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakte-*

materiale prosastico latino delle varie epoche, hanno appunto formulato una storia del linguaggio latino nei secoli, e quindi le regole del linguaggio latino nelle varie epoche. I romanisti non hanno, dunque, che da rifarsi, nelle loro analisi filologiche, a queste regole del linguaggio: presupponendo, beninteso, che esse siano state tenute effettivamente presenti da chi ha redatto o ritoccato i testi. Naturalmente, può anche darsi che, viceversa, ciò non sia avvenuto e deve anche non dimenticarsi che non sempre i giuristi usano scrivere con estrema proprietà di forma, essendo essi dei tecnici e non dei letterati. Tuttavia è anche giusto ritenere che un giurista non sia un illetterato e che, quindi, egli non si abbandoni a fraseologie non

---

*ristik auf Grundlage der Digesten*² (1888); id., *Wegweiser in die römische Rechtssprache mit Uebersetzungsbeispielen aus dem Gebiete des römischen Rechts* (1912), ora rist. in un solo volume (1961); id., *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt* (1890); Wölfflin, *Zum Wörterbuch der klass. Jurisprudenz*, in *ZSS.* 1888; Schultze, *Zum Sprachgebrauch der röm. Juristen*, in *ZSS.* 1891; id., *Spezialgrammatik*² (1923); Leipold, *Ueber die Sprache des Juristen Aemil Papinian* (1891); Grupe, *Zur Sprache der gaianische Institutionenfragm. in Justinians Digesten*, in *ZSS.* 1895; id., *Gaius und Ulpian*, in *Beitr. z. röm. Rechtsgeschichte* (1896). Si v. anche Kaser, *Das Ediktstil* cit. Altra letteratura, *supra*: cap. III, nelle note relative ai singoli giuristi. Tra la più antica letteratura, si cfr. Dukerus, *Opuscula varia de latinitate iurisconsultorum vet.* (1711); Brissonius, *De verb. sign.* (1743). — Sull'argomento, si cfr. Gradenwitz, *Zum Wörterbuch des klass. Rechtswissenschaft*, in *ZSS.* 1888; id., *Zur Rechtssprache*, in *ZSS.* 1896. — In tema di filologia giuridica latina, si v. Kalinka, *Digestenkritik und Philologie*, in *ZSS.* 1947; Ceci, *La lingua del dir. rom.*, 1. *Le etimologie dei giureconsulti romani* (1892); Georgescu, *Études de philologie juridique et de droit romain.* 1. *Les rapports de la philologie classique et du droit romain* (1940); Devoto, *I problemi del più antico vocabolario giuri-*

corrispondenti alle regole fondamentali della lingua dei suoi tempi. Con queste avvertenze, pro e contro la fiducia nei presupposti filologici, vanno considerate le indagini romanistiche di alcuni storiografi (Eisele, Gradenwitz, Beseler, Rechnitz), che all'osservanza filologica dei giuristi romani hanno conferito importanza preponderante.

4. Come esempi di analisi filologica, si vedano i seguenti:

4.1. - D. 29.1.1. (Ulp. 45 *ad ed.*). *Miles autem appellatur a multitudine, aut malo, quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum, ductum a Graeco verbo, tractum a dagmate: nam Graeci mille hominum multitudinem τάγμα appellant, quasi millensimum quemque dictum: unde ipsum lucem χιλίαρχον appellant...*

Il testo è palesemente alterato. Ulpiano, cui il brano è attribuito, non avrebbe certamente scritto (con mutamento dal singolare al plurale) « *miles... appellatur... a militia, ...quam pro nobis sustinent* ». Non avrebbe doperato, inoltre, le discordanti disgiuntive « *vel... aut... aut... aut...* ». Nè egli avrebbe potuto scrivere « *a numero mille hominum, ductum..., tractum...* », perchè la sin-

---

ico romano, in *Annali Scuola Normale di Pisa* 1953. Si v. da ltimo: Pescani, *Appunti sui compiti e sui limiti della filologia iuridica*, in *St. Biondi* 2 (1965).

119.4.1. Si cfr. Guarino, *Sull'origine del testamento dei militari nel dir. romano*, in *RIL.* 1938-39. — Sul problema delle rutture logiche e dei rapporti con la cultura retorica dei rocedimenti definitori della giurisprudenza romana, si v., er tutti, da ultimo: Martini, *Le definizioni dei giuristi romani* (1966) e Carcaterra, *Le definizioni dei giuristi romani* 966) con ampi riferimenti bibliografici.

tassi avrebbe preteso: o la concordanza « *a numero..., ducto..., tracto...* », ovvero l'uso della proposizione relativa (« *a numero..., qui ductus est..., tractus est...* »), o quanto meno l'apertura di un nuovo periodo e la formulazione di « *mille* » come soggetto di « *ductum..., tractum...* ».

E' chiaro, insomma, che varie mani si sono posate in tempi diversi sul brano, apportando ciascuna un suo contributo di frasi. La cucitura del tutto è stata fatta da amanuensi frettolosi.

4.2. - D. 1.1.3 (Flor. 1 *inst.*)... *nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse.*

E' probabile che « *et cum... nefas esse* » non sia stato scritto da Florentino, ma sia stato aggiunto al testo, a titolo di osservazione e commento, da un lettore postclassico delle *Institutiones*.

Gli indizi formali della diversità di redazione sono seguenti. Anzi tutto, l'uso del « *cum* » causale con l'indicativo, anzichè, come vorrebbe la regola, con il congiuntivo (« *cum... natura constituit* »). Secondariamente, l'espressione « *insidiari alicui* » (« *homini insidiari* »), che non sembra del buon linguaggio giuridico, il quale esige che « *insidiari* » sia usato con l'indicazione del bene (materiale o morale) posto in pericolo (es.: « *insidiari vitae verecundiae, pudicitiae, saluti* »), oppure sia usato assolt

---

119.4.2. Si cfr. Guarino, « *Insidiari* » *nei testi giuridici*, in *SDHI*, 1939, con dimostrazione delle alterazioni in D. 23.3.8 D. 9.2.4 pr.; D. 37.6.1.23. — Si v. anche: Maschi, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani* (1937 — Sul problema, da ultimo: Burdese, *Il concetto di « ius naturale » nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *RISG* 1954 e Nocera, *Ius naturale nella esperienza giuridica romana* (1962).

tamente, sottintendendosi peraltro il bene insidiato. Attraverso i vocabolari giuridici (v. n. 114) si ricava che « *insidiari* (*alicui rei*) » è rettamente usato in D. 27.2.5 (Ulp. 3 *de off. proc.*), in D. 48. 19. 28. 1‡ (Call. 6 *de cogn.*), in Cl. 2. 57 (58). 1 (Constant. et Const. *Marcellino praes. Phoen.*, a. 342), in CTh. 16. 2. 41 (Hon. et Theod. *Melito p. p.*, a. 412), in Nov. CTh. (Valent.) 8. 1 (a. 440), in CI. 5. 17. 8 (Theod. et Valent. *Hormisdae*, a. 449), in *const. Summa rei publicae* (Iustin., a. 529). Viceversa, « *insidiari alicui* » si incontra, oltre che in D. 1. 1. 3 (testo in esame), in tre frammenti, tutti del pari alterati: D. 23. 3. 84 (Labeo 6 *pith. a Paulo epit.*), D. 9. 2. 4 pr. (Gai 7 *ad ed. prov.*), D. 37. 6. 1. 23 (Ulp. 40 *ad ed.*).

4.3. - Gai 1. 7. *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.*

Il manoscritto veronese delle *Institutiones* di Gaio lascerebbe intendere che tutto quanto il brano in esame sia genuino. Ma vi è un forte anacoluto tra « *si in unum sententiae concurrunt* » e « *si vero* (*prudentes!*) *dissentiunt* ». Se Gaio avesse scritto di getto tutto il brano, probabilmente avrebbe evitato l'anacoluto e si sarebbe espresso così: « ...*Si in unum sententiae concurrunt... si vero sententiae eorum in unum non concurrunt* etc. ». Dun-

---

119.4.3. Si cfr. Guarino, *Ius respondendi* cit. in *RIDA.* 1949. — Occorre precisare che la storiografia successiva è incline a ritenere genuino il testo. Si v., sul punto, di recente: Bretone, *Motivi ideologici dell'Enchiridion di Pomponio*, in *Labeo* 1965; Casavola, *Gaio nel suo tempo*, in *Labeo* 1966, ora rist. in *Gaio nel suo tempo* (1966); Horvat, *Gaio e le fonti del diritto*, in *Gaio nel suo tempo* cit.; Pescani, *Difesa minima di Gaio*, ancora in *Gaio nel suo tempo* cit.

que, o deve pensarsi che « *si vero* ecc. » sia una giunta postclassica all'originale gaiano; oppure può pensarsi, più prudentemente, che Gaio, dopo aver scritto « *quorum omnium ...optinet* », abbia proseguito citando letteralmente (oggi lo faremmo tra virgolette) le parole del rescritto dell'imperatore Adriano (il quale, pertanto, non faceva riferimento alla sconcordanza tra le *sententiae* dei giuristi, ma al dissenso tra i giuristi stessi).

4.4. - D. 30. 91 pr. (Iul. 36 *dig.*). *Quaesitum est, si filius familias, qui filium habebat, heres institutus fuisset, cum esset uterque in potestate aliena, an ab eo filio eius legari possit. respondi: cum possit a filio patri legari, consequens est, ut vel fratri ipsius vel filio vel etiam servo patris sui legetur.*

Il testo è corrotto per le seguenti considerazioni: « *ut legetur* » invece di « *legari posse* »; « *fratri ipsius* » nel senso del fratello dell'erede, mentre stilisticamente «*ipsius*» si riferisce al padre; « *ipsius... sui* » per designare la medesima persona; « *vel fratri... vel etiam servo* »: casi nuovi non previsti nella *quaestio*. Il primo caso è inutile ed impreciso, perchè non è specificato se il fratello sia sotto la *potestas*. Il secondo crea forti dubbi. E' vero che il servo è nella medesima *potestas*, ma Giuliano esaminava la validità di un legato disposto a favore del figlio di un *filius familias* istituito erede. Ora, alla morte del comune avente potestà il figlio legatario cade sotto la *potestas* del padre, istituito erede, il quale diviene *sui iuris*, il servo potrà cadervi o no secondo la volontà del testatore. Una mente limpida come quella di Giuliano non avrebbe tur-

---

119.4.4. Cfr. De Martino, « *Vel etiam* » *nelle fonti giuridiche romane*, in *ANA*. 1938. — Sul punto, oggi: Voci, *Diritto ereditario romano* 2 (1963) 246.

bato la decisione, inserendo nel suo discorso elementi eterogenei.

120. L'ANALISI STILISTICA DEL TESTO.

1. L'analisi stilistica del testo consiste nell'accertare la rispondenza di esso alla categoria dei presupposti stilistici.

Presupposti stilistici dell'analisi testuale sono quelli relativi allo stile (vale a dire, alla maniera di esporre e di trattare gli argomenti), che si ha ragione di ritenere caratteristico delle varie epoche, dei vari ambienti, delle varie persone. La alterazione del testo è denunciata dalla non rispondenza di esso alle caratteristiche di stile della età, dell'ambiente, della persona cui rimonta la sua redazione. I confini e l'epoca dell'alterazione sono eventualmente denunciati dalla presenza nel testo di elementi di stile caratteristici di altre età, di altri ambienti, di altre persone.

Senza addentrarci nella classificazione e nella esposizione dei vari presupposti di stile della ricerca critico-esegetica, diremo che ve ne sono alcuni, a carattere generalissimo, evidenti di per se stessi.

120.1. Per tale analisi Albertario, *Introduzione* 48 ss., adisce il criterio legislativo, per cui « l'interpolazione resa evidente dal modo con cui il legislatore si intromette el discorso del giurista, sia per l'uso dello stile imperativo della forma verbale rivolta al futuro o del tono autoritario, ia per l'uso dei generali enunciati o del *nos maiestaticum* ».

Dalle fonti giuridiche in senso tecnico è giusto, anzi tutto, pretendere uno stile tecnico-giuridico, basato su frasi lineari e su parole con preciso significato tecnico adoperate per esprimere determinati concetti e non altri.

Nell'àmbito dello stile tecnico è lecito inoltre distinguere tra stile normativo, a carattere imperativo, dei vari provvedimenti di governo, e stile giurisprudenziale, a carattere esplicativo, dialettico o espositivo. Naturalmente lo stile normativo e quello giurisprudenziale variano a seconda dei tipi di provvedimenti o di opere, delle epoche e delle persone: secco e semplice, ad esempio, è lo stile dei provvedimenti di governo preclassici e classici, mentre ampolloso e roboante è quello delle *leges* postclassiche; chiaro, stringato, essenziale è, di massima, lo stile giurisprudenziale preclassico e classico, mentre oscuro e contorto è quello della giurisprudenza occidentale; verboso e magniloquente è quello della giurisprudenza postclassica orientale, e via dicendo.

2. La critica romanistica contemporanea va pazientemente raccogliendo e classificando, in particolare, tutta una serie di elementi di stile delle alterazioni testuali postclassiche ai testi anteriori.

a) Indici generici di alterazion-

120.2. Si cfr. di recente sull'argomento: Lombardi L., *Un appunto per la critica del testo giurisprudenziale classico* cit. (nt. 117), ove la bibl. essenziale.

sono gli incisi che rompono l'unità del discorso, le divagazioni, le ripetizoni, le evidenti abbreviazioni, le contaminazioni di fattispecie diverse.

b) Indici specifici di alterazioni giustinianee (cd. *emblemata Triboniani*) sono i plurali maiestatici e, più in generale, i toni imperativi nei testi dei *iura* raccolti nei *Digesta* o rifusi nelle *Institutiones*.

c) Indici specifici di glossemi pregiustinianei sono tutte quelle alterazioni dei *iura* raccolti nei *Digesta* o rifusi nelle *Institutiones*, le quali mancano di tono imperativo e presentano a colpo d'occhio il carattere di intrusioni, elaborazioni, cui i commissari giustinianei non avrebbero avuto il tempo di abbandonarsi.

2. Come esempi di analisi stilistica, si vedano i seguenti:

2.1. - D. 24. 2. 6 (Iul. 62 *dig.*). *Uxores eorum, qui in hostium potestate⟨m⟩ pervenerunt, possunt videri nuptarum locum retinere eo solo, quod alii temere nubere non possunt. et generaliter definiendum est, donec certum est naritum vivere in captivitate constitutum, nullam habere icentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium, nisi mallent ipsae mulieres causam repudii praestare. sin*

120.2.1. Si cfr. Amirante, *« Captivitas » e « postliminium »* 1950) 191 ss. — Sul problema delle vicende del vincolo coniugale del *captivus*, si v.: Orestano, *La struttura giuridica del matrimonio romano* (1951) 115 ss. e, per l'evoluzione tardolassica e giustinianea, Biondi, *Diritto romano cristiano* 3 1954) 156 ss.

autem in incerto est, an vivus apud hostes teneatur vel morte praeventus ⟨sit⟩, tunc, si quinquennium a tempore captivitatis excesserit, licentiam habet mulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, ut bona gratia dissolutum videatur pristinum matrimonium et unusquisque suum ius habeat imminutum: eodem iure et in marito in civitate degente et uxore captiva observando.

In diritto romano classico si riteneva che, ove un coniuge cadesse in prigionia del nemico, il matrimonio fosse sciolto, alla stessa guisa che per morte o per divorzio (cfr. Paul. D. 24. 2. 1: « *dirimitur matrimonium divortio morte captivitate...* »). Con la Nov. 22. 7, Giustiniano I, in omaggio alla dottrina cristiana dell'indissolubilità del matrimonio, sovvertì tale regola, disponendo che il matrimonio rimanesse integro in caso di *captivitas* di un coniuge (generalmente il marito).

Naturalmente a questo capovolgimento dei principi classici dovette giungersi attraverso molteplici impulsi successivi, sicchè non è improbabile, a nostro avviso, che sia genuino il primo periodo del testo in esame, ove Giuliano non nega che il matrimonio sia sciolto per *captivitas* del marito, ma osserva (o sembra voler osservare) che sin che la *captivitas* non sia certa, la moglie non è libera di sposare alla leggiera (*temere*) altri e ciò evidentemente perchè non è certo che il matrimonio sia sciolto. E' una opinione perfettamente legittima ed assolutamente corretta. Viceversa, nei periodi successivi (« *et generaliter* etc. ») si passa a dire qualcosa che è in contrasto con i princìpi classici e che suona quindi, arbitrario in bocca ad un interprete di quel diritto, qual'era Giuliano: il coniuge del *captivus* deve astenersi dal contrarre nuove nozze sin che non sia accertata la morte dell'altro coniuge o almeno per un periodo di cinque anni. Qui, evidentemente, non siamo di fronte ad una interpretazione del diritto classico, ma siamo di fronte ad una enunciazione autoritaria, in stile normativo, di una modifica ad esso. E' chiara, insomma, l'inter

polazione fatta operare da Giustiniano I, che qualche anno dopo si sarebbe deciso al passo più radicale rappresentato dalla Nov. 22. 7.

2.2. - D. 48. 5. 12(11). 1 (Pap. *sing. de adult.*). *Militem, qui sororis filiam in contubernio habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicetur.*

L'unione incestuosa (*contubernium*) del *miles* con la nipote *ex sorore* va punita, secondo Papiniano, con la pena stabilita dalla *lex Iulia de adulteriis*. Nella frase sopra riportata, « *licet non in matrimonium* » è palesemente insiticio e costituisce una esplicazione del tutto inutile: se il testo dice che il *miles* si è unito in *contubernium* con la *sororis filia*, è evidente che con la stessa egli non si è unito in *matrimonium*, è evidente cioè che la *sororis filia* è una schiava e non una donna libera. Si noti, d'altronde, che « *licet* » è usato impropriamente in luogo di « *scilicet* » e che scorrettamente si dice « *in matrimonium* » anzichè « *in matrimonio* »: indizi rivelati dall'analisi filologica del testo. Può concludersi con sufficiente sicurezza che « *licet non in matrimonium* » è un glossema esplicativo postclassico.

2.3. - D. 23. 3. 80 (Iavol. 6 *ex post. Labeonis*). *Si debitor mulieris dotem sponso promiserit, posse mulierem ante nuptias a debitore eam pecuniam petere neque eo nomine postea debitorem viro obligatum futurum ait Labeo. fal-*

120.2.2. Si cfr. Guarino, *Studi sull'« incestum »*, in *ZSS*. 1943. — Sul problema, si v. Biondi, *La « poena adulterii » da Augusto a Giustiniano;* ora in *Scritti* 2 (1965). Si cfr. altra lett. in Chiazzese, sv. *Adulterio (dir. rom.)*, in *NNDI*. e in Longo, sv. « *Lex Iulia de adulteriis* » *ivi*. — Sulla paternità papinianea del *liber singularis de adulteriis*: Schulz, *Geschichte* 232, 302

120.2.3. Si cfr. Guarino, *Il « beneficium competentiae » del « promissor dotis ». Contributo storico-dommatico alla teoria del cd. « beneficium competentiae »*, in *RISG*. 1939. — Da ul-

sum est, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio in ea causa est.

D. 23. 3. 83 (Iavol. 6 *poster. Labeonis*). *Si debitor mulieris dotem sponso promiserit, non posse mulierem ante nuptias a debitore eam pecuniam petere, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio in ea causa est.*

Una svista dei compilatori dei *Digesta* ha fatto sì che lo stesso passo di Giavolèno, estratto dal libro VI della sua opera di commento ai *libri posteriores* di Labeone, sia stato riportato due volte nel titolo 23. 3. Ma l'interessante è che il passo figura in due redazioni formalmente diverse, di cui è da ritenere che sia giustinianea quella del fr. 83, ove il dettato del fr. 80 appare completamente rielaborato e l'opinione primitiva di Labeone (fr. 80: « *posse mulierem... pecuniam petere* ») appare addirittura capovolta. Quanto al fr. 80, la dottrina dominante sostiene che « *falsum est* etc. » esprima una opinione, che non potè essere della giurisprudenza classica: si tratta, dunque, di una glossa post-classica, ma pregiustinianea, al dettato originario classico.

E così, in conclusione, è dato, attraverso questo esempio, constatare *ictu oculi* la storia di un testo: *a*) Labeone, con un dettato che ignoriamo, sostenne che, se il debitore della *mulier* promette in dote la somma dovuta al fidanzato della donna, la donna può sempre chiedergli, prima del matrimonio, la restituzione della somma stessa e in questo caso decade la obbligazione da lui contratta con la *promissio dotis* verso il futuro marito; *b*) Giavoleno (fr. 80: « *si debitor Labeo* ») riferì col discorso indiretto l'insegnamento di Labeone, implicitamente aderendovi; *c*) un lettore postclassico contestò l'insegnamento di Labeone e Giavoleno, osservando (fr. 80: « *falsum est* etc. ») che la *promissio dotis*, una volta fatta, esiste, sia pur condi-

---

timo sui due passi, in senso diverso: Masi, *Studi sulla condizione nel diritto romano* (1966) 176 con ampia bibl.

zionata sospensivamente al futuro matrimonio; *d*) la commissione giustinianea, aderendo alla tesi del lettore postclassico, rimaneggiò totalmente il testo ad essa pervenuto (fr. 83).

121. L'ANALISI LOGICO-GENERALE DEL TESTO.

1. L'analisi logico-generale del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto della conseguenzialità logica che deve esistere tra le sue parti o tra esso ed altri testi del medesimo autore o, quanto meno, del medesimo tipo e della stessa epoca. L'alterazione del testo è denunciata dagli illogismi che vi si trovano.

2. Si veda il seguente esempio di analisi logico-generale:

D. 14. 3. 18 (Paul. *sing. var. lect.*). *Institor est qui tabernae* [*locove*] *ad emendum vendendumque praeponitur quique sine loco ad eundem actum praeponitur*].

« *Locove* » è probabilmente una aggiunta generalizzatrice, cui un lettore postclassico è stato indotto per chiarire che sì è institori anche quando non si sia stati preposti specificamente alla gestione di una *taberna*.

Comunque sia, la frase « *quique — praeponitur* » è un patente illogismo: se prima si è detto che l'institore « *tabernae locove praeponitur* », dire poi che è institore anche chi « *sine loco... praeponitur* » significa dire, con-

---

121.2. Si cfr. Guarino, « *Pauli variarum lectionum liber singularis* », in *SDHI*. 1939. — Sul problema oggi: Cervenca, sv. *Institore (dir. rom.)*, in *NNDI*. ed ivi bibliografia.

tradittoriamente, che la *praepositio* ad un *locus* non ha nulla a che fare con la nozione di *institor*.

Probabilmente, Paolo ha scritto che *institor* è chi viene preposto alla gestione di una *taberna* per compiervi atti di compravendita; un lettore postclassico ha voluto spiegare che si può essere *institor* in qualunque caso, e persino se manchi la *praepositio* ad un locale, purchè vi sia l'incarico a compiere atti di commercio.

122. L'ANALISI LOGICO-GIURIDICA DEL TESTO.

1. L'analisi logico-giuridica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto di una particolare conseguenzialità logica che deve esistere tra l'enunciazione di un principio giuridico e le sue applicazioni pratiche o tra i vari principi giuridici cui fanno capo le enunciazioni contenute nel testo o in vari testi del medesimo tipo e della stessa epoca. L'alterazione del testo è denunciata dagli illogismi giuridici che vi si trovano.

2. Come esempi di analisi logica-giuridica, si vedano i seguenti:

2.1. - D. 23. 3. 75 (Tryph. 6 *disp.*). *Quamvis in boni mariti dos sit, [mulieris tamen est, et] merito placuit, ut s ⟨mulier⟩ in dotem fundum inaestimatum dedit, cuius nc*

122.2.1. Si cfr. Guarino, *Rc.* a Sontis, *Die Digestensumm des Anonymus*, in *SDHI.* 1939 cit. (ora in app. XII a *L'ordinamento*³ cit.). — Sul punto, ora: König, *Die vor der Eh bestellte « dos » nach klassischer röm. Recht*, in *SDHI.* 1963 Cannata, sv. *Dote (dir. rom.)*, in *ED.*, con bibl.

mine duplae stipulatione cautum habuit, isque marito evictus sit, statim eam ex stipulatione agere posse.

L'affermazione iniziale di questo frammento è intrinsecamente contraddittoria: la dote o è del marito o è della moglie. Non è pensabile che il testo genuino dicesse che la dote è della moglie, perchè non vi sarebbe stato motivo di dubitare se, in tal caso, la moglie potesse agire contro chi l'aveva garantita per l'ipotesi di evizione. Il testo genuino partiva, dunque, dal presupposto che la dote facesse parte del patrimonio del marito: eliminato « *mulieris tamen est* » esso si chiarisce. Diceva Trifonino: vero è che la dote è *in bonis mariti*, ma ciò non esclude che la moglie, in caso subisca evizione del fondo dotale, possa agire immediatamente contro chi le ha promesso di pagarle, in simile ipotesi, il doppio del valore del fondo.

2.2. - D. 17. 1. 58. 1 (Paul. 4 *quaest.*) *Lucius Titius creditori suo mandatorem dedit: deinde defuncto [debitore maiore parte creditorum consentiente] ⟨ex eo consensu⟩ creditorum⟩ a praetore decretum est, ut portionem creditores ad heredibus ferant, absente eo creditore apud quem mandator exstiterat: quaero, si mandator conveniatur, an eandem habeat exceptionem quam heres debitoris. respondi: si praesens apud praetorem ipse quoque consensisset, pactus videtur iusta ex causa eaque exceptio et fideiussori danda esset et mandatori.*

Un debitore (L. Tizio) aveva concesso un garante (*mandator*) al creditore; lui defunto, gli eredi chiedono ed ottengono, con l'ausilio del *praetor*, un concordato con i creditori ereditari (*pactum ut minus solvatur*), non essendo presente il creditore garantito. Qualora questi agisca

---

122.2.2. Cfr. Guarino, « *Pactum quo minus solvatur* », in *St. Scorza* 1 (1940); id., *Notazioni romanistiche. Ancora sul « pactum quo minus solvatur »*, in *AUCT*. 1949-50. — Sul problema, di recente: Sanfilippo, *Riflessioni sulla « aditio mandato creditorum »*, in *Mél. Meylan* 1 (1963). — Si v. anche *infra* n. 127.3.

contro il *mandator* per il pagamento del suo credito, potrà il *mandator* eccepirgli la *exceptio pacti ut minus solvatur* e pagargli la *portio* concordata nell'adunanza degli altri creditori? Paolo risponde al quesito, affermando che il *mandator* avrebbe l'*exceptio* soltanto se il creditore fosse stato presente all'adunanza ed avesse acconsentito (*consensisset*) alla riduzione. Orbene, l'affermazione che il creditore, per poter essere costretto a contentarsi di una *portio*, deve aver acconsentito a ciò contrasta con l'affermazione iniziale che il concordato fu stabilito (con efficacia vincolativa per tutti i creditori) « *maiore parte creditorum consentiente* ». Ciò significa che il principio della obbligatorietà del concordato deliberato a maggioranza non era un principio classico, ma fu inserito nel testo in epoca più tarda, senza badare che si veniva, con questa interpolazione, a determinare un illogismo giuridico. Il che è confermato da altri argomenti testuali.

123. L'ANALISI STORICA DEL TESTO.

1. L'analisi storica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto costituito dalla determinazione dell'ambiente storico generale in cui il testo fu redatto. L'alterazione del testo è denunciata dal suo carattere anacronistico; i confini e l'epoca dell'alterazione sono eventualmente denunciati dalla presenza nel testo di elementi caratteristici di altri ambienti storici.

L'analisi storica del testo deve essere fatta con particolare cautela, perchè può benissimo darsi che la non rispondenza di esso a questo o a quel presupposto storico non sia indice di alterazione, ma sia, viceversa, motivo per una revisione di una concezione storica errata.

2. Come esempi di analisi storica, si vedano i seguenti:

2.1. - D. 43. 24. 3. 4 (Ulp. 71 *ad ed.*). *...si praeses [vel curator rei publicae] permiserit in publico facere, Nerva scribit exceptionem locum non habere...*

I documenti epigrafici sono concordi nel parlare del *curator rei publicae* solo a partire dalla fine del sec. I d. C.; Nerva (*pater*) visse, viceversa, nel primo cinquantennio di quel secolo. Come è possibile che Nerva abbia potuto parlare del *curator rei publicae,* che ancora non era stato istituito? E' chiaro, peraltro, che quest'argomentazione potrebbe anche essere ritorta, affermando che il testo dimostra che ai tempi di Nerva già esisteva il *curator rei publicae* e che, pertanto, è un puro caso che le epigrafi, di cui disponiamo, riferiscano di questo funzionario soltanto a partire da epoca posteriore.

2.2. - D. 3. 5. 46 (47) pr., 1 (Paul. 1 *sent.*). *Actio negotiorum gestorum illi datur, cuius interest hoc iudicio experiri. Nec refert directa quis an utili actione agat vel conveniatur, quia in extraordinariis iudiciis, ubi conceptio formularum non observatur, haec subtilitas supervacua est eundemque habet effectum.*

La menzione del processo *extra ordinem* all'età di Paolo, in cui tale procedura era ancora eccezionale, è chiaramente compilatoria.

123.2.1. Cfr. Cassarino, *Il « curator rei publicae » nella storia dell'Impero romano,* in *AUCT.* 1947-48. — Sul punto, ora: Grelle, sv. « *Curatores* », in *NNDI.*, con bibl.

123.2.2. Si cfr. Albertario, *Introduzione* cit. 46. — Sul punto, oggi: Biondi, sv. *Gestione d'affari altrui,* in *NNDI.* e, prima, De Robertis, *La responsabilità del « negotiorum gestor » nel diritto giustinianeo,* in *Eos* 1956.

2.3. In Gai 2. 195 l'imperatore Antonino è chiamato *divus* anzichè *imperator*. Tale diversità di appellativi è stata ritenuta indizio del fatto che la compilazione del manuale gaiano venne portata a termine dopo la morte di Antonino Pio. Ma, se così fosse stato, Gaio non avrebbe mancato, rileggendo l'opera ultimata, di correggere ogni volta l'appellativo « *imperator* » in « *divus* ». E' invece, più probabile che Gaio abbia scritto la sua opera interamente sotto Antonino e che il *divus Pius* sia un glossema posteriore.

124. L'ANALISI SISTEMATICA DEL TESTO.

1. L'analisi sistematica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto costituito dalla determinazione del sistema dell'opera di cui il testo faceva originariamente parte. La alterazione del testo è indicata dal fatto che esso si trova fuori dell'ordine sistematico ricostruito.

2. Come esempi di analisi sistematica, si vedano i seguenti:

2.1. - I frammenti dei libri 28 e 30 *ad edictum* di Ulpiano riportati nei *Digesta* mostrano di occuparsi tutti del *pignus* e dell'*actio pigneraticia*. Come è possibile che Ulpiano

---

123.2.3. Si cfr. Guarino, *Per la data delle Istituzioni di Gaio* in *AUCT*. 1946-47. Sul problema si v. *supra* n. 89.4, ove in nota bibliografia.

124.2.1. Cfr. Albertario, *Introduzione* cit. 49. Altra bibl. in Kaser, *RPR*. 1 cit. 383 ss.; 2 cit. 226 ss.

abbia trattato due volte, in due libri diversi, dello stesso argomento? Questo rilievo ha fatto sospettare che Ulpiano nel libro 28 si occupasse realmente del *pignus* e nel libro 30 parlasse, invece, della *fiducia*, istituto scomparso all'epoca di Giustiniano.

2.2. - D. 4. 2. 18 porta la *inscriptio* « IULIANUS *LXIV digestorum* ». Si occupa di una questione relativa all'*actio metus*. La palingenesi del Lenel dimostra invece che Giuliano parlava del *metus* nel libro 4 della sua opera e che, nel libro 64 egli trattava della *Aelia Sentia*.

Evidentemente, l'*inscriptio* è sbagliata e bisogna leggere « IULIANUS *IV digestorum* ». L'errore si spiega se si pensa alla facile confusione in cui può essere caduto un amanuense, copiando (o scrivendo sotto dettatura) « *Lb IV digestorum* » e « *LX IV digestorum* ».

125. L'ANALISI ESEGETICO-COMPARATIVA DEL TESTO.

1. L'analisi esegetico-comparativa del testo consiste nell'accertare la rispondenza di esso alla categoria dei presupposti esegetico-comparativi. Essa si effettua ogni qual volta di un t e s t o si abbiano due o più redazioni, ovvero di un a r g o m e n t o specifico si abbiano due o più trattazioni.

124.2.2. Cfr. Guarino, *Salvius Iulianus. Profilo bio-bibliografico* (1946) 95 ss., ora rist. in *Labeo* 1964. Di recente Bund, *Untersuchungen zur Methode Julians* (1965).

125.1. Si v. per tutti: Chiazzese, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, in *Ann. Sem. Palermo* 1931. L'indice delle fonti esaminate è, a cura di Metro, in *Iura* 1966. — Si v. anche, per taluni aspetti: Wieacker, *Textstufen, passim.*

2. Presupposti esegetico-comparativi, in caso di pluralità di redazioni o di pluralità di trattazioni, sono quelli relativi alla comparazione, che si istituisce e deve istituirsi tra le varie redazioni o trattazioni. Prima ancora di elencarli, occorre avvertire, peraltro, che si tratta di presupposti meno sicuri e più discutibili degli altri. Essi sono i seguenti:

a) Se di un testo si hanno due o più redazioni identiche nella stessa compilazione (cd « *lex geminata* ») o in compilazioni diverse, il testo è genuino.

Ciò è molto probabile, ma è tutt'altro che certo: non è escluso, infatti, che le due redazioni identiche derivino da un archetipo comune alterato. E' perciò ad esempio, che molti dubitano (in base ad opportune analisi filologiche, logiche, ecc.) della genuità di alcuni passi delle *Institutiones* di Gaio, pur quando essi sono riportati in modo identico dal manoscritto veronese e da quello egiziano, o dai *Digesta*, o dalle *Institutiones* di Giustiniano. La collimanza delle diverse redazioni può significare soltanto che l'alterazione al dettato genuino di Gaio è stata apportata, in età piuttosto risalente ad un manoscritto oggi scomparso, che è stato l'archetipo comune delle diverse redazioni a noi pervenute

b) Se di un testo si hanno due o più redazioni diverse, nella stessa compilazione o in compilazioni diverse, una soltanto fra le varie redazioni è genuina, mentre le altre sono alterate.

Più precisamente: *a*) è più probabilmente alterata la redazione confermata da meno testi; *b*) in caso di

redazioni tutte diverse, è più probabilmente alterata la redazione accolta nel *Corpus iuris civilis; c*) in caso di redazioni tutte diverse e tutte accolte in una delle opere costituenti il *Corpus iuris civilis* (ad esempio, i *Digesta*), è più probabilmente alterata la redazione che si trova nella *sedes materiae,* cioè nel punto alla cui elaborazione è presumibile che Triboniano ed i suoi collaboratori abbiano dedicato maggior cura.

Presunzioni, tutte, che valgono fino ad un certo punto, anche perchè nulla esclude che tutte le diverse redazioni del testo siano frutto di alterazioni precedentemente operate.

c) Se di un testo del *Corpus iuris civilis* i *Basilici* (parafrasi e scolii) o la *Parafrasi* di Teofilo dànno una versione o una interpretazione sensibilmente diversa da quella che risulta dalla lettura di esso, il testo è da ritenere interpolato da Triboniano: si presume, infatti, che le dette opere postgiustinianee siano state messe insieme alla svelta con versioni e commenti relativi ai testi, quali erano nella loro redazione pregiustinianea. Non è certo tuttavia che i *Basilici* e la *Parafrasi* espongano, in tal caso, il diritto classico: può ben darsi che essi si riferiscano a redazioni già alterate in epoca postclassica e pregiustinianea.

d) Se di un argomento la stessa compilazione offra due trattazioni discordi, una delle due trattazioni è genuina, mentre i testi che riportano l'altra sono alterati. In tal caso, venendo meno ogni altro criterio, si riterrà alterata la trattazione che meno soddisfi il senso logico e giuridico in

via generale. Ma è ben possibile che entrambe le trattazioni siano genuine, e che esprimano solo una diversità di vedute nell'ambito del diritto classico o preclassico; ovvero che entrambe le trattazioni siano alterate; o che, tra le due, sia genuina proprio la trattazione meno soddisfacente in linea assoluta.

Capitolo XI

LA RICOSTRUZIONE CRITICA DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 126. Quadro generale. — 127. La ricostruzione del diritto classico. — 128. La ricostruzione del diritto preclassico. — 129. La ricostruzione del diritto arcaico. — 130. La ricostruzione monografica. Esemplificazione.

126. Quadro generale.

1. Il procedimento o metodo critico-ricostruttivo rappresenta il completamento ed il superamento del procedimento critico-esegetico. Esso ha lo scopo di inquadrare i risultati esegetici nel complesso dei dati disponibili (cioè nel complesso delle fonti di cognizione del diritto romano, in senso stretto), di controllare il valore degli uni e degli altri, di operare infine la sintesi ricostruttiva,

---

126. Sull'argomento di questo paragrafo, si v. in generale Wenger, *Die Quellen* 844 ss.

costruendo cioè il quadro storico del fenomeno, che si è inteso esaminare.

Non è possibile descrivere il procedimento critico-ricostruttivo, nè, tanto meno, è possibile fissarne i canoni. L'impianto e lo svolgimento di esso dipendono strettamente dalla individualità della singola ricerca e dalla fantasia costruttiva del singolo ricercatore: elementi imponderabili ed inclassificabili.

Le ricostruzioni storiche non sono espressioni di verità, ma sono soltanto ipotesi, più o meno plausibili, che ogni ricercatore espone agli altri come suo contributo personale alla ricerca del vero irraggiungibile. Ci limiteremo, pertanto, ad una descrizione sommaria di alcuni principali orientamenti di indagine.

2. In generale, può dirsi che: *a*) la ricostruzione del diritto romano classico sia a base eminentemente testuale, in quanto principalmente soccorrono all'indagine i numerosi testi raccolti, sia pure in redazioni alterate, nel *Corpus iuris civilis* e nelle altre compilazioni giuridiche postclassiche; *b*) la ricostruzione del diritto romano arcaico sia a base eminentemente induttiva, data la scarsezza e contraddittorietà delle fonti per la sua conoscenza, nonchè la quasi assoluta mancanza di fonti coeve; *c*) la ricostruzione del diritto romano preclassico sia a base eminentemente testuale per quanto riguarda il diritto pubblico ed a base eminentemente induttiva per quanto

riguarda invece il diritto privato, dato che poche sono le fonti che ci parlano di quest'ultimo.

127. LA RICOSTRUZIONE DEL DIRITTO CLASSICO.

1. La ricostruzione del diritto romano classico è a base eminentemente testuale, perchè viene operata con lo ausilio delle fonti di provenienza coeva (v. n. 82 ss.) e delle fonti numerosissime di età postclassica (v. n. 91 ss.), le une e le altre depurate delle alterazioni subite.

2. La dottrina romanistica moderna è, ormai, pressochè unanime in ordine al problema del numero e dell'età delle alterazioni postclassiche ai testi classici. Si ritiene, cioè, generalmente, che i testi giuridici del

---

127.2. La letteratura sulle ricerche interpolazionistiche è vastissima: se ne indica qui quella essenziale, rispecchiante sia nuovi che i vecchi indirizzi: Gradenwitz, *Interpolationen in Pandekten* (1887); Schulz, *Einfürung in das Studium der Digesten* (1916); Bonfante, *Storia* 2.126 ss.; Albertario, *Introduzione* cit. 39 ss.; Chiazzese, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni. Parte generale*, in *AUPA.* 1933 [utile strumento di consultazione di quest'opera è: Metro, *Indice delle fonti citate in Chiazzese, « Confronti testuali »*, in *Iura* 1966]; Seidl, *Papyrologie und Interpolationenkritik an den Digesten*, in *Ann. Univ. Saraviensis* 1950; Riccobono, *Fine e conquiste delle indagini interpolazionistiche*, in *BIDR.* 1952; Kaser, *Zum heutigen Stand der Interpolationenforschung*, in *ZSS.* 1952; Wieacker, *Textstufen*; Schönbauer, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, in *Iura* 1961. Si v. ibi. ulteriore in: Palazzini-Finetti, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel « Corpus Iuris » giustinianeo* (1952). — sull'orientamento volgaristico: Gaudemet, *La for-*

periodo preclassico e classico abbiano subito in notevole numero alterazioni di vario genere ad opera sia della giurisprudenza postclassica pregiustinianea che dei compilatori giustinianei.

Non mancano, però, le voci discordanti, quindi le polemiche metodologiche.

2.1. Quanto al problema del numero delle alterazioni postclassiche, vi è stato di recente chi ha preteso che esso sia assolutamente minimo e che i testi giuridici classici si siano conservati in gran parte inalterati nelle compilazioni postclassiche.

---

mation cit. 122 ss.; Kaser, *Privatrecht* 2.13 ss., con ampia bibliografia. Si v. id., sv. *Vulgarrecht*, in *PW*. 9A (1953). La nuova dottrina ha base nelle acutissime ricerche del Levy sulle fonti giuridiche occidentali, ricerche sintetizzate e organicamente esposte in: *West Roman vulgar Law* 1. - *The Law of Property* (1951); *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht* (1956); *Römisches Vulgarrecht und Kaiserrecht*, in *BIDR* 1959 (quivi indicazione completa dei lavori precedenti). Le molteplici « caratteristiche » del diritto romano, desunte dall'analisi delle anzidette fonti occidentali, hanno indotto il Levy a sussumerle nel concetto di un preteso « diritto volgare occidentale », riattivando una espressione coniata dal Brunner (*Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde* [1880]). Senonchè, il punto debole di tutta la teoria sta nel fatto che le « caratteristiche » occidentali di cui sopra sono tutt'altro che tali, in quanto si ritrovano, in buona sostanza, anche nelle fonti orientali, e particolarmente nei *Digesta*: ragion per cui il Levy ha creduto di poter completare la sua teoria, parlando di un diritto volgare orientale analogo a quello occidentale e parzialmente derivato da esso (Levy, *West-östliches Vulgarrecht*, in *ZSS*. 1959). A nostro avviso, la fallacia della nuova dottrina è stata dimostrata proprio dai suoi sostenitori, allorchè si sono accorti della esistenza del diritto volgare orientale, perchè essi sono venuti con ciò a

Noi pensiamo, con la dottrina dominante, che questa tesi regressista sia da respingere, non solo perchè urta contro troppi indizi dell'esegesi critica, ma anche perchè sarebbe davvero inverosimile che i testi giuridici classici fossero rimasti incorrotti durante tre secoli, in cui furono di continuo sottoposti al travaglio della applicazione a situazioni e rapporti talvolta radicalmente diversi da quelli cui originariamente si riferivano. Nonostante gli imperatori si siano sforzati di conservare integro il *ius vetus*, è chiaro che questo ha dovuto progressivamente inquinarsi. Piuttosto è da rifuggire dagli eccessi opposti cui si abbandona la cd. ipercritica romanistica, che fonda l'esegesi critica dei testi classici sull'errato presupposto che essi siano stati redatti da autori profondamente logici, meravigliosamente stringati e abituati ad adoperare il linguaggio della più aurea latinità, senza possibilità di idiotismi, anacoluti, aporie, approssimazioni e simili deficienze sintattiche e logiche. Di qui la

---

ammettere implicitamente che il diritto volgare, coincidendo *in nuce* con tutto il diritto postclassico, in realtà non esiste di vita propria. Cfr.: Guarino, « *Vulgarismus* » *e diritto romano privato*, in *Labeo* 1960. — La negazione, da parte nostra, dell'orientamento volgaristico, in quanto fa del volgarismo la causa precipua dell'evoluzione postclassica, non equivale a negazione di una grande verità: che in ogni epoca del diritto romano si contrastarono con varia fortuna due forze antitetiche, il volgarismo e il classicismo. In questo senso, con ricchissima analisi: Wieacker, nei due scritti su *Vulgarismus und Klassizismus* cit. (v. *retro* nt. 27.5) e nel recente *Nochmals über Vulgarismus*, in *St. Betti* 4 (1962), su cui Guarino, « *Vulgarismus* » *e Textstufen*, in *Labeo* 1963. Sulla questione, da ultimo: Stüff, *Vulgarrecht im Kaiserrecht* (1966); Paradisi, *Diritto volgare e volgarismo*, in *Iura* 1966.

individuazione di interpolazioni e glossemi talvolta assolutamente immaginari.

2.2. Quanto al problema dell'età delle alterazioni postclassiche, è da dire che la moderna critica romanistica riteneva generalmente, agli inizi del secolo, che alterazioni non vi fossero, di massima, se non nei testi della compilazione giustinianea e che i testi delle compilazioni giuridiche pregiustinianee fossero, di massima, rappresentativi del più genuino diritto classico.

Questa illusione è, peraltro, progressivamente caduta, pur non spegnendosi del tutto, di fronte a numerose e convincenti esegesi critiche che alcuni studiosi (Beseler, Solazzi, Albertario ecc.) hanno offerto dei testi pregiustinianei: esegesi che mostrano chiaramente come anche questi abbiano subito un gran numero di alterazioni.

In considerazione di questi risultati, la critica romanistica del secondo ventennio di questo secolo si è orientata verso una revisione delle esegesi critiche di tutti i testi giustinianei: testi nei quali, se alterati, ha cercato con ogni mezzo di distinguere i veri e propri *emblemata Triboniani* dai glossemi pregiustinianei.

Ma ecco, in quest'ultimo ventennio, farsi avanti un nuovo indirizzo (Schulz, Wolff, Wieacker ecc.), secondo cui si dovrebbe addirittura ritenere che la più gran parte delle alterazioni dei testi giuridici classici non vada attribuita nè a Giustiniano, nè alle scuole giurisprudenziali postclassiche e pregiustinianee (che fiorirono, a quanto sappiamo, sopra tutto in Oriente):

quelle alterazioni, infatti, sarebbero state prevalentemente operate da anonimi giuristi occidentali, epigoni dell'ultima generazione dei grandi giureconsulti classici, sullo scorcio del sec. III d.C., cioè in una fase di « anarchia giuridica » (o, come anche si è detto, di « volgarismo giurisprudenziale »), che si inquadrerebbe entro la crisi della *respublica* romana universale. Il che, pur non essendo inesatto in questo o in quel caso specifico, costituisce, a nostro avviso, in quanto tesi generale, il frutto di una vera e propria illusione esegetico-critica, contraria ad ogni verosimiglianza e, quel che più importa, ad un imponente bagaglio di accreditate risultanze di vari decenni di indagini.

2.3. Quanto al problema del valore delle alterazioni postclassiche ai testi giuridici delle età precedenti (problema nel quale si concreta la gravissima controversia sul se e in quali limiti il diritto romano classico sia venuto inquinandosi nell'età della decadenza), il merito di averlo se non sollevato, quanto meno drammatizzato spetta al Riccobono. Questi nel 1916 levò un grido di allarme contro la tendenza generale ad attribuire ad ogni alterazione testuale diagnosticata la importanza di una innovazione del diritto romano e cioè di un inquinamento o travisamento sostanziale del *ius vetus*.

Il Riccobono sostenne giustamente che occorre distinguere tra alterazioni meramente formali e alterazioni sostanziali dei testi giuridici classici.

Le alterazioni formali sono quelle operate al solo scopo di migliorare, precisare, specificare il dettato

formale dei testi; alterazioni sostanziali invece sono quelle operate per modificare l'insegnamento sostanziale di essi, cioè il loro contenuto.

Le alterazioni sostanziali, poi, vanno, a loro volta, distinte (come è stato egregiamente precisato dal Chiazzese), in alterazioni innovative e non innovative, intendendo per «non innovative» quelle che non hanno determinato un inquinamento vero e proprio di principii romani ad opera di principii di diversa civiltà giuridica, ma hanno soltanto operato una contaminazione o fusione di norme e istituti appartenenti a sistemi giuridici diversi (es. *ius civile* e *ius honorarium*), ma romani.

Dopo che si sia accertata una alterazione (o una serie di alterazioni) dunque, bisogna presumere che l'alterazione sia meramente formale, e quindi assumersi l'onere di provare che è, viceversa, sostanziale; bisogna presumere che l'alterazione (che si è accertata sostanziale) sia non innovativa, e quindi assumersi l'onere di provare che è, viceversa, innovativa, cioè operata allo scopo di introdurre nel genuino diritto romano un principio giuridico di altra civiltà.

2.4. Per la ricerca delle alterazioni testuali, dapprima affidata alle nozioni filologiche, alla sensibilità, alla fantasia storica dei singoli studiosi, si va ora affermando un nuovo metodo scientifico (applicato agli studi romanistici sotto l'impulso delle ricerche del Wieacker), la «Textstufenforschung». Tale metodo tende alla ricostruzione dei testi ori-

ginali della letteratura classica traverso l'individuazione delle vicissitudini subite dal testo, per la riproduzione e la diffusione: la storia del testo (« Textgeschichte ») aiuterebbe a comprendere la storia del diritto (« Rechtsgeschichte »). In particolare, il maggior numero di alterazioni postclassiche si sarebbe avuto verso il 300 d.C., quando il « *codex* » sostituì il « *volumen* » o « *liber* » come mezzo di trasmissione degli scritti.

La individuazione delle stratificazioni esistenti nel testo (che talvolta è resa possibile dallo studio del particolare genere letterario cui appartiene l'opera da cui il testo in esame è tratto) permetterebbe addirittura di attribuire ai giuristi classici la paternità di talune di quelle anomalie sintattiche o logiche che normalmente vengono ritenute indici di interpolazioni o, comunque, di rimaneggiamenti postclassici.

3. A titolo di esempio, ecco alcune considerazioni di carattere eminentemente esegetico sulla storia del *pactum quo minus solvatur*:

Dalle fonti giustinianee, e più precisamente da quelle di D. 2. 14 « *de pactis* », risulta che l'*heres* (*voluntarius, suus, necessarius*) poteva subordinare la sua adesione (*aditio, immixtio*) ad una *hereditas damnosa*, oltre che alla conclusione di adeguati *pacta de non petendo* con alcuni o con tutti i creditori ereditarii, anche alla stipula

---

127.3. Si cfr. Guarino, « *Pactum quo minus solvatur* », in *St. Scorza* (1940); id., *Notazioni romanistiche. Ancora sul « pactum quo minus solvatur »*, in *AUCT.* 1950. — Si v. per altra bibl. Guarino, *DPR.*[8] cit. 738. — Si cfr. anche *supra* n. 122.2.2.

di un vero e proprio concordato preventivo processuale, il *pactum quo minus solvatur* (*pqms.*). Riunitisi i creditori dell'eredità dinanzi al magistrato, se la maggioranza (*pro modo debiti*) accettava un pagamento proporzionalmente ridotto, tale da evitare la procedura concursuale, il magistrato omologava con suo *decretum* il *pqms.*, il quale impegnava anche la minoranza dei creditori assenti o dissenzienti.

E' possibile dimostrare esegeticamente che, nel sistema del diritto romano classico, il *pqms.*, pur essendo indubbiamente correlato con un *decretum* magistratuale, non fu, tuttavia, ancora un concordato di maggioranza [1]. Esso era proposto dal *vocatus ad hereditatem* ai suoi creditori allorchè questi, stanchi di attendere che si decidesse ad accettare l'eredità passiva, lo convenivano *in ius* per porgli la formale *interrogatio* « *an heres sit* »; anzichè rispondere di no, il *vocatus* dichiarava che sarebbe stato disposto a rispondere di si (e quindi ad accettare l'eredità), se i creditori istanti avessero pattuito con lui un pagamento ridotto dei loro crediti. Il *pqms.* trovava luogo, dunque, solo se tutti i creditori istanti lo accettavano (o se il *vocatus* si accontentava dell'accettazione di alcuni di essi): i dissenzienti e gli assenti non erano vincolati dal *pqms.*, fossero o non fossero in minoranza. Il *decretum* del magitrato giusdicente non serviva affatto a rendere obbligatorio il parere della maggioranza, ma serviva

---

[1] *Contra*: Beseler, *Beiträge* 2 (1911) 97, che nega la classicità sia del principio di maggioranza, che del *decretum* magistratuale, considerato innovazione giustinianea. Così anche Costa, *Storia dir. rom. priv.*[2] (1925) 537; Longo, *Dir. rom.* (1937) 432 ss. Per Solazzi, *L'estinzione dell'obbligazione in diritto romano* 1[2] (1935) 192 ss., invece, il concordato di maggioranza è un istituto classico: « Formalmente, secondo i concetti romani, esso era un *pactum de non petendo* parziale. Sostanzialmente, nel contenuto e nella disciplina..., si aveva qu l'istituto del concordato come nell'odierno diritto fallimentare ».

solo ad autorizzare questo esito anomalo dell'*interrogatio in iure.*

Gioverà procedere, anzitutto, ad un r i e s a m e s t r e t t a m e n t e e s e g e t i c o della questione, concentrando la nostra attenzione sul problema della classicità, o meno, del principio di maggioranza e del *decretum* magistratuale.

a) Il criterio più opportuno ci sembra quello di incominciare con alcuni frammenti e s t r a n e i al D. 2. 14, *sedes materiae* del *pqms.*, e perciò appunto dotati di particolare valore diagnostico al fine della conoscenza del genuino pensiero dei classici (v. n. 125). Si esaminino dunque:

D. 40. 4. 54. 1. (Scaev. 4 *resp.*). *Scripti testamento heredes ante aditam hereditatem pacti sunt c u m c r e d i t o r i b u s, ut parte dimidia contenti essent, et ita d e c r e t o a p r a e t o r e i n t e r p o s i t o* hereditatem *adierunt...* [2]

La classicità del *decretum praetoris* è fuori discussione. Quanto al « *pacti sunt cum creditoribus* », esso non implica che il *pqms.* sia stato convenuto con tutti i creditori ereditari [3]. Tuttavia esso e s c l u d e che il *pqms.* sia intercorso con la maggioranza dei creditori e che sia impegnativo per la minoranza. L'accenno al principio di maggioranza, ove questo fosse esistito, sarebbe stato indispensabile da parte di Scevola, perchè il generico « *cum creditoribus* » può anche significare « con la minoranza dei creditori » [4].

---

[2] Sulla genuinità del testo cfr. Solazzi, *Il concorso dei creditori in dir. rom.* 4 (1943) 109 s.

[3] Si badi, peraltro, che il tenore del passo non esclude che *pqms.* possa essere stato fatto con tutti i creditori ereditari, che, anzi, questa è la netta impressione che dalla lettura si trae (diversamente Scevola avrebbe meglio scritto « *cum q u i u s d a m creditoribus* »).

[4] Oppure « con la totalità dei creditori », nel qual caso non vi sarebbe stato bisogno di un *decretum* di omologazione, secondo la tesi difesa dal Solazzi, *Il concorso* cit. 110, per cui esistenza del criterio di maggioranza è il « presupposto logico

D. 42. 8. 23 (Scaev. 32 *dig.*) *Primo gradu scripti heredes cum animadverterent bona defuncti vix ad quartam partem aeris alieni sufficere, famae defuncti conservandae gratia* ex consensu creditorum auctoritate praesidis provinciae *[secundum constitutionem] ea condicione adierunt hereditatem, ut creditoribus dumtaxat partem praestarent...* [5]

Il testo invita a ripetere le osservazioni fatte innanzi [6]. tanto esso, quanto il precedente, se non impongono la deduzione che il *pqms.* dovesse farsi con tutti i creditori ereditarii, impongono almeno la conclusione che il *pqms* impegnasse soltanto chi vi avesse aderito.

D. 17. 1. 58. 1 (Paul. 4 *quest.*). *Lucius Titius creditor suo mandatorem dedit: deinde defuncto [debitore maiore parte creditorum consentiente] ‹eo ex consensu creditorum› a praetore decretum est, ut portionem creditores [ab heredibus] ferant, absente eo creditore apud quem mandator exstiterat: quaero, si mandator conveniatur, an eandem habeat exceptionem, quam heres debitoris. respondi: si praesens apud praetorem ipse quoque consensisset, [pactus videtur iusta ex causa eaque exceptio [et fideiussori] danda esset [et] mandatori. sed cum proponas eum afuisse, iniquum est auferri ei electionem...*[7].

Il testo conferma anch'esso la classicità del *decretum praetoris*, ma deve ritenersi alterato là dove fa riferimento al principio di maggioranza. A prescindere da ogni indizio formale [8], vi è un argomento di sostanza, già indicato in

---

del decreto di omologazione ». Il che è manifestamente un petizione di principio.

[5] Per i rapporti tra questo e il brano precedente v. Schul in *Symb. Lenel* (1931) 176 ss.; De Villa, in *SSA.* 1929 (p. 367 s.

[6] « *Auctoritate praesidis provinciae* » è, ovviamente, il pe fetto parallelo di « *decreto a praetore interposito* ».

[7] Ampiamente sul testo Guarino, in *St. Scorza* 480 ss.

[8] A mio avviso, un indizio formale di alterazione, nell squarcio « *defuncto - consentiente* », è costituito dall'espressior

precedenza (v. n. 122. 2. 2). Il quesito è se il garante (*mandator pecuniae credendae*) di un creditore ereditario, che sia stato assente alla convenzione del *pqms.*, possa opporre a costui, che agisca contro di lui per il pagamento, l'*exceptio* del *pqms.*, così come l'erede del debitore potrebbe opporla[9]. Paolo risponde negativamente[10]: non tanto perchè il creditore sia stato assente all'adunanza del *pqms.*, quanto perchè non ha acconsentito. Ed è importantissimo che egli precisi che la risposta potrebbe essere positiva solo nel caso che il creditore, essendo intervenuto all'adunanza, ivi avesse consentito al *pqms.* unitamente agli altri creditori: « *si praesens apud praetorem ipse quoque consensisset* »[11]. La moti-

---

« *defuncto debitore* », là dove l'interrogante di Paolo avrebbe probabilmente scritto « *defuncto eo* », o « *defuncto Lucio Titio* ». Ma v. *contra* Solazzi, *Il concorso* 110.

[9] La formulazione del quesito (« *si mandator - heres debitoris* ») presenta qualche ambiguità e può far sorgere, in particolare, questo dubbio: che l'*heres debitoris* potesse in ogni caso opporre l'*exceptio* del *pqms.* al creditore, ove questo si rivolgesse a lui con l'*actio* per il pagamento. L'interrogante di Paolo sembra, cioè, chiedersi se il *mandator pecuniae credendae* abbia contro il creditore garantito la stessa *exceptio* che l'*heres debitoris* ha contro quest'ultimo. Ma è chiaro che la *exceptio* del *pqms.* non avrebbe potuto essere opposta dall'*heres debitoris* al creditore munito di garante, neanche se il *pqms.* fosse stato un concordato di maggioranza, salvo che il creditore non avesse rinunciato alla garanzia: cfr. Solazzi, *Il concorso* 116 ss.

[10] « *Iniquum est auferri ei electionem* »: non è equo togliere al creditore la scelta tra l'aderire al concordato o l'agire contro il garante.

[11] Secondo il Solazzi, *Il concorso* 110 ss., il mio ragionamento sarebbe infondato perchè non basta in nessun caso che il creditore si limiti ad intervenire all'adunanza, ma occorre, anche in diritto giustinianeo, che egli apra bocca e dichiari di rinunciare alla sua garanzia: « la sua presenza silenziosa non ha alcun valore e solamente l'adesione esplicita al concordato l'accomunerà ai creditori chirografari ». Ma il Solazzi non tiene adeguatamente presente, se non erro, che: *a*) « *consensisset* » non sta ad indicare la adesione esplicita al *pqms.*,

vazione della risposta contrasta con il « *maiore parte creditorum consentiente* » della domanda e denuncia l'intervento compilatorio in quel punto.

b) Ed ora qualche considerazione sui passi della *sedes materiae*. Il filone principale ne è costituito da uno squarcio di Ulp. 4 *ad ed.*, in cui si inseriscono un brano di Papiniano ed uno di Paolo.

D. 2. 14. 7. 19 e 10 pr. (Ulp. 4 *ad ed.*). [*Hodie tamen ita demum pactio huiusmodi creditoribus obest, si convenerint in unum et communi consensu declaraverint, quota parte debiti contenti sint: si vero dissentiat, tunc praetoris partes necessariae sunt, qui decreto suo sequetur maioris partis voluntatem*] ⟨?⟩. *Rescriptum autem divi Marci sic loquitur, quasi omnes creditores debeant convenire. quid ergo si quidam absentes sint? num exemplum praesentium absentes sequi debeant?* [rell.] ⟨?⟩ [12].

Il modo di esprimersi del fr. 10 pr. (« *rescriptum autem... sic loquitur* ») impone di credere che ivi Ulpiano non parli per la prima volta del *rescriptum divi Marci*, ma che di questo il giurista classico abbia già discorso in un passaggio, il quale non compare nei *Digesta*, per esservi stato totalmente surrogato dal fr. 7. 19, sicuramente spurio.

Ora, il quesito se « *exemplum praesentium absentes sequi debeant* », che nell'attuale testo rimaneggiato del fr. 10 pr. resta privo di esplicita risposta, è formulato con un « *num* » interrogativo; il « *num* » interrogativo si usa, come è noto, allorquando si presuppone una sicura risposta negativa [13]: dunque, è evidente, pur se implicita, la

---

in generale, bensì l'accettazione delle concrete proposte dell'*heres debitoris*; *b*) Paolo sottolinea che anche il creditore garantito deve acconsentire, lasciando chiaramente intendere che il *pqms.* abbisogna del consenso di tutti i creditori (o, per lo meno, che il *pqms.* impegna solo i creditori che abbiano acconsentito).

[12] Sui testi v. l'esegesi di Guarino, in *St. Scorza* n. 4, 8, 9.

[13] Cfr. per tutti Georges, *Lat.-Deutsch. Wörterbuch*, *sbv.*

conclusione che i creditori *absentes* non erano affatto tenuti ad uniformarsi alle decisioni dei *praesentes*, anche ammesso che questi costituissero la maggioranza. Del resto, se il *rescriptum divi Marci* avesse veramente ribadito, in 7. 19, il principio di maggioranza, perchè mai i manipolatori postclassici o i compilatori giustinianei ne avrebbero stralciato la menzione?

Ulpiano, dunque, parlò del contenuto del *rescriptum divi Marci* in 7. 19, ma certamente ivi del preteso principio di maggioranza non fece alcuna parola [14]. Che cosa il divo Marco abbia potuto statuire, il brano spurio di D. 2. 14. 7. 19 (« *hodie tamen rell.* ») non lascia intuire con sufficiente chiarezza, nè giova qui indugiare in ipotesi [15]

Non è il caso, a questo punto, di intrattenersi in una disamina minuziosa di D. 2. 14. 8 (Pap. 10 *resp.*) e 9 (Paul. 52 *ad ed.*), cioè dei due frammenti intercalati nel discorso ulpianeo con la precipua funzione di illustrare il principio di maggioranza [16]. Premesso che ambo i passi pre-

---

[14] La ragione, per cui Ulpiano ha formulato la sua retorica domanda (« *num... debeant* »), la si deduce dalla lettura della affermazione che il *rescriptum divi Marci* « *sic loquitur quasi omnes creditores debeant convenire* ». Posto che l'intervento all'adunanza fosse stato un vero e proprio « dovere » dei creditori, ne sarebbe dovuta derivare la conseguenza che l'assenza fosse interpretata, a titolo di sanzione, come adesione tacita al patto. Posto che gli assenti, viceversa, non erano tenuti a seguire l'« *exemplum praesentium* », era da ricavarsene che l'intervento all'adunanza non costituiva, ai sensi del *rescriptum divi Marci*, un tassativo dovere dei creditori.

[15] V. in proposito Guarino, in *St. Scorza* n. 4.

[16] D. 2. 14. 8 (Pap. 10. *resp.*). *Maiorem esse partem pro modo debiti, non pro numero personarum placuit.* [*quod si aequales sint in cumulo debiti, tunc plurium numerus creditorum praerendus est. in numero autem pari creditorum auctoritatem ius sequetur praetor, qui dignitate inter eos praecellit. sin utem omnia undique in unam aequalitatem concurrant, humanior sententia a praetore eligenda est. hoc enim ex divi Marci*

sentano larghi squarci sospetti (v. *Index interp.*), la tesi, che originariamente essi non si riferissero al *pqms.*, trova un forte sostegno in ciò: che, come si è visto, il fr. 7. 19, di cui i due passi formano il complemento, parlava presumibilmente, e nella stesura genuina, del *rescriptum divi Marci*, ma non faceva parola, altrettanto presumibilmente, del principio di maggioranza. I nostri due frammenti dunque, costituiscono l'*accessorium* di un *principale*, il fr. 7. 19, non genuino, e pertanto non hanno sufficiente valore probatorio della classicità del principio di maggioranza [17]. Essi, nel contesto e nella stesura originaria, si occupavano, sì, del calcolo della maggioranza, ma non a proposito del *pqms.*, bensì, come è stato ben visto da altri [18], in ordine alla procedura della *bonorum venditio*.

128. La ricostruzione del diritto preclassico.

1. Lo studio storiografico delle fonti di cognizione esplicitamente relative al periodo preclassico non implica metodi ed accorgimenti diversi da quelli già illustrati sommariamente, una volta per tutte, in sede generale.

Tuttavia, la ricostruzione del periodo del diritto preclassico non si affida esclusivamente a font

---

rescripto colligi potest]. D. 2. 14. 9 (Paul. 62 *ad ed*). *Si plures sint qui eandem actionem habent, unius loco habentur, ut puta plures sunt rei stipulandi, vel plures argentarii, quorum nomina <transscripticia> simul facta sunt* [rell.].

[17] A parte ciò, si noti che il fr. 8 appartiene alla massa papinianea ed è fuori posto tra gli altri frammenti, che sono della massa edittale. V. tuttavia Solazzi, *Il concorso* 115 ss.

[18] Dal Beseler, *Beitr.* 2. 97.

di quel periodo o esplicitamente riferentesi a quel periodo, ma è costretta a fondarsi, sopra tutto per quanto riguarda la materia del diritto privato, su fonti di epoca posteriore (classica e postclassica), le quali, pur se contengono cenni sugli sviluppi storici di questo o quell'istituto, non precisano le date approssimative degli sviluppi stessi. Soccorre fortemente, in tali casi, il metodo induttivo, al quale essenzialmente si deve se è stato possibile tracciare del diritto preclassico un quadro non del tutto schematico e incolore.

2. A titolo di esempio di ricostruzione storica del diritto preclassico offriamo alcune considerazioni sulla genesi del procedimento privato formulare.

Le notizie dirette, di cui disponiamo in ordine alla storia del processo « *per formulas* », sono estremamente scarse. Di esplicito non ci risulta che questo: che nel 242 a. C. fu istituita (ovviamente, mediante una *lex publica*) la nuova magistratura del *praetor peregrinus*, con l'attribuzione di avviare a soluzione le controversie « *inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma* », nonchè, per conseguenza, con la connaturata impossibilità di adottare la procedura civilistica delle *legis actiones*, la quale era rigidamente limitata alle controversie tra cittadini romani; che successivamente, ad opera della *lex Aebutia*

128.2. Sul problema, per tutti: Carrelli, *La genesi del procedimento formulare* (1946); Pugliese, *Il processo civile romano*. 2.1. *Il processo formulare* (1963) 19 ss.; Kaser, *Das röm. Zivilprozessrecht* (1966) 107 ss., con ampia bibl.

(130 circa a. C.), e della *lex Iulia iudiciorum privatorum* (17 a. C.), il procedimento delle *legis actiones* fu quasi totalmente abolito ed al suo posto venne ad esser resa obbligatoria la procedura *per formulas*.

La prima notizia ci è fornita da molteplici e disparate fonti, tutte di gran lunga posteriori alla data di introduzione della nuova magistratura, le quali sogliono definire il *praetor peregrinus* come « *praetor qui inter peregrinos* (*vel inter cives et peregrinos*) *ius dicit* », qualificando cioè le sue attribuzioni come attribuzioni di *iuris dictio* (cfr. Liv. *ep.* 19; *Lex repetund.* r. 12. 89; *Lex Iulia municip.* r. 8. 12; *Lex Rubria* c. 20. 24. 34). Si legga in particolare:

D. 1. 2. 2. 28 (Pomp. *sing. enchir.*). *Post aliquot deinde annos, non sufficiente eo praetore* (i. e. *praetor urbanus*) *quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.*

Quanto alla seconda notizia, essa ci deriva da due testi, che purtroppo assai poco si curano di distinguere l'apporto della preclassica *lex Aebutia* da quello della classica *lex Iulia iudiciaria*.

Gai 4. 30-31. *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est ut per concepta verba, id est per formulas litigemus. Tantum ex duabus causis permissum est legis agere: dammi infecti et si centumvirale iudicium futurum est...* [1].

Gell. *Noct. att.* 16. 10. 8. *Sed enim cum « proletarii » et « adsidui » et « sanates » et « vades » et « subvades » e*

[1] Sul testo, nel senso della sua alterazione, v.: Solazzi, *L'odio per le legis actiones in Gai* 4. 30, in *Fs. Wenger* 2 (1944) 49 ss., ora rist. in *Scritti* 4 (1963).

« viginti quinque asses » et « taliones » furtorumque quaestio « cum lance et licio » evanuerint omnisque illa duodecim tabularum antiquitas, nisi in legum actionibus centumviralium causarum, lege Aebutia lata, consopita sit... [2].

Diremo, anzitutto, a titolo di chiarimento, che il problema della storia del procedimento formulare altro non è se non, ovviamente, un presupposto del problema generale relativo alla individuazione dei caratteri del processo formulare dell'età classica, successivamente alla *lex Iulia iudiciorum privatorum*. Noi sappiamo che il processo era diviso in due fasi (*in iure* e *apud iudicem*), sappiamo che la fase *in iure* si chiudeva con la « *litiscontestatio* » delle parti, sappiamo che il giudice doveva emettere la sua *sententia* sulla base delle istruzioni contenute nella formula (più precisamente e tecnicamente detta « *iudicium* »), ma ci sfugge: che cosa precisamente fosse la *litiscontestatio*; se alla formulazione del *iudicium* da portare al giudice provvedesse il magistrato, o provvedessero le parti, o provvedessero d'accordo magistrato e parti; con che

[2] I « *proletarii* » sono, secondo una famosa etimologia di Nonio Marcello, quei plebei che nulla posseggono oltre la prole: « *Proletarii dicti sunt plebei, qui nihil rei publicae exhibeant, sed tantum prolem sufficiant* » [cfr. Bruns 2. 65]. Essi sono iscritti nelle quattro tribù urbane e pertanto contrapposti agli « *adsidui* », coloro che hanno una sede, secondo Festo: « *Adsiduus dicitur qui in ea re, quam frequenter agit, quasi 'consedisse' videatur* » [Bruns 2. 2]. Costoro, proprietari di terre, erano invece ordinati nelle 31 tribù rustiche. I « *sanates* », c'informa Festo [Bruns 2. 35], furono gli abitanti delle regioni a nord e a sud di Roma (*supra infraque Romam*), che si resero nell'amicizia dei Romani « *quasi sanata mente* ». « *Vades* » erano detti i garanti che si offrivano all'attore, mediante *vadiatura*, per assicurarlo nella ipotesi che il convenuto non rispondesse al suo invito a comparire in giudizio. Sul testo ampiamente da ultimo Luzzatto, *Il problema d'origine del processo extra ordinem* 1 (1965) 273, 275 s.

mezzo il giudice fosse investito del potere e, nel contempo, del dovere di emettere la *sententia*[3].

Secondo i più[4], il processo *per formulas* sorse nel tribunale del *praetor peregrinus* e fu esteso poi, dalle *leges Aebutia* e *Iulia iudiciorum privatorum*, alle controversie *inter cives*. Esso mantenne sempre un carattere essenzialmente arbitrale, cioè di processo condizionato all'accordo tra le parti sia sulla sua esistenza, che sui termini di impostazione della *sententia*. Tutto dipendeva in esso dalla *litiscontestatio*, cioè da un vero e proprio contratto formale delle parti (e delle sole parti) *in iure*, mediante cui queste (e queste soltanto: ciascuna, beninteso, con l'ausilio di qualche giureconsulto consulente) fissavano il *iudicium* da sottoporre al giudice. Il ruolo del magistrato giusdicente si riduceva, pertanto, ad assistere passivamente alle discussioni tra le parti e ad autorizzare il *iudicium* tra esse concretato (« *dare iudicium* »), se ed in quanto questo corrispondesse ad una « *formula* » edittale o comunque non gli sembrasse contrastante con i criteri generali dell'*aequitas*, ma senza alcun potere di modificarlo

---

[3] Per la tesi della contrattualità della *litis contestatio* v.: Wlassak, *Die Litiskontestation im Formularprozess* (1899); id., *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer* (1917); id., *Der Judikationsbefehl der röm. Prozesse* (1921). Altra letter. e discussione della stessa ora in Kaser, *Röm. Zivilprozess* cit. 218 ss.

[4] Cfr. Huschke, *Analecta letteraria* (1826) 216 ss.; Wlassak, *Prozessgesetze* 2. 301 ss.; Girard, *Histoire de l'org. jud. des Rom.* 1 (1901) 21 nt. 2 e autori ivi citati. Tra i moderni cfr. Betti, *La creazione del diritto nella « iurisdictio » del pretore romano*, in *St. Chiovenda* (1927) 17 ss.; id., *Diritto romano* 489 ss. = in « *Per il XIV Centenario delle Pandette* » (Pavia 1933) 453 ss. con ampia bibliografia; Carrelli, *La genesi del procedimento formulare* cit. 66 ss.; Pugliese, *Il processo formulare* cit. 1. 65; Luzzatto, *Procedura civile romana* cit. 3. 41 ss.; Serrao, *La « iurisdictio » del pretore peregrino* (1954) 36 ss. Ampia letteratura e discussione della stessa ora in Kaser, *RZPR.* cit. 106 ss. — Per la nostra impostazione, si v. Guarino, *Dir. priv. rom*[3]. 235 ss., 256 ss.

o mutarlo (ad esempio, perchè non esattamente corrispondente, a suo parere, ai veri termini della questione). Avvenuta la *litiscontestatio*, che si concretava in un « *dictare iudicium* » dell'attore ed in un « *accipere iudicium* » del convenuto, il magistrato provvedeva, inoltre, ad emanare un apposito *decretum*, il « *iussus iudicandi* », mediante cui imponeva al *iudex* prescelto dalle parti la emissione della *sententia*.

Per quanto attiene al problema della genesi storica della procedura *per formulas*, noi non siamo di accordo con la opinione dominante. Si può ammettere che il processo formulare sia sorto nel tribunale del *praetor peregrinus*, successivamente alla sua istituzione (242 a. C.) e per effetto di essa. Ora, i *iudicia* dati dal *praetor peregrinus* furono « *imperio continentia* », e quindi ebbero nel processo privato romano, manifestazioni esteriori « pubbliche », autoritative più marcate che con i *iudicia legitima*. E' evidente, cioè, che, per le controversie dedotte innanzi al *praetor peregrinus*, da un lato fu indispensabile la cooperazione creativa del magistrato alla formazione del *iudicium* (ciò perchè si trattava di controversie « nuove », non previste da alcun ordinamento giuridico, e comunque non risolubili in base al *vetus ius civile*, valevole solo *inter cives Romanos*), mentre d'altro lato fu non meno indispensabile il concorso, nella formazione del *iudicium* stesso, della concorde volontà delle parti. Quindi il processo per *formulas* sorse nel tribunale del *praetor peregrinus* come « *actus trium personarum* »: il *iudicium* fu in esso, sin da principio, il risultato della cooperazione del convenuto con l'attore e di ambedue con il magistrato.

Relativamente al problema degli sviluppi ulteriori della procedura *per formulas*, noi siamo convinti che essa si trasferì dal tribunale del *praetor peregrinus* al tribunale del *praetor urbanus* assai per tempo, prima ancora della emanazione della *lex Aebutia*. I nuovi istituti affermatisi nei rapporti commerciali tra *cives Romani* e *peregrini* non tardarono a reclamare di essere utilizzati anche nei rap-

porti *inter cives*: affermatosi, ad esempio, l'uso dell'*emptio-venditio* o del *mandatum* tra cittadini e stranieri, è chiaro che questo uso dovette trasferirsi ben presto anche nelle relazioni tra cittadini. Orbene, quando tra cittadini romani insorgessero controversie relativamente a tali rapporti, è ovvio che qualcuno dovesse provvedere ad avviarle a soluzione: e questo qualcuno non era certamente il *praetor* che presiedeva ai rapporti *inter cives et peregrinos*, ma quello che curava le controversie *inter cives Romanos*, vale a dire il *praetor urbanus*. D'altra parte, è evidente che il *praetor urbanus* non poteva, in tali casi, far uso della procedura delle *legis actiones*, che era relativa esclusivamente ai rapporti previsti dal *vetus ius civile*. Ne consegue che il *praetor urbanus* adottò la procedura *per formulas*, concedendo, analogamente al *praetor peregrinus*, *iudicia imperio continentia*. La *lex Aebutia* trovò, dunque, il *praetor urbanus* già « allenato » alla procedura formulare ed altro non fece, se non permettere che questa procedura fosse adattata, su richiesta delle parti, anche alle controversie *inter cives* relative a rapporti regolati dal *vetus ius civile*. La « permise », si badi, e non la « impose » (cioè non la surrogò alla procedura delle *legis actiones*), perchè altrimenti non sapremmo spiegarci a che cosa potè servire la successiva *lex Iulia iudiciorum privatorum*: la quale ultima, evidentemente, fu quella che, come universalmente si ammette, completò l'evoluzione, abolendo le *legis actiones*, salvo che in ordine a talune fattispecie.

Assodato come più che probabile che la *lex Aebutia* non svolse il ruolo di introdurre la procedura formulare nel tribunale del *praetor urbanus*, ma solo quello di estenderla dai *iudicia imperio continentia* (formulati a somiglianza di quelli creati dal *praetor peregrinus*) ai *iudicia legitima in ius*, ne consegue, con tutta verosimiglianza, che, ove le parti scegliessero, in ordine a controversie previste dal *vetus ius civile*, il processo *per formulas* (così come autorizzava la legge), tale processo, liberamente scelto, si svolgeva allo stesso modo del processo peregrino,

e cioè sulla base del concorso della volontà delle parti con quella del magistrato nella formazione del *iudicium*.

129. La ricostruzione del diritto arcaico.

1. Il controllo critico della tradizione si suole effettuare mediante il concorso di varie analisi, che sono: *a*) la valutazione astratta del grado di verosimiglianza di un certo racconto; *b*) la valutazione comparativa del grado di verosimiglianza di due o più racconti relativi ad uno stesso episodio o gruppi di episodi; *c*) la comparazione del racconto tradizionale con i risultati delle indagini glottologiche, archeologiche ecc.; *d*) l'eliminazione delle lacune o la correzione dei dati leggendari attraverso la comparazione storica e l'induzione evoluzionistica.

Meritano qualche cenno speciale gli ultimi due metodi ora indicati.

2. La comparazione storica è un metodo di controllo ed integrazione della leggenda, che parte da questo presupposto: dato un certo problema, di cui sia oscura o sembri incerta la soluzione adot-

---

129.2. Questa impostazione, caratteristica della metodologia storiografica positivistica della seconda metà del secolo scorso ed anacronisticamente seguita da una parte della romanistica successiva (cfr. De Francisci, *Storia* 1.64; id., *La scienza del diritto comparato secondo recenti dottrine*, in *Riv. intern. di filos. del dir.* 1921), serba in se rischi gravissimi. Essa pretende di ricostruire storicamente realtà e fenomeni traverso una comparazione astratta e meccanicistica di dati documentali,

tata in periodo quiritario, è logicamente presumibile che questa soluzione sia stata analoga a quella che dello stesso problema fu data, in condizione analoghe, da ordinamenti di altri popoli, sopra tutto se di civiltà similari.

Così, ad esempio, essendo incerto e discusso se a Roma la successione testamentaria abbia preceduto quella intestata o viceversa, i sostenitori della seconda tesi (che a noi sembra più accettabile) si sono basati, fra l'altro, sul richiamo al diritto attico, nel quale si vede la successione intestata precedere appunto quella testamentaria.

Ma il metodo comparativo è estremamente pericoloso, in quanto, proprio perchè della situazione arcaica romana non si conoscono gli estremi, non si può essere mai sufficientemente sicuri che in essa il problema da risolvere si sia effettivamente profilato nel modo in cui ebbe a profilarsi nel diverso ordinamento che si cita a conforto della propria tesi. Occorre quindi adottarne le conclusioni solo a sostegno di

---

di cui la moderna coscienza storiografica ha chiarito il non senso. Il pensiero storico, infatti, nasce nella piena consapevolezza che il dato testuale utilizzato è sempre un frammento di una realtà irripetibile determinatasi in base alle azioni ed alle scelte di uomini concreti, sociologicamente condizionati dalle strutture entro le quali si muovono e che non possono essere paragonate, senza gravissimi rischi di deformazioni con realtà diverse e lontane nel tempo o nello spazio. Oggi un rinascere degli studi comparativistici nell'àmbito del diritto positivo, ha riproposto il problema dei rapporti tra studio storico e studio comparato del diritto (su cui, si v. bibl. e discussione in Giuffrè, *Studio comparato e studio storico del diritto*, in *Labeo* 1963): ma i limiti di fondo, cui innanzi si è accennato, restano immutabili.

risultati già raggiunti, sia pure in via di induzione, attraverso altri metodi.

3. La induzione evoluzionistica (anche definita, con formula poco felice, « metodo organico »), è un altro metodo di controllo ed integrazione della leggenda il quale parte dal presupposto che, quando di un istituto dei tempi storici la struttura mal si adatti alla attuale funzione del medesimo, ciò significa che la funzione originaria dell'istituto doveva essere diversa e che, più precisamente, la ricostruzione di quella funzione può basarsi sull'analisi della struttura dell'istituto storico.

Così, ad esempio, in tempi storici la *mancipatio* era definita una « *imaginaria venditio* » ed era adoperata come forma necessaria a determinare il trasferimento del *dominium ex iure Quiritium* sulle *res mancipi*. Se ne è giustamente dedotto che in origine la *mancipatio* era una vera e propria vendita, che la presenza del *libripens* era determinata dalla necessità di

---

129.3. E' evidente il presupposto positivistico in una metodologia storiografica di questo genere: era tipico, infatti, di questo orientamente filosofico, ormai completamente superato nelle sue più vecchie impostazioni, la tendenza ad assimilare la realtà umana a quella così detta « naturale », per razionalizzarne lo studio, nella pretesa di arrivare così a cogliere ed a fissare supposte uniformità, che permetterebbero di vederla come « organismo » vivente con proprie leggi e propri fini, che l'azione dell'uomo non può completamente dirigere e controllare (su questa posizione, si v. Bonfante, *Il metodo naturalistico nella storia del diritto*, ora in *Scritti* 4 [1926]). Inevitabile, quindi, la decisa reazione neoidealistica di cui si fece interprete in un primo momento il Gentile (in *La Critica* 1917) in nome della distinzione tra scienze natu-

pesare l'*aes rude*, che, quindi, l'istituto è sorto in tempi anteriori a quelli dell'introduzione della moneta coniata. Se ne è dedotto ancora che la presenza di cinque testimoni all'atto era necessitata dalla particolare importanza sociale di esso, che cioè la vendita di una *res mancipi* significava impoverimento di un aggregato familiare ed indirettamente pericolo per lo equilibrio strutturale della *civitas*. Se ne è dedotto, infine, che le *res mancipi* erano le *res* necessarie alla esistenza ed alla funzionalità della *familia*; che nel concetto di *familia*, oggetto di *mancipium*, rientravano in origine anche i *filii* (i quali in tempi storici erano liberati dalla *patria potestas* mediante una applicazione della *mancipatio*, la *emancipatio*); che la *patria potestas*, la *manus maritalis* ed il *dominium ex iure Quiritium* furono il frutto di una scissione dell'unico istituto originario del *mancipium* ecc.

Tuttavia, anche l'induzione evoluzionistica comporta gravi pericoli, se adottata da sola e con troppa

---

ralistiche e scienza dello spirito, e della concezione della realtà come totale creazione dello spirito (al Gentile, replicò il Bonfante con una nota, *L'autonomia della scienza del diritto ed i confini della filosofia*, ora in *Scritti* 4 cit., pubblicata originalmente in *La Critica* 1918 con una postilla del Croce, cui seguì una seconda replica del Bonfante, ora in *Scritti* 4 cit., la quale suscitò, a sua volta, una violenta risposta del Croce, in *La Critica* 1918). — La riflessione storiografica contemporanea successiva allo storicismo neoidealistico, ha fatto definitivamente giustizia di questa impostazione, rivendicando la individualità e l'irripetibilità dell'agire umano, nel continuo dramma delle inevitabili scelte che esso sempre comporta, al di là di ogni facile e superficiale schematismo. — Sul punto, si cfr., per tutti: Bretone, *Il « naturalismo » di Bonfante e la critica idealistica*, in *Labeo* 1959.

fiducia. Non è in questa sede che il problema può essere affrontato. Qui interessa soltanto osservare, da un lato, i limiti, necessariamente ristretti, entro i quali può aver valore l'induzione evoluzionistica, dall'altro, l'impossibilità di porre il metodo naturalistico di cui quell'induzione è necessario corollario) come metodo capace di caratterizzare da un punto di vista universalmente valido l'indagine storico-giuridica.

4. A titolo di applicazione esemplificativa della ricostruzione del diritto arcaico offriamo alcune considerazioni sul carattere della legislazione del periodo arcaico.

Quando si parla di *leges* romane, non si dubita, in generale, che si trattasse, in antico come in età repubblicana avanzata, di provvedimenti votati dai comizi. Viceversa, noi riteniamo che in periodo arcaico le *leges* di Roma non siano state *publicae*, cioè *rogatae*, cioè votate dai *comitia* del *populus*, ma abbiano avuto carattere di decisioni, decreti dei magistrati patrizî portati a conoscenza del *populus Romanus Quiritium*. Questa tesi, a prescindere da altri argomenti, può farsi forte, se non erriamo, di alcuni chiari indizî desumibili dallo stesso racconto di Livio per la parte relativa alle *XII tabulae* ed alla *lex Canuleia*. Non che Livio, o altri del suo tempo o dei tempi posteriori, abbia avuto, secondo noi, coscienza del carattere « decretale » patrizio della legislazione primitiva: ciò sarebbe stato

---

129.4. Si cfr. Guarino, *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »*, in *St. Solazzi* (1949); id., *Il « ius publicum » e le XII tabulae »*, in *AUCT.* 1950, ora in app. III a *L'ordinamento*[3] cit. — Sul punto da ultimo: Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (1967).

impossibile per lui e per i suoi contemporanei, che tanto fiduciosamente credevano essere stata la *respublica*, con ogni annesso e connesso, creata tal quale sin dagli ultimi anni del sec. VI a.C. Va ritenuto soltanto che le fonti annalistiche, cui lo storiografo ha largamente attinto, conservavano evidentemente tanto larghe tracce della vera situazione arcaica, che Livio ne ha inconsciamente fatto passare qualcuna nella sua stessa narrazione [1].

Significativo è, per cominciare, Liv. 3. 31, ove si legge che, nel 454 a.C. [2], i *tribuni plebis*, rinunciando alla politica rivoluzionaria, presero a blandire i *patricii* per convincerli, visto che non volevano saperne delle leggi riverdicate dalla plebe, a venire, quanto meno, ad un compromesso: emanazione di un corpo di leggi imparziale su proposta di una commissione mista di patrizî e di plebei. Ora si noti bene, i *patres* non sollevarono obbiezioni contro la proposta di una legislazione imparziale, ma furono irremovibili sul punto che « *legis latores* » altri non potessero essere, se non i patrizî. A che tanta controversia su questo punto, se la questione fosse stata soltanto formale, se cioè *legislatores* fossero stati solo i *rogatores*, i « proponenti » delle predette leggi, se cioè la decisione sulle leggi stesse fosse spettata, in definitiva, ai *comitia centuriata*, composti sì da patrizî che da plebei, anzi maggiormente da *ple*

---

[1] Si v. contro la nostra impostazione di fondo: Gioffredi *Ius - Lex - Praetor.* in *SDHI.* 1947-48 p. 86 e *passim*; De Martino *Storia della Costituzione romana* 1 cit. 253 ss.

[2] «... *Tum... tribuni (plebis) lenius agere cum patribus finem tandem certaminum facerent. Si plebeiae leges displicerent, at illi communiter legum latores et ex plebe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent quaeque aequandae libertati essent, sinerent creari. Rem non aspernabantur patres; datarum legem neminem nisi ex patribus aiebant. Cum de legibus conveniret, de latore tantum discreparet, missi legati Athenas Sp. Postumius Albus, A. Manlius P. Sulpicius Camerinus, iussique inclitas leges Solonis describere et aliarum Graeciae civitatium instituta, mores iuraque noscere* ».

beii? Vero è che i *comitia* romani non avevano poteri di iniziativa, ma potevano votare solo sulle *rogationes* fatte dai magistrati; vero è, quindi, che il solo essere i patrizî gli esclusivi *latores* delle proposte li poneva in grado di astenersi dal proporre leggi contrarie ai loro interessi di casta, e di evitare agevolmente, perciò, che fossero approvate dai comizî leggi gradite alla *plebs*. Ma, a quanto dice Livio, i patrizî avevano già scontato in partenza una legislazione imparziale e, inoltre, stando alla tradizione, essi avevano pur sempre la garanzia dell'*auctoritas patrum*, indispensabile affinchè una legge entrasse in vigore.

Pertanto, Livio, sia pure inconsciamente, conferma la nostra ipotesi, in quanto tutta la controversia sulla estrazione patrizia dei *legislatores*, come egli la riferisce, acquista significato plausibile solo presupponendo che, in età arcaica, « *legem ferre* » equivalesse non « *legem rogare comitia* », ma « decretare unilateralmente un provvedimento e portarlo a conoscenza dei destinatarî ». E si spiega anche, così, perchè mai la questione si sia riaccesa allorchè, tornata l'ambasceria dall'Attica, si passò, nel 452 a.C., all'esecuzione del compromesso patrizio-plebeo mediante la designazione dei *decemviri legibus scribundis consulari potestate*.

Ma non basta. Liv. 3. 34 [3] afferma esplicitamente che le dieci tavole compilate dal primo decemvirato (451 a.C.)

---

[3] « ... *Ingentique hominum exspectatione propositis decem tabulis, (decemviri) populum ad contionem advocaverunt et, quod bonum faustum felixque rei publicae ipsis liberisque eorum esset, ire et legere leges propositas iussere... Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae viderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris. Vulgatur deinde rumor duas deesse tabulas quibus adiectis absolvi posse velut corpus omnis Romani iuris. Ea exspectatio, cum dies comitiorum adpropinquaret, desiderium decemviros iterum creandi fecit...* ».

furono sottoposte al parere del *populus*, chiamato *ad contionem*, e furono finalmente approvate dai *comitia centuriata*. Ma per le due tavole compilate dal secondo decemvirato (450 a.C.), ecco che il racconto liviano è sintomaticamente diverso. Da Liv. 3. 37[4] si desume, infatti, che queste due tavole non furono presentate dai *decemviri* alla approvazione dei *comitia*; dai capitoli successivi, stante il assoluto silenzio in proposito, si è invitati a presumere che nessun altro si prese la briga di sottoporle al voto comiziale; e invece si legge in Liv. 3. 57[5] che, nel 449 a.C., i consoli Valerio e Orazio, prima di allontanarsi da Roma, dettero pubblicità per affissione a tutte e dodici le *tabulae* decemvirali, cioè non solo alle dieci approvate, ma anche alle due presumibilmente non approvate dai *comitia*.

Posto che è assurdo credere che i consoli Valerio e Orazio, che la tradizione liviana ci presenta come restauratori della normalità costituzionale repubblicana, abbiano potuto, nel pensiero di Livio, pubblicare come *leges* due *tabulae* non approvate dai *comitia*; posto che è estremamente improbabile che Livio, così diffuso e circostanziato nel suo racconto, abbia qui dimenticato di riportare l'importantissimo episodio dell'approvazione delle ultime due tavole decemvirali, non resta che supporre che l'episodio non figurasse nelle sue fonti, per l'ottima ragione che, in realtà, i *comitia* non furono affatto convocati per votare sulle *XII tabulae*. Livio ha trovato nelle sue fonti che le *tab.* I-X riscossero l'incondizionata approvazione del *populus* patrizio-plebeo, convocato *ad contionem*, e intendendo « *populus* » come sinonimo di « *comitia* », ha credut

---

[4] « ... *Iam et processerat pars maior anni et duae tabulae legum ad prioris anni decem tabulas erant adiectae, nec quic quam iam supererat, si eae quoque leges centuriatis comitiis perlatae essent, cur eo magistratu rei publicae opus esset* ».

[5] « ... (*Valerius et Horatius*) *priusquam urbem egrederentur* (per andare a combattere Equi e Volsci), *leges decemvirales quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in publico proposuerunt* ».

opportuno completare la notizia parlando di una vera e propria votazione favorevole su quelle tavole. Relativamente alle *tab.* XI-XII, egli non ha rinvenuto, invece, alcuna traccia nè di *contiones*, nè tanto meno di plauso popolare, sicchè, assorbito dalla narrazione dei torbidi causati dal secondo decemvirato, ha comprensibilmente omesso di chiedersi se e quando quelle due *tabulae*, che ai suoi occhi sarebbero dovute essere semplici *rogationes* e non leggi, siano potute diventare *leges*.

Venendo, infine, alla *lex Canuleia* del 445 a.C., non può farsi a meno di postillare anche qui il racconto liviano, mettendone in luce l'intrinseca e significativa contraddittorietà. Il *tribunus plebis* Canuleio rogò, a quanto risulta da Liv. 4. 1-6, un *plebisscitum* autorizzante il *conubium* tra *patricii* e *plebeii*. Nella *contio* relativa intervennero i lue *consules* patrizî di quell'anno ed uno dei due, in sede di *dissuasio* del *plebisscitum*, si lasciò scappare, molto incautamente, una motivazione contraria a carattere, diremmo oggi, « razzistico » e decisamente anti-plebeo; la comprensibile, vivacissima indignazione della plebe a tal discorso fu l'elemento che finì per indurre i *patres* a permettere « *ut de conubio ferretur* ». Testualmente (4.6): « *... nec ante finis contentionum fuit, cum et tribunum acerrimum auctorem plebes nancta esset et ipsa cum eo pertinacia certaret, quam victi tandem patres ut de conubio ferretur concessere...* ».

Che significa il brano « *patres - concessere* »? Certamente esso non vuol dire che i patrizî (*patres*) autorizzarono la presentazione della *rogatio Canuleia* al voto dei *concilia plebis*, in quanto non vi era certo bisogno del beneplacito dei *patricii* affinchè i *plebeii* votassero tra loro un *plebisscitum*; tutt'al più, trattandosi in questo caso di ammettere il *conubium* tra patrizî e plebei, vi sarebbe stato bisogno della adesione dei *patricii* al *plebisscitum Canuleium*, ma dopo che questo fosse stato approvato. E' evidente che Livio, in tema di *lex Canuleia*, ha fatto alquanto confusione. È lecito supporre che ciò sia dipeso dallo

stato in cui si trovavano le sue fonti, o le fonti delle sue fonti. E non è audacia ipotizzare che la realtà originaria sia stata questa: dapprima i *concilia plebis* votarono, su rogazione del tribuno Canuleio, un *plebisscitum de conubio cum patribus*; di poi i patrizî (« *patres* ») si indussero a concedere ai plebei la emanazione (« *ferre* ») di un loro provvedimento a contenuto identico. Di qui la tradizione, così incerta nei particolari, sulla *lex Canuleia*, altre volte denominata *plebisscitum Canuleium*.

130. La ricostruzione monografica. Esemplificazione.

1. Per rendere evidente, attraverso una esemplificazione, quanto innanzi si è detto sullo studio del diritto romano, diamo qui di seguito un saggio di ricostruzione monografica di un argomento particolarmente discusso: quello relativo alla r e v o c a b i l i t à per implicito di una *m a n u m i s s i o* (*directa*) *t e s t a m e n t o*, mediante un successivo *l e g a t u m* avente ad oggetto lo stesso *servus*.

I. Il problema suddetto suole essere incentrato essenzialmente intorno a due testi di Paolo:

D. 31.14 pr. (Paul. 4 *Vit.*). *Si idem servus et legatus et liber iussus sit, favor libertatis praevalet: sin autem ei in posteriore scriptura legatus est et evidens ademptio libertatis ostenditur, legatum propter defuncti voluntatem praevalebit.*

D. 40.4.10.1 (Paul. 4 *Sab.*). *Si servus legatus liber iussus est, liber est, sed si prius liber esse iussus, postea legatus*

---

130. Si cfr. Guarino, « *Ademptio libertatis* » *implicata da* « *legatum* », in *Labeo* 1963. — Per altra bibl. si v. le note che seguono.

sit, si quidem evidens voluntas sit testatoris, quod ademit libertatem, cum placeat hodie etiam libertatem adimi posse, legato eum cedere puto: quod si in obscuro sit, tunc favorabilius respondetur liberum fore.

La dottrina prevalente, per vero, non dubita della classicità della revoca implicita, ma dubita tutt'al più della genuinità degli incisi che condizionano la revoca ad una particolare evidenza della *voluntas adimendi* del testatore [1]. Tuttavia, non è mancato chi ha sostenuto il carattere insiticio di tutto quanto attiene alla revocabilità implicita della *libertas* [2]. E questa tesi radicale è stata ripresa e sviluppata, per vie parzialmente diverse, dai due più recenti studiosi del tema, l'Astolfi [3] e il Talamanca [4], con argomentazioni che vanno adeguatamente esaminate.

A mio avviso, ogni tesi sia pur limitatamente interpolazionistica deve essere, in ordine al nostro argomento, recisamente respinta [5]. I due testi di Paolo sono sostanzialmente genuini. Da essi e da altri frammenti [6] si ricava, con sufficiente sicurezza, che sul punto vi fu, nell'ambito del diritto classico, una progressiva evoluzione giurisprudenziale.

II. Poco convincente è, se non erro, la critica esercitata

---

[1] Da ultimo: Biondi, *Diritto romano cristiano* 2 (1952) 418; Voci, *Diritto ereditario romano* 2. 1 (1956) 323 s. Altre citazioni in Astolfi (nt. 3) 158 s. e in Talamanca (nt. 4) 5 nt. 8.

[2] In questo senso, da ultimo: Grosso, *I legati nel diritto romano*, p. g.[2] (1962) 329 s. Altre citazioni in Astolfi (nt. 3) 158.

[3] *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, in *SDHI.* 25 (1959) 128 ss., specialm. 135 ss.

[4] *Sul concorso fra legato e manomissione*, in *St. Biondi* (s.d.) estr. (1961).

[5] Respinta deve essere, in ogni caso, l'impostazione critica basata sulla ormai superata contrapposizione tra « classico » e « giustinianeo », che sembra invece seguita con piena fiducia dall'Astolfi e dal Talamanca.

[6] Cass.-Javol. D.31.37; Jul.-Afr. D.30.108.9; Gai.-Jul. D.30,68.3; Scaev.-Marcian. D.40.5.50.

dall'Astolfi [7] nell'esegesi di D. 31.14 pr. e di D. 40.4.10.1. Egli espunge come giustinianei, sulle tracce di precedenti critici [8]: dal primo testo, *sint autem rell.*; dal secondo, *si quidem rell.* In età classica, secondo questo autore [9], solo la manomissione fedecommissaria poteva essere implicitamente revocata dal successivo *legatum* avente ad oggetto il *servus*. In regime di *ius extraordinarium*, una *quaestio voluntatis* era perfettamente concepibile [10], ma in regime di *ius civile* valevano solo criteri obbiettivi di interpretazione, e più precisamente valeva il criterio del *favor libertatis*. La rilevanza *iure civili* di una *ademptio libertatis* implicata da successivo *legatum* sarebbe stata « impossibile » per due ordini di ragioni: in primo luogo, perchè, nell'ipotesi di duplice *manumissio* (*directa*) testamentaria, *levissima* (e non *novissima*) *scriptura valet*, cioè sulla *manumissio* disposta per ultima prevale quella disposta per prima, se più favorevole [11]; in secondo luogo, per il fatto che « riconoscere efficacia *iure civili* ad una re-

[7] Cit. (nt. 3) 157.

[8] V. *retro* nt. 2.

[9] Cit. (nt. 3) 152 ss.

[10] Astolfi (nt. 3) 153: « l'essere, sempre il fedecommesso, un istituto basato essenzialmente sulla volontà, implica ... supremazia della *voluntas testantis* sul *favor libertatis* ». Non ho ben capito quest'altra affermazione: « l'atipicità del fedecommesso permette l'efficacia immediata della revoca implicita di una manomissione ». Stando al convincimento dell'a., che *iure civili* la tipicità delle disposizioni testamentarie impedirebbe la concepibilità di una revoca implicita, ne dovrebbe scaturire che anche la revoca di una *manumissio ex fideicommisso* fosse inattuabile mediante un *legatum* (disposizione testamentaria in forma tipica). E' stata questa, forse, la ragione che ha indotto il Beseler (*ZSS.* 47 [1927] 377; già *Beitr* 2.103), seguito dal Tumedei (*RISG.* 63 [1919] 98 nt. 1), ad espungere da D. 40.5.50 anche *per fideicommissum* (sul che v *infra* n. 5).

[11] Impeccabile dimostrazione in Astolfi (nt. 3) 130 ss. Da notare che, in caso di più manomissioni fedecommissarie del lo stesso *servus* « *non levissima spectanda est, sed novissima quia posterior voluntas potior haberi debet* » (Gai D. 35.1.90)

voca implicita della manomissione testamentaria mediante un legato, significherebbe derogare al principio basilare del *ius civile*, secondo il quale ogni disposizione testamentaria deve assumere una forma tipica »[12].

Il secondo argomento è una petizione di principio: il problema da risolvere è appunto se, in età classica, e più precisamente in età tardoclassica[13], vigesse ancora incorrotto il presunto principio basilare del *ius civile*. D'altra parte, è chiaro che, di fronte a due disposizioni contrastanti (una *manumissio* e un *legatum*, aventi ad oggetto lo stesso *servus*), una decisione bisognasse pur prenderla, a favore dell'una o dell'altra, oppure, se si vuole, a sfavore di tutte e due[14]: è chiaro, quindi, che, pure in mancanza di una formale *ademptio* (precedente o successiva), si verificava, era necessario che si verificasse, la paralisi di una delle due disposizioni testamentarie o di entrambe.

Quanto al primo argomento, esso indubbiamente dimostra che la *voluntas testantis* (certamente rappresentata dalla *scriptura novissima*) veniva subordinata dai giuristi classici al *favor libertatis*[15], ma lo dimostra per l'ipotesi di due *manumissiones* divergenti, non per l'ipotesi di collisione tra *manumissio* anteriore e *legatum* posteriore. Per questa ipotesi parlano chiaro i due testi paolini: testi che sono fortemente rafforzati dall'analogia con il caso di collisione tra due *legata* (in ordine al quale ha la prevalenza la *scriptura novissima*)[16], ma che, anche se non potessero

---

[12] Astolfi (nt. 3) 153, che cita a sostegno Ulp. 2.12 (testo che, peraltro, si limita a fissare il principio generale che *libertas sicut dari, ita et adimi ... potest*).

[13] L'età di Paolo: dagli Antonini ai Severi.

[14] E' proprio l'Astolfi ad affermare ed a dimostrare che, nel caso di duplice manomissione dello schiavo, una delle due disposizioni tipiche (quella meno favorevole al *servus*) era sacrificata: v. *retro* nt. 11.

[15] Onde la supremazia della *scriptura levissima*.

[16] Cfr. D. 35.1.87 e 89 (Valens 1 *fideicomm.*). *Quod traditum est in legatis novissimam, in libertatibus levissimam condicionem spectandam esse ... non ad ea dumtaxat pertinet, quae*

valersi di questo robusto sostegno, non sarebbe giusto mettere a tacere sulla base di una presunzione generica, evitandone una specifica e diretta esegesi critica. Tanto più che, comunque, la presunzione è assai debole, perchè alquanto diverso è il caso del servo prima manomesso e poi legato da quello del servo manomesso due volte. In questo secondo caso, il testatore ha sempre voluto liberare il *servus*, sia pure a condizioni diverse, e quindi il criterio del *favor libertatis* è plausibile; nel primo caso, il testatore dapprima ha voluto liberare il servo, di poi certamente no, tanto è vero che lo ha legato, sicchè l'intervento del *favor libertatis* a discapito della *voluntas testantis* assume un carattere assai più drastico, quindi assai meno attendibile.

III. Il Talamanca, opportunamente avvertendo che solo l'esegesi testuale potrebbe fondare il sospetto di così radicale travisamento dei due testi di Paolo, si volge appunto, per dar credito alla tesi interpolazionistica [17], a sviluppare e completare le argomentazioni critico-esegetiche di precedenti romanisti [18]. Se ho bene inteso il suo pensiero, egli dimostra l'« intervento compilatorio » [19] approssimativamente così. Già in ambedue i passi è sicuramente insitizio l'aggravio dell'onere di prova costituito dall'esigenza di una *evidens voluntas adimendi* del *testator* [20], ma di

---

saepius sub diversis condicionibus, sed etiam quae primo pure, deinde sub condicione dantur rell.

[17] Egli accetta l'interpolazione di *sin autem rell.* in D. 31.14 pr. e di *sed si prius rell.* in D. 40.4.10.1.

[18] Talamanca (nt. 4) 5 ss.

[19] Intervento « compilatorio », cioè giustinianeo. Cfr. p. 5: « la dottrina prevalente è nel senso che soltanto l'aggravio dell'onere di prova per il caso dell'*ademptio* ad opera del *legatum posterius* debba considerarsi giustinianeo ... A me sembra invece fondata l'opinione per cui l'intervento compilatorio nei passi in questione debba considerarsi più vasto, nel senso che ai bizantini è dovuta altresì la possibilità di configurare un'invalidazione della *libertas* ad opera del legato, quando questo segua quella ».

[20] In più proverebbe l'origine bizantina dell'*ademptio li-*

importanza maggiore, anzi decisiva, è il fatto che in D. 31.14 pr. la decisione contenuta nel periodo iniziale[21] (prevalenza della *manumissio* sul *legatum*) è giustificata dal *favor libertatis*. Dunque, è un criterio obbiettivo, il *favor libertatis*, a far decidere Paolo tra la *manumissio* e il *legatum*; dunque, Paolo, avendo optato *favore libertatis* per la *manumissio* nei confronti del *legatum*, non può essersi subito dopo contraddetto, optando per il *legatum posterius* nei confronti della *manumissio*; dunque, lo stesso Paolo non può aver ragionato diversamente in D. 40.4.10.1; dunque, anche in questo secondo passo la decisione favorevole al *legatum posterius*[22] è tribonianea[23].

I motivi principali per cui la diagnosi consequenziaria ora esposta non mi convince sono tre: in primo luogo, che l'alterazione dei due testi, se pur si voglia ammetterla, non può essere stata integralmente compilatoria; in secondo luogo, che le due impostazioni contradittorie (criterio del *favor libertatis* e criterio della *scriptura posterior* implicante una *ademptio*), se pur si voglia escludere che possano risalire allo stesso giurista, non perciò vanno necessariamente ritenute l'una classica e l'altra postclassica; in terzo luogo, che la duplicità di impostazioni non implica una insanabile contradittorietà.

Induce a dubitare del carattere integralmente compilatorio delle alterazioni viste dal Talamanca (posto per un momento che alterazioni vi siano) essenzialmente il fatto che i due frammenti in discussione appartengono a masse

---

bertatis in D. 40.4.10.1 la motivazione *cum placeat hodie* (cfr. Guarneri Citati, *Indice* shv.) *etiam libertatem adimi posse*.

[21] *Si idem - praevalet*.

[22] *Sed si prius - praevalebit*.

[23] Giustamente il Talamanca, 7 nt. 13, esclude, richiamandosi all'*index* di Taleleo (H. 46.631), l'ipotesi dell'Astolfi, 157 s., che Paolo parlasse originariamente, nel testo di D. 40.4.10.1, della *libertas* fedecommissaria. Egli prospetta piuttosto l'ipotesi che il rimaneggiamento giustinianeo del fr. 10.1 abbia fatto sparire il profilo del *favor libertatis*, che è rimasto esplicito in D. 31.14 pr.

bluhmiane diverse: *massa edictalis* D. 31,14 pr., *massa Sabiniana* D. 40.4.10.1 [24]. Se, con la dottrina corrente [25], si ammette che i giustinianei lavorarono per sottocommissioni di massa, è poco verosimile che una identica interpolazione sia stata operata dalla sottocommissione edittale e da quella sabiniana [26]. Nè la valutazione di scarsa attendibilità muterebbe di molto, se si volesse dare credito alla mia opinione [27], secondo cui le tre masse bluhmiane principali (edittale, sabiniana, papinianea) sono il frutto di separate elaborazioni scolastiche pregiustinianee. D'altra parte, almeno in D. 40.4.10.1 vi è, contro Giustiniano e i suoi compilatori, l'indizio significativo del *puto* [28]: un verbo, un modo, un singolare, che difficilmente alla maestà di Giustiniano per un verso, alla pluralità dei commissari per l'altro verso, possono essere riferiti.

La esegesi critica dei due testi in esame non può risolversi, dunque, in una contrapposizione di classico a giustinianeo, ma apre la via ad una ben diversa ricostru-

---

[24] Si aggiunga che, se veramente l'esigenza della *evidens voluntas* costituisse, come pensa il Talamanca, un « aggravio dell'onere di prova » dell'implicita *ademptio libertatis*, si dovrebbe logicamente ritenere che vi fu uno stadio precedente dei testi in cui quell'aggravio non incombeva sul criterio della *novissima scriptura*: pertanto, se la *evidens voluntas testatoris* fu introdotta nei due frammenti dai giustinianei, è chiaro che non da questi ultimi, ma da glossatori precedenti dovette essere introdotto il principio della prevalenza del *legatum posterius*. Ma, come vedremo (*infra* n. IV), non sembra che la prevalenza del *legatum posterius* sia stata mai disgiunta dalla condizione *si evidens ademptio libertatis ostenditur* (o *si quidem evidens voluntas sit testatoris*).

[25] Per tutti: Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*[7] (1957) 381 ss.

[26] O che l'interpolazione eseguita dall'una sottocommissione sia stata adottata dall'altra per suggerimento della commissione plenaria. O che l'interpolazione sia stata dettata direttamente dalla commissione plenaria.

[27] Guarino, *La méthode de compilation des « Digesta Justiniani »*, in *RIDA.* 12 (1957) 269 ss.

[28] *Sed si prius ... libertatem ... legato cedere puto.*

zione di fasi testuali successive. Fasi testuali, peraltro, che possono agevolmente situarsi entrambe nell'ambito del diritto classico perchè, a voler concedere che uno stesso giurista non possa aver formulato la duplice impostazione del *favor libertatis* e della *scriptura posterior*, sta di fatto che nei nostri frammenti i giuristi sono, quanto meno, due: Sabino (Vitellio) e Paolo in D. 31.14 pr.[29], Sabino e Paolo in D. 40.4.10.1. Nulla impedisce, quindi, di credere, sino a prova contraria, che il criterio del *favor libertatis* sia stato adottato da Sabino (ed eventualmente già da Vitellio) e che il criterio del *legatum posterius* sia stato accolto o introdotto, oltre un secolo dopo, da Paolo.

Ma poi esiste realmente il preteso insanabile contrasto tra il criterio del *favor libertatis* e quello del *legatum posterius*? In astratto può darsi, ma in concreto direi proprio di no. I due criteri non sembrano richiamati, nell'uno e nell'altro testo[30], in omaggio a due concezioni diverse, ma sono evidentemente adeguati, nella impostazione di Paolo, alla soluzione di due distinte fattispecie: da un lato, la fattispecie di un *servus* che è stato legato e manomesso con disposizioni testamentarie strettamente connesse; dall'altro, la fattispecie di un *servus* che, essendo stato già manomesso (o legato e manomesso), è stato poi, con distinta e successiva disposizione testamentaria, attribuito in legato[31]. Mentre la prima fattispecie è risolta

---

[29] Sul problema di Vitellio, v. *infra* n. VI e nt. 90-92.

[30] Esplicitamente in D. 31.14 pr., implicitamente in D. 40.4.10.1.

[31] Cfr. già Voci (nt. 1) 232 s., il quale precisa che il *favor libertatis* entra in azione « quando la posteriorità della disposizione, che ordina il legato, non può essere accertata (o quando, per la contiguità delle due disposizioni, non ha senso porre la questione temporale) ». L'opinione del Voci è criticata dal Talamanca (nt. 4), 5 nt. 8, con argomenti poco convincenti. Di « questione temporale » non si potrebbe parlare in ordine a disposizioni testamentarie « per l'*unitas actus* che è propria del testamento »; la impossibilità di accertare la posteriorità del *legatum* rispetto alla *libertas* si verificherebbe solo

assegnando la prevalenza alla disposizione più favorevole al *servus*, la seconda fattispecie è risolta ammettendo la maggior rilevanza della *scriptura posterior*, in quanto chiaramente indicativa della suprema volontà del defunto.

Il *testamentum* era un atto unitario, ma non perciò i Romani lo ritenevano compiuto *uno momento*. Alla loro esperienza ed alla loro sensibilità pratica non poteva sfuggire che talvolta il testatore impiegava lungo tempo a stilare le *tabulae* prima di sottoporle ai sigilli e che non di rado egli, dopo aver suggellato le *tabulae*, affidava modifiche e aggiunte a *codicilli* preventivamente e previggentemente *confirmati* [32]. Quando due disposizioni di ultima volontà fossero tra loro in contrasto, era ovvio, dunque, che si tendesse a conferire rilevanza determinante alla *novissima scriptura*, come a quella temporalmente successiva all'altra [33]; nè avrebbe avuto senso il rilievo accordato alla *scriptura posterior*, se quest'ultima, in omaggio al principio astratto dell'*unitas actus*, fosse stata ritenuta contemporanea alla *scriptura prior*. Poteva tuttavia ben darsi anche il caso pratico di due disposizioni contigue, o più precisamente connesse, congiunte, collegate in modo tale, da far sorgere ragionevolmente il dubbio circa la priorità temporale dell'una rispetto all'altra [34]. In queste ipotesi sarebbe stato assurdo adottare la soluzione della *scriptura posterior*, perchè la *scriptura* materialmente *posterior* non era sicuramente indicativa, sul piano dell'interpretazione

---

nel caso eccezionale di distruzione delle *tabulae testamenti*; l'aspetto della « contiguità » tra disposizioni testamentarie non avrebbe rilevanza giuridica, perchè decide del rapporto tra *prius* e *posterius* « soltanto l'ordine delle disposizioni nel testamento ».

[32] V. in proposito Astolfi (nt. 3) 129.

[33] Così in tema di collisione tra due *legata*: v. *retro* nt. 16. Diversamente, abbiam visto (nt. 11), in tema di collisione tra due *manumissiones*, avendo qui valore preponderante il criterio del *favor libertatis*.

[34] Ad es.: *Stichum Caio do lego et liberum esse volo; Stichum liberum esse iubeo et Caio do lego.*

tipica, di una disposizione temporalmente posteriore, e quindi abrogativa della disposizione precedente [35]. Ecco quindi aprirsi il varco o ad una difficilissima interpretazione individuale [36], oppure, come nel caso in esame, all'adozione di altro criterio di interpretazione obbiettiva, quale era quello del *favor libertatis* [37].

IV. A mio avviso, il punto di partenza di una retta esegesi dei due frammenti che ci occupano sta nel rendersi conto che sia l'uno che l'altro trattano, come prima, una stessa ipotesi: l'ipotesi di un *legatum* e di una *manumissio* [38] (concorrenti nello stesso testamento), in ordine a cui non si fa (o non vi è ragione, o non vi è possibilità di fare) questione di precedenza. L'unica differenza tra i due testi consiste nella formulazione, che è attuata con un polisindeto in D. 31.14 pr. (*si idem servus et legatus et liber iussus sit*), con un asindeto in D. 40.4.10.1 (*si servus legatus liber iussus sit*) [39]. Chi volesse sostenere che in D. 40.4.10.1 l'ipotesi sia invece quella di uno schiavo prima legato e poi manomesso, dovrebbe negare che la soluzione (*liber est*) sia fatta dipendere dal *favor libertatis* e dovrebbe ammettere che essa sia in funzione della *novissima scriptura* (appunto, la *manumissio*), perchè è evidente che, volendosi evidenziare il criterio del *favor libertatis*, si sarebbe dovuto parlare senz'altro di un servo *liber iussus* che fosse stato successivamente legato [40]. Ma se la soluzione *liber est* fos-

---

[35] V. invece quanto afferma il Talamanca, cit. retro nt. 31.

[36] Di cui peraltro non restano tracce nei testi a nostra disposizione.

[37] Già adottato nell'ipotesi di collisione tra due *manumissiones* di uno stesso *servus*: v. *retro* nt. 11.

[38] O di una *manumissio* e di un *legatum*.

[39] Il *legatus* di D. 40.4.10.1 non è, dunque, aggettivo qualificativo di *servus*, ma perfetto del verbo *legari* (*legatus ... sit*).

[40] E' ovvio, infatti, che un servo *liber esse iussus*, dopo che sia stato legato, sia libero, perchè in questo caso soccorre il criterio normale della *novissima scriptura*. E' nel caso inverso (di un servo prima manomesso e poi legato) o in quello

se in funzione della *scriptura posterior*, non si vedrebbe perchè successivamente si passi ad introdurre con una avversativa l'ipotesi del *servus* prima manomesso e poi legato, che è pure risolta in omaggio alla *scriptura posterior* [41], anzi non si capirebbe la ragion d'essere di quella ipotesi [42]. E se, per giustificare l'avversativa, si ritenesse che la seconda ipotesi sia stata risolta con criterio opposto a quello adottato per la prima, cioè a discapito della *scriptura posterior* (*legatum*) e a favore della *libertas* [43], si ricadrebbe nella difficoltà di giustificare la ragion d'essere della prima ipotesi [44]. Dunque, la soluzione *liber est* non è dettata dal criterio della *scriptura novissima*, ma proprio e solo dal criterio del *favor libertatis*, la cui menzione esplicita in D. 31.14 pr. è, pertanto, genuina [45].

Anche in ordine alla seconda delle ipotesi considerate dai nostri frammenti è dato riscontrare una sostanziale coincidenza tra i due dettati, in quanto prospettano il caso di un servo legato successivamente (in modo chiaramente

---

ambiguo (di un servo contemporaneamente legato e manomesso), che si può parlare di prevalenza della *manumissio* sul *legatum* in omaggio al *favor libertatis*.

[41] *Sed si prius liber esse iussus, postea legatus sit ... legato eum cedere puto.* Strano sarebbe, inoltre, l'uso del *puto* per la conferma del criterio della *scriptura novissima*.

[42] Nè si dica che la ragion d'essere della seconda ipotesi sta nella limitazione del principio della *scriptura posterior* al caso *si quidem evidens voluntas sit testatoris*. Ciò significherebbe introdurre solo ora il concetto del *favor libertatis* (il *legatum posterius* cede alla precedente *manumissio*, se non sia limpidamente provata la *voluntas adimendi* del testatore).

[43] E' la tesi del Beseler (*Beiträge* 2. 103), che ricostruisce la seconda parte di D. 40.4.10.1: *sed <et> si prius liber esse iussus, postea legatus sit*, <so ist ebenfalls das Legat nichtig und der Sklave frei>. Tesi che ha il pregio di eliminare un contrasto di soluzioni tra la prima e la seconda ipotesi, ma ha il difetto di sacrificare il *puto* e quanto altro vi è di sicuramente genuino nel secondo periodo.

[44] V. *retro* nt. 40.

[45] Diversamente, Beseler (nt. 43), che non dà una ricostruzione, ma presumibilmente pensa ad un genuino *liber est*

successivo) ad una precedente *manumissio*[46] o ad una precedente *manumissio* simultanea con un legato[47]. L'ipotesi è, quindi, sempre quella di un legato successivo ad una fattispecie implicante *libertas*; e forse la coincidenza era, allo stato genuino di D. 31.14 pr., anche più piena, perchè è supponibile che esso suonasse originariamente *sin autem in posteriore scriptura legatus est*[48], implicitamente ricalcando l'ipotesi del *servus* che, *prius liber esse iussus*, in un momento successivo (*postea*) *legatus sit*[49]. Comunque, quel che sopra tutto importa è la soluzione, praticamente identica. E infatti: nel fr. 10.1 si afferma che la *libertas* cede al legato (*legato cedere puto*) e nel fr. 14 pr. si conclude che il legato prevalse sulla *libertas* (*legatum ... praevalebit*); nel fr. 10.1 la soccombenza della *manumissio* rispetto al *legatum posterius* è subordinata alla circostanza che *evidens voluntas sit testatoris* (*... cum placeat hodie etiam libertatem adimi posse*)[50] e nel fr. 14 pr.

---

[46] Così D. 40.4.10.1.

[47] Così, a quanto risulta dalla versione giustinianea, D. 31.14 pr.

[48] L'*et* di questa frase (*sin autem et rell.*) ridonda con l'*et* della frase immediatamente successiva. A meno di non ritenere che si sia voluto dire che vi è stato, ad un tempo, una *scriptura posterior* di legato e una *evidens voluntas* di revoca del legatario: nel qual caso, peraltro, viene ad essere confermata la nostra interpretazione.

[49] Cfr. D. 40.4.10.1.

[50] Probabilmente il testo ha subito in questo punto un guasto. Potrebbe, a tutta prima, pensarsi che il *si quidem evidens voluntas sit testatoris* abbia ricevuto un primo glossema esplicativo *quod ademit*, al quale poi si sia aggiunto posteriormente l'altro glossema *cum placeat hodie etiam libertatem adimi posse*. Ma, a ben riflettere, *cum placeat hodie etiam libertatem adimi posse*, anche se forse fuori posto (il che può essere dipeso da un errore di trascrizione), esprime un concetto (possibilità dell'*ademptio libertatis*) già insito nel *evidens ademptio libertatis ostenditur* del fr. 14 pr. Dato che non vi è motivo per dubitare della genuinità di quest'ultima dichiarazione, sembra azzardato mettere in discussione la classicità di *cum placeat rell.*

la prevalenza del *legatum* sulla *manumissio* anteriore è condizionata alla circostanza che *evidens ademptio libertatis ostenditur* [51]. Che poi, nell'ipotesi di scarsa chiarezza della *voluntas adimendi libertatem*, si legga che *favorabilius respondetur* (*servum*) *liberum fore*, è ovvia conseguenza del criterio del *favor libertatis*, sì che non vedo motivo (o quanto meno, un motivo autonomo) per dubitare della genuinità della dichiarazione nel fr. 10.1 [52].

Accertato il sostanziale parallelismo dei fr. 14 pr. e 10.1 (parallelismo che, come si è già rilevato dianzi [53], rende particolarmente delicata la diagnosi di una conforme interpolazione giustinianea o pregiustinianea), occorre ora chiedersi se la struttura logica dell'identico discorso che in quei frammenti si legge non presenti qualche discrepanza o qualche malcelata sutura, che siano tali da fornire indizio, malgrado tutto, di una stratificazione di insegnamenti diversi. E a tal proposito due sono i quesiti che si prospettano: in primo luogo, se l'esigenza di una *evidens voluntas testatoris* si accordi pienamente con l'affermazione di prevalenza del *legatum posterius*; in secondo luogo, e più in generale, se il principio di prevalenza del *legatum posterius* pienamente si concilii con quello di prevalenza del *favor libertatis*.

L'esigenza di una *evidens voluntas adimendi* nel *testator* rappresenta, fuor d'ogni dubbio, una limitazione del principio di prevalenza del *legatum posterius*: il *legatum posterius* prevale, sì, sulla *manumissio testamento*, ma a

---

[51] Forse glossato *propter defuncti voluntatem*. Ma il glossema, più che altro denunciato dall'intento superfluamente esplicativo dell'inciso, non ha valore sostanziale.

[52] Cfr. D. 50.17.20 (Pomp. 7 *Sab.*) (*Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum erit*) D. 50.17.179 (Paul. 16 *Plaut.*) (*In obscura voluntate manumittentis favendum est libertati*); D. 40.5.50 (Marcian. 7 *inst.*) su cui *infra* n. V. Sul tema, con giuste osservazioni: Castello *In tema di favor libertatis*, in *SDHI.* 22 (1958) 348.

[53] *Retro* n. III.

condizione che esso riveli con evidenza la implicita *ademptio libertatis* voluta dal testatore. Tuttavia, io non condivido l'opinione di coloro [54] che, argomentando da questo carattere limitativo, attribuiscono l'introduzione della *evidens voluntas adimendi* a persona diversa da quella che ha affermato la preminenza del *legatum posterius* [55]. La limitazione non ha nulla di estrinseco e di adiettizio, ma ha, se non erro, carattere organico. Una volta ammesso il criterio obbiettivo del *favor libertatis* in un caso (e sia pure in un caso speciale) di concorso tra *manumissio testamento* e *legatum* [56], difficilmente si sarebbe preferito ad esso, nella ipotesi di un *legatum* chiaramente *posterius* rispetto alla *manumissio*, l'altro criterio, parimenti obbiettivo, della *scriptura novissima* [57]. Pertanto, se alla *scriptura novissima*, nell'ipotesi di *legatum posterius*, è stata assegnata la prevalenza sulla *manumissio*, ciò deve essersi fatto dipendere proprio e solo dal fatto che fosse limpidamente ravvisabile una implicita *voluntas adimendi*.

Ma se la *voluntas adimendi* è requisito essenziale della regola relativa alla preminenza del *legatum posterius*, ne deriva ulteriormente che tra questa regola e il principio di preminenza del *favor libertatis* non vi è incompatibilità logica [58]. In caso di concorso tra *legatum* e *manumissio*

---

[54] V. *retro* nt. 1.

[55] Esplicito, in questo senso, l'Eisele, *Weitere Studien zum Texten der Digesten*, in *ZSS.* 30 (1909) 131 s., cui aderisce il Talamanca (nt. 4) 6 nt. 10: l'aggravio dell'onere di prova in relazione alla *voluntas testatoris* contraddirebbe irremediabilmente, fino a praticamente eliminarla, la regola della revoca implicata dal *legatum posterius*.

[56] Cfr. D. 31.14 pr.: *si idem servus et legatus et liber iussus erit, favor libertatis praevalet.*

[57] Se si voleva dare soddisfazione alla esigenza del *favor libertatis*, che montava che la disposizione in contrasto con la *manumissio* fosse ad essa posteriore, anzichè anteriore o contemporanea (connessa)?

[58] Tanto più se i due criteri trovano applicazione in ipotesi diverse: quella delle due disposizioni connesse e quella del *legatum posterius*.

testamento prevale la *manumissio*, a meno che il *legatum* sia chiaramente posteriore alla *manumissio* e da esso l'interpretazione individuale tragga evidente la conclusione che il testatore, pentito della *manumissio*, volle con il legato *adimere libertatem*. Questo il senso complessivo del discorso che si legge nei fr. 14 pr. e 10.1.

V. Ma anche se il discorso riportato nei fr. 14 pr. e 10.1 è tale, considerato nel suo complesso, da non poter essere giudicato come logicamente sconnesso, resta tuttavia, sul piano critico-esegetico, un dubbio. La seconda parte del discorso in esame [59] può essere stata scritta da mano diversa da quella che ha redatto la prima parte? Come abbiamo rilevato [60], la prima parte è relativa all'ipotesi di un *legatum* e di una *manumissio* concorrenti, in ordine a cui non si fa questione di precedenza: solo dalla seconda parte si deduce che una questione di precedenza, nell'ipotesi considerata dalla prima parte, non vi è ragione o possibilità di farla. È lecito, pertanto, il sospetto che l'autore commentato da Paolo (fosse egli Sabino o Vitellio) si esprimesse per il *favor libertatis* in ogni caso e che Paolo abbia invece introdotto il « distinguo » per cui il *legatum posterius* esclude la *manumissio*, sempre che sia *evidens* la *voluntas adimendi* del *testator* [61].

Il sospetto diviene qualcosa di molto affine alla probabilità, se si esaminano alcuni altri testi in argomento. Da essi, infatti, si ricava, se non erro, che la prevalenza in ogni caso della *manumissio* sul *legatum* era affermata oltre che da Sabino (ed eventualmente Vitellio), da Cassio Giavoleno, Giuliano, Africano e forse anche Gaio. La considerazione del *legatum posterius* (implicante con evidenza

---

[59] Vale a dire: *sin autem rell.* in D. 31.14. pr. e *sed si prius rell.* in D. 40.4.10.1.

[60] *Retro* n. IV.

[61] Già si sono indicate dianzi (n. III), criticando l'opinione del Talamanca, le ragioni per cui non sembra probabile che il « distinguo » sia stato introdotto da mano postclassica o giustinianea. Si v. anche *infra* n. VI.

una *voluntas adimendi libertatem*) sembra essere stata introdotta da Cervidio Scevola, citato e approvato da Marciano. Sulla scia del suo maestro Scevola, Paolo riformò (o per meglio dire, precisò) l'insegnamento di Sabino (Vitellio).

D. 31.37 (Javol. 1 *ex Cass.*). *Qui testamento inutiliter manumissus est legari eodem testamento potest, quia totiens efficacior est libertas legato, quotiens utiliter data est.*

Per Giavoleno, e già presumibilmente per Cassio, la *libertas* prevale (presumibilmente, in ogni caso) sul *legatum*, purchè la *manumissio testamento* sia valida (*utiliter data*) [62].

D. 30.108.9 (Afric. 5 *quaest.*). *Si servus alienus liber esse iussus est et legatus sit, peti eum ex legato posse ait: nam cum libertas nullius momenti sit, absurdum esse per eam legatum infirmari, quod alioquin valeret* [, *et si solum datum fuisset*] [63].

Il *servus alienus* non può essere validamente manomesso in nessun caso, mentre può ben essere legato (*per damnationem*) [64]: ciò posto, Africano e Giuliano [65] sostengono che non sorge addirittura il problema se la *manumissio* prevalga sul *legatum*. Dal che si deduce che anche per Giuliano e Africano una *manumissio* valida prevaleva (presumibilmente, in ogni caso) sul *legatum*.

D. 30.68.3 (Gai 18 *ed. prov.*). *Quod si item* (*servus*) *pure legatus sit et ex die liber esse iussus erit, omnimodo inutile legatum est, quia diem venturam certum est. ita Iulia-*

---

[62] Il testo è addotto anche dall'Astolfi (nt. 3) 136, ma a sostegno della tesi che per tutto il periodo classico la giurisprudenza romana applicò il criterio obbiettivo del *favor libertatis*.

[63] Per l'interpolazione di *et - fuisset*, Lenel, *Afrikans Quaestionen*, in *ZSS.* 51 (1931) 20. Nello stesso senso, Talamanca (nt. 4) nt. 4. Il Mommsen, seguito dall'Astolfi (nt. 3) 136, si limita ad espungere *et*.

[64] Esatte considerazioni in Talamanca (nt. 4) nt. 4.

[65] Giuliano: *ait. ... absurdum esse.*

nus quoque sensit, unde ait: si servus Titio legatus sit et idem post mortem Titii liber esse iussus fuerit, inutile legatum est, quia morituram Titium certum est.

Per Gaio e per Giuliano la *manumissio* non condizionata [66], ma soltanto *ex die*, prevale sul *legatum* avente ad oggetto lo stesso *servus*. Per vero, qui la *manumissio* pare sicuramente scritta dopo il *legatum* [67], sì che potrebbe darsi che la sua preminenza dipenda dall'essere essa la *novissima scriptura*. Ma se si riflette che dal fr. 108.9 risulta una presumibile tendenza di Giuliano a subordinare alla *manumissio* anche il *legatum posterius*, il fr. 68.3 deve essere ritenuto confermativo di quella tendenza. E poichè Gaio la pensava come Giuliano in ordine alla questione della *manumissio ex die*, forse come lui egli la pensava anche in merito al concorso di *manumissio* e *legatum* in generale [68].

Ed eccoci ora a Scevola, citato da Marciano:

D. 40.5.50 (Marcian. 7 *inst.*). *Si servus legatus et* [*per fideicommissum*] *manumissus sit, Cervidius Scaevola consultus putabat novissimam scripturam valere* [, *sive libertas sit, sive legatum*], *quia cum libertatem datam* [*postea*] *placeat* <*posse*> [69] *adimi, et per legatum constat posse adimi: sed si in obscuro sit, qua mente post libertatem legavit eundem servum, in obscuro libertatem praevalere. quae sententia mihi quoque verior esse videtur.*

Il testo è stato variamente sospettato dai critici [70]. Per il Beseler [71], sono da espungere il *per fideicommissum*

---

[66] Sulle questioni sollevate dalla *manumissio sub condicione*, cfr. D. 30.68.2 e Talamanca (nt. 4) 30 ss.

[67] Lo si desume essenzialmente dalla citazione di Giuliano, il quale fa l'ipotesi di un *servus* legato a Tizio e manomesso dal giorno della morte dello stesso (già nominato) Tizio.

[68] Naturalmente, nulla più di un « forse » è legittimo a questo proposito.

[69] L'emendamento di *postea* in *posse* (non così lo spostamento) è del Mommsen.

[70] V. *Index itpl.* ahl.

[71] *Beiträge* 2. 103 e *ZSS.* 47 (1927) 377. In senso adesivo:

e tutto il tratto da *sive libertas sit* a *praevalere*. Altri considerano non classico il solo rilievo dato alla *voluntas testantis* mediante la frase *si in obscuro sit - praevalere* [72]. L'Astolfi [73] parla di un « riassunto compilatorio », ma difende la genuinità di *per fideicommissum* e giustifica la prevalenza della *novissima scriptura* proprio col fatto che qui non si tratta di concorso tra *legatum* e *libertas directa*, ma di collisione tra *legatum* e *manumissio ex fideicommisso*. Il Talamanca, infine, aderisce alla difesa di *per fideicommissum* [74], ma ritiene sicuramente interpolato *sed si in obscuro sit - praevalere* [75] e avanza il sospetto di un serio guasto del rimanente discorso: non classica è probabilmente l'affermazione indiscriminata del prevalere della *novissima scriptura* (*sive libertas sit, sive legatum*), ma genuina è l'affermazione di preminenza del *legatum posterius* sulla *manumissio ex fideicommisso*, sempre che la si depuri della qualifica di *ademptio* [76].

A mio avviso, come risulta dalle atetesi segnate, il passo è sostanzialmente genuino, salvo che per ciò che concerne *per fideicommissum*, la cui origine postclassica (o giustinianea) mi sembra sicura: l'ipotesi esaminata da Scevola e riferita da Marciano era quella del concorso tra

---

Albertario, *Studi* 6 (1953) 540; Tumedei, *Il requisito fondamentale della istituzione in erede del servo proprio*, in *RISG.* 63 (1919) 80 nt. 2, 98 nt. 1.

[72] Cfr. Voci (nt. 1) 324 nt. 7.

[73] Cit. (nt. 3) 153 s.

[74] Cit. (nt. 4) 55 s. e nt. 131.

[75] Cit. (nt. 4) 56 e nt. 132.

[76] Cit. (nt. 4) 56 s e 70 s. In altri termini, nel concorso di *manumissio ex fideicommisso* con un *legatum*, Scevola e Marciano: non avrebbero affatto detto che la *manumissio* posteriore (ma fedecommissaria) invalida la disposizione civilistica; avrebbero invece sicuramente affermato che il *legatum posterius*, per il fatto obbiettivo di essere posteriore (e di essere un istituto di *ius civile*), elide la precedente libertà fedecommissaria. Devo, peraltro, aggiungere che non sono pienamente sicuro di aver ben compreso il discorso del Talamanca, particolarmente nella sua complessa motivazione.

manumissio directa e *legatum*. Vari argomenti inducono a questa conclusione esegetica. In primo luogo, il libro 7 delle *institutiones* di Marciano non è la *sedes materiae* dei *fideicommissa* [77]. In secondo luogo, *per fideicommissum*, come è stato giustamente osservato [78], è uno strano ἅπαξ λεγόμενον [79]. In terzo luogo, non si può dire della *manumissio* fedecommissaria posteriore al *legatum* che *valet* alla stessa guisa del *legatum* posteriore alla *manumissio* fedecommissaria, perchè in realtà il *legatum* anteriore rimane in piedi, mentre l'*heres* o il *legatarius* è costretto *extra ordinem* a *manumittere* il *servus* [80]. Quindi solo un post-

---

[77] Cfr. Lenel, *Pal.* 1. 663 ss., che assegna ai *fideicommissa* i libri 8 e 9 (in quest'ultimo si trova, più precisamente, la trattazione della *fideicommissaria libertas*). E' ovvio che l'argomento palingenetico vale sino ad un certo punto, perchè può anche darsi che Marciano, trattando nel libro 7 dei *legata*, abbia discusso ivi del concorso tra *legatum* e *fideicommissaria libertas*. Ma se si guarda al complesso dei fr. 124-126 (D. 33.8.20, 38.4.6, 40.5.50) indicato dallo stesso Lenel (*Pal.* 1. 602 nt. 2), ci si convince che nel libro 7 *institutionum* il discorso era esclusivamente impostato sull'incontro del *legatum* con una *manumissio directa*.

[78] Talamanca (nt. 4) nt. 131.

[79] Gli altri due casi riportati dal *VIR.*, ha giustamente osservato il Talamanca (nt. 78), sono dovuti ad una svista, perchè *per fideicommissum* non va riferito a *manumittere*, ma al verbo reggente di *manumittere* (D. 40.2.20 pr.: *rogatus ... manumittere per fideicommissum*; D. 40.5.26.2: *per fideicommissum manumitti voluisset*). Il Talamanca riconosce altresì che l'espressione *per fideicommissum manumitti* è « alquanto impropria », ma non la ritiene sospetta « in bocca ad un giurista tardo come Marciano ». Ma se si valorizza, per salvare la classicità dell'espressione, il fatto che Marciano era un giurista tardo-classico, non si può poi, a mio avviso, tanto facilmente criticare, quanto meno nella forma, il resto del frammento.

[80] Cfr. D. 40.4.11 pr. (Pomp. 7 *Sab.*): *Si legato servo fideicommissa libertas relicta est, vel heres vel legatarius eum cogitur manumittere.* Non vedo perchè la breviloquenza di Pomponio debba essere attribuita, anzichè allo stesso giurista, all'« intervento dei compilatori » (così Talamanca [nt. 4] 58). A prescindere da ciò, non mi resta che rinviare all'esau-

classico può aver inserito *per fideicommissum*, in un ambiente in cui fedecommessi e legati tendono, se non a identificarsi, quanto meno ad equipararsi sul piano del trattamento giuridico [81]. Scevola, posto dinanzi a casi pratici di concorso tra *manumissio directa* e *legatum servi* [82], limitò il principio sabiniano del *favor libertatis* ed affermò che, quando il *legatum* è posteriore alla *manumissio*, esso, in quanto *novissima scriptura*, invalida la *libertas* del *servus*, sempre che sia chiara, evidente, non *in obscuro*, la *mens* del *testator*, cioè la sua *voluntas adimendi libertatem* [83]. E poichè i fautori del *favor libertatis* gli potevano

---

riente e convincente spiegazione del testo fornita dallo stesso Talamanca (58 ss.).

[81] Perspicue le considerazioni in proposito del Talamanca (nt. 4) 58 ss., a commento del travisamente di D. 40.4.11 pr. operato da Doroteo *ad* D. 40.4.10.1 (H. 4. 631). Non meno perspicue le successive pagine dedicate all'analisi di ogni altro frammento in tema di *fideicommissum libertatis* scritto posteriormente al *legatum servi*. Pienamente da condividere, quindi, la conclusione (Talamanca 70 ss.), secondo cui « il passo di Marciano, per quanto riguarda i rapporti tra lascito patrimoniale precedente e *libertas* (*fideicommissaria*) successiva, non può essere preso a testimonianza per il diritto classico ». Salvo che questa conclusione non implica che sia « sicuramente spuria l'affermazione indiscriminata e generica della prevalenza della *novissima scriptura* fra lascito patrimoniale e *libertas fideicommissaria* », ma convince ancor più che il *manumitti* preso in considerazione da Scevola e da Marciano non era operato *per fideicommissum*.

[82] Che Marciano qui citi un responso (o dei responsi) di Scevola, risulta dal *Cervidius Scaevola consultus putabat*. Tuttavia, lo Schulz, *Ueberlieferungsgeschichte der Responsa des Cervidius Scaevola*, in *Symb. Lenel* (1932) 215, lo nega, basandosi essenzialmente sul *sive-sive* e sul *quia rell.*, che farebbero pensare piuttosto ad una *quaestio*. Ma il *sive libertas sit sive legatum* è una evidente glossa esplicativa. Quanto al *quia rell.*, esso giustifica una sola soluzione, cioè quella che assegna la prevalenza al *legatum posterius*. Comunque, sul tema, che in questa sede non ha rilevanza, v. Guarino, « *Ad Vitellium* », in *BIDR.* 66 (1963) 1 ss.

[83] *Sed si in obscuro sit, qua mente post libertatem legavit eundem servum, in obscuro libertatem praevalere*. E' solo

opporre (o gli opponevano) la gravità di una *ademptio libertatis* implicata da *legatum*, il giurista replicò appunto che, se è vero che la *manumissio* può essere revocata [84], non si vede perchè non si possa revocarla anche mediante un *posterius legatum* diretto non equivocamente all'*ademptio* [85].

VI. Per stringere il discorso, risulta ormai chiara la classicità della *ademptio libertatis* implicata da un *legatum posterius*, nei limiti in cui essa è testualmente documentata quanto meno da D. 31.14 pr. e da D. 40.4.10.1, se non anche da D. 40.5.50 [86]. La conclusione sul piano storico è resa

---

petizione di principio affermare che questo periodo è interpolato «in funzione del dogma dell'interpretazione individuale proprio dei bizantini» (Talamanca [nt. 4] 56 e nt. 132).

[84] Il Talamanca (nt. 4) 57, pensa che «è falsa l'impressione che potrebbe dare il periodo di una recenziorietà dell'ammissione dell'*ademptio libertatis* formale». Infatti, egli spiega a p. 7, già Giuliano e Scevola ammettevano che la *libertas* si potesse revocare a mezzo dell'*ademptio* formale (cfr. D. 40.7.13.5 e D. 40.4.50.2). Ma, francamente, non mi sembra che il *cum placeat hodie etiam libertatem adimi posse* di D. 40.4.10.1, e ancor meno il *cum libertatem datam rell.* di D. 40.5.50, autorizzino l'impressione che l'*ademptio libertatis* formale sia presentata, rispettivamente da Paolo e da Marciano, come una recentissima novità. Paolo e Marciano (il quale, oltre tutto, riferisce esplicitamente una motivazione di Scevola) si limitano a presentare l'*ademptio libertatis* formale come un istituto del diritto vigente.

[85] *Quia cum libertatem datam placeat posse adimi, et per legatum constat posse adimi.*

[86] Chi non volesse tener conto delle nostre critiche al *per fideicommissum* di D. 40.5.50, e si ponesse sulle tracce della teoria dell'Astolfi (retro n. III), egualmente dovrebbe essere indotto da questo testo ad ammettere, quanto meno come molto probabile, che Paolo abbia subito l'influenza di Scevola. Infatti se, seguendo l'Astolfi, si ritiene che lo spunto alla revocabilità della *manumissio directa* mediante *legatum* è stato costituito dalla revocabilità della *libertas fideicommissaria* proclamata da Scevola, non si vede perchè, essendo Paolo allievo di Scevola, non sia stato proprio Paolo, anzichè un postclassico o Giustiniano, a raccogliere ed a sviluppare quello spunto.

ecessaria dall'indagine esegetica dianzi svolta. Indagine che, nentre segnala come molto improbabile una parallela lterazione postclassica o giustinianea dei passi di Paolo *d Vitellium* e di Paolo *ad Sabinum* [87], indica come molto robabile autore della innovazione quel Q. Cervidio Scevola, he di Paolo fu maestro rispettatissimo [88] e spesso, sopra utto nei *libri ad Vitellium* [89], letteralmente riprodotto.

Sia stato Vitellio un autore commentato da Sabino [90] , come altri ritiene [91], il dedicatario di un'opera sabinia- a [92], è ormai di comune insegnamento che i *libri ad Vi- ellium* di Paolo furono in realtà un commento ai *libri ad 'itellium* di Sabino [93]. Si può concludere, dunque, che 'aolo trovò nei *libri ad Vitellium* e nei *libri iuris civilis* i Sabino un identico principio: quando la *manumissio* oncorre con il *legatum servi* prevale in ogni caso la *ma- umissio*. Ed è logico che Paolo, influenzato dall'insegna- nento di Scevola, abbia reagito, nell'uno e nell'altro com- nentario a Sabino, in modo identico: se il *legatum* è, ri- petto alla *manumissio*, chiaramente posteriore e chiara- nente informato da *voluntas adimendi libertatem*, prevale a *novissima scriptura*, cioè il *legatum posterius* [94].

---

[87] V. *retro* n. III.

[88] Per tutti: Krüger, *Geschichte der Quellen und Litte- atur des r R.*[2] (1912) 212.

[89] Sul punto, cfr. Schulz (nt. 82) 218 ss., la cui tesi del- integrazione postclassica dei *libri ad Vitellium* è, peraltro, lmeno a mio avviso, infondata: Guarino (nt. 82) 2 ss.

[90] Cfr. Krüger (nt. 88) 159 s.

[91] Cfr. Bremer, *Jurispr. antehadr.* 2. 1 (1899) 375 ss. e Di larzo, *Di una recente congettura sull'indole dei libri ad 'itellium di Masurio Sabino* (1899). Sul tema: Kunkel, *Her- unft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952) 117 ss.

[92] *Contra*: Baviera, *Di una congettura sull'indole dei libri d Vitellium di Masurio Sabino*, in *Scr. giur.* (1909) 121 ss.

[93] Da ultimo, Schulz, *Gesch. der röm. Rechtswissenschaft* (961) 261.

[94] A correzione di bozze ultimata, leggo la rc. del Medicus Talamanca (nt. 4) [in *ZSS.* 79 (1962) 469 ss.], riscontrando na felice coincidenza con talune idee espresse nel presente rticolo.